Guida pratica Africa Subsahariana - L'accordo Ohada - Una normativa comune a 17 paesi Africani

Questa Guida, la prima in Italia, ha l'intento di spiegare, in modo sistematico, cosa s'intende e quali sono gli obiettivi della legislazione uniforme OHADA. La Guida realizzata su commissione di Regione Lombardia ed Unioncamere Lombardia è stata curata da Marco Tupponi – Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners.

unioncamerelombardia
camere di commercio lombarde

Regione Lombardia

enterprise europe network
L'Europa alla portata della vostra impresa.

La Guida è stata curata da Marco Tupponi – Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners, su commissione di Regione Lombardia ed Unioncamere Lombardia in collaborazione con Enterprise Europe Network (EEN).

Aggiornata a dicembre 2022.

Pubblicazione fuori commercio.

È consentita la riproduzione con citazione della fonte.

TUPPONI, DE MARINIS, RUSSO & PARTNERS
INTERNATIONAL BUSINESS LAW FIRM

INDICE

- OHADA introduzione pag. 4
- AFCFTA African Continental Free Trade Area pag. 9
- Il Trattato sull'Armonizzazione del Diritto Commerciale in Africa pag. 13
- Legge Uniforme sul Diritto Commerciale pag. 22
- Legge Uniforme sulle Società Commerciali ed i Gruppi di Interesse Economico pag. 127
- Legge Uniforme sulle Società Cooperative pag. 408
- Legge Uniforme sulle garanzie e sulle fideiussioni pag. 508
- Legge Uniforme sui contratti di trasporto di merci su strada pag. 567
- Legge Uniforme in tema di Bilancio e Contabilità pag. 585
- Legge Uniforme in tema di Mediazione pag. 623
- Legge Uniforme in materia di Arbitrato pag. 632
- Regolamento della Corte di Giustizia Comune e Arbitrato pag. 645
- Legge Uniforme sulla Organizzazione delle Procedure sui mezzi di esecuzione pag. 670
- Progetto di Legge Uniforme in materia di Diritto del Lavoro pag. 758

OHADA
Organizzazione per l'armonizzazione del diritto commerciale in Africa

http://www.ohada.org

L'Organizzazione per l'armonizzazione del diritto commerciale in Africa (ABBREVIATO **OHADA)**

è un'organizzazione intergovernativa di integrazione legale. Istituita dal trattato del 17 ottobre 1993 firmato a Port-Louis, come rivisto il 17 ottobre 2008 a Quebec City,questa organizzazione riunisce ad oggi 17 paesi africani e rimane aperta a qualsiasi Stato membro dell'Unione Africana, o anche a qualsiasi Stato non membro dell'Unione africana che sarebbe invitato ad aderirvi di comune accordo tra gli Stati membri.

Mira a combattere il calo degli investimenti in Africa proponendo un quadro giuridico comune in campo economico e diritto commerciale.

Storia e scopi

L'OHADA è stata creata in un contesto di acuta crisi economica e di drastico calo del livello degli investimenti in Africa, con l'incertezza legale e giudiziaria identificata come una delle principali cause di sfiducia degli investitori.

L'obsolescenza, la disparità e l'inaccessibilità delle norme che disciplinano le operazioni economiche hanno generato incertezza giuridica, con conseguente incertezza sulla norma vigente, mentre la miseria dei tribunali, l'insufficienza del personale giudiziario, la loro mancanza di formazione in diritto economico, i ritardi giudiziari e i problemi etici hanno costituito il fermento dell'insicurezza giudiziaria con conseguente una certa imprevedibilità delle decisioni giudiziarie.

Per porvi rimedio, l'OHADA è stata incaricata di razionalizzare il contesto giuridico per le imprese al fine di garantire la certezza giuridica e giudiziaria per le attività economiche, al fine di stimolare gli investimenti e creare un nuovo polo di sviluppo in Africa.

Per raggiungere questo obiettivo, OHADA lavora per:

sviluppare, per i suoi Stati membri, un diritto commerciale semplice, moderno, armonizzato e adattato, al fine di facilitare l'attività delle imprese; tale diritto comune è contenuto in Leggi Uniformi che, una volta adottate, si applicano in tutti gli Stati membri;

garantire che tale diritto sia applicato diligentemente, a condizioni che garantiscano la certezza del diritto per le attività economiche; tale obiettivo è raggiunto assicurando la risoluzione giudiziaria delle controversie commerciali e promuovendo metodi alternativi di risoluzione delle controversie.

Dall'ampiezza del campo materiale coperto e dalla tecnica legislativa utilizzata, l'OHADA sembra essere una delle esperienze di maggior successo dell'integrazione legale nel Mondo intero.

Quadro istituzionale

Il trattato OHADA ha creato cinque Istituzioni :

La **Conferenza dei capi di Stato e di governo** (CCEG) è l'organo supremo dell'OHADA. È presieduto dal capo di Stato o di governo il cui paese detiene la presidenza del Consiglio dei ministri della giustizia e delle finanze. Esso si riunisce, se necessario, su invito del suo Presidente, di propria iniziativa o di un terzo degli Stati Membri, per dare il necessario impulso e orientamento al processo di armonizzazione del diritto commerciale;

il **Consiglio dei Ministri** (CM) comprende i Ministri della Giustizia e i Ministri delle Finanze di ciascuno Stato Membro. In quanto organo deliberativo e decisionale, si riunisce almeno una volta all'anno. Il CM è, in particolare, competente per adottare le "Leggi Uniformi" cioè le norme di diritto sostanziale direttamente applicabili in ciascuno degli Stati Membri;

Il **Segretariato Permanente** (SP) è l'organo esecutivo dell'OHADA. Assiste il Consiglio dei Ministri ed è responsabile della preparazione del programma annuale di armonizzazione del diritto commerciale e dei progetti di Leggi Uniformi. La sua sede si trova a Yaoundé (Camerun) ;

la **Corte comune di giustizia e arbitrato** (CCJA) ha sede ad Abidjan. Composta da tredici giudici eletti per un mandato non rinnovabile di sette anni, il CCJA assicura l'interpretazione e l'applicazione comuni del trattato, dei regolamenti adottati per la sua applicazione e delle Leggi Uniformi. Essa ha una triplice funzione consultiva (emette pareri su qualsiasi questione relativa all'interpretazione del Trattato e del diritto derivato), giurisdizionale (sostituisce le Corti supreme nazionali per conoscere da sola, in ultima istanza, dei ricorsi

contro le decisioni nazionali che chiedono l'applicazione del diritto OHADA) e arbitrale (ospita un centro di arbitrato istituzionale il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento arbitrale dell'11 marzo 1999);

La Corte Africana di Mediazione e Arbitrato (C.A.M.A.R.)

La **Scuola Superiore Regionale della Magistratura** (ERSUMA) con sede a Porto-Novo, è un organismo di formazione, miglioramento e ricerca in diritto OHADA e diritto commerciale. Collegato al Segretariato Permanente che ne assicura la supervisione.

Stati membri

Paese	Data di ratifica del trattato	Data di deposito degli strumenti	Data di entrata in vigore
Benin	08.03.1995	10.03.1995	18.09.1995
Burkina Faso	06.03.1995	16.04.1995	18.09.1995
Camerun	20.10.1995	04.10.1996	03.12.1996
Comore	20.10.1995	04.10.1996	03.12.1996
Congo	28.05.1997	18.05.1999	17.07.1999
Costa d'Avorio	29.09.1995	13.12.1995	11.02.1996
Gabon	02.02.1998	04.02.1998	05.04.1998
Guinea	05.05.2000	22.09.2000	21.11.2000
Guinea Bissau	15.01.1994	26.12.1995	20.02.1996
Guinea Equatoriale	16.04.1999	15.06.1999	13.08.1999

Mali	07.02.1995	23.03.1995	18.09.1995
Niger	05.06.1995	18.07.1995	18.09.1995
RCA	13.01.1995	13.01.1995	18.09.1995
RDC	27.06.2012	13.07.2012	12.09.2012
Senegal	14.06.1995	14.06.1995	18.09.1995
Ciad	13.04.1996	03.05.1996	02.07.1996
Togo	27.10.1995	20.11.1995	19.01.1996

Il Burundi ha chiesto di farne parte

Quadro giuridico

L'insieme normativo dell'OHADA è, ad oggi, costituito da 10 Leggi Uniformi.

Le Leggi Uniformi contengono norme di diritto sostanziale che, una volta adottate, si applicano in modo identico in tutti gli Stati Membri e prevalgono su qualsiasi normativa nazionale contraria, ai sensi dell'articolo 10 del trattato OHADA: hanno quindi un effetto diretto simile ai Regolamenti dell'UE.

Le Leggi Uniformi sono preparati dal segretariato permanente, che comunica il progetto agli Stati Membri per le loro osservazioni.

Una volta ricevuti e sintetizzati, il Segretariato permanente finalizza il progetto di Legge Uniforme e lo trasmette per parere alla Corte Comune di Giustizia e Arbitrato, che deve pronunciarsi entro 60 giorni. Il progetto viene quindi iscritto all'ordine del giorno della successiva sessione del Consiglio dei Ministri per l'adozione.

L'OHADA ha già elaborato e attuato 10 Leggi Uniformi che coprono vari settori della vita economica:

diritto commerciale generale,

diritto in tema di società commerciali e gruppi di interesse economico,

diritto in tema di garanzie e fideiussioni,

diritto in tema di procedure esecutive,

diritto in tema di mediazione,

diritto in tema di arbitrato,
diritto in tema di bilanci e contabilità,
diritto in tema di trasporto di merci,
diritto in tema di società cooperative
diritto in tema di Corte di Giustizia

AFCFTA: AFRICAN CONTINENTAL FREE TRADE AREA

https://www.sars.gov.za/legal-counsel/international-treaties-agreements/trade-agreements/afcfta/

Pur essendo un accordo giuridico/commerciale totalmente diverso dall'OHADA mi preme citare in questa Guida che ha per oggetto la normativa comune a 17 Paesi dell'Africa Subsahariana Centrale OccidentaleAfrica l'entrata in vigore l'Area di libero scambio che si è realizzata con la sottoscrizione del Trattato di Libero Commercio Continentale Africano il 1° gennaio 2021 – una sorta di Mercato Comune Africano - che ha visto il coinvolgimento di tutti i Paesi Africani ad eccezione dell'Eritrea, che finora ha preferito non aderirvi.

Si chiama Afcfta: African Continental Free Trade Area. È l'area di libero scambio africana.

In lingua francese: Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf)

https://www.africaeaffari.it/rivista/africa-e-logistica

L'accordo di libero scambio, sottolinea un rapporto della Banca mondiale pubblicato nel luglio 2021 e intitolato The African Continental Free Trade Area, economic and distributional effects ha il potenziale di far uscire milioni di persone dalla povertà e anche di fornire un valido cuscinetto contro gli effetti negativi di Covid-19.

Secondo il rapporto, l'accordo, attuato integralmente, potrebbe far crescere il commercio interno del 52%

nell'arco di due anni, aumentando il reddito continentale del 7% ovvero di 450 miliardi di dollari e accelerando la crescita dei salari per le donne.
Secondo le prime stime almeno 30 milioni di persone potrebbero uscire dalla povertà estrema entro il 2035.
Obiettivi raggiungibili e legati indissolubilmente al decollo del commercio intra-africano, al momento più che marginale nelle bilance di qualunque Paese africano.
La marginalità attuale dell'Africa risulta evidente dai numeri.

I Paesi firmatari dell'accordo commerciano con i vicini per una minima parte del loro export: solo l'8% delle esportazioni è diretto da un Paese africano a un altro.

In generale, poi, il peso del continente nel commercio globale è ancora limitato: l'Africa rappresenta il 2,8% del commercio globale (ma nel 1970 rappresentava il 4,3%) e così pure il pil africano sul totale mondiale, eppure parliamo di un continente che ha una popolazione pari oggi al 16,7% di quella globale e che è destinata a crescere con celerità nei prossimi decenni.

Questo quadro davvero poco roseo, tuttavia, secondo gli esperti della Banca Mondiale, potrebbe cambiare in breve tempo, paradossalmente anche alla luce degli effetti negativi derivanti dall'attuale pandemia, che potrebbe causare perdite di produzione fino a 79 miliardi in Africa soltanto nel corso del 2020.

Di fatto, la pandemia ha già causato gravi interruzioni commerciali in tutto il continente, anche nel campo dei beni di prima necessità come forniture mediche e cibo. Ma proprio questa situazione sta convincendo della necessità di partire quanto prima con misure per ridurre la burocrazia e semplificare le procedure doganali.

La liberalizzazione delle tariffe e la riduzione delle barriere non tariffarie come le quote e le regole di origine, stando alle stime della Banca mondiale, porterebbero con una certa immediatezza a un aumento del 2,4% dei redditi, ovvero circa 153 miliardi.

Il resto – 292 miliardi – verrebbe dalle misure di facilitazione del commercio, che puntano ad abbassare la burocrazia, a rendere più contenuti i costi di conformità per le imprese impegnate nel commercio e a incentivare l'inserimento delle imprese africane nelle catene di approvvigionamento globali.

Sostituendo il mosaico di accordi regionali, razionalizzando le procedure di frontiera e dando priorità alle riforme commerciali, l'**Afcta** potrebbe aiutare i Paesi del continente ad aumentare la capacità di resistenza di fronte ai futuri shock economici e, sul lungo termine, contribuire alla loro crescita.

Secondo la Banca Mondiale, l'accordo è in grado di rimodellare i mercati e le economie in tutto il continente, portando alla creazione di nuove industrie e all'espansione di settori chiave.

I guadagni economici complessivi potrebbero variare, con i ritorni maggiori per i Paesi che attualmente sostengono forti spese per la movimentazione dei beni: Costa d'Avorio e Zimbabwe, dove i costi commerciali sono tra i più alti della regione, potranno registrare un aumento del reddito del 14%.

Il tasso di incremento delle esportazioni intra-continentali è calcolato all'81%, mentre quello verso i Paesi non africani è previsto intorno al 19%.

Il comparto che più trarrebbe vantaggio dall'implementazione dell'area di libero scambio è la manifattura (110% in più di commercio intra-regionale e 46% in più di esportazioni extra-continentali), seguito dall'agricoltura, soprattutto a livello intraregionale (+46%), e, in misura più modesta, dai servizi commerciali (+4% la media totale, +14% all'interno dell'Africa).

Numeri importanti che danno un'idea precisa della rivoluzione che potrebbe scattare nel continente nei prossimi anni. A beneficiare di più di questa spinta in avanti, sarebbero Camerun, Egitto, Ghana, Marocco e Tunisia, con il raddoppio e in alcuni casi la triplicazione dei livelli nazionali odierni.

I dati danno effettivamente concretezza al concetto dell'Africa che produce per l'Africa, ovvero alla considerazione che il mercato africano sta entrando in una nuova fase di maturità che costringerà anche a rivedere tutte le catene della logistica e dei trasporti.

Non più un'Africa che esporta le sue materie grezze verso altri continenti, ma un'Africa che comincia a guardare con maggiore attenzione a sé stessa, ai suoi mercati, alla sua crescente classe media.

Lo studio evidenzia inoltre come l'attuazione dell'accordo comporterà aumenti salariali per diverse fasce sociali: per le donne saranno più significativi rispetto a quelli degli uomini (rispettivamente, 10,5% e 9,9%), anche per il loro maggiore coinvolgimento in una serie di servizi legati al commercio, e incrementi simili sono attesi anche per i lavoratori qualificati e non qualificati (10,3% e 9,8%).

Salirà poi la produzione: entro il 2035, cioè entro 15 anni, la produzione del continente sarà cresciuta di 212 miliardi di dollari rispetto ai valori attuali.

In questo caso i passi più rilevanti saranno messi a segno dai servizi (147 miliardi di dollari), seguiti da manifattura (56 miliardi) e risorse naturali (17 miliardi).

Se tutte le nazioni (eccetto l'Eritrea) hanno dato il loro assenso, al 1° gennaio solo 34 avevano ufficialmente ratificato il Trattato.

Tra essi colossi come la Nigeria, primo Paese del continente per popolazione e ricchezza, che però teme che questa area di libero scambio possa danneggiare il proprio settore manifatturiero.

Sono poi diverse anche gli ostacoli sulla via della piena attuazione. Tra essi quelli burocratici.

Non sarà né semplice né immediato eliminare il 90% dei dazi doganali e le rispettive entrate.

Non vanno poi trascurati i problemi infrastrutturali.

La grande maggioranza delle merci (circa l'80%) viaggia su gomma, ma strade, ponti, collegamenti sono in condizioni così disastrosi che potrebbero seriamente impedire una libera transizione delle merci o potrebbero dare un vantaggio economico a quei pochi paesi (come Sudafrica ed Egitto) che hanno porti e vie di comunicazione ben strutturati.

AFRICA: SEMPRE PIÙ OPERATIVA L'AREA DI LIBERO SCAMBIO CONTINENTALE

https://www.africaeaffari.it/37496/africa-sempre-piu-operativa-larea-di-libero-scambio-continentale

È nell'ambito dell'inaugurazione dell'African Trade Observatory, organismo che monitorerà la circolazione delle merci nei territori dell'Area di libero scambio continentale africano (AfCFTA) all'interno di standard preferenziali, che verrà lanciata venerdì 7 ottobre 2022 la Guided Trade Initiative.

Questo progetto pilota, sorta di anticamera del libero mercato africano che aprirà efficienti corridoi commerciali tra otto Paesi che hanno già cominciato a commerciare nell'AfCFTA, e servirà a testare il business nella più grande area di libero scambio del mondo – una volta pienamente operativa, raggrupperà un totale di 54 Paesi -, sarà ufficialmente lanciata dal Segretariato dell'AfCFTA, a margine della decima riunione del Consiglio dei ministri del Commercio.

Gli otto Paesi selezionati hanno presentato le rispettive tabelle di smantellamento delle tariffe doganali, nonché gli strumenti commerciali necessari per l'attuazione dell'area di libero scambio. L'African Trade Observatory sarà da parte sua incaricato di monitorare le Norme di Origine adottate nel rispetto del periodo di smantellamento tariffario iniziale, in quanto l'adesione all'AfCFTA presuppone lo smantellamento delle tariffe doganali sul 97% dei prodotti e servizi venduti, in un processo graduale di 13 anni.

Camerun, Egitto, Ghana, Kenya, Mauritius, Rwanda, Tanzania e Tunisia sono stati selezionati per assumere il ruolo di pioniere nel commercio intracontinentale, con scambi tra di loro in un range di 10 prodotti selezionati: piastrelle in ceramica, batterie, prodotti farmaceutici, olio di palma, gomma, avocado, verdure, tè e componenti per condizionatori.

La scorsa settimana, la prima spedizione di batterie prodotte in Kenya è arrivata al porto di Tema, in Ghana, segnando il primo degli scambi commerciali tra due Paesi africani, a condizioni e a prezzi preferenziali. [Da Redazione InfoAfrica] © Riproduzione riservata

OHADA

ORGANIZZAZIONE PER L'ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO COMMERCIALE IN AFRICA

TRATTATO CHE RIVEDE IL TRATTATO SULL'ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO COMMERCIALE IN AFRICA

Preambolo

Il Presidente della Repubblica del BENIN, Il Presidente del BURKINA FASO,
Il Presidente della Repubblica del CAMERUN,
Il Presidente della Repubblica Centrafricana
Il Presidente dell'Unione delle COMORE,
Il Presidente della Repubblica del CONGO,
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, il Presidente della Repubblica Gabonese,
Il Presidente della Repubblica di GUINEA,
Il Presidente della Repubblica di GUINEA BISSAU,
Il Presidente della Repubblica di GUINEA EQUATORIALE, Il Presidente della Repubblica del MALI,
Il Presidente della Repubblica del NIGER,
Il Presidente della Repubblica del SENEGAL, il Presidente della Repubblica del Ciad, il Presidente della Repubblica del Togo,

Altri Membri contraenti del trattato,

Riaffermando la loro determinazione a compiere ulteriori progressi verso l'unità africana e il loro desiderio di rafforzare la sicurezza giuridica e giudiziaria nell'area dell'Organizzazione per l'armonizzazione del diritto commerciale in Africa (OHADA), in modo da garantire un clima di fiducia che contribuisca a rendere l'Africa un polo di sviluppo;

Determinati a fare dell'armonizzazione del diritto commerciale uno strumento per il continuo rafforzamento dello Stato di diritto e dell'integrazione giuridica ed economica;

Determinati a creare tutte le condizioni necessarie per il consolidamento dei risultati dell'OHADA e la loro amplificazione e promozione;

Convengono di modificare e completare il trattato sull'armonizzazione del diritto commerciale in Africa, firmato a Port Louis (Maurizio) il 17 ottobre 1993:

Articolo 1

Gli articoli 3, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 27, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 57, 59, 61 e 63 del trattato sull'armonizzazione del diritto commerciale in Africa, firmato a Port Louis (Maurizio), il 17 ottobre 1993, sono modificati e completati come segue:

Articolo 3

I compiti previsti dal presente trattato sono svolti da un'organizzazione denominata Organizzazione per l'armonizzazione del diritto commerciale in Africa (OHADA).

L'OHADA comprende la Conferenza dei capi di Stato e di governo, il Consiglio dei ministri, la Corte comune di giustizia e arbitrato e il Segretariato permanente.

OHADA ha sede a Yaoundé, Repubblica del Camerun. Esso può essere trasferito in qualsiasi altro luogo con decisione dell'Assemblea dei capi di Stato e di governo.

Articolo 4

I regolamenti per l'applicazione del presente trattato e le decisioni sono adottati, ogniqualvolta sia necessario, dal Consiglio dei ministri a maggioranza assoluta.

Articolo 7

I progetti di Atti Uniformi saranno comunicati dal Segretariato Permanente ai Governi degli Stati Membri, che hanno novanta giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione per trasmettere al Segretariato Permanente le loro osservazioni scritte.

Tuttavia, il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un periodo equivalente a seconda delle circostanze e della natura del testo da adottare, sotto la diligenza del segretariato permanente.

Al termine di tale periodo, il progetto di Legge Uniforme, corredato delle osservazioni degli Stati Membri e di un rapporto del Segretariato permanente, è immediatamente trasmesso per ispezione da quest'ultimo alla Corte di giustizia comune e Arbitrato. La Corte esprime il suo parere entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazione.

Al termine di questo nuovo periodo, il Segretariato permanente finalizza il testo finale del progetto di Legge Uniforme, che propone di iscrivere all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri.

Articolo 9

Le Leggi Uniformi sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'OHADA dal segretariato permanente entro sessanta giorni dalla loro adozione.

Essi si applicano novanta giorni dopo tale pubblicazione, salvo disposizione contraria delle Leggi Uniformi. Essi sono inoltre pubblicati negli Stati Membri, nella Gazzetta ufficiale o con qualsiasi altro mezzo appropriato. Questa formalità non ha alcuna incidenza sull'entrata in vigore delle Leggi Uniformi.

Articolo 12

Le Leggi Uniformi possono essere modificate, su richiesta di uno Stato Membro o del Segretariato Permanente, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri.

La modifica ha luogo alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9.

Articolo 14

La Corte comune di giustizia e arbitrato assicura l'interpretazione e l'applicazione comuni del trattato e dei regolamenti adottati per la sua applicazione, degli atti e delle decisioni uniformi.

La Corte può essere consultata da qualsiasi Stato Membro o dal Consiglio dei Ministri su qualsiasi questione che rientri nel campo di applicazione del paragrafo precedente. Lo stesso diritto di chiedere il parere consultivo della Corte è riconosciuto alle giurisdizioni nazionali adite a norma dell'articolo 13.

Investita mediante ricorso per cassazione, la Corte si pronuncia sulle decisioni emesse dalle Corti d'appello degli Stati Membri in tutti i casi che sollevano questioni relative all'applicazione degli atti e dei regolamenti uniformi previsti dal presente Trattato, ad eccezione delle decisioni che applicano sanzioni penali.

Esso si pronuncia alle stesse condizioni sulle decisioni non impugnabili emesse da qualsiasi tribunale degli Stati Membri nelle stesse controversie.

In caso di cassazione, evoca e decide nel merito.

Articolo 17

L'incompetenza manifesta della Corte comune di giustizia e di arbitrato può essere sollevata d'ufficio o da qualsiasi parte della controversia in limine litis.

La Corte si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle osservazioni della controparte o dalla scadenza del termine per la presentazione di tali osservazioni.

Articolo 27

1°) L'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo è composta dai Capi di Stato e di Governo degli Stati Membri. È presieduto dal capo di Stato o di governo il cui paese detiene la presidenza del Consiglio dei ministri.

Esso si riunisce, se necessario, su invito del suo Presidente, di propria iniziativa o di un terzo degli Stati Membri.

Esso si pronuncia su qualsiasi questione relativa al trattato.

La Conferenza delibera validamente solo se sono rappresentati due terzi degli Stati Membri.

Le decisioni della Conferenza saranno prese per consenso o, in mancanza, a maggioranza assoluta degli

Stati presenti.

2°) Il Consiglio dei Ministri è composto dai ministri responsabili della giustizia e delle finanze degli Stati

Membri.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è esercitata alternativamente e in ordine alfabetico, per un periodo di un anno, da ciascuno Stato Membro.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è assistito dal Segretario Permanente.

Gli Stati aderenti detengono la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la prima volta nell'ordine della loro adesione, dopo la volta dei paesi firmatari del Trattato.

Se uno Stato Membro non è in grado di esercitare la presidenza del Consiglio dei Ministri durante l'anno in cui è dovuto, il Consiglio designa lo Stato immediatamente successivo alla presidenza per esercitare tale presidenza, nell'ordine previsto nei paragrafi precedenti.

Tuttavia, lo Stato precedentemente impossibilitato a ricoprire l'incarico, che ritenga di essere in grado di assumere la presidenza, deferisce la questione al Segretario permanente in tempo utile affinché il Consiglio dei ministri prenda una decisione.

Articolo 31

La Corte comune di giustizia e arbitrato è composta da nove giudici.

Tuttavia, il Consiglio dei ministri può, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle possibilità finanziarie, fissare un numero di giudici superiore a quello previsto al paragrafo precedente.

I giudici della Corte comune di giustizia e di arbitrato sono eletti per un mandato non rinnovabile di sette anni tra i cittadini degli Stati Membri. Sono scelti tra:

1°) magistrati che abbiano acquisito un'esperienza professionale di almeno quindici anni e soddisfino le condizioni richieste per l'esercizio nei rispettivi Paesi di alte cariche giudiziarie;

2°) avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di uno degli Stati Membri, in possesso di almeno quindici anni di esperienza professionale;

3°) docenti di giurisprudenza con almeno quindici anni di esperienza professionale.

Un terzo dei membri della Corte deve appartenere alle categorie di cui ai punti 2 e 3 del comma

precedente. La Corte non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono specificate dal regolamento di cui all'articolo 19.

Articolo 39

Il Presidente della Corte Comune di Giustizia e arbitrato nomina il Cancelliere Capo della Corte, previo parere di quest'ultima, tra i Cancellieri Principali che hanno ricoperto la carica per almeno quindici anni e presentati dagli Stati Membri.

Previo parere della Corte, il Presidente nomina anche il Segretario Generale per assistere la Corte nell'esercizio dei suoi poteri di amministrazione dell'arbitrato, secondo i criteri definiti da un regolamento del Consiglio dei Ministri.

Su proposta, a seconda dei casi, del cancelliere capo o del segretario generale, occupa gli altri posti.

Articolo 40

Il Segretariato Permanente è l'organo esecutivo dell'OHADA. È diretto da un Segretario Permanente nominato dal Consiglio dei Ministri per un mandato di quattro anni rinnovabile una volta.

Il Segretario Permanente rappresenta l'OHADA. Assiste il Consiglio dei ministri.

La nomina e i poteri del Segretario Permanente nonché l'organizzazione e il funzionamento del Segretariato Permanente sono definiti da un regolamento del Consiglio dei Ministri.

Articolo 41

Viene istituita un'istituzione per la formazione, la formazione continua e la ricerca in diritto commerciale denominata Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (E.R.SU.MA).

L'istituzione è collegata al segretariato permanente.

Il nome e l'orientamento dello stabilimento possono essere modificati da un regolamento del Consiglio dei ministri.

L'istituzione è diretta da un Direttore Generale nominato dal Consiglio dei Ministri per un mandato di quattro anni rinnovabile una volta.

L'organizzazione, il funzionamento, le risorse e i servizi dello stabilimento sono definiti da un regolamento del Consiglio dei ministri.

Articolo 42

Le lingue di lavoro di OHADA sono: inglese, francese, portoghese e spagnolo.

Prima della traduzione in altre lingue, i documenti già pubblicati in francese producono tutti i loro effetti. In caso di discrepanze tra le varie traduzioni, prevarrà la versione francese.

Articolo 43
Le risorse di OHADA includono:

contributi annuali degli Stati Membri, le cui modalità sono definite da un regolamento del Consiglio dei Ministri;

assistenza prevista dalle convenzioni concluse dall'OHADA con Stati o organizzazioni internazionali;

donazioni e lasciti.

I contributi annuali degli Stati Membri sono decisi dal Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri approva gli accordi di cui al paragrafo b e accetta i doni e i lasciti di cui al paragrafo c.

Articolo 45

Il bilancio annuale dell'OHADA è adottato dal Consiglio dei ministri.

I conti dell'esercizio chiuso sono certificati da revisori nominati dal Consiglio dei Ministri. Sono approvati dal Consiglio dei ministri.

Articolo 49

Alle condizioni stabilite in un regolamento, i funzionari e gli agenti dell'OHADA, i giudici della Corte comune di giustizia e di arbitrato e gli arbitri nominati o confermati dall'OHADA godono di privilegi diplomatici e immunità nell'esercizio delle loro funzioni.

Le immunità e i privilegi di cui sopra possono, a seconda dei casi, essere derogati dal Consiglio dei ministri.

Inoltre, i giudici possono essere perseguiti per atti compiuti al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni solo con l'autorizzazione della Corte.

Articolo 57

Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo del Senegal, che sarà il governo depositario. Una copia è rilasciata al segretariato permanente da quest'ultimo.

Articolo 59

Il Governo depositario registra il Trattato presso l'Unione Africana e presso le Nazioni Unite conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Una copia del trattato registrato è rilasciata al segretariato permanente dal governo depositario.

Articolo 61

Il Trattato può essere modificato o rivisto se uno Stato Membro invia una richiesta scritta al Segretariato Permanente dell'OHADA, che deferisce la questione al Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei ministri valuta l'oggetto della domanda e la portata della modifica.

La modifica o la revisione devono essere adottate nella stessa forma del trattato sotto la vigilanza del Consiglio dei ministri.

Articolo 63

Il trattato, redatto in duplice esemplare in lingua francese, inglese, spagnola e portoghese, sarà depositato

negli archivi del governo della Repubblica del Senegal, che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati Membri.

Articolo 2

Il presente trattato entra in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di deposito dell'ottavo strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo del Senegal, che sarà il governo depositario. Copia sarà consegnata al Segretario Permanente da quest'ultimo.

Il Governo depositario registra il presente Trattato presso l'Unione africana e presso le Nazioni Unite conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Una copia raccomandata del presente trattato è rilasciata al segretariato permanente dal governo depositario. Il Consiglio dei ministri approverà la versione consolidata del trattato riveduto.

In fede di che, i sottoscritti capi di Stato e di governo e plenipotenziari hanno firmato il presente trattato.

Fatto a Quebec City, addì 17 ottobre 2008

Il Presidente della Repubblica del BENIN, Boni YAYI

Il Presidente del BURKINA FASO, Blaise COMPAORE

Il Presidente della Repubblica del CAMERUN, Paul BIYA

Il Presidente della Repubblica Centrafricana, François BOZIZE

Il Presidente dell'Unione delle COMORE, Hamed Abdallah SAMBI

Il Presidente della Repubblica del CONGO, Denis SASSOU N'GUESSO

Per il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Youssouf BAKAYOKO, Ministro degli Affari esteri

Il Presidente della Repubblica del Gabon,
El Hadj OMAR BONGO ONDIMBA

Per il Presidente della Repubblica di Guinea, Ahmed SOUARE, Primo Ministro

Per il Presidente della Repubblica di GUINEA-BISSAU,
Maria da Conceição NOBRE CABRAL, Ministro degli Affari Esteri

Il Presidente della Repubblica della GUINEA EQUATORIALE, Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO

Il Presidente della Repubblica del MALI, Amadou Toumani TOURE

Per il Presidente della Repubblica del NIGER, Seyni OUMAROU, Primo Ministro

Il Presidente della Repubblica del SENEGAL, Abdoulaye WADE

Il Presidente della Repubblica del CIAD, Idriss DEBY ITNO

Per il Presidente della Repubblica Togolese, Gilbert FOSSOUN HOUNGBO, Primo Ministro

Diritto commerciale generale

La Legge Uniforme del 15 dicembre 2010 sul diritto commerciale in generale (AUDCG) definisce e disciplina :

lo status dell'imprenditore, una persona che compie Atti di commercio come professione;

lo status dell'imprenditore che, su una semplice dichiarazione, svolge un'Attività civile professionale, artigianale o agricola. Quest'ultimo è soggetto a un regime giuridico semplificato e adattato, per promuovere la transizione degli attori dall'economia informale all'economia formale;

il Registro delle Imprese dei Crediti Mobiliari (RCCM), che riceve in particolare le registrazioni degli imprenditori persone fisiche e giuridiche, le dichiarazioni di Attività degli imprenditori e la registrazione dei diritti di garanzia e fideiussione.

Il RCCM è tenuto dalla Cancelleria del Tribunale competente in materia commerciale o dall'organismo competente designato dallo Stato Membro; è integrato, a livello di ciascuno Stato Membro, in un Registro Nazionale, che a sua volta alimenta un Registro Regionale gestito dalla CCJA.

L'informatizzazione del RCCM mira a promuovere l'accesso, in tempo reale, a informazioni affidabili e aggiornate su tutti gli attori economici dell'area OHADA e sullo stato della garanzia concessa;

la locazione ad uso professionale, status che si estende a tutti i professionisti che svolgono la propria Attività in un locale;

L'avviamento, costituito dall'insieme dei mezzi che consentono al commerciante di attrarre e fidelizzare una clientela;

l'intermediario commerciale (commissionario, intermediario o agente commerciale), persona fisica o giuridica che agisce professionalmente per conto di un'altra persona al fine di concludere con un terzo un atto giuridico di natura commerciale;

vendita commerciale, un contratto di vendita di beni tra commercianti, compresi i contratti per la fornitura di beni destinati ad Attività manifatturiere o di produzione.

L'AUDCG del 15 dicembre 2010, che abroga e sostituisce la prima Legge Uniforme sul diritto commerciale generale, adottata il 17 aprile 1997 a Cotonou (Benin), è entrata in vigore il 15 maggio 2011.

Oltre all'istituzione dello status di imprenditore, le sue innovazioni più significative includono la ridefinizione dell'atto di commercio, la revisione del regime di prescrizione o la presa in considerazione delle procedure elettroniche e l'informatizzazione del RCCM.

OHADA

ORGANIZZAZIONE PER L'ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO COMMERCIALE IN AFRICA

LEGGE UNIFORME REVISIONATA SUL DIRITTO COMMERCIALE GENERALE

Preambolo

Il Consiglio dei ministri dell'Organizzazione per l'armonizzazione del diritto commerciale in Africa (OHADA);

- Visto il Trattato relativo all'armonizzazione del diritto commerciale in Africa, firmato a Port-Louis il 17 ottobre 1993, come rivisto in Québec il 17 ottobre 2008, in particolare ai suoi articoli 2, 5-10 e 12;

- Vista la relazione del Segretariato Permanente e le osservazioni degli Stati Membri;

- Visto il Parere n. 001/2010 del 30 giugno 2010 della Corte Comune di Giustizia e Arbitrato;

Dopo aver deliberato, adotta all'unanimità gli Stati Membri presenti e votanti la Legge Uniforme, il cui contenuto segue:

Capitolo preliminare - Scopo

Articolo 1

Qualsiasi professionista, persona fisica o giuridica, comprese tutte le società commerciali cui sia associato uno Stato o qualsiasi altro soggetto di diritto pubblico, nonché qualsiasi gruppo di interesse economico, la cui sede o sede legale sia situata nel territorio di uno degli Stati parte del Trattato sull'armonizzazione del diritto commerciale in Africa, di seguito denominati "Stati Membri", sono soggetti alle disposizioni della presente Legge Uniforme.

Sono altresì soggette, ove non diversamente previsto, alla presente Legge Uniforme e alle condizioni di seguito definite, le persone fisiche che abbiano optato per la qualifica di imprenditore.

Inoltre, qualsiasi commerciante o imprenditore rimane soggetto alle leggi non contrarie alla presente Legge Uniforme, che sono applicabili nello Stato parte in cui si trova la sua sede o sede legale.

Le persone fisiche o giuridiche e i gruppi di interesse economico, costituiti o in via di costituzione alla data di entrata in vigore della presente Legge Uniforme, devono armonizzare le condizioni per l'esercizio della loro attività con la nuova normativa dalla pubblicazione della presente Legge Uniforme nella Gazzetta Ufficiale.

Decorso tale termine, l'interessato può rivolgersi al tribunale competente per disporre tale regolarizzazione, se del caso a pena di sanzione.

Libro 1 - Status di commerciante e di imprenditore

Titolo 1 - Status di commerciante

Capitolo 1 - Definizione di commerciante e atti di commercio

Articolo 2

Un mercante è colui che svolge professionalmente atti di commercio.

Articolo 3

L’atto di commercio è quello mediante il quale una persona interviene nella circolazione dei beni che produce o acquista o con cui fornisce servizi con l’intenzione di trarne un profitto pecuniario.

Hanno, in particolare, natura di atti commerciali:

- l’acquisto di beni, mobili o immobili, in vista della loro rivendita;
- le operazioni bancarie, borsistiche, valutarie, di intermediazione, assicurative e di transito;
- i contratti tra professionisti ai fini della loro attività commerciale;
- lo sfruttamento industriale di miniere, cave e qualsiasi deposito di risorse naturali;
- le operazioni di locazione di beni mobili;
- le attività manifatturiere, di trasporto e di telecomunicazioni;
- le operazioni di intermediazione commerciale, quali commissioni, intermediazioni, agenzie, nonché le operazioni di intermediario per l’acquisto, la sottoscrizione, la vendita o la locazione di immobili, beni aziendali, azioni o quote di una società commerciale o immobiliare;
- gli atti compiuti da società commerciali.

Articolo 4

Hanno in particolare il carattere di atti di commercio, per la loro forma, la cambiale tratta, il pagherò cambiario e il warrant.

(*La principale differenza tra la **cambiale tratta/lettre de change** ed **il pagherò cambiario/billet a ordre** è che per una lettre de change il pagamento/prelievo avviene a vista mentre per il billet a ordre il trattario deve accettare il pagamento. La lettre de change fa parte del diritto delle obbligazioni mentre il billet a ordre è un atto unilaterale.*

*Il **warrant** nel linguaggio della finanza e della Borsa, certificato, buono o cedola che dà la facoltà (non l’obbligo) di acquistare una determinata quantità di titoli ad una certa scadenza e ad un prezzo predeterminato.*)

Articolo 5

Gli atti commerciali sono provati con ogni mezzo, anche per via telematica, nei confronti dei commercianti.

Ogni prova scritta autorizza il commerciante fa piena prova contro un non commerciale.

I libri commerciali tenuti ai sensi delle disposizioni della presente Legge Uniforme sono ammessi dal giudice a costituire prove alle condizioni sopra previste.

I libri contabili e i rendiconti finanziari di sintesi costituiscono mezzi di prova.

Nel corso di una controversia, la presentazione dei libri di commercio e del bilancio riepilogativo può essere disposta dal giudice, anche d'ufficio, al fine di contribuire a delineare i termini della controversia.

Capitolo 2 - Capacità di svolgere l'attività

Articolo 6

Nessuno può compiere atti di commercio professionalmente, se non è legalmente idoneo ad esercitare il commercio.

Articolo 7

Il minore, a meno che non sia emancipato, non può avere la qualità di commerciante né compiere atti commerciali.

Il coniuge del commerciante ha la qualità di commerciante solo se compie gli atti di cui ai precedenti articoli 3 e 4, come attività professionale e separatamente da quelli del coniuge.

Articolo 8

Nessuno può esercitare un'attività commerciale quando è soggetto a uno status speciale che ne determini un'incompatibilità. *SI VEDA IL SUCCESSIVO ART. 9*

Non c'è incompatibilità in assenza di un documento.

Spetta alla parte che invoca l'incompatibilità darne prova.

Restano validi nei confronti dei terzi in buona fede gli atti compiuti da persona in situazione di incompatibilità.

Essi possono, se lo ritengono opportuno, avvalersi degli atti compiuti da una persona in situazione di incompatibilità, ma quest'ultima non può avvalersene. *PRINCIPIO DEL TERZO DI BUONA FEDE*

Articolo 9

L'esercizio di un'attività commerciale è incompatibile con l'esercizio delle seguenti funzioni o professioni:

- dipendenti pubblici e personale di enti pubblici e società a partecipazione pubblica;
- funzionari ministeriali e legali: avvocato, ufficiale giudiziario, banditore, agente di cambio, notaio, cancelliere, amministratore e liquidatore giudiziale;
- dottore commercialista e revisore contabile, revisore dei conti, consulente legale, mediatore marittimo;
- più in generale, qualsiasi professione il cui esercizio sia soggetto a norme che vietino la combinazione di tale attività con l'esercizio di una professione commerciale.

Articolo 10

Nessuno può svolgere un'attività commerciale, direttamente o per il tramite di un intermediario, se è stato oggetto di:

- un divieto generale, permanente o temporaneo, pronunciato da un tribunale di uno degli Stati membri (dell'OHADA), sia esso pronunciato come pena principale o come sanzione aggiuntiva;
- un divieto pronunciato da un tribunale interno alla professione che svolge; in tal caso, il divieto si applica solo all'attività commerciale in questione;
- il divieto per effetto di una sentenza passata in giudicato della pena detentiva per un reato ordinario, ovvero della reclusione non inferiore a tre mesi senza sospensione per un delitto contro il patrimonio, o per un reato economico o finanziario.

Articolo 11

Il divieto temporaneo per un periodo superiore a 5 anni, così come il divieto permanente, possono essere revocati, su richiesta del soggetto che era stato interdetto, dal tribunale che ha pronunciato tale divieto.

Questa richiesta è ammissibile solo dopo la scadenza di un periodo di cinque (5) anni dal giorno in cui la decisione che ha pronunciato il divieto è diventata definitiva.

Il divieto si conclude con la riabilitazione nelle condizioni e nelle forme previste dalla Legge Uniforme che definisce le procedure collettive per la liquidazione dei debiti.

Articolo 12

Fatte salve altre sanzioni, gli atti compiuti da una persona a cui era vietato compierli sono inopponibili a terzi che agiscono in buona fede. La buona fede è sempre presunta.

Tali atti sono comunque opponibili al divieto.

Capitolo 3 - Obblighi contabili del commerciante

Articolo 13

Qualsiasi operatore, persona fisica o giuridica, deve tenere tutti i libri contabili secondo le disposizioni della Legge Uniforme relativa all’organizzazione e all’armonizzazione dei conti aziendali.

Deve inoltre attenersi, se del caso, alle disposizioni della Legge Uniforme relativa all’organizzazione e all’armonizzazione dei conti societari e alla Legge Uniforme relativa al diritto delle società commerciali e dei gruppi di interesse economico.

Articolo 14

I libri di commercio devono riportare il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Articolo 15

Ogni persona giuridica commerciale deve inoltre redigere annualmente il proprio bilancio di sintesi secondo le disposizioni della Legge Uniforme sull'organizzazione e l'armonizzazione dei conti societari e della Legge Uniforme relativa al diritto delle società commerciali e dei gruppi di interesse economico.

Capitolo 4 - Limitazione

Articolo 16

Le obbligazioni sorte in occasione dell'attività commerciale tra commercianti, o tra commercianti e non commercianti, si prescrivono in cinque anni se non sono soggette a prescrizioni più brevi.
Questa prescrizione estintiva è soggetta alla legge che disciplina il diritto che lede.

Articolo 17

A differenza del termine di decadenza che decorre, per la durata fissata dalla legge, dall'evento che quest'ultimo determina, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il titolare del diritto di agire ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere i fatti che gli consentivano di esercitare il proprio diritto.

Articolo 18

La prescrizione si calcola per giorni e non per ore. Sorge quando scade l'ultimo giorno del termine computabile.

Articolo 19

La prescrizione non decorre per un debito sottoposto a condizione fino al verificarsi della condizione, per un debito a termine fino a tale termine, per un'azione di garanzia fino all'avvenuta escussione.

Articolo 20

La sospensione della prescrizione ha l'effetto di interromperne temporaneamente il decorso senza cancellare il termine già decorso.

Articolo 21

La prescrizione non decorre o è sospesa nei confronti di chiunque sia impossibilitato ad agire per impedimento derivante da legge, convenzione o forza maggiore.

Essa è sospesa dal giorno in cui, dopo il verificarsi di una controversia, le parti convengono di ricorrere alla mediazione o alla conciliazione o, in mancanza di accordo scritto, dal giorno della prima riunione di mediazione o conciliazione. Il termine di prescrizione ricomincia a decorrere, per un periodo non inferiore a sei mesi, dalla data in cui una delle parti o entrambe, o il mediatore o il conciliatore dichiarano esaurita la mediazione o la conciliazione.

È sospesa anche quando il giudice accoglie una richiesta di atto istruttorio presentata prima di ogni processo. La prescrizione riprende a decorrere, per un periodo non inferiore a sei mesi, dal giorno dell'esecuzione del provvedimento.

Articolo 22

L'interruzione della prescrizione ha l'effetto di cancellare il termine di prescrizione acquisito. Inizia un nuovo periodo della stessa durata di quello precedente.

Articolo 23

Il riconoscimento da parte del debitore del diritto della persona nei cui confronti ha prescritto interrompe la prescrizione.

L'azione giudiziaria, anche in via sommaria, interrompe sia il termine di prescrizione che quello di decadenza. Lo stesso dicasi quando l'istanza è proposta dinanzi a un giudice incompetente o quando l'atto di rinvio al giudice è annullato per vizio procedurale. L'interruzione produce i suoi effetti fino alla cessazione dell'istanza.

È nullo se l’attore ritira la sua richiesta, se lascia decadere il procedimento o se la sua richiesta è definitivamente respinta.

Articolo 24

Un atto di esecuzione forzata interrompe sia il termine di prescrizione che il periodo di decadenza.

Articolo 25

La richiesta fatta a uno dei debitori solidali con un’azione giudiziaria o con un atto di esecuzione forzata o il riconoscimento da parte del debitore del diritto di colui nei confronti del quale il diritto si stava prescrivendo interrompe la prescrizione nei confronti di tutti gli altri. Anche nei confronti dei loro eredi.

La richiesta fatta al debitore principale o il suo riconoscimento interrompe il termine di prescrizione per quanto riguarda la fideiussione.

Articolo 26

I giudici non possono rilevare d’ufficio il motivo risultante dalla prescrizione.

Salvo deroga, la prescrizione è in ogni caso opponibile, anche in appello.

Articolo 27

Il pagamento effettuato per estinguere un debito non può essere ripetuto per il solo motivo che il termine di prescrizione è scaduto.

Articolo 28

Solo una prescrizione acquisita può essere derogata.

La rinuncia alla prescrizione è espressa o tacita. La tacita rinuncia deriva da circostanze che stabiliscono inequivocabilmente la volontà di non avvalersi della prescrizione.

Chi non può esercitare da solo i propri diritti non può rinunciare al solo termine di prescrizione acquisito.

Il creditore o qualsiasi altro soggetto che abbia un interesse nell'acquisizione della prescrizione può opporvisi o invocarla anche quando il debitore vi rinuncia.

Articolo 29

Il termine di prescrizione può essere ridotto o prorogato previo accordo delle parti. Tuttavia, non può essere ridotto a meno di un anno o esteso a più di dieci anni.

Le parti possono altresì, di comune accordo, integrare le cause di sospensione e interruzione della prescrizione.

Titolo 2 - Status di imprenditore

Capitolo 1 - Definizione di imprenditore

Articolo 30

L'imprenditore è un imprenditore individuale, persona fisica che, previa semplice dichiarazione prevista dal presente Atto Uniforme, esercita un'attività professionale civile, commerciale, artigianale o agricola.

L'imprenditore conserva il suo status se il fatturato annuo generato dalla sua attività nel corso di due anni successivi non supera le soglie stabilite dalla Legge Uniforme sull'organizzazione e l'armonizzazione dei conti aziendali nel regime di cassa minima.

Questo fatturato annuo è, per quanto riguarda i commercianti e gli artigiani, da un lato, quello delle loro attività di vendita di beni, oggetti, forniture e generi alimentari o di fornitura di alloggi e, dall'altro, quello delle loro attività di fornitura di servizi, e, per quanto riguarda gli agricoltori, quella delle loro attività produttive.

Quando, per due anni consecutivi, il fatturato dell'imprenditore supera i limiti fissati per la sua attività dello Stato Membro nel cui territorio l'esercita, è tenuto, dal primo giorno dell'anno successivo ed entro la fine del primo trimestre di tale anno, a rispettare tutti gli oneri e gli obblighi applicabili al singolo imprenditore. Da

quel momento perde lo status di imprenditore e non beneficia più della normativa speciale applicabile all'imprenditore.

Deve pertanto attenersi alla normativa applicabile alle proprie attività.

L'imprenditore, che è esonerato dall'iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, è tenuto a dichiarare la propria attività come previsto dalla presente Legge Uniforme.

Ciascuno Stato Membro fissa le misure di incentivazione per l'attività dell'imprenditore, in particolare in termini di oneri fiscali e sociali.

Capitolo 2 - Obblighi contabili dell'imprenditore

Articolo 31

L'imprenditore è tenuto a predisporre, nell'ambito della sua attività quotidiana, un libro che menzioni cronologicamente l'origine e l'importo delle sue risorse, distinguendo i pagamenti in contanti dalle altre modalità di pagamento, da un lato, la destinazione e l'importo della propria attività lavorativa dall'altro. Questo libro deve essere conservato per almeno cinque anni.

Articolo 32

Inoltre, l'imprenditore che svolge attività di vendita di beni, oggetti, forniture e generi alimentari o di fornitura di alloggi *(compreso attività di locazione di alloggi rurali, alloggi turistici arredati o pernottamento e prima colazione* n.d.t*)* deve tenere un registro, riepilogativo per ogni anno che deve essere conservato, annotando i dettagli degli acquisti e specificandone le modalità di pagamento e i riferimenti dei documenti giustificativi.

Capitolo 3 - Limitazione

Articolo 33

Gli obblighi derivanti dalla loro attività tra imprenditori, o tra imprenditori e non imprenditori, decadono dopo cinque anni se non sono soggetti a prescrizioni più brevi.

Questa prescrizione estintiva è soggetta alla legge che disciplina il diritto che lede.

All'appaltatore si applica il regime di prescrizione previsto dagli articoli da 17 a 29 della presente Legge Uniforme.

Libro 2 - Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari

Titolo 1 - Disposizioni generali

Capitolo 1 - Scopo del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari

Articolo 34

Il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari è istituito allo scopo di:

- consentire ai soggetti aventi diritto all'iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari di fare domanda di iscrizione, di ottenere il proprio numero di iscrizione non appena presentano la domanda e di espletare le altre formalità previste dalla presente Legge Uniforme e da ogni altro previsione legale;
- consentire all'imprenditore di rendere la propria dichiarazione di attività, di ottenere non appena depositato il proprio numero di dichiarazione di attività e di espletare le altre formalità previste dalla presente Legge Uniforme e da ogni altra disposizione di legge;
- consentire l'accesso dei soggetti passivi e dei terzi alle informazioni conservate nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari;
- consentono di soddisfare i requisiti di sicurezza, rapidità, trasparenza e correttezza necessari allo sviluppo delle attività economiche;
- ricevere le scritture relative al contratto di locazione e alle garanzie previste dalla Legge Uniforme in tema di garanzia o da ogni altra disposizione di legge.

Articolo 35

Lo scopo del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari è quello di:

1°) ricevere le domande di iscrizione, in particolare per:

- le persone fisiche aventi la qualità di commerciante ai sensi della presente Legge Uniforme;

- le società commerciali;

- le società civili per forma e commerciali per oggetto;

- i gruppi di interesse economico;

- le succursali ai sensi della Legge Uniforme relativo al diritto delle società commerciali e dei gruppi di interesse economico;

- tutti i raggruppamenti dotati di personalità giuridica che la legge richieda l'iscrizione in detto Registro;

- qualsiasi persona fisica che eserciti un'attività professionale che la legge richieda l'iscrizione in detto Albo;

- gli enti pubblici che svolgono un'attività economica e beneficiano di autonomia giuridica e finanziaria.

L'iscrizione comporta l'attribuzione, non appena il soggetto passivo presenta la propria domanda, di un numero di iscrizione personale di ciascun iscritto;

2°) ricevere la dichiarazione di attività dell'appaltatore, consegnargli, non appena presenta la sua dichiarazione, il suo numero di dichiarazione di attività, ricevere le sue dichiarazioni rettificative e prendere atto della sua dichiarazione di cessazione dell'attività;

3°) ricevere il deposito di atti e documenti e richiamare le informazioni, previste dalle disposizioni della presente Legge Uniforme, da quelle della Legge Uniforme relativa al diritto delle società commerciali e dei gruppi di interesse economico, dalla Legge Uniforme sulla organizzazione e armonizzazione della contabilità aziendale e da ogni altra disposizione di legge;

4°) ricevere richieste di modifica, menzione aggiuntiva e secondaria;

5°) ricevere richieste di cancellazione delle iscrizioni ivi effettuate;

6°) ricevere tutte le richieste di registrazione di cauzione previste dalla Legge Uniforme in tema di garanzie e da ogni altra disposizione di legge. Ricevere anche la registrazione dei contratti di locazione;

7°) ricevere tutte le richieste di modifica dell'iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione di titoli previste dalla Legge Uniforme in tema di garanzie e da ogni altra disposizione di legge;

8°) ricevere tutte le richieste di cancellazione delle iscrizioni previste dalla Legge Uniforme in tema di garanzie e da ogni altra disposizione di legge;

9°) rilasciare, in ogni momento, gli atti necessari ad accertare l'espletamento da parte dei soggetti passivi degli adempimenti previsti dagli atti uniformi e da ogni altra disposizione di legge;

10°) mettere a disposizione del pubblico le informazioni che appaiono nei moduli previsti dai seguenti articoli 39 e 40 in conformità con le disposizioni dell'articolo 66 della Legge Uniforme sulle garanzie, fatte salve le restrizioni legali vigenti nello Stato Membro.

Capitolo 2 - Organizzazione del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari

Articolo 36

Il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari è tenuto presso la cancelleria del tribunale competente o dell'organo competente dello Stato Membro sotto la supervisione del presidente di detto tribunale o del giudice da lui delegato a tal fine o dell'autorità competente dello Stato Membro.

Un dossier nazionale centralizza le informazioni registrate in ogni Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Un Fascicolo Regionale, conservato presso la Corte Comune di Giustizia e Arbitrato, accentra le informazioni registrate in ciascun Fascicolo Nazionale.

Le informazioni contenute nei moduli presentati all'anagrafe o all'organismo competente nello Stato contraente e nei registri e elenchi del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari sono destinate all'informazione del pubblico.

Articolo 37

Il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, per l'espletamento dei compiti previsti dagli articoli 35, 1°), 2°), 3°), 4°), 5°), 9°) e 10°) di cui sopra, intende:

1°) un registro che riporti, in ordine cronologico di deposito, la data e il numero di ciascuna dichiarazione, richiesta o deposito di atti o atti ricevuti dall'anagrafe o dall'organismo competente nello Stato Membro. L'elenco cita anche i cognomi, i nomi, la ragione sociale, la denominazione commerciale, la denominazione commerciale o la denominazione del dichiarante o richiedente nonché l'oggetto della dichiarazione o della domanda o del deposito di atti o atti;

2°) un elenco alfabetico degli iscritti e degli imprenditori;

3°) un elenco per numero di iscritti e degli imprenditori;

4°) un fascicolo individuale per ciascun imprenditore e per ciascun iscritto, costituito a seconda dei casi dalla dichiarazione di attività o dalla domanda di iscrizione, dai documenti allegati alla dichiarazione o alla domanda di applicazione degli articoli seguenti.

Ove applicabile, il fascicolo individuale è integrato da successive dichiarazioni e loro allegati così come definiti dagli articoli seguenti o da testi specifici.

Articolo 38

Il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, per l'espletamento dei compiti previsti dai precedenti artt. 35, 6°), 7°), 8°), 9°) e 10°), comprende:

1°) un registro cronologico degli archivi che menzioni il deposito della domanda di registrazione del titolo, la modifica, il rinnovo o la cancellazione della prima registrazione, con l'indicazione della data di arrivo e del numero d'ordine di arrivo di ciascuna richiesta ricevuta.

Il registro cronologico dei depositi cita anche il deposito della domanda di registrazione e la cancellazione del contratto di leasing.

Il registro cronologico dei depositi riporta anche le informazioni che figurano nel modulo utilizzato per la richiesta di iscrizione e previsto dall'articolo 53-a e b della Legge Uniforme sulle garanzie;

2°) Un elenco alfabetico delle persone che costituiscono o concedono garanzie e crediti con menzione per ciascuno di essi, mediante cauzione e contratto di locazione, di iscrizioni, modifiche, rinnovi e cancellazioni, il tutto in ordine cronologico;

3°) un fascicolo individuale per ogni persona, fisica o giuridica, commerciante o non commerciante, iscritta o non registrata nello Stato Membro, costituente o a supporto di un titolo soggetto a registrazione, o per qualsiasi locatario finanziario. Il fascicolo individuale comprende il modulo utilizzato per la richiesta di registrazione nonché il modulo utilizzato per qualsiasi altra richiesta in materia di sicurezza.

Articolo 39

Qualsiasi dichiarazione dell'imprenditore o domanda di registrazione è resa sul modulo messo a disposizione a tal fine dal registro o dall'organismo competente nello Stato Membro, salvo il caso di utilizzo di mezzi elettronici.

La richiesta è firmata a seconda dei casi dal dichiarante, dal richiedente o dal suo agente che devono entrambi provare la propria identità e, a meno che non sia un avvocato, professionista autorizzato, ufficiale giudiziario, notaio o fiduciario, essere munito di una procura firmata. del dichiarante o del richiedente.

Il modulo debitamente compilato è conservato dal cancelliere o dal capo dell'organismo competente nello Stato Membro.

L'impiegato o il responsabile dell'organismo competente nello Stato Membro consegna immediatamente al dichiarante o al richiedente un avviso di registrazione con menzione della data, della designazione della formalità espletata e, a seconda dei casi, del numero di dichiarazione dell'attività o numero di registrazione.

Una copia di questo modulo con il fascicolo individuale costituito dai documenti certificati conformi è inviata entro un mese dal cancelliere o dal responsabile dell'organo competente nello Stato Membro all'Archivio Nazionale, per la trasmissione, entro lo stesso termine, di una copia del suddetto modulo e di un estratto del fascicolo allo Schedario Regionale.

Articolo 40

L’eventuale richiesta di registrazione, modifica, rinnovo e risoluzione di una fideiussione e di un contratto di locazione, è formulata sul modulo a tal fine messo a disposizione dall’anagrafe o dall’organismo competente nello Stato Membro del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, salvo il caso dell’uso di mezzi elettronici.

La domanda è firmata dai soggetti di cui all’articolo 51 della Legge Uniforme in tema di garanzie.

Il firmatario, a meno che non sia un avvocato, un professionista abilitato, ufficiale giudiziario, notaio o fiduciario, deve provare la propria identità ed essere munito di una procura firmata dal richiedente la registrazione.

Il modulo debitamente compilato è conservato presso il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Copia di tale modulo, a cui è allegato il fascicolo individuale composto da documenti certificati, viene immediatamente inviata all’Archivio Nazionale.

Articolo 41

La domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari è presentata per i valori mobiliari dai soggetti determinati dall’articolo 51 della Legge Uniforme sulle garanzie.

La domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari per il contratto di leasing/*locazione finanziaria* è presentata dal locatore finanziario o dal locatario finanziario.

Il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari competente a ricevere l’iscrizione della locazione finanziaria è quello nella cui giurisdizione il locatario è iscritto o si è dichiarato e, negli altri casi, nella giurisdizione del domicilio del locatario acquirente.

Articolo 42

La data di iscrizione di una fideiussione o di un contratto di locazione finanziaria è quella indicata nel registro cronologico dei depositi previsto dal comma 1 del precedente articolo 38.

Articolo 43

Inoltre vengono automaticamente trascritti nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari:

1°) le decisioni assunte nelle procedure concorsuali individuali o nelle procedure collettive di liquidazione dei debiti;

2°) le decisioni che pronunciano sanzioni patrimoniali nei confronti dei dirigenti delle persone giuridiche;

3°) le decisioni di riabilitazione o i provvedimenti di sanatoria facendo decadere le decadenze o i divieti.

Il cancelliere del tribunale o l'organo competente dello Stato Membro che ha emesso una decisione, la cui trascrizione deve essere effettuata nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, comunica al più presto una copia firmata di tale decisione ai cancellieri o agli organismi competenti dello Stato Membro nella cui giurisdizione devono essere espletate le formalità. L'interessato può altresì richiedere al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari interessato, la trascrizione della decisione in questione.

Chiunque intenda avvalersi di una delle deliberazioni la cui trascrizione deve essere fatta d'ufficio è tenuto ad accertare che tale delibera sia stata trascritta, a condizione che ne richieda la trascrizione presso il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari competente.

Titolo 2 - Iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari

Capo 1 - Condizioni per la registrazione

Sezione 1 - Registrazione delle persone fisiche

Articolo 44

Ogni persona fisica la cui registrazione è richiesta dalla legge deve, entro il primo mese dall'esercizio della sua attività, deve chiedere alla cancelleria del tribunale competente o all'organo competente nello Stato Membro, nella cui giurisdizione si svolge la sua attività, la sua registrazione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

La richiesta formulata con il modulo di cui al precedente articolo 39 indica:

1°) i cognomi, i nomi e l'indirizzo personale del soggetto passivo;

2°) la sua data e luogo di nascita;

3°) la sua nazionalità;

4°) ove applicabile, il nome con il quale esercita la propria attività, nonché il segno utilizzato;

5°) l'attività o le attività svolte;

6°) ove applicabili, la data e il luogo del matrimonio, il regime matrimoniale adottato, le clausole opponibili ai terzi che limitano la libera disposizione dei beni dei coniugi o l'assenza di tali clausole, le richieste di separazione dei beni;

7°) i cognomi, nomi, data e luogo di nascita, domicilio e nazionalità dei soggetti aventi il potere generale di impegnare la responsabilità del soggetto passivo con la loro firma;

8°) l'indirizzo della sede principale e, ove applicabile, quello di ciascuna delle succursali e di ciascuno delle sedi operanti nel territorio dello Stato Membro;

9°) ove applicabile, la natura e l'indirizzo degli ultimi enti da esso precedentemente gestiti con l'indicazione del loro numero di iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari;

10°) la data di inizio, da parte del soggetto passivo, della propria attività e, ove applicabile, di altre succursali e stabilimenti;

11°) ogni altra indicazione prevista da testi specifici.

Articolo 45

A supporto della propria domanda, il richiedente è tenuto a fornire i seguenti documenti giustificativi, indipendentemente dalla loro forma o supporto:

1°) un estratto dell'atto di nascita o di qualsiasi documento amministrativo comprovante la sua identità;

2°) un estratto del suo certificato di matrimonio come richiesto;

3°) una dichiarazione giurata sottoscritta dal richiedente e attestante che non è soggetto ad alcuno dei divieti previsti dal precedente articolo 10. Questa dichiarazione giurata è completata entro settantacinque (75) giorni dall'iscrizione con estratto del casellario giudiziale o, in mancanza, con atto sostitutivo;

4°) un certificato di residenza;

5°) copia dell’atto di proprietà o della locazione o del titolo di occupazione della sede principale e, ove applicabile e se del caso, di altre sedi e succursali;

6°) in caso di acquisizione di un fondo o di gestione della locazione, copia dell’atto di acquisizione o dell’atto di gestione della locazione;

7°) ove applicabile, un’autorizzazione preventiva all’esercizio dell’attività commerciale;

8°) ove applicabile, i documenti previsti da specifici testi.

Sezione 2 - Registrazione delle persone giuridiche

Articolo 46

Le persone giuridiche soggette a registrazione per disposizioni di legge devono richiedere la registrazione entro un mese dalla loro costituzione, presso la cancelleria del tribunale competente o dell’organismo competente nello Stato Membro nella cui giurisdizione si trova la loro sede legale o la loro sede principale.

Tale richiesta va formulata con il modulo di cui al precedente articolo 39 riporta:

1°) la ragione sociale o la denominazione sociale o, a seconda dei casi, la ditta;

2°) se del caso, la sigla o il segno;

3°) l’attività o le attività svolte;

4°) il tipo della persona giuridica;

5°) ove applicabile, l’importo del capitale sociale con l’indicazione dell’importo dei conferimenti in denaro e della valutazione dei conferimenti in natura;

6°) l’indirizzo della sede legale ed eventualmente quello della sede principale e di ciascuna delle altre sedi;

7°) la durata della società o della persona giuridica determinata dallo statuto o dall’atto costitutivo;

8°) i cognomi, nomi e domicilio personale dei soci ritenuti responsabili a tempo indeterminato e personalmente dei debiti della società con indicazione della loro data e luogo di nascita, nazionalità, se del caso, data e luogo del loro matrimonio, regime adottato con accordo matrimoniale e clausole opponibili ai

terzi che limitino la libera disposizione dei beni dei coniugi o l'assenza di tali clausole nonché le richieste di separazione dei beni;

9°) i cognomi, nomi, data e luogo di nascita e domicilio dei dirigenti, amministratori, amministratori delegati o soci aventi il potere generale di vincolare la persona giuridica o il gruppo;

10°) i cognomi, i nomi, la data e il luogo di nascita, il domicilio dei sindaci, quando la loro nomina è prevista dalla Legge Uniforme relativo al diritto delle società commerciali e dei gruppi di interesse economico;

11°) o ogni altra indicazione prevista da specifica disposizione di legge.

Articolo 47

Alla presente richiesta sono allegati i seguenti documenti giustificativi, qualunque sia la loro forma o supporto:

1°) copia autenticata dello statuto o dell'atto costitutivo;

2°) la dichiarazione di regolarità e conformità o la dichiarazione notarile di sottoscrizione e pagamento;

3°) l'elenco certificato dei dirigenti, amministratori, amministratori delegati o soci ritenuti responsabili a tempo indeterminato e personalmente o aventi il potere di impegnare la società o la persona giuridica;

4°) una dichiarazione giurata sottoscritta dal richiedente e attestante che non è soggetto ad alcuno dei divieti previsti dal precedente articolo 10. Questa dichiarazione giurata è completata entro settantacinque (75) giorni dall'iscrizione con estratto del casellario giudiziale o, in mancanza, con atto sostitutivo;

5°) ove applicabile, la preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attività del richiedente.

Articolo 48

Qualsiasi persona fisica o giuridica non soggetta all'iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari per il luogo di esercizio della propria attività o la propria sede legale deve richiedere la registrazione, entro un mese dalla costituzione di una succursale o di una sede secondaria nel territorio di uno degli Stati Membri, così come definita dalla Legge Uniforme relativa al diritto delle società commerciali e dei gruppi di interesse economico.

Tale richiesta presentata con il modulo previsto all'articolo 39 di cui sopra deve essere depositata presso la cancelleria del Tribunale o presso l'organismo competente dello Stato Membro nella cui giurisdizione è stabilita questa succursale o stabilimento e deve menzionare:

1°) ove applicabile, la sua denominazione commerciale, acronimo o denominazione commerciale;

2°) la ragione sociale o la denominazione della succursale o stabilimento;

3°) l'attività o le attività svolte;

4°) la ragione sociale della società estera proprietaria di questo ramo o stabilimento; il suo nome commerciale; il suo acronimo o segno; l'attività o le attività svolte; la forma della società o della persona giuridica; la sua nazionalità; l'indirizzo della sua sede legale; ove applicabile, i cognomi, i nomi e il domicilio personale dei soci che rispondono a tempo indeterminato e personalmente dei debiti della società;

5°) i cognomi, nomi, data e luogo di nascita della persona fisica domiciliata nel territorio dello Stato Membro, avente il potere di rappresentanza e di direzione della sede.

Sezione 3 - Disposizioni comuni per la registrazione delle persone fisiche e giuridiche

Articolo 49

La registrazione di una persona fisica o giuridica è personale.

Nessuno può essere iscritto a titolo principale in più registri o nello stesso registro con più numeri.

Articolo 50

Dopo aver ricevuto il modulo di domanda di registrazione debitamente compilato e i documenti previsti nella presente Legge Uniforme, l'impiegato o il responsabile dell'organismo competente nello Stato Membro rilasceranno al richiedente una ricevuta di registrazione che indichi la data della formalità espletata e il numero di registrazione.

L’impiegato o il responsabile dell’organismo competente nello Stato Membro dispone di un periodo di tre mesi per esercitare il proprio controllo come previsto dall’articolo 66 della presente Legge Uniforme e, se necessario, notificare all’interessato la revoca della sua registrazione e procedere alla sua cancellazione.

Articolo 51

In caso di trasferimento del luogo di esercizio della propria attività alla giurisdizione territoriale di altro foro, il soggetto passivo deve chiedere:

- la sua cancellazione dal Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari della giurisdizione in cui è stata iscritta;
- una nuova iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari della giurisdizione in cui è trasferita la propria attività; tale registrazione è definitiva solo dopo la verifica prevista ai successivi commi 4 e 5.

A tal fine, il soggetto passivo deve, a seconda dei casi, fornire le informazioni ei documenti previsti dagli articoli da 44 a 48 che precedono.

Tali formalità devono essere espletate dal soggetto passivo entro il mese del trasferimento.

Il registro o l’organismo competente dello Stato Membro responsabile del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari nella giurisdizione in cui il soggetto passivo ha trasferito la propria attività deve, entro un mese dalla nuova registrazione, provvedere alla cancellazione dal ruolo del soggetto passivo e richiedere un certificato rilasciato dal registro o dall’organismo competente nello Stato Membro del luogo della precedente registrazione.

In assenza di diligenza da parte del soggetto passivo, l’anagrafe o l’organismo competente dello Stato Membro deve procedere automaticamente alla rettifica a spese del soggetto passivo.

Sezione 4 - Avvisi di modifica, integrativi e secondari

Articolo 52

Qualora la situazione del soggetto passivo subisca successivamente mutamenti che richiedano la rettifica o il completamento delle dichiarazioni iscritte nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, questi deve formulare, entro trenta (30) giorni da tale modifica, istanza di rettifica o di integrazione.

Ogni modifica concernente in particolare lo stato civile, il regime matrimoniale, la capacità e l'attività del soggetto passivo persona fisica, ovvero ogni modifica concernente lo status delle persone giuridiche oggetto di iscrizione, deve essere menzionata nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

La cessazione parziale dell'attività deve essere indicata anche nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Ogni richiesta di modifica, menzione aggiuntiva o secondaria è sottoscritta come indicato nell'articolo 39 della presente Legge Uniforme.

L'impiegato o il responsabile dell'organismo competente nello Stato Membro rilascia un avviso di registrazione che menziona la formalità espletata nonché la sua data.

Articolo 53

Qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta a iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari è tenuta, se esercita la propria attività in subordine nella giurisdizione di altre giurisdizioni, a sottoscrivere una dichiarazione di iscrizione secondaria entro il termine di un mese dall'inizio dell'operazione.

Tale dichiarazione deve riportare, oltre al riferimento alla registrazione principale, le informazioni richieste:

- per le persone fisiche dal precedente articolo 44;
- per le persone giuridiche dall'articolo 46 che precede.

L'impiegato o il responsabile dell'organismo competente nello Stato Membro rilascia un avviso di registrazione che menziona la formalità espletata nonché la sua data.

Articolo 54

La domanda di registrazione secondaria deve essere depositata presso il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari della giurisdizione nella cui giurisdizione è svolta l'attività.

Il registro o l'organismo competente nello Stato Membro interessato invia, entro un mese dalla registrazione secondaria, una copia della dichiarazione di registrazione secondaria al registro o all'organismo competente nello Stato Membro responsabile del Registro in cui la registrazione principale era stata fatta.
L'eventuale iscrizione di un luogo secondario di esercizio dell'attività dà luogo all'attribuzione di un numero di iscrizione.

Sezione 5 - Cancellazione

Articolo 55

Ogni persona fisica iscritta deve, entro un mese dalla cessazione della propria attività, richiederne la cancellazione dal Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari. Tale formalità deve essere espletata anche per succursali e sedi secondarie.
In caso di decesso di una persona fisica iscritta, i suoi beneficiari devono, entro tre mesi dal decesso, chiedere la cancellazione dell'iscrizione nel Registro, o la sua modifica qualora debbano continuare l'iscrizione.
In assenza di una richiesta di cancellazione entro il termine di cui ai primi due commi del presente articolo, il Registro o l'organismo competente nello Stato Membro o su richiesta di qualsiasi parte interessata procederà alla cancellazione a seguito di una decisione del tribunale competente o dell'autorità competente nello Stato Membro, deliberando rapidamente.
L'impiegato o il responsabile dell'organismo competente nello Stato Membro responsabile del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari rilascia una ricevuta di registrazione in cui si menziona la formalità espletata nonché la sua data.

Articolo 56

L'impiegato o il responsabile dell'organismo competente nello Stato Membro procede d'ufficio alla cancellazione della persona fisica o giuridica iscritta ai sensi del precedente articolo 50.

Articolo 57

La cancellazione comporta la perdita dei diritti derivanti dalla registrazione.

Articolo 58

Lo scioglimento di una persona giuridica, per qualsiasi causa, deve essere dichiarato, ai fini della sua trascrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, entro un mese presso la cancelleria del tribunale autorità competente o all'organismo competente nello Stato Membro presso il quale è registrato. Lo stesso vale per la nullità della società dalla decisione che l'ha pronunciata.

La cancellazione deve essere richiesta dal liquidatore entro un mese dalla chiusura delle operazioni di liquidazione.

Ove applicabile, la cancellazione deve essere richiesta per informazioni aggiuntive e registrazioni secondarie, nonché per succursali e stabilimenti.

In assenza di una richiesta di cancellazione entro il termine prescritto, la cancelleria del tribunale competente o dell'organo competente dello Stato Membro procederà alla cancellazione su decisione del tribunale competente o dell'autorità competente dello Stato Membro, deliberando a breve termine, su sua richiesta o su richiesta di qualsiasi interessato.

L'impiegato o il responsabile dell'organismo competente nello Stato Membro rilascia un avviso di registrazione che menziona la formalità espletata nonché la sua data.

Capo 2 - Effetti della registrazione

Articolo 59

Si presume che qualsiasi persona iscritta nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, salvo prova contraria, abbia lo status di commerciante ai sensi della presente Legge Uniforme.

Tuttavia, questa presunzione non si applica alle persone fisiche non commerciali la cui iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari risulta da una disposizione di legge, e alle persone giuridiche che non

sono considerate commercianti secondo la presente Legge Uniforme, la Legge Uniforme relativa al diritto delle società commerciali e dei gruppi di interesse economico o ad una specifica disposizione di legge.
Ogni persona fisica o giuridica iscritta nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari è tenuta ad indicare sulle proprie fatture, ordini di acquisto, prezzi e documenti commerciali nonché su tutta la corrispondenza, il proprio numero e luogo di iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari

Articolo 60

La persona fisica soggetta all'iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari che non ne abbia fatto richiesta entro i termini prescritti, non può rivendicare, fino alla sua iscrizione, la qualifica di commerciante quando la sua iscrizione è richiesta in tale qualità.
La persona giuridica soggetta all'iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari che non ne abbia fatto richiesta entro i termini previsti, non può avvalersi della personalità giuridica fino alla sua iscrizione.
Tuttavia, non può invocare la sua mancata iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari per eludere le responsabilità e gli obblighi inerenti il suo status.

Articolo 61

Chiunque sia soggetto a iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari non può, nell'esercizio della propria attività, opporsi ai terzi e alle pubbliche amministrazioni, che comunque possono avvalersi, dei fatti e degli atti oggetto di trascrizione o menzione solo se sono stati pubblicati nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.
Tale disposizione non è applicabile se il soggetto passivo accerta che, al momento del trattamento, i terzi o le amministrazioni in questione era a conoscenza dei fatti e degli atti in questione.

Titolo 3 - Dichiarazione di attività dell'imprenditore nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari

Articolo 62

L’imprenditore dichiara la propria attività nei moduli previsti dal precedente articolo 39, senza spese, presso la cancelleria del tribunale competente o presso l’organo competente dello Stato Membro, nella cui giurisdizione esercita.

Fornisce quanto segue:

1) i cognomi e nomi;

2°) l’indirizzo presso il quale viene svolta l’attività;

3°) la descrizione dell’attività;

4°) il documento di identità;

5°) eventualmente il suo regime matrimoniale.

Dopo aver ricevuto il modulo di dichiarazione di attività debitamente compilato e i documenti previsti nella presente Legge Uniforme, l’impiegato o il responsabile dell’organismo competente nello Stato Membro rilascerà al dichiarante una ricevuta di registrazione che indichi la data della formalità espletata e il numero della dichiarazione di attività.

L’imprenditore può iniziare la sua attività solo dopo aver ricevuto tale numero di dichiarazione di attività che deve riportare sulle sue fatture, ordini di acquisto, tariffe e atti professionali o corrispondenza, seguito dall’indicazione del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari che ha ricevuto la sua dichiarazione e la menzione “Imprenditore esentato dalla registrazione”.

Le dichiarazioni di modifica dell’attività o del luogo di esercizio nonché la dichiarazione di annullamento sono trasmesse con le stesse modalità e senza spese alla cancelleria del tribunale competente o all’organo competente dello Stato Membro.

Articolo 63

A sostegno della sua dichiarazione, il richiedente è tenuto a fornire i seguenti documenti giustificativi, qualunque sia la loro forma e supporto:

1°) un estratto dell’atto di nascita o di qualsiasi documento amministrativo comprovante la sua identità;

2°) se del caso, un estratto del suo certificato di matrimonio;

3°) una dichiarazione giurata firmata dal richiedente e attestante:

- se è un commerciante, di non essere soggetto ad alcuno dei divieti previsti dal precedente articolo 10;

- se non è un commerciante che non gli è stato vietato di esercitare in relazione alla sua professione e non è stato condannato per i reati previsti dal precedente articolo 10.

Tale dichiarazione giurata è completata, entro settantacinque (75) giorni dalla data di iscrizione, da un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza, dall'atto sostitutivo;

4°) un certificato di residenza;

5°) ove applicabile, preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attività di dichiarante.

Articolo 64

Il numero della dichiarazione di attività è personale.

Nessuno può essere dichiarato imprenditore in più albi o con più numeri nello stesso albo.

L'imprenditore non può essere iscritto contemporaneamente al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Non ha lo stesso status delle persone fisiche iscritte nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Articolo 65

Si presume che abbia la qualità di imprenditore la persona fisica che soddisfa gli obblighi dichiarativi previsti dai precedenti articoli da 62 a 64.

In quanto tale, beneficia delle seguenti disposizioni:

- dell'articolo 5 della presente Legge Uniforme in materia di prove;

- degli articoli da 17 a 29 e 33 della presente Legge Uniforme in materia di prescrizione;

- degli articoli da 101 a 134 della presente Legge Uniforme relativi alla locazione ad uso professionale.

In caso di cambio di attività, l'imprenditore deve fare una dichiarazione all'anagrafe competente o all'organismo competente nello Stato Membro.

Parimenti, in caso di cambiamento del luogo di esercizio della sua attività, deve presentare una dichiarazione rettificativa all'anagrafe o all'organismo competente nello Stato Membro del competente Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

In caso di cessazione dell'attività, l'imprenditore deve fare una dichiarazione in tal senso al registro competente o all'organismo competente nello Stato Membro.

Tutte le dichiarazioni dell'imprenditore sono senza spese.

Titolo 4 - Contenzioso relativo al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari

Articolo 66

L'impiegato o il responsabile dell'organismo competente nello Stato Membro responsabile del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari assicura, sotto la sua responsabilità, che la domanda e la dichiarazione sono complete e verifica la conformità delle loro dichiarazioni ai documenti giustificativi e prodotti ai sensi degli artt. 50 e 58 che precedono.

L'impiegato o il capo dell'organismo competente nello Stato Membro esercita il proprio controllo sulla regolarità formale della richiesta e della dichiarazione a lui sottoposta.

Se rileva inesattezze o se incontra difficoltà nello svolgimento della sua missione, può convocare il richiedente o il dichiarante per raccogliere tutte le spiegazioni e documenti aggiuntivi.

La decisione dell'impiegato o del capo dell'organismo competente nello Stato Membro presa ai sensi dell'articolo 50 di cui sopra deve essere motivata e notificata all'interessato.

Tale decisione può essere impugnata entro quindici (15) giorni dalla sua notifica. L'impiegato o il capo dell'organismo competente nello Stato Membro che ha rifiutato di ricevere una dichiarazione o una richiesta, o di accogliere una richiesta di documenti o informazioni da un soggetto passivo o da un terzo, deve motivare la sua decisione e notificarla alla parte interessata. Tale decisione può essere impugnata entro quindici anni (15) giorni dalla sua notifica.

L’appello contro la decisione del cancelliere o del capo dell’organismo competente nello Stato Membro deve essere presentato dinanzi al tribunale competente o all’autorità competente nello Stato Membro che si pronuncia rapidamente. La decisione del tribunale competente o dell’autorità competente nello Stato Membro può essere impugnata, entro quindici (15) giorni dalla data della sua pronuncia, dinanzi alla corte d’appello competente che si pronuncia allo stesso modo.

La procedura sopra descritta si applica alle controversie tra soggetti passivi o i dichiaranti e l’impiegato o il capo dell’organismo competente nello Stato Membro, e tra terzi e l’impiegato o il capo dell’organismo competente nello Stato Membro.

Articolo 67

Il contenzioso in materia di fideiussioni e privilegi è disciplinato dalle disposizioni della Legge Uniforme in tema di garanzie.

Al contenzioso in materia di leasing si applicano le disposizioni dei seguenti articoli 66, 68 e 69.

Articolo 68

Se una persona soggetta a una formalità prescritta nella presente Legge Uniforme non ne fa richiesta entro il termine prescritto, il tribunale competente o l’autorità competente dello Stato Membro, deliberando rapidamente, possono, d’ufficio o su richiesta della cancelleria o dell’organo competente dello Stato Membro responsabile del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari o di qualsiasi altro richiedente, emettere una decisione che ingiunge all’interessato di procedere con la formalità in questione.

Alle stesse condizioni, il tribunale competente o l’autorità competente dello Stato Membro possono ordinare a qualsiasi persona fisica o giuridica iscritta nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari di procedere:

- all’omissione di informazioni aggiuntive o correttive;
- alle necessarie informazioni o correzioni in caso di dichiarazione inesatta o incompleta;
- o alla sua cancellazione.

Articolo 69

Qualsiasi persona tenuta ad espletare una delle formalità ivi previste nella Legge Uniforme e chi non vi ha provveduto o chi ha espletato una formalità con frode, è punito con le sanzioni previste dal diritto penale nazionale o, ove applicabile, dalla legge penale speciale adottata dallo Stato Membro in applicazione della presente Legge Uniforme.

Se necessario, il giudice che pronuncia la sentenza ordina la rettifica delle menzioni e trascrizioni inesatte.

Titolo 5 - Disposizioni speciali

Articolo 70

Ciascuno Stato Membro può designare un unico Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari incaricato di espletare le formalità relative ai titoli e alla locazione previste dalla presente Legge Uniforme, dalla Legge Uniforme in tema di garanzie e da tutte le altre disposizioni legali.

Articolo 71

L'impiegato o il responsabile dell'organismo competente nello Stato Membro responsabile del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari designato a tal fine è esclusivamente competente per svolgere le missioni previste dall'articolo 35 della presente Legge Uniforme.

L'impiegato o il responsabile dell'organismo competente nello Stato Membro responsabile del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari designati utilizza per le formalità di cui all'articolo 70 di cui sopra, il registro e l'elenco esistenti previsti dall'articolo 38 della presente Legge Uniforme.

Articolo 72

Al fine di consentire al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari designato di attuare quanto previsto dal precedente articolo 70, ciascun Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari dispone di un periodo di un anno per trasferire Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari designato tutti i fascicoli relativi alle

fideiussioni e contratti di locazione finanziaria iscritti nei suoi registri, tra cui in particolare le date di iscrizione, modifica, rinnovo e cancellazione.

Fermo restando quanto sopra, in caso di modifica, rinnovo e cancellazione di un'iscrizione, all'atto del ricevimento della relativa richiesta, il registro o l'organismo competente dello Stato Membro responsabile del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari designato chiede all'anagrafe o l'organismo competente dello Stato Membro responsabile del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, avendo ricevuto la registrazione iniziale, di inviare immediatamente il fascicolo in questione. La trasmissione deve essere effettuata con urgenza, in ogni caso entro un mese dal ricevimento della richiesta.

I soggetti di cui all'articolo 51 della Legge Uniforme in tema di garanzie, in mancanza di trasferimento del fascicolo interessato dal Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari entro i termini sopra previsti, possono adire il tribunale competente o il competente autorità nello Stato Membro agendo il prima possibile, al fine di ottenerne il trasferimento dall'impiegato interessato o dal capo dell'organismo competente nello Stato Membro.

L'impiegato o il responsabile dell'organismo competente nello Stato Membro responsabile del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari designato deve procedere, al ricevimento del fascicolo in questione, alla trascrizione nel registro cronologico dei depositi e dell'elenco alfabetico dei dati in esso contenuti.

Le date di iscrizione, rinnovo, modifica o cancellazione sono in particolare iscritte nel registro cronologico dei depositi e nell'elenco alfabetico con la precisazione che si tratta del rinvio dell'iscrizione, del rinnovo, una modifica o cancellazione da un fascicolo trasmesso con particolare indicazione del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Il creditore di un titolo, il garante o il locatore finanziario, in assenza di trascrizione nel registro cronologico dei depositi e nell'elenco alfabetico dei dati che figurano nel fascicolo trasmesso dal Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, entro 48 ore dal ricevimento di detto fascicolo, può adire rapidamente il tribunale competente o l'autorità competente nello Stato Membro al fine di ottenerne una trascrizione dal cancelliere o dal responsabile dell'organismo competente nello Stato Membro.

Libro 3 - Registro nazionale

Capo 1 - Disposizioni generali

Articolo 73

Ciascuno Stato Membro organizza un dossier nazionale per:

- accentrare le informazioni e le informazioni registrate in ogni Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari;
- consentire l'accesso dei soggetti e dei terzi alle informazioni conservate nel Registro Nazionale;
- consentire di soddisfare i requisiti di sicurezza, rapidità, trasparenza e correttezza necessari allo sviluppo delle attività economiche;
- ricevere le dichiarazioni relative alle ipoteche rese per volere dell'autorità preposta all'iscrizione delle ipoteche o di uno dei soggetti di cui all'articolo 51 della Legge Uniforme in tema di garanzie.

Il Registro Nazionale riceve da ogni Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari copia dei moduli, in formato cartaceo o digitale, e dei singoli fascicoli in formato digitale o costituiti da atti certificati come veritieri dall'impiegato o dal responsabile dell'organismo competente in lo Stato Membro responsabile del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Capitolo 2 - Organizzazione del Registro Nazionale

Articolo 74

Ciascuno Stato Membro designa l'organismo incaricato di mantenere il Registro Nazionale.

Il Registro nazionale è tenuto sotto la supervisione dell'incaricato dal ministero della giustizia.

Le informazioni contenute nei moduli inviati al Registro Nazionale sono destinate all'informazione pubblica.

A qualsiasi richiesta di informazioni presentata al Registro Nazionale, l'impiegato o la persona responsabile dell'organismo competente nello Stato Membro deve rispondere immediatamente o al più tardi entro

quarantotto (48) ore dal ricevimento della richiesta. La richiesta può essere fatta elettronicamente così come la risposta.

Articolo 75

Il Registro Nazionale comprende:

1°) un registro di arrivo che riporti, in ordine cronologico, la ricezione della trasmissione, la natura del modulo e la pratica ricevuta. Il registro riporta anche le dichiarazioni relative ai mutui. Ad ogni trasmissione e ad ogni dichiarazione di ipoteca viene assegnato un numero d'ordine in entrata;

2°) un elenco alfabetico dei soggetti interessati dai moduli e dai fascicoli relativi all'iscrizione e alla dichiarazione di attività ricevuti da ciascun Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari con menzione:

a) per le persone fisiche, il loro cognome, nome, data e luogo di nascita, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese dei Crediti Mobiliari o il numero della dichiarazione di attività al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, la natura dell'attività svolta, l'indirizzo della sede principale o del luogo di esercizio dell'attività, le succursali e gli stabilimenti ubicati nella giurisdizione del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari o al di fuori di questa giurisdizione;

b) per le persone giuridiche, a seconda dei casi, la ragione sociale o la denominazione sociale, la forma giuridica, il numero di iscrizione, la natura dell'attività svolta, l'indirizzo della sede principale, l'indirizzo della sede legale, filiali e stabilimenti situati nella giurisdizione del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari o al di fuori di questa giurisdizione.

3°) un elenco alfabetico degli interessati dalla modulistica e dalle pratiche relative alla registrazione delle fideiussioni e alla locazione, nonché dalle dichiarazioni delle ipoteche.

L'elenco cita le iscrizioni sostenute da tali soggetti, riportando per ciascuna di esse i dati ad esse relativi, tutte in ordine cronologico;

4°) un fascicolo individuale per ogni soggetto interessato dal modello, dichiarazione di ipoteca e fascicolo ricevuto dal fascicolo nazionale.

Libro 4 - Registro Regionale

Capo 1 - Disposizioni generali

Articolo 76

Un Registro Regionale, conservato presso la Corte Comune di Giustizia e Arbitrato, è organizzato al fine di:

- centralizzare i dettagli e le informazioni registrate in ogni Registro Nazionale;
- consentire l'accesso dei soggetti e dei terzi alle informazioni conservate nel Registro Regionale;
- consentono di soddisfare i requisiti di sicurezza, rapidità, trasparenza e correttezza necessari allo sviluppo delle attività economiche.

Riceve da ogni Registro Nazionale di ciascuno Stato Membro copia dei moduli, in forma cartacea o digitale, e, se necessario, estratto dei singoli fascicoli in forma digitale o consistente in documenti certificati come veritieri dall'impiegato o dal responsabile dell'organismo competente nello Stato Membro responsabile del fascicolo nazionale di ciascuno Stato Membro.

Assume la stessa missione di informare il pubblico del Registro Nazionale.

Capitolo 2 - Organizzazione del Registro Regionale

Articolo 77

Il Registro Regionale comprende:

1°) un registro di arrivo che riporti, in ordine cronologico, la ricezione della trasmissione, la natura del modulo e la pratica ricevuta. Ad ogni trasmissione viene assegnato un numero di serie;

2°) un elenco alfabetico dei soggetti interessati dai moduli e dal fascicolo ricevuto da ciascun Registro Nazionale, relativo all'iscrizione e alla dichiarazione di attività con menzione:

a) per le persone fisiche, il loro cognome, nome, data e luogo di nascita, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari o il numero di dichiarazione di attività al Registro delle Imprese e dei

Crediti Mobiliari, la natura dell'attività svolta, l'indirizzo della sede principale o del luogo di esercizio dell'attività, le succursali e gli stabilimenti ubicati nella giurisdizione del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari o al di fuori di tale giurisdizione;

b) per le persone giuridiche, a seconda dei casi, la ragione sociale o la denominazione sociale, la forma giuridica, il numero di iscrizione, la natura dell'attività svolta, l'indirizzo della sede principale, l'indirizzo della sede sociale, le succursali e stabilimenti situati all'interno della giurisdizione del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari o al di fuori di questa giurisdizione.

3°) un elenco alfabetico dei soggetti interessati dai moduli e dalla dichiarazione di ipoteca ricevuti da ciascun Registro Nazionale con menzione delle iscrizioni da essi sostenute;

4°) estratto dal fascicolo individuale per ciascun soggetto interessato dai moduli e dalla dichiarazione ipotecaria.

Articolo 78

Le informazioni contenute nei moduli e nella dichiarazione di ipoteca trasmessi al Registro Regionale sono destinate all'informazione del pubblico.

Ad ogni richiesta di informazioni inoltrata al Registro Regionale, il gestore deve rispondere immediatamente o al più tardi entro quarantotto (48) ore dal ricevimento della richiesta.

Libro 5 - Informatizzazione del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, del Registro Nazionale e del Registro Regionale

Capitolo 1 - Principi generali per l'uso delle procedure elettroniche

Articolo 79

Le disposizioni di questo Libro si applicano alle formalità o alle richieste previste dalla presente Legge Uniforme, da ogni altra legge uniforme o da qualsiasi altro regolamento. Tali richieste o formalità possono essere espletate per via telematica, purché possano essere trasmesse e ricevute in tal modo dai loro destinatari.

Tuttavia, le disposizioni del presente Libro non si applicano agli scambi o alle trasmissioni elettroniche soggette a normativa specifica.

Articolo 80

In ciascuno Stato Membro, il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari e il Registro Nazionale possono essere conservati e gestiti su carta o in formato elettronico.

Il Registro Regionale è conservato e gestito su supporto cartaceo o elettronico.

Articolo 81

Un comitato tecnico per la standardizzazione delle procedure elettroniche istituito all'interno dell'OHADA è il responsabile standardizzazione delle procedure effettuate tramite documenti elettronici e trasmissioni.

Capo 2 - Validità dei documenti elettronici e delle firme elettroniche

Articolo 82

Le formalità espletate con il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari mediante documenti elettronici e trasmissioni elettroniche hanno gli stessi effetti giuridici di quelle espletate con documenti cartacei, in particolare per quanto riguarda la loro validità giuridica e la loro forza probatoria.

I documenti in formato elettronico possono sostituire i documenti in formato cartaceo e sono riconosciuti equivalenti quando sono stabiliti e mantenuti secondo un processo tecnico affidabile, che garantisca, in ogni momento, l'origine del documento in formato elettronico e la sua integrità nel corso del trattamento e trasmissioni elettroniche.

Processi tecnici affidabili che garantiscano, in ogni momento, l'origine dei documenti in forma elettronica nonché la loro integrità durante il loro trattamento e trasmissione elettronica sono riconosciuti validi dalla presente Legge Uniforme o dal Comitato tecnico per la standardizzazione delle procedure dispositivi elettronici previsti dall'art. 81 della presente Legge Uniforme.

L’utilizzo di una firma elettronica qualificata è un processo tecnico affidabile che garantisce, in ogni momento, l’origine dei documenti in forma elettronica, la loro integrità durante il loro trattamento e la loro trasmissione elettronica.

Articolo 83

La firma elettronica qualificata si applica a un documento e consente di identificare il firmatario e di esprimere il suo consenso agli obblighi derivanti dall’atto.

Ha le seguenti caratteristiche:

- è legato solo al firmatario;
- consente la debita identificazione del firmatario;
- è realizzato mediante mezzi che il firmatario può mantenere sotto il suo esclusivo controllo;
- è legato al documento a cui si riferisce in modo tale che ogni successiva modifica del documento sia rilevabile.

La firma elettronica qualificata è composta dai seguenti componenti tecnici:

- software per la creazione di firme e software per la verifica delle firme;
- un certificato elettronico, autenticante il firmatario, prodotto da un prestatore di servizi di certificazione elettronica.

Il Comitato tecnico per la standardizzazione delle procedure elettroniche previsto dall’articolo 81 della presente Legge Uniforme determina i criteri da soddisfare per essere un prestatore di servizi di certificazione elettronica.

Articolo 84

Il certificato elettronico utilizzato a supporto della firma elettronica qualificata è un certificato elettronico che collega i dati relativi alla verifica della firma a una persona e ne conferma l’identità.

Deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- il nome del titolare del certificato;
- la chiave crittografica pubblica del titolare;
- il periodo di validità del certificato;
- un numero di serie univoco;
- la firma elettronica del prestatore di servizi di certificazione elettronica.

Articolo 85

I regolamenti dell'Organizzazione per l'armonizzazione del diritto commerciale in Africa e, in mancanza, il diritto interno degli Stati Membri, stabiliscono i vincoli tecnici applicati ai componenti della firma elettronica affinché possa essere considerata qualificata.

Capitolo 3 - Uso e conservazione dei documenti elettronici

Articolo 86

La domanda o la dichiarazione nonché i documenti giustificativi possono essere presentati, in tutto o in parte, in forma elettronica, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 della presente Legge Uniforme nei confronti del destinatario e il rispetto di quanto previsto dagli articoli 82 a 85 della presente Legge Uniforme in materia di conformità degli atti.

Articolo 87

In caso di scelta di mezzi elettronici, gli incaricati del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari rilasciano, in ottemperanza a quanto previsto dalla presente Legge Uniforme, gli stessi documenti rilasciati in caso di espletamento delle formalità su supporto cartaceo.

I documenti presentati dalle autorità preposte al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari sono nella forma di procedure tecniche affidabili e garantiscono, in ogni momento, l'origine dei documenti in formato elettronico nonché la loro integrità durante il loro trattamento e la loro trasmissioni riconosciute valide dalla

presente Legge Uniforme o dal Comitato tecnico per la normalizzazione delle procedure elettroniche previsto dall'articolo 81 della presente Legge Uniforme. Prendono le seguenti denominazioni:

- per le formalità di registrazione: avviso di registrazione di registrazione dell'immatricolazione con indicazione della data e del numero di registrazione;

- per le formalità di dichiarazione: avviso di registrazione della dichiarazione recante la data e il numero della dichiarazione di attività;

- per le altre formalità al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari: avviso di iscrizione con indicazione della data e della natura della formalità;

- per le formalità relative alla registrazione dei titoli: ricevuta di registrazione o certificato di deposito recante la data, la designazione della forma espletata e il numero di matricola;

- per le formalità di rinnovo dell'iscrizione: avviso di registrazione o certificato di rinnovo recante la data, la designazione dell'adempimento e il numero di matricola;

- per le formalità di modifica e cancellazione dell'iscrizione nell'elenco: avviso di iscrizione o certificato di modifica o cancellazione recante la data, la denominazione e il numero di matricola.

Gli altri documenti previsti dalle disposizioni della presente Legge Uniforme ed emessi per via telematica hanno le stesse denominazioni di quelli previsti nella procedura mediante l'uso della carta, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 82 a 85 che precedono.

L'avviso di registrazione con le indicazioni previste dalla presente Legge Uniforme, o da qualsiasi altra Legge Uniforme o altra disposizione di legge, indica che i moduli, i documenti, gli atti o le informazioni attesi sono stati ricevuti dal destinatario e possono essere utilizzati, in particolare mediante elaborazione elettronica.

L'avviso di registrazione è rilasciato dall'impiegato o dal responsabile dell'organismo competente nello Stato Membro responsabile del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari al ricevimento della richiesta o della dichiarazione per via elettronica in conformità con le disposizioni del presente Atto uniforme.

Articolo 88

L’impiegato o il responsabile dell’organismo competente nello Stato Membro responsabile del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari è autorizzato a emettere decisioni giurisdizionali o amministrative, che gli vengono trasmesse su supporto cartaceo o in forma elettronica, le indicazioni da inserire nei singoli fascicoli o a margine del registro e dell’elenco.

Le note marginali iscritte nel fascicolo individuale o ai margini del registro e dell’elenco, stabilito su supporto elettronico, compaiono in un fascicolo informatico collegato al fascicolo individuale originale firmato dal cancelliere o dal responsabile dell’organismo competente nello Stato Membro mediante la propria firma elettronica qualificata.

Le copie complete dei singoli fascicoli, integrate da tali menzioni marginali, sono trasmesse entro ventiquattro (24) ore al Registro Nazionale, che trasmette entro ventiquattro (24) ore per via telematica al Registro Regionale, le copie dei i formulari, in forma digitale e, ove applicabile, un estratto dei singoli fascicoli in forma digitale o costituiti da atti certificati veri dall’impiegato o dal responsabile dell’organismo competente nello Stato Membro responsabile del fascicolo nazionale dello Stato Membro.

Articolo 89

Quando una richiesta o una dichiarazione è presentata in formato elettronico e in assenza della firma elettronica del richiedente, del dichiarante o del suo rappresentante, dell’impiegato o del responsabile dell’organismo competente nello Stato Membro responsabile del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari convalida la richiesta o la dichiarazione con la propria firma elettronica qualificata, dopo aver esaminato il documento e i documenti giustificativi.

In questo caso, la conferma di registrazione non riporta la dichiarazione di attività, la registrazione o il numero d’ordine.

Il numero di dichiarazione di attività o il numero di registrazione o il numero d’ordine, a seconda dei casi, è rilasciato entro quarantotto (48) ore, dopo la convalida da parte dell’impiegato o del responsabile

dell’organismo competente nello Stato Parte, di la dichiarazione o la richiesta nonché i documenti giustificativi allegati.

Articolo 90

Un’autorità amministrativa può comunicare al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, direttamente in forma cartacea o elettronica, le informazioni soggette a pubblicazione ai sensi delle disposizioni della presente Legge Uniforme o di qualsiasi altra Legge Uniforme o di qualsiasi altra disposizione di legge, nonostante la presenza di dati personali.

Articolo 91

La conservazione della dichiarazione o della richiesta redatta su supporto elettronico è assicurata in condizioni idonee a preservarne la durata, l’integrità e la leggibilità.

Tutte le informazioni relative alla dichiarazione o alla domanda, quali i dati che consentono di identificarla, di determinarne le proprietà, comprese le firme elettroniche qualificate, e di garantirne la tracciabilità, sono anch’esse conservate.

Le operazioni successive giustificate dalla loro conservazione, in particolare le migrazioni da un supporto di memorizzazione elettronico a un altro di cui possono essere oggetto le informazioni, non fanno perdere alle registrazioni elettroniche le dichiarazioni o domande il loro valore originale.

Il procedimento di conservazione deve consentire l’inserimento, da parte del cancelliere o del responsabile dell’organo competente nello Stato Membro incaricato delle indicazioni posteriori alla registrazione, senza che ne risulti un’alterazione dei dati precedenti.

Capo 4 - Uso di mezzi elettronici per la trasmissione di documenti

Articolo 92

Il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, il Registro Nazionali e il Registro Regionale possono fornire un servizio informatico accessibile via Internet, sicuro, consentendo al richiedente o al dichiarante, a sua scelta, di:

- fare qualsiasi richiesta o dichiarazione;
- inviare, in particolare tramite posta elettronica, un unico fascicolo di domanda o dichiarazione composto da documenti in formato elettronico e documenti giustificativi digitalizzati;
- preparare una domanda in modo interattivo online, in particolare sul sito web del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari interessato, e inviarla con questo mezzo.

Articolo 93

Il registro o l'organismo competente nello Stato Membro responsabile del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari può rispondere elettronicamente a qualsiasi richiesta di informazioni ad esso inviata con questo mezzo. Non è necessaria alcuna conferma cartacea sia per la richiesta che per la risposta.

Articolo 94

Gli scambi tra il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, il Registro Nazionale e il Registro Regionale sono muniti della firma elettronica qualificata dell'emittente a garanzia della loro origine e integrità.

Articolo 95

Per qualsiasi trasmissione elettronica diretta, in particolare tramite posta elettronica, il richiedente o il dichiarante utilizza la propria firma elettronica qualificata.

Articolo 96

La trasmissione di singoli fascicoli, copie o estratti previsti dalle Leggi Uniformi può essere effettuata per via elettronica, in particolare digitalizzandola preventivamente a condizioni che ne garantiscano l'identica

riproduzione secondo le raccomandazioni del Comitato Tecnico di Normalizzazione nell'articolo 81 di questa Legge Uniforme.

Le informazioni si considerano trasmesse per via elettronica quando sono trasmesse e ricevute a destinazione mediante apparecchiature di elaborazione elettronica, compresa la trasposizione digitale e la memorizzazione dei dati, e interamente trasmesse, veicolate e ricevute via cavo, via radio, per via ottica o con altri mezzi elettromagnetici secondo modalità definite dagli Stati Membri, ma consentendo l'interoperabilità tra il sistema informativo dei trasmettitori e dei ricevitori.

Le conferme di ricezione sono inviate dalle organizzazioni destinatarie agli organismi emittenti. Portano la firma elettronica qualificata dell'impiegato o del capo dell'organismo competente nello Stato Membro dell'organismo destinatario.

Capitolo 5 - Pubblicità e diffusione delle informazioni del registro in formato elettronico

Articolo 97

Alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme e dalla Legge Uniforme in tema di garanzie, chiunque può ottenere in forma elettronica le informazioni che figurano sui moduli depositati presso il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Può altresì ottenere la comunicazione di estratti o copie, in tutto o in parte, dei documenti pubblicati nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari ai sensi della presente Legge Uniforme, della Legge Uniforme relativo al diritto delle società commerciali e dei raggruppamenti di interesse economico e della Legge Uniforme in materia di diritto contabile e informativa finanziaria.

Articolo 98

Il cancelliere o l'organismo competente dello Stato Membro responsabile del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, dopo aver utilizzato un sistema di digitalizzazione in condizioni che ne garantiscano

l’identica riproduzione, può procedere alla copia elettronica, in tutto o in parte, di un singolo fascicolo su supporto cartaceo.

Le informazioni fornite in forma elettronica non sono certificate conformi, se non espressamente richiesto dal richiedente. In mancanza di certificazione, le informazioni fornite hanno valore solo come semplice informazione.

L’attestazione delle copie elettroniche deve garantire sia l’autenticità della loro origine che l’integrità del loro contenuto, mediante almeno una firma elettronica qualificata dell’autorità preposta al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari. La copia autentica reca anche la data e l’immagine del suo sigillo. Sulla copia consegnata viene fatta menzione della sua conformità all’originale.

Le informazioni, gli estratti e le copie integrali di un documento possono essere trasmessi al richiedente all’indirizzo elettronico da lui preventivamente indicato, a condizioni che garantiscano l’integrità del documento, la riservatezza della trasmissione, l’identità del mittente e quella del destinatario.

Articolo 99

Il costo per ottenere informazioni, un estratto o una copia integrale su supporto cartaceo o elettronico o telematico non può eccedere il costo amministrativo dell’operazione.

Articolo 100

Il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari può trasmettere per via telematica agli organi amministrativi destinatari dello Stato Membro le informazioni e i documenti giustificativi che li riguardano, nonostante la presenza di dati personali.

Libro 6 - Locazione per uso professionale e beni aziendali

Titolo 1 - Locazione ad uso professionale

Capitolo preliminare - Scopo

Articolo 101

Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le locazioni relative ad immobili rientranti nelle seguenti categorie:

1°) locali o fabbricati ad uso commerciale, industriale, artigianale o comunque professionale;

2°) locali accessori dipendenti da locali o da un fabbricato ad uso commerciale, industriale, artigianale o comunque professionale, a condizione, se detti locali accessori appartengono a diversi proprietari, che tale locazione sia stata effettuata in vista dell'uso congiunto ad essi destinato dal locatario, e che tale destinazione era nota al locatore al momento della conclusione del contratto di locazione;

3°) terreni nudi sui quali sono stati edificati, prima o dopo la conclusione del contratto di locazione, edifici ad uso industriale, commerciale, artigianale o ad altro uso professionale, tali costruzioni sono state erette o sfruttate con il consenso espresso del proprietario o portate a sua conoscenza ed espressamente da lui autorizzate.

Articolo 102

Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche alle persone giuridiche di diritto pubblico di natura industriale o commerciale, e alle società a capitale pubblico, siano esse locatrici o locatarie.

Capitolo 1 - Conclusione e durata del contratto di locazione

Articolo 103

Per locazione ad uso professionale si intende qualsiasi contratto, scritto o meno, tra un soggetto investito per legge o con un contratto avente il diritto di dare in locazione in tutto o in parte un immobile rientrante nell'ambito di applicazione del presente Titolo ed un'altra persona fisica o giuridica, consentendo allo stesso locatario di esercitare nei locali con il consenso del locatore, un'attività commerciale, industriale, artigianale o qualsiasi altra attività professionale.

Articolo 104

Le parti stabiliscono liberamente la durata del contratto di locazione.

Il contratto di locazione ad uso professionale può essere concluso a tempo determinato o indeterminato.

In assenza di una scadenza scritta o fissa, il contratto di locazione si intende concluso a tempo indeterminato.

Il contratto di locazione ha effetto dalla stipula del contratto, salvo diverso accordo tra le parti.

Capitolo 2 - Obblighi del locatore

Articolo 105

Il locatore è tenuto a consegnare i locali in buono stato. Si presume che abbia adempiuto a tale obbligo:

- quando il contratto di locazione è verbale;
- o quando il locatario ha firmato il contratto di locazione senza fare riserve circa lo stato dei locali.

Articolo 106

Il locatore dovrà eseguire, a proprie spese, nei locali locati, tutte le riparazioni importanti che si rendessero necessarie ed urgenti.

In questo caso, il locatario sopporta l'inconveniente.

Le riparazioni principali includono quelle di parti strutturali, volte, travi, tetti, muri di sostegno, muri di recinzione, fosse settiche e pozzi neri.

L'importo del canone viene poi ridotto in proporzione al tempo e all'uso durante il quale il locatario è stato privato del godimento dei locali.

Qualora le riparazioni urgenti siano di natura tale da rendere impossibile la fruizione della locazione, il locatario può chiedere la sospensione durante la durata dei lavori al tribunale competente tempestivamente.

Può anche chiedere la risoluzione giudiziale al tribunale competente.

Articolo 107

Quando il locatore rifiuta di farsi carico delle riparazioni importanti di cui è responsabile, il locatario può ottenere l'autorizzazione del tribunale competente, prontamente pronunciandosi, ad eseguirle secondo le regole dell'arte, per conto del locatore.

In tal caso, il tribunale competente, pronunciandosi tempestivamente, fissa l'importo di tali risarcimenti e i termini del loro rimborso.

Articolo 108

Il locatore non può, di sua spontanea volontà, modificare lo stato dei locali locati, né limitarne l'uso.

Articolo 109

Il locatore è responsabile nei confronti del locatario per il disturbo del godimento causato da lui, o dai suoi successori o rappresentanti.

Articolo 110

Il contratto di locazione non si estingue con la cessazione dei diritti del locatore sui locali locati.

In questo caso, il nuovo locatore si sostituisce d'ufficio nelle obbligazioni dell'ex locatore e deve proseguire l'esecuzione del contratto di locazione. *QUINDI NON C'E' NOVAZIONE CONTRATTUALE*

Articolo 111

Il contratto di locazione non si estingue con la morte di una delle parti.

In caso di decesso del locatario, persona fisica, il contratto di locazione prosegue con i coniugi, ascendenti o discendenti in linea diretta, che ne abbiano fatto richiesta al locatore a mezzo di un ufficiale giudiziario o notifica con qualsiasi mezzo che consenta di accertare l'effettiva ricezione da parte del destinatario, entro tre mesi dal decesso.

In caso di più richieste, il locatore può adire il tribunale competente, pronunciandosi tempestivamente, al fine di far designare l'erede nel contratto di locazione.

In assenza di qualsiasi richiesta entro tale termine di tre mesi, il contratto di locazione si intende automaticamente risolto.

Lo scioglimento della persona giuridica del locatario non comporta automaticamente la cessazione della locazione degli immobili destinati all'attività del locatario. Il liquidatore è tenuto all'adempimento delle obbligazioni del locatario, alle condizioni stabilite dalle parti. Il contratto di locazione si estingue automaticamente dopo formale diffida inviata al liquidatore, rimasta senza effetto per più di sessanta (60) giorni.

Capo 3 - Obblighi del locatario

Articolo 112

In cambio del godimento dei locali locati, il locatario deve pagare il canone di locazione, nei termini concordati, al locatore o al suo rappresentante debitamente autorizzato.

Il pagamento del canone di locazione può essere effettuato per corrispondenza o elettronicamente.

Articolo 113

Il locatario è tenuto a gestire i locali locati con la diligenza del buon padre di famiglia e secondo la destinazione prevista nel contratto di locazione o, in mancanza di accordo scritto, secondo quella presunta dalle circostanze.

Tuttavia, è possibile per il locatario aggiungere all'attività prevista nel contratto di locazione attività connesse o complementari nello stesso ambito di quella prevista al momento della conclusione della locazione. Il locatario deve darne espressamente comunicazione al locatore. Il locatore può opporsi per gravi motivi.

In caso di variazione dell'attività prevista dal contratto, il locatario deve ottenere il preventivo ed espresso consenso del locatore, che può opporsi per gravi motivi.

In caso di contrasto tra locatore e locatario, spetta alla parte più diligente adire il tribunale competente.

Articolo 114

Il locatario è responsabile delle riparazioni di manutenzione.

Risponde per danni o perdite dovuti alla mancata manutenzione durante la locazione.

Articolo 115

Al termine del contratto di locazione, il locatario che, per causa diversa da quella prevista dal successivo articolo 126, rimane nei locali contro la volontà del locatore deve corrispondere un'indennità di occupazione pari all'importo del canone fisso durante il periodo del contratto di locazione, salvo eventuali danni.

Capitolo 4 - Locazione

Articolo 116

Le parti stabiliscono liberamente l'importo del canone, fatte salve le disposizioni legislative o regolamentari applicabili.

Il canone è rivedibile alle condizioni stabilite dalle parti o, in mancanza, ad ogni rinnovo di cui al successivo articolo 123.

Articolo 117

In mancanza di accordo scritto tra le parti sul nuovo importo dell'affitto, il giudice competente, è adito dalla parte più diligente e delibererà entro un termine breve.

Per stabilire il nuovo importo del canone, il tribunale competente tiene in particolare conto i seguenti elementi:

- l'ubicazione dei locali;
- la loro zona;
- lo stato di degrado;

- il prezzo delle locazioni commerciali comunemente praticati nel quartiere per locali similari.

Capitolo 5 - Cessione e sublocazione

Articolo 118

Se il locatario cede la locazione e tutti gli elementi che consentono l'attività nei locali locati, la cessione è vincolante per il locatore.

Se il locatario cede la locazione da solo o con parte degli elementi che consentono l'attività nei locali locati, la cessione è subordinata all'accordo del locatore.

L'eventuale cessione del contratto di locazione deve essere portata all'attenzione del locatore mediante notifica di un ufficiale giudiziario o notifica con qualsiasi mezzo che consenta di stabilire l'effettiva ricezione da parte del destinatario, indicando:

- la piena identità del cessionario;
- il suo indirizzo;
- e, ove applicabile, il suo numero di iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Articolo 119

In mancanza di notificazione o comunicazione, alle condizioni dell'articolo 118 precedente, la cessione è inopponibile al locatore.

Articolo 120

Quando la cessione si impone al locatore, quest'ultimo dispone di un termine di un mese a decorrere da tale notifica o comunicazione per opporsi, se del caso, adducendo gravi e legittimi motivi per opporsi a tale trasferimento.

L'inadempimento da parte del locatario degli obblighi del contratto di locazione, ed in particolare il mancato pagamento del canone, costituisce motivo serio e legittimo per opporsi alla cessione.

Per tutta la durata della procedura, il cedente resta nei locali e resta vincolato agli obblighi della locazione.

Quando il trasferimento richiede l'accordo del locatore, quest'ultimo dispone di un mese di tempo da tale accordo o comunicazione per comunicare al locatario l'accettazione o il rifiuto. Trascorso tale termine, il silenzio del locatore costituisce accettazione del trasferimento di locazione.

Articolo 121

Salvo quanto diversamente previsto nel contratto di locazione, è vietata qualsiasi sublocazione totale o parziale.

In caso di sublocazione autorizzata, l'atto deve essere portato all'attenzione del locatore con qualsiasi mezzo scritto. In mancanza, la sublocazione è inapplicabile.

Articolo 122

Quando il canone della locazione totale o parziale è superiore al prezzo della locazione principale, il locatore ha il diritto di chiedere un corrispondente aumento del prezzo della locazione principale, maggiorazione che, in mancanza di accordo tra le parti, è fissata dal giudice competente, pronunciandosi tempestivamente, tenuto conto degli elementi di cui al precedente articolo 117.

Capitolo 6 - Condizioni e forme di rinnovo

Articolo 123

Il diritto al rinnovo del contratto di locazione a tempo determinato o indeterminato è acquisito dal locatario che dimostri di aver svolto, secondo le disposizioni del contratto di locazione, l'attività ivi prevista, per un periodo minimo di due anni.

Nessuna stipulazione del contratto può ledere il diritto al rinnovo.

In caso di rinnovo espresso o tacito, il contratto di locazione si conclude per un periodo minimo di tre anni.

In caso di rinnovo a tempo indeterminato, le parti devono prevedere la durata della disdetta, che non può essere inferiore a sei mesi.

Articolo 124

Nel caso di locazione a tempo determinato, il locatario che ha diritto al rinnovo della locazione ai sensi del precedente articolo 123 può chiederne il rinnovo, a mezzo di un ufficiale giudiziario o notifica con qualsiasi mezzo che consenta di stabilire l'effettiva ricezione dal beneficiario, al più tardi tre mesi prima della data di scadenza del contratto di locazione.

Il locatario che non abbia presentato domanda di rinnovo entro tale termine è privato del diritto al rinnovo della locazione.

Il locatore che non ha comunicato la sua risposta alla richiesta di rinnovo al più tardi un mese prima della scadenza del contratto di locazione si considera accettato il principio del rinnovo di tale contratto.

Articolo 125

Nel caso di contratto di locazione a tempo indeterminato, chiunque intenda recedere deve darne avviso mediante notificazione all'ufficiale giudiziario o notifica con qualsiasi mezzo che consenta di stabilire l'effettiva ricezione da parte del beneficiario con almeno sei mesi di anticipo.

Il locatario, beneficiario del diritto al rinnovo di cui al precedente articolo 123, può opporsi al presente avviso, al più tardi alla data di efficacia dello stesso, dandone comunicazione al locatore mediante notificazione all'ufficiale giudiziario o notifica con qualsiasi mezzo che consenta di accertare l'effettiva ricezione da parte del destinatario della sua contestazione al recesso.

In assenza di contestazione entro tale termine, il contratto di locazione a tempo indeterminato cessa alla data fissata dal termine finale.

Articolo 126

Il locatore può opporsi al diritto di rinnovo del contratto di locazione a tempo determinato o indeterminato, versando al conduttore un indennizzo.

In mancanza di accordo sull'importo di tale indennizzo, esso è fissato dal giudice competente tenendo conto in particolare dell'importo del fatturato, degli investimenti effettuati dal locatario, dell'ubicazione geografica dei locali e dei costi di trasloco imposti dal mancato rinnovo.

Articolo 127

Il locatore può opporsi al diritto di rinnovare il contratto di locazione a tempo determinato o indeterminato, senza dover corrispondere un indennizzo, nei seguenti casi:

1°) se giustifica un motivo serio e legittimo nei confronti del locatario uscente.

Tale motivo deve consistere o nell'inadempimento da parte dell'inquilino di un'obbligazione sostanziale della locazione, oppure nella cessazione dello sfruttamento dell'attività; tale motivo può essere invocato solo se i fatti sono continuati o rinnovati oltre due mesi dopo una diffida del locatore, a mezzo di un ufficiale giudiziario o notifica con qualsiasi mezzo che consenta di stabilire l'effettiva ricezione da parte del destinatario, di dover farli smettere.

2°) se intende demolire l'edificio che comprende i locali locati, e ricostruirlo. In questo caso, il locatore deve motivare la natura e la descrizione dei lavori previsti.

Il locatario ha il diritto di rimanere nei locali fino all'inizio dei lavori di demolizione, e gode di un diritto di priorità per la concessione di una nuova locazione nell'edificio ricostruito. Se i locali ricostruiti hanno una destinazione diversa da quella dei locali oggetto della locazione, o se al locatario non viene offerta la locazione nei nuovi locali, il locatore è tenuto a corrispondere al locatario l'indennizzo di sfratto prevista dal precedente articolo 126.

Articolo 128

Il locatore può, senza il pagamento dell'indennizzo di sfratto, rifiutare il rinnovo del contratto di locazione relativo ai locali residenziali accessori ai locali principali, di abitarvi egli stesso o di farli abitare dal coniuge o dai suoi ascendenti, discendenti o da suoi congiunti.

Tale rinnovo non può essere esercitato quando il locatario accerti che la privazione del godimento dei locali residenziali accessori turba gravemente il godimento della locazione nei locali principali, ovvero quando i locali principali e gli alloggi formano un insieme indivisibile.

Articolo 129

La nuova locazione ha effetto dalla scadenza della precedente locazione se è a tempo determinato, o dalla data per la quale è stato dato il preavviso se la precedente locazione è a tempo indeterminato.

Articolo 130

Il subconduttore può chiedere il rinnovo del contratto di locazione al conduttore principale nella misura dei diritti che quest'ultimo detiene dal soggetto investito per legge o per contratto di locazione. Questo diritto è soggetto alle disposizioni degli articoli da 118 a 122 della presente Legge Uniforme.

L'atto di rinnovo del contratto di sublocazione deve essere portato all'attenzione del locatore alle stesse condizioni del contratto di sublocazione inizialmente autorizzato.

Articolo 131

Il locatario senza diritto al rinnovo, qualunque sia il motivo, può essere rimborsato delle costruzioni e dei miglioramenti da lui eseguiti nei locali con l'autorizzazione del locatore.

In assenza di accordo tra le parti, il locatario può adire il tribunale competente alla scadenza del contratto di locazione a tempo determinato non rinnovato, ovvero previa comunicazione della cessazione del contratto di locazione a tempo indeterminato.

Articolo 132

Salvo diverso accordo tra le parti, le controversie derivanti dall'applicazione delle disposizioni del Titolo I del presente Libro sono deferite, su richiesta della parte più diligente, salvo diversa disposizione del presente Libro, dinanzi al tribunale competente, prontamente pronunciandosi, nella cui giurisdizione si trovano i locali locati.

Capitolo 7 - Risoluzione del contratto di locazione

Articolo 133

Il locatario e il locatore sono entrambi tenuti, per quanto di propria competenza, al rispetto di ciascuna delle clausole e condizioni del contratto di locazione a pena di risoluzione.

La domanda per la risoluzione del contratto di locazione deve essere preceduta da un'ingiunzione di rispettare le clausole o le condizioni violate. La messa in mora è effettuata con atto dell'ufficiale giudiziario o notificata con qualsiasi mezzo che consenta di stabilirne l'effettiva ricezione da parte del destinatario.

Pena la nullità, l'intimazione deve indicare la o le clausole e le condizioni del contratto di locazione non rispettate e informare il destinatario che, in mancanza di esecuzione, entro un mese dalla sua ricezione, il giudice competente che statuisce tempestivamente è adito ai fini della risoluzione del contratto di locazione e dello sfratto se necessario, del locatario e di qualsiasi occupante per suo conto.

Il contratto di locazione può prevedere una clausola risolutiva espressa. La sentenza del tribunale competente prende tempestivamente atto della cessazione del contratto di locazione e pronuncia, se del caso, lo sgombero del locatario e dell'eventuale occupante da parte loro, in caso di inadempimento di una clausola o condizione del contratto di locazione dopo la formale diffida a nei paragrafi precedenti.

Il soggetto che intende perseguire la risoluzione del contratto di locazione deve notificare ai creditori iscritti copia dell'atto di avvio del procedimento. La decisione di pronuncia o di annotazione della cessazione del contratto di locazione può intervenire solo successivamente la scadenza di un mese successivo alla notifica della richiesta ai creditori iscritti.

Capo 8 - Disposizioni di ordine pubblico

Articolo 134

Le disposizioni degli articoli 101, 102, 103, 107, 110, 111, 117, 123, 124, 125, 126, 127, 130 e 133 della presente Legge Uniforme sono di ordine pubblico. Salvo diverso accordo tra locatore e imprenditore, il locatario non beneficia di un diritto al rinnovo del contratto di locazione, né di un diritto alla determinazione giudiziale del canone per il contratto rinnovato.

Titolo 2 - Azienda

Capitolo 1 - Definizione di Azienda

(*Che cos'è un* ***fondo aziendale*** *- azienda –* ***fonds de commerce****? Secondo la giurisprudenza, l'azienda corrisponde "all'insieme degli elementi materiali (beni, attrezzature, ecc.) e immateriali (clientele, competenze del personale, diritto di locazione, denominazione commerciale, ecc.) assegnati all'esercizio di un'attività commerciale o industriale"*).

Articolo 135

L'azienda è costituita da un insieme di mezzi che consentono al commerciante di attrarre e fidelizzare i clienti.

Articolo 136

L'azienda comprende necessariamente la clientela e il marchio oppure la clientela e il nome commerciale, fermo restando l'accumulo della clientela con il marchio e il nome commerciale.

Articolo 137

L'azienda può comprendere vari elementi mobili, materiali e immateriali, in particolare i seguenti elementi:

- gli impianti;

- la raccorderia;

- l’attrezzatura;
- gli arredamenti;
- la merce in giacenza;
- il diritto di locazione;
- le licenze di esercizio;
- i brevetti per invenzioni, marchi e denominazioni commerciali, disegni e modelli, e ogni altro diritto di proprietà intellettuale necessario per l’uso.

Capitolo 2 - Modalità di sfruttamento dell’azienda

Articolo 138

L’azienda può essere sfruttata direttamente o in esecuzione di un contratto di gestione tramite locazione. L’utilizzo diretto può essere fatto da un commerciante, anche se singolo, o da una società commerciale.

La gestione della locazione è un contratto mediante il quale il titolare dell’azienda, persona fisica o giuridica, concede in locazione, in qualità di locatore, ad una persona fisica o giuridica, affittuario, che la gestisce a proprio rischio e pericolo.

L’imprenditore non può essere parte di un contratto di locazione di azienda.

Il locatario-gestore deve corrispondere al locatore un canone corrispondente al canone dovuto per il godimento dei locali, e un canone per il godimento degli elementi materiali e immateriali dell’azienda così come descritti nel contratto di locazione. Questi due elementi del canone devono essere determinati separatamente nel contratto di gestione della locazione, anche se le loro scadenze sono fissate nelle stesse date. In accordo con il locatore dei locali, il locatario-gestore può essere esonerato dall’assicurargli direttamente, ad ogni scadenza, il pagamento del canone dovuto al compenso per la fruizione dei locali.

Articolo 139

Il locatario-gestore ha la qualità di commerciante, ed è soggetto a tutti gli obblighi che ne derivano.

Deve attenersi alle disposizioni che regolano l’iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

L’eventuale contratto di locazione deve essere altresì pubblicato, dalla parte più diligente e a spese del gestore locatario, entro due settimane dalla sua data, sotto forma di estratto su giornale autorizzato alla pubblicazione di avvisi legali e figurante nel luogo in cui l’azienda è iscritto nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Il titolare dell’azienda, se è un commerciante, è tenuto a far modificare a proprie spese la propria iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, citando la gestione della locazione del della propria azienda.

La scadenza prevista o anticipata del contratto di locazione dà luogo ai medesimi provvedimenti pubblicitari a carico del gestore locatario.

Articolo 140

Il conduttore-gestore è tenuto ad indicare in cima ai propri ordini di acquisto, fatture e altri documenti di natura finanziaria o commerciale, con il proprio numero di iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, la propria qualità di conduttore-gestore dell’azienda.

Qualsiasi violazione di questa disposizione è punibile con il diritto penale nazionale.

Articolo 141

La persona fisica o giuridica che concede un contratto di locazione di gestione deve aver gestito l’azienda in gestione per almeno due anni come commerciante.

Tuttavia, le persone interdette o interdette dall’esercizio di una professione commerciale non possono acconsentire alla locazione di gestione.

Articolo 142

Il termine previsto dall’articolo precedente può essere ridotto, senza poter essere inferiore ad un anno, dal giudice competente, in particolare quando la persona fisica o giuridica dimostri che le è stato impossibile sfruttare personalmente o tramite suoi agenti.

Articolo 143

Non si applicano le condizioni previste dal precedente articolo 141:

- allo stato;
- agli enti locali;
- agli enti pubblici;
- all'incapace, per quanto riguarda i fondi che possedevano prima del sopraggiungere dell'inabilità;
- agli eredi o legatari di un commerciante defunto, per quanto riguarda l'azienda da questi gestito;
- ai legali rappresentanti incaricati, a qualsiasi titolo, dell'amministrazione di un'impresa, purché a ciò autorizzati dal tribunale competente e che abbiano ottemperato alle misure pubblicitarie previste.

Articolo 144

I debiti del locatore derivanti dall'utilizzazione dell'azienda possono essere dichiarati immediatamente esigibili dal giudice competente se ritiene che la locazione-gestione metta in pericolo il loro recupero.

L'azione è promossa da ogni interessato, a pena di pignoramento, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del contratto di locazione, come previsto dall'articolo 139 della presente Legge Uniforme.

Articolo 145

Fino alla pubblicazione del contratto di locazione, il titolare dell'azienda risponde in solido dei debiti del conduttore-gestore derivanti dall'esercizio dell'azienda data in locazione finanziaria.

Articolo 146

La scadenza del contratto di locazione alla sua scadenza normale o anticipata rende i debiti contratti dal gestore locatario dell'azienda immediatamente esigibili durante la gestione.

Capitolo 3 - Vendita di azienda

Articolo 147

Il trasferimento dell'azienda è soggetto alle regole generali della vendita, fatte salve le disposizioni che seguono e i testi specifici all'esercizio di determinate attività commerciali.

Articolo 148

Il trasferimento dell'azienda riguarda necessariamente gli elementi elencati nell'articolo 136 della presente legge uniforme.

In assenza di contestuale cessione dei predetti elementi, la cessione di altri elementi, quali quelli elencati al precedente articolo 137, resta possibile ma non comporta cessione dell'azienda, indipendentemente da quanto pattuito nell'atto comprovante la cessione.

Articolo 149

La vendita di un'azienda può essere effettuata sia per atto privato, sia per atto pubblico.

Le disposizioni del presente Capo si applicano a qualsiasi atto recante un trasferimento di azienda, anche sottoposto a condizione, anche in caso di conferimento di azienda in una società.

Articolo 150

Ogni atto comprovante il trasferimento di un'azienda deve riportare:

1°) per le persone fisiche, l'integrale stato civile del venditore e dell'acquirente e, per le persone giuridiche, il nome, la ragione sociale, la forma giuridica, l'indirizzo della sede sociale;

2°) le attività del venditore e dell'acquirente;

3°) i loro numeri di iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari;

4°) se del caso, l'origine dei fondi nei confronti del titolare che ha preceduto il venditore;

5°) la dichiarazione di privilegi, pegni e iscrizioni gravanti sull'azienda;

6°) il fatturato realizzato in ciascuno degli ultimi tre anni di operatività, ovvero dalla sua acquisizione se l'azienda non è stata operativo per più di tre anni;

7°) i risultati commerciali conseguiti nello stesso periodo;

8°) il contratto di locazione allegato all'atto con l'indicazione, nell'atto, della sua data, della sua durata, del nome e dell'indirizzo del locatore e dell'eventuale cedente;

9°) il prezzo pattuito;

10°) la situazione e gli elementi dell'azienda ceduta;

11°) il nome e l'indirizzo del notaio o dell'istituto bancario designato come curatore fallimentare se la vendita avviene per atto privato.

Articolo 151

L'omissione o l'inesattezza delle informazioni sopra richieste può comportare la nullità della vendita, se l'acquirente lo richiede, e se dimostra che tale omissione o tale inesattezza ha influito in modo sostanziale sulla consistenza del bene venduto e ne subisce un danno.

Tale richiesta deve essere presentata entro un anno dalla data dell'atto.

Articolo 152

Qualsiasi atto comprovante un trasferimento di azienda deve essere depositato in copia autenticata dal venditore o dall'acquirente nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Spetta al venditore e all'acquirente, ciascuno per quanto lo riguarda, far apportare la modifica corrispondente.

Articolo 153

Entro quindici giorni liberi dalla sua data, l'atto di registrazione del trasferimento dell'azienda deve essere pubblicato per volere dell'acquirente, sotto forma di avviso, su un quotidiano autorizzato alla pubblicazione di avvisi legali e figurando nel luogo in cui il venditore è iscritto nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Articolo 154

Il venditore dell’azienda è tenuto a mettere a disposizione dell’acquirente il fondo ceduto alla data prevista nell’atto di cessione.

Tuttavia, se il pagamento del prezzo è stato previsto in contanti, il venditore è tenuto solo, salvo diverso accordo tra le parti, a metterne in possesso l’acquirente solo alla data dell’integrale pagamento.

Articolo 155

Il venditore dell’azienda deve astenersi da qualsiasi comportamento che possa ostacolare l’acquirente nell’esercizio dell’azienda venduta.

Le clausole di non accettazione sono valide solo se limitate nel tempo o nello spazio; una di queste limitazioni è sufficiente per rendere valida la clausola.

Il venditore deve assicurare al compratore il pacifico possesso della cosa venduta, ed in particolare garantirlo contro i diritti che altri pretenderebbero di far valere sul bene venduto.

Articolo 156

Se l’acquirente è parzialmente estromesso, o se scopre oneri non dichiarati nell’atto di vendita, o se l’azienda è affetta da vizi occulti o difetti di conformità, può chiedere la risoluzione della vendita, ma solo se la diminuzione nel godimento che soffre è di tale importanza che non avrebbe comprato l’azienda se lo avesse saputo.

Articolo 157

L’acquirente deve pagare il prezzo, nel giorno e nel luogo fissati nell’atto di vendita, al notaio o a qualsiasi istituto bancario designato di comune accordo tra le parti dell’atto.

Il notaio o l’istituto bancario così designato devono conservare i fondi in qualità di curatore per un periodo di trenta giorni, periodo che inizia a decorrere dal giorno della pubblicazione su un quotidiano autorizzato a pubblicare la vendita con avvisi legali.

Se allo scadere di tale termine non è stata notificata opposizione al fiduciario, quest'ultimo deve mettere a disposizione del venditore il prezzo di vendita.

Se durante questo periodo vengono notificate una o più opposizioni, il prezzo di vendita è disponibile per il venditore solo previa prova dello scioglimento di tutte le opposizioni.

Articolo 158

È nullo qualsiasi contro-lettera o accordo avente lo scopo o l'effetto di occultare in tutto o in parte il prezzo di vendita dell'attività.

Articolo 159

Il creditore del venditore che si oppone deve notificarlo con atto dell'ufficiale giudiziario o con qualsiasi mezzo che consenta di stabilire l'effettiva quietanza:

1°) al notaio o all'istituto bancario designato come fiduciario;

2°) all'acquirente preso dal suo indirizzo come indicato nell'atto;

3°) presso la cancelleria del tribunale o dell'organismo competente dello Stato Membro che tiene il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari in cui è iscritto il venditore, a spese del Registro o dell'organismo competente nello Stato Membro per la registrazione di questa opposizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

L'atto di opposizione deve indicare, oltre agli estremi identificativi del creditore opposto, l'importo e le cause del credito, e contenere l'elezione del domicilio nella giurisdizione del foro in cui è tenuto il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Le formalità così poste a carico del creditore opponente con il presente articolo sono emanate a pena di nullità della sua opposizione.

Articolo 160

L'opposizione produce un effetto conservativo.

Spetta al creditore opponente adire il tribunale competente per far accertare il suo credito e ricevere il pagamento di quest'ultimo.

Articolo 161

Il venditore può ottenere dal giudice competente che statuisca tempestivamente lo svincolo dell'opposizione e il versamento dei fondi nelle sue mani soltanto in cambio di una garanzia, o di una garanzia equivalente all'importo del credito oggetto dell'opposizione.

Il venditore può anche ottenere dal creditore lo svincolo amichevole dell'opposizione; in tal caso, lo svincolo deve essere notificato dal creditore opponente nelle forme previste dall'articolo 159 di cui sopra.

Articolo 162

L'opposizione che, entro un mese dalla sua notifica, non è revocata in via amichevole o non dà luogo al rinvio al giudice in applicazione del precedente articolo 160 è automaticamente nulla.

Su richiesta di qualsiasi interessato, il giudice competente, deliberando tempestivamente, constata la nullità e ordina il rigetto dell'opposizione, fatta salva l'azione di risarcimento danni per opposizione abusiva.

Articolo 163

Ogni creditore che abbia iscritto un privilegio o un pegno, o che abbia regolarmente fatto opposizione, può, nel mese della pubblicazione della vendita su un giornale autorizzato a pubblicare gli annunci legali, offrire un sesto del prezzo dell'azienda che figura nell'atto di vendita.

Quando l'azienda è stata oggetto di una vendita forzata, i creditori titolari del pegno e gli opponenti godono dello stesso diritto di effettuare un'offerta che deve esercitarsi entro lo stesso termine a decorrere dalla data dell'aggiudicazione.

L'offerente deve depositare, entro lo stesso termine, presso la cancelleria del tribunale competente o presso l'organo competente dello Stato Membro, l'importo del prezzo maggiorato di un sesto.

Articolo 164

Il capitolato, redatto prima della vendita giudiziaria per volere del maggior offerente, riproduce integralmente l'atto di compravendita che ha dato luogo all'offerta più alta e fa menzione dei pegni precedentemente registrati nonché delle opposizioni regolarmente notificate a seguito della pubblicazione del bando di vendita volontaria del fondo, o durante la procedura di vendita forzata.

Entro quindici (15) giorni liberi dall'offerta più alta, il migliore offerente pubblica, a sue spese anticipate, su un giornale autorizzato alla pubblicazione di avvisi legali e figurante nel luogo in cui il venditore è iscritto al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, un avviso contenente l'indicazione del luogo e della data della vendita giudiziaria nonché le modalità per la consultazione del capitolato. Trascorso tale termine, l'offerta superiore è nulla e le spese sono definitivamente a carico del singolo miglior offerente, fatti salvi gli eventuali danni dovuti per abusiva offerta superiore.

Nessuna nuova opposizione può essere presentata durante la procedura di gara.

Articolo 165

La vendita avviene nel foro competente, con le formalità proprie delle aste giudiziarie.

Articolo 166

Quando il prezzo non viene pagato in contanti, il venditore ha un pegno sull'azienda venduta.

A tal fine, deve registrare il privilegio di essere venditore nelle forme richieste dalla presente Legge Uniforme.

Articolo 167

Se il venditore non viene pagato alle scadenze pattuite, può richiedere la risoluzione della vendita, in conformità con il diritto comune.

Articolo 168

Il venditore che esercita l’azione di risoluzione la notifica con atto stragiudiziale o con qualsiasi mezzo comprovando per iscritto la notifica ai creditori iscritti al fondo, e ciò, al domicilio da questi eletto nelle loro iscrizioni al passivo.

Esso procede altresì alla valutazione preliminare della sua azione di risoluzione del contratto conformemente alle disposizioni a tal fine previste dalla Legge Uniforme sulle garanzie.

L’azione di risoluzione può essere pronunciata solo dal tribunale competente del luogo di registrazione del venditore dell’azienda.

Qualsiasi accordo di risoluzione amichevole di una vendita di azienda è inopponibile ai creditori dell’acquirente del fondo che si sono iscritti al fondo.

Libro 7 - Intermediari commerciali

Titolo 1 - Disposizioni comuni

Capitolo 1 - Definizione e scopo

Articolo 169

L’intermediario commerciale è una persona fisica o giuridica che ha il potere di agire, o intende agire, continuativamente e professionalmente per conto di altro soggetto, commerciale e non, al fine di concludere con un terzo un negozio giuridico di natura commerciale.

Articolo 170

L’intermediario commerciale è un commerciante; esso è soggetto alle condizioni previste dagli articoli da 6 a 12 della presente Legge Uniforme.

Le condizioni per l’accesso alle professioni di intermediario commerciale possono essere inoltre integrate da condizioni specifiche per ciascuna delle categorie di intermediari di cui al presente Libro.

Articolo 171

Le disposizioni del presente Libro disciplinano non solo la conclusione di contratti tramite l'intermediario commerciale, ma anche qualsiasi atto da lui compiuto in vista della conclusione o dell'esecuzione di tali contratti.

Si applicano ai rapporti tra tutti i soggetti per i quali l'intermediario agisce, e tra questi e l'intermediario stesso.

Si applicano sia che l'intermediario agisca in nome proprio, come il commissionario o il mediatore, sia in nome del mandante, come l'agente di commercio.

Articolo 172

Le disposizioni del presente Libro si applicano anche se la persona rappresentata, o il terzo di cui al precedente articolo 169, hanno sede in Stati diversi da quelli firmatari della presente Legge Uniforme, pertanto quando:

a) l'intermediario è iscritto nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari di uno degli Stati Membri;

b) o che l'intermediario agisca nel territorio di uno degli Stati Membri;

c) o che le norme di diritto internazionale privato portino all'applicazione della presente Legge Uniforme.

Articolo 173

Le disposizioni del presente Libro non si applicano:

a) alla rappresentanza risultante da un'autorizzazione legale o giudiziale ad agire per persone prive di capacità giuridica;

b) alla rappresentanza di chi conduce un'asta, o dell'autorità amministrativa o giudiziaria;

c) alla rappresentanza legale in tema di diritto di famiglia, regimi matrimoniali ed eredità.

Articolo 174

Le disposizioni del presente Libro non si applicano ai dirigenti di società, associazioni o altri gruppi dotati di personalità giuridica che ne siano i legali rappresentanti.

Capo 2 - Costituzione ed ambito dei poteri dell'intermediario

Articolo 175

Le regole del mandato si applicano ai rapporti tra l'intermediario e il soggetto per conto del quale questo agisce, anche in modo occulto. I rapporti tra l'intermediario, il mandante ed il terzo di cui al precedente articolo 169 sono disciplinati dagli articoli 180, 181, 183, 184 e 185 della presente Legge Uniforme.

Articolo 176

Il mandato all'intermediario può essere scritto o verbale. Non è soggetta ad alcuna condizione formale. In assenza di scrittura, può essere provata con qualsiasi mezzo, anche mediante testimoni.

Articolo 177

Il rappresentato e l'intermediario da un lato, l'intermediario e il terzo di cui al precedente articolo 169 dall'altro, sono vincolati dalle pratiche di cui erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza e che, nel commercio, sono ampiamente noti e regolarmente osservati dalle parti in rapporti contrattuali con rappresentanza dello stesso tipo, nel ramo commerciale in questione.

Sono anche vincolati dalle pratiche che hanno stabilito tra di loro.

Articolo 178

Salvo quanto espressamente previsto contrattualmente, la portata del mandato all'intermediario è determinata dalla natura dell'attività cui si riferisce. Il mandato include il potere di compiere gli atti giuridici necessari per la sua esecuzione.

Tuttavia, l'intermediario non può, senza un potere speciale, avviare un procedimento giudiziario, transarre, opporsi, sottoscrivere impegni di cambio, alienare o gravare immobili, né concedere donazioni.

Articolo 179

L’intermediario che ha ricevuto specifiche istruzioni non può discostarsi da esse, se non per stabilire che le circostanze non gli hanno consentito di chiedere l’autorizzazione del preponente, quando è palese che quest’ultimo avrebbe autorizzato se fosse stato informato della situazione.

Capo 3 - Effetti giuridici degli atti compiuti dall’intermediario

Articolo 180

Quando l’intermediario agisce per conto del preponente nei limiti delle sue facoltà, e i terzi sapevano o avrebbero dovuto conoscere la sua qualità di intermediario, i suoi atti vincolano il preponente direttamente al terzo di cui al precedente articolo 169, a meno che non consegua dalle circostanze del caso, in particolare con riferimento a un contratto di commissione o di intermediazione, che l’intermediario intendesse vincolare solo sé stesso.

Articolo 181

Quando l’intermediario agisce per conto di un mandante nei limiti delle sue attribuzioni, i suoi atti lo vincolano solo al terzo di cui al precedente articolo 169:

- se quest’ultimo non conosceva o non poteva conoscere la sua qualità di intermediario;
- o se le circostanze del caso, in particolare con riferimento a un contratto a provvigione, dimostrano che l’intermediario intendeva impegnare solo sé stesso.

Articolo 182

La responsabilità dell’intermediario è generalmente soggetta alle regole del mandato. L’intermediario è quindi responsabile nei confronti del mandante della corretta e fedele esecuzione del mandato.

Egli è tenuto ad eseguirlo personalmente, a meno che non sia autorizzato a trasferirlo a un terzo, a meno che non sia costretto a farlo da circostanze o a meno che l'uso non consenta una sostituzione di poteri.

Articolo 183

Quando l'intermediario agisce senza potere, o al di fuori di esso, i suoi atti non vincolano né il preponente né il terzo di cui al precedente articolo 169.

Tuttavia, quando il comportamento del rappresentato induce il terzo a credere, ragionevolmente e in buona fede, che l'intermediario ha il potere di agire per conto del rappresentato, quest'ultimo non può invocare nei confronti del terzo la mancanza di potere dell'intermediario.

Articolo 184

L'atto compiuto da un intermediario che agisce senza potere, o al di fuori dei suoi poteri, può essere ratificato dalla persona rappresentata.

Tale atto produce, se ratificato, gli stessi effetti come se fosse stato compiuto in forza di procura.

Articolo 185

L'intermediario che agisce senza potere, o al di fuori dei suoi poteri, è tenuto, in mancanza di ratifica, a risarcire il terzo di cui al precedente articolo 169 al fine di riportare quest'ultimo nella situazione che sarebbe stata sua se l'intermediario avesse agito avendone i poteri e nei limiti di tali poteri.

L'intermediario non risponde se il terzo di cui al precedente articolo 169 sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'intermediario non aveva alcun potere o agiva al di fuori dei suoi poteri.

Articolo 186

Il rappresentato deve rimborsare all'intermediario, in capitale e interessi, gli anticipi e le spese che quest'ultimo ha sostenuto per il regolare svolgimento dell'incarico e lo esonera dalle obbligazioni contratte.

Articolo 187

L’intermediario è tenuto, su richiesta del mandante, a riferirgli in ogni momento sulla sua gestione.

È responsabile degli interessi prodotti dalle somme per le quali è in ritardo nel pagamento e del risarcimento del danno causato dalla mancata o cattiva esecuzione del mandato, a meno che non provi che tale danno è avvenuto senza sua colpa.

Capo 4 - Cessazione del mandato dell’intermediario

Articolo 188

Il mandato all’intermediario cessa:

- previo accordo tra il mandante e l’intermediario;
- dall’integrale esecuzione dell’operazione o delle operazioni per le quali è stato conferito il potere;
- per revoca su iniziativa del rappresentato;
- per rinuncia dell’intermediario.

Il mandante che indebitamente revoca il mandato affidato all’intermediario deve risarcirlo del danno arrecato.

L’intermediario che indebitamente rinuncia all’esecuzione del proprio mandato deve risarcire il mandante del danno arrecato.

Articolo 189

Il mandato all’intermediario cessa anche in caso di decesso, di incapacità o nei casi previsti dalla presente Legge Uniforme in tema di organizzazione delle procedure collettive di liquidazione del passivo, indipendentemente dal fatto che tali eventi riguardino il rappresentato o l’intermediario.

Articolo 190

La cessazione del mandato conferito dal mandante all'intermediario non produce alcun effetto nei confronti del terzo di cui al precedente articolo 169, a meno che questi non fosse o avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale cessazione.

Articolo 191

Nonostante la cessazione del mandato, l'intermediario resta autorizzato a compiere per conto del mandante o dei suoi aventi causa gli atti necessari ed urgenti idonei ad evitare qualsiasi danno.

Titolo 2 - Commissionario

Articolo 192

Il commissionario è un professionista che, per il pagamento di una commissione, è tenuto a concludere qualsiasi atto giuridico in nome proprio ma per conto del mandante che gli dà mandato.

Articolo 193

Il commissionario è tenuto ad eseguire, secondo le istruzioni del mandante, le operazioni oggetto del contratto di commissione.

Se il contratto di commissione contiene istruzioni, il commissionario deve attenersi ad esse, salvo prendere l'iniziativa della cessazione se la natura del mandato o dell'uso si oppone a tali istruzioni.

Se si tratta di indicazioni, il commissionario deve agire come se fosse in gioco il proprio interesse, avvicinandosi il più possibile al consiglio ricevuto.

Il commissionario deve agire nel modo che meglio serve gli interessi del preponente e il rispetto delle consuetudini.

Articolo 194

Il commissionario deve agire in modo equo per conto del mandante.

In particolare, non può acquistare per proprio conto i beni di cui è incaricato di vendere, né vendere i propri beni al proprio mandante.

Articolo 195

Il commissionario deve fornire al mandante tutte le informazioni utili sull'operazione, oggetto della commissione, e riferirgli del suo operato fino al completamento dell'operazione.

Articolo 196

Il mandante è tenuto a corrispondere al commissionario un compenso o una commissione che è dovuta non appena l'incarico viene eseguito, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia redditizia o meno, fatte salve le regole della responsabilità contrattuale.

Articolo 197

Il mandante deve rimborsare al commissionario i normali costi ed esborsi sostenuti da quest'ultimo, purché utili all'operazione, e che siano corredati di documenti giustificativi.

Articolo 198

Qualsiasi commissionario ha, per tutte le sue pretese nei confronti del preponente, un diritto di ritenzione sui beni che detiene.

Articolo 199

Quando la merce spedita su commissione per la vendita si trova in uno stato manifestamente difettoso, il commissionario deve tutelare il diritto di regresso nei confronti del vettore, far rilevare il danno, provvedere al meglio alla conservazione della cosa e darne comunicazione al mandante.

In caso contrario, è responsabile del danno causato dalla sua negligenza.

Quando c’è motivo di temere che la merce inviata su commissione per essere venduta si deteriori rapidamente, e se l’interesse del mandante lo richiede, il commissionario ha l’obbligo di farla vendere.

Articolo 200

Il commissionario che ha venduto al di sotto del prezzo minimo fissato dal mandante è responsabile nei suoi confronti per la differenza, a meno che non dimostri che vendendo ha protetto il mandante dal danno e che le circostanze non hanno permesso di eseguire i suoi ordini.

In caso di colpa, deve riparare tutti i danni causati dall’inosservanza del contratto.

Il commissionario che acquista a un prezzo inferiore, o che vende a un prezzo superiore rispetto agli ordini del mandante trasportati, non può beneficiare della differenza.

Articolo 201

Il commissionario agisce a proprio rischio se, senza il consenso del mandante, concede un credito o un anticipo a un terzo.

Tuttavia, il mandante è tenuto a risarcire il commissionario per le sue perdite se quest’ultimo dimostra di aver agito nell’interesse del mandante.

Articolo 202

Il commissionario non è responsabile del pagamento o dell’esecuzione di altri obblighi che incombono a coloro con i quali ha trattato, a meno che non li abbia garantiti o se tale è l’usanza del commercio nel luogo in cui è stabilito.

Il commissionario che si fa garante di colui con cui tratta ha diritto ad una commissione aggiuntiva, denominata star del credere.

Articolo 203

Il commissionario perde ogni diritto alla provvigione se si rende colpevole di atti di malafede nei confronti del mandante, in particolare se ha indicato al mandante un prezzo superiore a quello dell'acquisto o inferiore a quello della vendita.

In questi casi, il mandante ha il diritto di obbligare il commissionario come se fosse l'acquirente o il venditore.

Articolo 204

Al commissionario è assimilato lo spedizioniere o il trasportatore che, a titolo oneroso ed in nome proprio, si impegna a spedire o rispedire merci per conto del proprio mandante.

Resta fermo, per quanto riguarda il trasporto di merci, le disposizioni che regolano il contratto di trasporto.

Articolo 205

Lo spedizioniere o il trasportatore risponde in particolare dell'arrivo della merce entro i termini stabiliti, dei danni e delle perdite, salvi i fatti di terzi o in casi di forza maggiore.

Articolo 206

L'agente doganale abilitato è tenuto a pagare, per conto del suo cliente, l'importo di dazi, tasse o multe, liquidato dal servizio doganale.

L'agente doganale autorizzato che ha pagato altri dazi, tasse o multe di cui la dogana assicura il recupero, è surrogato nei diritti della dogana.

Articolo 207

L'agente doganale abilitato è responsabile nei confronti del suo mandante per qualsiasi errore nella dichiarazione o applicazione delle tariffe doganali, nonché per qualsiasi pregiudizio che possa derivare dal ritardo nel pagamento di dazi, tasse o sanzioni.

È responsabile nei confronti delle amministrazioni doganali e di tesoreria delle operazioni doganali da lui effettuate.

Titolo 3 – Mediatore

Articolo 208

Il mediatore è un professionista che mette in contatto le persone al fine di facilitare o portare alla conclusione di accordi tra queste persone.

Articolo 209

Il mediatore deve rimanere indipendente dalle parti. Deve limitare le sue attività all'avvicinamento delle persone che desiderano entrare in contatto tra loro e all'organizzazione dei passi necessari per facilitare l'accordo tra di loro.

Non può intervenire personalmente in un accordo senza il consenso delle parti.

Articolo 210

Il mediatore deve:

- fornire alle parti tutte le informazioni utili per il loro libero ed informato consenso;
- fare tutto ciò che è idoneo a facilitare la conclusione del contratto.

Il mediatore è responsabile del pregiudizio derivante dalle sue dichiarazioni mendaci se, al fine di indurre una parte a contrarre, gli presenta consapevolmente l'altra parte come dotata di capacità e qualità che non possiede.

Articolo 211

Il mediatore non può compiere operazioni commerciali, né per proprio conto, né direttamente né indirettamente, né in nome di altra persona o per il tramite di un intermediario.

Articolo 212

La remunerazione del mediatore è costituita da una percentuale dell'importo della transazione.

Nel caso di mediazione relativa ad una vendita, se il venditore è l'unico mandante, la provvigione al mediatore non può essere sopportata, neppure parzialmente, dall'acquirente ed è, se del caso, detratta dall'importo del prezzo pattuito tra le parti e pagato dall'acquirente.
Se l'acquirente è l'unico mandante, la commissione è a suo carico, oltre al prezzo pagato al venditore.
Se entrambe le parti sono mandanti, la percentuale corrispondente alla provvigione spettante al mediatore è fissata e ripartita tra loro di comune accordo con lui.

Articolo 213

Il mediatore ha diritto al suo compenso non appena l'indicazione che ha dato o la trattativa da lui condotta porta alla conclusione del contratto.
Quando il contratto è stato concluso sottoposto ad una condizione sospensiva, la provvigione al mediatore è dovuta solo dopo l'avverarsi della condizione.
Se si è convenuto che le spese dell'intermediario gli saranno rimborsate, queste gli sono dovute anche se il contratto non è stato concluso.

Articolo 214

La provvigione non determinata dalle parti è corrisposta sulla base della tariffa eventualmente in uso; in assenza di tariffa, la provvigione è fissata conformemente agli usi.
In assenza di usi, il mediatore ha diritto ad una provvigione che tenga conto di tutti gli elementi relativi all'operazione.

Articolo 215

Il mediatore perde il diritto alla remunerazione e al rimborso delle spese se ha agito nell'interesse del terzo contraente in violazione dei suoi obblighi nei confronti del suo mandante o se si è fatto consegnare, all'insaputa di quest'ultimo, una remunerazione dal terzo contraente.

Titolo 4 - Agenti di commercio

Articolo 216

L’agente di commercio è un agente professionale permanentemente incaricato di negoziare ed, eventualmente, concludere contratti di vendita, acquisto, locazione o prestazione di servizi, in nome e per conto di produttori, industriali, commercianti o altri agenti di commercio, senza avere con loro un contratto di lavoro subordinato.

Articolo 217

Il contratto tra l’agente commerciale e il suo preponente è concluso nell’interesse comune delle parti.

L’agente di commercio e il suo preponente sono vincolati tra loro da un obbligo di lealtà e da un obbligo di informazione.

L’agente di commercio deve svolgere la sua attività da buon professionista; il preponente deve mettere l’agente di commercio nelle condizioni di svolgere la sua attività.

Articolo 218

L’agente di commercio può accettare senza autorizzazione, e salvo diversa disposizione, di rappresentare altri preponenti.

Non può accettare la rappresentanza di una società in concorrenza con quella di uno dei suoi preponenti senza il consenso scritto di quest’ultimo.

Articolo 219

L’agente di commercio non può, anche dopo la scadenza del contratto, utilizzare o rivelare le informazioni che gli sono state comunicate dal preponente in via riservata, o di cui sia venuto a conoscenza a tale riguardo in ragione del contratto.

Quando è stato concordato un divieto di concorrenza tra l'agente di commercio e il suo preponente, l'agente ha diritto ad una speciale indennità alla scadenza del contratto.

Articolo 220

Qualsiasi componente del compenso che varia con il numero o il valore dell'attività costituisce una provvigione.

Nel silenzio del contratto, l'agente di commercio ha diritto ad una provvigione secondo le pratiche eseguite nel settore delle attività oggetto del suo contratto.

In assenza di usi, l'agente di commercio ha diritto ad un compenso che tenga conto di tutti gli elementi relativi all'operazione.

Articolo 221

L'agente a cui è stata concessa l'esclusiva in un settore geografico, o su un gruppo di determinati clienti, ha diritto a una provvigione per qualsiasi operazione conclusa durante la durata del contratto di agenzia.

Articolo 222

Per ogni contratto concluso successivamente allo scioglimento del contratto di agenzia, l'agente di commercio ha diritto a una provvigione quando il contratto è stato stipulato principalmente alla sua attività svolta durante il contratto di agenzia, ed è stato concluso in un termine ragionevole dallo scioglimento del contratto.

Articolo 223

A meno che le circostanze non rendano equa la ripartizione della provvigione tra due o più agenti di commercio, l'agente di commercio non ha diritto alla provvigione se è già dovuta:

- all'agente che lo ha preceduto per un'attività commerciale conclusa prima dell'inizio del suo contratto di agenzia;

- all’agente che gli succede per un’attività commerciale conclusa dopo lo scioglimento del suo contratto di agenzia.

Articolo 224

La provvigione viene acquisita non appena il preponente ha eseguito l’operazione, o avrebbe dovuto eseguirla in virtù del contratto concluso con il terzo di cui al precedente articolo 169, ovvero anche non appena detto terzo ha eseguito l’operazione.

La provvigione viene corrisposta entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui è stata maturata, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 225

Il diritto alla provvigione può essere estinto solo se è accertato che il contratto tra il terzo di cui al precedente articolo 169 e il preponente non è stato eseguito per circostanze imputabili all’agente di commercio o per circostanze indipendenti dalla condotta del preponente.

Articolo 226

Salvo diverso accordo o utilizzo, l’agente di commercio non ha diritto al rimborso delle spese e degli esborsi derivanti dal normale esercizio della sua attività, ma solo di quelli che ha assunto su apposite istruzioni del preponente.

In questo caso è dovuto il rimborso di spese ed esborsi, anche se l’operazione non è stata conclusa.

Articolo 227

Il contratto di agenzia stipulato a tempo determinato scade alla scadenza del termine previsto, senza che sia necessario scioglierlo con alcuna formalità.

Il contratto di agenzia stipulato a tempo determinato, che continua ad essere eseguito dalle due parti anche dopo la sua scadenza, si considera trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Articolo 228

Quando il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere mediante preavviso.

Il termine di preavviso è di un mese per il primo anno di contratto, due mesi per il secondo anno iniziato, tre mesi per il terzo anno iniziato e gli anni successivi.

Salvo diverso accordo, la fine del periodo di preavviso coincide con la fine di un mese solare.

Nel caso di contratto a tempo determinato, trasformato in contratto a tempo indeterminato, il termine di preavviso è calcolato dall'inizio del rapporto contrattuale tra le parti.

Le parti non possono concordare termini di preavviso più brevi.

Se si concordano periodi più lunghi, i termini di preavviso devono essere identici per il preponente e per l'agente.

Tali disposizioni non si applicano quando il contratto si estingue per colpa grave di una delle parti, o per il verificarsi di un caso di forza maggiore.

Articolo 229

In caso di cessazione dei rapporti con il preponente, l'agente di commercio ha diritto ad una indennità di fine rapporto, salvo eventuali danni.

L'agente di commercio decade dal diritto all'indennizzo se non ha notificato l'ufficiale giudiziario al preponente o notificato a quest'ultimo con qualsiasi mezzo che consenta di stabilire l'effettiva ricezione da parte del preponente, entro il termine di un anno dalla cessazione del contratto, che intende far valere i propri diritti.

Gli eredi dell'agente di commercio beneficiano anche del diritto all'indennizzo quando lo scioglimento del contratto è dovuta al decesso dell'agente.

Articolo 230

L'indennità di fine rapporto prevista dall'articolo precedente non è dovuta:

1°) in caso di risoluzione del contratto per colpa grave dell'agente di commercio;

2°) in caso di recesso del contratto per iniziativa dell'agente, a meno che tale recesso non sia giustificata da circostanze imputabili al preponente o sia dovuta all'età, all'infermità o alla malattia dell'agente di commercio, e più in generale, da ogni circostanza al di fuori del controllo dell'agente a seguito della quale l'esercizio della sua attività non possa più essere ragionevolmente richiesto;

3°) quando, d'intesa con il preponente, l'agente di commercio cede a un terzo i diritti e gli obblighi che gli spettano in forza del contratto di agenzia.

Articolo 231

L'indennità compensativa di fine rapporto è pari almeno a:

- una provvigione di un mese a partire dal primo anno di contratto interamente perfezionato;
- due mesi di provvigione a partire dal secondo anno di contratto interamente eseguito;
- tre mesi di provvigione a partire dal terzo anno di piena esecuzione del contratto.

L'indennità è fissata liberamente tra l'agente di commercio e il suo preponente oltre il terzo anno di piena esecuzione del contratto.

In mancanza di accordo, non può essere inferiore a tre mesi di provvigione.

La rata mensile di cui tener conto per il calcolo dell'indennità è quella della media degli ultimi dodici mesi dall'esecuzione del mandato.

Tali disposizioni non si applicano quando il contratto si estingue per colpa grave dell'agente o per il verificarsi di un caso di forza maggiore.

Articolo 232

Qualsiasi clausola o patto derogante, a danno dell'agente di commercio, alle disposizioni di cui agli articoli da 186 a 189 che precedono si considera non scritta.

Articolo 233

Ciascuna parte è tenuta a restituire al termine del contratto quanto le è stato dato per la durata del presente contratto, sia dall'altra parte sia da terzi per conto dell'altra parte, e ciò, senza pregiudizio per nessuna delle parti del suo diritto di ritenzione.

Libro 8 - Vendita commerciale

Titolo 1 - Campo di applicazione e disposizioni generali

Capitolo 1 - Ambito

Articolo 234

Le disposizioni del presente Libro si applicano ai contratti di compravendita di beni tra imprenditori, persone fisiche o giuridiche, compresi i contratti di fornitura di beni destinati ad attività manifatturiere o produttive.

Salvo diversa pattuizione pattuita, il contratto di compravendita è soggetto alle disposizioni del presente Libro quando le parti contraenti hanno sede legale in uno degli Stati Membri o quando le norme di diritto internazionale privato comportino l'applicazione del diritto di uno Stato Membro.

(*Si veda la convenzione di Vienna – C.I.S.G. 1980 a cui questa normativa ha attinto a piene mani*)

Articolo 235

Le disposizioni del presente Libro non disciplinano:

(a) vendite di beni acquistati per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore in qualsiasi momento prima o al momento della conclusione del contratto non sapesse e non avrebbe dovuto sapere che tali beni erano stati acquistati per tale utilizzo;

(b) i contratti di fornitura di beni nei quali la parte preponderante dell'obbligazione del soggetto che fornisce i beni consiste nella fornitura di lavoro o di altri servizi.

Articolo 236

Le disposizioni del presente Libro non disciplinano ulteriormente le vendite soggette a regime speciale, in particolare:

a) aste;

b) compravendite con sequestro o in altro modo per autorità di giustizia;

c) vendite di titoli, strumenti negoziabili o valute;

d) mobilitazioni e altre operazioni su crediti o strumenti finanziari;

e) vendita di navi, imbarcazioni, hovercraft e aeromobili;

(f) vendita di energia elettrica.

Capo 2 - Disposizioni generali

Articolo 237

Le vendite commerciali sono soggette alle regole del contratto comune e del diritto di vendita, che non sono contrarie alle disposizioni di questo Libro.

Le parti sono tenute al rispetto dei requisiti di buona fede. Non possono escludere tale obbligo, né limitarne la portata.

Articolo 238

Quando una clausola è ambigua, la volontà di una parte deve essere interpretata nel senso che una persona ragionevole, della stessa qualità dell'altra parte, posta nella stessa situazione, avrebbe dedotto dal suo comportamento.

Per determinare la volontà di una parte, si deve tener conto delle circostanze di fatto, e in particolare delle trattative eventualmente intercorse tra le parti, delle pratiche che si sono instaurate tra loro, o anche delle consuetudini vigenti nell'attività commerciale interessata.

Articolo 239

Le parti sono vincolate dagli usi cui hanno acconsentito e dalle pratiche stabilite nei loro rapporti commerciali.
Salvo diverso accordo tra le parti, si presume che abbiano aderito alle pratiche commerciali di cui erano a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza e che, nel settore, sono ampiamente conosciute e regolarmente osservate dalle parti in contratti della stessa natura nel settore di attività interessato.

Articolo 240

Il contratto di vendita commerciale può essere scritto o verbale; non è soggetto ad alcuna condizione formale. È provabile con tutti i mezzi di prova.

Titolo 2 - Formazione del contratto

Articolo 241

Il contratto si conclude con l'accettazione di un'offerta o con un comportamento delle parti che indichi sufficientemente il loro accordo.
Un'offerta è sufficientemente precisa quando designa la merce e, espressamente o implicitamente, ne fissa la quantità e il prezzo o fornisce indicazioni che ne consentano la determinazione.
Una proposta per la conclusione di un contratto, rivolta ad una o più determinate persone, costituisce offerta se è sufficientemente precisa e se indica la volontà del suo autore di essere vincolato in caso di accettazione.
Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo come un invito ad offrire, salvo che il soggetto che ha fatto la proposta non abbia chiaramente indicato diversamente.

Articolo 242

L'offerta ha effetto quando raggiunge il destinatario.
L'offerta può essere revocata se la revoca perviene al destinatario prima che quest'ultimo abbia espresso la propria accettazione.

Tuttavia, l’offerta non può essere revocata se indica, fissando un termine fisso per l’accettazione, che è irrevocabile o se il destinatario aveva motivo di ritenere che l’offerta fosse irrevocabile e ha agito di conseguenza.

L’offerta termina quando il suo rifiuto raggiunge il suo autore.

Articolo 243

L’offerta deve essere accettata entro il termine stabilito dall’autore dell’offerta o, in mancanza di tale disposizione, entro un termine ragionevole, tenuto conto delle circostanze, in particolare della velocità del mezzo di comunicazione utilizzato dall’autore dell’offerta.

Un’offerta verbale deve essere accettata immediatamente, a meno che le circostanze non indichino diversamente.

Costituisce accettazione, qualsiasi dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indichi il suo acconsentire all’offerta. Il silenzio o l’inazione da soli non possono costituire accettazione.

Articolo 244

L’accettazione di un’offerta ha effetto quando l’accettazione perviene all’autore dell’offerta.

Tuttavia, se in virtù delle disposizioni dell’offerta, delle pratiche stabilite tra le parti o degli usi, il destinatario può, senza darne comunicazione all’offerente, esprimere il proprio assenso compiendo un atto, l’accettazione ha effetto nel momento in cui tale atto viene compiuto.

Articolo 245

Una risposta a un’offerta che pretende di essere accettazione di tale offerta ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modifiche costituisce rifiuto dell’offerta e costituisce una controfferta.

Costituisce accettazione, invece, una risposta che pretende di essere accettazione ma che contenga ulteriori o diversi elementi che non alterano sostanzialmente i termini dell’offerta, a meno che l’offerente, senza indebito

ritardo, esprima il proprio disaccordo su tali elementi. In caso contrario, i termini del contratto sono quelli dell'offerta con le modifiche riportate in accettazione.

Articolo 246

Il periodo di accettazione fissato dall'offerente inizia a decorrere al momento dell'offerta. La data indicata nell'offerta si presume essere quella del suo invio, salvo diversa indicazione delle circostanze.

Articolo 247

L'accettazione può essere revocata a condizione che la revoca pervenga all'offerente al più tardi quando l'accettazione avrebbe avuto effetto.

Articolo 248

Il contratto può essere validamente concluso anche se le parti rinviano la determinazione di una clausola ad un accordo successivo o alla decisione di un terzo.

L'esistenza del contratto non è compromessa dal mancato accordo tra le parti su questa clausola o dall'assenza di una decisione del terzo quando, per le circostanze e l'intenzione delle parti, questa clausola è determinabile.

Articolo 249

Le parti sono libere di negoziare e non possono essere ritenute responsabili se non raggiungono un accordo.

Tuttavia, la parte che conduce o interrompe una trattativa in malafede è responsabile del danno che essa arreca all'altra parte.

È, in particolare, in malafede la parte che inizia o prosegue le trattative senza intenzione di raggiungere un accordo.

Titolo 3 - Obblighi delle parti

Capitolo 1 - Obblighi del venditore

Articolo 250

Il venditore si obbliga, alle condizioni previste dal contratto e dal presente Libro, a consegnare le merci e a consegnare, se del caso, i documenti e gli accessori necessari alla loro utilizzazione, alla prova dell'acquisto e alla presa di consegna.

Egli è altresì tenuto ad assicurare la conformità del bene all'ordine e a prestare la propria garanzia.

Sezione 1 - Obbligo di consegna

Articolo 251

Quando il venditore non è tenuto a consegnare la merce in un luogo determinato, deve tenerla a disposizione dell'acquirente o nel luogo in cui è stata fabbricata o immagazzinata, oppure presso la sede del venditore.

Articolo 252

Quando il contratto di vendita prevede la consegna della merce ad un vettore, il venditore adempie all'obbligo di consegna all'acquirente per il solo fatto di questa consegna.

Il venditore è comunque tenuto a concludere i contratti necessari affinché il trasporto sia effettuato con i mezzi idonei e secondo le condizioni d'uso fino al luogo fissato con l'acquirente.

Il venditore non è tenuto a stipulare personalmente un'assicurazione di trasporto, ma deve, su richiesta dell'acquirente, fornirgli tutte le informazioni necessarie per la stipula di tale contratto assicurativo.

Articolo 253

Il venditore deve consegnare la merce alla data fissata dal contratto o determinata secondo le sue disposizioni.

Se la consegna è programmata entro un certo periodo, può consegnare in qualsiasi momento entro quel periodo.

In assenza di clausola, la consegna deve essere effettuata dal venditore entro un termine ragionevole dalla conclusione del contratto.

Articolo 254

Se il venditore è tenuto a restituire documenti e accessori della merce, deve adempiere a tale obbligo nel momento, luogo e nella forma previsti dal contratto o dalle dogane del ramo di attività interessato.

Sezione 2 - Obbligo di conformità

Articolo 255

Il venditore è tenuto a consegnare la merce in quantità, qualità, specifiche e imballo secondo quanto previsto dal contratto.

Nel silenzio del contratto, il venditore deve consegnare beni specifici per gli usi per i quali sono abitualmente utilizzati o dotati delle stesse qualità dei campioni o dei modelli presentati. Egli dovrà inoltre consegnarli in imballaggi o condizionamenti usualmente utilizzati per questo tipo di merci o, in mancanza della modalità usuale, in condizioni idonee a conservarli e proteggerli.

Articolo 256

La conformità della cosa venduta si valuta il giorno della presa in consegna, anche se il difetto si manifesta solo successivamente.

Articolo 257

In caso di consegna anticipata, il venditore può, fino alla data prevista per la consegna, o imporre la consegna di nuovo bene conforme, oppure riparare il difetto di conformità del bene consegnato quando l’esercizio di tale diritto non arrechi all’acquirente né danno né spesa.

Articolo 258

A pena di decadenza per l’acquirente dal diritto di farvi valere, il difetto di conformità manifestato il giorno della presa in consegna deve essere denunciato dall’acquirente al venditore entro il mese successivo alla consegna.

Articolo 259

L’azione dell’acquirente, fondata su un difetto di conformità occulto il giorno della presa in consegna, si prescrive entro un anno dal giorno in cui tale difetto è stato rilevato o avrebbe dovuto rilevato.

Quest’ultimo periodo non può avere l’effetto di ridurre la durata dell’eventuale garanzia contrattuale concessa.

Sezione 3 - Obbligo di garanzia

Articolo 260

Il venditore deve consegnare la merce libera da qualsiasi diritto o pretesa di terzi, a meno che l’acquirente non accetti di prenderla in queste condizioni.

Il venditore deve garantire l’acquirente di qualsiasi esclusione per fatto personale.

Articolo 261

Qualsiasi clausola limitativa della garanzia dovuta dal venditore è interpretata restrittivamente.

Il venditore che invoca tale clausola deve dimostrare che l’acquirente era a conoscenza e accettava tale clausola al momento della conclusione della vendita.

Capitolo 2 - Obblighi dell’acquirente

Articolo 262

L’acquirente si impegna a pagare il prezzo e a prendere in consegna la merce.

Sezione 1 - Pagamento del prezzo

Articolo 263

L’acquirente è obbligato a pagare il prezzo concordato. Il prezzo espresso nel contratto si presume concordato tasse escluse.

Qualora sia necessario determinare il prezzo, le parti possono fare riferimento al valore normalmente attribuito al momento della conclusione del contratto a beni venduti in circostanze comparabili nell’ambito dello stesso ramo di attività.

Articolo 264

L’acquirente è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per espletare le formalità prima dell’effettivo pagamento del prezzo.

Articolo 265

Quando il prezzo è fissato in base al peso della merce, tale prezzo è determinato, in caso di dubbio, dal loro peso netto.

Articolo 266

Il pagamento del prezzo al venditore si effettua o presso la sua sede, oppure nel luogo di consegna se il prezzo è pagabile in contanti o se la consegna avviene dietro presentazione di documenti.

Articolo 267

Quando il contratto di vendita prevede la consegna della merce ad un vettore, il venditore può effettuare la spedizione o la consegna all’acquirente del documento che la rappresenta previo pagamento del prezzo.

Le parti possono anche prevedere che l'acquirente sia tenuto a pagare il prezzo solo successivamente al momento in cui ha avuto la possibilità di esaminare la merce.

Articolo 268

L'acquirente deve pagare il prezzo alla data concordata e non può subordinare il pagamento a un'azione del venditore.

Sezione 2 - Presa in consegna

Articolo 269

L'acquirente deve prendere in consegna compiendo gli atti che consentono al venditore di effettuare la consegna, quindi deve ritirare la merce.

Articolo 270

L'acquirente deve esaminare la merce o farla esaminare il prima possibile. Quando il contratto di vendita prevede la consegna della merce ad un vettore, l'esame può essere differito fino all'arrivo della merce a destinazione.

Se la merce viene deviata o reindirizzata dall'acquirente senza che quest'ultimo abbia avuto una ragionevole possibilità di esaminarla, e se al momento della conclusione del contratto il venditore era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della possibilità di tale deviazione o, l'esame può essere differito fino all'arrivo della merce a nuova destinazione.

Articolo 271

Quando il pagamento è previsto il giorno della consegna e l'acquirente ritarda la consegna della merce o non paga il prezzo, il venditore, se ha la merce in suo possesso o sotto il suo controllo, ha diritto di trattenerla fino al completo pagamento.

Il venditore deve comunque adottare misure ragionevoli, tenuto conto delle circostanze, per garantire la conservazione della merce e l'acquirente deve rimborsarne le spese.

Articolo 272

Se l'acquirente ha ricevuto la merce e intende rifiutarla, deve adottare misure ragionevoli, tenuto conto delle circostanze, per assicurarne la conservazione.

Egli è legittimato a trattenerla fino a quando non avrà ottenuto dal venditore il rimborso delle spese di magazzinaggio sostenute.

Articolo 273

La parte tenuta ad adottare misure atte a garantire la conservazione della merce può depositarla presso depositi di un terzo a spese dell'altra parte, ma è tenuta a sopportare le spese eccessive che potrebbero derivare da tale deposito.

Articolo 274

La parte che deve provvedere alla conservazione dei beni può venderli con ogni mezzo idoneo se l'altra parte ritarda a prenderne possesso, pagandone il prezzo o rimborsandone le spese di conservazione. Deve prima notificare all'altra parte la sua intenzione di vendere questi beni.

La parte che vende la merce può trattenere sul ricavato della vendita un importo pari al suo costo di conservazione, e deve la parte eccedente all'altra parte.

Titolo 4 - Effetti del contratto

Capo 1 - Trasferimento della proprietà

Articolo 275

La presa in consegna comporta il trasferimento all’acquirente della proprietà della merce venduta.

Articolo 276

Le parti possono, tuttavia, concordare di differire il trasferimento di proprietà ai sensi di una clausola di riserva di proprietà disciplinata dagli articoli da 72 a 78 della Legge Uniforme in tema di garanzie.

Capitolo 2 - Trasferimento del rischio

Articolo 277

Il passaggio di proprietà comporta il trasferimento dei rischi all’acquirente.

La perdita o il deterioramento della merce che si verifica dopo il trasferimento del rischio esonera l’acquirente dall’obbligo di pagare il prezzo solo se questi eventi sono imputabili al venditore.

Articolo 278

Quando il contratto di vendita prevede la consegna della merce ad un vettore, i rischi vengono trasferiti all’acquirente con la consegna della merce al primo vettore.

L’autorizzazione rilasciata al venditore a conservare i documenti rappresentativi della merce non pregiudica il trasferimento del rischio.

Articolo 279

I rischi della merce venduta durante il trasporto si trasferiscono all’acquirente al momento della conclusione del contratto di vendita. Tuttavia, se il venditore era allora o avrebbe dovuto essere a conoscenza della perdita o del deterioramento di questi beni, solo lui sopporta l’onere di questi rischi se non ha informato l’acquirente.

Articolo 280

Se la merce venduta non è individuata, il trasferimento dei rischi avviene al momento della loro individuazione, che comporta la loro messa a disposizione dell'acquirente.

Titolo 5 - Inadempimento e responsabilità

Capo 1 - Disposizioni generali

Articolo 281

Ogni parte in un contratto di vendita commerciale ha il diritto di chiedere al giudice competente la risoluzione dello stesso per inadempimento totale o parziale delle obbligazioni della controparte.

Tuttavia, la gravità del comportamento di una parte del contratto di vendita commerciale può giustificare la risoluzione unilaterale dell'altra parte a proprio rischio. La gravità del motivo di risoluzione è valutata dal giudice competente su richiesta della parte più diligente.

Indipendentemente dalla gravità della condotta, la parte che la invoca può essere tenuta a darne comunicazione prima di notificare all'altra parte la propria decisione unilaterale. In mancanza di sufficiente preavviso, l'autore della violazione risponde anche se il giudice accetta la fondatezza della violazione.

La parte che impone o ottiene l'inadempimento può anche ottenere il risarcimento del danno subito e del mancato guadagno che derivano immediatamente e direttamente dall'inadempimento.

Capo 2 - Inadempimento degli obblighi del venditore

Articolo 282

Qualora il venditore non appaia in grado di adempiere al proprio obbligo di consegna della merce nei termini concordati, per insufficiente capacità produttiva o inidoneità dei propri mezzi di produzione, l'acquirente può ottenere dal tribunale competente, pronunciandosi tempestivamente, l'autorizzazione a differire

l’adempimento del proprio obbligo di pagamento. Tale autorizzazione può essere accompagnata dall’obbligo di depositare in tutto o in parte il prezzo.

Articolo 283

Se il compratore fa valere nei termini previsti dagli articoli 258 e 259 della presente Legge Uniforme un difetto di conformità del bene consegnato, il venditore ha facoltà di imporre, a sue spese e senza ritardo, al compratore la sostituzione della merce difettosa con merce conforme.

Inoltre, l’acquirente può concordare con il venditore un termine aggiuntivo per la sostituzione, a spese del venditore, della merce difettosa con merce conforme.

L’acquirente non può, prima della fine di questo nuovo periodo, invocare l’inadempimento degli obblighi del venditore e se il venditore adempie ai suoi obblighi entro questo periodo, l’acquirente non può chiedere il risarcimento dei danni.

Articolo 284

Trascorso il termine previsto dai commi 2 e 3 del precedente articolo 283, il venditore può comunque riparare a proprie spese l’eventuale inadempimento, ma l’acquirente, che conserva il diritto al risarcimento dei danni, può opporvisi.

Capo 3 - Inadempimento degli obblighi dell’acquirente

Articolo 285

Se il compratore non appare in grado di pagare l’intero prezzo, a causa della sua insolvenza o della cessazione dei suoi pagamenti o del suo ritardo nei termini pattuiti, il venditore può ottenere dal tribunale competente, pronunciandosi con breve preavviso, l’autorizzazione a differire l’adempimento dei propri obblighi di consegna.

Tale autorizzazione può essere accompagnata dall’obbligo di consegnare la merce a sue spese anticipandole.

Articolo 286

Se il venditore concede un termine aggiuntivo per il pagamento del prezzo, non può, prima della fine di questo nuovo periodo, invocare l'inadempimento degli obblighi dell'acquirente. Se l'acquirente adempie ai suoi obblighi entro questo termine, il venditore non può chiedere il risarcimento dei danni.

Articolo 287

Trascorso il termine previsto dal precedente articolo 289, l'acquirente può ancora adempiere alle proprie obbligazioni ma il venditore, che si riserva poi il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, può opporsi.

Articolo 288

In caso di difetto di conformità del bene, indipendentemente dal fatto che il prezzo sia già stato pagato o meno, l'acquirente può ridurre il prezzo dell'importo della differenza tra il valore che il bene conforme avrebbe avuto al momento della consegna e il valore che la merce effettivamente consegnata aveva in quel momento.

Articolo 289

Se il venditore consegna solo una parte della merce o se solo una parte della merce consegnata è conforme, l'acquirente che ha accettato di prendere in consegna non può invocare l'inadempimento contrattuale e può solo chiedere il risarcimento degli interessi relativi alla parte mancante o non conforme.

Articolo 290

Se il venditore consegna la merce prima della data stabilita, l'acquirente ha la possibilità di accettare o rifiutare la consegna.

Se il venditore consegna una quantità superiore a quella prevista dal contratto, l'acquirente ha la facoltà di accettare o rifiutare di prendere in consegna la quantità in eccesso.

Se l’acquirente accetta in tutto o in parte la quantità superiore, deve pagarla al prezzo del contrattuale.

Capitolo 4 - Interessi e danni

Articolo 291

L’eventuale ritardo nel pagamento del prezzo obbliga al pagamento degli interessi calcolati al tasso di interesse legale e ciò, fatti salvi gli eventuali danni dovuti per qualsiasi altra causa.

Gli interessi maturano dall’invio della diffida inviata dal venditore all’acquirente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente.

Articolo 292

Quando il contratto si risolve e l’acquirente ha effettuato un acquisto sostitutivo, può ottenere il danno corrispondente alla differenza tra il prezzo dell’acquisto sostitutivo e il prezzo pattuito nel contratto, nonché qualsiasi altro danno dovuto per altra causa.

Articolo 293

La parte che lamenta l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali deve adottare tutte le misure ragionevoli, tenuto conto delle circostanze, per limitarne la perdita o preservarne il guadagno.

In difetto, la parte inadempiente può chiedere una riduzione del danno pari all’ammontare della perdita che avrebbe potuto essere evitata e del profitto che avrebbe potuto essere realizzato.

Capitolo 5 - Dichiarazione di non responsabilità

Articolo 294

Una parte non è responsabile dell’inadempimento di una qualsiasi delle sue obbligazioni se dimostra che tale inadempimento è dovuto a un impedimento al di fuori del suo controllo, come in particolare il fatto di un terzo o un caso di forza maggiore.

Costituisce causa di forza maggiore qualsiasi impedimento indipendente dalla volontà e che non si può ragionevolmente prevedere nel suo verificarsi o nelle sue conseguenze.

Articolo 295

Quando l'inadempimento di una delle parti deriva dal fatto di un terzo da essa incaricato di eseguire in tutto o in parte il contratto, non è esonerato dalla sua responsabilità.

Capitolo 6 - Violazione del contratto

Articolo 296

La violazione del contratto esonera le parti dalle proprie obbligazioni, ma non le esonera da alcun danno.
Non ha effetto sulle clausole contrattuali relative alla risoluzione delle controversie o sui diritti e doveri delle parti in caso di inadempimento.

Articolo 297

La parte che ha adempiuto in tutto o in parte alle proprie obbligazioni può ottenere dall'altra parte la restituzione di quanto ha fornito o pagato in esecuzione del contratto.

Articolo 298

L'acquirente non può ottenere l'inadempimento del contratto o pretendere la consegna di merce sostitutiva se gli è impossibile restituire la merce nello stato in cui l'ha ricevuta, e se tale impossibilità è dovuta ad un suo atto od omissione.

Articolo 299

L'acquirente che abbia perso il diritto di dichiarare risolto il contratto o di richiedere al venditore la consegna della merce sostitutiva di cui all'articolo precedente, si riserva il diritto di avvalersi di tutti gli altri diritti che gli spettano in forza del contratto.

Articolo 300

Se il venditore è obbligato a restituire il prezzo, deve pagare gli interessi sull'importo a partire dal giorno in cui ha ricevuto il pagamento.

Se l'acquirente deve restituire in tutto o in parte la merce, deve pagare al venditore in tutto o in parte l'importo del profitto che ne ha ricavato.

Capitolo 7 – Prescrizione

Articolo 301

La prescrizione di azioni nelle vendite commerciali è soggetta alle disposizioni di cui al Capo IV del Libro I della presente Legge Uniforme, fatte salve le seguenti disposizioni.

Il termine di prescrizione per la vendita commerciale è di due anni, salvo quanto diversamente previsto in questo Libro.

Articolo 302

Se il venditore ha prestato una garanzia contrattuale, il termine di prescrizione per l'azione di cui al precedente articolo 259 inizia a decorrere dalla data di scadenza della garanzia contrattuale.

Libro 9 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 303

L'attuazione delle modalità di elaborazione e trasmissione telematica del Registro Regionale ha effetto entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge Uniforme. L'attuazione dei mezzi di elaborazione e trasmissione elettronica del dossier nazionale in ciascuno Stato Membro entra in vigore entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge Uniforme.

L’implementazione dei mezzi di elaborazione e trasmissione elettronica dei registri dei crediti di proprietà commerciale e personale in ciascuno Stato Membro deve essere effettuata entro un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge Uniforme.

Articolo 304

Gli Stati Membri assicurano che, entro un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge Uniforme, le società e le altre persone e organizzazioni chiamate a effettuare o partecipare alle registrazioni possano archiviare elettronicamente tutti gli atti e le informazioni soggetti a pubblicità. Inoltre, gli Stati Membri possono richiedere a tutte le società, o a determinate categorie di esse, di archiviare elettronicamente tutti o parte dei documenti e delle informazioni in questione.

Articolo 305

Entro un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge Uniforme, tutti i documenti e le informazioni previsti dalla presente Legge Uniforme e ogni altra disposizione legale, depositata su carta o elettronicamente, devono essere presentati secondo il caso in Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, quindi trascritto nel Registro Nazionale e nel Registro Regionale, in forma elettronica. A tal fine, gli Stati Membri assicurano che tutti gli atti e le informazioni archiviati su carta a tale data siano convertiti dal Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari in formato elettronico.

Articolo 306

Questa Legge Uniforme abroga la Legge Uniforme del 17 aprile 1997 relativa al diritto commerciale generale.

Articolo 307

La presente Legge Uniforme sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’OHADA entro sessanta giorni dalla data della sua adozione. Sarà inoltre pubblicato negli Stati Membri, nella Gazzetta Ufficiale o con qualsiasi mezzo appropriato. Sarà applicabile novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

dell’OHADA in conformità con l’articolo 9 del Trattato sull’armonizzazione del diritto commerciale in Africa, firmato a Port-Louis il 17 ottobre 1993, come rivisto in Québec il 17 ottobre 2008.

Fatto a Lomé, il 15 dicembre 2010

Diritto commerciale delle società e Gruppo di Interesse Economico

La Legge Uniforme sul diritto delle società commerciali e dei gruppi di interesse economico (AUSCGIE) del 30 gennaio 2014, che sostituisce il testo iniziale del 17 aprile 1997, introduce numerose innovazioni nella costituzione e nella vita delle società commerciali nell'area geografica dell'OHADA.

La prima parte del testo stabilisce disposizioni generali, comuni a tutte le forme di società commerciali: regole di costituzione e di funzionamento, responsabilità degli amministratori, legami giuridici tra società, trasformazione, fusione, scissione, conferimenti parziali di beni, scioglimento, liquidazione, nullità della società e degli atti societari, varie formalità e regole di pubblicità.

Oltre agli importanti chiarimenti apportati, la nuova AUSCGIE disciplina i patti parasociali, che sono diventati prassi comune nella vita aziendale, oltre a prevedere la nomina di un amministratore provvisorio, in caso di crisi tra soci che renda impossibile per l'impresa di funzionare normalmente.

La seconda parte disciplina le varie forme di società commerciali: società in nome collettivo (SNC), società in accomandita semplice (SCS), società a responsabilità limitata (SARL), società per azioni (SA), ATI e, società di fatto, gruppo di interesse economico (GIE) e, la grande innovazione della società per azioni semplificata (SAS).

Il nuovo testo introduce anche importanti disposizioni sul diritto in tema di borsa, oltre a migliorare il trattamento degli accordi regolamentati al fine di rafforzare la trasparenza e il controllo, ma anche di migliorare la governance delle società. Inoltre, è stabilita la possibilità per gli azionisti e gli amministratori di partecipare in videoconferenza alle riunioni dell'assemblea generale o del consiglio di amministrazione.

Infine, la terza parte prevede le norme penali che disciplinano la costituzione, la vita, lo scioglimento e la liquidazione di società commerciali, precisando che le pene per i reati così previsti devono essere specificate dalla legge nazionale di ciascuno Stato Membro.

OHADA

ORGANIZZAZIONE PER L'ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO COMMERCIALE IN AFRICA

LEGGE UNIFORME REVISIONATA RELATIVO AL DIRITTO DELLE SOCIETA' COMMERCIALI E DEI GRUPPI DI INTERESSE ECONOMICO

Preambolo

Il Consiglio dei ministri dell'Organizzazione per l'armonizzazione del diritto commerciale in Africa (OHADA),

Visto il Trattato relativo all'armonizzazione del diritto commerciale in Africa, firmato a Port Louis il 17 ottobre 1993, come rivisto in Quebec il 17 ottobre 2008, in particolare ai suoi articoli 2, da 5 a 10 e 12;

Vista la relazione del Segretariato Permanente e le osservazioni degli Stati Membri;

Visto il Parere n. 02/2012/AU del 9 novembre 2012 della Corte Comune di Giustizia e Arbitrato;

Dopo aver deliberato, adotta all'unanimità gli Stati Membri presenti e votanti, la Legge Uniforme, il cui contenuto segue:

Campi di applicazione delle disposizioni della presente Legge Uniforme

Articolo 1

Qualsiasi società commerciale, compresa quella cui sia associato uno Stato o una persona giuridica di diritto pubblico, la cui sede legale sia ubicata nel territorio di uno degli Stati Membri del Trattato sull'Armonizzazione del Diritto Commerciale in Africa (di seguito denominati come "gli Stati Membri") è soggetto alle disposizioni della presente Legge Uniforme.

Qualsiasi gruppo di interesse economico è inoltre soggetto alle disposizioni della presente Legge Uniforme.

Inoltre, le società commerciali ei gruppi di interesse economico restano soggetti a leggi non contrarie alla presente Legge Uniforme che sono applicabili nello Stato Membro in cui si trova la loro sede legale.

Articolo 2

Lo statuto della società commerciale e del raggruppamento di interesse economico non può derogare alle disposizioni della presente Legge Uniforme salvo che quest'ultima autorizzi espressamente il socio unico o i soci, sia a sostituire clausole statutarie alle disposizioni della presente Legge Uniforme o per integrare le disposizioni della presente legge uniforme con clausole statutarie.

Qualsiasi clausola di legge contraria a una disposizione della presente Legge Uniforme sarà considerata non scritta. ***NORMA IMPERATIVA***

Articolo 2-1

Fermo restando il rispetto delle disposizioni inderogabili della presente Legge Uniforme e delle clausole statutarie, i soci possono stipulare accordi extra-statutari volti in particolare ad organizzare, secondo i termini e le condizioni da essi liberamente adottati: (***PATTI PARASOCIALI*****)**

- rapporti tra socio;

- la composizione degli organi sociali;

- lo svolgimento degli affari della società;

- accesso al capitale sociale;

- la trasmissione dei titoli societari.

Articolo 3

Tutte le persone, qualunque sia la loro nazionalità, che intendano svolgere un'attività commerciale nel territorio di uno degli Stati Membri, deve scegliere una delle forme societarie idonee all'attività prevista, tra quelle previste dalla presente Legge Uniforme.

I soggetti di cui al comma precedente possono anche scegliere di aderire, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme ad un gruppo di interesse economico.

Parte 1 - Disposizioni generali sulla società commerciale

Libro 1 - Costituzione della società commerciale

Titolo 1 - Definizione di società

Articolo 4

La società commerciale è costituita da due (2) o più persone che si impegnano, mediante contratto, a destinare ad un'attività beni in denaro o in natura, o prestazione d'opera, con lo scopo di condividere l'utile o di trarne profitto economico che ne può derivare. I soci si impegnano a contribuire alle perdite alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme.

La società commerciale viene creata nell'interesse comune dei soci.

Articolo 5

La società commerciale può anche essere costituita, nei casi previsti dal presente atto uniforme, da un unico soggetto, denominato "socio unico", mediante atto scritto.

Articolo 6

La natura commerciale di una società è determinata dal tipo o dal suo oggetto.

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società per azioni semplificate sono commerciali in ragione del tipo scelto dai soci e qualunque sia il loro oggetto.

Titolo 2 - Status di Associato

Articolo 7

Una persona fisica o giuridica non può essere associata ad una società commerciale quando è soggetta ad un divieto, incapacità o incompatibilità previsti da una disposizione di legge o da un regolamento.

Articolo 8

I minorenni e gli adulti incapaci non possono essere soci in un'impresa nella quale sarebbero responsabili per i debiti sociali oltre i loro conferimenti.

Articolo 9

I coniugi non possono essere soci in una società in cui sarebbero vincolati da debiti sociali a tempo indeterminato o in solido.

Titolo 3 – Statuto

Capo 1 - Forma dello statuto

Articolo 10

Salvo disposizioni nazionali contrarie, lo statuto è redatto con atto notarile o con qualsiasi atto che offra garanzie di autenticità nello Stato della sede legale della società depositato con atto e firme autenticate da un notaio. Possono essere modificati solo nella stessa forma.

Articolo 11

Quando lo statuto è redatto per atto privato, vengono redatti tanti originali quanti ne servono per il deposito della copia presso la sede sociale e l'espletamento delle varie formalità previste dai testi vigenti.

Inoltre, viene consegnata una copia originale:

1°) per le società in nome collettivo, le società in accomandita e le società a responsabilità limitata, a ciascun socio;

2°) per le altre società, a quelle dei soci che ne hanno fatto richiesta in sede di sottoscrizione dello statuto o, ove previsto, in sede di assemblea costitutiva.

Una copia dello statuto è messa a disposizione dei soci dalla società.

Articolo 12

Lo statuto costituisce o il contratto di società, in caso di pluralità di soci, oppure l'atto di volontà di un solo soggetto, in caso di socio unico.

Capo 2 - Contenuto dello statuto - Informazioni obbligatorie

Articolo 13

Gli statuti menzionano:

1°) la forma della società;

2°) il suo nome seguito, se del caso, dall'acronimo;

3°) la natura e l'ambito della sua attività, che costituiscono l'oggetto sociale;

4°) la sua sede legale;

5°) la sua durata;

6°) l'identità dei soggetti che conferiscono denaro con, per ciascuno di essi, l'importo dei conferimenti, il numero ed il valore dei titoli societari dati in cambio per ciascun conferimento;

7°) l'identità dei soggetti che conferiscono beni in natura, la natura e la valutazione del conferimento prestato da ciascuno di essi, il numero ed il valore dei titoli societari dati in cambio per ciascun conferimento;

8°) l'identità dei soggetti che conferiscono lavoro, la natura e la durata dei servizi prestati da ciascuno di essi, il numero e il valore dei titoli societari dati in cambio per ciascun conferimento;

9°) l'identità dei beneficiari di particolari vantaggi e la natura degli stessi;

10°) l'importo del capitale sociale;

11°) il numero e il valore dei titoli societari emessi, distinguendo, ove applicabile, le diverse categorie di titoli costituiti;

12°) le clausole relative alla distribuzione del risultato, alla costituzione di riserve e alla distribuzione dell'avanzo di liquidazione;

13°) i termini del suo funzionamento.

Capitolo 3 - Denominazione sociale

Articolo 14

Ogni società è individuata da una denominazione sociale che è menzionata nei suoi statuti.

Articolo 15

Salvo diversa disposizione della presente Legge Uniforme, il nome di uno o più azionisti o ex azionisti può essere incluso nella denominazione sociale.

Articolo 16

Una società non può assumere il nome di un'altra società già iscritta al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Articolo 17

La denominazione sociale deve figurare su tutti gli atti e documenti emessi dalla società e destinati a terzi, in particolare lettere, fatture, avvisi e pubblicazioni varie. Deve essere immediatamente preceduto o seguito in caratteri leggibili dall'indicazione della forma societaria, dell'importo del suo capitale sociale, dell'indirizzo della sede legale e dell'indicazione del suo numero di iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Articolo 18

La denominazione sociale può essere modificata, per ciascuna forma societaria, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme, per la modifica dello statuto.

Capitolo 4 - Oggetto sociale

Articolo 19

Ogni società ha un oggetto che è costituito dall'attività che svolge e che deve essere determinato e descritto nei suoi statuti.

Articolo 20

Ogni società deve avere un oggetto legittimo.

Articolo 21

Quando l'attività svolta dalla società è regolamentata, la società deve attenersi alle specifiche regole alle quali tale attività è soggetta.

Articolo 22

L'oggetto sociale può essere modificato, per ciascuna forma societaria, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme, per la modifica dello statuto.

Capitolo 5 – Sede della società

Articolo 23

Ogni società ha una sede legale che deve essere menzionata nel suo statuto.

Articolo 24

La sede legale è fissata, a scelta dei soci, o nel luogo della sede principale della società, oppure presso la sua sede amministrativa e finanziaria.

Articolo 25

La sede sociale non può essere costituita unicamente da una domiciliazione presso una casella postale. Deve essere individuato da un indirizzo o da un'indicazione geografica sufficientemente precisa.

Articolo 26

I terzi possono riferirsi alla sede legale, ma questa non è opponibile nei loro confronti dalla società se la sede reale è ubicata altrove.

Articolo 27

La sede sociale può essere modificata, per ciascuna forma societaria, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme per la modifica dello statuto. Tuttavia, può essere trasferito in altra sede della stessa città per semplice decisione degli organi direttivi o amministrativi della società.

Capitolo 6 - Durata - Proroga

Sezione 1 - Durata

Articolo 28

Ogni società ha una durata che deve essere menzionata nel suo statuto.

La durata della società non può superare i novantanove (99) anni.

Articolo 29

Il termine iniziale della durata della società è la data della sua iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, salvo diversa disposizione della presente Legge Uniforme.

Articolo 30

Il sopraggiungere del termine comporta lo scioglimento automatico della società, salvo che la sua proroga sia stata decisa alle condizioni previste dagli articoli 32 e seguenti.

Articolo 31

La durata della società può essere modificata, per ciascuna forma societaria, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme, per la modifica dello statuto.

Sezione 2 - Proroga

Articolo 32

La durata della società può essere prorogata una o più volte.

Articolo 33

La proroga della durata della società è deliberata, per ciascuna forma societaria, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme per la modifica dello statuto.

Articolo 34

Il prolungamento della durata della società non comporta la costituzione di una nuova persona giuridica.

Articolo 35

Almeno un (1) anno prima della data di scadenza della durata della società, gli azionisti devono essere consultati per decidere se la durata della società debba essere prorogata.

Articolo 36

In mancanza, ogni socio può chiedere al tribunale competente nella cui giurisdizione ha sede la sede sociale, deliberando tempestivamente, di nominare un rappresentante ad hoc incaricato di avviare la consultazione prevista dall'articolo precedente.

Capitolo 7 – Conferimenti

Sezione 1 - Disposizioni generali

Articolo 37

Ogni socio deve dare un conferimento all'impresa.

Ogni socio è debitore con l'impresa per tutto ciò che si è impegnato a conferire in denaro, in natura o di lavoro.

Articolo 38

In cambio dei loro conferimenti, i soci ricevono titoli emessi dalla società, come definiti al successivo articolo 51.

Articolo 39

Le disposizioni del presente capo si applicano ai conferimenti effettuati durante la vita della società, in occasione di un aumento di capitale.

Sezione 2 - Tipi di conferimenti

Articolo 40

Ogni socio può contribuire all'impresa:

1°) mediante conferimento in denaro;

2°) mediante conferimento in natura;

3°) mediante apporto di lavoro;

4°) ogni altro conferimento è vietato.

Sezione 3 - Realizzazione di conferimenti in denaro

Articolo 41

I conferimenti in denaro si effettuano trasferendo all'impresa la proprietà delle somme di denaro che il socio si è impegnato a conferire.

Salvo diversa disposizione della presente Legge Uniforme, i conferimenti in contanti sono interamente versati al momento della costituzione della società.

Articolo 42

Si considerano versati solo i conferimenti in denaro corrispondenti alle somme di cui l'impresa è divenuta proprietaria e che ha incassato integralmente e definitivamente.

Articolo 43

In caso di ritardato pagamento, le somme residue dovute all'impresa fanno maturare automaticamente gli interessi al tasso legale dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento, salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 44

Salvo che lo statuto lo proibisca, i conferimenti in denaro versati in occasione di un aumento di il capitale della società può essere realizzato mediante compensazione con un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della società. ***PROBLEMATICA DELL'ANNACQUAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE***

Sezione 4 - Realizzazione di conferimenti in natura

Articolo 45

I conferimenti in natura sono effettuati mediante il trasferimento dei diritti reali o personali corrispondenti ai beni conferiti e mediante l'effettiva messa a disposizione dell'impresa dei beni cui tali diritti si riferiscono.

I conferimenti in natura sono interamente versati al momento della costituzione della società.

Articolo 46

Quando il conferimento è in proprietà, il contribuente è garante nei confronti dell'impresa come venditore nei confronti del suo acquirente.

Articolo 47

Quando il conferimento è in godimento, il contribuente è garante nei confronti dell'impresa come locatore nei confronti del suo locatario. Tuttavia, quando il conferimento riguarda cose di genere o qualsiasi altro bene normalmente tendente ad essere utilizzato (*bene fungibile* n.d.t.) durante la durata dell'impresa, il contratto trasferisce a quest'ultima la proprietà del bene conferito, previa restituzione di un analogo quantitativo, qualità e valore. In tal caso, il contribuente è garante nei confronti dell'impresa alle condizioni previste dal precedente articolo.

Articolo 48

Il conferimento di un bene o di un diritto oggetto di pubblicità per la sua opponibilità a terzi può essere pubblicato prima della registrazione della società. La formalità produce effetti retroattivi dalla data del suo perfezionamento solo a partire dalla registrazione della società.

Articolo 49

I soci valutano i conferimenti in natura.

Nei casi previsti dalla presente Legge Uniforme, tale valutazione è verificata da un revisore dei conti.

Articolo 50

Lo statuto contiene la valutazione dei conferimenti in natura, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme.

Sezione 5 - Realizzazione di conferimenti di lavoro

Articolo 50-1

I conferimenti di lavoro sono forniti dall'effettiva fornitura di conoscenze o servizi tecnici o professionali all'impresa.

I conferimenti di lavoro sono vietati nelle società per azioni.

Articolo 50-2

Il conferente di lavoro deve restituire all'impresa il conferimento promesso e deve renderle conto di tutti i guadagni che ha dall'attività oggetto del suo conferimento.

Gli statuti descrivono il conferimento di lavoro e determinano i termini del suo rilascio inclusa la durata dei servizi forniti dal contribuente, il numero di titoli societari assegnati a compenso di tali servizi e i diritti connessi a tali titoli nella condivisione utili e patrimonio netto. Lo statuto determina anche le modalità di liquidazione di tali titoli in caso di cessazione da parte del contribuente dell'attività oggetto del suo conferimento.

Articolo 50-3

I conferimenti d'opera non concorrono alla formazione del capitale sociale ma danno luogo all'assegnazione di azioni dando luogo al diritto di voto e alla condivisione degli utili e del patrimonio netto, previa contribuzione alle perdite.

Tuttavia, i diritti di voto legati ai titoli societari risultanti dai conferimenti di lavoro non possono superare il venticinque per cento (25%) di tutti i diritti di voto.

La quota totale collegata a questi titoli societari non può superare il venticinque percento (25%) degli utili, del patrimonio netto e delle perdite della società.

Articolo 50-4

I titoli societari risultanti dai conferimenti di lavoro non sono né cedibili né trasmissibili. Non hanno valore nominale.

Capitolo 8 - Titoli di società

Sezione 1 - Principio

Articolo 51

La società emette titoli societari in cambio dei conferimenti dei soci. Tali titoli rappresentano i diritti dei soci e sono denominate azioni di società per azioni e quote sociali in altre società.

Sezione 2 - Natura

Articolo 52

I titoli societari sono beni mobili.

Sezione 3 - Diritti e obblighi connessi ai titoli

Articolo 53

I titoli societari conferiscono al loro titolare:

1°) un diritto agli utili realizzati dalla società quando ne è stata deliberata la distribuzione;

2°) un diritto sul patrimonio netto della società al momento della distribuzione, dello scioglimento o della riduzione del suo capitale;

3°) ove applicabile, l'obbligo di contribuzione alle perdite sociali alle condizioni previste per ciascuna forma societaria;

4°) il diritto di Partecipare alle votazioni delle decisioni collettive dei soci, salvo che la presente Legge Uniforme non disponga diversamente per talune categorie di titoli societari.

Articolo 54

Salvo disposizione contraria nello statuto o disposizioni contrarie nella presente Legge Uniforme, i diritti e l'obbligo di ciascun socio, di cui al precedente articolo 53, sono proporzionali ai conferimenti versati, siano essi in sede di costituzione della società o nel corso della vita sociale.

Sono invece da ritenersi non scritte le clausole che attribuiscono ad un socio tutto il profitto ottenuto dalla società o lo esonerano da tutte le perdite, nonché quelle che escludono completamente un socio dal profitto o lo rendono responsabile di tutte le perdite. ***PATTO LEONINO***

Articolo 55

I diritti di cui al precedente articolo 53 devono essere esercitati alle condizioni previste per ciascuna forma societaria. Questi diritti possono essere sospesi o soppressi solo per espressa disposizione della presente Legge Uniforme.

Sezione 4 - Valore nominale

Articolo 56

I titoli della stessa categoria emessi da una società devono avere lo stesso valore nominale.

Sezione 5 - Negoziabilità – Trasferibilità

Articolo 57

Le quote sociali sono trasferibili.

Le azioni sono trasferibili o negoziabili.

Articolo 58

Le società per azioni emettono titoli negoziabili.

L'emissione di tali titoli è vietata alle società diverse da quelle di cui al primo comma del presente articolo. È inoltre vietato sottoscrivere un'emissione di titoli negoziabili.

Tutti i contratti stipulati, i titoli emessi o le garanzie concesse in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli.

Articolo 59

In tutti i casi in cui la presente Legge Uniforme prevede il trasferimento di azioni di un socio, o il rimborso di tali azioni da parte della società, il valore di tali diritti è determinato, in assenza di accordo amichevole tra le parti, da esperto nominato, dalle parti, o in mancanza di accordo tra loro, con decisione del tribunale competente che si pronuncia tempestivamente.

Sezione 6 - Detenzione di azioni da parte di un unico socio

Articolo 60

Nel caso di società la cui forma unipersonale non sia autorizzata dalla presente Legge Uniforme, la detenzione da parte di un unico socio di tutti i titoli societari non comporta lo scioglimento automatico della società. Qualsiasi parte interessata può rivolgersi al tribunale competente per tale scioglimento, se la situazione non si è regolarizzata entro un (1) anno. Il tribunale competente può concedere alla società un periodo massimo di sei (6) mesi per regolarizzare la situazione. Non può pronunciare lo scioglimento se, nel giorno in cui si pronuncia sul merito, è avvenuta tale regolarizzazione.

Capitolo 9 - Capitale sociale

Sezione 1 - Disposizioni generali

Articolo 61

Ogni società deve avere un capitale sociale che è indicato nel suo statuto, in conformità con le disposizioni della presente Legge Uniforme.

Articolo 62

Il capitale sociale rappresenta l'importo dei conferimenti in conto capitale effettuati dai soci alla società e aumenta, ove applicabile, con l'incorporazione di riserve, utili o conferimenti, nuova emissione o di fusione.

Articolo 63

In cambio dei conferimenti, la società remunera il contribuente con azioni, per un valore pari a quello dei conferimenti.

In cambio dell'incorporazione di riserve, utili o conferimenti, nuova emissione o fusione, la società emette titoli societari o aumenta l'importo nominale dei titoli societari esistenti. Questi due metodi possono essere combinati.

Articolo 64

Il capitale sociale è suddiviso in quote o azioni, a seconda della forma della società.

Sezione 2 - Ammontare del capitale sociale

Articolo 65

L’ammontare del capitale sociale è liberamente determinato dai soci.

Tuttavia, la presente Legge Uniforme può fissare un capitale sociale minimo secondo il tipo o l’oggetto della società.

Articolo 66

Qualora il capitale della società per pubblica sottoscrizione non raggiunga l’importo minimo stabilito dalla presente Legge Uniforme, la società non può essere validamente costituita.

Se, dopo la costituzione della società, il suo capitale viene ridotto ad un importo inferiore al minimo fissato dalla presente Legge Uniforme, per questo tipo di società la società deve essere sciolta, a meno che il capitale non sia aumentato di un importo almeno pari all’importo minimo, alle condizioni stabilite dalla presente Legge Uniforme.

Sezione 3 - Modifica del capitale

Articolo 67

Il capitale sociale è fisso. Tuttavia, esso può essere aumentato o ridotto, per ciascun tipo societario, alle condizioni previste dalla presente legge uniforme per la modifica dello statuto.

In deroga al primo comma, il capitale può essere variabile alle condizioni previste dagli articoli 269-1 e seguenti.

Articolo 68

Il capitale sociale può essere aumentato in occasione di nuovi apporti alla società o per incorporazione di riserve, utili o conferimenti, nuova emissione o di fusione.

Articolo 69

Il capitale sociale può essere ridotto, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme, mediante rimborso agli azionisti di parte dei loro conferimenti o mediante ripartizione delle perdite della società.

Articolo 70

Quando questa Legge Uniforme autorizza la riduzione del capitale, mediante rimborso agli azionisti di parte dei loro conferimenti, questa può essere effettuata sia mediante rimborso in denaro sia mediante beni in natura.

Articolo 71

La riduzione del capitale è subordinata alle condizioni di cui agli articoli 65 e 66 che precedono.

Capo 10 - Modifica dello statuto

Articolo 72

Lo statuto può essere modificato, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme, per ciascun tipo societario.

In nessun caso gli impegni di un socio possono essere aumentati senza il suo consenso.

Capo 11 - Dichiarazione di regolarità e conformità o dichiarazione notarile di sottoscrizione e pagamento

Articolo 73

I soci fondatori e i primi componenti degli organi di amministrazione, gestione e direzione devono depositare una dichiarazione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari in cui indicano tutte le operazioni effettuate in vista della regolare costituzione della società e con la quale attestano che la costituzione è effettuata in conformità di questa Legge Uniforme.

Tale dichiarazione è denominata “dichiarazione di regolarità e conformità”. È richiesto a pena di rigetto della domanda di iscrizione dell’impresa al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

La dichiarazione è firmata dai suoi autori. Tuttavia, può essere firmato da una di queste persone o da più di esse se sono state autorizzate a farlo.

Articolo 73-1

In caso di modifica dello statuto si applicano le disposizioni del precedente articolo 73.

In tal caso, la dichiarazione di regolarità e conformità è depositata dai componenti degli organi di direzione, amministrazione e gestione.

Articolo 74

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano quando è stata redatta e depositata una dichiarazione notarile di sottoscrizione e pagamento di fondi alle condizioni determinate dalla presente Legge Uniforme nonché dalla Legge Uniforme relativa al diritto commerciale generale.

Articolo 74-1

Le società costituite in violazione degli articoli 7, 8, 9, 20, 37 comma 1 e 40 che precedono sono nulle.

Capo 12 - Mancato adempimento delle formalità - Responsabilità

Articolo 75

Qualora l'atto costitutivo non contenga tutte le indicazioni richieste dalla presente Legge Uniforme ovvero sia stata omessa o irregolarmente espletata una formalità da essa prescritta per la costituzione della società, ogni interessato può rivolgersi al tribunale competente, nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale, cioè chiede, a pena di sanzione, la regolarizzazione della costituzione. Ai medesimi fini può agire anche il pubblico ministero.

Articolo 76

In caso di modifica dello statuto si applicano le disposizioni degli articoli 73 e 74 che precedono.

Articolo 77

L'azione ai fini della regolarizzazione è prescritta entro tre (3) anni dalla registrazione della società o dalla pubblicazione dell'atto di modifica dello statuto.

Articolo 78

I fondatori, nonché i primi componenti degli organi di amministrazione, direzione o gestione, sono solidalmente responsabili per i danni cagionati sia dalla mancata menzione obbligatoria nello statuto, sia dall'omissione o dall'irregolare compimento di una formalità prescritta per la costituzione della società.

Articolo 79

In caso di modifica dello statuto, i componenti degli organi di amministrazione, direzione o gestione allora in carica hanno le stesse responsabilità di cui all'articolo precedente.

Articolo 80

L’azione di responsabilità prevista dai precedenti articoli 78 e 79 è prescritta entro tre (3) anni a decorrere, a seconda dei casi, dalla data di iscrizione della società o dalla pubblicazione dell’atto di modifica dello statuto.

Titolo 4 - Offerta al pubblico risparmio

Capitolo 1 - Ambito dell’offerta pubblica

Articolo 81

Sono considerate società che possono emettere offerte pubbliche:

- le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione presso la borsa valori di uno Stato Membro, dalla data di emissione di tali valori;

- le società o qualsiasi soggetto che offra valori mobiliari al pubblico di uno Stato Membro alle condizioni di cui al successivo Articolo 83.

Quando un mercato finanziario copre più Stati Membri, questi sono considerati come un unico Stato Membro ai fini del presente titolo.

Articolo 81-1

Non costituisce un’offerta al pubblico ai sensi del successivo articolo 83, un’offerta relativa a titoli:

a) il cui importo totale negli Stati Membri è inferiore a cinquanta milioni (50.000.000) di franchi CFA, importo calcolato su un periodo di dodici (12) mesi;

b) o che si rivolga solo a investitori qualificati che agiscono per conto proprio, ovvero a meno di cento (100) persone fisiche o giuridiche che agiscono per proprio conto, diverse da investitori qualificati, per la borsa valori regionale degli Stati Membri o, per gli Stati Membri che non sono Membri di tale mercato.

Articolo 81-2

Ai sensi della presente Legge Uniforme, un investitore qualificato è una persona o un’entità che dispone delle competenze e dei mezzi necessari per comprendere i rischi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari, come istituti di credito e altri intermediari o istituti finanziari approvati o regolamentati negli Stati Membri, organismi di investimento collettivo e loro società di amministrazione, società di assicurazione e di riassicurazione, società di gruppi assicurativi, mutue e unioni di mutue e istituti di previdenza.

Articolo 81-3

Qualsiasi rivendita di titoli che sono già stati oggetto di uno o più dei tipi di offerte di cui all'articolo 81-1 di cui sopra è considerata un'offerta separata e può costituire un'offerta al pubblico se effettuata nell'ambito di una delle operazioni di cui al successivo articolo 83.

Il collocamento di valori mobiliari da parte di intermediari finanziari è oggetto della pubblicazione di un documento informativo previsto dal Capo 2 del presente Titolo, qualora nessuna delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 81-1 non è compilato per il collocamento finale.

Nessun altro documento informativo è richiesto su una successiva rivendita di titoli o su un definitivo collocamento di titoli da parte di intermediari finanziari, a condizione che sia disponibile un valido documento informativo e che l'emittente o il preposto alla redazione di tale documento informativo acconsenta con accordo scritto al suo utilizzo.

Articolo 82

È vietato alle imprese che non sono state autorizzate a farlo dalla presente Legge Uniforme fare un'offerta pubblica al risparmio.

È inoltre vietato a chiunque effettuare la vendita mediante offerta pubblica di titoli di una società che non è autorizzata a fare un'offerta pubblica dalla presente Legge Uniforme.

Qualsiasi operazione effettuata in violazione di quanto previsto dal presente articolo è nulla.

Articolo 83

L'offerta al pubblico risparmio di titoli di cui al precedente articolo 81 consiste in una delle seguenti operazioni:

- una comunicazione indirizzata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo a soggetti e che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e sui titoli da offrire, in modo da mettere un soggetto nella condizione di considerare l'acquisto o la sottoscrizione di tali titoli;

- collocamento di valori mobiliari da parte di intermediari finanziari nell'ambito di un'emissione o di una vendita.

Articolo 84

Una società con sede legale in uno Stato Membro può collocare i propri titoli in uno o più altri Stati Membri sollecitandone il pubblico risparmio.

In questo caso, è soggetto alle disposizioni degli articoli da 81 a 96-1 della presente Legge Uniforme nello Stato Membro della sede legale e in questi altri Stati Membri.

Se l’offerta pubblica di titoli non è effettuata dall’emittente, la società che propone l’offerta è soggetta alle disposizioni degli articoli da 81 a 96-1 della presente Legge Uniforme nello Stato Membro dell’emittente e negli altri Stati Membri il cui pubblico risparmio è sollecitato.

Articolo 85

Quando una società con sede legale in uno Stato Membro effettua un’offerta al pubblico di risparmio in un altro Stato Membro, uno o più enti creditizi di detto altro Stato Membro devono garantire il buon fine dell’operazione se l’importo totale dell’offerta supera i cinquanta milioni (50.000.000) franchi CFA.

Tale società deve, in ogni caso, ricorrere in questo altro Stato Membro a uno o più intermediari finanziari responsabili della prestazione del servizio finanziario dell’operazione.

Nomina, se l’importo totale dell’operazione supera i cinquanta milioni (50.000.000) di franchi CFA, dall’elenco dei revisori dei conti di questo altro Stato Membro, uno o più revisori dei conti che verificano i rendiconti finanziari. I revisori dei conti sottoscrivono il documento informativo di cui al successivo articolo 86, come successivamente modificato o integrato, secondo quanto previsto dal successivo articolo 90.

Capitolo 2 - Documento informativo

Articolo 86

Ogni società che effettua offerte pubbliche al risparmio deve preventivamente pubblicare nello Stato Membro in cui ha sede legale l’emittente e, ove applicabile, negli altri Stati Membro in cui il pubblico è sollecitato, un documento destinato all’informazione del pubblico. Detto documento contiene tutte le informazioni che, tenuto conto della particolare natura dell’emittente e dei valori mobiliari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in una borsa valori di uno Stato Membro, sono necessarie per consentire agli investitori di valutare la conoscenza del patrimonio, la situazione finanziaria, i risultati e le prospettive dell’emittente e di eventuali garanti, nonché i diritti connessi a tali titoli. Queste informazioni sono specificate dall’autorità competente di ciascuno Stato Membro e presentate in una forma semplice e comprensibile.

Articolo 86-1

Il documento informativo comprende una sintesi che fornisce le informazioni chiave, con una formulazione semplice e sintetica e nella lingua in cui il documento informativo è stato redatto.

La sintesi è redatta in forma standard sulla stessa borsa valori e presentata in forma semplice e comprensibile. Deve inoltre contenere adeguate informazioni sui titoli in questione.

Il riassunto include anche un avvertimento al lettore dicendogli:

- che va letto come introduzione al documento informativo;

- che l’eventuale decisione di investire nei valori mobiliari interessati deve basarsi su un esame esauriente del documento informativo da parte dell’investitore;

- che i soggetti che hanno presentato la nota di sintesi esprimano la propria responsabilità civile, se il contenuto della nota è fuorviante, inesatto o contraddittorio rispetto alle altre parti dell’informativa o se non prevede, letta congiuntamente alle altre parti il documento informativo, le informazioni essenziali per illuminare gli investitori quando intendono investire in tali valori mobiliari.

Articolo 87

Nel caso in cui una società effettui un’offerta al pubblico di risparmio in uno Stato Membro diverso da quello della sua sede legale, il documento informativo presentato alle autorità di cui al successivo Articolo 90, include informazioni specifiche per tale altro Stato Membro.

Queste informazioni si riferiscono in particolare al regime dell’imposta sul reddito, gli enti che forniscono il servizio finanziario dell’emittente in questo Stato Membro, nonché alle modalità di pubblicazione degli avvisi destinati agli investitori.

Il documento informativo contiene una presentazione completa dei garanti di cui al precedente articolo 85, i quali forniscono le stesse informazioni della società i cui titoli sono offerti, ad eccezione di quelle relative ai titoli messi a disposizione del pubblico.

Articolo 88

L’autorità competente dello Stato Membro della sede legale dell’emittente può fare a meno di includere nel documento informativo alcune informazioni previste dalla presente Legge Uniforme se ritiene che:

1°) si tratta di informazioni solo di minore importanza e non suscettibili di influenzare la valutazione dell’attivo, della situazione finanziaria, dei risultati o delle prospettive dell’emittente;

2°) la divulgazione di tali informazioni è contraria al pubblico interesse;

3°) la divulgazione di tali informazioni può arrecare grave pregiudizio all’emittente purché tale omissione non sia idonea ad indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze la cui conoscenza è essenziale per una valutazione informata dell’emittente, dell’offerente o dell’eventuale garante, nonché dei diritti connessi ai valori mobiliari oggetto del documento informativo;

4°) il soggetto che propone l’offerta non è l’emittente e non può avere accesso a tali informazioni;

5°) questa informazione è di minore importanza solo per una specifica offerta o una specifica ammissione alla negoziazione su una borsa valori di uno Stato Membro e non è suscettibile di influenzare la valutazione della situazione finanziaria e le prospettive del potenziale emittente, offerente o garante.

Articolo 89

Il documento informativo può fare riferimento a qualsiasi altro documento informativo approvato dalle autorità di cui al successivo articolo 90 da meno di un (1) anno, quando il documento informativo di cui si riferisce è stato redatto per titoli della stessa categoria e che contiene l'ultimo bilancio annuale approvato dell'emittente e tutte le informazioni richieste ai precedenti artt. 87 e 88.

Il documento informativo richiamato è poi integrato da una nota operativa che deve contenere:

1°) le informazioni relative ai titoli offerti;

2°) gli elementi contabili che sono stati pubblicati dopo la prima approvazione;

3°) informazioni su nuovi fatti significativi suscettibili di incidere sulla valutazione dei titoli offerti;

4°) ove applicabile, una tabella di corrispondenza per consentire agli investitori di reperire facilmente informazioni specifiche.

Articolo 90

Il progetto di documento informativo è soggetto al visto dell'organismo di controllo della borsa dello Stato Membro in cui ha sede legale l'emittente e, ove applicabile, degli altri Stati Membri il cui pubblico è sollecitato. In assenza di tale organismo, è soggetto al visto del ministro delle finanze di questi Stati Membri.

Tali autorità assicurano che l'operazione non comporti irregolarità e non sia accompagnata da atti contrari agli interessi degli investitori nello Stato Membro in cui è situata la sede legale dell'emittente e, ove applicabile, in altri Stati Membri il cui pubblico è sollecitato.

Nell'ambito dell'esame della domanda di visto, tali autorità indicano le indicazioni da modificare o le indicazioni aggiuntive da inserire. Possono altresì richiedere chiarimenti o giustificazioni, in particolare in merito alla situazione, all'attività e ai risultati della società. Possono richiedere ulteriori accertamenti, a spese della società, ai sindaci o l'esame di un professionista indipendente, nominato con il loro consenso, quando ritengono insufficiente la diligenza dei sindaci.

Possono richiedere che il documento informativo includa una diffida da loro redatta. Possono inoltre richiedere ogni idonea garanzia ai sensi dell'articolo 85 di cui sopra.

Le autorità di cui al presente articolo rilasciano il visto di cui al primo comma nel mese successivo alla data di rilascio della ricevuta per il deposito della bozza di documento informativo. Questo periodo può essere esteso a due (2) mesi se richiedono ulteriori indagini.

La ricevuta di deposito della bozza di documento informativo viene rilasciata lo stesso giorno del ricevimento del documento informativo.

Se l'organo di controllo della borsa o, se del caso, il ministro delle finanze decide di non concedere il visto, notifica alla società il suo motivato rifiuto alle stesse condizioni.

Articolo 91

Se non vengono soddisfatte le richieste dell'organo di controllo di borsa, o, in mancanza, del ministro delle finanze dello Stato Membro della sede legale dell'emittente e, ove applicabile, degli altri Stati Membri il cui pubblico è sollecitato o se l'operazione è accompagnata da atti contrari agli interessi degli investitori nello Stato Membro della sede legale dell'emittente o, ove applicabile, degli altri Stati Membro il cui pubblico è sollecitato, il visto è rifiutato.

Articolo 92

Quando uno o più fatti nuovi significativi o eventuali errori o imprecisioni sostanziali suscettibili di incidere sulla valutazione dei titoli offerti al pubblico si sono verificati tra la data del visto e la chiusura dell'offerta o, ove applicabile, l'inizio della negoziazione su una borsa valori di uno Stato contraente, l'emittente o il promotore dell'offerta redige un supplemento aggiornato che, prima della sua distribuzione, è soggetto al visto dell'organismo di vigilanza della borsa o, in mancanza, del ministro delle finanze dello Stato Membro in cui ha sede l'emittente e, ove applicabile, degli altri Stati Membri presso i quali il pubblico è sollecitato.

Il supplemento al documento informativo è approvato, entro un termine massimo di sette (7) giorni lavorativi, con le stesse modalità e pubblicato secondo le stesse modalità del documento informativo iniziale. La sintesi, e la sua eventuale traduzione, dà luogo anche ad un supplemento, qualora ciò si renda necessario per tenere conto delle nuove informazioni contenute nel supplemento al documento informativo.

Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere titoli prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto di revocare la propria accettazione entro tre (3) giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento.

Articolo 93

Il documento informativo, così come approvato dalle autorità competenti, deve essere efficacemente distribuito su supporto cartaceo o telematico nelle seguenti forme nello Stato Membro in cui ha sede legale l'emittente e, ove applicabile, negli altri Stati Membri il cui pubblico è sollecitato:

1°) diffusione su testate abilitate alla ricezione di annunci legali a diffusione nazionale o a distribuzione più ampia;

2°) fornitura di un opuscolo consultabile da chiunque ne faccia richiesta presso la sede legale dell'emittente e con gli enti preposti alla prestazione dei servizi finanziari mobiliari; copia del documento deve essere inviata gratuitamente a qualsiasi interessato;

3°) affissione sul sito internet dell'emittente o, ove previsto, su quello degli intermediari finanziari che collocano o vendono i titoli in questione, compresi gli incaricati del servizio finanziario;

4°) affissione sul sito internet della borsa dove è richiesta l'ammissione alle negoziazioni;

5°) inserimento nel sito internet dell'autorità competente dello Stato Membro in cui ha sede legale l'emittente se quest'ultimo ha deciso di offrire tale servizio.

Gli emittenti o gli offerenti che pubblicano il proprio documento informativo ai sensi del punto 1°) o del punto 2°) lo pubblicano anche in forma elettronica ai sensi del punto 3°).

Il documento informativo è distribuito quanto prima e, comunque, al più tardi all'inizio dell'offerta pubblica o dell'ammissione alla negoziazione dei titoli interessati. In caso di prima offerta al pubblico di una classe di azioni non ancora ammesse alla negoziazione in una borsa valori di uno Stato Membro e che devono essere ammesse per la prima volta, il documento informativo è disponibile in almeno sei (6) giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.

Inoltre, uno Stato Membro della sede dell'emittente può richiedere la pubblicazione di un avviso che illustri le modalità con cui il documento informativo è stato messo a disposizione del pubblico e dove può essere ottenuto dal pubblico.

Articolo 94

Qualsiasi pubblicità o altra comunicazione di natura promozionale relativa all'offerta al pubblico di valori mobiliari o alla loro ammissione alla negoziazione in una borsa valori di uno Stato Membro deve rispettare i principi enunciati di seguito. Tali principi si applicano solo nei casi in cui l'emittente o l'offerente richiedente l'ammissione sia soggetto all'obbligo di redazione di un documento informativo.

Gli annunci o le comunicazioni di carattere promozionale relative all'operazione fanno riferimento all'esistenza del documento informativo in oggetto ed indicano le modalità per ottenerlo. Sono chiaramente riconoscibili come tali e le informazioni che contengono non possono essere errate o creare confusione. Tali annunci o comunicazioni devono inoltre essere coerenti con le informazioni contenute nel documento informativo, se è già stato pubblicato, o con le informazioni ivi contenute, se pubblicate successivamente.

Qualsiasi informazione diffusa oralmente o per iscritto in merito all'offerta al pubblico o all'ammissione alla negoziazione in una borsa valori di uno Stato Membro, anche se non a scopo promozionale, è coerente con le informazioni fornite nel documento informativo.

Quando non è richiesto alcun documento informativo ai sensi della presente Legge Uniforme, le informazioni rilevanti fornite da un emittente o da un offerente e rivolte a investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, ivi comprese quelle diffuse attraverso incontri relativi alle offerte di titoli, sono comunicate a tutti gli investitori qualificati o categorie speciali di investitori cui è rivolta esclusivamente la presente offerta.

Articolo 95

L'obbligo di pubblicazione di un documento informativo non si applica alle offerte al pubblico relative alle seguenti categorie di titoli:

1°) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già emesse, se l'emissione di tali nuove azioni non comporta un aumento del capitale sottoscritto;

2°) i titoli offerti nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto mediante un'offerta pubblica di scambio, quando l'emittente ha messo a disposizione un documento, soggetto al controllo dell'autorità competente di cui al precedente articolo 90, comprensivo di informazioni equivalenti a quello che deve figurare nel documento informativo;

3°) i titoli offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, scissione o conferimento di attività, quando l'emittente ha messo a disposizione un documento, soggetto al controllo dell'autorità competente di cui al precedente articolo 90, anche informazioni equivalenti a quelle che devono figurare nel documento informativo;

4°) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente ai soci, nonché azioni rimesse in pagamento di dividendi della stessa categoria di quelli che danno diritto a tali dividendi, quando l'emittente mette a disposizione degli interessati un documento contenente le informazioni sul numero e la natura delle azioni nonché sulle ragioni e sui termini e condizioni dell'offerta;

5°) titoli offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori, amministratori o ex o dipendenti esistenti dal datore di lavoro o da società appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente, quando l'emittente ha la sua amministrazione centrale o la sua sede legale in Stati Membri e che mette a disposizione delle parti interessate un documento contenente informazioni sul numero e la natura dei titoli nonché sui motivi e sui termini dell'offerta.

Articolo 95-1

L'obbligo di pubblicazione di un documento informativo non si applica all'ammissione alla negoziazione in una borsa valori di uno Stato Membro delle seguenti categorie di titoli:

1°) azioni che rappresentino, in un periodo di dodici (12) mesi, meno del dieci per cento (10%) del numero di azioni della stessa categoria già ammesse alle negoziazioni nella stessa borsa valori;

2°) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già ammesse alle negoziazioni presso la medesima borsa valori, qualora l'emissione di tali nuove azioni non comporti un aumento del capitale sottoscritto;

3°) i titoli offerti nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto mediante un'offerta pubblica di scambio, quando l'emittente ha messo a disposizione un documento, sottoposto al controllo dell'autorità competente di cui al precedente articolo 90, contenente informazioni equivalenti a quello che deve figurare nel documento informativo;

4°) i titoli offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, scissione o conferimento di attività, quando l'emittente ha messo a disposizione un documento, soggetto al controllo dell'autorità preposta al precedente articolo 90, anche informazioni equivalenti a quelle che devono figurare nel documento informativo;

5°) le azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente ai soci esistenti, nonché le azioni rimesse in pagamento di dividendi, quando tali azioni siano della stessa categoria di quelle già ammesse alle negoziazioni nella medesima borsa valori e che l'emittente ha messo a disposizione un documento contenente le informazioni sul numero e la natura delle azioni nonché sui motivi e sui termini dell'offerta;

6°) titoli offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori, amministratori o ex o dipendenti del datore di lavoro o di società appartenenti al medesimo gruppo dell'emittente, quando tali titoli siano della stessa categoria di quelli già ammessi negoziazione nella stessa borsa valori e che l'emittente abbia messo a

disposizione un documento contenente informazioni sul numero e la natura dei valori mobiliari nonché sui motivi e termini di ammissione;

7°) azioni rivenienti dalla trasformazione o scambio di altri valori mobiliari, ovvero dall'esercizio dei diritti conferiti da altri valori mobiliari quando tali azioni siano della stessa categoria di quelle già ammesse alle negoziazioni presso la medesima borsa valori.

Articolo 96

La responsabilità delle informazioni fornite in un documento informativo è dell'emittente o dell'offerente e del suo organo di amministrazione o direzione e, ove applicabile, del garante. Il documento informativo identifica chiaramente i responsabili per nome e funzione, o, nel caso di persone giuridiche, per nome e sede legale, e fornisce una dichiarazione da parte loro attestante che, a loro conoscenza, i dati contenuti nel documento informativo sono conformi alla realtà e non contengono omissioni tali da alterarne la portata.

La responsabilità civile dei soggetti che hanno presentato la sintesi, compresa, ove applicabile, la sua traduzione, non può essere assunta, salvo che il suo contenuto sia fuorviante, inesatto o contraddittorio rispetto alle altre parti dell'informativa, ovvero non preveda, unitamente alle altre parti del documento informativo, le informazioni essenziali che consentono agli investitori informazioni utili quando intendono investire in tali valori mobiliari. La nota di sintesi include un chiaro avvertimento in tal senso in conformità con l'ultimo paragrafo dell'articolo 86-1 di cui sopra.

Articolo 96-1

Un documento informativo resta valido per un periodo massimo di dodici (12) mesi dalla sua approvazione, per le offerte al pubblico o l'ammissione alla negoziazione su una borsa valori di uno Stato Membro, purché integrato dagli elementi richiesti ai sensi dell'articolo 92 che precede.

Titolo 5 - Registrazione - Personalità giuridica

Capo 1 - Disposizioni generali

Articolo 97

Ad eccezione delle società in partecipazione, tutte le società devono essere iscritte nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Articolo 98

Qualsiasi società gode di personalità giuridica dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, a meno che la presente Legge Uniforme non disponga diversamente.

Articolo 99

La regolare trasformazione di una società in una società di altro tipo non comporta la costituzione di una nuova persona giuridica. Lo stesso vale per la proroga della sua durata o qualsiasi altra modifica statutaria.

Capo 2 - Società in formazione/*costituenda* e società costituita ma non ancora registrata

Sezione 1 – Definizioni

Articolo 100

La società è in formazione quando non è ancora costituita.

Articolo 101

Ogni società è costituita a partire dalla firma del proprio statuto o, ove applicabile, dalla sua adozione da parte dell'assemblea generale costitutiva.

Prima della sua registrazione, l'esistenza della società non è opponibile a terzi. Tuttavia, possono trarne vantaggio.

Articolo 102

Sono qualificati come fondatori della società tutte le persone che partecipano attivamente alle operazioni che portano alla costituzione della società.

Il loro ruolo inizia con le prime operazioni o il compimento dei primi atti compiuti in vista della costituzione della società. Esso cessa non appena lo statuto è stato firmato da tutti i soci o dal socio unico o, ove applicabile è stato adottato dall'assemblea generale costitutiva.

Articolo 103

I fondatori di società devono avere il domicilio nel territorio di uno degli Stati Membri.

La domiciliazione non può essere costituita unicamente da una casella postale. Deve essere determinato da un indirizzo o un'indicazione geografica sufficientemente precisi.

Articolo 104

Con la sottoscrizione dell'atto costitutivo o, ove previsto, dell'assemblea generale costituente, gli organi sociali sostituiscono i fondatori. Agiscono in nome della società costituita e non ancora iscritta al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

I loro poteri e obblighi sono stabiliti in conformità con le disposizioni della presente Legge Uniforme e, ove applicabile, dello statuto.

Articolo 105

Tra la data di costituzione della società e quella della sua iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, il rapporto tra i soci è regolato dal contratto di società e dalle norme generali di diritto applicabili ai contratti e alle obbligazioni.

Sezione 2 - Impegni assunti per conto della società in formazione prima della sua costituzione

Articolo 106

Gli atti e gli impegni assunti dai fondatori per conto della società in formazione, prima della sua costituzione, devono essere portati a conoscenza dei soci prima della sottoscrizione dello statuto, quando la società non sollecita pubblicamente il risparmio, o in il caso contrario durante l'assemblea generale costitutiva.

Devono essere descritti in un documento intitolato "dichiarazione degli atti e degli impegni compiuti per conto della società in formazione" con l'indicazione, per ciascuno di essi, della natura e della portata degli obblighi che comportano per la società in caso di subentro.

Articolo 107

Nelle società costituite senza assemblea costituente, la dichiarazione degli atti e degli impegni di cui all'articolo precedente è allegata allo statuto. La sottoscrizione, da parte dei soci, dell'atto costitutivo e della presente dichiarazione comporta l'assunzione, da parte della società, degli atti e degli impegni indicati nella presente dichiarazione non appena essa risulta iscritta nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Articolo 108

Gli atti e gli impegni assunti per conto della società in formazione possono essere assunti anche dalla società, dopo la sua costituzione, a condizione che siano approvati dall'assemblea ordinaria, alle condizioni previste

dalla presente Legge Uniforme per ciascuna forma societaria, salvo diversa disposizione statutaria. L'assemblea deve essere pienamente informata della natura e della portata di ciascuno degli atti e degli impegni di cui le viene proposta la ripresa. Non partecipano alla votazione i soggetti che hanno compiuto i predetti atti e impegni e i loro voti non sono presi in considerazione per il calcolo del quorum e della maggioranza.

Articolo 109

Nelle società costituite con assemblea costituente, l'acquisizione degli atti e degli impegni assunti per conto della società in formazione è oggetto di apposita delibera dell'assemblea costituente, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme.

Nelle società costituite con assemblea costitutiva, la ripresa degli atti e degli impegni compiuti per conto della società in formazione forma oggetto di una risoluzione speciale dell'assemblea costitutiva, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme.

Articolo 110

Gli atti e gli impegni assunti dalla società regolarmente costituita e registrata si considerano da essa contratti sin dall'inizio.

Gli atti e gli impegni che non sono stati assunti dalla società, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme, sono inopponibili alla società e i soggetti che vi hanno sottoscritto sono vincolati in solido e illimitatamente dalle obbligazioni che comportano.

Sezione 3 - Impegni assunti per conto della società costituita prima della sua iscrizione

Articolo 111

I soci possono, con statuto o con atto separato o, ove applicabile, in sede di assemblea di fondazione, autorizzare uno o più amministratori, a seconda dei casi, ad assumere impegni per conto della società costituita e non ancora iscritta nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari. A condizione che siano determinate e che i loro termini siano specificati nel mandato, l'iscrizione della società al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari comporta l'assunzione da parte della società di tali impegni.

Articolo 112

Gli atti eccedenti i poteri loro conferiti da tali deleghe, o ad essi estranei, possono essere assunti dalla società a condizione che siano stati approvati dall'assemblea ordinaria, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme ogni tipo societario, salvo diversa disposizione statutaria. I soci che hanno compiuto i predetti atti

e impegni non prendono parte alla votazione ei loro voti non sono presi in considerazione per il calcolo del quorum e della maggioranza.

Articolo 113

Si applicano le disposizioni del precedente articolo 110.

Capitolo 3 - Società non registrata

Articolo 114

In deroga alle disposizioni precedenti, i soci possono convenire che la società non sia registrata. L'impresa prende poi il nome di "società in partecipazione". Non ha personalità giuridica.

La società in partecipazione è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 854 e seguenti.

Articolo 115

Se, contrariamente a quanto previsto dalla presente Legge Uniforme, il contratto sociale o, ove applicabile, l'atto unilaterale di volontà non è redatto per iscritto e, di conseguenza, la società non può essere registrata, tale società non ha personalità giuridica.

È disciplinato dalle disposizioni degli articoli 864 e seguenti.

Capitolo 4 –Succursale

Articolo 116

La succursale è una sede commerciale o industriale o di prestazioni di servizi, appartenente ad una società o ad una persona fisica e dotata di una certa autonomia di gestione.

Articolo 117

La succursale non ha personalità giuridica autonoma, distinta da quella della società o del singolo titolare.

I diritti e gli obblighi che sorgono nel corso della sua attività o che derivano dalla sua esistenza sono inclusi nel patrimonio della società o del singolo titolare.

Articolo 118

La succursale può essere lo stabilimento di una società o di una persona fisica straniera. Essa è soggetta al diritto dello Stato Membro in cui è situata.

Articolo 119

La succursale è iscritta nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari secondo le disposizioni che previste nel suddetto Registro.

Articolo 120

Quando appartiene a persona straniera, la succursale deve essere conferita a una società legale, preesistente o da costituire, in uno degli Stati Membri, al più tardi due (2) anni dopo la sua creazione, a meno che non sia esentata da tale obbligo con ordinanza del Ministro competente per il commercio dello Stato Membro in cui ha sede la succursale.

Fatte salve le disposizioni applicabili alle società soggette a regime speciale, l'esenzione è concessa per un periodo di due (2) anni, non rinnovabile.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, la cancelleria o l'organo competente dello Stato Membro procede alla cancellazione della succursale dal Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, previa decisione del tribunale competente, pronunciandosi su sua richiesta o su quella di qualsiasi interessato.

La decisione di cancellazione dà luogo all'attività diligente dell'impiegato o dell'organo competente dello Stato Membro ad un inserimento in un giornale autorizzato a ricevere gli annunci legali dello Stato Membro.

Capitolo 5 - Ufficio di rappresentanza o di sede secondaria

Articolo 120-1

L'ufficio di rappresentanza o di sede secondaria è un ente appartenente ad una società e preposto a realizzare un collegamento tra quest'ultima e il mercato dello Stato Membro in cui è ubicata. Non è dotato di autonomia gestionale ed esercita solo un'attività propedeutica o ausiliaria rispetto a quella dell'impresa che l'ha costituita.

Articolo 120-2

L'ufficio di rappresentanza o sede secondaria non ha personalità giuridica separata da quella della società che lo ha creato.

I diritti e gli obblighi derivanti dalla sua attività o derivanti dalla sua esistenza sono inclusi nel patrimonio della società che lo ha creato.

Articolo 120-3

L'ufficio di rappresentanza o sede secondaria può essere la costituzione di una società estera. È soggetto alla legge dello Stato Membro in cui si trova.

Articolo 120-4

L'ufficio di rappresentanza o sede secondaria è iscritto nel Registro delle Imprese dei Crediti Mobiliari secondo le disposizioni che disciplinano il Registro.

Articolo 120-5

Qualora l'attività dell'ufficio di rappresentanza ne giustifichi la trasformazione in succursale, la richiesta di rettifica deve essere presentata al Registro delle Imprese dei Crediti Mobiliari entro trenta (30) giorni dal mutamento della situazione.

La succursale di nuova costituzione sarà, ove applicabile, soggetta alle disposizioni di cui al precedente articolo 120.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, la cancelleria o l'organo competente dello Stato Membro rimuove l'ufficio di rappresentanza dal Registro delle Imprese dei Crediti Mobiliari, a seguito di decisione del tribunale competente, deliberando su sua richiesta o su quella di qualsiasi interessato.

La decisione di cancellare la società dà luogo, per volere del cancelliere o dell'organo competente dello Stato Membro, ad un inserimento in un quotidiano autorizzato a ricevere gli annunci legali dello Stato Membro.

Libro 2 - Operazione della società commerciale

Titolo 1 - Poteri degli amministratori - Principi generali

Articolo 121

Nei confronti dei terzi, gli organi di direzione, direzione e amministrazione hanno, nei limiti dallo stesso previsti

Atto uniforme per ogni tipologia di società, pieno potere di vincolare la società, senza dover giustificare un mandato speciale. Qualsiasi limitazione dei loro poteri legali da Membro dello statuto è inapplicabile nei confronti di terzi in buona fede.

Articolo 122

La società è vincolata dagli atti degli organi di amministrazione, direzione e gestione che non hanno attinenza con l'oggetto sociale, a meno che non dimostri che il terzo sapeva che l'atto andava oltre tale scopo o che non poteva ignorarlo date le circostanze, senza che la mera pubblicazione dello statuto sia sufficiente a costituire tale prova. ***TERZO DI BUONA FEDE***

Articolo 123

Nei rapporti tra soci e fatte salve le disposizioni di legge proprie di ciascun tipo societario, lo statuto può limitare i poteri degli organi di direzione, gestione e amministrazione.

Queste limitazioni non sono applicabili nei confronti di terzi in buona fede.

Articolo 124

La nomina o la cessazione dalla carica di amministratori devono essere pubblicate nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Titolo 2 - Decisioni collettive (assembleari) - Principi generali

Articolo 125

Salvo diversa disposizione della presente Legge Uniforme, ogni azionista ha diritto di voto sulle decisioni assembleari.

Articolo 126

Ogni socio può farsi rappresentare da un mandatario alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme e, ove applicabile, dallo statuto. Salvo disposizione contraria prevista dalla presente Legge Uniforme, il mandato può essere conferito solo ad un altro socio.

La presente Legge Uniforme o lo statuto possono limitare il numero degli azionisti e il numero dei voti che un delegato può rappresentare.

Articolo 127

Salvo disposizione contraria dello statuto, i comproprietari di una quota o di una quota indivisa sono rappresentati da un unico mandatario, scelto tra i comproprietari. In caso di disaccordo, il mandatario è nominato dal tribunale competente, nella cui giurisdizione ha sede la sede sociale, su richiesta del più diligente contitolare.

Articolo 128

Salvo disposizione statutaria contraria, se un'azione è gravata da usufrutto, il diritto di voto spetta al nudo proprietario, fatte salve le deliberazioni di destinazione degli utili quando è riservata all'usufruttuario.

Articolo 129

I diritti di voto di ciascun socio sono proporzionali alla sua partecipazione al capitale della società, salvo diversa disposizione della presente Legge Uniforme.

Articolo 129-1

Ogni deliberazione o decisione assunta in violazione delle disposizioni in materia di diritto di voto connesso alle azioni è nulla.

Articolo 130

Le decisioni assembleari che costituiscono abuso della maggioranza sono nulle.

Si ha abuso della maggioranza quando gli azionisti di maggioranza hanno votato una decisione nel loro esclusivo interesse, contraria agli interessi degli azionisti di minoranza, senza che tale decisione possa essere giustificata dall'interesse della società.

La responsabilità dei soci che hanno votato per la decisione costitutiva dell'abuso può essere obbligata dai soci di minoranza al risarcimento del danno che ne deriva nei loro confronti.

Articolo 131

Gli azionisti di minoranza o paritari possono assumersi la propria responsabilità in caso di abuso di minoranza o di quota paritaria.

Si ha abuso di minoranza o di eguaglianza quando, esercitando il proprio voto, gli azionisti di minoranza o paritari si oppongono all'adozione di decisioni pur essendo necessarie per l'interesse della società e non possono essere giustificati da un interesse personale.

Il tribunale competente può nominare un rappresentante ad hoc al fine di rappresentare in una futura assemblea i soci di minoranza o paritari il cui comportamento sia ritenuto abusivo e di votare per loro conto nella direzione di decisioni conformi all'interesse sociale, compreso quello dei vari soci.

Articolo 132

Esistono due tipi di decisioni assembleari: decisioni ordinarie e decisioni straordinarie. Sono assunti secondo le condizioni formali e sostanziali previste per ciascuna forma societaria.

Articolo 133

Fatte salve le disposizioni applicabili a ciascuna forma societaria, le decisioni assembleari possono essere prese in assemblea generale o previa consultazione scritta dei soci.

Articolo 133-1

Se lo statuto lo prevede, i soci che hanno votato per corrispondenza si considerano presenti per il calcolo del quorum e della maggioranza.

In tal caso, i soci devono avere comunicato la propria assenza all'amministratore all'uopo designato dallo statuto almeno tre (3) giorni prima dell'inizio dell'assemblea. I voti per corrispondenza sono ricevuti dalla società almeno ventiquattro (24) ore prima dell'inizio dell'assemblea.

Articolo 133-2

Qualora lo statuto lo preveda, al calcolo del quorum e della maggioranza si considerano presenti anche i soci che intervengono all'assemblea a distanza, mediante videoconferenza o altro mezzo di telecomunicazione che ne consenta l'identificazione.

Al fine di garantire l'identificazione e l'effettiva partecipazione all'assemblea degli azionisti partecipanti a distanza, questi significa trasmettere almeno la voce dei partecipanti e possedere le caratteristiche tecniche che consentano la continua e simultanea ritrasmissione delle deliberazioni.

Il socio che partecipa alla riunione a distanza vota oralmente.

Lo statuto organizza le modalità di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione all'interno dell'impresa.

Articolo 134

Tutte le deliberazioni dei soci debbono essere verbalizzate ed indicare la data e il luogo dell'assemblea, i cognomi e i nomi dei soci presenti, l'ordine del giorno, gli atti e le relazioni sottoposte alla discussione, la sintesi delle discussioni, il testo delle deliberazioni messo in votazione ed i risultati delle votazioni.

In caso di voto per corrispondenza, se ne fa menzione nel verbale. In caso di votazione a distanza, di ciò viene altresì menzionato nel verbale, nonché di ogni incidente tecnico eventualmente verificatosi nel corso dell'assemblea che ne abbia interrotto lo svolgimento.

I verbali devono essere firmati alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme, per ciascuna forma societaria.

In caso di consultazione scritta, di essa si fa menzione nel verbale, al quale è allegata la risposta di ciascun socio e che è sottoscritto alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme per ciascuna forma societaria.

Articolo 135

Salvo diversa disposizione della presente Legge Uniforme, il verbale previsto dal precedente articolo è redatto in apposito registro tenuto presso la sede sociale ed iscritto e siglato dalla competente autorità giudiziaria.

Tuttavia, il verbale può essere redatto su fogli sciolti numerati ininterrottamente, siglati nelle condizioni previste dal comma precedente e muniti del sigillo dell'autorità che li ha siglati. Non appena un foglio è stato compilato, anche parzialmente, deve essere allegato a quelli precedentemente utilizzati. È vietata qualsiasi aggiunta, cancellazione o inversione di fogli.

Articolo 136

Il verbale è archiviato presso la sede legale della società. Le copie o gli estratti dei verbali delle deliberazioni assembleari sono validamente attestati dal legale rappresentante della società o, se ve ne sono più, da uno solo di essi.

Titolo 3 - Ripartizione dell'utile di bilancio annuale di sintesi

Capitolo 1 - Bilancio di sintesi annuale

Sezione 1 - Principio

Articolo 137

Alla fine di ogni esercizio finanziario, il direttore generale o il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, a seconda dei casi, redige e chiude il bilancio di sintesi secondo le disposizioni della Legge Uniforme sull'organizzazione e l'armonizzazione dei conti aziendali.

Sezione 2 - Approvazione

Articolo 138

Il direttore generale, il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, a seconda dei casi, redige una relazione sulla amministrazione in cui descrive la situazione della società nel corso dell'esercizio passato, la sua prevedibile evoluzione, gli eventi di rilievo avvenuti tra la data di fine esercizio e la data in cui è costituita e, in particolare, le prospettive di prosecuzione dell'attività, l'evoluzione della posizione di cassa e il piano di finanziamento.

Articolo 139

Compaiono nel prospetto allegato incluso nel bilancio di sintesi:

1°) una dichiarazione sulle fideiussioni, avalli e garanzie prestate dalla società;

2°) una dichiarazione sugli interessi garantiti dalla società.

Articolo 140

Nelle società per azioni, nelle società per azioni semplificate e, ove applicabile, nelle società a responsabilità limitata, il bilancio annuale di sintesi e la relazione sulla amministrazione sono trasmessi ai revisori, almeno quarantacinque (45) giorni prima della data dell'assemblea generale.

Questi documenti sono presentati all'assemblea generale della società che delibera sul bilancio di sintesi che deve essere tenuto entro sei (6) mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.

Articolo 141

Ogni variazione nella presentazione del bilancio di sintesi o nelle modalità di valutazione, rimborso o accantonamento secondo le norme contabili deve essere riportata nella relazione sull'amministrazione e, ove applicabile, in quella del revisore legale.

Capitolo 2 - Riserve - Utili ridistribuitili

Articolo 142

L’assemblea delibera sulla ripartizione degli utili nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie. Costituisce gli accantonamenti necessari alla riserva legale e alle riserve statutarie.

Articolo 143

L’utile distribuibile è il risultato dell’esercizio, aumentato dell’utile riportato e ridotto delle perdite pregresse, dei dividendi parziali regolarmente distribuiti nonché delle somme poste a riserva ai sensi di legge o di statuto.

L’assemblea può deliberare la distribuzione in tutto o in parte delle riserve purché non si tratti di riserve considerate indisponibili per legge o per statuto. Ogni deliberazione assunta in violazione del presente comma, o ove applicabili, delle condizioni previste dallo statuto, è nulla.

Nel caso in cui l’assemblea si avvalga della facoltà prevista dal comma precedente, indica espressamente le voci di riserva dalle quali vengono effettuate le deduzioni.

Salvo il caso di riduzione del capitale, nessuna distribuzione può essere effettuata ai soci quando il patrimonio netto sia o diventi, a seguito di tale distribuzione, inferiore all’importo del capitale maggiorato delle riserve che la legge o lo statuto non consente di distribuire. Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente comma è nulla.

Capitolo 3 - Dividendi

Articolo 144

Dopo l’approvazione del bilancio di sintesi e presa atto dell’esistenza di somme distribuibili, l’assemblea determina:

- ove previsto, gli accantonamenti a riserve facoltative;

- la quota degli utili da distribuire, a seconda dei casi, ad azioni o quote;

- l’importo di eventuali utili assegnati.

Questa quota di profitto che matura per ciascuna azione o ciascuna quota è chiamata dividendo. Qualsiasi dividendo distribuito in violazione delle regole di cui al presente articolo è un dividendo fittizio.

Articolo 145

Lo statuto può prevedere l’assegnazione di un primo dividendo che viene corrisposto alle azioni nella misura in cui l’assemblea rilevi l’esistenza di utili distribuibili e a condizione che tali utili siano sufficienti a consentirne il pagamento. Viene calcolato come interesse sull’importo versato delle azioni.

Articolo 146

I termini e le condizioni per il pagamento dei dividendi sono fissati dall'assemblea degli azionisti o, in mancanza, dal consiglio di amministrazione, dal direttore generale o dagli amministratori, a seconda dei casi.

In ogni caso, il pagamento dei dividendi deve avvenire entro un periodo massimo di nove (9) mesi dalla chiusura dell'esercizio. La proroga di tale termine può essere concessa dal tribunale competente.

Capitolo 4 - Controversie tra soci o tra uno o più soci e la società

Articolo 147

Qualsiasi controversia tra socio o tra uno o più socio e la società è sottoposta alla giurisdizione competente.

Articolo 148

Tale controversia può anche essere sottoposta ad arbitrato, sia mediante una clausola arbitrale, legale o meno, sia mediante compromesso o altri metodi alternativi di risoluzione delle controversie.

Articolo 149

L'arbitrato si risolve applicando le disposizioni della Legge Uniforme in materia di diritto arbitrale o qualsiasi altro sistema stragiudiziale concordato dalle parti.

Titolo 4 - Procedura di allerta

La procedura di allerta ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione del dirigente d'azienda su fatti tali da compromettere la continuità delle operazioni, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti senza attendere che la situazione diventi insormontabile.

Capitolo 1 - Allerta da parte del revisore

Sezione 1 - Società diverse dalle società per azioni

Articolo 150

Il revisore, nelle società diverse dalle società per azioni, chiede spiegazioni all'amministratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il quale è tenuto a rispondere, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti, su ogni fatto idoneo a compromettere la continuità delle operazioni di cui abbia preso atto durante l'esame degli atti a lui comunicati o di cui venga a conoscenza nell'esercizio della sua attività.

Articolo 151

L'amministratore risponde mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimento. Nella sua risposta, fornisce un'analisi della situazione e specifica, ove applicabili, le misure previste.

Al ricevimento della risposta o in mancanza di risposta entro quindici (15) giorni, il revisore informa il tribunale competente delle proprie iniziative.

Articolo 152

In caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo precedente o se, nonostante le decisioni assunte, il revisore dei conti ritenga che la continuità dell'esercizio rimanga compromessa, redige apposita relazione, di cui copia è comunicata al tribunale. competente.

Può chiedere all'amministratore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che tale relazione speciale sia comunicata ai soci o che sia presentata alla prossima assemblea generale. In caso di emergenza, il revisore può convocare egli stesso un'assemblea generale per presentare le conclusioni della sua relazione.

Nel caso in cui il revisore lo richieda, l'amministratore comunica la relazione speciale ai soci entro otto (8) giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora, al termine dell'assemblea, il revisore ritenga che le decisioni assunte non assicurino la continuità dell'attività, ne informa il tribunale competente e ne comunica gli esiti.

Sezione 2 - Società per azioni

Articolo 153

Il revisore, in una società per azioni e in una società per azioni semplificata, può avviare una procedura di allerta chiedendo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, chiarimenti al presidente del consiglio di amministrazione, al presidente e amministratore delegato ovvero al direttore generale, a seconda dei casi, su qualsiasi fatto idoneo a compromettere la continuità delle operazioni di cui abbia preso atto in sede di esame degli atti a lui comunicati o di cui venga a conoscenza durante l'esercizio della sua attività.

(*La società per azioni è generalmente gestita da un* ***consiglio di amministrazione e da un direttore generale***. *Può essere assistito da* ***vicedirettori generali***.

*A volte la SA è gestita da un **consiglio di sorveglianza e da un consiglio di amministrazione**.*)

Articolo 154

Il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente e amministratore delegato, il direttore generale, a seconda dei casi, rispondono con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimento. Nella sua risposta, fornisce un'analisi della situazione e specifica, ove applicabili, le misure previste.

Articolo 155

In assenza di risposta o se non è soddisfacente, il revisore invita, a seconda dei casi, il presidente del consiglio di amministrazione o il presidente e amministratore delegato a far deliberare il consiglio di amministrazione, il direttore generale o il presidente di pronunciarsi sui fatti sollevati.

L'invito di cui al comma precedente è effettuato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici (15) giorni dal ricevimento della risposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e Presidente dell'Amministratore Delegato, dell'Amministratore Delegato o, a seconda dei casi, del Presidente, ovvero l'osservazione dell'assenza di risposta entro i termini previsti dall'articolo precedente.

Entro quindici (15) giorni dal ricevimento della lettera del revisore dei conti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Presidente e Amministratore Delegato, a seconda dei casi, convoca il Consiglio di Amministrazione, al fine di fargli deliberare sui fatti rilevati, entro un mese dal ricevimento della presente lettera. Il revisore dei conti è chiamato alla riunione del consiglio.

Quando l'amministrazione e la direzione generale della società sono assicurate da un direttore generale o da un presidente, quest'ultimo, entro i medesimi termini, convoca il revisore nell'assemblea che deve deliberare sui fatti rilevati.

Un estratto del verbale della deliberazione del consiglio di amministrazione o della decisione dell'amministratore generale o del presidente, a seconda dei casi, è inviato al revisore dei conti e al tribunale competente entro il mese successivo alla deliberazione o alla decisione.

Articolo 156

In caso di inosservanza di quanto previsto dagli articoli precedenti o qualora, nonostante le decisioni assunte, il revisore ritenga che la continuità di funzionamento rimanga compromessa, redige apposita relazione che viene presentata alla prossima assemblea o, in caso di urgenza, all'assemblea generale dei soci, alla quale egli stesso è chiamato a presentare le proprie conclusioni, dopo averne chiesto la convocazione al consiglio di amministrazione, al direttore generale o, a seconda dei casi, al presidente, lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il revisore, quando convoca l’assemblea, ne fissa l’ordine del giorno e può, per validi motivi, scegliere un luogo diverso da quello eventualmente previsto dallo statuto. Spiega le ragioni della convocazione in una relazione letta in assemblea.

Qualora, al termine dell’assemblea, il revisore ritenga che le decisioni assunte non assicurino la continuità dell’attività, ne informa il tribunale competente e ne comunica gli esiti.

Entro un periodo di sei (6) mesi dall’avvio della procedura di allerta, il revisore può riprendere il processo dal punto in cui aveva stimato di potervi porre fine quando, nonostante gli elementi che hanno motivato la sua valutazione, la continuità dell’operatività resta compromessa e l’urgenza richiede l’adozione di provvedimenti immediati.

Articolo 156-1

Le disposizioni della presente Articolo si applicano alle società di capitali semplificate ai sensi del successivo articolo 853-3.

Capitolo 2 - Allerta da parte dei soci

Sezione 1 - Società diverse dalle società per azioni

Articolo 157

Nelle società diverse dalle società per azioni, qualsiasi socio non amministratore può, due (2) volte per anno fiscale, porre domande scritte all’amministratore su qualsiasi fatto che possa compromettere la continuità delle operazioni.

L’amministratore risponde per iscritto, entro quindici (15) giorni, alle domande poste ai sensi del comma precedente. Entro lo stesso termine invia copia della domanda e della sua risposta al revisore dei conti, se presente.

Sezione 2 - Società per azioni

Articolo 158

In una società per azioni, qualsiasi azionista può, due (2) volte per esercizio finanziario, porre domande al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente e Amministratore Delegato o all’Amministratore Delegato, a seconda dei casi, su qualsiasi fatto tale da compromettere la continuità aziendale.

Il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente e amministratore delegato o l'amministratore delegato, a seconda dei casi, rispondono per iscritto, entro quindici (15) giorni, alle domande poste ai sensi del comma precedente. Entro lo stesso termine invia copia della domanda e della sua risposta al revisore dei conti.

Articolo 158-1

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano alle società di capitali semplificate ai sensi del successivo articolo 853-3.

Titolo 5 - Competenza gestionale

Articolo 159

Uno o più soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale possono, da soli o in gruppo sotto qualsiasi forma, chiedere al tribunale competente della sede legale, deliberando tempestivamente, di nominare uno o più esperti preposti alla presentazione di una relazione su una o più operazioni di amministrazione.

Articolo 160

Se la richiesta è accolta, il giudice competente determina la portata dell'attività e i poteri dei periti. Gli onorari degli esperti sono a carico della società. La relazione è indirizzata al richiedente e agli organi di direzione o amministrazione nonché al revisore dei conti.

Titolo 6 - Amministrazione provvisoria

Articolo 160-1

Quando il normale funzionamento della società è reso impossibile, sia per gli organi direttivi o amministrativi, sia per i soci, il tribunale competente, tempestivamente, può decidere di nominare un amministratore provvisorio al fine di assicurare temporaneamente l'amministrazione delle attività sociali.

Articolo 160-2

Il tribunale competente è adito su richiesta sia degli organi di gestione, direzione o amministrazione, sia di uno o più soci. A pena di inammissibilità della richiesta, la società è chiamata in causa.

Il giudice competente nomina amministratore provvisorio una persona fisica che può essere un legale rappresentante iscritto in un apposito elenco o qualsiasi altra persona che di esperienza o una qualificazione particolare in ordine alla natura della causa e che soddisfi determinati requisiti di qualificazione e onorabilità.

La decisione di nominare l'amministratore provvisorio:

1°) determina l'ambito della propria attività e i propri poteri;

2°) indica, ove applicabili, quelli degli organi di gestione, direzione o amministrazione rimasti in carica e precisa i poteri e le competenze che sono mantenuti;

3°) determina il proprio compenso, che è dovuto dalla società, nonché la durata della sua attività, che non può eccedere i sei (6) mesi, salvo proroga del tribunale competente su richiesta del curatore provvisorio. Nella sua richiesta di proroga, l'amministratore provvisorio deve indicare, a pena di inammissibilità, i motivi per cui la sua attività non ha potuto essere portata a termine, le misure che intende adottare e il tempo necessario per completare l'attività. Il tribunale competente stabilisce la durata della proroga senza che la durata totale della attività non superi i dodici (12) mesi.

Articolo 160-3

La decisione di nomina dell'amministratore provvisorio è pubblicata entro quindici (15) giorni dalla data della sua nomina, in avviso inserito in un quotidiano autorizzato a ricevere gli atti legali nello Stato Parte della sede legale. Esso contiene, oltre alle indicazioni di cui al successivo articolo 257, le seguenti indicazioni:

1°) la causa dell'amministrazione provvisoria;

2°) il cognome, i nomi e l'indirizzo dell'amministratore/i provvisorio/i;

3°) ove applicabili, le limitazioni ai loro poteri;

4°) il luogo dove deve essere indirizzata la corrispondenza e dove devono essere notificati gli atti e i documenti relativi all'amministrazione provvisoria;

5°) la cancelleria del tribunale competente o dell'organo competente dello Stato Parte nel quale si esercita, in allegato al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, il deposito di atti e documenti relativi all'amministrazione provvisoria.

Articolo 160-4

L'amministratore provvisorio rappresenta la società nell'ambito della sua attività e nei limiti dei suoi poteri. Qualsiasi atto che compia eccedendo tali poteri è inopponibile alla società.

Articolo 160-5

L'amministratore provvisorio deve presentare al tribunale competente, almeno ogni tre (3) mesi, una (1) relazione sulle operazioni da lui effettuate nonché sull'andamento della sua attività.

Articolo 160-6

Le disposizioni dei commi seguenti si applicano, ove applicabili, all'amministratore provvisorio quando ha tutti i poteri di amministrazione all'interno della società.

L'amministratore provvisorio, entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio, redige il bilancio annuale riepilogativo alla luce dell'inventario da lui redatto dei vari elementi dell'attivo e del passivo esistenti a tale data e una relazione nella quale rende conto dell'attività svolta dall'amministrazione provvisoria nell'ultimo esercizio.

L'amministratore provvisorio, salvo deroga del tribunale competente, convoca, secondo le modalità previste dallo statuto, entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, l'assemblea che delibera sul bilancio annuale di sintesi, rilascia le necessarie autorizzazioni e, se necessario, rinnova il mandato del revisore legale.

Durante il periodo di amministrazione provvisoria, i soci possono prendere contezza degli atti sociali alle stesse condizioni di cui sopra.

Articolo 160-7

L'amministratore provvisorio può essere revocato e sostituito secondo le forme previste per la sua nomina.

Qualsiasi socio può ottenere la revoca dell'amministratore provvisorio in tribunale se questa richiesta è basata su un motivo legittimo.

Articolo 160-8

L'amministratore provvisorio risponde, nei confronti della società e dei terzi, delle conseguenze dannose e del comportamento negligente commesso nell'esercizio delle proprie funzioni.

Libro 3 - Azione di responsabilità civile nei confronti degli amministratori

Titolo 1 - Azione individuale

Articolo 161

Ferma restando l'eventuale responsabilità della società, ciascun amministratore risponde individualmente verso terzi per le colpe commesse nell'esercizio delle proprie funzioni.

Se ai medesimi fatti hanno partecipato più amministratori, la loro responsabilità è solidale nei confronti dei terzi. Tuttavia, nei rapporti tra loro, la giurisdizione competente determina la quota risarcitoria di ciascuno nella riparazione del danno.

Articolo 162

L'azione individuale è l'azione di risarcimento del danno subito da un terzo o da un socio, quando quest'ultimo subisca un danno distinto dal danno subito dalla società, per la colpa commessa individualmente o collettivamente dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.

Tale azione è promossa dalla persona che subisce il danno.

Articolo 163

L'esercizio dell'azione individuale non preclude al socio o a più soci l'esercizio dell'azione sociale a risarcimento del danno subito dall'impresa.

Articolo 164

Il foro competente a conoscere del singolo ricorso è quello nella cui giurisdizione c'è la sede legale della società.

L'azione individuale è prescritta entro tre (3) anni dall'evento dannoso o, se occultato, dalla sua rivelazione. L'azione individuale è prescritta per dieci (10) anni per i reati.

Titolo 2 - Azione sociale

Articolo 165

Ciascun amministratore è individualmente responsabile nei confronti dell'impresa delle eventuali colpe commesse nell'esercizio delle proprie funzioni.

Qualora ai medesimi fatti abbiano partecipato più amministratori, il tribunale competente determina la partecipazione di ciascuno al risarcimento del danno, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme per ciascun tipo societario.

Articolo 166

L'azione sociale è l'azione di risarcimento del danno subito dall'impresa in conseguenza della colpa commessa dal/dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.

Tale azione è promossa dagli amministratori, nella Legge Uniforme per ogni tipo societario.

Articolo 167

Uno o più associati possono avviare l'azione sociale previa diffida da parte degli organi competenti a cui non si è dato seguito entro trenta (30) giorni. I ricorrenti possono chiedere il risarcimento del danno subito dalla società. In caso di condanna, i danni sono risarciti alla società e non al/gli attore/i.

Tuttavia, a pena di inammissibilità della richiesta, la società deve essere regolarmente chiamata in causa tramite i suoi legali rappresentanti.

La società o qualsiasi socio può anche chiedere al tribunale competente di nominare un rappresentante ad hoc di rappresentarla in giudizio, quando sussista un conflitto di interessi tra la società ed i suoi legali rappresentanti.

Articolo 168

Lo statuto non può subordinare l'esercizio dell'azione sociale al preventivo parere o autorizzazione dell'assemblea, di un organo gestorio, direttivo o amministrativo né prevedere preventivamente una rinuncia all'esercizio di tale azione. Tale disposizione non preclude al socio o ai soci che hanno avviato un'azione di concludere una transazione con la persona o le persone nei confronti dei quali l'azione è promossa per porre fine alla controversia.

Articolo 169

Nessuna decisione dell'assemblea, di un organo gestorio, di direzione o di amministrazione può avere l'effetto di estinguere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per la colpa commessa nell'esercizio dell'incarico. Qualsiasi decisione contraria è nulla.

Articolo 170

Il foro competente per l'azione sociale è quello nella cui giurisdizione si trova la sede della società.

L'azione sociale è prescritta entro tre (3) anni dall'evento dannoso o, se è stato dissimulato, dalla sua rivelazione. L'azione sociale è prescritta per dieci (10) anni per i reati.

Articolo 171

I costi e gli onorari sostenuti dall'azione sociale, quando è promossa da uno o più soci, sono anticipati dalla società.

Articolo 172

L’esercizio dell’azione sociale non preclude al socio di esercitare nei confronti della società l’azione di risarcimento del danno che personalmente subisce.

Libro 4 - Legami giuridici tra imprese

Titolo 1 - Gruppo di società

Articolo 173

Un gruppo di società è formato da società unite tra loro da vari legami che consentono a una di esse di controllare le altre.

Articolo 174

Il controllo di una società è l’attribuzione effettiva del potere decisionale all’interno di questa società.

Articolo 175

Si presume che una persona fisica o giuridica detenga il controllo di una società:

1°) quando detiene, direttamente o indirettamente o per interposta persona, più della metà dei diritti di voto;

2°) quando ha più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo o di accordi conclusi con altri soci.

Titolo 2 - partecipazione al capitale di altra società

Articolo 176

Quando una società ha in un’altra società una frazione di capitale pari o superiore al dieci per cento (10%), la prima è considerata, ai fini dell’applicazione della presente Legge Uniforme, partecipata della seconda.

Articolo 177 (*Problematica del c.d. annacquamento del capitale*)

Una società per azioni o una società a responsabilità limitata non possono possedere azioni o azioni di un’altra società se quest’ultima detiene una frazione del suo capitale superiore al dieci per cento (10%).

In assenza di un accordo tra le società interessate per regolarizzare la situazione, quella che detiene la frazione più piccola del capitale dell'altra deve vendere le sue azioni o le sue azioni. Se le partecipazioni reciproche sono della stessa entità, ciascuna delle società deve ridurre la propria, in modo che non ecceda il dieci per cento (10%) del capitale dell'altra.

Fino al loro effettivo trasferimento, le azioni o le azioni oggetto di trasferimento sono private del diritto di voto e del pagamento dei dividendi ad esse annessi.

Articolo 178

Se una società, diversa da una società per azioni o da una società a responsabilità limitata, ha tra le sue collegate una società per azioni o una società a responsabilità limitata che detenga una partecipazione nel suo capitale superiore al dieci per cento (10%), può non detenere azioni o azioni di questa società.

Nel caso in cui la partecipazione della società per azioni o della società a responsabilità limitata nella società sia pari o inferiore al dieci per cento (10%), non può detenere più del dieci per cento (10%) del capitale della società per azioni o della società a responsabilità limitata.

Nei due casi previsti dal presente articolo, se la società diversa dalla società per azioni o dalla società a responsabilità limitata possiede già titoli di tale società per azioni o della società a responsabilità limitata, deve trasferirli. Fino al loro effettivo trasferimento, le azioni o le quote oggetto di trasferimento sono private del diritto di voto e del pagamento dei dividendi ad esse annessi.

Titolo 3 - Capogruppo e controllata

Articolo 179

Una società è la società madre di un'altra società quando possiede più della metà del capitale nella seconda. La seconda società è la filiale della prima.

Si intende per "società madre" la società che detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza delle partecipazioni finanziarie di un'altra o più altre società, sue controllate, e che, conseguentemente, esercita su di esse un potere di controllo.

Articolo 180

Una società è una controllata congiunta di più società madri quando il suo capitale è di proprietà di dette società madri, che devono:

1°) possedere nella società controllata comune, separatamente, direttamente o indirettamente per il tramite di persone giuridiche, una partecipazione finanziaria sufficiente affinché nessuna decisione straordinaria possa essere presa senza il loro consenso;

2°) partecipare alla amministrazione della società partecipata.

Libro 5 - Trasformazione della società commerciale

Articolo 181

La trasformazione della società è l'operazione mediante la quale una società cambia tipo giuridico per decisione dei soci.

La regolare trasformazione di una società non comporta la creazione di una nuova entità giuridica. Costituisce solo una modifica dello statuto ed è soggetto alle stesse condizioni di forma e di scadenza di questo.

Tuttavia, la trasformazione di una società in cui la responsabilità dei soci è limitata ai loro conferimenti in una società in cui la responsabilità dei soci è illimitata è decisa all'unanimità dai soci. Le deliberazioni assunte in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulle.

Articolo 182

La trasformazione ha effetto dal giorno in cui viene presa la decisione di conferma. Tuttavia, diventa opponibile ai terzi solo dopo l'espletamento delle formalità di pubblicazione previste dal successivo articolo 265.

La trasformazione non può avere effetto retroattivo.

Articolo 183

La trasformazione della società non comporta la chiusura dei conti se avviene nel corso dell'esercizio, salvo diversa decisione dei soci.

Il bilancio di sintesi relativo all'esercizio in cui è avvenuta la trasformazione è redatto ed approvato secondo le regole che disciplinano il nuovo tipo giuridico della società. Lo stesso vale per la distribuzione degli utili.

Articolo 184

La decisione di trasformazione pone fine ai poteri degli organi di amministrazione o di direzione della società.

Le persone che sono parti di tali organi possono chiedere il risarcimento dei danni per effetto della trasformazione o dell'annullamento della trasformazione solo se questa sia stata decisa al solo fine di ledere i loro diritti.

Articolo 185

La relazione sull’amministrazione è redatta dal vecchio e dal nuovo organo di amministrazione, ciascuno per il proprio periodo di amministrazione.

Articolo 186

I diritti e gli obblighi contratti dalla società nel precedete tipo sussistono nel nuovo tipo. Lo stesso vale per i titoli, a meno che non vi sia una clausola contraria nell’atto costitutivo di tali titoli.

In caso di trasformazione di una società, nella quale la responsabilità dei soci è illimitata, in un tipo societario caratterizzata da una limitazione della responsabilità dei soci ai loro conferimenti, i creditori il cui debito è antecedente alla trasformazione conservano i loro diritti nei confronti della società e dei soci.

Articolo 187

La trasformazione della società non pone fine ai doveri del revisore dei conti se il nuovo tipo societario prevede la nomina di un revisore dei conti.

Tuttavia, quando tale nomina non è richiesta, l’incarico di revisore cessa con la trasformazione, salvo diversa decisione dei soci.

Il revisore il cui mandato è cessato ai sensi del secondo comma del presente articolo deve, tuttavia, riferire del proprio incarico per il periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data di cessazione dell’incarico all’assemblea chiamata a pronunciarsi sui conti per l’esercizio in cui è avvenuta la trasformazione.

Articolo 187-1

Quando una società che non ha un revisore si trasforma in società per azioni, sono nominati uno o più revisori della trasformazione, incaricati di valutare sotto la propria responsabilità, il valore dei beni che compongono il patrimonio sociale e i benefici speciali, salvo che con l’accordo unanime dei soci, con decisione del tribunale competente su richiesta degli amministratori o di uno di essi.

I revisori della trasformazione possono essere incaricati della redazione della relazione prevista dal successivo articolo 375. In questo caso viene scritto un solo rapporto. Tali revisori sono soggetti alle incompatibilità previste dal successivo articolo 378. La relazione viene messa a disposizione del socio.

I soci si pronunciano sulla valutazione dei beni e sulla concessione di vantaggi speciali. Possono solo ridurli all’unanimità.

In mancanza dell’espresso consenso dei soci, menzionato nel verbale, la trasformazione è nulla.

Articolo 188

Quando la società, a seguito della sua trasformazione, non ha più una dei tipi societari previste dalla presente Legge Uniforme, perde personalità giuridica se esercita un'attività commerciale.

Libro 6 - Fusione - Scissione conferimento parziale di beni

Articolo 189

La fusione è l'operazione mediante la quale due (2) o più società si uniscono per formarne una sola sia per costituzione di una nuova società, sia per assorbimento da parte di una di esse.

Una società, anche in liquidazione, può essere assorbita da un'altra società o partecipare alla costituzione di una nuova società mediante fusione.

La fusione comporta a titolo universale la trasmissione del patrimonio della o delle società, che scompaiono per effetto della fusione, alla società incorporante o alla nuova società.

Articolo 190

La scissione è l'operazione mediante la quale i beni di una società sono condivisi tra più società esistenti o nuove.

Una società può trasmettere i propri beni per divisione a società esistenti o nuove.

La scissione comporta la trasmissione a titolo universale del patrimonio della società, che scompare per effetto della scissione, a società esistenti o nuove.

Articolo 191

La fusione o scissione comporta lo scioglimento senza liquidazione delle società in via di estinzione e il trasferimento universale del loro patrimonio alle società beneficiarie, nello stato in cui si trovano alla data del definitivo perfezionamento dell'operazione. Essa comporta, contestualmente, l'acquisizione da parte delle società collegate delle società in via di estinzione, della qualità di società collegate delle società beneficiarie alle condizioni determinate dal contratto di fusione o di scissione.

I soci possono eventualmente ricevere, in cambio dei loro conferimenti, un pagamento in contanti il cui importo non può eccedere il dieci per cento (10%) del controvalore delle quote o azioni assegnate.

Tuttavia, non vi è scambio di quote o azioni della società beneficiaria con quote o azioni delle società che scompaiono quando tali azioni o azioni sono detenute:

1°) o dalla società beneficiaria o da persona che agisce in nome proprio ma per conto di tale società;

2°) o dalla società in via di estinzione o da persona che agisce in nome proprio ma per conto di tale società.

Articolo 192

La fusione o scissione ha effetto:

1°) in caso di costituzione di una o più nuove società, alla data di iscrizione, all'albo dei crediti commerciali e mobiliari, della nuova società o dell'ultima di esse; ciascuna delle nuove società è costituita secondo regole proprie della forma societaria adottata.

2°) negli altri casi, alla data dell'ultima assemblea che ha approvato l'operazione, a meno che il contratto non preveda che l'operazione abbia effetto in un'altra data, che non deve essere successiva alla data di chiusura dell'esercizio in corso dell'operazione società beneficiarie né prima della data di chiusura dell'ultimo esercizio chiuso della società o delle società che trasferiscono i propri beni.

Articolo 193

Tutte le società partecipanti ad un'operazione di fusione o di scissione redigono un progetto di fusione o di scissione predisposto, a seconda dei casi, dal consiglio di amministrazione, dal direttore generale, dall'amministratore o dagli amministratori di ciascuna delle società partecipanti all'operazione.

Il progetto di fusione o di scissione deve indicare:

1°) il modulo, il nome, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari e la sede legale di tutte le società partecipanti;

2°) le ragioni e le condizioni della fusione o della scissione;

3°) la designazione e la valutazione delle attività e delle passività, di cui la trasmissione alle società incorporanti o nuove è prevista;

4°) i termini e le condizioni per la consegna di quote o azioni e la data a partire dalla quale tali quote o azioni danno diritto a utili, nonché eventuali condizioni particolari relative a tale diritto, e la data a partire dalla quale le operazioni della società incorporata o il frazionamento si considerano, dal punto di vista contabile, perfezionati dalla società o dalle società beneficiarie dei conferimenti;

5°) le date in cui i conti delle società interessate sono stati chiusi e utilizzati per stabilire le condizioni dell'operazione;

6°) il rapporto di cambio e, ove applicabile, l'importo del pagamento in contanti;

7°) l'importo previsto del premio di fusione o di scissione;

8°) i diritti concessi ai soci aventi diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni nonché, ove applicabili, gli eventuali vantaggi speciali.

Articolo 194

La proposta di fusione o scissione è depositata presso il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari della sede legale delle predette società ed è oggetto di avviso inserito in un quotidiano autorizzato a ricevere comunicazioni legali da ciascuna delle società partecipanti all'operazione.

Questo avviso afferma:

1°) la denominazione sociale seguita, ove applicabile, dalla sigla, la forma, l'indirizzo della sede legale, l'importo del capitale sociale e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari di ciascuna delle società Partecipanti all'operazione;

2°) la denominazione sociale seguita, ove applicabile, dall'acronimo, la forma, l'indirizzo della sede legale e l'importo del capitale della/e nuova/e società risultante dall'operazione o l'importo del capitale delle società esistenti;

3°) la valutazione delle attività e passività di cui è prevista il trasferimento alle società acquisitrici o nuove;

4°) il rapporto di cambio delle azioni;

5°) l'importo previsto del premio di fusione o di scissione.

Il deposito nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari e la pubblicità prevista dal presente articolo devono avvenire almeno un (1) mese prima della data della prima assemblea generale convocata per pronunciarsi sull'operazione.

Articolo 195

Il conferimento parziale di beni è l'operazione mediante la quale un'impresa conferisce un autonomo ramo di attività ad una società preesistente o da costituire. La società conferente non scompare per effetto di tale conferimento. Il conferimento parziale dei beni è soggetto al regime di scissione.

Articolo 196

Salvo diversa disposizione della presente Legge Uniforme, le operazioni di fusione, scissione e conferimento parziale di beni possono avvenire tra società di diverso tipo.

Articolo 197

Le operazioni di fusione, scissione e conferimento parziale di beni sono deliberate, per ciascuna delle società interessate, alle condizioni richieste per la modifica dello statuto sociale e secondo le modalità seguite in materia di aumento di capitale e scioglimento della società. Alle stesse regole è soggetta la nullità delle deliberazioni ad esse relative.

Tuttavia, se l'operazione programmata ha l'effetto di accrescere gli impegni dei soci di una o più società in questione, essa può essere deliberata solo all'unanimità dai soci stessi. Le deliberazioni assunte in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulle.

Articolo 198

A pena di nullità, le società partecipanti ad una fusione, scissione o conferimento parziale di beni sono tenute a depositare una dichiarazione in cancelleria nella quale riportano tutti gli atti compiuti in vista della sua realizzazione e con la quale affermano che la transazione è stata effettuata in conformità con la presente Legge Uniforme.

Articolo 199

La fusione, la scissione e il conferimento parziale di beni possono riguardare società la cui sede legale non sia ubicata nel territorio del medesimo Stato Parte. In questo caso, ciascuna società interessata è soggetta alle disposizioni della presente Legge Uniforme nello Stato Parte della sua sede legale.

Libro 7 - Scioglimento - Liquidazione della società commerciale

Titolo 1 - Scioglimento della società

Capitolo 1 - Clausole di scioglimento

Articolo 200

L’impresa termina:

1°) entro la scadenza del termine per la quale è stata costituita;

2°) per il raggiungimento o l’estinzione del suo oggetto sociale;

3°) per la nullità del contratto sociale;

4°) per la decisione dei soci alle condizioni previste per la modifica dello statuto;

5°) mediante scioglimento anticipato pronunciato dal tribunale competente, su richiesta del socio per giusta causa, in particolare in caso di inadempimento delle sue obbligazioni da parte di un socio o per il disaccordo tra soci che impedisca il normale funzionamento della società;

6°) per effetto di una sentenza che dispone la liquidazione del patrimonio della società;

7°) per ogni altro motivo previsto dallo statuto.

Capitolo 2 - Effetti dello scioglimento

Articolo 201

Lo scioglimento della società non ha effetto nei confronti dei terzi fino a quando non sia pubblicato mediante avviso inserito in un quotidiano autorizzato a ricevere avvisi legali della sede legale nello Stato Membro.

Lo scioglimento della società pluripersonale comporta automaticamente la sua liquidazione.

La personalità giuridica della società sussiste per esigenze della liquidazione e fino alla chiusura della stessa.

Lo scioglimento di una società in cui tutti i titoli sono detenuti da un unico socio comporta la trasmissione universale del patrimonio della società a tale socio, senza necessità di liquidazione. I creditori possono opporsi allo scioglimento, dinanzi al tribunale competente, entro trenta (30) giorni dalla sua pubblicazione. Il tribunale competente respinge l'opposizione o ordina il rimborso dei crediti o la prestazione di garanzie se l'impresa le offre e se ritenute sufficienti. Si procede alla cessione dei beni e non vi è scomparsa dell'impresa fino al termine di opposizione ovvero, ove previsto, quando l'opposizione sia stata respinta o sia stato effettuato il rimborso dei crediti o delle garanzie prestate.

Le disposizioni del quarto comma non si applicano alle società il cui unico azionista è una persona fisica. In tal caso, lo scioglimento della società comporta automaticamente la sua liquidazione.

Articolo 202

Lo scioglimento è pubblicato mediante avviso su quotidiano autorizzato a ricevere gli annunci legali del luogo della sede legale, mediante deposito nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari degli atti o verbali che determinano o annota lo scioglimento e mediante modifica dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Titolo 2 - Scioglimento della società commerciale

Capo 1 - Disposizioni generali

Articolo 203

Le disposizioni del presente capo si applicano ad ogni liquidazione di una società commerciale, sia essa stata decisa in via amichevole ai sensi dello statuto o con l'accordo dei soci o ordinata con decisione del tribunale ai sensi del 2°) del precedente articolo 223.

Tuttavia, non si applicano quando la liquidazione avviene nell'ambito delle disposizioni della Legge Uniforme sull'organizzazione delle procedure collettive per la liquidazione del passivo.

Articolo 204

La società è in liquidazione dal momento del suo scioglimento qualunque sia il motivo.

La menzione “società in liquidazione” nonché il nome del/i liquidatore/i devono figurare su tutti gli atti e documenti emessi dalla società e destinati a terzi, in particolare su tutte le lettere, fatture, avvisi e pubblicazioni varie.

Articolo 205

La personalità giuridica della società resta ai fini della liquidazione e fino alla pubblicazione della chiusura della stessa.

Articolo 206

Quando la liquidazione è deliberata dai soci, sono nominati uno o più liquidatori:

1°) nella società in nome collettivo, all’unanimità dai soci;

2°) nella società in accomandita semplice, all’unanimità dai soci accomandatari e a maggioranza nel capitale dei soci accomandanti;

3°) nella società a responsabilità limitata, con la maggioranza nel capitale dei soci;

4°) nelle società per azioni, alle condizioni di quorum e maggioranza previste per le assemblee straordinarie.

Articolo 207

Il liquidatore può essere scelto tra i soci o tra terzi. Può essere una persona giuridica.

Articolo 208

Qualora i soci non abbiano potuto nominare un liquidatore, quest’ultimo è nominato con decisione del tribunale su richiesta di qualsiasi interessato, alle condizioni previste dai successivi articoli 226 e 227.

Articolo 209

Salvo diversa disposizione dell’atto di nomina, se sono stati nominati più liquidatori, possono esercitare le loro funzioni separatamente.

Tuttavia, elaborano e presentano una relazione congiunta.

Articolo 210

Il compenso del liquidatore è fissato con decisione dei soci o del tribunale competente che lo nomina.

Articolo 211

Il liquidatore può essere revocato e sostituito secondo le forme previste per la sua nomina.

Tuttavia, ogni socio può chiedere la revoca del curatore in tribunale se tale richiesta è fondata su motivi legittimi.

Articolo 212

L'atto di nomina del liquidatore è pubblicato alle condizioni e nei termini di cui al successivo articolo 266.

La nomina e la revoca del liquidatore sono opponibili ai terzi solo dalla data della presente pubblicazione.

Né la società né i terzi possono, al fine di eludere i propri impegni, far valere un'irregolarità nella nomina o nella revoca del liquidatore, una volta che questa sia stata debitamente pubblicata.

Articolo 213

Salvo consenso unanime dei soci, la cessione di tutto o parte del patrimonio della società in liquidazione a persona che abbia avuto la qualità di socio in società in nome collettivo, di socio accomandatario, di istitore, amministratore, amministratore delegato, direttore generale o altro amministratore della società o revisore dei conti, può aver luogo solo con l'autorizzazione del tribunale competente, sentiti il liquidatore e il revisore dei conti.

Articolo 214

È vietata la cessione in tutto o in parte del patrimonio della società in liquidazione al liquidatore, ai suoi dipendenti o ai loro coniugi, ascendenti o discendenti.

Articolo 215

Il trasferimento globale del patrimonio della società o il conferimento del patrimonio ad un'altra società, in particolare mediante fusione, è autorizzato:

1°) nelle società in nome collettivo, all'unanimità dai soci;

2°) nelle società in accomandita semplice, all'unanimità dai soci accomandatari e a maggioranza nel capitale dei soci accomandanti;

3°) nelle società a responsabilità limitata, dalla maggioranza richiesta per la modifica dello statuto;

4°) nelle società per azioni, alle condizioni di quorum e maggioranza previste dalla presente Legge Uniforme per le assemblee straordinarie.

Articolo 215-1

Le deliberazioni e le operazioni prese o compiute in violazione di quanto previsto dagli articoli 206, 211 comma 1, 213, 214 e 215 che precedono sono nulle.

Articolo 216

La chiusura della liquidazione deve avvenire entro tre (3) anni dallo scioglimento della società.

In mancanza, il pubblico ministero o qualsiasi interessato può adire il tribunale competente nella cui giurisdizione è situata la sede legale della società, affinché la società possa essere liquidata o, se avviata, il suo perfezionamento.

Articolo 217

I soci sono convocati al termine della liquidazione per pronunciarsi sul conto consuntivo, sull'estinzione della gestione del liquidatore e sull'adempimento del suo mandato e per prendere atto della chiusura della liquidazione.

In mancanza, ogni socio può chiedere al tribunale competente, deliberando tempestivamente, di nominare un incaricato ad hoc con lo scopo di convocare l'assemblea.

Articolo 218

Se l'assemblea prevista dall'articolo precedente non può deliberare, o se rifiuta di approvare i conti del liquidatore, il tribunale competente decide su questi conti e, ove applicabile, sulla chiusura della liquidazione, in luogo dell'assemblea, su richiesta del liquidatore o di qualsiasi interessato.

In tal caso, il liquidatore deposita i propri conti presso il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari dello Stato Membro della sede legale ove ogni interessato può prenderne visione ed ottenerne, a proprie spese, la consegna di una copia.

Articolo 219

I conti consuntivi redatti dal liquidatore sono depositati presso Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari dello Stato Membro ove ha la sede sociale.

Vi si allega o la decisione dell’assemblea che delibera su tali conti di liquidazione, la revoca della amministrazione del liquidatore e l’adempimento del suo mandato, o, in mancanza, la decisione del giudice di cui all’articolo precedente.

Articolo 220

Il liquidatore, a prova dell’espletamento delle formalità previste dal precedente articolo, richiede la cancellazione della società dal Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari entro un (1) mese dalla pubblicazione della chiusura della liquidazione.

Articolo 221

Il liquidatore risponde, nei confronti della società e dei terzi, delle conseguenze dannose delle colpe da lui commesse nell’esercizio delle proprie funzioni.

L’azione di responsabilità aziendale o individuale nei confronti del liquidatore è prescritta entro tre (3) anni dall’evento dannoso o, se occultato, dalla sua rivelazione.

Tuttavia, quando il fatto è qualificato come reato, l’azione è prescritta per dieci (10) anni.

Articolo 222

Qualsiasi azione nei confronti dei soci non liquidatori o dei loro coniugi superstiti, eredi o aventi causa, è prescritta entro cinque (5) anni dalla pubblicazione dello scioglimento della società nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Capo 2 - Disposizioni speciali

Articolo 223

Le disposizioni del presente capo si applicano esclusivamente:

1°) in caso di liquidazione amichevole, in assenza di espresse clausole statutarie o contrattuali tra i soci ed aventi lo stesso oggetto o in presenza di un accordo tra i soci che preveda l’applicazione degli articoli da 224 a 241;

2°) con decisione del tribunale competente che pronuncia prontamente resa su richiesta dei seguenti soggetti che giustifichino un legittimo interesse:

- la maggioranza dei soci di una società in nome collettivo;

- i soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale in altri tipi di società commerciali;

- i creditori aziendali;

- il rappresentante del corpo degli obbligazionisti.

Nei casi di cui al 2°) del presente articolo, si intendono non scritte le clausole dello statuto o dell'accordo contrarie a quelle del presente capo.

Articolo 224

I poteri del consiglio di amministrazione o degli organi sociali cessano alla data della decisione del tribunale che dispone la liquidazione della società.

Articolo 225

Lo scioglimento della società non pone fine alle funzioni del revisore dei conti.

Articolo 226

La decisione del tribunale che dispone la liquidazione della società nomina uno o più liquidatori.

Articolo 227

La durata del mandato del liquidatore non può eccedere i tre (3) anni, rinnovabile, con decisione giudiziale, su richiesta del liquidatore.

Nella sua richiesta di rinnovo, il liquidatore indica i motivi per cui la liquidazione non ha potuto essere chiusa, le misure che intende adottare e il tempo necessario per il completamento della liquidazione.

Articolo 228

Entro sei (6) mesi dalla nomina, il liquidatore convoca l'assemblea dei soci alla quale riferisce sulla situazione dell'attivo e del passivo della società, sul proseguimento delle operazioni di liquidazione, sui tempi necessari per la compilazione del bilancio e richiesta, se del caso, le autorizzazioni eventualmente necessarie.

L'assemblea delibera alle condizioni di quorum e maggioranza previste dalla presente Legge Uniforme, per ciascun tipo societario, in tema di modifica dello statuto. Le deliberazioni assunte in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulle.

Il termine entro il quale il liquidatore presenta la sua relazione può essere esteso a dodici (12) mesi, su sua richiesta, con decisione del tribunale.

In mancanza, l’assemblea è convocata da un rappresentante ad hoc nominato con decisione del tribunale su richiesta di qualsiasi interessato.

Articolo 229

Quando l’assemblea non ha potuto essere convocata o se non è stato possibile prendere una decisione, il liquidatore chiede al tribunale le autorizzazioni necessarie per giungere alla liquidazione.

Articolo 230

Il liquidatore rappresenta la società che impegna per tutti gli atti di liquidazione. È investito dei più ampi poteri per realizzare l’attivo, anche in via amichevole.

Le restrizioni a tali poteri, derivanti dallo statuto o dall’atto di nomina, non sono opponibili ai terzi.

Articolo 231

Il liquidatore è autorizzato a pagare i creditori e a ripartire tra i soci il saldo disponibile.

Può continuare l’attività in corso o avviarne di nuove, ai fini della liquidazione, solo se è stato autorizzato a farlo con decisione del tribunale.

Articolo 232

Il liquidatore, entro tre (3) mesi dalla chiusura di ogni esercizio, redige il bilancio annuale riepilogativo in vista dell’inventario da lui redatto dei vari elementi dell’attivo e del passivo esistenti a tale data e una relazione scritta in cui rende conto delle operazioni di liquidazione avvenute nell’ultimo esercizio.

Articolo 233

Salvo che deroga concessa tempestivamente dal tribunale competente, il liquidatore convoca, secondo le modalità previste dallo statuto, almeno una volta l’anno ed entro sei (6) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, l’assemblea dei soci che delibera sul bilancio annuale di sintesi, rilascia le necessarie autorizzazioni e, se necessario, rinnova il mandato del revisore.

In caso di mancata riunione dell’assemblea, la relazione scritta del liquidatore è depositata presso il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Articolo 234

Durante il periodo di liquidazione, i soci possono prendere visione degli atti societari alle stesse condizioni di cui sopra.

Articolo 235

Le decisioni previste dal precedente articolo 233 sono assunte:

1°) nelle società in nome collettivo, all'unanimità dai soci;

2°) nelle società in accomandita semplice, all'unanimità dei soci accomandatari e a maggioranza nel capitale degli accomandanti;

3°) nelle società a responsabilità limitata, con la maggioranza nel capitale dei soci;

4°) nelle società per azioni, alle condizioni di quorum e maggioranza previste per le assemblee straordinarie.

Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il tribunale competente si pronuncia tempestivamente su richiesta del liquidatore o di qualsiasi interessato.

Quando la deliberazione comporta la modifica dello statuto, è assunta alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme, per ciascuna forma societaria.

Alla votazione partecipano i soci liquidatori.

Le deliberazioni assunte in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle.

Articolo 236

In caso di prosecuzione dell'attività societaria, il liquidatore è tenuto a convocare l'assemblea alle condizioni previste dal precedente articolo 233. In mancanza, ogni interessato può chiedere la convocazione dell'assemblea, sia dal revisore dei conti, sia da un mandatario designato dal tribunale competente, deliberando tempestivamente.

Articolo 237

Salvo diversa disposizione statutaria, la ripartizione del patrimonio residuo dopo il rimborso del valore nominale delle azioni o delle quote sociali è effettuata tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

Articolo 238

Ogni decisione sull'erogazione dei fondi è pubblicata sul quotidiano autorizzato a ricevere avvisi legali in cui è stata effettuata la pubblicità prevista dal successivo articolo 266. La decisione è notificata individualmente ai titolari di titoli nominativi.

Articolo 239

Le somme destinate alle distribuzioni tra i soci e i creditori sono depositate entro quindici anni (15) giorni dalla decisione di distribuzione, su un conto aperto presso una banca domiciliata nello Stato Membro della sede legale, intestato alla società in liquidazione.

In caso di più liquidatori, possono essere revocati su firma di un unico liquidatore e sotto la sua responsabilità.

Articolo 240

Se le somme stanziate a creditori o soci non hanno potuto essere loro versate, sono depositate, al termine del periodo di un (1) anno dalla chiusura della liquidazione, su un conto a garanzia aperto presso la Tesoreria pubblica.

Articolo 241

Fermi restando i diritti dei creditori, il liquidatore decide se distribuire in fondi disponibili in corso di liquidazione.

L'interessato, previa diffida del curatore, può chiedere al tribunale competente, che si pronunci rapidamente sull'opportunità di una ripartizione in corso di liquidazione.

Libro 8 - Nullità della società e degli atti societari

Articolo 242

La nullità di una società può derivare solo da una disposizione della presente Legge Uniforme che la prevede espressamente o, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, dai testi che disciplinano la nullità dei contratti.

La nullità della società comporta il suo scioglimento seguito dalla sua liquidazione secondo le disposizioni della presente Legge Uniforme.

Nelle società a responsabilità limitata e nelle società di capitali, la nullità della società non può derivare né dal mancato consenso né dall'incapacità di un socio, salvo che riguardi tutti i soci fondatori.

Articolo 243

La nullità di tutti gli atti, decisioni o deliberazioni di modifica dello statuto può derivare solo da:

- una disposizione della presente Legge Uniforme che la preveda espressamente;

- testi che regolano la nullità dei contratti in genere;

- o la violazione di una clausola dello statuto ritenuta essenziale dal tribunale competente.

Articolo 244

La nullità di tutti gli atti, decisioni o deliberazioni che non modifichino lo statuto della società può derivare solo da:

- una disposizione della presente Legge Uniforme che la preveda espressamente;

- la violazione di una disposizione imperativa della presente Legge Uniforme;

- la violazione di una disposizione imperativa dei testi che disciplinano i contratti;

- o la violazione di una clausola dello statuto ritenuta essenziale dal tribunale competente.

Articolo 245

Nelle società in accomandita semplice, o nelle società in nome collettivo, l'espletamento delle formalità di pubblicazione è richiesto a pena di nullità della società, dell'atto, della decisione o della delibera, a seconda dei casi, senza che i soci e la società possano far valere tale causa di nullità nei confronti dei terzi.

Tuttavia, il tribunale competente ha la facoltà di non pronunciare la nullità rilevata se non viene accertata la frode.

Articolo 246

L'azione di nullità si estingue quando la causa di nullità ha cessato di esistere cioè il giorno in cui il giudice competente si pronuncia nel merito in primo grado, a meno che tale nullità non sia fondata sull'illegittimità dell'oggetto sociale.

Articolo 247

Il giudice competente adito dell'azione di nullità può, anche d'ufficio, fissare un termine per sanare la nullità. Non può pronunciare la nullità meno di due (2) mesi dopo la data dell'atto introduttivo del procedimento.

Se, a copertura di una nullità, deve essere convocata un'assemblea e se è giustificato convocare regolarmente tale assemblea, il tribunale competente concede il tempo necessario affinché i soci possano prendere una decisione.

Se, allo scadere del termine previsto dai commi precedenti, non è stata adottata alcuna decisione, il giudice competente decide su richiesta della parte più diligente.

Articolo 248

In caso di nullità della società o dei suoi atti, delle sue decisioni o delle sue deliberazioni fondate su un vizio del consenso o sull'incapacità di un socio e quando può aver luogo la regolarizzazione, chiunque vi abbia interesse può intimare al socio incapace o il cui consenso sia stato viziato di regolarizzare o ad agire per la nullità entro il termine di sei (6) mesi a pena di preclusione.

La costituzione in mora è effettuata dall'ufficiale giudiziario o notificata con qualsiasi mezzo che consenta di stabilirne l'effettiva ricezione da parte del destinatario. È segnalata alla società.

Articolo 249

La società o un socio può sottoporre al tribunale competente adito, entro il termine previsto dall'articolo precedente, ogni provvedimento atto a togliere l'interesse ad agire dell'attore, in particolare il rimborso delle azioni del socio incapace o il cui consenso è stato viziato.

In tal caso, il tribunale competente può pronunciare la nullità o rendere obbligatori i provvedimenti proposti se sono stati preventivamente adottati dalla società alle condizioni previste per la modifica dello statuto.

Il socio di cui si chiede il rimborso delle azioni non partecipa al voto e le sue azioni o quote non sono prese in considerazione nel calcolo del quorum e della maggioranza.

Articolo 250

Quando la nullità degli atti, delle decisioni o delle deliberazioni della società è basata sulla violazione delle regole della pubblicità, chiunque abbia interesse alla regolarizzazione può, con atto dell'ufficiale giudiziario o con qualsiasi mezzo che consenta di stabilirne l'effettiva ricezione da parte del destinatario, ne dia comunicazione formale alla società entro trenta (30) giorni dalla presente costituzione in mora.

In mancanza di regolarizzazione entro tale termine, l'interessato può chiedere tempestivamente al tribunale competente la nomina di un incaricato dell'espletamento delle formalità.

Articolo 250-1

Per tutte le nullità subite si applicano le disposizioni degli articoli da 246 a 250 che precedono.

Articolo 251

Le azioni di nullità della società, sono prescritte entro tre (3) anni dalla registrazione della società o dalla pubblicazione dell'atto di modifica dello statuto, salvo che la nullità sia fondata sull'illegittimità dell'oggetto della società e soggetta alla preclusione prevista per l'articolo 248 di cui sopra.

Le azioni di nullità di atti, decisioni o deliberazioni della società, sono prescritte in tre (3) anni dal giorno in cui è sorta la nullità, salvo che la nullità sia fondata sull'illegittimità dell'oggetto sociale e soggetta alla preclusione prevista per l'articolo 248 di cui sopra.

Tuttavia, l'azione di nullità della fusione o della scissione è prescritta entro sei (6) mesi dalla data dell'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari resa necessaria dalla fusione o dalla scissione.

Articolo 252

L'opposizione di terzi alle decisioni che dichiarano la nullità di una società è ammissibile solo per un periodo di sei (6) mesi dalla pubblicazione di tali decisioni su un giornale autorizzato a ricevere avvisi legali dalla sede dell'organo giurisdizionale.

Articolo 253

Quando la nullità della società è pronunciata, essa pone fine, senza retroattività, all'esecuzione del contratto. Si procede allo scioglimento e, per quanto riguarda le società pluripersonali, alla loro liquidazione.

Articolo 254

La decisione sulla nullità di fusione o scissione deve essere pubblicata entro un (1) mese dal giorno in cui tale decisione diventa definitiva.

Essa non incide sugli obblighi sorti a carico o a favore delle società alle quali il o i patrimoni sono trasmessi tra la data di decorrenza della fusione o scissione e la data di pubblicazione della decisione di nullità.

In caso di fusione, le società che hanno partecipato all'operazione sono solidalmente responsabili dell'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente a spese dell'incorporante.

Lo stesso vale, in caso di scissione, per le obbligazioni delle società alle quali il patrimonio è trasmesso.

Ciascuna delle società alle quali i beni sono ceduti risponde degli obblighi che le incombono tra la data di efficacia della scissione e quella di pubblicazione della decisione di nullità.

Articolo 255

Né la società né i soci possono far valere la nullità nei confronti di terzi che agiscono in buona fede.

Tuttavia, la nullità per vizio di consenso o per incapacità è opponibile, anche ai terzi in buona fede, dall'incapace o dal suo rappresentante legale o dalla persona il cui consenso è stato viziato.

Articolo 256

I soci e gli amministratori cui è imputabile la nullità possono essere dichiarati solidalmente responsabili del danno derivante ai terzi dalla risoluzione della società.

L'azione di responsabilità basata sull'annullamento della società o degli atti e deliberazioni successivi alla sua costituzione è prescritta entro tre (3) anni dal giorno in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva.

Il venir meno della causa di nullità non preclude l'esercizio dell'azione di responsabilità tendente alla riparazione del danno cagionato dal vizio di cui l'impresa, l'atto o la deliberazione sono stati viziati. Questa azione è prescritta per tre (3) anni dal giorno in cui è stata applicata la nullità.

Libro 9 - Formalità – Annunci

Titolo 1 - Disposizioni generali

Articolo 256-1

Le formalità relative alle società possono essere espletate elettronicamente in conformità con le disposizioni del libro V della Legge Uniforme sul diritto commerciale generale nonché le disposizioni applicabili della presente Legge Uniforme.

Articolo 256-2

Le formalità di pubblicazione mediante deposito di atti o documenti previsti dalla presente Legge Uniforme sono espletate presso la cancelleria del tribunale competente o dell'organo competente nello Stato Membro della sede legale.

Gli adempimenti espletati presso il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari sono oggetto di avvisi inseriti nel Bollettino nazionale del Registri delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, ove esistente.

Il Bollettino Nazionale può essere pubblicato in formato cartaceo o elettronico. È pubblicato sotto la responsabilità dell'autorità competente che gestisce l'Archivio Nazionale accentrando le informazioni registrate in ogni Registro delle Imprese e Crediti Mobiliari.

Articolo 257

Sono autorizzati a ricevere gli avvisi legali, da un lato, la Gazzetta ufficiale, i giornali a tal fine autorizzati dalle autorità competenti, il Bollettino nazionale del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, dall'altro, i quotidiani nazionali di informazioni generali dallo Stato Membro della sede centrale che giustificano una vendita effettiva tramite sottoscrizione, agenti o venditori, alle seguenti condizioni aggiuntive:

1°) comparire per più di sei (6) mesi;

2°) fornire prova di distribuzione a livello nazionale.

Articolo 257-1

Ogni avviso pubblicato ai sensi delle disposizioni della presente Legge Uniforme deve riportare:

1°) la denominazione sociale della società, ove applicabile, dalla sua sigla;

2°) il tipo di società;

3°) l'importo del capitale sociale;

4°) l'indirizzo della sede legale;

5°) il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Articolo 258

I cancellieri o gli organi competenti dello Stato Membro richiedono il deposito di atti registrati presso le autorità fiscali solo quando la registrazione è obbligatoria ai sensi del diritto tributario dello Stato Membro.

Articolo 259

Le formalità pubblicitarie vengono espletate su richiesta e sotto la responsabilità dei legali rappresentanti delle società.

Quando è stata omessa o irregolarmente espletata una formalità pubblicitaria non relativa alla costituzione della società né alla modifica dello statuto sociale e se la società non ha regolarizzato la situazione entro un (1) mese dalla diffida inviata a lui, ogni interessato può chiedere al tribunale competente, con prontezza di decisione, di nominare un mandatario per l'espletamento delle formalità di pubblicazione.

Articolo 260

In tutti i casi in cui la presente Legge Uniforme prevede che sia deciso tempestivamente dal giudice competente, copia della decisione è iscritta nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari del luogo della sede legale.

Titolo 2 - Adempimenti in sede di costituzione della società

Articolo 261

Esaurite le formalità per la costituzione della società, ed entro quindici (15) giorni dall'iscrizione, viene inserito un avviso su un quotidiano autorizzato a ricevere gli atti legali nello Stato Membro della sede legale.

Articolo 262

L'avviso, sottoscritto dal notaio che ha ricevuto l'accordo di società o dal/i fondatore/i, contiene, oltre alle informazioni previste dal precedente articolo 257-1, le seguenti informazioni:

1°) indica sinteticamente l'oggetto sociale;

2°) la durata dell'impresa;

3°) l'importo dei conferimenti in denaro e dei conferimenti in natura;

4°) il numero dei titoli emessi a fronte di conferimenti in denaro, conferimenti in natura e conferimenti all'industria;

5°) il nome, cognomi abituali e domicilio dei soci vincolati a tempo indeterminato per debiti della società; 5 equestre) nome, cognome usuale e domicilio dei soci tenuti indefinitamente dai debiti sociali;

6°) i cognomi, nomi e domicilio dei primi amministratori e dei primi sindaci;

7°) i riferimenti del deposito, nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari dello Stato Membro della sede legale, dell'atto costitutivo;

8°) i riferimenti per l'iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari;

9°) l'importo della parte versata, se il capitale non è interamente versato;

10°) i particolari vantaggi previsti.

Titolo 3 - Adempimenti per la modifica dello statuto

Articolo 263

Se una delle affermazioni nell'avviso di cui al precedente articolo 262 è resa nulla per effetto della modifica dello statuto o di atti, deliberazioni o decisioni delle assemblee della società o dei suoi organi, la modifica è pubblicato con avviso inserito in un quotidiano autorizzato a ricevere annunci legali nello Stato Membro della sede legale.

Il presente avviso, sottoscritto dal notaio che ha ricevuto o redatto l'atto di modifica dello statuto o dai legali rappresentanti della società, contiene, oltre alle indicazioni previste dal precedente articolo 262, le seguenti indicazioni:

1°) il titolo, la data, il numero di numero e il luogo di pubblicazione del quotidiano sul quale sono stati pubblicati gli avvisi previsti dai due articoli precedenti;

2°) l’indicazione delle modifiche apportate.

Articolo 264

In caso di aumento o riduzione del capitale sociale, oltre all’inserimento di cui al precedente articolo 263, sono depositati presso la cancelleria del tribunale competente o dell’organo competente dello Stato Membro:

1°) copia autenticata della deliberazione dell’assemblea che ha deliberato o autorizzato l’aumento o la riduzione di capitale, entro un (1) mese dallo svolgimento della presente assemblea;

2°) ove applicabile, la decisione del consiglio di amministrazione, del direttore generale o del gestore, a seconda dei casi, che ha effettuato l’aumento di capitale;

3°) copia autenticata della dichiarazione notarile di sottoscrizione e pagamento allegata al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Titolo 4 - Adempimenti in fase di trasformazione della società

Articolo 265

La decisione di trasformazione dà luogo a:

1°) un inserimento in un giornale autorizzato a ricevere annunci legali dallo Stato Membro dove c’è la sede legale della società e, ove applicabile, dagli Stati Membri il cui pubblico è sollecitato in caso di offerta pubblica;

2°) un deposito nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari dello Stato Membro della sede legale della società di due (2) copie del verbale dell’assemblea che ha deliberato la trasformazione e del verbale della decisione che ha designato i membri dei nuovi organi sociali;

3°) un’iscrizione modificativa nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Sono inoltre depositati il nuovo statuto, la dichiarazione di regolarità e conformità e, ove applicabile, due (2) copie della relazione prevista, a seconda dei casi, dagli articoli 187-1, 375 o 691 della presente Legge Uniforme nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari dello Stato Membro.

La trasformazione deve essere segnalata all’ufficio ipotecario se la società è proprietaria di uno o più immobili soggetti alla pubblicità fondiaria.

Titolo 5 - Formalità in sede di liquidazione della società

Articolo 266

L’atto di nomina del/dei liquidatore/i, qualunque sia la sua forma, è pubblicato entro un (1) mese dalla nomina, su un quotidiano autorizzato a ricevere gli atti legali dallo Stato Membro della sede sociale.

Contiene le seguenti informazioni:

1°) la ragione o la denominazione sociale della società, ove applicabile, dalla sua sigla;

2°) il tipo societario, seguita dalla dicitura “società in liquidazione”;

3°) l’importo del capitale sociale;

4°) l’indirizzo della sede legale;

5°) il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari;

6°) il motivo della liquidazione;

7°) il cognome, i nomi abituali e l’indirizzo del/dei liquidatore/i;

8°) ove applicabili, le limitazioni ai loro poteri;

9°) il luogo dove deve essere indirizzata la corrispondenza e dove devono essere notificati gli atti ei documenti relativi alla liquidazione;

10°) il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari presso il quale sono depositati gli atti e gli atti relativi alla liquidazione.

Per volere del liquidatore, le medesime informazioni sono portate, con ogni mezzo che consenta di accertarne l’effettiva ricezione da parte del destinatario, a conoscenza dei portatori di azioni nominative e di obbligazioni.

Articolo 267

In sede di liquidazione della società, il liquidatore espleta, sotto la propria responsabilità, le formalità di pubblicazione incombenti ai legali rappresentanti della società.

Articolo 268

L’avviso di chiusura della liquidazione, sottoscritto dal liquidatore, è pubblicato, per volere del liquidatore, sul giornale che ha ricevuto l’avviso di nomina o, in mancanza, su un giornale autorizzato alla pubblicazione di avvisi legali.

Esso contiene le indicazioni di cui ai commi 1°), 2°), 3°), 4°), 5°) e 7°) del precedente articolo 266, nonché:

1°) la data e il luogo dell’assemblea di chiusura, se da essa approvati i conti di liquidazione o, ove applicabile, la data della decisione del tribunale competente in luogo dell’assemblea, nonché l’indicazione del competente tribunale che lo ha pronunciato;

2°) l’indicazione del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari ove sono depositati i conti dei liquidatori.

Titolo 6 - Modalità di deposito del bilancio di sintesi

Articolo 269

Le società commerciali sono tenute a depositare nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari dello Stato Membro della sede legale della società, entro un mese dalla loro approvazione da parte dell’organismo competente, il bilancio di sintesi, ovvero il bilancio, i risultati, la tabella finanziaria delle risorse e degli impieghi e il prospetto allegato relativo all’esercizio precedente.

In caso di rifiuto all’approvazione di tali documenti, entro lo stesso termine deve essere depositata copia della decisione dell’organo competente.

I suddetti rendiconti finanziari possono essere depositati elettronicamente presso la cancelleria del tribunale competente o dell’organismo competente nello Stato Membro.

Il giudice competente, su istanza di qualsiasi interessato, può, tempestivamente, ordinare all’amministratore di una qualsiasi società commerciale di depositare gli atti di cui al primo comma, purché l’istanza amichevole del richiedente alla società non sia stata accolta per trenta (30) giorni.

Libro 10 - (Nuovo) - Capitale variabile

Articolo 269-1

Recupero dei conferimenti versati. Negli statuti delle società per azioni non quotate in borsa e delle società per azioni semplificate può essere stabilito che il capitale sociale può essere aumentato mediante versamenti successivi dei soci o l’ammissione di nuovi soci, o mediante la restituzione totale o parziale degli apporti effettuati.

Le società i cui statuti contengono tali clausole sono soggette, indipendentemente dalle proprie regole, alle disposizioni del presente libro.

Articolo 269-2

Qualora la società si avvalga dell’opzione concessa dal precedente articolo 269-1, tale circostanza deve essere menzionata in tutti gli atti e documenti emanati dalla società e destinati a terzi, aggiungendo al tipo societario la dicitura “a capitale variabile”.

Articolo 269-2-1

In deroga alle disposizioni della presente Legge Uniforme, lo statuto delle società a capitale variabile disciplina le modalità di sottoscrizione, rilascio e recupero dei conferimenti.

Articolo 269-3

Non sono soggetti alle formalità di deposito e di pubblicazione gli atti che constatano gli aumenti o le diminuzioni del capitale sociale operate ai sensi dell'articolo 269-1 di cui sopra, o i ritiri di soci, diversi dagli amministratori o dai dirigenti sociali della società per azioni semplificata, che avranno luogo conformemente all'articolo 269-6.

Non trovano applicazione le disposizioni relative al diritto di opposizione dei creditori in caso di riduzione del capitale non motivata da perdite.

Articolo 269-4

Lo statuto può attribuire agli organi sociali o all'assemblea generale o alla comunità dei soci il diritto di opporsi al trasferimento di titoli societari nei registri delle società. Qualsiasi trasferimento effettuato in violazione del diritto di opposizione previsto dallo statuto è nullo.

Articolo 269-5

Lo statuto determina una somma al di sotto della quale il capitale non può essere ridotto subentrando ai conferimenti autorizzati dal precedente articolo 269-1.

Tale importo non può essere inferiore ad un decimo del capitale sociale previsto dallo statuto o dal capitale minimo richiesto per il tipo societario considerato dalle disposizioni che lo disciplinano.

Qualsiasi riduzione del capitale oltre il limite previsto dallo statuto è nulla.

Articolo 269-6

Salvo diverso accordo e salvo l'applicazione del primo comma dell'articolo 269-5 di cui sopra, ciascun socio può recedere dalla società in qualsiasi momento.

Può essere previsto che l'assemblea generale o la comunità dei soci abbia il diritto di deliberare, con la maggioranza fissata dallo statuto, che uno o più soci cessi di far parte della società. Ogni deliberazione o decisione assunta in violazione delle regole maggioritarie stabilite dagli statuti è nulla.

Il socio che cessa di far parte della società, sia per effetto della sua volontà, sia per decisione dell'assemblea generale o della comunità dei soci, resta vincolato, per cinque (5) anni, verso i soci e verso terzi parti, per tutti gli obblighi esistenti al momento del suo recesso. Il socio è vincolato solo nel limite delle somme che gli sono state restituite prima della uscita dalla società.

Articolo 269-7

La società non è sciolta né dalla morte o dal ritiro di un socio né da una decisione di liquidazione, né da un provvedimento di divieto di esercitare una professione commerciale né da una misura di inabilità pronunciata nei confronti di uno dei soci. Essa continua di pieno diritto tra gli altri soci.

Parte 2 - Disposizioni specifiche per le società commerciali

Libro 1 - Società in nome collettivo

Titolo 1 - Disposizioni generali

Articolo 270

La società in nome collettivo è quella in cui tutti i soci sono commercianti e rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali.

Articolo 271

I creditori della società possono perseguire il pagamento dei debiti sociali nei confronti di un socio solo sessanta (60) giorni almeno dopo aver dato formale diffida alla società senza successo. La costituzione in mora è effettuata dall'ufficiale giudiziario o notificata con qualsiasi mezzo che consenta di stabilirne l'effettiva ricezione da parte del destinatario.

Tale termine può essere prorogato con decisione del tribunale competente a breve termine senza che la proroga possa superare i trenta (30) giorni.

Articolo 272

La società in nome collettivo è designata da una denominazione sociale, alla quale può essere incorporato il nome di uno o più soci, e che deve essere immediatamente preceduta o seguita in caratteri leggibili dalle parole "société en nom collectif" o dall'acronimo "SNC".

Articolo 273

Il capitale sociale è suddiviso in partecipazioni sociali di pari valore nominale.

Articolo 274

Le partecipazioni sociali possono essere trasferite solo con il consenso unanime dei soci. Qualsiasi trasferimento di partecipazioni sociali effettuato in violazione del presente paragrafo è nullo.

In mancanza dell'unanimità il trasferimento non può aver luogo, ma lo statuto può prevedere una procedura di riacquisto per consentire il recesso del socio cedente.

Articolo 275

Il trasferimento delle partecipazioni sociali deve essere registrato per iscritto.

Essa è resa esecutiva nei confronti della società solo dopo l'espletamento di una delle seguenti formalità:

1°) notifica alla società del trasferimento mediante atto giudiziario;

2°) accettazione dell'incarico da parte della società con atto pubblico;

3°) deposito presso la sede legale dell'originale dell'atto di trasferimento a fronte della consegna da parte dell'amministratore di un certificato di deposito.

Essa è opponibile a terzi solo dopo l'espletamento di tale formalità e previa pubblicazione mediante deposito in appendice al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Titolo 2 – Amministrazione

Capitolo 1 - Nomina dell'Amministratore

Articolo 276

Lo statuto definisce l'amministrazione della società.

Possono nominare uno o più amministratori, soci e non, persone fisiche o giuridiche, o provvedere alla loro nomina con atto successivo.

Se una persona giuridica è un amministratore, i suoi amministratori sono soggetti alle stesse condizioni e obblighi e incorrono nella stessa responsabilità civile e penale come se fossero amministratori in nome proprio, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica da loro diretta.

In mancanza di un'organizzazione della gestione nello statuto, tutti i soci sono considerati amministratori.

Capitolo 2 - Poteri dell'amministratore

Articolo 277

Nei rapporti tra soci e in mancanza di poteri determinati dallo statuto, l'amministratore può compiere tutti gli atti di amministrazione nell'interesse della società. In caso di pluralità di amministratori, ciascuno ha gli stessi poteri che avrebbe se fosse amministratore unico della società, salva la facoltà per ciascuno di opporsi a qualsiasi operazione prima della sua conclusione.

Articolo 277-1

Nei rapporti con i terzi, l'amministratore vincola la società con atti rientranti nell'oggetto sociale.

L'opposizione di un amministratore agli atti di un altro amministratore è priva di effetto nei confronti dei terzi, a meno che non sia accertato che essi ne fossero a conoscenza.

Le clausole statutarie limitanti i poteri degli amministratori risultanti dal presente articolo sono inopponibili in buona fede ai terzi.

Capitolo 3 - Remunerazione dell'amministratore

Articolo 278

Salvo disposizione contraria dello statuto, la retribuzione degli amministratori è fissata dai soci, a maggioranza in base al loro numero ed al capitale posseduto.

Se l'amministratore è lui stesso un socio, la decisione che fissa la sua retribuzione è presa a maggioranza in base al loro numero e al capitale posseduto dagli altri soci (*è sottinteso dicendo "altri soci" che lui non può votare*).

Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione del presente articolo o, ove applicabili, delle clausole derogatorie previste dallo statuto.

Capitolo 4 - Revoca dell'amministratore

Articolo 279

Se tutti i soci sono amministratori, o se un socio amministratore è designato dallo statuto, la revoca di uno di essi può essere fatta solo all'unanimità dagli altri soci.

Tale revoca comporta lo scioglimento della società, salvo che la sua prosecuzione non sia prevista dallo statuto o che gli altri soci lo decidano all'unanimità.

Articolo 280

Il socio amministratore revocato può decidere di recedere dalla società chiedendo il rimborso della sua quota, il cui valore è fissato, in mancanza di accordo tra le parti, da un esperto nominato dal tribunale competente tempestivamente.

L'amministratore non nominato dallo statuto, socio o meno, può essere revocato con decisione presa a maggioranza dei soci in base al loro numero ed al capitale posseduto.

Se l'amministratore la cui revoca è sottoposta al voto dei soci è egli stesso socio, la decisione è presa a maggioranza dei soci in base al loro numero ed al capitale posseduto.

Articolo 281

Se la revoca dell'amministratore è decisa senza giusta causa, può dar luogo al risarcimento del danno.

Articolo 282

Sono nulli gli atti o le deliberazioni presi in violazione degli articoli 279 e 280 commi 2 e 3 che precedono.

Titolo 3 - Decisioni collettive

Articolo 283

Tutte le decisioni che eccedono i poteri degli amministratori sono prese all'unanimità dai soci. Tuttavia, gli statuti possono prevedere che alcune decisioni siano prese a maggioranza da essi fissata.

Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione del presente articolo o, ove applicabili, delle clausole derogatorie previste dallo statuto.

Articolo 284

Le decisioni collettive sono prese in assemblea o mediante consultazione scritta se l'assemblea non è richiesta da uno dei soci.

Sono nulli gli atti o le deliberazioni presi in violazione del comma precedente.

Articolo 285

Lo statuto definisce le regole relative alle modalità di consultazione, ai quorum costitutivi e alle maggioranze. Le deliberazioni assunte in violazione di queste regole sono nulle.

Articolo 286

Quando le deliberazioni sono assunte in assemblea, l'assemblea è convocata dall'amministratore o da uno degli amministratori almeno quindici (15) giorni prima del suo svolgimento, mediante lettera al portatore contro ricevuta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o e-mail. Gli inviti via fax ed e-mail sono validi solo se il socio ha dato il suo previo consenso scritto e ha fornito il suo numero di fax o indirizzo e-mail, a seconda dei casi. Egli può in ogni momento chiedere espressamente alla società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che il mezzo di comunicazione di cui sopra sia in futuro sostituito con un invio postale.

La convocazione indica la data, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno dell'assemblea.

Qualsiasi riunione convocata in modo improprio può essere annullata. Tuttavia, l'azione di nullità non è ammissibile quando tutti i soci erano presenti o rappresentati.

Articolo 287

Il verbale deve essere firmato da ciascuno dei soci presenti o rappresentati.

In caso di consultazione scritta, se ne fa menzione nel verbale al quale è allegata la risposta di ciascun socio e che è firmato dagli amministratori.

Titolo 4 - Assemblea Generale Annuale

Articolo 288

Ogni anno, entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio, si tiene un'assemblea generale annuale durante la quale vengono presentati il rapporto di amministrazione, l'inventario e il bilancio di sintesi redatto dagli amministratori, con l'approvazione dei soci.

A tal fine, i documenti di cui al comma precedente, il testo delle proposte di deliberazione nonché, ove applicabile, la relazione del revisore dei conti, sono comunicati ai soci almeno quindici (15) giorni prima della fissazione dell'assemblea. Ogni deliberazione assunta in violazione delle disposizioni del presente comma può essere annullata.

L'assemblea generale annuale può essere validamente tenuta solo se riunisce una maggioranza dei soci che rappresentino la metà del capitale sociale. Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente comma è nulla.

L'assemblea generale è presieduta dal socio che rappresenta da solo o in qualità di rappresentante il maggior valore di partecipazione sociale.

Titolo 5 - Controllo dei soci

Articolo 289

I soci non amministratori hanno il diritto di consultare, presso la sede legale, due (2) volte l'anno, tutta la documentazione e i documenti contabili nonché i verbali delle deliberazioni e delle decisioni collettive. Hanno il diritto di fare copie a proprie spese.

Devono comunicare agli amministratori l'intenzione di esercitare tale diritto con almeno quindici (15) giorni di anticipo, mediante lettera al portatore contro ricevuta o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o fax.

Hanno il diritto di farsi assistere a proprie spese da un dottore commercialista o da un revisore dei conti.

Articolo 289-1

Società di persone che soddisfano, a fine esercizio, due (2) delle seguenti condizioni:

1°) totale di bilancio superiore a duecentocinquanta milioni (250.000.000) di franchi CFA;

2°) fatturato annuo superiore a cinquecento milioni (500.000.000) di franchi CFA;

3°) forza lavoro a tempo indeterminato superiore a 50 persone;

sono tenuti a nominare almeno un (1) revisore dei conti.

La società non è più tenuta a nominare un revisore dei conti qualora non abbiano soddisfatto due (2) delle condizioni sopra indicate nei due (2) esercizi precedenti la scadenza del mandato del revisore dei conti.

Per le altre società in nome collettivo che non soddisfano tali criteri, la nomina di un revisore dei conti è facoltativa. Può tuttavia essere richiesto in giudizio da uno o più soci titolari di almeno un decimo del capitale sociale.

Le disposizioni di cui agli articoli 377 e seguenti si applicano a qualsiasi revisore nominato ai sensi del presente articolo.

Titolo 6 - Cessazione della società in nome collettivo

Articolo 290

L’impresa si estingue per la morte di un socio. Tuttavia, lo statuto può prevedere che la società continui o tra i soci superstiti, o tra i soci superstiti e gli eredi o successori del socio defunto, con o senza il consenso dei soci superstiti.

Se la società intende continuare con i soli soci superstiti, o se questi non approvano gli eredi o successori del socio defunto o se ne approvano solo alcuni, i soci superstiti devono riacquistare dagli eredi o successori del socio defunto o da coloro che non sono stati approvati, le loro partecipazioni sociali.

In caso di prosecuzione e se uno o più eredi o successori del socio defunto sono minorenni non emancipati, rispondono dei debiti della società solo fino all’ammontare delle quote del patrimonio del loro autore.

Inoltre, la società deve essere trasformata entro un (1) anno dalla morte in una società in accomandita semplice di cui il minore diventa socio accomandante. In caso contrario, è sciolta.

Articolo 291

La società cessa anche quando nei confronti di un socio si pronuncia la decisione di liquidazione dei beni, il fallimento o i provvedimenti di incapacità o divieto di esercitare un’attività commerciale, salvo che lo statuto della società provveda alla continuazione, o che gli altri soci lo decidano all’unanimità.

Articolo 292

In caso di rifiuto dell’approvazione degli eredi e successori, o di recesso di un socio, il valore delle partecipazioni sociali da rimborsare agli interessati è fissato, secondo quanto previsto dal precedente articolo 59.

Nei casi previsti dal comma precedente in cui i soci debbano riscattare le partecipazioni sociali, i soci sono tenuti a tempo indeterminato e in solido al pagamento di tali partecipazioni sociali.

Libro 2 - Società in accomandita semplice

Titolo 1 - Disposizioni generali

Articolo 293

Una società in accomandita semplice è quella in cui convivono uno o più soci responsabili in solido dei debiti della società, detti “accomandatari”, con uno o più soci responsabili dei debiti della società nei limiti dei loro conferimenti denominati “accomandati” o “associés” accommanditès”, e il cui capitale è diviso in partecipazioni sociali.

Articolo 293-1

Le disposizioni relative alle società in nome collettivo si applicano alle società in accomandita semplice, fatte salve le regole previste nel presente libro.

Articolo 294

La società in accomandita semplice è designata da una denominazione sociale che deve essere immediatamente preceduta o seguita in caratteri leggibili dalle parole: “società in accomandita” o dall’acronimo: “S.C.S. “.

Il nome di un socio accomandante non può in nessun caso essere incorporato nella denominazione sociale, pena per quest’ultimo di risponde illimitatamente e in solido dei debiti della società.

Articolo 295

Gli statuti della società in accomandita devono necessariamente contenere le seguenti informazioni:

1°) l’importo o il valore dei conferimenti di tutti i soci;

2°) la quota di tale importo o di ciascun accomandatario o accomandante;

3°) la quota complessiva dei soci accomandanti e la quota di ciascun accomandante nella distribuzione degli utili e nell’avanzo di liquidazione.

Articolo 296

Le partecipazioni sociali possono essere trasferite solo con il consenso di tutti i soci. Tuttavia, gli statuti possono prevedere:

1°) che le partecipazioni sociali dei soci accomandanti sono liberamente trasferibili tra soci;

2°) che le partecipazioni sociali dei soci accomandanti possono essere cedute a terzi esterni alla società con il consenso di tutti i soci accomandanti e della maggioranza in numero e capitale degli accomandanti;

3°) che un socio accomandatario possa trasferire parte delle sue partecipazioni sociali ad un socio accomandante o a un terzo esterno alla società con il consenso di tutti i soci accomandanti e della maggioranza in numero e capitale degli accomandanti.

È nullo il trasferimento di partecipazioni sociali effettuato in violazione del primo comma del presente articolo o, ove applicabili, delle clausole previste dallo statuto ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Articolo 297

Il trasferimento delle partecipazioni sociali deve essere registrato per iscritto.

Esso è resa esecutivo nei confronti della società solo dopo l'espletamento di una delle seguenti formalità:

1°) notifica alla società del trasferimento mediante atto giudiziario;

2°) accettazione dell'incarico da parte della società con atto notarile;

3°) deposito presso la sede legale dell'originale dell'atto di trasferimento a fronte della consegna da parte dell'amministratore di un certificato di deposito.

Esso è opponibile a terzi solo dopo l'espletamento di tale formalità e previa pubblicazione mediante deposito nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Titolo 2 - Amministrazione

Articolo 298

La società in accomandita semplice è gestita da tutti i soci accomandatari, salvo diversa disposizione statutaria, i quali possono nominare uno o più amministratori tra i soci accomandatari, ovvero provvedere alla loro nomina con atto successivo, alle medesime condizioni e con gli stessi poteri che in una società in nome collettivo.

Articolo 299

Il socio o i soci accomandanti non possono compiere alcun atto di amministrazione effettuati con i terzi, neppure in forza di procura. (*diversamente da quanto può accadere in Italia*)

Articolo 300

In caso di violazione del divieto di cui all'articolo precedente, il socio o i soci accomandanti sono obbligati illimitatamente ed in solido con i soci accomandatari per i debiti e gli impegni della società che derivano dagli atti di amministrazione effettuati con i terzi.

A seconda del numero o della gravità di tali atti, possono essere obbligatori per tutti gli impegni aziendali o solo per alcuni.

Articolo 301

Pareri e consigli, atti di controllo e monitoraggio non vincolano i soci accomandanti.

Titolo 3 - Decisioni collettive

Articolo 302

Tutte le decisioni che eccedono i poteri degli amministratori sono prese collettivamente dai soci.

Lo statuto stabilisce le modalità della consultazione, in assemblea o mediante consultazione scritta, nonché le regole del quorum e della maggioranza. Le deliberazioni prese in violazione di queste clausole statutarie sono nulle.

Tuttavia, la riunione di un'assemblea di tutti i soci è convocata di diritto se è richiesta o da un socio accomandatario, o da un quarto per numero e per capitale dei soci accomandanti.

Articolo 303

Quando le deliberazioni sono assunte in assemblea, l'assemblea è convocata da uno o più amministratori almeno quindici (15) giorni prima del suo svolgimento, a mezzo lettera al portatore contro ricevuta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o email.

Gli inviti via fax ed e-mail sono validi solo se il socio ha dato il suo previo consenso scritto e ha comunicato il suo numero di fax o indirizzo e-mail, a seconda dei casi. Egli può in ogni momento chiedere espressamente alla società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che il mezzo di comunicazione di cui sopra sia in futuro sostituito con un invio postale.

La convocazione indica la data, il luogo dell'assemblea e l'ordine del giorno dell'assemblea.

Qualsiasi riunione convocata in modo improprio può essere annullata. Tuttavia, l'azione di nullità non è ammissibile quando tutti i soci erano presenti o rappresentati.

Articolo 304

Il verbale deve essere firmato da ciascuno dei soci presenti.

In caso di consultazione scritta, se ne fa menzione nel verbale a cui si allega la risposta di ciascun socio che è sottoscritto dagli amministratori.

Articolo 305

Le modifiche allo statuto sono deliberate con il consenso di tutti i soci accomandatari e della maggioranza in numero e capitale dei soci accomandanti.

Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente articolo è nulla.

Titolo 4 - Assemblea Generale Annuale

Articolo 306

Ogni anno, entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio, si tiene un'assemblea generale annuale durante la quale vengono presentati il rapporto di amministrazione, l'inventario e il bilancio di sintesi redatto dagli amministratori, con l'approvazione dei soci.

A tal fine, i documenti di cui al comma precedente, il testo delle proposte di deliberazione nonché, ove applicabile, la relazione del revisore dei conti, sono comunicati ai soci almeno quindici (15) giorni prima della fissazione dell'assemblea. Ogni deliberazione assunta in violazione delle disposizioni del presente comma può essere annullata.

L'assemblea generale annuale può essere validamente tenuta solo se riunisce la maggioranza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente comma è nulla.

L'assemblea è presieduta dal socio che rappresenta da solo o in qualità di mandatario il maggior numero di partecipazioni sociali.

Titolo 5 - Controllo del socio

Articolo 307

I soci accomandanti e i soci accomandatari non amministratori hanno il diritto, due (2) volte l'anno, di ottenere l'accesso ai libri e ai documenti aziendali e di porre domande per iscritto sulla amministrazione aziendale, alle quali è necessario rispondere anche per iscritto.

Titolo 6 - Termine della società in accomandita

Articolo 308

L'impresa continua nonostante la morte di un socio accomandante. Se è previsto che, nonostante la morte di uno dei soci accomandanti, la società continui con i suoi eredi, questi ultimi diventano soci accomandanti quando sono minorenni non emancipati.

Se il socio defunto era l'unico socio accomandatario e se i suoi eredi sono quindi minorenni non emancipati, deve essere sostituito da un nuovo socio accomandatario o la società è trasformata entro un (1) anno dalla morte.

In mancanza, la società si scioglie automaticamente al termine del periodo previsto dal comma precedente.

Libro 3 - Società a responsabilità limitata

Titolo 1 - Costituzione della società a responsabilità limitata

Capo 1 - Definizione di società a responsabilità limitata

Articolo 309

La società a responsabilità limitata è una società nella quale i soci rispondono solo dei debiti sociali fino all'importo dei loro conferimenti e i cui diritti sono rappresentati da quote.

Può essere costituita da una persona fisica o giuridica, oppure tra due o più persone fisiche o giuridiche.

Articolo 310

È designato da una denominazione sociale che deve essere immediatamente preceduta o seguita in caratteri leggibili dalle parole: "società a responsabilità limitata" o dall'acronimo: "S.A.R.L. ".

Capo 2 - Condizioni sostanziali

Sezione 1 - Capitale sociale

Articolo 311

Salvo disposizioni nazionali contrarie, il capitale sociale deve essere di almeno un milione (1.000.000) di franchi CFA. È suddiviso in quote uguali il cui valore nominale non può essere inferiore a cinquemila (5.000) franchi CFA.

Articolo 311-1

Le quote devono essere sottoscritte integralmente dai soci. Devono essere interamente conferiti quando rappresentano conferimenti in natura.

Le quote rappresentative di conferimenti in denaro sono versate quando il capitale è sottoscritto per almeno la metà del loro valore nominale.

Lo svincolo dell'eccedenza avviene in una o più rate entro due (2) anni dall'iscrizione della società al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, secondo i termini definiti dallo statuto.

Sezione 2 - Valutazione dei conferimenti in natura.

Articolo 312

Gli statuti devono necessariamente contenere la valutazione di ciascun conferimento in natura e la descrizione delle prestazioni speciali assegnate nonché, ove applicabile, la loro valutazione.

La valutazione dei conferimenti in natura è controllata da un revisore dei conti quando il valore del conferimento in natura considerato, o il valore di tutti i conferimenti in natura considerati, è superiore a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA.

La valutazione delle prestazioni speciali è obbligatoriamente controllata da un revisore dei conti.

Il revisore dei conti, scelto dall'elenco dei revisori dei conti secondo le modalità previste dagli articoli 694 e seguenti della presente Legge Uniforme, è nominato all'unanimità dai futuri soci o, in mancanza, dal tribunale competente, su richiesta dei fondatori della società o di una di esse.

Il revisore dei conti redige, sotto la propria responsabilità, una relazione allegata allo statuto. La presente relazione descrive ciascuno dei conferimenti in natura e/o benefici speciali, a seconda dei casi, indica il metodo di valutazione adottato e le ragioni per cui è stato adottato. Attesta che il valore dei conferimenti corrisponda almeno al valore nominale delle quote da emettere.

Se non è possibile stabilire il valore delle prestazioni speciali, il revisore dei conti ne valuta la consistenza e l'impatto sulla situazione del socio.

Quando non vi è stata la nomina di un revisore dei conti o quando il valore adottato è diverso da quello proposto dal revisore dei conti, i soci sono solidalmente responsabili per cinque (5) anni, nei confronti di terzi, del valore attribuito ai conferimenti in natura.

L'obbligo di garanzia copre solo il valore dei conferimenti al momento della costituzione o dell'aumento di capitale e non il mantenimento di tale valore.

Sezione 3 - Conferimento fondi e disponibilità

Articolo 313

I fondi risultanti dallo svincolo delle quote sono subordinati ad un conferimento immediato da parte del fondatore, presso una banca o altro istituto di credito o di microfinanza debitamente autorizzato, contro ricevuta, su un conto aperto intestato alla costituenda società o nello studio di un notaio.

La menzione del rilascio delle quote e del conferimento dei fondi è inserita nello statuto.

Articolo 314

Salvo disposizioni nazionali contrarie, lo svincolo e il conferimento dei fondi sono registrati da un notaio nella giurisdizione della sede sociale, mediante una dichiarazione notarile di sottoscrizione e pagamento che indica l'elenco dei sottoscrittori con i cognomi, i nomi, il domicilio per le persone fisiche, la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale per le persone giuridiche, nonché l'indirizzo bancario degli interessati, ove previsto, e l'importo delle somme da ciascuno corrisposte.

I fondi così depositati sono indisponibili fino al giorno dell'iscrizione della società al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari. Da tale data sono messi a disposizione dell'/degli amministratore/i, debitamente nominati dallo statuto o con atto successivo.

Nel caso in cui la società non sia registrata nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari entro sei (6) mesi dal primo conferimento di fondi in una banca, in qualsiasi altro istituto di credito o microfinanza debitamente autorizzato, o presso il notaio, coloro che hanno conferito possono, individualmente o tramite mandatario che li rappresenti collettivamente, chiedere al presidente del tribunale competente l'autorizzazione a ritirare l'importo dei propri conferimenti.

Capitolo 3 - Requisiti formali

Articolo 315

Il socio o i soci devono tutti intervenire nell'atto costitutivo della società, in proprio o per procura muniti di speciale potere. In caso contrario, l'impresa è nulla.

Articolo 316

I primi amministratori ed i soci ai quali è imputabile la nullità dell'impresa sono solidalmente responsabili nei confronti degli altri soci e dei terzi del danno derivante dall'annullamento.

L'azione è prescritta tre (3) anni dal giorno in cui la decisione di annullamento diventa definitiva.

Titolo 2 - Operazione della società a responsabilità limitata

Capitolo 1 - Operazioni relative alle quote

Sezione 1 - Trasferimento delle quote

Trasferimenti di quote tra vivi

Forme di incarico

Articolo 317

Il trasferimento di quote inter vivos deve essere registrato per iscritto.

Essa è resa esecutiva nei confronti della società solo dopo che è stata espletata una delle seguenti formalità:

1°) comunicazione del trasferimento all'impresa da parte dell'ufficiale giudiziario o comunicazione con qualsiasi mezzo che consenta di stabilirne l'effettiva ricezione da parte del destinatario;

2°) accettazione dell'incarico da parte della società con atto pubblico;

3°) deposito di un originale dell'atto di trasferimento presso la sede legale contro consegna da parte dell'amministratore di un certificato di tale conferimento.

La cessione è opponibile a terzi solo dopo l'espletamento di una delle suddette formalità e la modifica dello statuto e la pubblicazione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Modalità della cessione

Cessioni tra soci

Articolo 318

Lo statuto organizza liberamente le modalità di trasmissione delle quote tra soci. In caso contrario, il trasferimento di quote tra i soci è gratuito.

Lo statuto può prevedere anche le modalità di trasmissione delle quote tra coniugi, ascendenti e discendenti. In mancanza, le quote sono liberamente trasferibili tra le parti interessate.

Qualsiasi trasferimento di quote effettuato in violazione delle clausole statutarie stabilite ai sensi del presente articolo è nullo.

Cessione a terzi

Articolo 319

Lo statuto prevede liberamente i termini e le condizioni per il trasferimento di quote a titolo oneroso a terzi esterni alla società.

Altrimenti:

- il trasferimento è possibile solo con il consenso della maggioranza dei soci non conferenti che rappresentano i tre quarti delle quote meno le quote del socio cedente;

- il progetto di cessione deve essere notificato dal socio cedente all'impresa e a ciascuno degli altri soci.

Se la società non ha reso nota la sua decisione entro il periodo di tre (3) mesi dall'ultima notifica, il consenso al trasferimento si considera concesso.

Se la società rifiuta di acconsentire al trasferimento, i soci sono vincolati illimitatamente e solidalmente entro il termine di tre (3) mesi dalla notifica del rifiuto al socio cedente, ad acquistare le quote ad un prezzo che, in mancanza di accordo tra i parti, è fissato da un esperto nominato dal tribunale competente, su richiesta della parte più diligente.

Il termine di tre (3) mesi può essere prorogato una sola volta con decisione del tribunale competente, senza che tale proroga superi centoventi (120) giorni. In tal caso, le somme dovute maturano interessi al tasso legale.

La società può altresì, con il consenso del socio cedente, decidere entro i medesimi termini di ridurre l'importo del capitale sociale dell'importo del valore nominale delle quote di tale socio e di riacquistare tali quote al prezzo fisso di un accordo comune tra le parti, o determinato ai sensi del comma 4 del presente articolo.

Qualsiasi trasferimento di quote effettuato in violazione delle clausole statutarie stabilite ai sensi del comma 1 del presente articolo o, in mancanza, in violazione dei commi 2 e seguenti del presente articolo, è nullo.

Articolo 320

Qualora, trascorsi i termini previsti dall'articolo precedente, non sia stata assunta nessuna delle soluzioni previste dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, il socio assegnatario può svolgere liberamente l'incarico inizialmente previsto o, se lo ritiene preferibile, rinuncia al trasferimento e conserva le sue quote.

Cessione per causa di morte

Articolo 321

Lo statuto può prevedere che, in caso di decesso di un socio, uno o più eredi o successori possano diventare soci solo dopo essere stati approvati alle condizioni da essi definite.

I termini concessi alla società per l'approvazione non possono essere superiori a quelli previsti dai precedenti articoli 319 e 320 e la maggioranza richiesta non può essere superiore a quella prevista dal medesimo articolo 319.

La decisione di approvazione deve essere notificata a ciascun erede o successore interessato mediante lettera al portatore contro ricevuta o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di rifiuto dell'autorizzazione, si applicano le disposizioni degli articoli 318 e 319 di cui sopra e, se nessuna delle soluzioni previste a tali articoli interviene entro i termini stabiliti, l'autorizzazione si considera acquisita. Lo stesso vale se non è stata fatta alcuna notifica agli interessati.

Qualsiasi trasferimento di quote effettuato in violazione delle clausole statutarie stabilite ai sensi del comma 1 del presente articolo o, in mancanza, in violazione dei commi 2 e seguenti del presente articolo, è nullo.

Sezione 2 - Pegno di quote

Articolo 322

Quando la società dà il proprio consenso a una proposta di pegno di quote, alle condizioni previste per il trasferimento di quote a terzi, tale consenso implica l'approvazione del cessionario in caso di realizzazione forzata delle quote regolarmente costituite in pegno, a meno che la società non preferisce, dopo la vendita, riscattare senza indugio dette quote al fine di ridurne il capitale.

Per l'applicazione del comma precedente e per essere opponibile ai terzi, il pegno delle quote è iscritto con atto notarile o privato notificato alla società e pubblicato nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Capitolo 2 – Amministrazione

Sezione 1 - Organizzazione di amministrazione

Modalità di nomina degli amministratori

Articolo 323

La società a responsabilità limitata è gestita da una o più persone fisiche, collegate e non.

Sono nominati dai soci nello statuto o in atto successivo. Nel secondo caso, a meno che una disposizione statutaria non richieda una maggioranza maggiore, la decisione è presa a maggioranza dei soci che rappresentano più della metà del capitale.

Qualsiasi deliberazione assunta in violazione di queste regole maggioritarie è nulla.

Amministrazione

Articolo 324

In assenza di disposizioni statutarie, il/gli amministratore/i sono nominati per quattro (4) anni. Sono rieleggibili.

Compenso

Articolo 325

Le funzioni di amministratore sono gratuite o remunerate alle condizioni previste dallo statuto o da una decisione collettiva dei soci.

L'amministratore, quando è socio, non partecipa alla votazione della delibera relativa alla sua remunerazione e i suoi voti non sono presi in considerazione per il calcolo della maggioranza. Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente comma è nulla. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la società comprende un solo socio.

La determinazione del compenso non è soggetta al regime degli accordi regolati di cui agli articoli 350 e seguenti.

Revoca

Articolo 326

L'amministratore o gli amministratori statutari o non statutari possono essere revocati per decisione dei soci che rappresentano più della metà delle quote. Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente comma è nulla.

Se la revoca è decisa senza giusta causa, può dar luogo al risarcimento del danno.

Inoltre, l'amministratore può essere revocato dal tribunale competente nella cui giurisdizione ha la sede legale, per giusta causa, su richiesta di qualsiasi socio.

Dimissioni

Articolo 327

L’/gli amministratore/i possono dimettersi liberamente. Tuttavia, se le dimissioni sono presentate senza giusta causa, la società può chiedere il risarcimento del danno subito.

Poteri degli amministratori

Articolo 328

Nei rapporti tra soci e in mancanza di determinazione dei suoi poteri nello statuto, l’amministratore può compiere tutti gli atti di amministrazione nell’interesse della società.

In caso di pluralità di amministratori, sono titolari separatamente dei poteri previsti dal presente articolo, salva la facoltà di ciascuno di opporsi a qualsiasi operazione prima della sua conclusione.

L’opposizione di un amministratore agli atti di un altro amministratore è priva di effetto nei confronti dei terzi, a meno che non sia accertato che essi ne fossero a conoscenza.

Articolo 329

Nei rapporti con i terzi, all’amministratore sono attribuiti i più ampi poteri di agire in ogni circostanza per conto della società, fatti salvi i poteri che il presente atto unico attribuisce espressamente ai soci.

La società è vincolata, anche da atti dell’amministratore non attinenti all’oggetto sociale, a meno che non provi che il terzo sapeva che l’atto eccedeva tale oggetto o che non poteva ignorarlo tenuto conto delle circostanze, essendo escluso che la mera pubblicazione dello statuto sia sufficiente a costituire tale prova.

Le clausole statutarie limitanti i poteri degli amministratori risultanti dal presente articolo sono inopponibili ai terzi di buona fede.

Sezione 2 - Responsabilità degli amministratori

Articolo 330

Gli amministratori rispondono, individualmente o congiuntamente, a seconda dei casi, verso la società o verso terzi, sia per violazioni delle disposizioni legislative o regolamentari applicabili alle società a responsabilità limitata, sia per violazioni statutarie, o per illeciti compiuti nella loro amministrazione.

Se più amministratori hanno collaborato ai medesimi fatti, il giudice competente determina la quota spettante a ciascuno al risarcimento del danno.

Articolo 331

Oltre all’azione per danni subiti personalmente, i soci che rappresentano un quarto dei soci e un quarto delle quote possono, singolarmente o in gruppo, proporre azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore.

I ricorrenti hanno il diritto di chiedere il risarcimento dell’intero danno subito dalla società alla quale, se del caso, vengono risarciti i danni e gli interessi.

Nessuna clausola statutaria può subordinare l’esercizio dell’azione sociale alla preventiva comunicazione o autorizzazione dell’assemblea, né prevedere preventivamente una rinuncia all’esercizio di tale azione.

Nessuna decisione dell’assemblea può avere l’effetto di estinguere l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per colpa commessa nell’adempimento del loro mandato. Qualsiasi decisione contraria è nulla.

Articolo 332

Le azioni di responsabilità previste dai due (2) articoli precedenti si prescrivono dopo tre (3) anni dall’evento dannoso o, se occultato, dalla sua rivelazione.

Tuttavia, quando il fatto è qualificato come reato, l’azione è prescritta per dieci (10) anni.

Capitolo 3 - Decisioni collettive dei soci

Sezione 1 - Organizzazione delle decisioni collettive

Principi generali applicabili

Modalità

Articolo 333

Le decisioni collettive sono prese in assemblea.

Tuttavia, lo statuto può prevedere che tutte o alcune delle decisioni siano prese previa consultazione scritta dei soci, salvo il caso dell’assemblea generale annuale. Le deliberazioni prese in violazione di queste clausole statutarie sono nulle.

Rappresentanza dei soci

Articolo 334

Ciascun socio ha il diritto di partecipare alle decisioni e dispone di un numero di voti pari a quello della quota di capitale che possiede. Se c'è un solo socio, solo lui prende le decisioni di competenza dell'assemblea.

Un socio può essere rappresentato dal coniuge, a meno che l'unione non includa solo i due (2) coniugi.

A meno che non ci siano due (2) soci, un socio può essere rappresentato da un altro socio. Può farsi rappresentare da un'altra persona solo se lo statuto lo consente.

Articolo 335

La delega conferita ad altro socio o ad un terzo vale solo per una sola assemblea o per più adunanze successive, convocate con lo stesso ordine del giorno.

Articolo 336

Un socio non può nominare un delegato per votare per una parte delle sue quote e per votare di persona per l'altra parte.

Le deliberazioni assunte in violazione degli artt. 334 e 335 che precedono sono nulle.

Convocazione dell'assemblea generale

Diritto di convocazione

Articolo 337

I soci sono convocati all'assemblea dall'amministratore. Uno o più soci titolari della metà delle quote o titolari, se rappresentano almeno un quarto dei soci, un quarto delle quote, possono richiedere la convocazione dell'assemblea.

Inoltre, ogni socio può chiedere la nomina di un mandatario ad hoc incaricato di convocare l'assemblea e di fissarne l'ordine del giorno.

Infine, le assemblee possono essere convocate anche dal revisore, se presente, dopo che quest'ultimo abbia invano chiesto la convocazione all'amministratore con lettera al portatore contro ricevuta o con lettera raccomandata con richiesta di parere. Il revisore, quando convoca l'assemblea, ne fissa l'ordine del giorno e può, per ragioni specifiche, scegliere un luogo diverso da quello eventualmente previsto dallo statuto. Spiega le ragioni della convocazione in una relazione letta in assemblea.

Modalità di convocazione

Articolo 338

I soci sono convocati almeno quindici (15) giorni prima dell'assemblea mediante lettera al portatore contro ricevuta o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica. Gli inviti via fax ed e-mail sono validi solo se il socio ha preventivamente dato il suo consenso scritto e fornito il suo numero di fax o indirizzo e-mail, a seconda dei casi. Egli può in ogni momento chiedere espressamente alla società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che il mezzo di comunicazione di cui sopra sia in futuro sostituito con un invio postale.

La convocazione indica la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea.

Nel caso in cui lo svolgimento dell'assemblea sia richiesto dai soci, l'amministratore lo convoca con l'ordine del giorno da essi indicato.

Nelle forme e nei termini previsti dal primo comma del presente articolo, i soci devono essere messi in condizione di esercitare il diritto di comunicazione previsto dal successivo articolo 345.

Articolo 338-1

L'assemblea non può deliberare su una questione che non sia all'ordine del giorno.

Tuttavia, può, anche se tale questione non è all'ordine del giorno, revocare l'amministratore e sostituirlo.

Ogni deliberazione assunta in violazione del primo comma del presente articolo è nulla.

Sanzione dell'irregolarità di convocazione

Articolo 339

Qualsiasi riunione convocata in modo improprio può essere annullata. Tuttavia, l'azione di nullità non è ammissibile quando tutti i soci erano presenti o rappresentati.

Consultazioni scritte

Articolo 340

In caso di consultazione scritta, il testo delle proposte di deliberazione nonché i documenti necessari per informare i soci sono trasmessi a ciascuno di essi alle medesime condizioni previste dal precedente articolo 338 comma primo.

I soci dispongono di un termine minimo di quindici (15) giorni dalla data di ricevimento delle proposte di deliberazione per esprimere il proprio voto.

Presidenza dell'assemblea

Articolo 341

L'assemblea è presieduta dall'amministratore o da uno degli amministratori. Se nessuno degli amministratori è socio, è presieduto dal socio presente ed accettante che possiede il maggior numero di quote e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Verbale

Articolo 342

Le deliberazioni delle assemblee sono registrate dal verbale che indica la data e il luogo dell'assemblea, i cognomi e i nomi dei soci presenti, gli atti e le relazioni sottoposte alla discussione, la sintesi delle discussioni, il testo delle deliberazioni poste alla votazione e al risultato delle votazioni.

Il verbale deve essere firmato da ciascuno dei soci presenti.

In caso di consultazione scritta, questa è menzionata nel verbale al quale è allegata la risposta di ciascun socio, e che è firmato dal/i amministratore/i.

Articolo 343

Le copie o gli estratti dei verbali delle deliberazioni assembleari sono validamente certificati da un solo amministratore.

Sezione 2 - Diritti dei soci

Principio

Articolo 344

I soci hanno un diritto permanente all'informazione sugli affari sociali. Prima dello svolgimento delle assemblee generali, hanno anche il diritto di comunicazione.

Diritto di comunicazione

Articolo 345

Relativamente all'assemblea annuale dei soci, il diritto di comunicazione riguarda il bilancio di sintesi dell'esercizio e la relazione sulla amministrazione redatta dall'amministratore, il testo delle proposte di deliberazione e, ove applicabile, la relazione generale del revisore dei conti di nonché sulla relazione speciale del revisore dei conti relativa agli accordi stipulati tra la società ed un amministratore o socio.

Il diritto di comunicazione si esercita nei quindici (15) giorni precedenti lo svolgimento dell'assemblea.

Dalla data di comunicazione di tali documenti, ogni socio ha il diritto di porre domande scritte alle quali l'amministratore è tenuto a rispondere in assemblea.

Relativamente alle assemblee diverse da quella annuale, il diritto di comunicazione riguarda il testo delle proposte di deliberazione, la relazione dell'amministratore e, ove applicabile, la relazione del revisore dei conti.

Ogni deliberazione assunta in violazione delle disposizioni del presente articolo può essere annullata.

Il socio può altresì, in ogni momento, ottenere copia dei documenti di cui al primo comma del presente articolo, relativi agli ultimi tre (3) esercizi. Allo stesso modo, qualsiasi socio non amministratore può, due (2) volte per esercizio finanziario, porre domande scritte all'amministratore su qualsiasi fatto che possa compromettere la continuità delle operazioni. La risposta dell'amministratore è comunicata al revisore.

Diritto al dividendo

Articolo 346

Gli utili sono distribuiti secondo lo statuto, fatte salve le disposizioni imperative comuni a tutte le società.

Dall'utile dell'esercizio deve essere ricavata una riserva pari ad almeno un decimo destinata alla costituzione di un fondo di riserva denominato "riserva legale", al netto delle eventuali perdite pregresse. Tale riserva cessa di essere obbligatoria quando la riserva raggiunge il quinto dell'importo del capitale sociale. Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente comma è nulla.

La ripetizione dei dividendi, non corrispondenti agli utili effettivamente acquisiti, può essere richiesta ai soci che li hanno percepiti.

L’azione di recupero è prescritta entro il periodo di tre (3) anni dalla data di distribuzione del dividendo.

Sezione 3 - Deliberazioni collettive ordinarie

Articolo 347

Sono deliberazioni collettive ordinarie quelle che hanno per oggetto di pronunciarsi sul bilancio di sintesi dell’esercizio passato, di autorizzare la direzione a compiere le operazioni subordinate nello statuto al previo accordo dei soci, di nominare e sostituire gli amministratori e, ove applicabile, del revisore dei conti, di approvare gli accordi stipulati tra la società ed un suo amministratore o socio e, più in generale, di pronunciarsi su tutte le questioni che non comportino modifiche statutarie.

Quando la società ha un solo socio, si applicano le disposizioni dei seguenti articoli da 558 a 561, ad eccezione di quelle di cui ai seguenti articoli 558 e 559, secondo comma. Si applicano anche le disposizioni non contrarie del presente capo.

Svolgimento dell’assemblea ordinaria annuale

Periodicità

Articolo 348

L’assemblea generale ordinaria annuale si riunisce entro sei (6) mesi dalla chiusura dell’esercizio. Gli amministratori possono chiedere una proroga di tale termine all’organo giurisdizionale competente, su richiesta.

Se l’assemblea dei soci non è stata convocata entro tale termine, il pubblico ministero o qualsiasi associato può adire il giudice competente, che delibera con termine breve, per ingiungere, se del caso con previsione di una penale, agli amministratori di convocare tale assemblea o di designare un mandatario ad hoc per procedere.

Norme relative al voto dei soci

Articolo 349

Nell’assemblea ordinaria o nel corso di consultazioni scritte ordinarie, le decisioni sono assunte da uno o più soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Se non si ottiene tale maggioranza, e salvo diversa disposizione statutaria, i soci sono, a seconda dei casi, convocati o consultati una seconda volta e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi indipendentemente dalla quota di capitale rappresentato.

Tuttavia, la revoca degli amministratori può, in ogni caso, intervenire solo a maggioranza assoluta. Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente articolo è nulla.

Accordi tra l'impresa e uno dei suoi amministratori o soci

Accordi regolamentati

Articolo 350

L'assemblea ordinaria delibera sugli accordi stipulati direttamente o tramite un intermediario tra la società ed un suo amministratore o socio.

A tal fine, l'amministratore o gli amministratori o, se esiste, il revisore dei conti, presentano all'assemblea generale ordinaria annuale o allegano ai documenti trasmessi agli associati, una relazione sulle convenzioni intervenute direttamente o per interposta persona tra la società e uno dei suoi amministratori o soci.

Lo stesso vale per gli accordi stipulati con:

- una ditta individuale il cui titolare è contemporaneamente amministratore o socio della società a responsabilità limitata;

- una società di cui un socio a responsabilità illimitata, amministratore, gestore, istitore, direttore generale o altro amministratore è contemporaneamente amministratore o socio della società a responsabilità limitata.

Quando la società ha un solo socio e questo accordo è concluso con lui, è solo menzionato nel registro delle deliberazioni.

Articolo 351

L'amministratore comunica al revisore, ove esistente, gli accordi di cui al precedente articolo, entro un (1) mese dalla conclusione dei medesimi accordi.

Quando l'esecuzione degli accordi conclusi durante gli esercizi finanziari precedenti è proseguita durante l'ultimo esercizio finanziario, il revisore è informato di questa situazione entro un (1) mese dalla fine dell'esercizio finanziario.

Articolo 352

L’autorizzazione dell’assemblea ordinaria non è necessaria quando gli accordi riguardano operazioni correnti poste in essere a condizioni normali.

Le operazioni correnti sono quelle che vengono effettuate da una società, in modo usuale, nell’ambito delle sue attività.

Le condizioni normali sono quelle che si applicano per accordi simili nell’impresa in questione o, eventualmente, in imprese dello stesso settore.

Articolo 353

La relazione dell’amministratore o, se presente, del revisore contiene:

1°) l’elenco degli accordi soggetti all’approvazione dell’assemblea;

2°) l’identificazione delle parti contraenti ed i nominativi dei responsabili o dei soci interessati;

3°) la natura e lo scopo degli accordi;

4°) i termini e le condizioni principali di tali accordi, in particolare l’indicazione dei prezzi o delle tariffe applicati, degli sconti e delle commissioni concessi, dei termini di pagamento concessi, degli interessi pattuiti, delle garanzie concesse e ogni altra indicazione che consenta ai soci di valutare l’interesse annesso alla conclusione degli accordi analizzati;

5°) l’importo delle forniture o dei servizi forniti nonché l’importo delle somme pagate o ricevute nell’esercizio in esecuzione di accordi conclusi negli esercizi precedenti e la cui esecuzione è continuata nell’ultimo esercizio.

Le deliberazioni relative ai patti di cui al precedente articolo 350 sono nulle quando assunte in assenza della relazione dell’amministratore o, se presente, del revisore dei conti. Possono essere cancellati se la segnalazione non contiene le informazioni previste dal presente articolo.

Articolo 354

L’assemblea ordinaria delibererà su accordi secondo quanto previsto dagli articoli 348 e 349 che precedono.

Il socio interessato non partecipa alla votazione della delibera relativa ai suoi voti non presi in considerazione per il calcolo della maggioranza.

Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente articolo è nulla.

Articolo 355

Le convenzioni non approvate dall’assemblea producono nondimeno i loro effetti, a carico dell’amministratore o del socio contraente di sopportare individualmente o solidalmente, a seconda dei casi, le conseguenze del contratto pregiudizievole per la società.

L’azione di responsabilità deve essere intentata entro tre (3) anni dalla conclusione del contratto o, se è stato nascosto, dalla sua divulgazione.

Accordi proibiti

Articolo 356

A pena di nullità del contratto, è fatto divieto alle persone fisiche, amministratori o soci, di contrarre, sotto qualsiasi forma, prestiti alla società, di ottenere dalla stessa uno scoperto di conto corrente o altro, nonché di avere approvata i loro impegni nei confronti di terzi.

Tale divieto si applica anche ai coniugi, ascendenti e discendenti delle persone di cui al comma primo di questo articolo, nonché a qualsiasi intermediario.

Sezione 4 - Deliberazioni collettive straordinarie

Articolo 357

Scopo delle delibere collettive straordinarie è deliberare sulla modifica dello statuto.

Quando la società ha un solo socio, si applicano le disposizioni dei seguenti articoli da 558 a 561, ad eccezione di quelle di cui ai seguenti articoli 558 e 559, secondo comma. Si applicano anche le disposizioni non contrarie del presente capo.

Regole generali relative al voto dei soci

I principi

Articolo 358

Le modifiche statutarie sono deliberate dai soci che rappresentano almeno i tre quarti del capitale sociale.

Eccezioni

Articolo 359

L’unanimità è richiesta nei seguenti casi:

1°) aumento degli impegni dei soci;

2°) trasformazione della società in società in nome collettivo o in società per azioni semplificata;

3°) trasferimento della sede legale in uno Stato diverso da uno Stato Membro.

Decisioni relative a variazioni di capitale

Aumento di capitale

Articolo 360

In deroga al precedente articolo 358, la decisione di aumentare il capitale mediante incorporazione di utili, riserve o premi di conferimento, emissione o fusione è assunta dai soci che rappresentano almeno la metà delle quote sociali.

Articolo 360-1

Ogni deliberazione assunta in violazione degli articoli da 358 a 360 che precedono è nulla.

Articolo 361

In caso di aumento di capitale mediante sottoscrizione di quote in contanti, i fondi risultanti dalla sottoscrizione sono depositati presso una banca, presso qualsiasi altro istituto di credito o microfinanza debitamente autorizzato, ovvero presso un notaio secondo le disposizioni vigenti in materia al momento della costituzione della società.

L’amministratore può disporre dei fondi della sottoscrizione consegnando al conferente un certificato del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari attestante il deposito di una registrazione rettificativa a seguito dell’aumento di capitale.

Articolo 361-1

Le quote devono essere versate, all’atto della sottoscrizione, per almeno la metà del loro valore nominale.

Il rilascio dell’eccedenza deve avvenire, in una o più volte, entro due (2) anni dal giorno in cui l’aumento di capitale è divenuto definitivo.

Articolo 361-2

L’aumento di capitale si considera avvenuto una volta preso atto del verbale dell’assemblea.

Articolo 362

Se l’aumento di capitale non è stato completato entro il periodo di sei (6) mesi dal primo conferimento di fondi dalla sottoscrizione, qualsiasi sottoscrittore può chiedere al tribunale competente l’autorizzazione a ritirare individualmente o tramite un mandatario che li rappresenta collettivamente, i fondi per restituirli ai sottoscrittori.

Articolo 363

In caso di aumento di capitale effettuato in tutto o in parte con conferimenti in natura, un revisore dei conti deve essere nominato dai soci quando il valore di ciascun conferimento considerato o il valore di tutti i conferimenti considerati supera i cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA. In caso di concessione di particolari agevolazioni, un revisore dei conti deve essere nominato dai soci.

Il revisore dei conti è nominato secondo i medesimi termini previsti in sede di costituzione della società.

Il revisore dei conti può anche essere nominato dal tribunale competente su richiesta di qualsiasi socio, indipendentemente dal numero di quote da lui rappresentate.

Redige una relazione sotto la sua responsabilità, che descrive ciascuno dei particolari apporti e/o diritti, a seconda dei casi, indica il metodo di valutazione adottato e le ragioni per cui è stato scelto. Attesta che il valore dei conferimenti corrisponda almeno al valore nominale delle quote da emettere. Se non è possibile stabilire il valore delle prestazioni speciali, il revisore dei conti ne valuta la consistenza e l’impatto sulla situazione del socio.

Le deliberazioni assunte in assenza dei revisori dei conti previsti dal presente articolo sono nulle. Le deliberazioni possono essere annullate qualora la relazione non contenga le informazioni previste dalle disposizioni di cui sopra.

La relazione del revisore dei conti è sottoposta all’assemblea competente per la deliberazione dell’aumento di capitale.

Articolo 364

Il conferente in natura o il beneficiario del beneficio speciale non partecipa alla votazione sulla delibera di approvazione del conferimento o del beneficio speciale. Le sue quote non sono prese in considerazione per il calcolo della maggioranza. Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente articolo è nulla.

Articolo 365

In assenza di revisori dei conti o quando il valore trattenuto è diverso da quello proposto dal revisore dei conti, l'amministratore e i soci sono responsabili del valore attribuito ai conferimenti in natura alle condizioni di cui al precedente 312.

Tuttavia, l'assemblea può ridurre il valore dei conferimenti o delle prestazioni speciali solo all'unanimità degli aderenti e con il consenso espresso del conferente o beneficiario menzionato nel verbale. In caso contrario, l'aumento di capitale è zero.

Riduzione di capitale

Articolo 366

La riduzione del capitale non può in nessun caso pregiudicare l'eguaglianza dei soci, ogni delibera contraria è nulla.

Articolo 367

La riduzione del capitale può essere effettuata riducendo il valore nominale delle quote, oppure riducendo il numero delle quote.

Se è presente un revisore dei conti, il progetto di riduzione del capitale gli viene comunicato entro trenta (30) giorni precedenti lo svolgimento dell'assemblea generale straordinaria.

Informa l'assemblea della sua valutazione delle cause e delle condizioni della riduzione.

In caso di consultazione scritta, il progetto di riduzione di capitale è trasmesso ai soci alle stesse condizioni previste dal precedente articolo 340.

È vietato l'acquisto di quote proprie da parte della società.

Tuttavia, l'assemblea che ha deliberato una riduzione del capitale non motivata da perdite può autorizzare l'amministratore ad acquistare un determinato numero di quote al fine di annullarle.

Articolo 368

La riduzione del capitale non può avere l'effetto di ridurre il capitale ad un importo inferiore al minimo legale, a meno che non vi sia un correlato aumento del capitale nella stessa assemblea per portarlo ad un livello almeno pari all'importo legale.

Articolo 369

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 368 che precede, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria per lo scioglimento della società previa diffida ai suoi rappresentanti per regolarizzare la situazione.

L'azione si estingue quando tale causa di scioglimento viene meno il giorno in cui il giudice competente si pronuncia nel merito.

Articolo 370

Quando l'assemblea delibera una riduzione del capitale non motivata da perdite, i creditori la cui pretesa sia anteriore alla data dell'avviso pubblicato su un quotidiano relativo al verbale della deliberazione, possono opporsi alla riduzione del capitale entro trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione del suddetto avviso.

L'opposizione è notificata alla società con atto dell'ufficiale giudiziario o notificata con qualsiasi mezzo che consenta di stabilirne l'effettiva ricezione da parte del destinatario. Il giudice adito respinge l'eccezione o ordina o il rimborso dei debiti o la prestazione di garanzie se l'impresa le offre e se ritenute sufficienti.

Le operazioni di riduzione del capitale non possono iniziare durante il periodo di opposizione.

Variazione del patrimonio netto

Articolo 371

Se, a seguito delle perdite iscritte nel bilancio di sintesi, il patrimonio netto della società diventa inferiore alla metà del capitale sociale, l'amministratore o, ove applicabile, il revisore dei conti, entro i quattro (4) mesi successivi all'approvazione del bilancio che hanno rivelato tale perdita, debbono consultare i soci sull'opportunità di pronunciare lo scioglimento anticipato della società.

Articolo 372

Se lo scioglimento è escluso, la società è tenuta, entro due (2) anni dalla data di chiusura dell'esercizio in disavanzo, a ricostituire il proprio patrimonio fino a raggiungere almeno la metà del capitale sociale.

In mancanza, deve ridurre il proprio capitale di un importo almeno pari a quello delle perdite non imputabili alle riserve, purché tale riduzione di capitale non abbia l'effetto di ridurre il capitale ad un importo inferiore a quello del capitale legale.

Articolo 373

Se gli amministratori o il revisore non prendono una decisione, o se i soci non hanno potuto validamente deliberare, l'interessato può chiedere al tribunale competente lo scioglimento della società.

Lo stesso vale se la ricostituzione del patrimonio netto non è avvenuta entro i termini prescritti.

L'azione si estingue quando tale causa di scioglimento viene meno e cioè il giorno in cui il giudice competente si pronuncia nel merito.

Trasformazione della società

Articolo 374

La società a responsabilità limitata può essere trasformata in una società di altro tipo. La trasformazione non dà luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico.

La trasformazione della società può essere effettuata solo se la società a responsabilità limitata dispone, al momento in cui è prevista la trasformazione, di un capitale sociale di importo almeno pari al suo capitale sociale. Qualsiasi trasformazione operata in violazione di tali disposizioni è nulla.

Articolo 375

La trasformazione può essere effettuata solo alla luce di una relazione di un revisore che attesti, sotto la sua responsabilità, che le condizioni di cui al precedente articolo 374 sono effettivamente soddisfatte.

In mancanza di revisore, quest'ultimo è scelto dal/i amministratore/i secondo le modalità previste dagli artt. 694 e ss.

Qualsiasi trasformazione operata in violazione di tali disposizioni è nulla.

Capitolo 4 - Mezzi di controllo della società

Sezione 1 - Nomina del revisore dei conti

Società con particolari caratteristiche

Articolo 376

Società a responsabilità limitata che soddisfano, alla fine dell'esercizio, due delle seguenti condizioni:

1°) totale di bilancio superiore a centoventicinque milioni (125.000.000) di franchi CFA;

2°) fatturato annuo superiore a duecentocinquanta milioni (250.000.000) di franchi CFA;

3°) organico a tempo indeterminato di più di cinquanta (50) persone;

sono tenuti a nominare almeno un (1) revisore.

La società non è più tenuta alla nomina di un revisore se non ha soddisfatto due (2) delle condizioni sopra indicate nei due (2) esercizi precedenti la scadenza del mandato del revisore.

Per le altre società a responsabilità limitata che non soddisfano tali criteri, la nomina di un revisore è facoltativa. Può tuttavia essere richiesta in giudizio da uno o più soci titolari di almeno un decimo del capitale sociale.

Qualità del revisore dei conti

Articolo 377

Il revisore è scelto secondo le modalità previste dagli articoli 694 e seguenti.

Incompatibilità

Articolo 378

Non possono essere revisori della società:

1°) i fondatori, soci, beneficiari di benefici speciali, amministratori della società o di sue controllate, nonché il/i coniuge/i;

2°) parenti ed affini, fino al quarto grado compreso, delle persone di cui al 1°) del presente articolo;

3°) amministratori di società che detengono un decimo del capitale della società o di cui quest'ultima possiede un decimo del capitale, nonché il/i coniuge/i;

4°) i soggetti che, direttamente o indirettamente, o per interposta persona, percepiscono, sia dai soggetti indicati al punto 1°) del presente articolo, sia da qualunque società di cui al punto 3°) del presente articolo, un compenso o un compenso in ragione di un'attività a tempo indeterminato diversa da quella di revisore; lo stesso vale per i coniugi di tali persone;

5°) le società di revisione legale dei conti di cui uno dei soci, degli azionisti o degli amministratori si trovi in una delle situazioni di cui ai punti da 1°) a 4°) del presente articolo;

6°) la società di revisione di cui uno degli amministratori, ovvero l'azionista o socio che esercita le funzioni di revisore, il coniuge che si trovi in una delle situazioni previste al 5°) del presente articolo.

Durata in carica del revisore

Articolo 379

Il revisore è nominato per tre (3) esercizi da uno o più soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Qualora tale maggioranza non sia ottenuta e salvo diversa disposizione statutaria, è nominato a maggioranza dei voti espressi, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata.

Sanzioni delle condizioni di nomina o di esercizio

Articolo 380

Sono nulle le deliberazioni assunte in assenza di regolare designazione del revisore o su relazione di un revisore nominato o rimasto in carica in violazione di quanto previsto dal precedente articolo 379.

L'azione di nullità si estingue se tali deliberazioni sono state espressamente confermate da un'assemblea su relazione di un revisore dei conti regolarmente nominato.

Sezione 2 - Condizioni per l'esercizio delle funzioni di revisore

Articolo 381

Le disposizioni in materia di poteri, funzioni, obblighi, responsabilità, revoca e remunerazione del revisore dei conti sono disciplinate da apposito testo disciplinante tale professione.

Titolo 3 - Fusione – Scissione

Articolo 382

Alle fusioni o scissioni di società a responsabilità limitata a favore di società dello stesso tipo si applicano le disposizioni dei seguenti articoli 672, 676, 679, 688 e 689.

Quando l'operazione è realizzata mediante conferimenti a società a responsabilità limitata esistenti, trovano applicazione anche le disposizioni del successivo articolo 676.

Articolo 383

Quando la fusione è realizzata per conferimento in una nuova società a responsabilità limitata, quest'ultima può essere costituita senza altro conferimento rispetto a quello delle società incorporanti.

Quando la scissione è realizzata per conferimento a nuove società a responsabilità limitata, queste possono essere costituite senza altro conferimento rispetto a quello della società scissa. In tal caso, e qualora le quote di ciascuna delle nuove società siano assegnate ai soci della società scissa in proporzione ai loro diritti nel capitale di tale società, non occorre redigere la relazione di cui al successivo articolo 672.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i soci di società in via di estinzione possono agire di diritto come fondatori di nuove società e la procedura si svolge secondo quanto previsto dal presente libro.

Titolo 4 - Scioglimento della Società a Responsabilità Limitata

Articolo 384

La società a responsabilità limitata viene sciolta per cause comuni applicabili a tutte le società. La società a responsabilità limitata non si scioglie in caso di interdizione, fallimento o incapacità di un socio. Salvo diversa disposizione statutaria, non si scioglie neppure per morte di un socio.

Libro 4 - Società per azioni

Titolo 1 - Disposizioni generali

Sottotitolo 1 - Costituzione della società per azioni

Capitolo 1 - Introduzione

Sezione 1 – Definizione

Articolo 385

Una società per azioni è una società in cui gli azionisti sono responsabili solo per i debiti della società fino all'importo dei loro conferimenti e i cui diritti degli azionisti sono rappresentati da azioni.

La società per azioni può avere un solo azionista.

Articolo 386

La società per azioni è designata da una denominazione sociale che deve essere immediatamente preceduta o seguita in caratteri leggibili dalle parole: “società per azioni” o dalla sigla: “SA” e dalle modalità di amministrazione della società di cui all’articolo 414 seguente.

Sezione 2 - Capitale sociale

Articolo 387

Il capitale sociale minimo è fissato a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA.

È suddiviso in azioni il cui importo nominale è liberamente determinato dallo statuto. L’importo nominale è espresso in numero intero.

Articolo 388

Il capitale della società per azioni deve essere interamente sottoscritto prima della data della firma dello statuto e dell’atto costitutivo.

Articolo 389

Le azioni rappresentative di conferimenti in denaro sono versate, all’atto della sottoscrizione del capitale, per almeno un quarto del loro valore nominale.

Lo svincolo dell’eccedenza avviene entro un termine non superiore a tre (3) anni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, secondo le modalità definite dallo statuto o con delibera del consiglio di amministrazione o dell’amministratore generale.

Le azioni rappresentative di conferimenti in denaro non interamente versate devono rimanere in forma nominativa.

Finché il capitale non è interamente versato, la società non può né aumentare il proprio capitale a meno che tale aumento di capitale non sia effettuato mediante conferimenti in natura, né emettere obbligazioni.

Le azioni non possono rappresentare conferimenti di lavoro.

Capo 2 - Costituzione senza conferimento in natura e senza previsione di particolari vantaggi

Sezione 1 - Predisposizione dei moduli di adesione

Articolo 390

La sottoscrizione di azioni rappresentative di conferimenti in denaro è registrata da un modulo di sottoscrizione redatto dai fondatori o da uno di loro e datato e firmato dal sottoscrittore o da un suo rappresentante, che trascrive il numero dei titoli sottoscritti.

Articolo 391

Il modulo di sottoscrizione è redatto in due (2) copie originali, una per la costituenda società e l'altra per il notaio incaricato di redigere la dichiarazione di sottoscrizione e pagamento.

Articolo 392

Il modulo di iscrizione riporta:

1°) la denominazione sociale della società da costituire, seguita, ove applicabile, dalla sua sigla;

2°) il tipo della società;

3°) l'importo del capitale sociale da sottoscrivere, specificando la parte di capitale rappresentata da conferimenti in natura e quella da sottoscrivere in denaro;

4°) l'indirizzo previsto della sede legale;

5°) il numero delle azioni emesse e il loro valore nominale, designando, ove applicabile, le diverse categorie di azioni;

6°) le modalità di emissione delle azioni sottoscritte in danaro;

7°) il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo del sottoscrittore nonché il numero dei titoli che sottoscrive e dei pagamenti che effettua;

8°) indicazione del depositario incaricato di custodire i fondi fino all'iscrizione della società nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari;

9°) indicazione del notaio incaricato di redigere la dichiarazione di adesione e pagamento

10°) indicazione della consegna al sottoscrittore di copia del modulo di adesione.

Sezione 2 - Conferimento di Fondi e Certificato del Conferimento

Articolo 393

I fondi derivanti dalla sottoscrizione di azioni in denaro sono depositati dai soggetti che li hanno ricevuti, per conto della costituenda società o presso un notaio o presso un istituto di credito o di microfinanza debitamente autorizzato e domiciliato nello Stato Membro della sede della costituenda società, su apposito conto aperto intestato a tale società.

Il conferimento dei fondi deve essere effettuato entro otto (8) giorni dal ricevimento dei fondi.

Il depositante consegna al depositario, all'atto del conferimento dei fondi, un elenco con l'indicazione dell'identità dei sottoscrittori e indicando, per ciascuno di essi, l'importo delle somme versate.

Il depositario è tenuto, fino al ritiro dei fondi, a comunicare l'elenco di cui al precedente comma 3, a qualsiasi sottoscrittore che, motivando la propria sottoscrizione, ne faccia richiesta. Il richiedente può leggerlo ed ottenerne, a proprie spese, copia.

Articolo 394

Il notaio, su presentazione dei moduli di sottoscrizione e, ove previsto, di un certificato del depositario attestante il conferimento dei fondi, afferma nell'atto da lui redatto, denominato "dichiarazione notarile di sottoscrizione e pagamento", che l'importo delle sottoscrizioni dichiarate è conforme all'importo che appare sui moduli di adesione e che l'importo del pagamento è conforme all'importo delle somme depositate nel suo studio o, ove applicabile, che figurano nel predetto certificato. Il certificato del depositario è allegato alla dichiarazione notarile di sottoscrizione e pagamento.

Il notaio tiene la dichiarazione notarile a disposizione dei sottoscrittori che possono leggerla e copiarla nel suo studio.

Sezione 3 - Redazione dello statuto

Articolo 395

Gli statuti sono redatti secondo le disposizioni del precedente articolo 10.

Articolo 396

Gli statuti sono firmati da tutti i sottoscrittori, di persona o da un mandatario appositamente autorizzato, previa compilazione del certificato del depositario.

Articolo 397

Gli statuti devono contenere le indicazioni previste dall'articolo 13 di cui sopra, ad eccezione del paragrafo 6, qui di seguito).

Essi devono inoltre indicare:

1°) le modalità di amministrazione e di gestione adottate;

2°) a seconda dei casi, cognome, nome, indirizzo, professione e nazionalità delle persone fisiche che fanno parte del primo consiglio di amministrazione della società o rappresentanti permanenti delle persone giuridiche che fanno parte del consiglio di amministratori, o quelli del direttore generale nonché quelli del primo revisore effettivo e del suo supplente;

3°) la denominazione sociale, l'ammontare del capitale e il tipo societario delle persone giuridiche che fanno parte del consiglio di amministrazione;

4°) il tipo delle azioni emesse;

5°) le clausole relative alla composizione, al funzionamento e ai poteri degli organi sociali;

6°) ove applicabili, i vincoli alla libera negoziabilità e al libero trasferimento delle azioni, nonché le procedure per l'approvazione e la opzione delle azioni.

Sezione 4 - Prelievo di fondi

Articolo 398

Il prelievo di fondi dai conferimenti in danaro può avvenire solo dopo l'iscrizione della società al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Essa è svolta, a seconda dei casi, dal presidente e amministratore delegato, dall'institore o dal direttore generale, dietro presentazione al depositario del certificato da parte dell'impiegato o dell'organo competente dello Stato Membro attestante l'iscrizione della società Registro delle Imprese e dei Crediti mobiliari.

Qualsiasi sottoscrittore, sei (6) mesi dopo il pagamento dei fondi, può richiedere con procedura abbreviata al tribunale competente, la nomina di un amministratore incaricato del ritiro dei fondi per restituirli ai sottoscrittori, previa detrazione delle spese di distribuzione se, a questa data, la società non è registrata.

Capo 3 - Costituzione con conferimento in natura e/o stipula di prestazioni speciali

Sezione 1 - Principio

Articolo 399

Oltre alle disposizioni non contrarie del capo precedente, la costituzione delle società per azioni è soggetta alle disposizioni del presente capo in caso di conferimento in natura e/o di stipulazione di un particolare vantaggio.

Sezione 2 - Intervento del revisore dei conti

Articolo 400

Gli statuti devono necessariamente contenere la valutazione di ciascun conferimento in natura e la descrizione dei particolari vantaggi stipulati nonché, ove applicabile, la loro valutazione.

Il valore dei conferimenti in natura e/o delle prestazioni speciali deve essere verificato da un revisore dei conti.

Il revisore dei conti, scelto dall'elenco dei revisori secondo le modalità previste dagli articoli 694 e seguenti, è nominato all'unanimità dai futuri soci o, in mancanza, dal tribunale competente, su richiesta dei fondatori della società o uno di loro.

Articolo 401

Il revisore dei conti redige, sotto la propria responsabilità, una relazione che descrive ciascuno dei conferimenti e/o vantaggi particolari, ne indica il valore, specifica il metodo di valutazione utilizzato e le ragioni di tale scelta, stabilisce che il valore dei conferimenti e/o benefici speciali corrisponda almeno al valore nominale delle azioni da emettere.

Qualora non sia possibile stabilire il valore dei benefici speciali, il revisore dei conti ne valuta la consistenza e l'impatto sulla situazione dei soci.

Articolo 402

Il revisore dei conti può farsi assistere, nello svolgimento del proprio incarico, da uno o più esperti a sua scelta. Gli onorari di tali esperti sono a carico della società, salvo diversa disposizione statutaria.

Articolo 403

La relazione del revisore dei conti è allegata allo statuto.

Se il valore considerato è diverso da quello proposto dal revisore dei conti, i soci sono solidalmente responsabili per cinque (5) anni, nei confronti di terzi, del valore attribuito ai conferimenti in natura.

L'obbligo di garanzia copre solo il valore dei conferimenti al momento della costituzione e non il mantenimento di tale valore.

Sezione 3 - Assemblea Generale Costituente

Articolo 404

L’assemblea generale costitutiva è convocata a cura dei fondatori dopo la stesura della dichiarazione notarile di sottoscrizione e di versamento dei fondi.

L’assemblea è convocata mediante lettera al portatore contro ricevuta o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicando l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza.

La convocazione è inviata a ciascun sottoscrittore, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

Articolo 405

L’assemblea delibera validamente solo se i soci presenti o rappresentati possiedono almeno la metà delle azioni. In mancanza del quorum, un secondo avviso è inviato ai sottoscrittori, almeno sei giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

In seconda convocazione, l’assemblea può validamente deliberare solo se i soci presenti o rappresentati possiedono almeno un quarto delle azioni. In mancanza di tale ultimo quorum, l’assemblea deve tenersi entro due mesi dalla data fissata dal secondo avviso. Gli iscritti sono convocati almeno sei giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

In terza convocazione, l’assemblea può validamente deliberare solo se ricorrono le condizioni di quorum di cui al comma precedente.

Articolo 406

L’assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati, fermo restando quanto previsto dagli articoli 409 e 410 comma 2°) della presente Legge Uniforme.

Le schede bianche non vengono prese in considerazione per il calcolo della maggioranza.

Articolo 407

L’assemblea è soggetta alle disposizioni non contrarie degli articoli 529 e seguenti della presente Legge Uniforme, per la sua tenuta, in particolare per la costituzione della sua carica e per le regole di rappresentanza e partecipazione all’assemblea.

È presieduto dall’azionista con il maggior numero di azioni o, in mancanza, dal socio più anziano di età.

Articolo 408

Ogni conferimento in natura ed ogni particolare vantaggio deve essere oggetto di apposita votazione dell'assemblea.

L'assemblea approva o disapprova la relazione del revisore dei conti sulla valutazione dei conferimenti in natura e sulla concessione di benefici speciali.

Le quote del contribuente o del beneficiario di prestazioni speciali, anche quando ha anche la qualifica di sottoscrittore in danaro, non sono prese in considerazione per il calcolo del quorum e della maggioranza e il contribuente o il beneficiario di vantaggi non ha potere deliberativo per sé o come mandatario.

Articolo 409

L'assemblea può ridurre il valore dei conferimenti in natura o delle prestazioni speciali solo all'unanimità dei sottoscrittori e con l'espresso consenso del conferente o del beneficiario.

Il consenso del conferente o del beneficiario deve essere menzionato nel verbale quando il valore attribuito ai beni conferiti o alle prestazioni speciali stipulate è diverso da quello attribuito dal revisore dei conti. I soci e gli amministratori o l'amministratore generale, a seconda dei casi, sono solidalmente responsabili nei confronti dei terzi per cinque anni, per il valore attribuito ai conferimenti e/o alle prestazioni speciali.

Articolo 410

Inoltre, l'assemblea generale costitutiva:

1°) rileva che il capitale è interamente sottoscritto e che le azioni sono versate alle condizioni previste dagli articoli 388 e 389 della presente Legge Uniforme;

2°) adotta lo statuto sociale che può essere modificato solo all'unanimità da tutti i sottoscrittori;

3°) nomina i primi amministratori o l'amministratore generale, a seconda dei casi, nonché il primo revisore;

4°) pronuncia sugli atti compiuti per conto della costituenda società, secondo quanto previsto dall'articolo 106 della presente Legge Uniforme, alla luce di una relazione redatta dai fondatori;

5°) conferisce, se del caso, mandato a uno o più membri del consiglio di amministrazione o all'amministratore generale, a seconda dei casi, di assumere impegni per conto della società prima della sua iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, alle condizioni previste dall'articolo 111 della presente Legge Uniforme.

Articolo 411

Il verbale dell’assemblea indica la data e il luogo dell’assemblea, la natura dell’assemblea, le modalità di convocazione, l’ordine del giorno, il quorum, le deliberazioni sottoposte ai voti e, ove applicabile, il quorum e le condizioni di voto per ciascuna delibera ed i risultati delle votazioni per ciascuno di essi.

È sottoscritto, a seconda dei casi, dal Presidente dell’assemblea e da altro socio, o dal socio unico, ed è archiviato presso la sede sociale, con il foglio presenze e i suoi allegati.

Indica, ove applicabile, l’assunzione alla carica da parte dei primi membri del Consiglio di Amministrazione o, a seconda dei casi, del direttore generale, nonché del primo revisore effettivo.

Articolo 412

L’assemblea generale costitutiva irregolarmente convocata può essere annullata alle condizioni previste dagli articoli 242 e seguenti della presente Legge Uniforme.

Tuttavia, l’azione di nullità non è ammissibile quando tutti i soci fossero presenti o rappresentati.

Articolo 413

I fondatori della società a cui è imputabile la nullità dell’assemblea costitutiva e gli amministratori o l’amministratore generale, secondo il caso, in funzione al momento in cui è stata realizzata, possono essere dichiarati solidalmente responsabili del danno risultante per i terzi dall’annullamento della società.

Sottotitolo 2 - Amministrazione e amministrazione della società per azioni

Capo 1 - Disposizioni generali

Articolo 414

La modalità di amministrazione di ciascuna società per azioni è determinata inequivocabilmente dagli statuti che scelgono tra:

- la società per azioni con consiglio di amministrazione;

- la società per azioni con amministratore unico.

La società per azioni può, nel corso della sua vita, modificare in qualsiasi momento le proprie modalità di amministrazione e gestione.

La decisione è presa dall’assemblea generale straordinaria che modifica di conseguenza lo statuto. Tali modifiche sono pubblicate nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Capo 2 - Società per azioni con consiglio di amministrazione

Articolo 415

Una società per azioni con un consiglio di amministrazione è gestita da un presidente e un amministratore delegato, oppure da un presidente del consiglio di amministrazione e un amministratore delegato.

Sezione 1 - Consiglio di Amministrazione

Composizione del consiglio

Numero e designazione degli amministratori

Articolo 416

La società per azioni può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre (3) membri e al massimo dodici (12) membri, azionisti o meno.

Articolo 417

Lo statuto può richiedere che ciascun amministratore possieda un numero di azioni della società predefinito. Tale disposizione non si applica in caso di dipendenti nominati amministratori Ogni amministratore che, il giorno della nomina, non sia titolare del numero di azioni previsto dallo statuto o, durante il suo mandato, cessi di essere titolare, viola le disposizioni del comma precedente. In tal caso deve, entro tre (3) mesi dalla nomina o se l'evento si verifica durante il mandato, entro tre (3) mesi dalla data del trasferimento delle azioni all'origine dell'evento, dimettersi ufficio. Trascorso tale termine, si intende rassegnate le dimissioni dall'incarico e deve restituire il compenso percepito, sotto qualsiasi forma, senza che sia messa in discussione la validità delle deliberazioni alle quali ha preso parte.

I sindaci vigilano, sotto la propria responsabilità, sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo e segnalano ogni violazione delle stesse nella loro relazione all'assemblea generale annuale.

Articolo 418

Il numero degli amministratori della società per azioni può essere temporaneamente superato, in caso di fusione con una o più società, fino al numero complessivo degli amministratori in carica per più di sei (6) mesi nelle società incorporate, senza poter superare i ventiquattro (24).

Gli amministratori deceduti o che hanno cessato le loro funzioni non possono essere sostituiti, né possono essere nominati nuovi amministratori, salvo in occasione di una nuova fusione, fino a quando il numero degli amministratori in carica non sia stato ridotto a dodici (12).

Articolo 419

I primi amministratori sono nominati dallo statuto o, ove applicabile, dall'assemblea generale costituente.

Durante la vita della società, gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria.

Tuttavia, in caso di fusione, l'assemblea straordinaria può nominare nuovi amministratori.

Qualsiasi nomina effettuata in violazione delle disposizioni del presente articolo è nulla.

Durata in carica degli amministratori

Articolo 420

La durata in carica degli amministratori è fissata liberamente dallo statuto senza poter superare i sei (6) anni in caso di nomina durante la vita sociale e i due (2) anni, in caso di nomina statutaria o dall'assemblea generale costitutiva.

Nomina del rappresentante permanente della persona giuridica parte del consiglio di amministrazione e durata delle sue funzioni

Articolo 421

Una persona giuridica può essere nominata come amministratore. All'atto della nomina è tenuta a designare, mediante lettera al portatore contro ricevuta o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla società, per la durata del mandato, un rappresentante permanente. Questo rappresentante permanente, pur non essendo personalmente un amministratore della società, è soggetto alle stesse condizioni e obblighi e incorre nella stessa responsabilità civile e penale come se fosse un amministratore a proprio nome, ferma restando la responsabilità solidale di la persona giuridica che rappresenta.

Il rappresentante permanente può essere o meno un azionista della società.

Articolo 422

Il rappresentante permanente esercita le sue funzioni per la durata del mandato di amministratore della persona giuridica che rappresenta.

Ad ogni rinnovo del suo mandato, la persona giuridica deve specificare se mantiene la stessa persona fisica come rappresentante permanente o nomina immediatamente un altro rappresentante permanente.

Articolo 423

Quando la persona giuridica revoca il mandato del suo rappresentante permanente, è tenuta a comunicare senza indugio alla società, mediante lettera al portatore contro ricevuta o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale revoca nonché l'identità del suo nuovo rappresentante permanente.

Lo stesso vale in caso di morte o di dimissioni del rappresentante permanente o per qualsiasi altra causa che gli impedisca di esercitare il suo mandato.

Elezioni

Articolo 424

Le modalità di elezione degli amministratori sono liberamente stabilite dallo statuto, che può prevedere una ripartizione dei seggi secondo le categorie di azioni. Tuttavia, fatte salve le disposizioni della presente Legge Uniforme, tale ripartizione non può privare gli azionisti della loro ammissibilità al consiglio, né privare una categoria di azioni della sua rappresentanza nel consiglio.

Gli amministratori sono rieleggibili salvo diversa disposizione statutaria.

Qualsiasi nomina effettuata in violazione delle disposizioni del presente articolo è nulla.

Articolo 425

Una persona fisica, amministratore a proprio nome o rappresentante permanente di un amministratore di persona giuridica, non può appartenere contemporaneamente a più di cinque (5) consigli di amministrazione di società per azioni aventi la sede legale nel territorio dello stesso Stato Membro.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma, non si tiene conto degli incarichi di amministratore ricoperti dal medesimo soggetto in società controllate ai sensi del precedente articolo 175 dalla società di cui è amministratore.

La persona fisica che, al momento dell'assunzione di un nuovo mandato, si trovi in violazione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo deve, entro tre (3) mesi dalla nomina, dimettersi da uno dei suoi mandati.

Trascorso tale periodo, si considerano rassegnate le dimissioni dal nuovo mandato e deve restituire il compenso percepito, sotto qualsiasi forma, senza che sia messa in discussione la validità delle deliberazioni cui ha preso parte.

Articolo 426

Salvo diversa disposizione statutaria, un dipendente della società può essere nominato amministratore se il suo contratto di lavoro corrisponde ad un effettivo rapporto di lavoro. Allo stesso modo, un amministratore può stipulare un contratto di lavoro con la società se tale contratto corrisponde ad un effettivo rapporto di lavoro. In tal caso, il contratto è soggetto a quanto previsto dagli articoli 438 e seguenti.

Articolo 427

La nomina degli amministratori deve essere pubblicata nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

La nomina del rappresentante permanente è soggetta alle stesse formalità pubblicitarie come se fosse un amministratore a proprio nome.

Articolo 428

Le deliberazioni assunte da un consiglio di amministrazione irregolarmente costituito sono nulle.

Posti vacanti di direttore

Articolo 429

In caso di vacanza di uno o più incarichi di amministratore, per decesso o dimissioni, il Consiglio Direttivo può nominare, entro due riunioni, i nuovi amministratori.

Quando il numero degli amministratori è sceso al di sotto del minimo di legge, il Consiglio di Amministrazione deve, entro tre (3) mesi dalla data in cui si verifica la vacanza, nominare nuovi amministratori al fine di completare il proprio organico. Restano valide le deliberazioni del consiglio assunte in tale periodo.

Quando il numero degli amministratori è sceso al di sotto del minimo di legge, i restanti amministratori devono convocare immediatamente l’assemblea ordinaria al fine di completare la dimensione del consiglio di amministrazione.

Quando il consiglio omette di provvedere alle nomine previste, o di convocare a tal fine l’assemblea generale, ogni interessato può chiedere, con ricorso al tribunale competente, la nomina di un rappresentante incaricato

di convocare l’assemblea ordinaria, per effetto di conferire le nomine previste nel presente articolo o di ratificarle.

La vacanza e le nomine dei nuovi amministratori non hanno effetto fino al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione all’uopo tenuta.

Le nomine da parte del consiglio di amministrazione dei nuovi amministratori sono soggette a ratifica da parte della prossima assemblea generale ordinaria.

In caso di rifiuto da parte dell’assemblea ordinaria di ratificare le nuove nomine, le decisioni assunte dal consiglio di amministrazione restano valide e producono tutti i loro effetti nei confronti dei terzi.

Compenso

Articolo 430

Al di fuori delle somme percepite in forza del contratto di lavoro, gli amministratori non possono percepire, nell’ambito delle loro funzioni, altri compensi, permanenti e non, diversi da quelli di cui ai successivi articoli 431 e 432.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dividendi regolarmente distribuiti tra gli azionisti.

Ogni provvedimento effettuato in violazione del primo comma del presente articolo è nullo.

Articolo 431

L’assemblea generale ordinaria può assegnare agli amministratori, a titolo di remunerazione delle loro attività, una somma fissa annuale che essa determina a suo insindacabile giudizio.

Possono Partecipare alla votazione dell’assemblea gli amministratori aventi la qualità di socio e le loro quote sono prese in considerazione per il calcolo del quorum e della maggioranza.

Salvo diversa disposizione statutaria, il Consiglio Direttivo ripartisce liberamente le indennità di servizio tra i propri membri.

Il consiglio di amministrazione può attribuire agli amministratori che fanno parte dei comitati previsti dal successivo articolo 437 una quota maggiore di quella degli altri amministratori.

Articolo 432

Il Consiglio di Amministrazione può altresì destinare ai propri membri compensi eccezionali per le missioni e mandati loro affidati, ovvero autorizzare il rimborso di spese di viaggio, di trasferta e di spese sostenute nell’interesse della società fermo restando quanto previsto dagli articoli 438 e ss. qui di seguito.

Tali compensi e spese danno luogo ad apposita relazione del revisore all’assemblea.

Fine delle funzioni di amministratore

Articolo 433

Salvo il caso di morte o cessazione dalla carica, i compiti degli amministratori cessano al termine dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio e tenuta nell'esercizio in cui scade il loro mandato.

Gli amministratori possono essere revocati in qualsiasi momento dall'assemblea ordinaria.

Articolo 434

La cessazione dell'incarico di amministratore deve essere pubblicata nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Ambito dei poteri

Articolo 435

Il consiglio di amministrazione determina gli orientamenti dell'attività della società e vigila sulla loro attuazione. Fermi i poteri espressamente attribuiti alle assemblee e nei limiti dell'oggetto sociale, tratta ogni questione concernente il buon andamento della società e disciplina con proprie deliberazioni le materie che la riguardano.

Il Consiglio di Amministrazione effettua i controlli e le verifiche che ritiene opportune.

Il presidente del consiglio di amministrazione della società è tenuto a comunicare a ciascun amministratore tutti i documenti e le informazioni necessari per l'espletamento della propria attività.

Le clausole statutarie o le deliberazioni dell'assemblea generale che limitano i poteri del consiglio di amministrazione sono inopponibili ai terzi che agiscono in buona fede.

Articolo 436

Nei rapporti con i terzi, la società è vincolata, anche dalle decisioni del consiglio di amministrazione estranee all'oggetto sociale, alle condizioni e nei limiti di cui al precedente articolo 122.

Articolo 437

Il Consiglio di Amministrazione può conferire a uno o più dei suoi membri eventuali speciali deleghe per uno o più specifici scopi.

Può decidere di istituire comitati composti da amministratori incaricati di studiare le questioni che esso o il suo presidente sottopone all'esame per un parere. Determina la composizione e i poteri dei comitati che svolgono la loro attività sotto la propria responsabilità.

All'atto della costituzione di un comitato, il Consiglio di amministrazione può decidere che il comitato possa avvalersi del parere di esperti non amministratori.

Accordi regolamentati

Articolo 438

Devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo:

- qualsiasi accordo tra una società per azioni e uno dei suoi amministratori, direttori generali o vicedirettori generali;

- qualsiasi accordo tra una società e un socio che detenga una partecipazione maggiore o uguale al dieci per cento (10%) del capitale sociale;

- qualsiasi accordo in cui un amministratore, un direttore generale, un vicedirettore generale o un azionista che detenga una partecipazione maggiore o uguale al dieci per cento (10%) del capitale della società sia indirettamente interessato o in cui tratti con la società tramite intermediario;

- qualsiasi accordo tra una società e una società o persona giuridica, se uno degli amministratori, il direttore generale, il vicedirettore generale o un azionista che detenga una partecipazione maggiore o uguale al dieci per cento (10%) del capitale della società è il titolare dell'attività o un socio a responsabilità indefinita, amministratore, gestore, amministratore generale, vice amministratore generale, direttore generale, vicedirettore generale o altro amministratore aziendale della persona giuridica contraente.

Articolo 439

L'autorizzazione non è necessaria quando gli accordi sono relativi ad operazioni in corso concluse a condizioni normali.

Le operazioni correnti sono quelle che vengono effettuate da una società, in modo usuale, nell'ambito delle sue attività.

Le condizioni normali sono quelle che si applicano, per accordi analoghi, non solo dall'impresa in questione, ma anche da altre imprese del medesimo settore di attività.

Articolo 440

Il direttore, direttore generale, vicedirettore generale o socio interessato è tenuto ad informare il consiglio di amministrazione non appena viene a conoscenza di un accordo soggetto ad autorizzazione. Indica, in particolare, la sua situazione e il suo interesse personale rispetto al suddetto accordo, specificando le sue partecipazioni, il suo ruolo e i suoi legami personali con le altre parti del contratto e la misura in cui potrebbe trarne un vantaggio personale. Non può intervenire alla votazione sull'autorizzazione richiesta quando è amministratore e il suo voto non è preso in considerazione per il calcolo del quorum e della maggioranza ai fini della presente deliberazione. In caso contrario, l'autorizzazione è nulla.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Presidente e Amministratore Delegato comunicano al Revisore, entro un (1) mese dalla loro conclusione, ogni accordo autorizzato dal Consiglio di Amministrazione e lo sottopone all'approvazione del provvedimento dell'assemblea ordinaria sul bilancio dell'ultimo esercizio.

Il revisore legale presenta apposita relazione su tali accordi all'assemblea ordinaria, la quale delibera su tale relazione e approva o disapprova gli accordi autorizzati.

Nella relazione sono indicati gli accordi sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria, il nominativo degli amministratori, degli amministratori delegati, dei vicedirettori delegati o dei soci interessati, la natura e lo scopo degli accordi, i loro termini essenziali, in particolare l'indicazione del prezzo o tariffe applicate, sconti o commissioni concesse, titoli concessi e ogni altra informazione che consenta ai soci di valutare gli interessi connessi alla conclusione dei contratti analizzati. Nella relazione sono altresì indicati l'ammontare delle forniture e dei servizi prestati nonché l'ammontare delle somme pagate o ricevute nell'esercizio, in esecuzione degli accordi di cui al terzo comma del presente articolo.

L'interessato non può intervenire al voto e le sue quote non sono prese in considerazione per il calcolo del quorum e della maggioranza. Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente comma è nulla.

Quando l'esecuzione degli accordi conclusi e autorizzati nel corso degli esercizi finanziari precedenti è proseguita nel corso dell'ultimo esercizio finanziario, il revisore dei conti è informato di tale situazione entro un (1) mese dalla fine dell'esercizio finanziario.

Le deliberazioni di approvazione degli accordi di cui al precedente articolo 438 sono nulle quando sono assunte in assenza della relazione speciale del revisore dei conti. Essi possono essere cancellati nel caso in cui la relazione speciale del revisore dei conti non contenga le informazioni previste dal presente articolo.

Articolo 441

Il revisore assicura, sotto la propria responsabilità, l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 438 a 448 della presente Legge Uniforme e denuncia ogni violazione delle stesse con relazione all'assemblea.

Articolo 442

Il revisore dei conti deve redigere e presentare alla sede legale la relazione speciale prevista dalle disposizioni degli articoli 438 e 448 della presente Legge Uniforme almeno quindici (15) giorni prima dell'assemblea ordinaria.

Articolo 443

Le convenzioni approvate o disapprovate dall'assemblea generale ordinaria producono i loro effetti nei confronti delle parti contraenti e dei terzi, salvo quando siano annullate per frode.

Tuttavia, ed anche in assenza di frode, le conseguenze dannose per la società degli accordi regolati, in particolare le perdite subite dalla società e gli indebiti profitti derivanti dall'accordo, possono essere addebitate al direttore, al direttore generale, al il vicedirettore generale o l'azionista interessato ed, eventualmente, gli altri membri del consiglio di amministrazione.

Articolo 444

Ferma restando la responsabilità dell'interessato, gli accordi di cui al precedente articolo 438 e conclusi senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione possono essere annullati se hanno avuto conseguenze dannose per la società.

Articolo 445

L'azione di nullità è prescritta entro tre (3) anni dalla data dell'accordo. Tuttavia, se l'accordo è stato occultato, l'inizio della prescrizione si considera fissato il giorno in cui è stato rivelato.

Articolo 446

L'azione di nullità può essere promossa dagli organi sociali o da qualsiasi socio che agisca a titolo individuale.

Articolo 447

La nullità può essere oggetto di votazione speciale dell'assemblea ordinaria, intervenendo sulla relazione speciale del revisore dei conti in cui si precisano le circostanze per le quali non è stata seguita la procedura autorizzativa.

L'amministratore, il direttore generale, il vicedirettore generale o l'azionista interessato non partecipano al voto e le sue azioni non sono prese in considerazione per il calcolo del quorum e della maggioranza.

Articolo 448

All’amministratore delegato e al vicedirettore generale si applicano le disposizioni degli articoli da 438 a 448 della presente Legge Uniforme.

Fideiussioni, avalli e garanzie

Articolo 449

Le fideiussioni, gli avalli, le garanzie indipendenti, le controgaranzie indipendenti e le altre garanzie prestate da società diverse da quelle che gestiscono istituti di credito, microfinanza o assicurazioni fideiussorie debitamente autorizzati e per impegni assunti da terzi sono soggette alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di un importo complessivo da esso fissato, autorizzare il Presidente e Amministratore Delegato o l’Amministratore Delegato, a seconda dei casi, a prestare fideiussioni, avalli, garanzie, garanzie autonome o controparti indipendenti garanzie per impegni assunti da terzi.

Tale autorizzazione può altresì fissare, per impegno, un importo oltre il quale non può essere prestata la fideiussione, avallo, garanzia autonoma o controgaranzia autonoma della società.

Quando un impegno eccede l’uno o l’altro degli importi così fissati, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La durata delle autorizzazioni previste nei commi precedenti non può superare un (1) anno indipendentemente dalla durata degli impegni garantiti, avallati o garantiti.

Il Presidente e Amministratore Delegato o l’Amministratore Delegato, a seconda dei casi, possono delegare i poteri a lui conferiti ai sensi dei commi precedenti.

Le fideiussioni, gli avalli, le garanzie autonome e le altre garanzie prestate, senza autorizzazione, per impegni assunti a favore di terzi sono nulle.

Qualora le fideiussioni, gli avalli, le garanzie autonome e le altre garanzie siano state prestate per un importo complessivo superiore al limite fissato per il periodo in corso, lo sconfinamento non può essere opposto ai terzi che non ne fossero a conoscenza a meno che l’importo dell’impegno invocato non ecceda, di per sé, uno dei limiti posti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione assunta ai sensi del presente articolo. In tal caso decadono fideiussioni, avalli, garanzie autonome o altre garanzie.

Accordi proibiti

Articolo 450

A pena di nullità del patto, agli amministratori, ai direttori generali e ai vicedirettori generali nonché ai loro coniugi, ascendenti o discendenti e altri intermediari è fatto divieto di contrarre, sotto qualsiasi forma, prestiti con la società, per ottenerne uno scoperto in un conto corrente o altro, nonché di fargli garantire o avallare i propri impegni verso terzi.

Tale divieto non si applica alle persone giuridiche che sono membri del consiglio di amministrazione.

Tuttavia, anche il loro rappresentante permanente, quando agisce a titolo personale, è soggetto alle disposizioni del primo comma del presente articolo.

Quando la società gestisce un istituto bancario o finanziario, tale divieto non si applica alle operazioni correnti concluse a condizioni normali.

Altri poteri del consiglio di amministrazione

Articolo 451

Il trasferimento della sede legale, nei limiti del territorio del medesimo Stato Membro, può essere deliberato dal consiglio di amministrazione, che modifica di conseguenza lo statuto, previa ratifica di tale delibera da parte della successiva assemblea generale ordinaria. Questa decisione ha il potere di modificare gli statuti. Sono applicabili le relative formalità pubblicitarie di cui ai precedenti articoli 263 e 264.

Qualora l'assemblea generale non ratifichi il trasferimento della sede sociale, la decisione del consiglio di amministrazione decade. Occorre poi espletare nuove formalità pubblicitarie per informare i terzi del ritorno alla sede precedente.

Articolo 452

Il consiglio di amministrazione approva il bilancio di sintesi e la relazione sulla gestione dell'attività della società, che sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale ordinaria.

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Convocazione e deliberazione del consiglio di amministrazione

Articolo 453

Ferme restando le disposizioni della presente Legge Uniforme, lo statuto determina le regole relative alla convocazione e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, su convocazione del suo Presidente, si riunisce con la frequenza necessaria.

Tuttavia, gli amministratori che costituiscono almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, possono, indicando l'ordine del giorno della riunione, convocare il consiglio di amministrazione, se quest'ultimo non si riunisce da più di due (2) mesi.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono nulle quando tutti i suoi membri non sono stati regolarmente convocati.

Articolo 454

Il Consiglio Direttivo delibera validamente solo se è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei membri presenti o rappresentati, salvo che lo statuto preveda una maggioranza più forte. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo diversa disposizione statutaria.

Qualsiasi decisione adottata in violazione del presente articolo o, se del caso, delle condizioni previste dallo statuto, è nulla.

Articolo 454-1

Se lo statuto lo prevede, possono votare oralmente gli amministratori che partecipano alla riunione consiliare in videoconferenza o con altro mezzo di telecomunicazione che ne consenta l'identificazione e ne garantisca l'effettiva partecipazione.

Al fine di garantire l'identificazione e l'effettiva partecipazione alla riunione del consiglio degli amministratori mediante mezzi di telecomunicazione, tali mezzi trasmettono almeno la voce dei partecipanti e soddisfano le caratteristiche tecniche che consentono la ritrasmissione continua e simultanea delle deliberazioni.

In caso di partecipazione del o degli amministratori in videoconferenza o con altro mezzo di telecomunicazione, il Consiglio può deliberare validamente solo se è fisicamente presente almeno un terzo degli amministratori.

Lo statuto può limitare la natura delle decisioni che possono essere assunte in un'assemblea tenuta a queste condizioni.

Qualsiasi decisione presa in violazione del presente articolo o, ove applicabile, delle clausole statutarie, è nulla.

Articolo 455

Gli amministratori e le persone invitate a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione sono tenuti alla riservatezza per quanto riguarda le informazioni riservate e fornite come tali dal presidente della seduta.

Articolo 456

Salvo diversa disposizione statutaria, un amministratore può, tramite lettera, fax o posta elettronica, autorizzare un altro amministratore a rappresentarlo in una riunione del consiglio di amministrazione.

Ogni amministratore può avere una sola delega durante la stessa riunione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai rappresentanti permanenti delle persone giuridiche.

Articolo 457

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il presidente del consiglio di amministrazione organizza e dirige i lavori del consiglio, sui quali riferisce all'assemblea generale. Vigila sul corretto funzionamento degli organi sociali e assicura, in particolare, che gli amministratori siano in grado di adempiere alla propria attività.

In caso di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le riunioni sono presiedute dall'amministratore con il maggior numero di azioni o, in caso di parità, dal più anziano di età, salva diversa disposizione statutaria.

Verbale del Consiglio Direttivo

Articolo 458

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono constatate da verbali redatti su uno speciale registro tenuto nella sede sociale, quotato e siglato dal giudice del giudice competente.

Tuttavia, i verbali possono essere redatti su fogli mobili numerati senza discontinuità, siglati alle condizioni previste dal comma precedente e recanti il sigillo dell'autorità che li ha siglati. Non appena un foglio è stato compilato, anche parzialmente, deve essere allegato a quelli precedentemente utilizzati.

È vietata qualsiasi aggiunta, cancellazione, sostituzione o inversione dei fogli.

Il verbale riporta la data e il luogo della riunione consiliare ed indica i nominativi degli amministratori presenti, rappresentati o assenti senza rappresentanza.

Indicano altresì la presenza o assenza di soggetti chiamati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione in forza di disposizione di legge, e la presenza di ogni altro soggetto intervenuto in tutto o in parte all'adunanza.

In caso di partecipazione al Consiglio di Amministrazione mediante videoconferenza o altro mezzo di telecomunicazione, si fa menzione nel verbale di eventuali incidenti tecnici verificatisi nel corso della riunione e che ne abbiano interrotto lo svolgimento.

Articolo 459

Il verbale del Consiglio di Amministrazione è certificato dalla veridicità del presidente dell'assemblea e di almeno un (1) amministratore.

In caso di impedimento del presidente dell'assemblea, questi sono firmati da almeno due (2) amministratori.

Articolo 459-1

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura che i verbali del Consiglio di Amministrazione siano consegnati personalmente agli amministratori o a questi ultimi mediante lettera al portatore contro ricevuta, raccomandata con avviso di ricevimento, fax o e-mail non appena possibile e al più tardi in occasione della convocazione della prossima riunione consiliare.

Articolo 460

Copie o estratti dei verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente certificati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato o, in mancanza, da procuratore all'uopo autorizzato.

Durante la liquidazione della società, copie o estratti dei verbali sono validamente certificati dal liquidatore.

Articolo 461

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo fanno fede fino a prova contraria.

La produzione di copia o di estratto del presente verbale giustifica sufficientemente il numero degli amministratori in carica nonché la loro presenza o rappresentanza in una riunione del Consiglio di Amministrazione.

Sezione 2 - Presidente e Amministratore Delegato

Nomina e durata dell’incarico

Articolo 462

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente e Amministratore Delegato.

A pena di decadenza dalla carica, il Presidente e l’Amministratore Delegato deve essere una persona fisica.

Articolo 463

La durata in carica del Presidente e dell’Amministratore Delegato non può eccedere quella di un amministratore. Il mandato dell’amministratore delegato è rinnovabile.

Articolo 464

Nessuno può esercitare contemporaneamente più di tre (3) mandati di Presidente e Amministratore Delegato di società per azioni aventi sede legale nel territorio del medesimo Stato Membro.

Parimenti, il mandato di Presidente e Amministratore Delegato non può essere cumulato con più di due (2) mandati di amministratore Generale o Direttore Generale di società per azioni aventi sede legale nel territorio del medesimo Stato Membro.

Al Presidente e Amministratore Delegato si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 del precedente art. 425 in materia di cumulo degli incarichi di amministratore.

Poteri e compensi del Presidente e Amministratore Delegato

Articolo 465

L’Amministratore Delegato presiede il Consiglio di Amministrazione e le assemblee generali.

È responsabile della direzione generale della società e la rappresenta nei rapporti con i terzi.

È tenuto a comunicare a ciascun direttore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l’adempimento della sua attività.

Per l’esercizio di tali funzioni è investito dei più ampi poteri che esercita nei limiti dell’oggetto sociale e fatti salvi quelli espressamente attribuiti alle assemblee o appositamente riservati al Consiglio di Amministrazione da disposizioni di legge o statutarie.

Nei rapporti con i terzi, la società è vincolata dagli atti del Presidente e dell’Amministratore Delegato non attinenti all’oggetto sociale, alle condizioni e nei limiti di cui al precedente art. 122.

Le clausole statutarie, le deliberazioni assembleari o le deliberazioni del consiglio di amministrazione che limitano i poteri del presidente e dell'amministratore delegato sono inopponibili ai terzi che agiscono in buona fede.

Articolo 466

Il presidente e l'amministratore delegato possono essere vincolati alla società da un contratto di lavoro alle condizioni previste dal precedente articolo 426.

Articolo 467

Le modalità e l'ammontare del compenso del Presidente e dell'Amministratore Delegato sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Ove applicabile, i benefici in natura a lui attribuiti sono determinati allo stesso modo della sua retribuzione.

Al Presidente e Amministratore Delegato, al di fuori delle somme percepite e dei benefici in natura concessi in forza del contratto di lavoro, non possono essere riconosciuti compensi dalla società diversi da quelli di cui al presente articolo.

Il presidente non partecipa alla votazione sul proprio compenso e il suo voto non viene preso in considerazione per il calcolo del quorum e della maggioranza.

Qualsiasi decisione presa in violazione del presente articolo è nulla.

Impedimento e revoca del presidente e dell'amministratore delegato

Articolo 468

In caso di temporanea inabilità del Presidente e dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione può delegare, per il periodo da esso stabilito, un altro amministratore per l'esercizio delle funzioni di Presidente e Amministratore Delegato.

In caso di morte o cessazione delle funzioni del Presidente e Amministratore Delegato, il Consiglio nomina un nuovo Presidente e Amministratore Delegato o delega un amministratore alle funzioni di Presidente e Amministratore Delegato fino alla nomina di quest'ultimo.

Articolo 469

Il Presidente e l'Amministratore Delegato possono essere revocati in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Vice Direttore Generale

Articolo 470

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e del Direttore Generale, può conferire a una o più persone fisiche l'incarico di assistere il Presidente e l'Amministratore Delegato in qualità di Vice Direttore Generale.

Qualsiasi nomina del Vice Direttore Generale effettuata in violazione del presente articolo è nulla.

Articolo 471

Il Consiglio di Amministrazione determina liberamente la durata del mandato del Vice Direttore Generale. Quando quest'ultimo è amministratore, la durata del suo mandato non può eccedere quella del suo mandato di amministratore.

Il mandato del Vice Direttore Generale è rinnovabile.

Articolo 472

Il Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Presidente e il Direttore Generale, determina l'entità delle deleghe attribuite al Vice Direttore Generale.

Nei rapporti con i terzi, il Vice Direttore Generale ha i medesimi poteri del Presidente e del Direttore Generale. Impegna la società con i propri atti, anche estranei all'oggetto sociale, alle condizioni e nei limiti di cui al precedente articolo 122.

Le clausole statutarie, le decisioni del consiglio di amministrazione o dell'assemblea generale che limitano i poteri del vicedirettore generale non sono in buona fede opponibili ai terzi.

Articolo 473

Il vicedirettore generale può essere vincolato alla società da un contratto di lavoro alle condizioni previste dal precedente articolo 426.

Articolo 474

I termini e l'importo del compenso del Vice Direttore Generale sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Se è amministratore, il vicedirettore generale non partecipa alla votazione e il suo voto non viene preso in considerazione per il calcolo del quorum e della maggioranza.

Qualsiasi decisione presa in violazione del presente articolo è nulla.

Articolo 475

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e del Direttore Generale, può revocare in qualsiasi momento il Vice Direttore Generale. Qualsiasi revoca del Vice Direttore Generale in violazione del presente comma è nulla.

Se la revoca è decisa senza giusta causa, può dar luogo al risarcimento del danno.

Articolo 476

Il mandato del Vice Direttore Generale scade normalmente alla scadenza.

Tuttavia, in caso di decesso o cessazione delle funzioni del Presidente e del Direttore Generale, il Vice Direttore Generale mantiene le proprie funzioni, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fino alla nomina del nuovo Presidente e Direttore Generale.

Sezione 3 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nomina e durata in carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Articolo 477

Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri un presidente, che deve essere una persona fisica.

Articolo 478

La durata in carica del presidente del consiglio di amministrazione non può eccedere quella della sua carica di amministratore.

Il mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione è rinnovabile.

Articolo 479

Nessuno può esercitare contemporaneamente più di tre (3) mandati di Presidente del Consiglio di Amministrazione di società per azioni aventi sede legale nel territorio del medesimo Stato Membro.

Parimenti, il mandato di Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere cumulato con più di due (2) mandati di amministratore generale o direttore generale di società per azioni con sede legale nel territorio dello stesso Stato Membro.

Al presidente del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 del precedente articolo 425, relative al cumulo degli incarichi di amministratore.

Poteri e compenso del presidente del consiglio di amministrazione

Articolo 480

Il presidente del consiglio di amministrazione presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e le assemblee generali.

Deve assicurare che il consiglio di amministrazione assuma il controllo della amministrazione della società affidata al direttore generale.

In qualsiasi momento dell'anno, il presidente del consiglio di amministrazione effettua le verifiche che ritiene opportune e può farsi comunicare dal direttore generale, che vi è tenuto, tutti i documenti che ritiene utili all'adempimento della sua missione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a darne comunicazione a ciascuno amministratore di questi documenti e informazioni.

Articolo 481

Il presidente del consiglio di amministrazione può essere vincolato alla società da un contratto di lavoro alle condizioni previste dal precedente articolo 426.

Articolo 482

I termini e l'importo del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Ove applicabile, i benefici in natura a lui attribuiti sono determinati allo stesso modo della sua retribuzione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al di fuori delle somme percepite e dei benefici concessi in forza del contratto di lavoro, non può percepire dalla società alcun compenso diverso da quello di cui al presente articolo.

Il presidente non partecipa alla votazione sul proprio compenso e il suo voto non viene preso in considerazione per il calcolo del quorum e della maggioranza.

Qualsiasi decisione presa in violazione del presente articolo è nulla.

Impedimento e revoca del presidente del consiglio di amministrazione

Articolo 483

In caso di impedimento temporaneo del suo presidente, il consiglio di amministrazione può delegare, per un periodo da esso fissato, uno dei suoi membri con funzioni di presidente.

In caso di morte o cessazione dalla carica del suo Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina un nuovo Presidente o delega un amministratore alle funzioni di Presidente fino alla nomina di quest'ultimo.

Articolo 484

Il Consiglio di Amministrazione può revocare in qualsiasi momento il suo Presidente.

Direttore generale

Nomina e durata dell'incarico

Articolo 485

Il consiglio di amministrazione nomina, tra i suoi membri o al di fuori di essi, un direttore generale che deve essere una persona fisica.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del direttore generale, può conferire a una o più persone fisiche l'incarico di assistere il direttore generale in qualità di vice - direttore generale alle condizioni previste dai precedenti articoli da 471 a 476.

Articolo 486

Il Consiglio di Amministrazione determina liberamente la durata del mandato di direttore generale. Il mandato del Direttore Generale è rinnovabile.

Responsabilità e remunerazione del direttore generale

Articolo 487

Il direttore generale è responsabile della direzione generale della società. La rappresenta nei rapporti con i terzi.

Per l'esercizio di tali funzioni è investito dei più ampi poteri che esercita nei limiti dell'oggetto sociale e fatti salvi quelli espressamente attribuiti alle assemblee o appositamente riservati al Consiglio di Amministrazione da disposizioni di legge o statutarie.

Articolo 488

Nei rapporti con i terzi, la società è vincolata, anche da atti del direttore generale non rientranti nell'oggetto sociale, alle condizioni e nei limiti di cui al precedente articolo 122.

Le clausole statutarie, le decisioni delle assemblee o del consiglio di amministrazione che limitino tali poteri sono inopponibili in buona fede ai terzi.

Articolo 489

Il direttore generale può essere vincolato alla società da un contratto di lavoro alle condizioni previste dal precedente articolo 426.

Articolo 490

I termini e l'importo del compenso del direttore generale sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Ove applicabile, i benefici in natura a lui attribuiti sono determinati allo stesso modo della sua retribuzione.

Se è un amministratore, il direttore generale non partecipa alla votazione e il suo voto non viene preso in considerazione per il calcolo del quorum e della maggioranza.

Al di fuori delle somme percepite e dei benefici in natura concessi in forza del contratto di lavoro, il direttore generale non può percepire dalla società alcun compenso diverso da quello di cui al presente articolo.

Qualsiasi decisione presa in violazione del presente articolo è nulla.

Impedimento e revoca del direttore generale

Articolo 491

In caso di impedimento temporaneo o permanente del direttore generale, il consiglio di amministrazione provvede alla sua immediata sostituzione mediante la nomina di un nuovo direttore generale.

Articolo 492

Il direttore generale può essere revocato in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Se la revoca è decisa senza giusta causa, può dar luogo al risarcimento del danno.

Articolo 493

Salvo il caso di morte o cessazione dalla carica, le funzioni del direttore generale cessano di norma al termine del mandato.

Capo 3 - Società per azioni con direttore generale

Sezione 1 - Disposizioni generali

Articolo 494

Le società per azioni con un numero di azionisti uguale o inferiore a tre (3) hanno la facoltà di non costituire un consiglio di amministrazione e possono nominare un direttore generale che assume, sotto la propria responsabilità, le funzioni di amministrazione e direzione della società.

Sezione 2 - Nomina e durata in carica del direttore generale

Articolo 495

Il primo direttore generale è designato nello statuto.

Durante la vita della società, il direttore generale è nominato dall’assemblea generale ordinaria. È scelto tra i soci o al di fuori di essi.

Articolo 496

La durata in carica del direttore generale è fissata liberamente dallo statuto senza poter superare i sei (6) anni in caso di nomina durante la vita della società e due (2) anni in caso di nomina nello statuto. Questo mandato è rinnovabile.

Articolo 497

Nessuno può esercitare contemporaneamente più di tre (3) mandati di direttore generale di società per azioni aventi sede legale nel territorio del medesimo Stato Membro.

Allo stesso modo, il mandato di direttore generale non può essere cumulato con più di due (2) mandati di presidente e direttore generale o direttore generale di società per azioni con sede legale nel territorio dello stesso Stato Membro.

Il direttore generale che, assumendo un nuovo incarico, si trovi in violazione delle disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo deve, entro tre (3) mesi dalla nomina, dimettersi da uno dei suoi mandati.

Allo scadere di tale termine, si considera che egli si sia dimesso dal suo nuovo mandato e debba restituire le retribuzioni percepite, in qualsiasi forma, senza che ciò rimetta in discussione la validità delle decisioni che ha potuto prendere.

Sezione 3 - Responsabilità e Remunerazione dell'Amministratore Generale

Articolo 498

Il direttore generale assume, sotto la sua responsabilità, l'amministrazione e la direzione generale della società. La rappresenta nei rapporti con i terzi.

Convoca e presiede le assemblee generali degli azionisti.

Egli è investito dei più ampi poteri per agire in ogni circostanza per conto della società e li esercita nei limiti dell'oggetto sociale e fatti salvi quelli espressamente attribuiti alle assemblee dalla presente Legge Uniforme e, ove opportuno, dallo statuto.

Nei rapporti con i terzi, la società è vincolata dagli atti del direttore generale che non hanno attinenza con l'oggetto sociale, alle condizioni e nei limiti di cui al precedente articolo 122.

Le clausole statutarie o le deliberazioni dell'assemblea generale degli azionisti che limitino i poteri del direttore generale non sono opponibili ai terzi che agiscono in buona fede.

Articolo 499

Il direttore generale può essere vincolato all'impresa da un contratto di lavoro a condizione che questo corrisponda ad un lavoro effettivo.

Il contratto di lavoro è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'assemblea generale. In caso contrario, il contratto di lavoro è nullo.

Articolo 500

Al di fuori delle somme percepite nell'ambito di un contratto di lavoro, Il direttore generale non può percepire, nell'ambito delle sue funzioni, alcun compenso, permanente e non, diverso da quelli di cui al successivo articolo 501.

Qualsiasi decisione contraria adottata dall'assemblea generale è nulla.

Articolo 501

I termini e l'importo della remunerazione del direttore generale sono stabiliti dall'assemblea generale ordinaria nonché, ove applicabili, i benefici in natura a lui concessi.

Qualsiasi decisione presa in violazione del presente articolo è nulla.

Sezione 4 - Accordi regolamentati

Articolo 502

Il direttore generale presenta all'assemblea generale ordinaria, deliberando sul bilancio di sintesi dell'esercizio trascorso, una relazione sulle convenzioni che ha concluso con la società, direttamente o indirettamente o per interposta persona e sulle convenzioni stipulate con una persona giuridica di cui è proprietario, socio illimitatamente responsabile o, in generale, amministratore della società.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle convenzioni relative alle operazioni correnti concluse a condizioni normali, come descritto all'articolo 439.

Articolo 503

Il direttore generale ne dà comunicazione al revisore entro un (1) mese dalla conclusione del contratto e, comunque, almeno quindici (15) giorni prima dell'inizio dell'assemblea ordinaria annuale.

Il revisore presenta una relazione su tali accordi all'assemblea generale ordinaria.

La presente relazione elenca gli accordi sottoposti all'approvazione dell'assemblea, ne specifica la natura, cita i prodotti o servizi oggetto di tali accordi, le loro condizioni essenziali, in particolare l'indicazione dei prezzi o delle tariffe applicate, degli sconti o delle commissioni concesse, dei titoli concessi e ogni altra informazione che consenta agli azionisti di valutare l'interesse connesso alla conclusione di tali accordi.

Le deliberazioni di approvazione degli accordi di cui al precedente articolo 438 sono nulle quando sono assunte in assenza della relazione speciale del revisore dei conti. Essi possono essere cancellati nel caso in cui la relazione speciale del revisore dei conti non contenga le informazioni previste dal presente articolo.

Articolo 504

Gli accordi approvati o disapprovati dall'assemblea producono tutti i loro effetti nei confronti dei contraenti e dei terzi.

Tuttavia, le conseguenze dannose per la società di accordi disapprovati dall'assemblea generale possono essere addebitate al direttore generale.

Articolo 505

Le disposizioni di cui agli articoli 502 e 503 che precedono non si applicano quando il direttore generale è l'unico azionista della società per azioni.

Al direttore generale e al vice direttore generale si applicano le disposizioni dei precedenti articoli da 502 a 504.

Sezione 5 - Fideiussioni, avalli e garanzie

Articolo 506

Fideiussioni, avalli, garanzie autonome, controgaranzie autonome e altre garanzie prestate in società diverse da quelle che gestiscono istituti di credito, microfinanza o assicurazioni fideiussorie debitamente approvate dal direttore generale o dal vicedirettore generale sono opponibili nei confronti della società soltanto se sono stati preventivamente autorizzati dall'assemblea generale ordinaria, in via generale o in modo speciale.

Sezione 6 - Accordi vietati

Articolo 507

A pena di nullità del contratto, è fatto divieto direttore generale o al vicedirettore generale quando è nominato, nonché ai loro coniugi, ascendenti, discendenti e intermediari, di contrarre, in qualsiasi forma si tratti debiti verso la società, ottenere uno scoperto in conto corrente o altro, nonché fargli garantire o avallare i propri impegni verso terzi.

Tuttavia, quando la società è un istituto bancario o finanziario, può concedere al proprio direttore generale o vicedirettore generale, sotto qualsiasi forma, un prestito, uno scoperto di conto corrente o altro, una girata, una fideiussione o qualsiasi altra garanzia, se tali accordi riguardano operazioni correnti concluse in condizioni normali.

Sezione 7 - Impedimento e revoca del direttore generale

Articolo 508

In caso di impedimento temporaneo del direttore generale, le sue funzioni sono esercitate in via provvisoria dal vice direttore generale quando nominato. In mancanza, le funzioni di direttore generale sono temporaneamente esercitate da qualsiasi soggetto che l'assemblea ordinaria degli azionisti ritenga opportuno nominare.

In caso di morte o di dimissioni del direttore generale, le sue funzioni sono esercitate dal vice direttore generale fino alla nomina, da parte della prossima assemblea generale ordinaria, di un nuovo direttore generale.

Articolo 509

Il direttore generale può essere revocato in qualsiasi momento dall'assemblea generale.

Se la revoca è decisa senza giusta causa, può dar luogo al risarcimento del danno.

Sezione 8 - Vice Direttore Generale

Articolo 510

L'assemblea generale degli azionisti, su proposta del direttore generale, può conferire a una o più persone fisiche l'incarico di coadiuvare il direttore generale in qualità di vicedirettore generale.

Articolo 511

L'assemblea fissa liberamente la durata del mandato del vicedirettore generale. Il mandato del Vice direttore Generale è rinnovabile.

Articolo 512

L'assemblea generale, d'intesa con il direttore generale, determina i poteri che sono delegati al vice direttore generale.

Le clausole statutarie o le decisioni dell'assemblea generale che ne limitino i poteri non sono opponibili ai terzi che agiscono in buona fede.

Articolo 513

Il vice direttore generale può essere vincolato all'impresa da un contratto di lavoro, purché efficace.

Il contratto di lavoro è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria. In caso contrario, il contratto di lavoro è nullo.

Articolo 514

Le modalità e l'importo della remunerazione del Vice Direttore Generale sono stabiliti dall'Assemblea Ordinaria nonché, ove applicabili, i benefici in natura allo stesso concessi.

Qualsiasi decisione presa in violazione del presente articolo è nulla.

Articolo 515

L'assemblea generale ordinaria, su proposta del direttore generale, può revocare in qualsiasi momento il vicedirettore generale.

Se la revoca è decisa senza giusta causa, può dar luogo al risarcimento del danno.

Sottotitolo 3 - Assemblee generali

Capo 1 - Regole comuni a tutte le assemblee

Sezione 1 - Avviso di convocazione

Articolo 516

L'assemblea degli azionisti è convocata dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato, a seconda dei casi.

In mancanza, può essere convocato:

1°) dal revisore, dopo che quest'ultimo abbia chiesto invano la convocazione del consiglio di amministrazione o dell'amministratore delegato a seconda dei casi, mediante lettera al portatore contro ricevuta o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il revisore, quando convoca l'assemblea, ne fissa l'ordine

del giorno e può, per ragioni determinanti, scegliere un luogo diverso da quello eventualmente previsto dallo statuto. Spiega le ragioni della convocazione in una relazione letta all'assemblea;

2°) da un procuratore designato dal tribunale competente, pronunciandosi tempestivamente, su richiesta di qualsiasi interessato in caso di emergenza, ovvero di uno o più azionisti che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale se trattasi di assemblea generale o un decimo delle azioni della categoria interessata se si tratta di assemblea straordinaria;

3°) dal liquidatore.

Articolo 517

Salvo diversa disposizione statutaria, le assemblee si tengono presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo.

Articolo 518

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, lo statuto della società stabilisce le regole per la convocazione dell'assemblea.

L'adunanza è convocata mediante avviso di convocazione inserito in un giornale autorizzato alla ricezione annunci legali.

Qualora tutte le azioni siano nominative, tale inserzione potrà essere sostituita da una comunicazione inviata a spese della società mediante lettera al portatore contro ricevuta o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica. Gli inviti via fax ed e-mail sono validi solo se il socio ha dato il suo previo consenso scritto e ha fornito il suo numero di fax o indirizzo e-mail, a seconda dei casi. Egli può in ogni momento chiedere espressamente alla società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che il mezzo di comunicazione sopra indicato venga in futuro sostituito a mezzo posta.

La convocazione indica la data, il luogo dell'assemblea e l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve pervenire o essere portato a conoscenza dei soci almeno quindici (15) giorni prima della data dell'assemblea di prima convocazione e, ove applicabile, almeno sei (6) giorni per le successive convocazioni.

Quando l'assemblea è convocata da un rappresentante ad hoc, il giudice può fissare un termine diverso.

Articolo 519

Nell'avviso di convocazione è indicato il nome della società, seguito, se necessario, dalla sua sigla, la forma societaria, l'importo del capitale sociale, l'indirizzo della sede sociale, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea, nonché il suo carattere ordinario, straordinario o speciale e l'ordine del giorno.

Se del caso, l'avviso indica dove devono essere depositate le azioni al portatore o il certificato di conferimento di tali azioni, per dare diritto ad intervenire in assemblea, nonché la data in cui tale conferimento deve essere effettuato.

I comproprietari di azioni indivise, i nudi proprietari e gli usufruttuari di azioni sono convocati secondo le forme sopra richiamate.

Qualsiasi assemblea convocata in modo improprio può essere annullata. Tuttavia, l'azione di nullità, fissata alle condizioni previste dal precedente articolo 246, non è ammissibile quando tutti i soci fossero presenti o rappresentati o del territorio dello Stato Membro ove c'è la sede sociale.

Articolo 520

L'ordine del giorno dell'assemblea è deciso dall'autore della convocazione.

Tuttavia, quando l'assemblea è convocata da un rappresentante ad hoc, l'ordine del giorno è fissato dal tribunale competente che lo ha nominato.

Parimenti, uno o più azionisti hanno il diritto di chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dell'assemblea di un progetto da deliberare quando rappresentano:

1°) 5% del capitale, se il capitale della società è inferiore a un miliardo (1.000.000.000) di franchi CFA;

2°) 3% del capitale, se il capitale è compreso tra un miliardo (1.000.000.000) e due miliardi (2.000.000.000) di franchi CFA;

3°) 0,50% del capitale, se superiore a due miliardi (2.000.000.000) di franchi CFA.

4°) La domanda è accompagnata da:

5°) lo schema di proposta su cui bisogna deliberare a cui è allegata una breve motivazione;

6°) prova del possesso o della rappresentanza della frazione di capitale prevista dal presente articolo;

7°) quando la proposta di deliberazione riguarda la presentazione di un candidato alla carica di amministratore o direttore generale, le informazioni richieste dal successivo articolo 523.

Articolo 521

Tali proposte di deliberazione sono trasmesse alla sede sociale, mediante lettera al portatore contro ricevuta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telefax, almeno dieci (10) giorni prima della tenuta dell'assemblea per essere sottoposte al voto dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono nulle se le proposte di deliberazione trasmesse ai sensi del presente articolo non sono sottoposte al voto dell'assemblea.

Articolo 522

L’assemblea non può deliberare su una questione che non sia all’ordine del giorno. Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente comma è nulla.

Fatto salvo il comma precedente, l’assemblea può, in ogni caso, revocare uno o più membri del consiglio di amministrazione o, ove applicabile, il direttore generale o il vice direttore generale e sostituirli.

Articolo 523

Quando l’ordine del giorno dell’assemblea riguarda la presentazione di candidati alla carica di amministratore o direttore generale, a seconda dei casi, deve essere fatta menzione della loro identità, delle loro referenze professionali, delle loro attività professionali e delle loro cariche sociali avvenute nel passato cinque anni.

Articolo 524

L’ordine del giorno dell’assemblea non può essere modificato in seconda convocazione né, ove previsto, per le assemblee straordinarie, in terza convocazione. Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente articolo è nulla.

Sezione 2 - Comunicazione degli atti

Articolo 525

In relazione all’assemblea generale ordinaria annuale, ogni socio ha diritto, da solo o tramite suo rappresentante a essere rappresentato in assemblea, di esaminare presso la sede sociale:

1°) l’inventario, il bilancio di sintesi e l’elenco degli amministratori quando è stato costituito un consiglio di amministrazione;

2°) le relazioni del revisore e del consiglio di amministrazione o dell’amministratore delegato che vengono presentate all’assemblea;

3°) ove applicabile, il testo della motivazione, le proposte di deliberazione, nonché le informazioni relative ai candidati alla carica di consigliere di amministrazione o alla carica di amministratore delegato;

4°) l’elenco dei soci;

5°) l’importo complessivo certificato dai sindaci del compenso corrisposto ai dieci (10) o cinque (5) amministratori aziendali e dipendenti più retribuiti a seconda che i dipendenti dell’impresa superi o meno le duecento unità.

Fatta eccezione per l’inventario, il diritto del socio di prendere atto comprende il diritto di prenderne copia a proprie spese. Il diritto all’informazione si esercita nei quindici (15) giorni precedenti lo svolgimento dell’assemblea.

Relativamente alle assemblee diverse dall’assemblea ordinaria annuale, il diritto all’informazione riguarda il testo delle proposte su cui bisogna deliberare, la relazione del consiglio di amministrazione o dell’amministratore delegato a seconda dei casi e, ove applicabile, il revisore dei conti o relazione del liquidatore.

Qualsiasi deliberazione dell’assemblea adottata in violazione del presente articolo può essere annullata.

Articolo 526

Ogni azionista può inoltre, in qualsiasi momento, leggere e copiare:

1°) documenti sociali di cui al precedente articolo relativi agli ultimi tre (3) esercizi;

2°) verbali e fogli di presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

3°) verbali e fogli di presenza alle riunioni tenutesi nell’ultimo triennio;

4°) accordi stipulati dalla società;

5°) ogni altro documento, se lo statuto lo prevede.

Parimenti, ogni azionista può, due volte per esercizio, porre domande scritte al Presidente e Amministratore Delegato, all’Amministratore Delegato o al Direttore Generale su ogni fatto che possa compromettere la continuità dell’attività.

La risposta è comunicata al revisore.

Articolo 527

Il diritto di comunicazione previsto dai precedenti artt. 525 e 526 spetta anche a ciascuno dei contitolari di azioni indivise, al nudo proprietario e all’usufruttuario delle azioni.

Articolo 528

Se la società rifiuta di comunicare in tutto o in parte gli atti di cui ai precedenti articoli 525 e 526, il tribunale competente si pronuncia su tale rifiuto senza indugio, su richiesta del socio.

Il tribunale competente può ordinare alla società, a pena di sanzione, la comunicazione degli atti al socio alle condizioni previste dagli articoli 525 e 526 che precedono.

Sezione 3 - Svolgimento dell’assemblea generale

Articolo 529

L’assemblea è presieduta, a seconda dei casi, dall’amministratore delegato, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal direttore generale o in caso di loro impedimento e salvo diversa disposizione statutaria, dal socio avente o rappresentante il maggior numero di azioni o, in caso di parità, dal socio più anziano di età.

Articolo 530

I due (2) azionisti che rappresentano da soli o in qualità di rappresentanti il maggior numero di azioni sono nominati scrutatori, previa loro accettazione.

Articolo 531

Un segretario è nominato dall’assemblea per redigere il verbale delle deliberazioni. Può essere scelto al di fuori degli azionisti.

Articolo 532

Ad ogni assemblea è conservato un foglio di presenza indicante, oltre al numero di azioni possedute e al numero di voti attribuiti a tali azioni:

1°) il cognome, nome e domicilio di ciascun socio presente o rappresentato;

2°) cognome, nome e domicilio di ciascun rappresentante;

3°) il cognome, i nomi e l’indirizzo di ciascun socio che ha partecipato all’assemblea in videoconferenza o con qualsiasi mezzo di telecomunicazione che ne consenta l’identificazione;

4°) il cognome, i nomi e l’indirizzo di ciascun socio che ha inviato alla società un modulo di voto postale.

In mancanza di un foglio delle presenze redatto secondo le disposizioni del presente articolo, le deliberazioni assunte nell’ambito dell’assemblea possono essere annullate.

Articolo 533

Il foglio di presenza è firmato dai soci presenti e dai rappresentanti al momento dell’inizio dei lavori assembleari.

Le deleghe e le schede elettorali sono allegate al foglio presenze al termine della riunione.

In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, le deliberazioni assunte nell'ambito dell'assemblea generale possono essere annullate.

Articolo 534

Il foglio presenze è certificato sincero e veritiero, sotto la loro responsabilità, dagli scrutatori.

In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, le deliberazioni assunte nell'ambito dell'assemblea generale sono nulle.

Articolo 535

Il verbale delle deliberazioni dell'assemblea indica la data e il luogo dell'assemblea, la natura dell'assemblea, le modalità di convocazione, l'ordine del giorno, la composizione dell'ufficio, il numero legale, il testo delle deliberazioni sottoposte al voto dell'assemblea e gli esiti delle votazioni per ciascuna delibera, gli atti e le relazioni presentate all'assemblea e una sintesi delle discussioni.

Esso è sottoscritto dai componenti dell'ufficio e archiviato presso la sede sociale con il foglio presenze ei suoi allegati secondo quanto previsto dal precedente articolo 135.

In caso di partecipazione all'assemblea mediante videoconferenza o altro mezzo di telecomunicazione, si fa menzione nel verbale di eventuali incidenti tecnici verificatisi nel corso della riunione e che ne abbiano turbato lo svolgimento.

Articolo 536

Copie o estratti dei verbali delle assemblee sono validamente certificati, a seconda dei casi, dal Presidente e Amministratore Delegato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale o da altro soggetto all'uopo debitamente autorizzato.

In caso di liquidazione, sono certificati da un unico liquidatore.

Articolo 537

Possono Partecipare alle assemblee generali:

1°) i soci o un loro rappresentante alle condizioni definite dalla presente Legge Uniforme o dalle clausole statutarie;

2°) qualsiasi soggetto all'uopo autorizzato da una disposizione di legge o da una clausola dello statuto sociale.

Lo stesso vale per i soggetti esterni alla società che siano stati autorizzati a farlo o dal tribunale competente, o con decisione dell'ufficio dell'assemblea, o dall'assemblea stessa.

Sezione 4 - Rappresentanza degli azionisti e diritti di voto

Articolo 538

Ogni azionista può farsi rappresentare da un mandatario di sua scelta.

Ogni socio può ricevere i poteri conferiti da altri soci per farsi rappresentare in assemblea, senza altro limite se non quelli risultanti dalle disposizioni di legge o dalle clausole statutarie che fissano il numero dei voti di cui il medesimo soggetto può disporre, sia a proprio nome personale che come rappresentante.

La procura deve contenere:

1°) il cognome, nome e domicilio nonché il numero delle azioni e i diritti di voto del rappresentato;

2°) l'indicazione della natura dell'assemblea per la quale è conferita la delega;

3°) la firma del rappresentato preceduta dalle parole "Buono per il potere" e la data del mandato.

Il mandato è dato per un'assemblea. Tuttavia, può essere conferito per due (2) assemblee, una ordinaria, l'altra straordinaria, tenute nello stesso giorno o entro sette (7) giorni.

Il mandato conferito per l'assemblea vale per le riunioni successive convocate con lo stesso ordine del giorno.

Articolo 539

Gli amministratori non soci possono partecipare a tutte le assemblee con voto consultivo.

Articolo 540

Il diritto di voto annesso all'azione data in pegno spetta al titolare.

Articolo 541

La legittimazione all'intervento in assemblea è subordinata all'iscrizione delle azioni intestate al socio, il giorno dell'assemblea, nei registri dei valori mobiliari tenuti dalla società.

Tuttavia, lo statuto può prevedere che tale diritto sia subordinato all'iscrizione nei registri valori mobiliari il terzo giorno lavorativo precedente l'assemblea alle ore 24, ora locale.

Articolo 542

Le azioni riacquistate dalla società ai sensi di quanto previsto dagli articoli 639 e seguenti sono prive del diritto di voto. Non può essere preso in considerazione per il calcolo del quorum.

Articolo 543

I diritti di voto attribuiti alle azioni di capitale o di godimento sono proporzionali alla quota di capitale che rappresentano e ciascuna azione dà diritto ad almeno un voto.

Tuttavia, lo statuto può limitare il numero di voti di ciascun socio in assemblea, a condizione che tale limitazione sia imposta su tutte le azioni.

Articolo 544

Un diritto di voto doppio quello conferito alle altre azioni, tenuto conto della quota di capitale sociale che esse rappresentano, può essere attribuito, dallo statuto o da una successiva assemblea straordinaria, a tutte le azioni interamente liberate per le quali c'è la prova di iscrizione nominativa da almeno due (2) anni, a nome di un socio.

Inoltre, in caso di aumento di capitale per incorporazione di riserve, utili o conferimenti, premi di emissione o di fusione, il diritto di voto doppio può essere conferito, all'atto dell'emissione, su azioni nominative assegnate gratuitamente ad un socio sulla base di vecchie azioni per cui beneficia di tale diritto.

Articolo 545

Qualsiasi azione nominativa convertita in azione al portatore o trasferita in proprietà perde il doppio diritto di voto che può essere ad essa attribuita.

Tuttavia, il trasferimento per successione, liquidazione di comunione tra coniugi o donazione inter vivos a beneficio di un coniuge o di un parente in successione, non comporta la decadenza dal diritto acquisito.

La fusione della società non ha effetto sul diritto del doppio voto che può essere esercitato all'interno della società incorporante qualora lo statuto di quest'ultima lo preveda.

Capitolo 2 - Assemblea Generale Ordinaria

Sezione 1 - Poteri

Articolo 546

L’assemblea ordinaria assume tutte le deliberazioni diverse da quelle espressamente riservate dal successivo articolo 551, alle assemblee straordinarie, e dal successivo articolo 555, alle assemblee speciali.

L’Assemblea esamina le diverse relazioni e le proposte di deliberazione e, ove applicabile, il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce sull’operato del Consiglio di Amministrazione.

È particolarmente competente per:

1°) delibera sul bilancio di sintesi dell’esercizio;

2°) decidere sull’assegnazione del risultato d’esercizio; a pena di nullità di ogni altra deliberazione contraria, dall’utile d’esercizio è dedotta una dotazione pari ad almeno un decimo destinato a riserva legale, al netto delle perdite pregresse, ove applicabili. Tale dotazione cessa di essere obbligatoria quando la riserva raggiunge il quinto dell’importo del capitale sociale;

3°) nominare i membri del consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato e, ove previsto, il vicedirettore generale, nonché il revisore;

4°) pronunciarsi sulla relazione del revisore dei conti prevista dalle disposizioni del precedente articolo 440 e approvare o rifiutare di approvare gli accordi stipulati tra gli amministratori o un socio che detenga una partecipazione superiore al dieci per cento (10 %) del capitale dell’impresa e dell’impresa;

5°) emettere obbligazioni;

6°) l’approvazione della relazione del revisore dei conti prevista dalle disposizioni del successivo articolo 547.

Articolo 547

Quando la società, entro due (2) anni dalla sua iscrizione, acquisisce beni appartenenti ad un socio e il cui valore sia almeno pari a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA, il revisore, su richiesta del presidente e amministratore delegato, il presidente del consiglio di amministrazione o del direttore generale, a seconda dei casi, redige una relazione sul valore di tale bene sotto la propria responsabilità. Tale relazione è sottoposta all’approvazione della prossima assemblea generale ordinaria.

La presente relazione descrive l’attività acquisita, indica i criteri utilizzati per la determinazione del prezzo e valuta la rilevanza di tali criteri.

Il revisore dei conti deve redigere e trasmettere la predetta relazione alla sede sociale almeno quindici (15) giorni prima dell’assemblea ordinaria.

Ogni deliberazione assunta in assenza della relazione del revisore è nulla. La deliberazione può essere annullata quando la relazione non contenga tutte le informazioni previste dal presente articolo.

L’assemblea generale delibera sulla valutazione dell’immobile a pena di nullità della vendita. Il venditore non partecipa alla votazione, né in proprio né in qualità di rappresentante, della delibera relativa alla vendita, e le sue azioni non sono prese in considerazione per il calcolo del quorum e della maggioranza.

Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente comma è nulla.

Articolo 547-1

La relazione presentata dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato, a seconda dei casi, all'assemblea generale fornisce un resoconto annuale dello stato di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale nell'ultimo giorno dell'esercizio finanziario.

Sezione 2 - Assemblea, quorum e maggioranza

Articolo 548

L'assemblea generale ordinaria si tiene almeno una (1) all'anno, entro sei (6) mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, fatta salva la proroga di tale periodo con decisione del tribunale. Se l'assemblea generale ordinaria non si è riunita entro questo termine, il pubblico ministero o qualsiasi socio può adire tempestivamente il tribunale competente al fine di ingiungere, se del caso attribuendo una penale, agli amministratori incaricati della convocazione di tale assemblea o di nominare un procuratore per procedervi.

Articolo 549

L'assemblea ordinaria può deliberare validamente, in prima convocazione, solo se i soci presenti o rappresentati sono titolari di almeno un quarto delle azioni aventi diritto di voto.

In seconda convocazione non è richiesto il quorum.

Articolo 550

L'assemblea generale ordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi. Le schede bianche o i voti non vengono presi in considerazione.

Capitolo 3 - Assemblea Generale Straordinaria

Sezione 1 - Poteri

Articolo 551

La sola Assemblea Straordinaria ha il potere di modificare lo statuto in tutte le sue disposizioni. L'assemblea generale straordinaria è inoltre competente a:

1°) autorizzare fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti parziali di beni;

2°) trasferire la sede legale in qualsiasi altra città dello Stato Membro in cui è ubicata, o nel territorio di altro Stato;

3°) sciogliere anticipatamente la società o prorogarne la durata.

Tuttavia, l'assemblea generale straordinaria può aumentare gli impegni degli azionisti oltre i loro conferimenti solo con il consenso di ciascun azionista.

Sezione 2 - Assemblea, quorum e maggioranza

Articolo 552

Ogni azionista può partecipare alle assemblee generali straordinarie senza vincolo di voto.

Articolo 553

L'assemblea straordinaria può deliberare validamente solo se gli azionisti presenti o rappresentati possiedono almeno la metà delle azioni, in prima convocazione, e un quarto delle azioni, in seconda convocazione.

Qualora il quorum non sia raggiunto, l'assemblea può essere convocata una terza volta entro un periodo non superiore a due (2) mesi dalla data fissata dal secondo avviso, il quorum restando fissato ad un quarto delle azioni.

Articolo 554

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Al momento della votazione, le schede bianche non vengono prese in considerazione.

In caso di trasferimento della sede della società nel territorio di altro Stato, la decisione è presa all'unanimità dai soci presenti o rappresentati.

Capitolo 4 - Assemblea Speciale

Sezione 1 - Poteri

Articolo 555

L'assemblea speciale riunisce i titolari di azioni di una determinata categoria.

L’assemblea speciale approva o disapprova le decisioni delle assemblee generali quando tali decisioni modificano i diritti dei suoi membri.

La decisione dell’assemblea generale di modificare i diritti relativi a una categoria di azioni è definitiva solo previa approvazione dell’assemblea speciale degli azionisti di tale categoria.

Sezione 2 - Assemblea, quorum e maggioranza

Articolo 556

L’assemblea speciale può deliberare validamente solo se i soci presenti o rappresentati possiedono almeno la metà delle azioni, in prima convocazione, ed un quarto delle azioni, in seconda convocazione.

In mancanza di tale ultimo quorum, l’assemblea deve tenersi entro due (2) mesi dalla data fissata dal secondo avviso. Il quorum resta fissato a un quarto degli azionisti presenti o rappresentati che possiedono almeno un quarto delle azioni.

Articolo 557

L’assemblea speciale delibera a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Le schede bianche non vengono prese in considerazione.

Articolo 557-1

Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione degli articoli 546, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556 e 557 di cui sopra.

Capo 5 - Caso particolare della società per azioni con un unico socio

Articolo 558

Quando la società ha un solo socio, le decisioni che devono essere assunte in assemblea, siano esse di competenza dell’assemblea straordinaria o di competenza dell’assemblea ordinaria, sono assunte dall’unico socio.

Si applicano le disposizioni non contrarie degli articoli da 516 a 517-1 di cui sopra.

Articolo 559

Entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, l'azionista unico prende tutte le decisioni che rientrano nella competenza dell'assemblea generale ordinaria annuale.

Le decisioni sono assunte sulla base delle relazioni del direttore generale e del revisore dei conti che partecipano all'assemblea ai sensi del successivo articolo 721.

Articolo 560

Le decisioni assunte dal socio unico assumono la forma di verbali che sono depositati negli archivi della società.

Articolo 561

Nelle stesse forme devono essere pubblicate tutte le decisioni assunte dal socio unico e che darebbero luogo a pubblicazione legale se assunte dall'assemblea.

Sottotitolo 4 - Modifica del capitale

Capo 1 - Disposizioni generali

Sezione 1 - Termini dell'aumento di capitale

Articolo 562

Il capitale sociale è aumentato, sia mediante emissione di azioni ordinarie o privilegiate, sia mediante aumento del valore nominale delle azioni esistenti.

Le nuove azioni vengono pagate, in contanti o compensando determinati crediti liquidi dovuti alla società, sia per incorporazione di riserve, utili o conferimento, premi di emissione o fusione, sia per conferimento in natura.

L'aumento di capitale mediante aumento del valore nominale delle azioni è deliberato solo con il consenso unanime dei soci, a meno che non sia effettuato mediante incorporazione di riserve, utili o conferimento, emissione o fusione.

Il capitale può essere aumentato anche mediante l'esercizio dei diritti connessi a valori mobiliari che danno accesso al capitale, alle condizioni previste dagli articoli 822-1 e seguenti.

Articolo 563

Le nuove azioni sono emesse al loro importo nominale o a tale importo maggiorato di un premio di emissione.

Articolo 564

La sola Assemblea Straordinaria è competente a deliberare o, ove applicabile, autorizzare un aumento di capitale, sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione o, a seconda dei casi, del Direttore Generale e della relazione del Revisore Effettivo.

Articolo 565

Quando l'aumento di capitale è effettuato per incorporazione di riserve, utili o conferimenti, premi di emissione o di fusione, l'assemblea delibera alle condizioni di quorum e maggioranza previste dai precedenti articoli 549 e 550 per l'assemblea ordinaria.

Articolo 566

I diritti all'assegnazione di azioni gratuite, quali i diritti frazionari che dovessero derivare per i soci dall'aumento di capitale per incorporazione di riserve, utili o conferimenti, premi di emissione o di fusione, sono negoziabili e trasferibili.

Tuttavia, l'Assemblea Straordinaria può, alle condizioni di quorum e maggioranza previste dal precedente articolo 565, deliberare espressamente che i diritti frazionari non sono negoziabili e che le azioni corrispondenti devono essere cedute.

Le somme rivenienti dalla vendita sono assegnate ai titolari di frazioni di azioni entro trenta (30) giorni dalla data di iscrizione nel loro conto dell'intero numero di azioni assegnate.

Articolo 567

L'assemblea generale può autorizzare il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, a seconda dei casi, a stabilire i termini e le condizioni per la vendita dei diritti frazionari.

Articolo 567-1

Quando l'assemblea generale autorizza l'aumento di capitale, può delegare al consiglio di amministrazione o all'amministratore delegato, a seconda dei casi, il potere di deliberare sull'aumento di capitale.

In tal caso, l’assemblea generale fissa la durata, che non può superare i ventiquattro (24) mesi, durante i quali tale delega può essere utilizzata e il massimale complessivo di tale aumento.

Il consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato, a seconda dei casi, ha poi i poteri necessari per fissare i termini dell’emissione, registrare l’avvenuta esecuzione degli aumenti di capitale conseguenti e apportare le relative modifiche statutarie per il conferimento in natura.

Articolo 568

Quando l’assemblea delibera sull’aumento di capitale, può delegare al consiglio di amministrazione o all’amministratore delegato, a seconda dei casi, i poteri necessari per effettuare l’aumento di capitale in una o più volte, per determinare in tutto o in parte dei termini, di prenderne atto e di procedere alla correlativa modifica dello statuto.

Articolo 569

Qualsiasi clausola contraria che attribuisca al consiglio di amministrazione o all’amministratore delegato, a seconda dei casi, il potere di deliberare sull’aumento di capitale si intende non scritta.

Articolo 570

La relazione del consiglio di amministrazione o dell’amministratore generale, a seconda dei casi, contiene tutte le informazioni utili sulle ragioni del proposto aumento di capitale nonché sull’andamento degli affari sociali dall’inizio dell’esercizio in corso e, se l’assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio non si è ancora tenuta, nel corso dell’esercizio precedente.

Articolo 571

L’aumento di capitale deve essere effettuato entro tre (3) anni dall’assemblea generale che lo ha deliberato o autorizzato.

L’aumento di capitale si considera avvenuto dalla data di costituzione della dichiarazione notarile di sottoscrizione e pagamento.

Articolo 572

Il capitale deve essere interamente versato prima di ogni emissione di nuove azioni da versare in contanti.

Sezione 2 - Diritto di opzione e sottoscrizione

Articolo 573

Le azioni danno diritto di opzione della sottoscrizione in caso di aumenti di capitale.

Gli azionisti hanno, in proporzione all'ammontare delle loro azioni, un diritto preferenziale di sottoscrivere azioni in denaro emesse per l'esecuzione di un aumento di capitale. Questo diritto è irriducibile.

Articolo 574

Durante il periodo di sottoscrizione, il diritto di sottoscrizione preferenziale (*è il diritto di prelazione*) è negoziabile quando è svincolato dalle azioni stesse negoziabili.

In caso contrario, tale diritto è trasferibile alle stesse condizioni dell'azione stessa.

Articolo 575

Qualora l'assemblea lo decida espressamente, i soci hanno diritto di sottoscrizione preferenziale anche in via riducibile per le nuove azioni che non siano state sottoscritte in via irriducibile (*ciò significa che è possibile richiedere un numero aggiuntivo di azioni, senza pagare per l'acquisto dei diritti e in base alla disponibilità delle azioni rimanenti la cui sottoscrizione può essere per l'intero delle azioni non sottoscritte o solo per una parte di esse – titolo riducibile. Il problema è quello, qui risolto in maniera favorevole, tra capitale scindibile ed inscindibile*).

Articolo 576

Le azioni sono assegnate in via riducibile ai soci che abbiano sottoscritto un numero di azioni superiore a quello che potrebbero sottoscrivere in via irriducibile e, comunque, nei limiti della loro richiesta.

Articolo 577

Il periodo concesso agli azionisti per esercitare i propri diritti di opzione di sottoscrizione non può essere inferiore a venti (20) giorni. Tale periodo decorre dalla data di apertura dell'abbonamento.

Articolo 578

Tale periodo si chiude anticipatamente non appena tutti i diritti di opzione in via irriducibile ed eventualmente riducibile siano stati esercitati, ovvero l'aumento di capitale sia stato integralmente sottoscritto a seguito di rinuncia individuale al diritto di sottoscrizione, da parte dei soci che non hanno sottoscritto l'aumento di capitale.

Articolo 579

Qualora le sottoscrizioni in via irriducibile ed eventualmente riducibile non abbiano assorbito l'intero aumento di capitale:

1°) l'importo dell'aumento di capitale può essere limitato all'importo delle sottoscrizioni effettuate nella doppia condizione che tale importo raggiunga almeno i tre quarti dell'aumento previsto dall'assemblea che ha deliberato o autorizzato l'aumento di capitale e che tale facoltà è stata espressamente prevista dall'assemblea in sede di emissione;

2°) le azioni non sottoscritte possono essere liberamente distribuite, in tutto o in parte, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea;

3°) le azioni non sottoscritte possono essere offerte al pubblico in tutto o in parte quando l'assemblea abbia espressamente accettato tale possibilità.

Articolo 580

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, a seconda dei casi, possono avvalersi, nell'ordine da esso stabilito, dei poteri previsti dal precedente articolo 579 o solo di alcuni di essi.

L'aumento di capitale non si realizza quando, dopo l'esercizio di tali opzioni, l'importo delle sottoscrizioni ricevute non raggiunga la totalità dell'aumento di capitale, ovvero, nel caso previsto dal punto 1°) del precedente articolo 579, tre quarti di questo aumento.

Tuttavia, il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, a seconda dei casi, possono automaticamente e in ogni caso limitare l'aumento di capitale all'importo raggiunto, quando le azioni sottoscritte rappresentino il novantasette centesimo (97%) dell'aumento di capitale.

Usufrutto

Articolo 581

Quando le vecchie azioni sono gravate da usufrutto, l'usufruttuario ed il nudo proprietario possono regolare a loro piacimento le condizioni per l'esercizio del diritto di opzione e l'assegnazione delle nuove azioni.

In mancanza di accordo tra le parti si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 582 a 585 che seguono.

Tali disposizioni si applicano anche, nel silenzio delle parti, in caso di assegnazione di azioni gratuite.

Articolo 582

Il diritto di opzione di sottoscrizione annesso alle vecchie azioni spetta al nudo proprietario.

Se il nudo proprietario vende i suoi diritti di sottoscrizione, le somme risultanti dalla vendita o i beni acquisiti in reinvestimento mediante tali somme sono soggetti ad usufrutto.

Articolo 583

Se il nudo proprietario omette di esercitare il suo diritto di opzione privilegiato, l'usufruttuario può sostituirlo per sottoscrivere le nuove azioni o per vendere i diritti di opzione.

Se l'usufruttuario vende i diritti di sottoscrizione, il nudo proprietario può richiedere il reinvestimento delle somme risultanti dal trasferimento. L'immobile così acquisito è soggetto ad usufrutto.

Articolo 584

Si ritiene che il nudo proprietario di azioni, nei confronti dell'usufruttuario, abbia omesso di esercitare il diritto preferenziale di sottoscrizione di nuove azioni emesse dalla società quando non ha né sottoscritto nuove azioni, né ceduto i diritti di opzione, almeno otto (8) giorni prima della scadenza del periodo di adesione concesso agli azionisti.

Articolo 585

Le nuove azioni spettano al nudo proprietario per la nuda proprietà e all'usufruttuario per l'usufrutto. Tuttavia, in caso di versamento di fondi effettuati dal nudo proprietario o dall'usufruttuario per effettuare o perfezionare una sottoscrizione, le nuove azioni appartengono solo al nudo proprietario e all'usufruttuario fino all'importo dei diritti di sottoscrizione: l'eccedenza delle nuove azioni appartiene in piena proprietà al soggetto che ha versato i fondi.

Divieto del diritto di opzione

Articolo 586

L'assemblea che delibera o autorizza un aumento di capitale può, a favore di uno o più beneficiari nominati, revocare il diritto di opzione preferenziale per l'intero aumento di capitale o per una o più tranches di tale aumento.

Articolo 587

I beneficiari, quando sono azionisti, non partecipano al voto né per sé stessi né per delega e le loro azioni non sono prese in considerazione per il calcolo del quorum e della maggioranza.

Articolo 587-1

La decisione relativa alla trasformazione delle azioni privilegiate comporta la rinuncia da parte degli azionisti al diritto di opzione preferenziale sulle azioni derivanti dalla trasformazione.

Articolo 587-2

La decisione di emettere titoli negoziabili che danno accesso al capitale comporta anche la rinuncia da parte degli azionisti del diritto di sottoscrizione privilegiato sui titoli di capitale spettanti ai titoli negoziabili emessi.

Sezione 3 - Prezzo di emissione e rapporto

Articolo 588

Il prezzo di emissione delle nuove azioni o le condizioni per la determinazione di tale prezzo devono essere determinati dall'assemblea straordinaria sulla relazione, a seconda dei casi, del consiglio di amministrazione o dell'amministratore delegato e su quella del revisore. conti.

Articolo 589

La relazione del consiglio di amministrazione o dell'amministratore delegato prevista dal precedente articolo 588 indica:

1°) l'importo massimo e le ragioni del proposto aumento di capitale;

2°) i motivi della proposta di revoca del diritto di sottoscrizione preferenziale;

3°) il nome dei destinatari delle nuove azioni, il numero dei titoli assegnati a ciascuno di essi e, con relativa giustificazione, il prezzo di emissione.

Articolo 590

Quando la stessa assemblea fissa tutti i termini dell'aumento di capitale, la relazione di cui al precedente articolo 588 indica anche l'impatto sulla situazione dei singoli azionisti della proposta di emissione, in particolare per quanto riguarda la propria quota di patrimonio netto al fine dell'ultimo esercizio finanziario.

Se il termine è superiore a sei (6) mesi prima dell'operazione pianificata, tale impatto è valutato sulla base di una situazione finanziaria intermedia stabilita negli ultimi sei mesi utilizzando le stesse modalità e seguendo la stessa presentazione dell'ultimo bilancio annuale.

Le deliberazioni assunte in assenza della relazione del consiglio di amministrazione o dell'amministratore generale, a seconda dei casi, di cui al precedente articolo 588, sono nulle. Le deliberazioni possono essere

annullate nel caso in cui la relazione non contenga tutte le indicazioni previste dal presente articolo e dal precedente articolo 589.

Articolo 591

Il revisore si pronuncia sulla proposta di abolizione del diritto di opzione, sulla scelta degli elementi per la determinazione del prezzo di emissione e sul suo importo, nonché sull'impatto dell'emissione sulla situazione degli azionisti valutati in relazione al capitale.

Verifica e certifica la veridicità delle informazioni desunte dai conti della società sulla quale esprime il presente parere.

Le deliberazioni assunte in assenza della relazione del revisore dei conti previste dal precedente articolo 588 nonché dal presente articolo sono nulle. Le deliberazioni possono essere annullate nel caso in cui tali relazioni non contengano tutte le indicazioni previste dal presente articolo.

Articolo 590

Quando la stessa assemblea fissa tutti i termini dell'aumento di capitale, la relazione di cui al precedente articolo 588 indica anche l'impatto sulla situazione degli azionisti della proposta di emissione, in particolare per quanto riguarda la sua quota di patrimonio netto al fine dell'ultimo esercizio finanziario.

Se il termine è superiore a sei (6) mesi prima dell'operazione pianificata, tale impatto è valutato sulla base di una situazione finanziaria intermedia stabilita negli ultimi sei mesi utilizzando le stesse modalità e seguendo la stessa presentazione dell'ultimo bilancio annuale.

Le deliberazioni assunte in assenza della relazione del consiglio di amministrazione o dell'amministratore generale, a seconda dei casi, di cui al precedente articolo 588, sono nulle. Le deliberazioni possono essere annullate nel caso in cui la relazione non contenga tutte le indicazioni previste dal presente articolo e dal precedente articolo 589.

Articolo 591

Il revisore si pronuncia sulla proposta di abolizione del diritto di opzione, sulla scelta degli elementi per la determinazione del prezzo di emissione e sul suo importo, nonché sull'impatto dell'emissione sulla situazione degli azionisti valutati in relazione al capitale.

Verifica e certifica la veridicità delle informazioni desunte dai conti della società sulla quale esprime il presente parere.

Le deliberazioni assunte in assenza della relazione del revisore dei conti previste dal precedente articolo 588 nonché dal presente articolo sono nulle. Le deliberazioni possono essere annullate nel caso in cui tali relazioni non contengano tutte le indicazioni previste dal presente articolo.

Articolo 592

Quando l’assemblea ha delegato i propri poteri alle condizioni previste dal precedente articolo 568, il consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato, a seconda dei casi, predispone, nel momento in cui si avvale della sua autorizzazione, un’ulteriore relazione che descrive l’esito finale ed i termini dell’operazione stabiliti secondo l’autorizzazione rilasciata dall’assemblea. La relazione include anche le informazioni previste dal precedente articolo 589.

Il revisore verifica in particolare la conformità dei termini dell’operazione rispetto all’autorizzazione rilasciata dall’assemblea e alle indicazioni ad essa fornite. Si esprime altresì sulla scelta degli elementi per il calcolo del prezzo di emissione e sul suo ammontare finale, nonché sull’impatto dell’emissione sulla situazione finanziaria dell’azionista, in particolare per quanto riguarda la sua quota di capitale alla fine dell’ultimo esercizio finanziario.

Tali ulteriori relazioni sono immediatamente messe a disposizione dei soci presso la sede sociale, entro quindici (15) giorni dalla riunione del consiglio di amministrazione o dalla deliberazione dell’amministratore delegato, e portate alla loro conoscenza quanto prima.

Sezione 4 - Rinuncia individuale al diritto di sottoscrizione preferenziale

Articolo 593

Gli azionisti possono rinunciare individualmente ai propri diritti di sottoscrizione preferenziale a favore di persone appositamente indicate. Possono anche rinunciare a tale diritto senza indicare alcun beneficiario.

L’aumento di capitale può essere annullato in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 594

Il socio che rinuncia al diritto di opzione deve darne comunicazione alla società, mediante lettera al portatore contro ricevuta o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prima della scadenza del termine per l’apertura della sottoscrizione.

Articolo 595

La rinuncia senza indicazione dei beneficiari deve essere accompagnata, per le azioni al portatore, dalle relative cedole o dal certificato del depositario dei titoli comprovante la rinuncia del socio.

La rinuncia a favore dei beneficiari indicati deve essere accompagnata dall’accettazione di questi ultimi.

Articolo 596

Le nuove azioni cui l'azionista ha rinunciato senza indicazione dei beneficiari possono essere sottoscritte alle condizioni previste dal precedente articolo 576 o, ove applicabile, distribuite tra gli azionisti o offerte al pubblico alle condizioni previste dall'articolo 579 sopra.

Tuttavia, quando tale rinuncia sia stata notificata alla società al più tardi alla data della decisione di procedere all'aumento di capitale, le azioni corrispondenti sono messe a disposizione degli altri soci per l'esercizio dei loro diritti di opzione di sottoscrizione. e, ove applicabile, su base anche più ridotta.

Articolo 597

Quando il socio rinuncia a sottoscrivere l'aumento di capitale a favore di soggetti indicati, i suoi diritti sono ad essi trasmessi, in via irriducibile e, ove applicabile, riducibile.

Sezione 5 - Pubblicità prima della sottoscrizione

Articolo 598

Gli azionisti sono informati dell'emissione di nuove azioni e delle sue condizioni mediante un avviso contenente in particolare, oltre alle informazioni previste dall'articolo 257-1, le seguenti informazioni:

1°) il numero e il valore nominale delle azioni e l'importo dell'aumento di capitale;

2°) il prezzo di emissione delle azioni da sottoscrivere e, ove previsto, l'importo complessivo del sovrapprezzo di emissione;

3°) i luoghi e le date di apertura e chiusura della sottoscrizione;

4°) l'esistenza, a beneficio dei soci, di un diritto preferenziale di sottoscrizione;

5°) la somma immediatamente pagabile per azione sottoscritta;

6°) l'indicazione della banca o del notaio incaricato di ricevere i fondi;

7°) ove applicabile, la descrizione sintetica, la valutazione e la modalità di remunerazione dei conferimenti in natura inclusi nell'aumento di capitale, con indicazione della natura provvisoria di tale valutazione e di tale modalità di remunerazione.

In caso di emissione di titoli negoziabili che diano accesso al capitale, l'avviso menziona anche le principali caratteristiche dei titoli negoziabili, in particolare i termini e le condizioni di assegnazione dei titoli di capitale a cui danno diritto, nonché le date di cui possono essere esercitati i diritti di assegnazione.

Articolo 599

L’avviso di cui al precedente articolo 598 è portato a conoscenza dei soci mediante lettera al portatore contro ricevuta o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei (6) giorni prima della data di apertura per volere del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale o di qualsiasi altra persona a tal fine delegata, a seconda dei casi.

Articolo 600

Quando l’assemblea ha deliberato di revocare il diritto di opzione di preferenza degli azionisti, le disposizioni del precedente articolo 598 non trovano applicazione.

Sezione 6 - Istituzione di un modulo di adesione

Articolo 601

Il contratto di sottoscrizione è comprovato da un modulo di adesione redatto in duplice copia, uno per l’impresa e l’altro per il notaio incaricato di redigere la dichiarazione notarile di sottoscrizione e pagamento.

Articolo 602

Il modulo di sottoscrizione è datato e firmato dal sottoscrittore o da un suo mandatario che trascrive integralmente il numero delle azioni sottoscritte. Si consegna copia del presente bollettino redatto in carta semplice.

Articolo 603

Il modulo di iscrizione riporta:

1°) la denominazione sociale seguita, ove applicabile, dalla sua sigla;

2°) il tipo di società;

3°) l’importo del capitale sociale;

4°) l’indirizzo della sede legale;

5°) il numero di iscrizione della società all’albo delle imprese e del credito mobiliare;

6°) importo e modalità dell’aumento di capitale: valore nominale delle azioni, prezzo di emissione;

7°) ove applicabile, l’importo da sottoscrivere in danaro e l’importo da versare in conferimenti in natura;

8°) il nome o la denominazione sociale e l’indirizzo del soggetto beneficiario dei fondi;

9°) il cognome, nome e domicilio del sottoscrittore e il numero dei titoli sottoscritti;

10°) indicazione del depositario incaricato di ricevere i fondi;

11°) l’indicazione del notaio incaricato di redigere la dichiarazione di sottoscrizione e pagamento;

12°) la menzione della consegna al sottoscrittore della copia del modulo di adesione.

Sezione 7 - Rilascio di azioni

Articolo 604

Le azioni sottoscritte in contanti sono obbligatoriamente liberate al momento della sottoscrizione di almeno un quarto del loro valore nominale e, se del caso, della totalità del sovrapprezzo di emissione.

Articolo 605

Lo svincolo dell’eccedenza deve avvenire, in una o più volte, su appello del consiglio di amministrazione o dell’amministratore generale, a seconda dei casi, entro tre (3) anni dal giorno in cui viene effettuato l’aumento di capitale.

Articolo 606

Le azioni sottoscritte in denaro risultanti in parte dal pagamento di denaro e in parte dall’incorporazione di riserve, utili o premi di conferimento, emissione o fusione devono essere interamente versate al momento della sottoscrizione.

Articolo 607

I fondi derivanti dalla sottoscrizione di azioni in contanti sono depositati dagli amministratori, per conto della società, o presso un istituto di credito o microfinanza debitamente autorizzato domiciliato nello Stato Membro della sede sociale, oppure presso lo studio di un notaio.

Questo conferimento viene effettuato entro otto (8) giorni dal ricevimento dei fondi.

Articolo 608

Il conferente consegna alla banca o a qualsiasi altro istituto di credito o microfinanza debitamente autorizzato o, se del caso, al notaio, al momento del conferimento dei fondi, un elenco che indica l'identità dei sottoscrittori e indica, per ciascuno di essi, l'importo di denaro versato.

Articolo 609

Il depositario è tenuto, fino al ritiro dei fondi, a comunicare tale elenco a qualsiasi sottoscrittore che, motivando la propria sottoscrizione, lo richieda.

Il richiedente può prendere visione di tale elenco ed ottenere, a sue spese, la consegna di una copia.

Articolo 610

Il conferente consegna al depositante un certificato attestante il conferimento dei fondi.

Articolo 611

In caso di pagamento di azioni mediante compensazione di crediti nei confronti della società, tali crediti sono oggetto di un rendiconto redatto, a seconda dei casi, dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato e certificato esatti dal revisore dei conti.

Sezione 8 - Dichiarazione notarile di sottoscrizione e pagamento

Articolo 612

Le sottoscrizioni e i pagamenti sono registrati mediante dichiarazione degli amministratori in un atto notarile denominato: "dichiarazione notarile di sottoscrizione e pagamento".

Articolo 613

All'atto della presentazione dei moduli di sottoscrizione e, ove previsto, del certificato di conferimento attestante il conferimento dei fondi, il notaio afferma, nell'atto che redige, che l'importo delle sottoscrizioni dichiarate è conforme a quanto risulta dalla sottoscrizione e che l'importo dei pagamenti dichiarati dagli amministratori sia in linea con quello delle somme depositate nel suo studio o, ove applicabile, risultanti dal predetto certificato. Il certificato del depositario è allegato alla dichiarazione notarile di sottoscrizione e pagamento.

Il notaio tiene la dichiarazione notarile a disposizione degli iscritti che possono leggerla e copiarla nel suo studio.

Articolo 614

Quando l'aumento di capitale è effettuato mediante compensazione di debiti certi, liquidi ed esigibili, il notaio prende atto del pagamento delle azioni in contanti in vista della chiusura dei conti certificata dal revisore dei conti e di cui all'articolo 611 della presente Legge Uniforme. Questo ordine è allegato alla dichiarazione notarile di sottoscrizione e pagamento.

Sezione 9 - Prelievo di Fondi

Articolo 615

Il prelievo di fondi dalle sottoscrizioni in contanti può avvenire solo ad aumento di capitale perfezionato.

Viene effettuato da un rappresentante della società, previa presentazione al depositario della dichiarazione notarile di sottoscrizione e versamento.

Articolo 616

L'aumento di capitale mediante emissione di azioni da versare in contanti si considera avvenuto alla data di costituzione della dichiarazione notarile di sottoscrizione e pagamento e il conferente consegna al depositante un certificato attestante il conferimento dei fondi.

Articolo 617

Qualsiasi sottoscrittore, sei (6) mesi dopo il pagamento dei fondi, può richiedere in procedura abbreviata al tribunale competente, la nomina di un rappresentante incaricato di ritirare i fondi per restituirli ai sottoscrittori, previa deduzione delle spese di ripartizione se, a tale data, l'aumento di capitale non è realizzato.

Articolo 618

L'aumento di capitale deve essere pubblicato alle condizioni previste dal precedente articolo 264.

Articolo 618-1

Sono nulle le deliberazioni od operazioni prese o compiute in violazione degli articoli 562, 563, 564, 565, 566 comma 2.572.573.575, 576, 577, 579, 580, 586, 587, 588, 596 e 597 che precedono.

Le deliberazioni o le operazioni prese o compiute in violazione di quanto previsto dagli articoli 567, 598 e 599 possono essere annullate.

Capo 2 - Disposizioni particolari per aumenti di capitale mediante conferimento in natura e/o stipulazione di particolari benefici

Articolo 619

In caso di conferimenti in natura e/o di stipulazione di particolari benefici, uno o più revisori dei conti sono nominati all'unanimità dai soci o, in mancanza, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato o del direttore generale, a seconda dei casi, dalla giurisdizione competente del luogo della sede legale della società.

Articolo 620

Il revisore dei conti è soggetto alle incompatibilità previste dai successivi artt. 697 e 698. Non può essere il revisore dei conti della società.

Articolo 621

Il revisore dei conti redige, sotto la propria responsabilità, una relazione che descrive ciascuno dei conferimenti e/o benefici particolari, ne indica il valore, specifica il metodo di valutazione utilizzato e le ragioni di tale scelta, stabilisce che il valore dei conferimenti e/o benefici speciali corrisponda almeno al valore nominale delle azioni da emettere.

Può essere assistito, nello svolgimento della sua attività, da uno o più esperti a sua scelta. Gli onorari di questi esperti sono a carico della società.

Qualora non sia possibile stabilire il valore dei benefici speciali, il revisore dei conti ne valuta la consistenza e l'impatto sulla situazione dei soci.

Articolo 622

La relazione del revisore dei conti è depositata almeno otto (8) giorni prima dell'inizio dell'assemblea straordinaria presso la sede sociale, e messa a disposizione dei soci che possono prenderne visione ed ottenerne, a proprie spese, copia integrale o parziale.

È altresì depositato, entro lo stesso termine, nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari dello Stato Membro dove c'è la sede sociale.

Le deliberazioni assunte in assenza della relazione del revisore dei conti previste dal presente articolo sono nulle. Le deliberazioni possono essere annullate se la relazione non contiene le indicazioni previste dalle disposizioni del precedente articolo 621.

Articolo 623

Quando l’assemblea generale straordinaria delibera sull’approvazione di un conferimento in natura o sulla concessione di un particolare vantaggio, le azioni del contribuente o del beneficiario non vengono prese in considerazione per il calcolo del quorum e della maggioranza.

Il contribuente o il beneficiario non ha diritto di voto né per sé né come rappresentante.

Articolo 624

Se l’assemblea approva la valutazione dei conferimenti o la concessione di particolari benefici, registra, ove previsto, il perfezionamento dell’aumento di capitale.

Articolo 625

Qualora l’assemblea riduca la valutazione dei conferimenti o dei benefici specifici, è necessaria l’espressa approvazione delle modifiche da parte dei contribuenti, dei beneficiari o di loro mandatari debitamente autorizzati a tal fine.

Articolo 625-1

Le deliberazioni assunte in violazione dei precedenti artt. 623 e 625 sono nulle.

Articolo 626

Le quote riferite ai conferimenti sono interamente versate al momento della loro emissione.

Capitolo 2-1 - Assegnazione di azioni gratuite

Articolo 626-1

L’assemblea generale straordinaria, su relazione del consiglio di amministrazione o dell’amministratore generale, a seconda dei casi, e su relazione speciale del revisore dei conti, può autorizzare il consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato, a seconda dei casi, di effettuare, a beneficio dei dipendenti della società o di determinate categorie di essi, un’assegnazione gratuita di azioni esistenti o da emettere. Le deliberazioni assunte in assenza delle relazioni previste dal presente comma sono nulle.

L’Assemblea Straordinaria determina la percentuale massima di capitale sociale attribuibile alle condizioni definite nel primo comma. Il numero totale delle azioni gratuite assegnate non può superare il dieci per cento

(10%) del capitale sociale alla data della decisione di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore delegato, a seconda dei casi.

Stabilisce inoltre il periodo durante il quale tale autorizzazione può essere utilizzata dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato, a seconda dei casi. Tale periodo non può superare i trentasei (36) mesi.

Quando l'assegnazione riguarda azioni da emettere, l'autorizzazione rilasciata dall'assemblea straordinaria comporta automaticamente, a beneficio dei beneficiari delle azioni assegnate a titolo gratuito, la rinuncia degli azionisti al diritto di opzione preferenziale.

Il corrispondente aumento di capitale è definitivamente realizzato per il solo fatto dell'assegnazione definitiva delle azioni ai beneficiari.

L'assegnazione delle azioni ai loro beneficiari è definitiva al termine di un periodo di acquisizione, la cui durata minima, che non può essere inferiore a due (2) anni, è determinata dall'assemblea generale straordinaria. Tuttavia, l'assemblea può prevedere l'assegnazione definitiva delle azioni prima della fine del periodo di acquisizione in caso di invalidità del beneficiario che non è in grado di esercitare alcuna attività professionale.

L'assemblea straordinaria fissa anche la durata minima dell'obbligo di trattenere le azioni da parte dei beneficiari. Tale periodo decorre dall'assegnazione definitiva delle azioni, ma non può essere inferiore a due (2) anni. Tuttavia, le azioni sono liberamente trasferibili in caso di invalidità dei beneficiari che non sono in grado di esercitare alcuna attività professionale.

Qualora l'assemblea straordinaria abbia mantenuto per il periodo di acquisizione di cui al quinto comma una durata almeno pari a quattro (4) anni per tutte o porte delle azioni assegnate, può ridurre o eliminare la durata dell'obbligo di conservazione, citato al sesto comma, di tali azioni.

Articolo 626-1-1

In una società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in borsa, al termine del periodo di conferimento presso la società, le azioni non possono essere trasferite:

1°) entro le dieci (10) sedute di mercato antecedenti e successive alla data di pubblicazione del bilancio consolidato o, in mancanza, del bilancio annuale;

2°) entro il periodo compreso tra la data in cui gli organi sociali della società vengono a conoscenza di informazioni che, se rese pubbliche, potrebbero avere un impatto significativo sul prezzo dei titoli della società, e la data successiva di dieci (10) sedute di borsa rispetto quello su cui questa informazione è resa pubblica.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, a seconda dei casi, determina l'identità dei beneficiari delle assegnazioni di azioni di cui al primo comma. Stabilisce le condizioni e, ove applicabili, i criteri per l'assegnazione delle azioni.

Articolo 626-1-1-1

Le deliberazioni e le decisioni assunte e le assegnazioni di azioni assegnate in violazione dei commi 1, 2, 3, 5, 6 dell'articolo 626-1 e commi 1 e 2 del precedente articolo 626-1-1 sono nulle.

Articolo 626-1-2

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore delegato, ai Vice Amministratori Delegati, il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali di società per azioni, il Presidente persona fisica, il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali di società alle azioni semplificate possono essere assegnatari di azioni della società alle stesse condizioni previste per il personale dipendente e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 626-6.

Possono anche essere assegnate azioni di una società collegata alle condizioni previste dal successivo articolo 626-2, purché le azioni di quest'ultima siano ammesse alla negoziazione in borsa e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 626-6.

In deroga alle precedenti disposizioni, per le azioni così assegnate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, ai Vice Amministratori Delegati, al Presidente persona fisica, al direttore genere, al Vice Direttore Generale, agli Amministratori esecutivi di una società per azioni semplificata, il Consiglio di Amministrazione o decide che tali azioni non possono essere trasferite dagli interessati prima della cessazione del loro incarico, oppure determina il quantitativo di tali azioni che sono tenuti a mantenere in forma nominativa fino al fine del loro incarico.

Le informazioni corrispondenti sono pubblicate nella relazione di cui all'articolo 547-1 di cui sopra.

Per le azioni assegnate all'amministratore delegato o ai vice amministratori delegati, la decisione è presa dall'assemblea generale.

Le deliberazioni e le decisioni assunte e le assegnazioni di azioni assegnate in violazione del presente articolo sono nulle.

Articolo 626-1-2-1

Non possono essere assegnate azioni a dipendenti e amministratori societari che detengano ciascuno più del dieci per cento (10%) del capitale sociale. Un'assegnazione gratuita di azioni non può avere l'effetto che i dipendenti e gli amministratori detengano ciascuno più del dieci per cento (10%) del capitale sociale. Nelle società i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in borsa, lo statuto può prevedere una percentuale maggiore, senza poter superare il 20% del capitale sociale.

Articolo 626-1-3

In caso di concambio senza pagamento di azioni derivanti da un'operazione di fusione o scissione effettuata secondo la normativa vigente durante i periodi di acquisizione o detenzione previsti ai successivi articoli 626-

1 e 626-1-1, le disposizioni dei precedenti articoli da 626-1 a 626-1-2 e, in particolare, i predetti periodi, per la loro residua durata alla data del concambio, restano applicabili ai diritti di assegnazione e alle azioni ricevute in concambio. Lo stesso vale per lo scambio risultante da un'operazione di offerta pubblica, scissione o raggruppamento effettuata secondo la normativa vigente che si verifica durante il periodo di assegnazione delle azioni.

In caso di conferimento ad una società o ad un fondo comune il cui patrimonio sia costituito esclusivamente da titoli di capitale o che diano accesso al capitale emesso dalla società o da una società ad essa collegata ai sensi del successivo articolo 626-2, l'obbligo di assegnazione previsto dai precedenti artt. 626-1 e 626-1-1 resta applicabile, per la durata residua alla data del conferimento, alle azioni o quote ricevute in corrispettivo del conferimento.

Articolo 626-2

Le azioni possono essere assegnate, alle stesse condizioni di cui ai precedenti articoli da 626-1 a 626-1-3:

1°) sia a beneficio dei dipendenti di società o di gruppi di interesse economico in cui almeno il dieci per cento (10%) del capitale o dei diritti di voto è detenuto, direttamente o indirettamente, dalla società che assegna le azioni;

2°) oppure a beneficio di dipendenti di società o gruppi di interesse economico che detengano, direttamente o indirettamente, almeno il dieci per cento (10%) del capitale o dei diritti di voto della società che assegna le azioni;

3°) sia a beneficio dei dipendenti di imprese o di gruppi di interesse economico in cui almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale o dei diritti di voto sono detenuti, direttamente o indirettamente, da una società che ne detiene la partecipazione, direttamente o indirettamente, almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale della società che assegna le azioni.

Le azioni non ammesse alla negoziazione in borsa possono essere assegnate alle condizioni di cui sopra solo a dipendenti della società che effettua l'assegnazione o a quelli di cui al punto 1°.

Le deliberazioni e le decisioni assunte e le assegnazioni concesse in violazione del presente articolo sono nulli.

Articolo 626-3

I diritti derivanti dall'assegnazione gratuita di azioni non sono trasferibili fino al termine del periodo di acquisizione.

In caso di decesso del beneficiario, i suoi eredi possono richiedere l'assegnazione di azioni entro sei (6) mesi dal decesso. Tali azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 626-4

Un’apposita relazione del consiglio di amministrazione o dell’amministratore delegato, a seconda dei casi, informa l’assemblea ordinaria ogni anno delle operazioni compiute in virtù delle disposizioni di cui ai precedenti articoli da 626-1 a 626-3.

Questo rapporto riporta inoltre:

1°) il numero e il valore delle azioni che, nel corso dell’esercizio e sulla base delle deleghe e delle funzioni esercitate nella società, sono state assegnate gratuitamente a ciascuno dei suoi amministratori dalla società e da quelle ad essa collegate nelle condizioni previste dall’articolo 626-2 di cui sopra;

2°) il numero ed il valore delle azioni che sono state assegnate a titolo gratuito, nel corso dell’esercizio, a ciascuno dei suoi amministratori, sulla base alle deleghe e alle funzioni ivi esercitate, dalle società controllate.

Nella presente relazione sono altresì indicati il numero e il valore delle azioni che, nel corso dell’esercizio, sono state assegnate a titolo gratuito dalla società e dalle società o gruppi ad essa collegati alle condizioni previste dal precedente articolo 626-2, a ciascuno dei dieci (10) dipendenti della società non dirigenti il cui numero di azioni gratuite assegnate è il più alto.

La relazione indica anche il numero e il valore delle azioni che, durante l’anno, sono state attribuite gratuitamente dalle società di cui al comma precedente a tutti i dipendenti beneficiari, nonché il numero e la ripartizione delle azioni assegnate tra le categorie di tali beneficiari.

Articolo 626-5

L’assemblea ordinaria della società che detiene il controllo di maggioranza, direttamente o indirettamente, della società che assegna gratuitamente le azioni è informata alle condizioni previste dal precedente articolo 626-4.

Articolo 626-6

In una società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in borsa, le azioni possono essere assegnate nell’ambito del primo e secondo comma del precedente articolo 626-1-2 se la società, nell’esercizio in cui tali azioni sono assegnate , procede, alle condizioni previste dagli articoli da 626-1 a 626-5 di cui sopra, ad un’assegnazione di azioni gratuite a beneficio di tutti i suoi dipendenti e almeno il novanta per cento (90%) di tutti i dipendenti delle sue controllate ubicate negli Stati Membri.

Le deliberazioni e le decisioni assunte e le assegnazioni concesse in violazione del presente articolo sono nulli.

Capitolo 3 - Riduzione del capitale

Articolo 627

Il capitale sociale è ridotto, sia per riduzione del valore nominale, sia per riduzione del numero delle azioni.

Articolo 628

La riduzione del capitale è autorizzata o deliberata dall'assemblea generale straordinaria, che può delegare al consiglio di amministrazione o all'amministratore delegato, a seconda dei casi, tutti i poteri per eseguirla.

In nessun caso può pregiudicare l'uguaglianza degli azionisti senza l'espresso consenso degli azionisti svantaggiati.

Articolo 629

Il progetto di riduzione del capitale è comunicato al revisore dei conti almeno quarantacinque (45) giorni prima dell'assemblea generale straordinaria che delibera o autorizza la riduzione del capitale.

Articolo 630

Il revisore presenta una relazione all'assemblea straordinaria nella quale esprime la propria valutazione sulle cause e le condizioni della riduzione del capitale. Ogni deliberazione assunta in assenza della relazione del revisore è nulla.

Articolo 631

Quando il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, a seconda dei casi, effettua la riduzione del capitale per delega dell'assemblea, deve redigere una relazione soggetta a pubblicità e procedere alla relativa modifica dello statuto.

Articolo 632

I creditori della società non possono opporsi alla riduzione del capitale quando questa sia motivata da perdite.

Articolo 633

I creditori della società, il cui debito è anteriore alla data dell'avviso pubblicato su un quotidiano di avvisi legali relativi al verbale della deliberazione dell'assemblea generale che ha deliberato o autorizzato la riduzione del capitale, possono opporsi alla riduzione del capitale sociale quando questa sia non motivata da perdite.

Articolo 634

Il termine per l'opposizione dei creditori alla riduzione del capitale è di trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso su un quotidiano autorizzato a ricevere gli atti legali della sede legale della società previa iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari del verbale della deliberazione dell'assemblea generale che ha deliberato o autorizzato la riduzione del capitale.

Articolo 635

L'opposizione è proposta per atto dell'ufficiale giudiziario o è notificata con qualsiasi mezzo che consenta di stabilirne l'effettiva ricezione da parte del destinatario e viene proposta dinanzi all'autorità giurisdizionale competente che delibera senza indugio.

Articolo 636

Le operazioni di riduzione del capitale non possono iniziare durante il periodo di opposizione o, se del caso, prima che sia stata presa la decisione in primo grado su tale opposizione.

Articolo 637

Quando l'opposizione viene accolta, la procedura di riduzione del capitale si interrompe fino al rimborso dei debiti o fino alla costituzione delle garanzie per i creditori se la società le offre e se sono ritenute sufficienti.

Articolo 638

La riduzione del capitale è subordinata alle formalità di pubblicazione previste dal precedente articolo 264.

Articolo 638-1

Le deliberazioni assunte in violazione dei precedenti artt. 627 e 628 sono nulle.

Capitolo 4 - Sottoscrizione - Acquisto, pegno da parte della società di azioni proprie

Articolo 639

È vietata la sottoscrizione o l'acquisto da parte della società di azioni proprie, sia direttamente che da persona che agisce in nome proprio ma per conto della società. Parimenti, la società non può anticipare fondi, concedere prestiti o concedere garanzie in vista della sottoscrizione o dell'acquisto di azioni proprie da parte di terzi.

Tuttavia, l'assemblea straordinaria che ha deliberato una riduzione del capitale non motivata da perdite può autorizzare il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, a seconda dei casi, ad acquistare un determinato numero di azioni al fine di annullarle.

I fondatori o, in caso di aumento di capitale, i membri del consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato sono tenuti, alle condizioni previste dai successivi articoli 738 e 740, a liberare le azioni sottoscritte o acquistate dalla società in violazione delle disposizioni del primo comma del presente articolo.

Parimenti, quando le azioni sono sottoscritte o acquistate da un soggetto che agisce in nome proprio ma per conto della società, tale soggetto è tenuto a liberare le azioni in solido con i fondatori o, a seconda dei casi, i membri del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato o il direttore generale. Si considera che il sottoscrittore abbia sottoscritto le azioni anche per proprio conto.

Articolo 640

In deroga a quanto previsto dal comma 1 del precedente articolo 639, le società che assegnano le proprie azioni alle condizioni previste dagli articoli 626-1 e seguenti possono, a tal fine, sottoscrivere o acquistare azioni proprie. Le azioni così acquisite devono essere assegnate entro un anno dall'acquisizione.

La società non può possedere, direttamente o tramite persona che agisce in nome proprio ma per conto della società, più del dieci per cento (10%) del totale delle proprie azioni.

Le azioni sottoscritte o acquistate devono essere in forma nominativa e interamente liberate al momento della sottoscrizione o dell'acquisizione.

I soci fondatori o, in caso di aumento di capitale, i membri del consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato sono tenuti, alle condizioni previste dal successivo articolo 640-1, a far sottoscrivere o acquisire le azioni dalla società ai sensi del primo comma di questo articolo.

Parimenti, quando le azioni sono sottoscritte o acquistate da un soggetto che agisce in nome proprio ma per conto della società, tale soggetto è tenuto a liberare le azioni in solido con i fondatori o, a seconda dei casi, i membri del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato o il direttore generale. Si considera che il sottoscrittore abbia sottoscritto le azioni anche per proprio conto.

L'acquisizione di azioni della società non può avere l'effetto di ridurre il patrimonio netto ad un importo inferiore a quello del capitale maggiorato delle riserve non distribuibili.

Le azioni possedute dalla società non danno diritto a dividendi.

Articolo 640-1

La liberazione delle azioni sottoscritte o il pagamento delle azioni acquisite in vista di un'assegnazione gratuita è realizzata mediante un prelievo obbligatorio, a concorrenza dell'importo delle azioni da assegnare, sulla parte degli utili di uno o più esercizi nonché delle riserve, ad eccezione della riserva legale.

Le somme trattenute dagli utili per il rilascio o l'acquisto di azioni sono iscritte in un conto di riserva fino all'assegnazione definitiva delle stesse.

Quando l'importo di un conto di riserva costituito per detrazione dagli utili aziendali è pari all'importo delle azioni assegnate, si può procedere all'allocazione definitiva.

In caso di emissione, il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, a seconda dei casi, è autorizzato ad apportare le modifiche necessarie alle clausole dello statuto nella misura in cui tali modifiche corrispondono materialmente ai risultati dell'operazione.

Articolo 641

Le disposizioni del precedente articolo 639 non si applicano alle azioni interamente liberate, acquisite a seguito di un trasferimento di beni a titolo universale o a seguito di una decisione giudiziaria.

Tuttavia, le azioni devono essere cedute entro due (2) anni dalla loro sottoscrizione o acquisizione; alla scadenza di questo termine, devono essere annullate.

Articolo 642

È fatto divieto alla società di costituire in pegno le proprie azioni, direttamente o per interposta persona che agisce in nome proprio ma per conto della società.

Le azioni date in pegno dalla società devono essere restituite al loro proprietario entro un (1) anno. La restituzione può avvenire entro due (2) anni se il trasferimento del pegno alla società risulta da un trasferimento di beni a titolo universale o da una decisione del tribunale; in mancanza, il patto di pegno è nullo.

Il divieto previsto dal presente articolo non si applica all'operatività in corso di istituti di credito, microfinanza o fideiussione debitamente autorizzati.

Articolo 643

Quando la società decide di procedere all'acquisto di azioni proprie in vista del loro annullamento e conseguente riduzione del proprio capitale, presenta tale offerta di acquisto a tutti i soci.

A tal fine inserisce su un quotidiano autorizzato a ricevere avvisi legali per l'ubicazione della sede legale, un avviso contenente le seguenti informazioni:

1°) la denominazione sociale;

2°) il tipo di società;

3°) l’indirizzo della sede legale;

4°) l’importo del capitale sociale;

5°) il numero delle azioni di cui è previsto l’acquisto;

6°) il prezzo offerto per azione;

7°) le modalità di pagamento;

8°) il periodo durante il quale l’offerta è mantenuta. Tale termine non può essere inferiore a trenta (30) giorni dall’inserimento dell’avviso;

9°) il luogo in cui l’offerta può essere accettata.

Articolo 644

Quando tutte le azioni sono nominative, l’avviso di cui al precedente articolo 643 può essere sostituito da una comunicazione contenente le medesime informazioni inviata a ciascun socio mediante lettera al portatore contro ricevuta o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica è a carico dell’impresa.

Articolo 645

Qualora le azioni presentate per l’acquisto eccedano il numero delle azioni da acquistare, ciascun socio venditore vede il proprio numero ridotto in proporzione al numero delle azioni di cui risulti essere proprietario o titolare.

Articolo 646

Qualora le azioni presentate per l’acquisto non raggiungano il numero di azioni da acquistare, il capitale sociale viene ridotto proporzionalmente alle azioni acquistate.

Tuttavia, il consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato, a seconda dei casi, possono decidere di rinnovare l’operazione alle condizioni previste dai precedenti articoli 643 e 644, fino all’integrale acquisto del numero di azioni inizialmente fissato, fermo restando quindi entro il termine indicato dalla delibera assembleare che ha autorizzato la riduzione del capitale.

Articolo 646-1

Sono nulle le operazioni di riacquisto effettuate in violazione degli artt. 643, 644, 645 e 646 che precedono.

Articolo 647

Le disposizioni di cui agli articoli 643 e 646 che precedono non si applicano quando l'assemblea, per favorire un aumento di capitale, una fusione o una scissione, abbia autorizzato il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, a seconda dei casi, ad acquistare un numero elevato di azioni rappresentanti al massimo l'uno per cento (1%) dell'ammontare del capitale sociale, in vista del loro annullamento.

Parimenti, tali disposizioni non sono applicabili in caso di rimborso da parte della società di azioni la cui proposta di cessione non sia stata approvata.

Il revisore esprime, nella relazione sull'operazione programmata, il proprio parere sull'opportunità e sui termini del previsto acquisto di azioni.

Articolo 648

Quando le azioni sono gravate da usufrutto, l'offerta di acquisto deve essere rivolta al nudo proprietario.

Tuttavia, il riacquisto delle azioni è definitivo solo se l'usufruttuario ha espressamente acconsentito all'operazione.

Salvo diverso accordo tra il nudo proprietario e l'usufruttuario, il prezzo di rimborso delle azioni è diviso tra loro fino al valore dei rispettivi diritti sulle azioni.

Articolo 649

Le azioni acquistate dalla società che le ha emesse, in vista della riduzione del capitale, devono essere annullate entro quindici (15) giorni dalla scadenza del termine per il mantenimento dell'offerta di acquisto di cui all'avviso di cui al precedente articolo 643.

Quando il riacquisto è effettuato al fine di favorire un aumento di capitale, una fusione o una scissione, il termine previsto per l'annullamento delle azioni decorre dal giorno in cui le azioni sono state riacquistate.

Le azioni acquistate o detenute dalla società in violazione di quanto previsto dagli articoli 639 e 640 che precedono devono essere annullate entro quindici (15) giorni dall'acquisto ovvero, ove applicabile, dalla scadenza del termine di un anno di cui al primo comma dell'art. 640 di cui sopra.

Articolo 650

L'annullamento delle azioni è registrato, se si tratta di azioni nominative, mediante iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Nel caso di titoli al portatore, l'annullamento delle azioni è constatato da un bonifico su un conto di ordine aperto a nome della società, presso la stessa o presso un intermediario.

Capitolo 5 - Ammortamento del capitale

Sezione 1 - Modalità di ammortamento

Articolo 651

L’ammortamento del capitale è l’operazione con cui la società rimborsa ai soci, in tutto o in parte, l’importo nominale delle loro azioni, quale anticipo sui proventi della futura liquidazione della società.

Articolo 652

L’ammortamento del capitale è deliberato dall’assemblea ordinaria, quando previsto dallo statuto. Nel silenzio dello statuto, lo decide l’assemblea generale straordinaria.

Ogni delibera di ammortamento adottata in violazione del presente articolo è nulla.

Articolo 653

Le azioni possono essere rimborsate in tutto o in parte. Le azioni completamente ammortizzate sono dette azioni di godimento.

Articolo 654

L’ammortamento è effettuato a titolo di eguale rimborso per ciascuna azione della stessa classe e non comporta una riduzione del capitale.

Articolo 655

Gli importi utilizzati per il rimborso delle azioni sono dedotti dagli utili o dalle riserve statutarie.

Non sono deducibili né dalla riserva legale né, salvo diversa deliberazione dell’assemblea straordinaria, dalle riserve statutarie.

Il riacquisto delle azioni non può avere l’effetto di ridurre il patrimonio netto in misura inferiore all’importo del capitale sociale maggiorato delle riserve e di cui la legge o lo statuto non consentono la distribuzione.

Articolo 655-1

Sono nulle le operazioni di ammortamento delle azioni effettuate in violazione dei precedenti artt. 654 e 655.

Sezione 2 - Diritti connessi alle azioni riacquistate e trasformazione delle azioni riacquistate in azioni di capitale (*sociale* n.d.t).

Articolo 656

Le azioni completamente o parzialmente ammortizzate conservano tutti i loro diritti ad eccezione, invece, del diritto al primo dividendo previsto dal precedente articolo 145 e del rimborso del valore nominale delle azioni che perdono proporzionalmente.

Articolo 657

L'assemblea straordinaria può decidere di riconvertire le azioni, interamente o parzialmente, ammortizzate in azioni di capitale (*sociale* n.d.t).

La decisione di ritrasformazione è assunta alle condizioni di quorum e maggioranza previste per la modifica dello statuto.

Articolo 658

La trasformazione delle azioni è effettuata mediante prelievo coattivo, fino alla concorrenza dell'importo ammortizzato delle azioni da convertire, sulla parte degli utili di uno o più esercizi che spettano a tali azioni dopo il pagamento delle azioni parzialmente ammortizzate, del primo dividendo o degli interessi a cui possono dare diritto.

Parimenti, l'assemblea straordinaria può autorizzare gli azionisti, alle medesime condizioni, a restituire alla società l'importo ammortizzato delle loro azioni, maggiorato, ove previsto, del primo dividendo o degli interessi legali per il periodo trascorso dall'esercizio in corso e, eventualmente, l'esercizio precedente.

Articolo 659

Le decisioni previste dal precedente articolo 658 sono soggette alla ratifica delle assemblee straordinarie di ciascuna delle categorie di azionisti aventi i medesimi diritti.

Articolo 660

Somme trattenute dagli utili o pagate dai soci ai sensi del precedente art. 658 sono registrati in un conto come riserva.

Quando le azioni sono completamente ammortizzate, viene aperto un conto di riserva per ciascuna categoria di azioni anch'esse ammortizzate.

Articolo 661

Quando l'importo di un conto come riserva costituito per deduzione dagli utili aziendali è pari all'importo ammortizzato delle azioni o della corrispondente categoria di azioni, si procede alla trasformazione.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, a seconda dei casi, è autorizzato ad apportare le modifiche necessarie alle clausole dello statuto sociale nella misura in cui tali modifiche corrispondono materialmente ai risultati dell'operazione.

Articolo 662

Quando la riconversione è effettuata mediante versamento degli azionisti, il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, secondo il caso, è autorizzato ad effettuare, al più tardi, alla chiusura di ciascun esercizio, la modifica dello statuto corrispondente alle riconversioni realizzate nel corso di detto esercizio.

Articolo 663

Le azioni parzialmente ammortizzate di cui sia stata deliberata la trasformazione in azioni di capitale (*sociale* n.d.t.) danno diritto, per ogni esercizio e fino al compimento di tale trasformazione, al primo dividendo o ad interessi sostitutivi, calcolati sull'importo versato e non ammortizzato di dette azioni.

Inoltre, le azioni, interamente o parzialmente ammortizzate, la cui ritrasformazione sia stata deliberata mediante detrazione dagli utili, danno diritto, per ogni esercizio e fino al definitivo perfezionamento della riconversione, al primo dividendo calcolato sull'importo, alla chiusura dell'esercizio precedente, dal corrispondente conto che gestisce la riserva.

Articolo 663-1

Le deliberazioni e le decisioni assunte e le conversioni di azioni poste in essere in violazione dei precedenti artt. 657, 658 e 659 sono nulle.

Sottotitolo 5 - Variazione del patrimonio netto

Articolo 664

Qualora, a seguito di perdite rilevate nel bilancio di sintesi, il patrimonio netto della società diventi inferiore alla metà del capitale sociale, il consiglio di amministrazione o, a seconda dei casi, l'amministratore delegato è tenuto, entro quattro (4) mesi dopo l'approvazione del bilancio di tale perdita, di convocare l'assemblea straordinaria per decidere se debba avvenire lo scioglimento anticipato della società.

Articolo 665

Se lo scioglimento non è posto in essere, la società è tenuta, entro la fine del secondo esercizio successivo a quello durante il quale è avvenuta la rilevazione delle perdite, a ridurre il proprio capitale di un importo almeno pari a quello delle perdite che non hanno potuto essere imputate a riserva se, entro tale termine, il patrimonio netto non è stato ricostituito fino ad un valore almeno pari alla metà del capitale sociale.

Articolo 666

La decisione dell'assemblea generale straordinaria è iscritta nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari dello Stato Membro dove c'è la sede centrale della società.

È pubblicato su un giornale di annunci legali del luogo della sede legale.

Articolo 667

In assenza di un'assemblea, come nel caso in cui questa non abbia potuto deliberare validamente nell'ultima convocazione, ogni interessato può chiedere in giudizio lo scioglimento della società.

Lo stesso vale se non sono state applicate le disposizioni del precedente articolo 665.

Articolo 668

Il tribunale competente adito di una richiesta di scioglimento può concedere un massimo di sei (6) mesi per regolarizzare la situazione.

Non può pronunciare lo scioglimento se, nel giorno in cui si pronuncia sul merito, è avvenuta tale regolarizzazione.

Articolo 669

Le disposizioni di cui agli articoli da 664 a 668 che precedono non si applicano alle società in amministrazione controllata o in liquidazione di beni.

Sottotitolo 6 - Fusione, scissione e trasformazione

Capitolo 1 - Fusione e scissione

Sezione 1 - Fusione

Articolo 670

Sono soggette alle disposizioni del presente capo le operazioni di cui ai precedenti articoli da 189 a 199 ed effettuate esclusivamente tra società per azioni.

Ogni deliberazione assunta in violazione del primo e del secondo comma del presente articolo è nulla.

Articolo 671

La fusione è deliberata dall'assemblea straordinaria di ciascuna delle società Partecipanti all'operazione.

La fusione è subordinata, ove applicabile, in ciascuna delle società partecipanti all'operazione, alla ratifica delle assemblee speciali degli azionisti di cui al precedente articolo 555.

Ogni deliberazione assunta in violazione del primo e del secondo comma del presente articolo è nulla.

Il consiglio di amministrazione o, ove applicabile, l'amministratore delegato di ciascuna delle società partecipanti all'operazione redige una relazione che viene messa a disposizione dei soci.

Questa relazione spiega e giustifica il progetto, in dettaglio, da un punto di vista legale ed economico, in particolare per quanto riguarda il rapporto di cambio e le modalità di valutazione utilizzate, che devono essere coerenti per le società interessate nonché, ove applicabili, le particolari difficoltà di valutazione. Tali deliberazioni assunte dall'assemblea in assenza della relazione del consiglio di amministrazione o, ove applicabile, dell'amministratore delegato sono nulle. Le deliberazioni possono essere annullate nel caso in cui la relazione non contenga tutte le informazioni previste nel presente comma.

Articolo 672

Uno o più revisori della fusione, nominati dal tribunale competente, redigono, sotto la loro responsabilità, una relazione scritta sui termini della fusione.

Possono ottenere da ciascuna impresa la comunicazione di tutti i documenti utili ed effettuare tutte le verifiche necessarie. Sono soggetti, nei confronti delle società partecipanti, alle incompatibilità previste dal successivo articolo 698.

Il/i revisore/i di fusione verificano che i valori relativi attribuiti alle azioni delle società partecipanti all'operazione siano rilevanti e che il rapporto di cambio sia congruo. Le relazioni dei revisori della fusione sono messe a disposizione degli azionisti e indicano:

1°) il/i metodo/i seguito/i per determinare il rapporto di cambio proposto;

2°) se questo o questi metodi sono adeguati al caso e ai valori a cui ciascuno di questi metodi conduce, un parere sull'importanza relativa attribuita a questo o questi metodi nella determinazione del valore adottato;

3°) le particolari difficoltà di valutazione, se presenti.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea in assenza della relazione del revisore della fusione sono nulle. Le deliberazioni possono essere annullate nel caso in cui la relazione non contenga tutte le informazioni previste dal presente articolo.

Articolo 673

Il/i revisore/i di fusione sono nominati e svolgono la loro funzione alle condizioni di cui ai precedenti articoli 619 e ss. Il revisore della fusione non può essere scelto tra i revisori delle società partecipanti all'operazione.

Qualora venga redatta una sola relazione per l'intera operazione, la nomina avviene su richiesta congiunta di tutte le società partecipanti.

Articolo 674

Ogni società per azioni partecipante ad un'operazione di fusione deve mettere a disposizione dei propri azionisti, presso la sede legale, almeno quindici (15) giorni prima della data dell'assemblea convocata per deliberare sul progetto, i seguenti documenti:

1°) la proposta di fusione;

2°) le relazioni di cui ai precedenti artt. 671 e 672;

3°) il bilancio di sintesi approvato dalle assemblee nonché le relazioni sulla amministrazione degli ultimi tre (3) esercizi delle società partecipanti all'operazione;

4°) un prospetto contabile redatto con le stesse modalità e con la stessa presentazione dell'ultimo bilancio annuale, chiuso ad una data che, se l'ultimo bilancio di sintesi è relativo ad un esercizio la cui chiusura risale a più di sei (6) mesi prima della data del progetto di fusione, deve essere riaggiornato a meno di tre (3) mesi prima della data del progetto di fusione.

Ogni socio può ottenere, a proprie spese, a semplice richiesta, copia integrale o parziale dei predetti documenti. I documenti sopra elencati possono essere messi a disposizione degli azionisti per via telematica.

L'assemblea può essere annullata in caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 675

L'assemblea generale straordinaria della società incorporante decide in merito all'approvazione dei conferimenti in natura, conformemente alle disposizioni degli articoli 619 e seguenti. Ogni deliberazione presa in violazione del presente articolo è nulla.

Articolo 676

Quando, dal deposito del progetto di fusione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari e fino al completamento dell'operazione, l'incorporante detiene stabilmente l'intero capitale della o delle società incorporate, non risulta neppure l'approvazione della fusione da parte dell'assemblea straordinaria delle società incorporate, né nella redazione delle relazioni di cui ai precedenti artt. 671 e 672.

Articolo 677

Quando la fusione è realizzata mediante creazione di una nuova società, questa può essere costituita senza apporti diversi da quelli delle società che si fondono.

In ogni caso, il progetto di statuto della nuova società è approvato dall'assemblea generale straordinaria di ciascuna delle società che si fondono. Non è necessaria l'approvazione dell'operazione da parte dell'assemblea generale della nuova società. Ogni delibera presa in violazione del presente comma è nulla.

Articolo 678

Il progetto di fusione è sottoposto alle assemblee degli obbligazionisti delle società incorporate, salvo che agli stessi obbligazionisti venga offerto il rimborso dei titoli su semplice richiesta degli stessi.

L'operazione di fusione effettuata in violazione del presente comma è nulla.

Quando vi è la necessità di riscatto a semplice domanda, la società incorporante diventa debitrice degli obbligazionisti della società acquisita.

L'offerta di rimborso dei titoli su semplice richiesta degli obbligazionisti prevista sopra è pubblicata su un quotidiano autorizzato a ricevere le note legali dello Stato Membro.

L'obbligazionista che non abbia chiesto il riscatto entro il termine fissato conserva la sua posizione nella società incorporante alle condizioni previste dall'accordo di fusione.

Articolo 679

La società incorporante è debitrice nei confronti dei creditori non obbligazionisti della società acquisita in sostituzione di quest'ultima, senza che tale sostituzione comporti novazione nei loro confronti.

I creditori non obbligazionisti delle società partecipanti all'operazione di fusione, ivi compresi i locatori dei locali locati alle società conferite, e la cui pretesa sia antecedente alla pubblicità data al progetto di fusione, possono opporsi entro il termine di trenta (30) giorni dalla presente pubblicazione davanti al tribunale competente.

Il tribunale competente respinge l'eccezione o dispone o il rimborso dei debiti o la prestazione di garanzie se l'impresa le offre e se ritenute sufficienti.

In mancanza del rimborso dei debiti o della costituzione delle garanzie richieste, la fusione è inopponibile a tale creditore.

L'opposizione presentata da un creditore non può avere l'effetto di vietare la prosecuzione dell'operazione di fusione.

Articolo 680

Le disposizioni del precedente art. 679 non ostano all'applicazione di accordi che autorizzino il creditore a chiedere l'immediato rimborso del proprio debito in caso di fusione della società debitrice con altra società.

Articolo 681

Il progetto di fusione non è sottoposto alle assemblee degli obbligazionisti della società incorporante.

Tuttavia, l'assemblea degli obbligazionisti può autorizzare i propri rappresentanti ad opporsi alla fusione alle condizioni e agli effetti previsti dai precedenti articoli 679 e 680.

Articolo 682

L'opposizione di un creditore alla fusione alle condizioni previste dai precedenti articoli 679 e 681 deve essere dichiarata entro il termine di trenta (30) giorni dall'inserimento previsto dal precedente articolo 265.

Articolo 683

Entro lo stesso termine deve essere depositata l'opposizione dei rappresentanti dell'insieme degli obbligazionisti alla fusione prevista dal precedente articolo 681.

Sezione 2 – Scissione

Articolo 684

Alla scissione si applicano le disposizioni dei precedenti articoli da 670 a 683.

Articolo 685

Quando la scissione deve essere realizzata per conferimento a nuove società per azioni, ciascuna delle nuove società può essere costituita senza alcun conferimento diverso da quello della società scissa.

In tal caso e qualora le azioni di ciascuna delle nuove società siano assegnate ai soci della società scissa in proporzione ai loro diritti nel capitale di tale società, non occorre redigere la relazione di cui all'articolo 672. che precede.

In ogni caso, il progetto di statuto delle nuove società è approvato dall'assemblea straordinaria della società scissa. Le nuove società costituite in violazione del presente paragrafo sono nulle.

Non è necessaria l'approvazione dell'operazione da parte dell'assemblea generale di ciascuna delle nuove società.

Articolo 686

Il progetto di scissione è sottoposto alle assemblee degli obbligazionisti della società scissa, a meno che non venga loro offerto il rimborso dei titoli su semplice richiesta degli stessi. La scissione effettuata in violazione del presente comma è nulla.

Quando vi è necessità di rimborso su semplice richiesta, le società beneficiarie dei conferimenti derivanti dalla scissione sono debitori solidali degli obbligazionisti richiedenti il rimborso.

Articolo 687

Il progetto di scissione non è sottoposto alle assemblee degli obbligazionisti delle società cedenti i beni. Tuttavia, l'assemblea degli obbligazionisti può autorizzare i propri rappresentanti ad opporsi alla scissione, alle condizioni e con gli effetti previsti dal precedente articolo 681.

Articolo 688

Le società beneficiarie dei conferimenti derivanti dalla scissione sono in solido debitori degli obbligazionisti e creditori non obbligazionisti della società scissa, in sostituzione della società scissa, senza che tale sostituzione comporti novazione nei loro confronti.

Articolo 689

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 688, può essere previsto che le società beneficiarie della scissione siano responsabili solo per la parte di passività della società scissa rispettivamente a loro carico e senza solidarietà tra loro.

In tal caso, i creditori non obbligazionisti delle società partecipanti possono opporsi alla scissione alle condizioni e agli effetti previsti dagli articoli 679, comma 2 e ss.

Capitolo 2 - Trasformazione

Articolo 690

Qualsiasi società per azioni può essere trasformata in società di altra forma se, al momento della sua trasformazione, è stata costituita per almeno due (2) anni e se ha redatto e fatto approvare dagli azionisti il bilancio dei suoi due (2) primi esercizi.

Articolo 691

La decisione di trasformazione è assunta sulla relazione del revisore dei conti della società. La relazione attesta che il patrimonio netto è almeno pari al capitale sociale.

La trasformazione è subordinata, ove applicabile, all'approvazione dell'assemblea degli obbligazionisti.

Il provvedimento di trasformazione è soggetto a pubblicazione alle condizioni previste per le modifiche statutarie ai precedenti artt. 263 e 265.

Articolo 692

La trasformazione di una società per azioni in una società in nome collettivo è decisa all'unanimità dagli azionisti. In tal caso non si applicano gli articoli 690 e 691 che precedono.

Articolo 693

La trasformazione di una società per azioni in una società a responsabilità limitata è deliberata alle condizioni previste per la modifica dello statuto delle società di questa forma.

Articolo 693-1

Le deliberazioni assunte in violazione degli articoli 690, 691, 692 e 693 che precedono sono nulle.

Sottotitolo 7 - Controllo delle società per azioni

Capo 1 - Scelta del revisore e di chi ne fa le veci

Articolo 694

Il controllo è esercitato, in ciascuna società per azioni, da uno o più revisori.

Le funzioni di revisore sono esercitate da persone fisiche o da società da esse costituite, in una delle forme previste dalla presente Legge Uniforme.

Articolo 695

Quando c'è un ordine di dottori commercialisti nello Stato Membro della sede legale della società, previa verifica, solo i dottori commercialisti iscritti all'albo dell'ordine possono esercitare le funzioni di revisore dei conti.

Articolo 696

In mancanza dell'ordine dei dottori commercialisti, solo i dottori commercialisti iscritti preventivamente in un elenco redatto da una commissione in appello, nella giurisdizione dello Stato Membro della sede legale della società sottoposta al controllo.

Questa commissione è composta da quattro (4) membri:

1°) un magistrato in carica presso la Corte d'Appello che presiede con voto determinante;

2°) un professore di diritto, economia o management;

3°) un magistrato della giurisdizione competente in materia commerciale;

4°) un rappresentante del Ministero delle finanze con comprovate competenze in materia.

Articolo 697

Le funzioni di revisore sono incompatibili:

1°) con qualsiasi attività o atto idoneo a pregiudicare la sua indipendenza;

2°) con qualsiasi impiego retribuito. Tuttavia, un revisore dei conti può fornire istruzione relativa all'esercizio della sua professione o svolgere un lavoro retribuito presso un revisore dei conti o un dottore commercialista;

3°) con qualsiasi attività commerciale, esercitata direttamente o tramite intermediario.

Articolo 698

Non possono essere revisori:

1°) i fondatori, i soci, i beneficiari di benefici speciali, gli amministratori della società o di sue controllate, nonché il/i coniuge/i;

2°) parenti ed affini, fino al quarto grado compreso, delle persone di cui al 1°) del presente articolo;

3°) amministratori di società che detengono un decimo del capitale della società o di cui quest'ultima possiede un decimo del capitale, nonché il/i coniuge/i;

4°) i soggetti che, direttamente o indirettamente, o per interposta persona, percepiscono, sia dai soggetti indicati al punto 1°) del presente articolo, sia da qualunque società di cui al punto 3°) del presente articolo, un compenso o un compenso in motivo di un'attività a tempo indeterminato diversa da quella di revisore; lo stesso vale per i coniugi di tali persone;

5°) le società di revisione legale dei conti di cui uno dei soci, degli azionisti o degli amministratori si trovi in una delle situazioni di cui ai commi precedenti;

6°) società di revisore di cui uno degli amministratori, ovvero il socio o azionista che esercita le funzioni di revisore, al coniuge che si trovi in una delle situazioni previste al 5°) del presente articolo.

Articolo 699

Il revisore non può essere nominato amministratore, amministratore delegato, vice amministratore delegato, direttore generale, vicedirettore generale o più in generale amministratore aziendale delle società da lui controllate meno di cinque (5) anni dopo la fine della sua attività di controllo della suddetta società.

Lo stesso divieto si applica ai soci di una società di revisione.

Durante lo stesso termine, egli non può esercitare la stessa missione di controllo né nelle società che possiedono il decimo del capitale della società da lui controllata, né nelle società nelle quali la società da lui controllata possiede il decimo del capitale, al momento della cessazione della sua funzione di revisore.

Articolo 700

Le persone che sono state amministratori, amministratori delegati, vice amministratori delegati, direttori generali o vicedirettori generali, amministratori o dipendenti di una società non possono essere nominati sindaci della società entro cinque (5) anni dalla cessazione delle loro funzioni.

Nello stesso periodo non possono essere nominati sindaci in società che detengono il dieci per cento (10%) del capitale della società in cui hanno esercitato le loro funzioni o in cui detengano il dieci per cento (10%) del capitale.

I divieti previsti dal presente articolo per i soggetti di cui al primo comma si applicano alle società di revisione legale dei conti di cui detti soggetti sono soci, soci o amministratori.

Articolo 701

Sono nulle le deliberazioni assunte in assenza della regolare nomina dei revisori o sulla relazione dei revisori nominati o rimasti in carica contrariamente a quanto previsto dagli articoli da 694 a 700 che precedono.

L'azione di nullità si estingue se tali deliberazioni sono espressamente confermate da un'assemblea generale, sulla relazione dei commissari regolarmente designati.

Capo 2 - Nomina del revisore effettivo e del suo supplente

Articolo 702

Le società per azioni che non ricorrono al pubblico risparmio sono tenute a designare un revisore dei conti e un supplente.

Le società per azioni che ricorrono al pubblico risparmio sono tenute a nominare almeno due (2) sindaci effettivi e due (2) supplenti.

Articolo 703

Il primo revisore effettivo ed il suo supplente sono nominati nello statuto o dall'assemblea generale costituente.

Durante la vita della società, il revisore dei conti e chi ne fa le veci sono nominati dall'assemblea ordinaria.

Articolo 704

La durata in carica del revisore nominato nello statuto o dall'assemblea generale costitutiva è di due (2) esercizi.

Quando è nominato dall'assemblea generale ordinaria, il revisore dei conti esercita le sue funzioni per sei (6) esercizi.

Articolo 705

Le funzioni del revisore scadono al termine dell'assemblea generale che delibera sul bilancio del secondo esercizio, quando è designato dallo statuto o dall'assemblea generale costitutiva, oppure sul bilancio del sesto esercizio, quando è nominato dall'assemblea generale ordinaria.

Articolo 706

Il revisore nominato dall'assemblea in sostituzione di un altro resta in carica solo fino alla scadenza del mandato del predecessore.

Articolo 707

Quando, allo scadere dei compiti del revisore, si propone all'assemblea di non rinnovare l'incarico, il revisore può, su sua richiesta, essere sentito dall'assemblea.

Articolo 708

Se l'assemblea non elegge un revisore effettivo o supplente, ogni socio può chiedere il provvedimento cautelare al tribunale competente per la nomina del revisore effettivo o supplente, del presidente del consiglio di amministrazione, del presidente - direttore generale o amministratore delegato debitamente nominato.

Il mandato così conferito scade quando l'assemblea ha provveduto alla nomina del revisore effettivo.

Articolo 709

Qualora l'assemblea non rinnovi il mandato di un revisore o lo sostituisca al termine del suo mandato e, salvo espresso rifiuto del revisore dei conti, la sua attività è prorogata fino alla successiva assemblea ordinaria annuale.

Capo 3 - Attività del revisore legale

Sezione 1 - Obblighi del revisore dei conti

Articolo 710

Il revisore rilascia un parere in cui indica che il bilancio di sintesi è regolare e sincero e fornisce un'immagine fedele dei risultati della amministrazione dell'esercizio trascorso nonché della situazione finanziaria e patrimoniale della società alla fine del presente esercizio.

Articolo 711

Nella sua relazione all'assemblea ordinaria, il revisore, alla luce delle evidenze acquisite:

1°) dichiara che il bilancio di sintesi è regolare e sincero e fornisce una rappresentazione veritiera e corretta dei risultati delle operazioni passate nonché della situazione finanziaria e patrimoniale della società alla fine del presente esercizio;

2°) esprime, motivatamente, parere con riserve o sfavorevole, ovvero indica l'impossibilità di esprimere un parere.

Articolo 712

Compito permanente del revisore, esclusa ogni interferenza nella amministrazione, è quello di verificare i valori e i documenti contabili della società e di verificare la conformità dei suoi conti in conformità alla normativa vigente.

Articolo 713

Il revisore verifica la sincerità e la coerenza con il bilancio di sintesi, delle informazioni contenute nella relazione sulla amministrazione del consiglio di amministrazione o dell'amministratore delegato, a seconda dei casi, e nei documenti sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società rispetto al bilancio di sintesi inviato agli azionisti.

Riferisce su queste osservazioni nella sua relazione all'assemblea generale annuale.

Articolo 714

Il revisore, infine, assicura che sia rispettata l'uguaglianza tra i soci, in particolare che tutte le azioni della stessa categoria godano dei medesimi diritti.

Articolo 715

Il revisore redige una relazione nella quale porta all'attenzione del consiglio di amministrazione, dell'amministratore delegato e, ove previsto, del comitato per il controllo interno:

1°) i controlli e le verifiche da lui effettuati e le varie indagini da lui effettuate nonché i loro risultati;

2°) le voci dello stato patrimoniale e degli altri documenti contabili ai quali ritiene opportuno apportare modifiche, apportando tutte le osservazioni pertinenti sulle modalità di valutazione utilizzate per la redazione di tali documenti;

3°) le irregolarità e le imprecisioni che ha riscontrato;

4°) le conclusioni alle quali le suddette osservazioni e rettifiche portano ai risultati dell'esercizio confrontati con quelli dell'ultimo esercizio.

Tale relazione è messa a disposizione del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministrazione delegato prima della riunione del consiglio di amministrazione o della decisione dell'amministratore delegato che chiude il bilancio dell'esercizio.

Articolo 716

Il revisore riferisce, alla successiva assemblea generale, delle irregolarità e delle inesattezze da lui rilevate nell'espletamento della sua attività.

Inoltre, rivela al pubblico ministero gli atti criminosi di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività, senza che la sua responsabilità sia coinvolta da tale rivelazione.

Articolo 717

Fermo restando quanto previsto dall'art. 716 che precede, il revisore ed i suoi collaboratori sono tenuti al segreto professionale per i fatti, gli atti e le informazioni di cui siano a conoscenza in ragione delle loro funzioni.

Articolo 717-1

Le deliberazioni delle assemblee prese senza che le relazioni che devono essere redatte dal revisore dei conti conformemente alla presente Legge Uniforme siano state sottoposte all'assemblea generale sono nulle. Le deliberazioni possono essere annullate quando la relazione non contiene tutte le indicazioni previste dal presente articolo.

L'azione di nullità si estingue se tali deliberazioni sono espressamente confermate dall'assemblea su relazione del revisore regolarmente nominato.

Sezione 2 - Diritto del revisore dei conti

Articolo 718

In qualsiasi momento dell'anno, il revisore effettua tutte le verifiche e i controlli che ritiene opportuni e può richiedere, in loco, tutti i documenti che ritiene utili per l'esercizio della sua attività ed in particolare tutti i contratti, libri, documenti contabili e libri dei verbali.

Per lo svolgimento di tali controlli e verifiche, il revisore può, sotto la sua responsabilità, farsi assistere o rappresentare da esperti o collaboratori di sua scelta, che egli stesso porta a conoscenza nominativamente della società. Essi hanno gli stessi diritti di controllo e verifica dei revisori.

Gli accertamenti previsti dal presente articolo possono essere effettuati sia con la società che con le società controllanti o controllate ai sensi degli articoli 178 e 180 che precedono.

Articolo 719

Qualora siano in carica più revisori, essi possono svolgere le proprie indagini, verifiche e controlli separatamente, ma redigono una relazione congiunta.

In caso di disaccordo tra i revisori, la relazione indica le diverse opinioni espresse.

Articolo 720

Il revisore può altresì raccogliere ogni informazione utile all'esercizio della propria attività presso terzi che abbiano effettuato operazioni per conto della società.

Tale diritto all'informazione, tuttavia, non può estendersi alla comunicazione di atti, contratti ed eventuali atti detenuti da terzi, salvo autorizzazione tempestiva con decisione del tribunale competente.

Il segreto professionale non può essere invocato contro il revisore dei conti se non dagli ufficiali giudiziari.

Articolo 721

Il revisore deve essere convocato in tutte le assemblee, al più tardi in occasione della convocazione degli stessi azionisti, mediante lettera al portatore contro ricevuta o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se il revisore non è convocato, l'assemblea è nulla solo se deve presentare una relazione. In tutti gli altri casi di convocazione irregolare l'adunanza può essere annullata.

Tuttavia, l'azione di nullità non è ammissibile in presenza del revisore dei conti.

Articolo 722

Il revisore deve essere convocato all'assemblea, a seconda dei casi, del consiglio di amministrazione o dell'amministratore delegato che approva il bilancio dell'esercizio, nonché ad ogni altra riunione del consiglio o dell'amministratore delegato pertinente alla sua attività.

La convocazione è effettuata, al più tardi, durante la convocazione del consiglio di amministrazione o, quando la società è amministrata da un amministratore delegato almeno tre (3) giorni prima della delibera di quest'ultimo, mediante lettera al portatore ricevuta o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di mancata convocazione del revisore, l'assemblea può essere annullata. Tuttavia, l'azione di nullità non è ammissibile in presenza del revisore dei conti.

Articolo 723

Il compenso del revisore è a carico della società.

L'importo delle commissioni è fissato a livello globale, indipendentemente dal numero di revisori dei conti che si dividono tali commissioni tra loro.

Articolo 724

Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai revisori dei conti nell'esercizio delle loro funzioni sono a carico della società.

Parimenti, la società può riconoscere un compenso eccezionale al revisore quando quest'ultimo:

1°) eserciti un'attività professionale complementare, per conto della società, all'estero;

2°) svolga specifici incarichi di revisione contabile di società partecipate o pianificate dalla società controllata;

3°) svolga incarichi temporanei affidati dalla società su richiesta di una pubblica autorità.

Capo 4 - Responsabilità del revisore legale

Articolo 725

Il revisore titolare dell'incarico risponde civilmente, sia verso la società che verso terzi, delle conseguenze dannose, colpa e negligenza da lui commesse nell'esercizio delle proprie funzioni.

Tuttavia, non può essere ritenuto responsabile per l'informazione o la divulgazione di fatti attinenti all'esercizio della sua attività ai sensi dell'articolo 153 che precede.

Articolo 726

Il revisore non risponde dei danni cagionati da illeciti commessi dai membri del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato, a seconda dei casi, a meno che, essendone a conoscenza di essi, non li abbia rivelati nella sua relazione all'assemblea generale.

Articolo 727

L'azione di responsabilità nei confronti del revisore è prescritta entro tre (3) anni dalla data dell'evento dannoso o, se occultato, dalla sua rivelazione.

Quando l’atto dannoso è qualificato come reato, l’azione è prescritta per dieci (10) anni.

Capo 5 - Impedimento temporaneo o permanente del revisore dei conti

Articolo 728

In caso di impedimento, dimissioni o decesso del revisore effettivo, le sue funzioni sono esercitate dal revisore supplente fino alla cessazione dell’impedimento o, quando l’impedimento è permanente, fino alla scadenza del mandato del revisore impedito.

Cessato l’impedimento, il revisore riprende le sue funzioni dopo la successiva assemblea ordinaria che ne approva i conti.

Articolo 729

Quando il revisore supplente è chiamato all’esercizio delle funzioni di effettivo, la successiva assemblea ordinaria nomina un nuovo supplente le cui funzioni cessano automaticamente con la ripresa delle funzioni del revisore incapace.

Articolo 730

Uno o più soci che rappresentino almeno un decimo del capitale, nonché il pubblico ministero, possono impugnare in giudizio i sindaci nominati dall’assemblea ordinaria.

Se la loro richiesta viene accolta, in tribunale viene nominato un nuovo revisore dei conti. Rimane in carica fino all’ingresso del revisore nominato dall’assemblea.

Articolo 731

Uno o più azionisti che rappresentino almeno un decimo del capitale, il consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato, a seconda dei casi, l’assemblea ordinaria o il pubblico ministero possono chiedere la revoca del revisore dei conti in caso di colpa da parte sua o in caso di impedimento.

Articolo 732

L’istanza di ricusazione o di revoca del revisore dei conti è portata avanti tempestivamente al tribunale competente.

La citazione è proposta contro il revisore dei conti e contro la società.

L’istanza di ricusazione è presentata entro trenta (30) giorni dalla data dell’assemblea generale che ha nominato il revisore dei conti.

Articolo 733

Quando la richiesta arriva dal pubblico ministero, viene presentata sotto forma di richiesta.

I soggetti diversi dal rappresentante del pubblico ministero sono citati, per volere della cancelleria o dell'autorità competente dello Stato Membro, mediante lettera al portatore contro ricevuta o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 734

Il termine per impugnare la decisione del tribunale competente è di quindici (15) giorni dalla notifica alle parti di tale decisione.

Sottotitolo 8 - Scioglimento delle società per azioni

Articolo 735

Le disposizioni dei seguenti articoli 736 e 737 non sono applicabili alle società in stato di amministrazione controllata o di liquidazione di beni.

Articolo 736

La società per azioni si scioglie per cause comuni a tutte le società alle condizioni e agli effetti previsti dai precedenti articoli da 200 a 202. La società per azioni viene altresì sciolta, in caso di perdita parziale del patrimonio alle condizioni previste dai precedenti artt. 664-668.

Articolo 737

I soci possono pronunciare lo scioglimento anticipato della società. La decisione è presa in assemblea generale straordinaria.

Divisione 9 - Responsabilità civile

Capitolo 1 - Responsabilità dei fondatori

Articolo 738

I fondatori della società a cui la nullità è imputabile e gli amministratori o l'amministratore delegato in carica al momento in cui è stata incorsa possono essere dichiarati solidalmente responsabili del danno risultante, agli azionisti o ai terzi, dell'annullamento della società. La stessa solidarietà può essere pronunciata nei confronti di quei soci i cui conferimenti o benefici non siano stati verificati e approvati.

Articolo 739

L'azione di responsabilità basata sull'annullamento della società è prescritta alle condizioni previste dal precedente articolo 256.

Capo 2 - Responsabilità degli amministratori

Articolo 740

Gli amministratori sono responsabili individualmente o in solido nei confronti della società o di terzi, sia per violazioni delle disposizioni legislative o regolamentari applicabili alle società per azioni, sia per violazioni delle clausole statutarie, sia per illeciti commessi durante la loro amministrazione.

Se più amministratori hanno collaborato ai medesimi fatti, il giudice competente determina la quota spettante di ciascuno al risarcimento del danno.

Articolo 741

Oltre all'azione per il risarcimento del danno subito personalmente, i soci possono, individualmente o in gruppo, proporre un'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Se rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale, i soci possono, nell'interesse comune, incaricare uno o più di loro di rappresentarli a proprie spese per sostenere, sia in domanda che in difesa, l'azione sociale.

Il recesso di uno o più di detti soci, sia perché abbiano volontariamente receduto, sia perché abbiano perso la qualità di soci, non ha effetto sul perseguimento della predetta azione di responsabilità.

Gli attori hanno il diritto di perseguire il risarcimento dell'intero pregiudizio subito dalla società alla quale, se del caso, viene risarcito il danno.

Articolo 742

L'aumento di capitale mediante emissione di azioni da versare in contanti si considera avvenuto alla data di costituzione della dichiarazione notarile di sottoscrizione e pagamento.

Nessuna decisione dell'assemblea può avere l'effetto di estinguere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori o, a seconda dei casi, dell'amministratore delegato per colpa commessa nell'adempimento del loro mandato.

Articolo 743

L'azione di responsabilità contro gli amministratori o contro l'amministratore generale, sia sociale che individuale, si prescrive in tre anni a decorrere dal fatto dannoso o, se è stato dissimulato, a partire dalla sua rivelazione. Tuttavia, quando il fatto è classificato come reato, l'azione si prescrive in dieci anni.

Titolo 2 - Valori mobiliari e altri titoli emessi da società per azioni

Capo 1 - Disposizioni comuni

Sezione 1 – Definizione

Articolo 744

Le società per azioni emettono titoli mobiliari e altri titoli finanziari.

Ai sensi della presente Legge Uniforme, i titoli emessi da società per azioni comprendono:

- titoli azionari;

- titoli di debito diversi dai titoli del mercato monetario.

La forma, il sistema e le caratteristiche dei titoli del mercato monetario sono definiti dall'organismo competente di ciascuno Stato Membro.

I valori mobiliari conferiscono diritti identici per categoria e danno accesso diretto o indiretto a una parte del capitale della società emittente, o a un diritto generale sul suo patrimonio. Sono indivisibili rispetto alla società emittente.

È vietata l'emissione di azioni di profitto o di azioni dei fondatori.

(*Le azioni di profitto sono titoli che non rappresentano il capitale. Sono generalmente emessi per premiare i contributi industriali effettuati durante la costituzione della società (questo è talvolta indicato come "azioni dei fondatori") o durante l'esistenza della società.*)

Le società per azioni possono anche stipulare contratti finanziari, detti anche "futuri strumenti finanziari", ove applicabili alle condizioni stabilite dall'autorità competente di ciascuno Stato Membro.

Articolo 744-1

I valori mobiliari, qualunque sia la loro forma, devono essere registrati sul conto intestato al loro titolare. Sono trasmessi tramite trasferimento da conto a conto.

Il trasferimento di proprietà dei titoli risulta dalla registrazione dei titoli nel conto titoli dell'acquirente.

In caso di cessione di valori mobiliari ammessi alle operazioni di un depositario centrale o consegnati in un sistema di regolamento e di consegna autorizzato dall'organo competente di ciascuno Stato Membro, tale iscrizione è effettuata alla data e alle condizioni definite dall'autorità di mercato competente.

Negli altri casi tale registrazione viene effettuata alla data stabilita di comune accordo tra le parti e notificata alla società emittente.

Sezione 2 - Tipi di titoli

Articolo 745

I valori mobiliari assumono la forma di titoli al portatore o nominativi, siano essi emessi a fronte di conferimenti in natura o di conferimenti in denaro. Tuttavia, la forma esclusivamente nominativa può essere imposta dalle disposizioni della presente legge Uniforme o dallo statuto.

Articolo 746

Il proprietario di titoli facenti parte di un'emissione che comprenda titoli al portatore ha facoltà, nonostante ogni clausola contraria, di convertire i propri titoli al portatore in titoli nominativi e viceversa.

Articolo 746-1

Ogni società o persona da essa abilitata a tal fine tiene un registro dei titoli nominativi emessi da tale società.

I registri contengono le indicazioni relative alle operazioni di trasferimento, trasformazione, pegno e sequestro di titoli, ed in particolare:

1°) La data dell'operazione;

2°) Il cognome, i nomi e l'indirizzo dell'ex e del nuovo titolare dei titoli, in caso di trasferimento;

3°) il cognome, nome e domicilio del titolare dei titoli, in caso di trasformazione di titoli al portatore in titoli nominativi;

4°) Il valore nominale e il numero dei titoli trasferiti o convertiti. Tuttavia, quando tali titoli sono azioni, al posto del loro valore nominale possono essere indicati il capitale sociale ed il numero dei titoli rappresentati da tutte le azioni della stessa categoria;

5°) Se del caso, se la società ha emesso azioni di diverse categorie e se è tenuto un solo registro delle azioni nominative, la categoria e le caratteristiche delle azioni cedute o convertite;

6°) Un numero d'ordine assegnato all'operazione.

In caso di trasferimento, il nome dell'ex titolare dei titoli può essere sostituito da un numero d'ordine che consenta di reperire tale nominativo nei registri.

Tutti gli scritti contenuti nei registri devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della società o suo delegato.

Articolo 746-2

La società tiene aggiornati i registri dei titoli registrati. La relazione del revisore dei conti presentata all'assemblea ordinaria annuale degli azionisti rileva l'esistenza dei registri ed esprime il proprio parere sulla loro corretta tenuta. Alla predetta relazione è allegata una dichiarazione degli amministratori attestante la corretta tenuta dei registri.

Sezione 3 - Pegno di titoli

Articolo 747

Fermo restando quanto previsto dai seguenti articoli 772 e 773, il pegno dei titoli iscritti nel conto dei titoli è costituito secondo le disposizioni della Legge Uniforme in tema di garanzie.

La realizzazione del pegno nel conto dei titoli finanziari avviene, per i titoli diversi dai titoli finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo quanto previsto dagli articoli 104 e 105 della Legge Uniforme sull'organizzazione dei valori mobiliari.

Sezione 4 - Titoli subordinati

Articolo 747-1

Quando si emettono valori mobiliari che rappresentano crediti nei confronti della società emittente o danno diritto a sottoscrivere o acquisire valori mobiliari, può essere previsto che tali valori mobiliari siano rimborsati solo dopo la soddisfazione degli altri creditori.

In queste categorie di valori mobiliari può essere previsto anche un ordine di priorità di pagamento.

Capo 2 - Disposizioni in materia di azioni

Articolo 1 - Tipi di azioni

Articolo 748

Le azioni in contanti sono quelle il cui importo è pagato in contanti o compensando determinati debiti liquidi ed esigibili nei confronti della società, quelle emesse a seguito dell'incorporazione nel capitale di riserve, utili o premi di emissione e quelle il cui importo deriva in parte da l'incorporazione di riserve, utili o conferimenti, premi di emissione o fusione e in parte mediante pagamento in contanti. Quest'ultimo dovrà essere interamente versato al momento della sottoscrizione.

Tutte le altre azioni sono azioni di apporto.

Articolo 748-1

Le azioni che non sono ammesse alla negoziazione in borsa o alle operazioni di un depositario centrale sono nominative.

Articolo 749

La quota in contanti è nominativa fino al completo pagamento. La quota di conferimento è convertibile in azioni al portatore solo dopo due (2) anni.

Articolo 750

L'importo nominale delle azioni è liberamente fissato dallo statuto. L'importo nominale è espresso in numero intero.

Sezione 2 - Diritti connessi alle azioni

Diritto al voto

Articolo 751

Ogni azione ha diritto di voto proporzionale alla quota di capitale che rappresenta ed ogni azione dà diritto ad almeno un voto.

Articolo 752

Un diritto di voto doppio a quello conferito alle altre azioni, tenuto conto della quota di capitale che esse rappresentano, può essere conferito dallo statuto o dall'assemblea straordinaria alle azioni nominative interamente liberate per le quali sia giustificata l'iscrizione nominativa per almeno due (2) anni a nome dello stesso socio.

Parimenti, in caso di aumento di capitale mediante incorporazione di riserve, utili o conferimenti, sovrapprezzo di emissione o di fusione, il diritto di voto doppio può essere conferito all'emissione su azioni nominative assegnate gratuitamente ad un socio.

Articolo 753

Qualsiasi azione convertita al portatore perde il diritto al doppio voto.

Diritto al dividendo

Articolo 754

Ogni azione ha diritto ad un dividendo proporzionale alla quota di capitale che rappresenta.

Articolo 755

In deroga alle disposizioni dell'articolo 754 di cui sopra, all'atto della costituzione della società o nel corso della sua esistenza, possono essere create azioni privilegiate alle condizioni degli articoli 778-1 e seguenti e che presentano vantaggi rispetto a tutte le altre azioni.

Articolo 756

Le date per il pagamento di interessi, dividendi o altri proventi periodici maturati sulle azioni per un determinato esercizio sono fissate dall'assemblea generale o, in mancanza, dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato, a seconda dei casi.

Diritto di prelazione di sottoscrizione

Articolo 757

Gli azionisti hanno, in proporzione all'ammontare delle loro azioni, un diritto prelazione di sottoscrivere azioni in denaro emesse per l'esecuzione di un aumento di capitale.

Tale diritto è negoziabile alle stesse condizioni dell'azione stessa durante il periodo di sottoscrizione.

Articolo 758

L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 757 della presente Legge Uniforme può essere annullata solo dalla deliberazione dell'assemblea generale alle condizioni del quorum e della maggioranza dell'assemblea straordinaria e tale deliberazione è valida solo se il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, a seconda dei casi, indicano nella loro relazione all'assemblea i motivi dell'aumento di capitale, nonché i soggetti ai quali saranno assegnate le nuove azioni e il numero di azioni assegnate a ciascuna di esse, il tasso di emissione e la base su cui è stato determinato.

Sezione 3 - Negoziabilità delle azioni

Articolo 759

Le azioni sono negoziabili solo previa iscrizione della società al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari o l'iscrizione della voce modificativa a seguito di un aumento di capitale.

Articolo 760

La negoziazione di promessa di azioni è vietata a meno che non si tratti di azioni da costituirsi in occasione dell'aumento di capitale di una società le cui vecchie azioni siano già quotate nel listino ufficiale di una borsa valori di uno o più Stati Membro. In tal caso, la trattativa è valida solo se svolta nella condizione sospensiva del perfezionamento dell'aumento di capitale. In assenza di espressa indicazione, tale condizione si presume.

(*La promessa unilaterale di vendere azioni è un accordo attraverso il quale un azionista - il venditore - si impegna a vendere azioni a un beneficiario, a un prezzo fisso e a condizioni ben precise, per un periodo fisso o indefinito. Nell'accordo, il beneficiario può anche impegnarsi ad acquistare le azioni. È quindi una promessa sinallagmatica di trasferire le azioni*).

Articolo 761

Le azioni in contanti sono negoziabili solo dopo che sono state interamente liberate.

Articolo 762

Le azioni restano negoziabili dopo lo scioglimento della società e fino alla chiusura della liquidazione.

Articolo 763

L’annullamento della società o di un’emissione di azioni non comporta la nullità delle trattative intercorse prima della decisione di annullamento se i titoli sono regolari formalmente.

Tuttavia, l’acquirente può esercitare un diritto di regresso nei confronti del suo venditore.

Articolo 763-1

Le azioni, quando non sono negoziabili in applicazione dei precedenti artt. 759 e 761, restano cedibili.

L’incarico deve essere attestato per iscritto. Esso è reso esecutiva nei confronti della società solo dopo che è stata espletata una delle seguenti formalità:

1°) comunicazione del trasferimento all’impresa da parte dell’ufficiale giudiziario o comunicazione con qualsiasi mezzo che consenta di stabilirne l’effettiva ricezione da parte del destinatario;

2°) accettazione dell’incarico da parte della società con atto autentico;

3°) deposito dell’originale dell’atto di trasferimento presso la sede sociale contro consegna da parte del presidente e amministratore delegato, dell’amministratore delegato o del direttore generale di un certificato di deposito.

Il trasferimento è opponibile a terzi solo dopo l’espletamento di uno degli adempimenti di cui sopra e la pubblicazione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Sezione 4 - Trasferimento di azioni

Articolo 764

Le azioni sono in linea di principio liberamente trasferibili.

Sezione 5 - Limiti al trasferimento di azioni

Articolo 765

Fermo restando il principio della libera trasferibilità di cui al precedente articolo 764, lo statuto o gli accordi di cui al precedente articolo 2-1 possono prevedere alcune limitazioni al trasferimento di azioni alle condizioni previste dai successivi articoli da 765-1 a 771-3.

Le limitazioni alla trasmissione delle azioni non possono avvenire in caso di successione, di liquidazione di comunione dei beni tra coniugi o di cessione a un coniuge, a un ascendente o a un discendente.

Articolo 765-1

Le clausole di inalienabilità delle azioni sono valide solo se prevedono un divieto di durata inferiore o uguale a dieci (10) anni e se giustificate da grave e legittimo motivo.

Articolo 765-2

Nel caso in cui nello statuto sia prevista una clausola di inalienabilità, ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione di tale clausola è nullo.

Nel caso in cui negli accordi di cui al precedente articolo 2-1 sia prevista una clausola di inalienabilità, qualsiasi trasferimento di azioni effettuato in violazione di tale clausola è nullo se viene dimostrato che uno degli assegnatari ne era a conoscenza o non poteva essere inconsapevole della sua esistenza.

Articolo 765-3

In una società le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in borsa, può essere previsto dallo statuto che il trasferimento di azioni a un terzo esterno alla società, a titolo gratuito o a titolo oneroso, è subordinato all’approvazione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea generale ordinaria degli azionisti.

Articolo 766

Se l’approvazione è concessa dall’assemblea, il cedente non partecipa alla votazione e le sue azioni vengono detratte per il calcolo del quorum e della maggioranza. Lo stesso vale se il cedente è un amministratore quando l’approvazione è data dal consiglio di amministrazione. Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente articolo è nulla.

Articolo 767

Se nello statuto è prevista una clausola di approvazione, il cedente allega alla domanda di approvazione inviata alla società mediante lettera al portatore contro ricevuta o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero via fax, i cognomi, i nomi, la qualifica e l’indirizzo del proposto cessionario, il numero delle azioni di cui si prevede il trasferimento e il prezzo offerto.

Articolo 768

L’approvazione risulta sia da una notifica, sia dalla mancata risposta entro il termine di tre (3) mesi dalla richiesta.

Articolo 769

Se la società non approva il cessionario proposto, il consiglio di amministrazione o l’amministratore generale, a seconda dei casi, sono tenuti entro tre (3) mesi dalla notifica di rifiuto, a far acquistare le azioni da uno o più azionista (i) da un terzo o dalla società.

Articolo 770

In mancanza di accordo tra le parti, il prezzo di cessione è determinato da un esperto nominato, o dalle parti, o, in mancanza di accordo tra le stesse, dal tribunale competente su richiesta della parte più diligente.

Articolo 771

Se al termine del periodo di tre (3) mesi dal rifiuto dell’approvazione, l’acquisto non viene effettuato, l’approvazione si considera data. Tuttavia, nel caso in cui sia stato nominato un esperto per la determinazione del prezzo, il termine può essere prorogato, per un periodo non superiore a tre (3) mesi, dalle parti o dal tribunale che ha nominato il perito.

Articolo 771-1

Il cedente può, in ogni momento, rinunciare al trasferimento delle proprie azioni.

Tuttavia, i soci, i terzi o la società che si sono dichiarati acquirenti non possono recedere se hanno proposto al cedente di avvalersi della procedura di perizia e se quest’ultimo l’ha accettata.

Articolo 771-1-1

Qualsiasi trasferimento di azioni effettuato in violazione di una clausola di approvazione è nullo.

Articolo 771-2

Può essere previsto dallo statuto o dai patti di cui al precedente articolo 2-1 che il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni è tenuto a darne comunicazione ad uno o più altri soci, i quali possono

informare il cedente dell’esercizio di un diritto di opzione ai prezzi e alle condizioni che gli sono stati comunicati.

Articolo 771-3

Nel caso in cui nello statuto sia prevista una clausola di opzione, ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione del diritto di opzione è nullo.

Nel caso in cui negli accordi di cui al precedente articolo 2-1 sia prevista una clausola di opzione, qualsiasi trasferimento di azioni effettuato in violazione del diritto di opzione è nullo quando è dimostrato che uno dei beneficiari ne era a conoscenza o non poteva essere inconsapevole della sua esistenza.

Sezione 6 - Pegno di azioni

Articolo 772

Se la società ha dato il proprio consenso a una proposta di pegno su azioni, tale consenso implica l’approvazione del cessionario in caso di realizzazione forzata delle azioni date in pegno, a meno che la società non preferisca riscattare tali azioni senza indugio al fine di ridurne il capitale.

La proposta di pegno su azioni è vincolante per la società solo se è stata approvata dall’organo all’uopo designato dallo statuto a concedere l’approvazione al trasferimento di azioni.

In assenza del preventivo consenso prestato dalla società, il trasferimento di proprietà delle azioni che avvenga nell’ambito del realizzo di un pegno è subordinato all’approvazione di quest’ultima.

Articolo 773

La bozza di pegno deve essere stata preventivamente trasmessa alla società con qualsiasi mezzo che consenta di stabilirne l’effettiva ricezione da parte del destinatario e indicando cognome, nome e numero di azioni da costituire in pegno.

L’accordo deriva o dall’accettazione del pegno comunicato nelle stesse forme della richiesta di approvazione del pegno, o dalla mancata risposta entro il termine di tre (3) mesi dalla richiesta.

Articolo 773-1

In caso di trasferimento di azioni risultante dal realizzo di un pegno in violazione di una clausola di opzione prevista dalla legge, si applicano le disposizioni degli articoli 771-3 e seguenti.

Sezione 7 - Mancato rilascio delle azioni

Articolo 774

Le azioni devono essere liberate versando almeno un quarto del loro valore all'atto della sottoscrizione, il saldo deve essere versato come e quando è stato programmato dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato, a seconda dei casi, entro un periodo massimo di tre (3) anni dalla data di sottoscrizione.

Articolo 775

In caso di mancato pagamento delle somme residue da corrispondere sulle azioni non pagate, nei tempi stabiliti dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato a seconda dei casi, la società invia all'azionista inadempiente una diffida mediante lettera al portatore contro ricevuta o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Un (1) mese dopo questa diffida rimasta senza effetto, la società prosegue di propria iniziativa la vendita di queste azioni. A decorrere dallo stesso termine, le azioni per le quali non sono stati effettuati i versamenti esigibili cessano di dare diritto di voto nelle assemblee degli azionisti e non sono tenute in considerazione per il calcolo del quorum e delle maggioranze.

Alla scadenza dello stesso termine di un (1) mese, il diritto al dividendo e il diritto di prelazione nella sottoscrizione agli aumenti di capitale connessi a tali azioni sono sospesi fino al pagamento delle somme dovute.

Articolo 776

Nei casi di cui al precedente articolo 775 comma 2, la vendita di azioni quotate avviene in borsa; quella delle azioni non quotate è svolta in asta pubblica da un notaio.

La società, prima di procedere alla vendita di cui al comma precedente, pubblica su un quotidiano autorizzato a ricevere gli annunci legali, trenta (30) giorni dopo la diffida prevista dal precedente articolo 775, i numeri delle azioni poste in vendita. Comunica al debitore e, ove applicabile, ai suoi co-debitori la vendita mediante lettera al portatore contro ricevuta o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'indicazione della data e del numero del quotidiano su cui è stata effettuata la pubblicazione. Non possono essere messe in vendita azioni entro quindici (15) giorni dall'invio della lettera al portatore contro ricevuta o della raccomandata con avviso di ricevimento.

L'azionista inadempiente resta indebitato o beneficia della differenza. I costi sostenuti dalla società per realizzare la vendita sono a carico dell'azionista inadempiente.

Articolo 777

L’azionista inadempiente, i cessionari successivi e i sottoscrittori sono responsabili in solido dell’importo non liberato dell’azione.

La società può agire nei loro confronti sia prima che dopo la vendita o contestualmente per ottenere sia la somma dovuta sia il rimborso delle spese sostenute.

Chi non ha gestito l’impresa ha un diritto di regresso per l’intero ammontare contro i successivi titolari dell’azione. L’ultimo onere del debito spetta all’ultimo di loro.

Sezione 8 - Rimborso delle azioni

Articolo 778

Il rimborso delle azioni mediante estrazione a sorte è vietato nonostante eventuali disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali contrarie.

Capitolo 2-1 - Disposizioni relative alle azioni privilegiate

Articolo 778-1

In sede di costituzione della società o nel corso della sua esistenza, possono essere costituite azioni privilegiate, con o senza diritto di voto, accompagnate da specifici diritti di qualsiasi natura, in via temporanea o permanente. Tali diritti sono definiti dallo statuto ai sensi degli artt. 543, 623 e 751 che precedono.

Alle azioni privilegiate può essere conferito un diritto di voto doppio rispetto alle altre azioni.

Il diritto di voto può essere stabilito per un periodo determinato o determinabile. Può essere sospeso per un periodo determinato o determinabile o cancellato.

Le azioni privilegiate senza diritto di voto non possono rappresentare più della metà del capitale sociale e, nelle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in borsa, più di un quarto del capitale sociale.

Qualsiasi problema avente l’effetto di aumentare la quota oltre tale limite può essere annullato.

In deroga agli articoli 573 e 822-1 della presente Legge Uniforme, le azioni privilegiate prive di diritto di voto all’emissione, alle quali è allegato un diritto limitato a partecipare ai dividendi, alle riserve o alla condivisione del patrimonio in caso di liquidazione, sono private dei diritti opzione di sottoscrizione per eventuali aumenti di capitale in denaro, fatte salve clausole contrarie dello statuto.

Articolo 778-2

La sola assemblea generale straordinaria degli azionisti è competente a deliberare sull’emissione, il rimborso e la trasformazione di azioni privilegiate sulla base di una relazione del consiglio di amministrazione o

dell’amministratore delegato, a seconda dei casi, e di una relazione speciale dei revisori dei conti. Può delegare tale potere alle condizioni di cui ai precedenti articoli da 564 a 568. Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente comma è nulla.

Il rimborso deve essere espressamente previsto dallo statuto della società prima dell’emissione delle azioni privilegiate. In caso contrario, la decisione di rimborso è nulla.

I termini del rimborso o trasformazione delle azioni privilegiate possono essere stabiliti anche nello statuto.

Articolo 778-3

La relazione del consiglio di amministrazione o dell’amministratore delegato, a seconda dei casi, indica, oltre alle informazioni richieste dal precedente articolo 570, le caratteristiche delle azioni privilegiate e l’impatto dell’operazione sulla situazione dei possessori di titoli di capitale e di valori mobiliari che danno accesso al capitale.

Il revisore esprime il proprio parere sul previsto aumento di capitale, sulle caratteristiche delle azioni privilegiate e sull’impatto dell’operazione sulla situazione dei possessori di titoli di capitale e di valori mobiliari che danno accesso al capitale.

Articolo 778-4

Quando l’assemblea generale straordinaria delibera sull’inclusione nello statuto dei termini di trasformazione, rimborso o riacquisto delle azioni privilegiate, la relazione del consiglio di amministrazione indica i termini di trasformazione, rimborso o riacquisto, nonché le modalità per mettere a disposizione dei soci le relazioni del consiglio di amministrazione o dell’amministratore delegato, a seconda dei casi, e del revisore.

Il revisore esprime il proprio parere su tali modalità di trasformazione, riacquisto o rimborso.

Articolo 778-5

In qualsiasi momento durante l’esercizio in corso e al più tardi durante la prima riunione successiva alla chiusura dell’esercizio, il consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato, a seconda dei casi, annota, se necessario, il numero e l’importo nominale di azioni rivenienti dalla trasformazione di azioni privilegiate, nel corso dell’esercizio precedente, e apporta le necessarie modifiche alle clausole statutarie relative all’ammontare del capitale sociale e al numero dei titoli che lo compongono.

Articolo 778-6

Le azioni privilegiate possono essere convertite in azioni ordinarie o in azioni privilegiate di un’altra classe.

In caso di trasformazione di azioni privilegiate in azioni che comporti una riduzione del capitale non motivata da perdite, i creditori, la cui pretesa sia anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso su un quotidiano autorizzato a ricevere le note legali dello Stato Membro, dopo il deposito nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari dei verbali di deliberazione dell'assemblea o del consiglio di amministrazione in caso di delega, può opporsi alla trasformazione nei modi e nei termini di cui ai precedenti articoli da 633 a 638.

Articolo 778-7

Quando l'assemblea generale straordinaria è chiamata a pronunciarsi sulla conversione delle azioni privilegiate, la relazione del consiglio di amministrazione o dell'amministratore delegato, a seconda dei casi, indica le condizioni della conversione, in questo caso, le modalità di calcolo del rapporto di conversione e le modalità della sua realizzazione. Ove applicabile, la relazione indica le caratteristiche delle azioni privilegiate derivanti dalla trasformazione.

Il revisore esprime il proprio parere sulla trasformazione nonché sull'impatto dell'operazione sulla situazione dei titolari di titoli di capitale e di quelli che danno accesso al capitale. Indica anche se i metodi per calcolare il rapporto di trasformazione sono accurati e veritieri.

Qualora la trasformazione determini un aumento di capitale, l'importo nominale delle azioni ordinarie corrispondente a tale aumento può essere liberato mediante incorporazione di riserve, utili o conferimenti, premi di emissione o di fusione.

Articolo 778-8

Quando l'assemblea è chiamata a deliberare in merito al riacquisto o al rimborso di azioni privilegiate, la relazione del consiglio di amministrazione o dell'amministratore delegato, a seconda dei casi, specifica le condizioni del rimborso o del riacquisto, le giustificazioni e le modalità per calcolare il prezzo proposto nonché l'impatto dell'operazione sulla situazione dei titolari di titoli di capitale e di titoli che danno accesso al capitale.

Il revisore esprime il proprio parere sull'offerta di riacquisto o rimborso alle stesse condizioni previste per la trasformazione delle azioni privilegiate.

Articolo 778-9

L'Assemblea Straordinaria può delegare al Consiglio di Amministrazione o, a seconda dei casi, all'amministratore delegato il potere di decidere in merito al rimborso o alla trasformazione o delegare a tale organo il potere di fissarne i termini.

Articolo 778-10

La creazione di azioni privilegiate dà luogo all'applicazione dei precedenti articoli da 399 a 403 e da 619 a 625 relativi a vantaggi speciali quando le azioni sono emesse a beneficio di uno o più soci nominativamente designati. In tal caso, il revisore dei conti è soggetto alle incompatibilità previste dai precedenti artt. 697 e 698. Potrebbe essere il revisore dei conti della società.

I titolari di azioni da convertire in azioni privilegiate che rientrano in una categoria azioni ancora da costituire non possono partecipare al voto per la creazione di tale categoria e le azioni da essi detenute non sono prese in considerazione per il calcolo del quorum e della maggioranza, salvo che tutte le azioni sono convertite in azioni privilegiate. Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente comma è nulla.

In deroga al primo comma, quando la questione riguarda azioni privilegiate appartenenti ad una categoria già costituita, la valutazione dei particolari vantaggi che ne derivano compare nella relazione speciale dei revisori di cui all'articolo 778-2., comma 1 supra.

Articolo 778-11

In caso di modifica o rimborso del capitale, l'assemblea straordinaria determina l'impatto di tali operazioni sui diritti dei titolari di azioni privilegiate.

Tali effetti sono riscontrabili anche nello statuto.

Articolo 778-12

In caso di fusione o scissione, le azioni privilegiate possono essere concambiate con azioni delle società beneficiarie del conferimento di beni costituenti diritti specifici equivalenti, oppure secondo specifica parità di concambio tenuto conto degli specifici diritti ceduti.

In assenza di scambio con azioni che conferiscono diritti speciali equivalenti, la fusione o la scissione è subordinata all'approvazione dell'assemblea speciale prevista dal precedente articolo 555.

Qualsiasi deliberazione assunta in violazione di questa disposizione è nulla.

Articolo 778-13

Il dividendo distribuito, ove previsto, ai titolari di azioni privilegiate può essere assegnato in titoli di capitale, secondo le modalità stabilite dall'assemblea straordinaria o dallo statuto.

Articolo 778-14

Le deliberazioni assunte in assenza della relazione del consiglio di amministrazione o dell'amministratore delegato, a seconda dei casi, e della relazione del revisore dei conti prevista dagli articoli 778-3, 778-4, 778-

7 e 778 -8 sopra detto, sono nulle. Le deliberazioni possono essere annullate nel caso in cui le relazioni non contengano tutte le indicazioni previste dai presenti articoli.

Articolo 778-15

I titolari di azioni privilegiate, costituiti in assemblea speciale, possono incaricare uno dei revisori della società di redigere apposita relazione sull'osservanza, da parte della società, dei diritti speciali inerenti alle azioni privilegiate. La presente relazione è distribuita a questi titolari di azioni in un'assemblea speciale.

Tale relazione include, oltre al giudizio del revisore sul rispetto di tali diritti, ove applicabile, la data a partire dalla quale sono stati violati. I costi relativi alla redazione della presente relazione sono a carico della società.

La presente relazione è messa a disposizione degli azionisti presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima della data dell'assemblea straordinaria durante la quale deve essere presentata.

Capo 3 - Disposizioni relative alle obbligazioni

Sezione 1 - Disposizioni generali

Definizioni

Articolo 779

Le obbligazioni sono titoli negoziabili che in una stessa emissione conferiscono gli stessi diritti di credito allo stesso valore nominale.

Condizioni di emissione

Articolo 780

L'emissione di obbligazioni è consentita solo a società per azioni e gruppi di interesse economico costituiti da società per azioni, aventi due (2) anni di esistenza e che abbiano redatto due bilanci debitamente approvati dai soci.

Articolo 781

L’emissione di obbligazioni è vietata alle società il cui capitale non sia interamente versato.

Articolo 782

È vietata l’emissione di obbligazioni premio.

Articolo 783

L’assemblea generale degli azionisti ha il potere esclusivo di decidere o autorizzare l’emissione di obbligazioni. Può delegare al consiglio di amministrazione o all’amministratore delegato, a seconda dei casi, i poteri necessari per procedere all’emissione di obbligazioni in una o più rate entro il periodo di due (2) anni, e per interromperne le modalità.

Articolo 783-1

Qualsiasi emissione obbligazionaria effettuata in violazione degli articoli da 780 a 783 è nulla.

Articolo 784

Le obbligazioni riacquistate dalla società emittente e rimborsate sono annullate e non possono essere rimesse in circolazione.

Raggruppamento di obbligazionisti

Articolo 785

I titolari di obbligazioni della stessa emissione sono automaticamente raggruppati per la difesa dei loro interessi in un gruppo che gode di personalità giuridica. Tuttavia, in caso di successive emissioni obbligazionarie, la società può, ove una clausola di ciascun contratto di emissione lo preveda, riunire in un unico gruppo gli obbligazionisti aventi identici diritti.

Articolo 786

Il raggruppamento è rappresentato, secondo la volontà dell’assemblea generale degli obbligazionisti che li elegge, da uno (1) a tre (3) rappresentanti.

Articolo 787

La carica di rappresentante del raggruppamento può essere affidata solo a persone fisiche o giuridiche residenti nello Stato Membro in cui ha la sede legale la società debitrice.

Non possono essere scelti come rappresentanti della massa:

1°) la società debitrice;

2°) le società partecipate nella società debitrice;

3°) le società che garantiscono in tutto o in parte gli impegni dell'impresa debitrice;

4°) gli amministratori o i direttori della società debitrice o di una società partecipata al suo capitale, nonché i loro ascendenti, discendenti o coniugi;

5°) i dipendenti delle società di cui sopra;

6°) il revisore delle società di cui sopra;

7°) i soggetti ai quali è vietato l'esercizio della professione bancaria, o che siano privati del diritto, a qualsiasi titolo, di dirigere, amministrare o gestire una società.

Articolo 788

In caso di emergenza, i rappresentanti del raggruppamento possono essere nominati dal tribunale competente su richiesta di qualsiasi interessato.

Articolo 789

I rappresentanti del raggruppamento possono essere revocati dalle loro funzioni dall'assemblea generale degli obbligazionisti.

Articolo 790

I rappresentanti del raggruppamento hanno, salvo vincolo dell'assemblea generale degli obbligazionisti, il potere di compiere per conto del raggruppamento e di tutti gli obbligazionisti tutte le azioni di amministrazione a difesa degli interessi comuni degli obbligazionisti.

Articolo 791

I rappresentanti del raggruppamento non possono interferire nella amministrazione della società. Possono partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto. Hanno diritto di ottenere la comunicazione degli atti messi a disposizione dei soci e alle stesse condizioni di questi ultimi.

Articolo 792

In caso di liquidazione del patrimonio della società o amministrazione controllata, i rappresentanti del gruppo di obbligazionisti sono autorizzati ad agire per suo conto. Essi dichiarano al passivo della liquidazione dei beni o della liquidazione giudiziaria della società per tutti gli obbligazionisti del gruppo, l'importo delle somme in capitale e in interessi dovute dalla società agli obbligazionisti del gruppo.

Non sono tenuti a fornire i titoli degli obbligazionisti del raggruppamento a supporto della loro dichiarazione. In caso di difficoltà, ogni obbligazionista può chiedere al tribunale competente di nominare un rappresentante ad hoc incaricato di fare tale dichiarazione e di rappresentare il raggruppamento.

Articolo 793

In caso di chiusura per insufficienza patrimoniale, il rappresentante del raggruppamento o l'amministratore designato recupera i diritti degli obbligazionisti.

Le spese sostenute dalla rappresentanza degli obbligazionisti nel corso della procedura di liquidazione dei beni o di amministrazione controllata della società incombono su quest'ultima e sono considerate spese di amministrazione giudiziaria.

Articolo 794

La remunerazione dei rappresentanti del raggruppamento è fissata dall'assemblea generale o dal contratto di emissione. È responsabilità della società debitrice.

Se tale compenso non è fisso o se il suo importo è contestato, è fissato dal tribunale competente.

Sezione 2 - Assemblea generale degli obbligazionisti

Convocazione

Articolo 795

L'assemblea generale di obbligazionisti di uno stesso gruppo di obbligazioni può essere convocata in qualsiasi momento.

Articolo 796

L'assemblea generale è convocata dai rappresentanti del gruppo di obbligazionisti o, se del caso, dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato a seconda dei casi, o dal liquidatore durante il periodo di liquidazione.

Può essere altresì convocato su richiesta degli obbligazionisti che rappresentino almeno un trentesimo dei titoli sia dai rappresentanti del raggruppamento sia da un rappresentante ad hoc nominato dal tribunale competente.

Articolo 797

La convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti è fatta alle stesse condizioni di forma e di scadenza delle assemblee degli azionisti. Lo stesso dicasi per la comunicazione agli obbligazionisti delle proposte di deliberazione proposte e delle relazioni che vengono presentate all'assemblea.

Informazioni obbligatorie

Articolo 798

L'avviso di convocazione dell'assemblea contiene necessariamente le seguenti informazioni:

1°) l'indicazione del prestito contratto dagli obbligazionisti la cui massa è convocata;

2°) il cognome, il nome e il domicilio della persona che ha preso l'iniziativa della citazione e la qualità in cui agisce;

3°) ove applicabile, la data della decisione del tribunale di nomina del rappresentante ad hoc incaricato di convocare l'assemblea.

Articolo 799

Qualsiasi riunione convocata in modo improprio può essere annullata. Tuttavia, l'azione di nullità non è ammissibile quando sono presenti o rappresentati tutti gli obbligazionisti dell'ente interessato.

Ordine del giorno

Articolo 800

L'ordine del giorno è deciso dall'autore della convocazione. Tuttavia, uno o più obbligazionisti che rappresentino almeno un trentesimo dei titoli hanno il diritto di chiedere l'iscrizione di proposte di deliberazione all'ordine del giorno.

Questi sono iscritti all'ordine del giorno e sottoposti al voto dell'assemblea dal presidente dell'assemblea. L'assemblea non può deliberare su una questione che non è all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l’ordine del giorno non può essere modificato.

Rappresentanza

Articolo 801

Tutti gli obbligazionisti hanno il diritto di partecipare all’assemblea o di farsi rappresentare da persona a loro scelta.

I soggetti che non possono rappresentare il raggruppamento ai sensi del precedente art. 787 non possono rappresentare gli obbligazionisti in assemblea.

Svolgimento dell’assemblea

Articolo 802

L’assemblea è presieduta da un rappresentante del raggruppamento. In caso di più di essi se c’è disaccordo tra loro, l’assemblea è presieduta dall’obbligazionista presente che rappresenta il maggior numero di titoli.

Se convocata da un rappresentante ad hoc, l’assemblea è presieduta da quest’ultimo.

Le regole per lo svolgimento delle assemblee degli azionisti si applicano ove necessario alle assemblee degli obbligazionisti.

Articolo 803

L’assemblea ordinaria degli obbligazionisti delibera sulla nomina dei rappresentanti del raggruppamento, sulla durata delle loro funzioni, sulla fissazione, se del caso, del loro compenso, sulla loro sostituzione, sulla loro convocazione nonché su ogni provvedimento volto a garantire la difesa degli obbligazionisti e l’esecuzione del contratto di mutuo, sulle spese di amministrazione che tali provvedimenti possono comportare, ed in generale su tutti gli atti di natura cautelare o amministrativa.

L’assemblea ordinaria delibera alle condizioni di quorum previste dal precedente articolo 549. Delibera a maggioranza dei voti a disposizione dei titolari presenti o rappresentati.

Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente articolo è nulla.

Articolo 804

L’assemblea straordinaria degli obbligazionisti delibera su ogni proposta di modifica del contratto di finanziamento quali in particolare:

1°) la modifica dell’oggetto o del tipo di società;

2°) la sua fusione o scissione;

3°) ogni proposta di compromesso o conciliazione sui diritti contestati o che sono stati oggetto di decisione giudiziale;

4°) la modifica totale o parziale delle garanzie o l’estensione della scadenza;

5°) il cambio sede legale;

6°) lo scioglimento della società.

L’assemblea straordinaria delibera alle condizioni di quorum previste dal precedente articolo 553. Delibera a maggioranza dei due terzi dei voti dei titolari presenti o rappresentati. Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente articolo è nulla.

Diritto al voto

Articolo 805

Il diritto di voto annesso alle obbligazioni è proporzionale alla quota parte dell’importo del prestito che esse rappresentano.

Ogni vincolo dà diritto ad almeno un voto.

Gli obbligazionisti possono votare per corrispondenza o a distanza alle stesse condizioni e forme degli azionisti alle assemblee.

Articolo 806

La società che detiene almeno il dieci per cento (10%) del capitale della società debitrice non può votare in assemblea con le obbligazioni in essa detenute.

Articolo 807

In caso di separazione della proprietà dei titoli, il diritto di voto spetta al nudo proprietario, salvo diversa disposizione delle parti.

Decisione dell’assemblea

Articolo 808

L’assemblea non può né aumentare gli oneri degli obbligazionisti né stabilire disparità di trattamento tra obbligazionisti di una stessa emissione.

Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente articolo è nulla.

Articolo 809

In assenza di approvazione da parte dell’assemblea generale degli obbligazionisti delle proposte della società relative alla modifica del tipo o del suo oggetto, la società può ignorare rimborsando gli obblighi prima della realizzazione del cambiamento del tipo o dell’oggetto.

Articolo 810

In assenza di approvazione da parte dell’assemblea generale degli obbligazionisti delle proposte della società relative alla sua fusione o sua scissione, la società può prevalere e gli obbligazionisti mantengono il loro status di obbligazionisti nella società incorporante o nella nuova società risultante dalla fusione o nelle società risultanti dalla scissione, a seconda dei casi.

Quando la società decide di annullare il rifiuto dell’approvazione da parte dell’assemblea generale degli obbligazionisti, il presidente e amministratore delegato, l’amministratore delegato o il direttore generale, a seconda dei casi, devono informare il rappresentante degli obbligazionisti per lettera. contro ricevuta o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il raggruppamento di obbligazionisti può opporsi alla fusione o alla scissione avanti il tribunale competente.

Questa respinge l’eccezione o ordina sia il rimborso delle obbligazioni sia la prestazione di garanzie qualora la società incorporante o la società scissa ne offra e siano ritenute sufficienti.

Articolo 811

In caso di scioglimento della società non causato da fusione o scissione, il rimborso delle obbligazioni diventa immediatamente dovuto.

Articolo 812

L’amministrazione controllata della società non pone fine al funzionamento e al ruolo dell’assemblea generale degli obbligazionisti.

Diritti individuali degli obbligazionisti

Articolo 813

Gli obbligazionisti non possono esercitare un controllo individuale sull'operatività della società né ottenere comunicazione di atti societari.

Hanno il diritto, a proprie spese, di ottenere dalla società copia dei verbali e dei fogli di presenza alle assemblee degli obbligazionisti del raggruppamento di appartenenza.

Articolo 814

In assenza di specifiche clausole nel contratto di emissione, la società non può richiedere agli obbligazionisti il rimborso anticipato delle obbligazioni.

Garanzie obbligazionarie

Articolo 815

L'assemblea generale degli azionisti che delibera su un'emissione di obbligazioni può decidere che tali obbligazioni siano accompagnate da un titolo.

Determina i titoli offerti o, a seconda dei casi, delega al Consiglio di Amministrazione o all'amministratore delegato, il potere di determinarli.

Articolo 816

Le garanzie concesse dalla società prima dell'emissione sono costituite con apposito atto per conto del raggruppamento di obbligazionisti che si sta creando.

Le formalità di pubblicità di tali garanzie devono essere espletate prima di qualsiasi sottoscrizione delle obbligazioni.

Articolo 817

L'accettazione delle garanzie deriva dal mero fatto delle sottoscrizioni. È retroattivo alla data di registrazione per i titoli soggetti a registrazione e alla data di sottoscrizione per gli altri titoli.

Articolo 818

Entro un termine di sei (6) mesi dall'apertura della sottoscrizione, l'esito della stessa è trascritto in atto notarile per volere del legale rappresentante della società.

Entro trenta (30) giorni dal presente atto, i risultati della sottoscrizione sono indicati a margine del titolo.

Se l'emissione del prestito obbligazionario non viene effettuata per inadempimento o per insufficiente sottoscrizione, l'iscrizione viene annullata.

Articolo 819

Il rinnovo della garanzia è effettuato a spese della società, sotto la responsabilità dei suoi legali rappresentanti.

I rappresentanti del gruppo vigilano, sotto la loro responsabilità, al rispetto delle disposizioni relative al rinnovo dell'iscrizione della garanzia.

Articolo 820

Lo svincolo delle iscrizioni può essere effettuato solo dai rappresentanti del gruppo e a condizione che il prestito sia stato integralmente rimborsato e che siano stati pagati tutti gli interessi.

Inoltre, devono essere stati espressamente autorizzati a farlo dall'assemblea generale degli obbligazionisti del raggruppamento.

Articolo 821

Le garanzie costituite successivamente all'emissione delle obbligazioni sono concesse dai legali rappresentanti della società o su autorizzazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti o, se lo statuto lo prevede, del consiglio di amministrazione o dell'amministratore delegato.

Sono espressamente accettate dal raggruppamento.

Articolo 821-1

Le garanzie prestate in violazione dei precedenti artt. 815.816 e 821 sono nulle.

Titolo 2-2 - Titoli composti

(*valori mobiliari "complessi" o "compositi" (come le obbligazioni convertibili in azioni) L'assenza di un quadro giuridico definito e i dibattiti dottrinali sull'emissione di titoli compositi hanno fortemente limitato l'utilizzo di questo tipo di strumenti nello spazio OHADA (Organizzazione per l'Armonizzazione del Diritto Commerciale in Africa). L'emissione di titoli compositi appare tuttavia sempre più spesso come una componente importante del finanziamento delle imprese nelle economie sviluppate, ma anche nelle economie in via di sviluppo, rispondendo così all'esigenza di investitori finanziari "tailor made" che desiderano, nella maggior parte dei casi, essere in grado di avere una leva finanziaria che può riferirsi cumulativamente o alternativamente a capitale e/o debito. Molto apprezzati dai mercati azionari, i titoli compositi sono anche uno strumento essenziale per le operazioni di private equity, che si stanno sviluppando rapidamente nell'area OHADA, in cui sono ormai coinvolti sempre più fondi di investimento o società familiari. Pertanto, la legge OHADA rivista: 1. riformula la Legge Uniforme sui titoli; 2. ha introdotto un regime specifico per i titoli composti. Tale riforma è stata accompagnata anche da un chiarimento e dall'estensione del regime dei titoli subordinati. Note, rif. [Riepilogo ASC Leiden]*

https://www.africabib.org/rec.php?RID=389730599

Articolo 822

Le società per azioni possono emettere titoli che danno accesso al capitale o danno diritto all'allocazione di titoli di debito.

Articolo 822-1

Gli azionisti di una società emittente valori mobiliari che danno accesso al capitale hanno, in proporzione all'ammontare delle loro azioni, un diritto di prelazione alla sottoscrizione di tali valori mobiliari.

Questo diritto è disciplinato dagli articoli da 573 a 587-2 e da 593 a 597 di cui sopra.

Le decisioni assunte e le operazioni poste in essere in violazione del presente articolo sono nulle.

Articolo 822-2

Il contratto di emissione può prevedere che questi valori mobiliari e le azioni o i titoli di debito a cui danno diritto tali valori mobiliari possano essere trasferiti e negoziati solo insieme. In tal caso, se il titolo originariamente emesso è un titolo di capitale, non appartiene ad una specifica categoria ai sensi del precedente art. 555.

Articolo 822-3

I titoli di capitale non possono essere convertiti o trasformati in titoli rappresentativi di debito.

Articolo 822-4

I valori mobiliari emessi in applicazione degli articoli 822 e seguenti della presente Legge Uniforme non possono essere considerati costitutivi di una promessa di azioni per l'applicazione dell'articolo 760 di cui sopra.

Articolo 822-5

Le emissioni di titoli che danno accesso al capitale o danno diritto all'assegnazione di titoli di debito disciplinate dal presente Titolo sono autorizzate dall'assemblea generale straordinaria degli azionisti ai sensi degli articoli da 562 a 572 e da 588 a 618 che precedono. Qualsiasi deliberazione assunta in violazione di questa disposizione è nulla.

L'assemblea delibera sulla relazione del consiglio di amministrazione o del presidente della società per azioni semplificata o dell'amministratore delegato, a seconda dei casi, e sulla relazione speciale del revisore dei conti.

Le relazioni indicano in particolare le caratteristiche dei valori mobiliari che danno diritto all'assegnazione di titoli di debito o che danno accesso al capitale, le modalità di assegnazione degli strumenti di debito o di capitale ai quali tali valori mobiliari danno diritto, nonché le date in cui possono essere esercitati i diritti di assegnazione.

Nel caso di emissione di valori mobiliari che danno diritto all'assegnazione di titoli di debito composti unicamente di titoli di debito, la relazione del revisore verte sulla situazione di indebitamento della società, esclusa la scelta degli elementi di calcolo del prezzo di emissione.

Quando l'aumento di capitale avviene con mantenimento dei diritti di opzione di sottoscrizione, il revisore esprime il proprio parere sull'emissione proposta e sulla scelta degli elementi per la determinazione del prezzo di emissione e del suo importo.

Sono nulle le deliberazioni assunte in assenza della relazione del consiglio di amministrazione o dell'amministratore delegato, a seconda dei casi, e del revisore dei conti previsto dal presente articolo. Tali deliberazioni possono essere annullate nel caso in cui la relazione non contenga tutte le informazioni previste dal presente articolo.

Articolo 822-6

Una società per azioni può emettere valori mobiliari che danno accesso al capitale della società che detiene direttamente o indirettamente più della metà del suo capitale o della società in cui detiene direttamente o indirettamente più della metà del capitale.

L'emissione deve essere autorizzata dall'assemblea straordinaria della società chiamata ad emettere tali titoli e da quella della società nella quale i diritti sono esercitati, alle condizioni previste dal precedente articolo 822-5. In mancanza di tali autorizzazioni, il rilascio è nullo.

Articolo 822-7

Dalla data di emissione dei titoli che danno accesso al capitale, la società chiamata a destinare tali titoli non può modificarne il tipo o l'oggetto, salvo che ciò sia autorizzato dal contratto di emissione o alle condizioni previste dal successivo articolo 822-14. Qualsiasi deliberazione assunta in violazione di questa disposizione è nulla.

Articolo 822-8

Dalla data di emissione dei titoli che danno accesso al capitale, la società chiamata a destinare tali titoli non può né modificare le regole di distribuzione dei propri utili, né rimborsare il proprio capitale, né creare azioni privilegiate che determinino tale modifica o tale rimborso, né effettuare un aumento di capitale riservato a soggetti nominati ai sensi delle disposizioni del precedente articolo 586 se non autorizzati a farlo alle condizioni previste dal successivo articolo 822-14 e riservandosi il diritto di adottare le misure necessarie per mantenere il diritti dei titolari dei valori mobiliari che danno accesso al capitale alle condizioni di cui agli articoli 822-10 e seguenti o dal contratto di emissione.

Fatte salve le stesse riserve, può tuttavia creare azioni privilegiate.

Qualsiasi deliberazione assunta in violazione di questa disposizione è nulla.

Articolo 822-9

In caso di riduzione del capitale motivata da perdite ed effettuata mediante riduzione dell'importo nominale o del numero dei titoli che compongono il capitale, i diritti dei titolari dei titoli che danno accesso al capitale si riducono di conseguenza, come se avessero esercitato tale diritto prima della data in cui la riduzione del capitale è divenuta definitiva.

Articolo 822-10

La società chiamata a destinare i titoli di partecipazione o i valori mobiliari che danno accesso agli stessi deve adottare le misure necessarie a tutelare gli interessi dei titolari dei diritti così costituiti qualora decida di procedere all'emissione, sotto qualsiasi forma, di nuovi titoli di capitale con diritto di prelazione riservati ai propri azionisti, di distribuire riserve, in denaro o in natura, distribuire riserve, in denaro o in natura, e premi di conferimento, di emissione o di fusione o modificare la ripartizione degli utili mediante la creazione di azioni privilegiate.

A tal fine deve:

1°) sia porre i titolari di tali diritti in condizione di esercitarli, se non è ancora aperto il termine previsto nel contratto di emissione, affinché possano partecipare immediatamente alle operazioni di cui al primo comma o trarne beneficio;

2°) sia adottare le misure che consentano loro, qualora vengano ad esercitare successivamente i propri diritti, di sottoscrivere in via irriducibile i nuovi titoli emessi, ovvero di ottenerne l'assegnazione a titolo gratuito, ovvero anche di ricevere denaro o beni assimilabili quelli che sono stati distribuiti, nelle stesse quantità o proporzioni nonché alle stesse condizioni, eccetto per quanto riguarda il godimento, come se fossero stati, durante queste operazioni, azionisti;

3°) sia adeguare le condizioni di sottoscrizione, le basi di trasformazione, i termini di scambio o di assegnazione inizialmente previsti per tener conto dell'impatto delle operazioni di cui al primo comma.

Articolo 822-10-1

Salvo quanto diversamente previsto nel contratto di emissione, la società può adottare contestualmente le misure previste dall'art. 1°) e 2°) del precedente articolo 822-10.

Può, in ogni caso, sostituirli con l'adeguamento autorizzato al punto 3°) del citato articolo.

Tale rettifica è organizzata dal contratto di emissione quando i titoli di capitale non sono ammessi alla negoziazione in borsa.

Articolo 822-10-2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 822-10, paragrafo 1), ove esistano valori mobiliari che danno accesso al capitale, la società che emette nuovi titoli di capitale con riserva di diritti di opzione privilegiati ai suoi azionisti, se i diritti annessi ai titoli che danno accesso al capitale può essere esercitato solo in determinate date, apre un periodo eccezionale per consentire ai titolari dei diritti connessi ai titoli che danno accesso al capitale che eserciterebbero tali diritti di sottoscrivere nuovi titoli.

La società adotta, qualora in qualsiasi momento possa essere esercitato l'esercizio dei diritti connessi ai titoli che danno accesso al capitale, le misure necessarie per consentire ai titolari che eserciterebbero tali diritti di sottoscrivere nuovi titoli.

Articolo 822-10-3

Per l'applicazione dell'articolo 822-10, paragrafo 2), in presenza di valori mobiliari che danno accesso al capitale, la società che procede all'assegnazione gratuita di azioni trasferisce a titolo di riserva indisponibile su un conto apposito la somma necessaria per l'assegnazione di dette azioni ai titolari dei diritti connessi ai titoli che danno accesso al capitale che avrebbero successivamente esercitato il loro diritto in numero pari a quello che avrebbero percepito se fossero stati azionisti al momento dell'assegnazione principale.

Per l'applicazione del medesimo paragrafo 2), in presenza di titoli che danno accesso al capitale, la società che procede all'assegnazione di azioni gratuite trasferisce a titolo di riserva indisponibile su un conto apposito la somma necessaria per attribuire le azioni gratuite ai titolari delle azioni diritti connessi ai titoli che danno

accesso al capitale che successivamente eserciterebbero i propri diritti in numero pari a quello che avrebbero ricevuto se fossero stati azionisti al momento dell'assegnazione principale.

Articolo 822-10-4

Per l'applicazione dell'articolo 822-10, paragrafo 3), la rettifica equalizza, al centesimo di azione più vicino, il valore dei titoli che si ottengono in caso di esercizio dei diritti connessi ai titoli che danno accesso al capitale dopo il completamento dell'operazione e il valore dei titoli che si sarebbero ottenuti in caso di esercizio di tali diritti prima del completamento dell'operazione.

A tal fine, le nuove basi per l'esercizio dei diritti connessi ai titoli che danno accesso al capitale sono calcolate tenendo conto:

1°) Nel caso di operazione che preveda un diritto di sottoscrizione privilegiato e secondo quanto previsto dal contratto di emissione:

a) o il rapporto tra, da un lato, il valore del diritto di sottoscrizione privilegiato e, dall'altro, il valore dell'azione dopo il distacco di tale diritto così come emergono dalla media dei primi prezzi quotati durante tutte le negoziazioni sessioni comprese nel periodo di sottoscrizione;

b) o il numero di titoli emessi a cui dà diritto una vecchia azione, il prezzo di emissione di tali titoli e il valore delle azioni prima del distacco del diritto di sottoscrizione. Tale valore è pari alla media ponderata dei prezzi delle ultime tre (3) sessioni di negoziazione almeno precedenti il giorno di inizio dell'emissione;

2°) In caso di assegnazione di azioni gratuite, il numero di azioni cui dà diritto una vecchia azione;

3°) In caso di distribuzione di riserve, in denaro o in natura, o di premi di emissione, il rapporto tra l'importo per azione alla distribuzione e il valore dell'azione prima della distribuzione. Tale valore è pari alla media ponderata dei prezzi delle ultime tre (3) sessioni di negoziazione almeno precedenti il giorno della distribuzione;

4°) In caso di variazione della distribuzione degli utili, il rapporto tra la riduzione per azione del diritto agli utili ed il valore della quota prima di tale variazione. Tale valore è pari alla media ponderata dei prezzi delle ultime tre (3) sessioni di negoziazione almeno precedenti il giorno della modifica;

5°) In caso di rimborso del capitale, del rapporto tra l'importo per azione di rimborso e il valore dell'azione prima del rimborso. Tale valore è pari alla media ponderata dei prezzi delle ultime tre (3) sessioni di negoziazione almeno precedenti il giorno del rimborso.

Articolo 822-10-5

Quando le azioni della società non sono ammesse alla negoziazione in borsa, il contratto di emissione prevede i termini di adeguamento, ed in particolare i termini per la determinazione del valore dell'azione da tenere in considerazione per l'applicazione degli articoli 822-10 a 822-10-4 sopra.

Il consiglio di amministrazione, il presidente della società per azioni semplificata o, a seconda dei casi, l'amministratore delegato, riferiscono gli elementi di calcolo e le risultanze dell'adeguamento nella successiva relazione annuale.

Articolo 822-10-6

L'emissione di nuovi titoli di capitale con diritto di opzione privilegiato riservato ai propri azionisti, la distribuzione di riserve o la modifica della distribuzione dei suoi utili mediante creazione di azioni privilegiate sono nulle in caso di violazione delle disposizioni degli articoli 822-10 a 822-10-5 sopra.

Articolo 822-11

Le disposizioni degli articoli da 822-7 a 822-10-6 di cui sopra sono applicabili fintanto che su ciascuno degli elementi dei titoli menzionati in questi articoli sono connessi diritti.

Articolo 822-12

Se la società chiamata ad emettere i titoli di capitale viene rilevata da un'altra società o si fonde con una o più altre società per formare una nuova società, o effettua una scissione, i titolari di titoli che danno accesso al capitale esercitano i loro diritti nel o nelle società beneficiarie dei conferimenti. Non si applica l'articolo 804 di cui sopra, se non diversamente previsto nel contratto di emissione.

Il numero di titoli di partecipazione della/e società incorporante/e di nuova costituzione cui hanno diritto i titolari di titoli che danno accesso al capitale è determinato adeguando il numero di titoli che si prevede di emettere o di attribuire al contratto di emissione in base a il numero di azioni che devono essere create dalla società o dalle società beneficiarie dei conferimenti. Il revisore dei conti emette un giudizio sul numero dei titoli così determinato.

L'approvazione della proposta di fusione o scissione da parte degli azionisti della/e società beneficiaria/e dei conferimenti o della/e nuova/e società comporta la rinuncia da parte degli azionisti al diritto di prelazione di sottoscrizione di cui al precedente articolo 822-1 a favore dei titolari di titoli che danno accesso differito al capitale.

La/le società beneficiaria/e dei conferimenti o la/e nuova/e società/e si sostituiscono d'ufficio alla società emittente nelle proprie obbligazioni nei confronti dei titolari di detti titoli.

Articolo 822-13

Salvo quanto diversamente previsto nel contratto di emissione e salvo il caso di scioglimento anticipato non risultante da fusione o scissione, la società non può imporre ai titolari di titoli che hanno accesso al suo capitale il riscatto o il rimborso dei loro diritti. Ogni delibera contraria è nulla.

Articolo 822-14

I titolari di valori mobiliari che danno accesso al capitale a lungo termine, previo svincolo, se del caso, dei diritti del titolo originario ai sensi del presente capo, sono raggruppati di diritto, a difesa dei loro interessi comuni, in un raggruppamento che gode di personalità giuridica ed è soggetto alle stesse disposizioni previste dai precedenti articoli da 786 a 814.

Un raggruppamento separato viene formato, se necessario, per ogni tipo di titoli che conferiscono gli stessi diritti.

Le assemblee dei titolari di tali titoli sono chiamate ad autorizzare eventuali modifiche al contratto di emissione e a pronunciarsi su ogni decisione relativa alle condizioni di sottoscrizione o assegnazione di titoli di capitale determinate all'atto dell'emissione.

Ogni titolo che dà accesso al capitale dà diritto ad un voto. Le condizioni del quorum e della maggioranza sono quelle determinate ai precedenti articoli da 552 a 554.

Le spese assembleari nonché, in genere, tutte le spese relative al funzionamento dei vari raggruppamenti sono a carico della società chiamata ad emettere o a destinare nuovi titoli rappresentativi del proprio capitale sociale.

Quando i titoli emessi ai sensi del presente comma sono obbligazioni destinate a essere convertite in azioni o rimborsate in titoli di capitale o scambiate con titoli di capitale, al raggruppamento costituito ai sensi del secondo comma dell'articolo 785 sopra.

Articolo 822-15

Quando è avviata una procedura di amministrazione controllata nei confronti di una società emittente titoli che danno accesso al capitale alle condizioni di cui all'articolo 822 che precede, dalla sentenza di avvio della procedura è aperto il termine previsto per l'esercizio del diritto di assegnazione di una quota del capitale sociale.

Articolo 822-16

Gli aumenti di capitale resi necessari dall'esercizio dei diritti connessi ai titoli che danno accesso al capitale non danno luogo alla pubblicazione prevista dal precedente articolo 598.

Le schede di adesione sono redatte ai sensi degli articoli da 601 a 603 che precedono, salvo quanto previsto ai punti 6°) e 7°) di quest'ultimo articolo. Gli articoli 571, da 604 a 617 che precedono non si applicano agli aumenti di capitale effettuati esercitando diritti connessi a titoli che danno accesso al capitale. La pubblicità prevista dal precedente articolo 618 avviene entro un mese.

L'aumento di capitale si realizza in via definitiva unicamente mediante l'esercizio dei diritti e, ove previsti, dei relativi versamenti.

In qualsiasi momento durante l’esercizio in corso e al più tardi durante la prima riunione successiva alla chiusura dell’esercizio, il consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato, a seconda dei casi, annota, se necessario, il numero e l’importo nominale delle azioni create a beneficio degli aventi diritto nel corso dell’esercizio trascorso e apporta le necessarie modifiche alle clausole statutarie relative all’ammontare del capitale sociale ed al numero dei titoli che lo compongono.

Articolo 822-17

Quando il titolare di un valore mobiliare che dà accesso al capitale non ha diritto ad un numero intero di azioni, la frazione costituente la frazione è oggetto di un pagamento in contanti, tale pagamento è pari al prodotto della frazione di azione costituente il valore dell’azione.

Articolo 822-18

In caso di emissione di nuovi titoli di partecipazione o di nuovi titoli che diano accesso al capitale nonché in caso di fusione o scissione della società chiamata ad emettere tali titoli, il consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato, a seconda del caso, può sospendere, per un periodo massimo di tre (3) mesi, la possibilità di ottenere l’assegnazione di titoli di capitale esercitando il diritto di cui al successivo articolo 822-19 o al precedente articolo 626-1.

Salvo quanto diversamente previsto nel contratto di emissione, i titoli di capitale ottenuti, al termine del periodo di sospensione, dall’esercizio dei diritti connessi ai titoli, danno diritto ai dividendi pagati per l’esercizio in cui sono stati emessi.

Le dichiarazioni contenute nell’avviso con cui il consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato, a seconda dei casi, sospende la possibilità di ottenere titoli di capitale sono portate a conoscenza dei titolari di titoli che danno accesso al capitale mediante lettera raccomandata A.R. avviso di ricevimento, almeno sette (7) giorni prima della data di efficacia della sospensione. Se i titoli della società che danno accesso al capitale sono ammessi alla negoziazione in borsa o se tutti i suoi titoli che danno accesso al capitale non sono in forma nominativa, l’avviso contenente tali indicazioni è inserito, entro lo stesso termine, su un quotidiano autorizzato a ricevere comunicazioni legali.

Tale avviso menziona, oltre alle menzioni previste dal precedente articolo 257-1, le date di entrata in vigore e di fine della sospensione.

Articolo 822-19

I diritti connessi ai titoli che danno accesso al capitale che sono stati utilizzati o che sono stati acquisiti dalla società emittente o dalla società chiamata ad emettere nuovi titoli di capitale sono annullati dalla società emittente.

Articolo 822-20

I titolari di titoli che danno accesso al capitale hanno, con la società emittente i titoli che sono destinati a ricevere, il diritto di comunicazione degli atti societari trasmessi dalla società ai soci o messi a loro disposizione.

Quando i diritti all'assegnazione di una quota del capitale sociale sono incorporati o collegati a obbligazioni, il diritto di comunicazione è esercitato dai rappresentanti del raggruppamento degli obbligazionisti, ai sensi degli articoli 791 e 797 che precedono.

Dopo il distacco di tali diritti dal titolo originario, il diritto di comunicazione è esercitato dai rappresentanti del raggruppamento costituito ai sensi del precedente articolo 822-14.

In ogni caso, i rappresentanti dei vari raggruppamenti hanno accesso all'assemblea dei soci, ma senza diritto di voto. Non possono in alcun modo interferire nella amministrazione degli affari sociali.

Articolo 822-21

Ai titoli che danno accesso al capitale, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni previste nel presente capo, si applicano le disposizioni degli articoli da 765 a 773-1 che precedono.

Titolo 3 - Disposizioni specifiche per le società per azioni che fanno ricorso pubblico al risparmio

(*L'offerta pubblica si basa sul fatto che un'impresa si avvale dei servizi di banche o istituti finanziari o di intermediari nelle operazioni di borsa per il collocamento dei propri titoli*)

Capo 1 - Disposizioni generali

Articolo 823

Fatte salve le disposizioni che possono disciplinare la borsa valori e l'ammissione dei valori mobiliari a tale borsa, le società costituite o in via di costituzione che pubblicano annunci di risparmio mediante emissione di titoli sono entrambe disciplinate dalle norme generali che disciplinano le società per azioni e le disposizioni speciali di questo titolo.

Le disposizioni del presente titolo prevalgono sulle disposizioni generali che disciplinano il tipo della società per azioni in caso di incompatibilità tra queste due norme.

Articolo 824

Il capitale minimo della società i cui titoli sono iscritti alla borsa valori di uno o più Stati Membro o che fanno pubblicamente ricorso al risparmio per il collocamento dei loro titoli in uno o più Stati Membri è di cento milioni (100.000.000) di franchi CFA.

Il capitale sociale non può essere inferiore all'importo previsto dal comma precedente, salvo che la società si trasformi in società di altro tipo.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ogni interessato può adire il tribunale per lo scioglimento della società. Tale scioglimento non può essere pronunciato se, nel giorno in cui il tribunale competente si pronuncia sul merito, è intervenuta la regolarizzazione.

Capitolo 2 - Costituzione della società

Articolo 825

I fondatori pubblicano, prima dell'inizio delle operazioni di sottoscrizione delle azioni, un avviso sui giornali autorizzati a ricevere gli annunci legali dello Stato Membro della sede sociale e, se del caso, degli Stati Membri il cui risparmio è stato sollecitato.

Articolo 826

L'avviso di cui al precedente articolo contiene, oltre alle informazioni previste dal precedente articolo 257-1, le seguenti informazioni:

1°) l'oggetto sociale;

2°) la durata dell'impresa;

3°) il numero delle azioni da sottoscrivere in contanti e l'importo immediatamente dovuto comprensivo, ove previsto, del sovrapprezzo di emissione;

4°) il valore nominale delle azioni da emettere, distinguendo, ove applicabile, tra ciascuna categoria di azioni;

5°) la descrizione sintetica dei conferimenti in natura, la loro valutazione complessiva e le loro modalità di remunerazione, con indicazione della natura provvisoria di tale valutazione e di tale modalità di remunerazione;

6°) i vantaggi speciali previsti negli schemi statutari a beneficio di ogni persona;

7°) le condizioni per l'ammissione alle assemblee e per l'esercizio del diritto di voto con l'indicazione, ove applicabile, delle disposizioni relative all'attribuzione del diritto di voto doppio;

8°) ove applicabili, le clausole relative all'approvazione dei cessionari di azioni;

9°) le disposizioni relative alla distribuzione degli utili, alla costituzione di riserve e alla distribuzione dei proventi della liquidazione;

10°) il cognome, i nomi e l'indirizzo di residenza del notaio o la denominazione sociale e la sede legale della banca beneficiaria dei fondi della sottoscrizione;

11°) il periodo di apertura alla sottoscrizione con l'indicazione della possibilità di chiusura anticipata, in caso di sottoscrizione integrale prima della scadenza di detto periodo;

12°) le modalità di convocazione dell'assemblea generale costituente e il luogo dell'adunanza. L'avviso è firmato dai fondatori che indicano:

13°) se persone fisiche, cognome, nomi abituali, domicilio, nazionalità, referenze professionali, attività professionali e incarichi negli ultimi cinque (5) anni;

14°) se sono persone giuridiche, la loro denominazione, tipo, sede legale e, ove applicabile, l'ammontare del loro capitale sociale.

Articolo 827

Per l'informazione al pubblico sulla prevista emissione di azioni sono redatte circolari che riproducono le dichiarazioni dell'avviso previsto dal precedente articolo 826.

Le circolari contengono la menzione dell'inserimento dell'avviso sui giornali autorizzati a ricevere gli annunci legali ove l'avviso stesso sia stato pubblicato. Si riferiscono al numero di pubblicazione di quest'ultimo in queste riviste.

Le circolari devono, inoltre, esporre i progetti dei fondatori per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi derivanti dal pagamento delle azioni sottoscritte.

Le locandine e gli annunci sui giornali riproducono le medesime dichiarazioni o almeno un estratto di tali dichiarazioni, con riferimento all'avviso e all'indicazione del numero delle testate abilitate a ricevere le note legali in cui sono state pubblicate.

Articolo 827-1

I progetti di statuto sono redatti e firmati da uno o più fondatori, che ne depositano copia presso la cancelleria del tribunale competente del luogo della sede legale o dell'organo competente nello Stato Membro.

Nessuna sottoscrizione può essere percepita se non sono state osservate le formalità relative all'avviso e allo schema di statuto.

Le persone decadute dal diritto di amministrare o gestire una società o alle quali è vietato l'esercizio di tali funzioni non possono essere fondatori.

Articolo 827-2

Il capitale deve essere interamente sottoscritto.

Le azioni in denaro sono versate, all'atto della sottoscrizione del capitale, per almeno un quarto del loro valore nominale. Lo svincolo dell'eccedenza avviene entro un termine che non può superare i tre (3) anni

dall’iscrizione della società nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari per decisione del consiglio di amministrazione e secondo i termini dallo stesso stabiliti.

Le azioni rappresentative di conferimenti in denaro non interamente versate devono rimanere in forma nominativa.

Finché il capitale non è interamente versato, la società non può né aumentare il proprio capitale, a meno che tale aumento non sia effettuato mediante conferimenti in natura, né emettere obbligazioni.

Le azioni di contribuzione sono interamente versate al momento della loro sottoscrizione.

(*L’azione di contribuzione è un’azione prestata al soggetto che effettua conferimenti in natura in occasione della costituzione della società per azioni o dell’aumento del suo capitale*.)

Le azioni non possono rappresentare conferimenti di lavoro.

Articolo 827-3

La sottoscrizione di azioni numerarie è comprovata da un modulo di sottoscrizione.

(*Le azioni numerarie sono quelle emesse a fronte di un conferimento in denaro contante o per compensazione, quelle emesse a seguito dell’incorporazione nel capitale di riserve, utili o premi di emissione e quelle il cui importo risulta in parte dall’incorporazione di riserve, profitti o premi di emissione e in parte un rilascio in contanti. Quest’ultimo dovrà essere interamente versato al momento della sottoscrizione*.)

Il modulo è datato e firmato dal sottoscrittore o da un suo mandatario che trascrive integralmente il numero delle azioni sottoscritte. È redatto in due (2) copie originali, una per la costituenda società e l’altra per il custode incaricato della custodia dei fondi. Una copia in carta semplice viene consegnata all’abbonato.

Il modulo di iscrizione elenca le informazioni che compaiono nell’avviso.

Articolo 827-4

I fondi derivanti dalla sottoscrizione di azioni numerarie sono depositati dai soggetti che li hanno ricevuti, per conto della costituenda società, o presso un notaio o presso un istituto di credito o di microfinanza debitamente autorizzato domiciliato nello Stato dove è posta la sede legale della costituenda società, su apposito conto aperto intestato a tale società.

Il deposito dei fondi deve essere effettuato entro otto (8) giorni dal ricevimento dei fondi.

Il depositante consegna alla banca, all’atto del deposito dei fondi, un elenco con l’indicazione dell’identità dei sottoscrittori e indicando, per ciascuno di essi, l’importo delle somme versate.

Il depositario è tenuto, fino al ritiro dei fondi, a comunicare l’elenco di cui al precedente comma 3, a qualsiasi sottoscrittore che, motivando la propria sottoscrizione, ne faccia richiesta. Il richiedente può leggerlo ed ottenerne, a proprie spese, copia.

Articolo 827-5

Le iscrizioni e i pagamenti sono registrati dalla dichiarazione notarile di sottoscrizione e pagamento redatta, all'atto del deposito dei fondi, su presentazione dei moduli di sottoscrizione.

Articolo 827-6

Dopo il rilascio della dichiarazione notarile di sottoscrizione e pagamento o del certificato del depositario, i fondatori convocano i sottoscrittori in un'assemblea generale degli azionisti.

La convocazione avviene mediante lettera al portatore contro ricevuta o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica. Gli inviti via fax o e-mail sono validi solo previa espressa riserva che il sottoscrittore abbia preventivamente dato il proprio consenso scritto, comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica e previa conferma del loro ricevimento da parte del sottoscrittore destinatario.

La convocazione indica la data, il luogo dell'assemblea e l'ordine del giorno. Viene inviato a ciascun sottoscrittore almeno quindici (15) giorni prima della data dell'assemblea.

L'avviso di convocazione è altresì inserito in un quotidiano autorizzato a ricevere annunci legali nello Stato Membro in cui ha sede legale, almeno quindici (15) giorni prima della data dell'assemblea.

Articolo 827-7

L'assemblea prende atto che il capitale è interamente sottoscritto e che le azioni sono versate per l'importo dovuto.

Delibera sull'adozione dello statuto che può essere modificato solo all'unanimità da tutti i sottoscrittori, nomina i primi amministratori, nomina i revisori dei conti.

L'identità, le referenze professionali, l'attività professionale e gli incarichi sociali degli ultimi cinque (5) anni di candidati alla carica di amministratore devono essere indicati all'ordine del giorno della riunione.

Il verbale dell'assemblea registra, ove applicabile, l'accettazione dell'incarico da parte degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 827-8

In caso di conferimenti in natura come nel caso di stipulazione di agevolazioni speciali a beneficio di soggetti soci o non soci, uno o più revisori dei conti sono nominati con decisione del tribunale, su richiesta dei fondatori o di uno di essi.

I revisori dei conti sono scelti tra i revisori dei conti o tra i periti iscritti in una delle liste redatte dai tribunali abilitati.

Essi sono designati dal giudice competente, che delibera su richiesta.

Nell'assolvimento dei loro compiti essi possono farsi assistere da uno o più esperti di loro scelta. Gli onorari di tali esperti sono a carico della società.

Sono soggette alle incompatibilità previste dagli articoli 697 e seguenti.

I revisori valutano, sotto la loro responsabilità, il valore dei conferimenti in natura e delle prestazioni speciali.

La relazione dei revisori dei conti descrive ciascuno degli specifici conferimenti e/o benefici, indica quale metodo di valutazione è stato adottato e perché è stato scelto. Attesta che il valore dei conferimenti corrisponda almeno al valore nominale delle azioni da emettere, eventualmente maggiorato del premio di emissione.

(*Il premio di emissione – sovrapprezzo - può essere definito come l'eccedenza del prezzo di emissione rispetto al valore nominale delle azioni o delle azioni assegnate al conferente.*)

Qualora non sia possibile valutare gli specifici vantaggi, i revisori ne valutano la consistenza e l'impatto sulla situazione degli azionisti.

La relazione dei revisori dei conti è depositata almeno otto (8) giorni prima della data dell'assemblea costitutiva all'indirizzo previsto per la sede legale indicato nel modulo di adesione e nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari del luogo della sede sociale.

Viene messo a disposizione dei sottoscrittori che possono leggerlo o ottenere la consegna di una copia integrale o parziale.

L'assemblea generale costitutiva delibera sulla valutazione dei conferimenti in natura e sulla concessione di prestazioni speciali. Può solo ridurli all'unanimità da tutti i sottoscrittori.

In assenza di espressa approvazione da parte di contribuenti e beneficiari di agevolazioni speciali, citata nel verbale, la società non è costituita.

Articolo 827-9

I sottoscrittori di azioni partecipano al voto o sono rappresentati.

Le disposizioni degli articoli 133-1 e 133-2 di cui sopra non si applicano alle assemblee generali costituenti.

L'assemblea costituente è presieduta dal sottoscrittore con il maggior numero di azioni o, in mancanza, dal socio più anziano di età.

Delibera alle condizioni di quorum e maggioranza previste per le assemblee straordinarie.

Articolo 827-10

Quando l’assemblea delibera sull’approvazione di un conferimento in natura o sulla concessione di un particolare vantaggio, le quote del contribuente o del beneficiario non sono prese in considerazione per il calcolo della maggioranza.

Il contribuente o il beneficiario non ha diritto di voto né per sé né come rappresentante.

Articolo 827-11

L’assemblea costitutiva irregolarmente convocata può essere annullata alle condizioni previste dagli articoli 242 e seguenti.

Tuttavia, l’azione di nullità non è ammissibile quando tutti gli iscritti fossero presenti o rappresentati.

Articolo 827-12

Il ritiro dei fondi provenienti dalle sottoscrizioni in danaro può avvenire soltanto dopo l’iscrizione della società nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari. Viene effettuato, a seconda dei casi, dal Presidente e Amministratore Delegato, dall’Amministratore Delegato o da qualsiasi rappresentante della società, previa presentazione al depositario del certificato del cancelliere o dell’autorità competente attestante l’iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Qualsiasi sottoscrittore, sei (6) mesi dopo il conferimento in danaro, può richiedere in procedura abbreviata al tribunale competente, la nomina di un amministratore incaricato del ritiro dei fondi per restituirli ai sottoscrittori, previa detrazione delle spese di distribuzione se, a questa data, la società non è registrata.

Capitolo 3 - Il funzionamento della società

Sezione 1 - Amministrazione della società

Articolo 828

Le società che ricorrono al pubblico risparmio per il collocamento dei propri titoli in uno o più Stati Membri o i cui titoli sono quotati in borsa di uno o più Stati Membri devono avere un consiglio di amministrazione.

Le società i cui titoli sono quotati alla borsa valori di uno o più Stati Membri sono obbligatoriamente dotate di un consiglio di amministrazione.

Articolo 829

Il Consiglio di Amministrazione delle società di cui agli articoli da 828 a 853 della presente Legge Uniforme deve essere composto da almeno tre (3) membri e da un massimo di quindici (15) membri quando le azioni della società sono quotate in borsa.

Tuttavia, in caso di fusione che coinvolga una o più società i cui valori mobiliari siano ammessi alla borsa di uno o più "Stato Membri", il numero di quindici (15) può essere superato fino al numero complessivo degli amministratori in carica per più di sei (6) mesi nelle società incorporate, senza potere superare il numero di venti (20).

Non possono essere nominati nuovi amministratori, né possono essere sostituiti amministratori defunti o cessati dall'incarico, purché il numero degli amministratori non sia stato ridotto a quindici (15) quando le azioni della società sono ammesse alla borsa valori di uno o più Stati Membri.

Se una società quotata alla borsa valori di uno o più Stati Membri viene cancellata da queste borse valori, il numero degli amministratori deve essere ridotto a dodici (12) il prima possibile.

Entro i vari limiti sopra indicati, il numero degli amministratori è determinato liberamente dallo statuto.

Articolo 829-1

Il consiglio di amministrazione delle società di cui agli articoli da 828 a 853 della presente Legge Uniforme deve disporre di un comitato di revisione contabile.

Il collegio dei revisori è composto esclusivamente da amministratori che non siano dipendenti della società o che non esercitino alcun mandato di presidente e amministratore delegato, amministratore delegato o vice amministratore delegato all'interno della società. Il Consiglio di Amministrazione assicura la competenza degli amministratori che nomina membri del collegio dei revisori.

Il collegio dei revisori contabili ha le seguenti missioni essenziali:

- esaminare i conti e accertare la pertinenza e la coerenza dei metodi contabili adottati per la formazione del bilancio consolidato e della capogruppo;

- monitorare il processo di informativa finanziaria;

- monitorare l'efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;

- rilasciare un parere sui revisori proposti per la nomina dall'assemblea.

Riferisce regolarmente al Consiglio di Amministrazione sull'esercizio dei propri compiti e lo informa senza indugio di eventuali difficoltà riscontrate.

Articolo 830

Il presidente e l'amministratore delegato, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato di una società le cui azioni sono ammesse alla borsa di uno Stato Membro e le persone fisiche o giuridiche che

esercitano in tale società le funzioni di amministratore, entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo di far mettere in forma nominativa le azioni loro proprie, o che appartengono ai loro figli minorenni non emancipati emesse dalla società stessa, dalle sue controllate, dalla società di cui è la filiale o da le altre controllate di quest'ultima società, quando tali azioni sono ammesse alla borsa valori di uno o più Stati Membri.

Il termine previsto dal comma precedente è di un mese dalla data in cui detti soggetti acquisiscono lo status in virtù del quale sono soggetti alle disposizioni previste dal comma precedente. Il termine è venti (20) giorni dalla data di godimento in cui detti soggetti acquisiscono le azioni di cui al primo comma del presente articolo.

Lo stesso obbligo grava sui rappresentanti permanenti delle persone giuridiche che esercitano la funzione di amministratore nelle società le cui azioni sono ammesse alla borsa di uno o più Stati Membri nonché sui coniugi non separati legalmente di tutte le persone citate in questo articolo.

(*A differenza del divorzio, la separazione legale consente ai coniugi di rimanere sposati, ma di non vivere più insieme. La separazione legale comporta sempre la separazione dei beni. La procedura di separazione legale consensuale è identica alla procedura di divorzio consensuale.*)

Sezione 2 - Assemblea degli azionisti

Articolo 831

Prima dell'assemblea degli azionisti, le società che effettuano un'offerta pubblica per il collocamento dei propri titoli o i cui titoli sono registrati in uno o più Stati Membri sono tenute a pubblicare sui giornali autorizzati a ricevere avvisi legali dello Stato Membro dove è collocata la sede legale della società e, ove applicabile, degli altri Stati Membri il cui pubblico è sollecitato, un avviso contenente, oltre alle informazioni previste dall'articolo 257-1 di cui sopra:

1°) l'ordine del giorno della riunione;

2°) il testo delle proposte di deliberazione presentate all'assemblea dal consiglio di amministrazione;

3°) il luogo dove devono essere depositate le azioni;

4°) salvo, nei casi in cui la società distribuisca ai soci un modulo di voto per corrispondenza, i luoghi e le condizioni in cui tali moduli possono essere ottenuti.

Articolo 831-1

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 541, la legittimazione all'intervento in assemblea delle società che fanno ricorso al pubblico risparmio è giustificata dall'iscrizione contabile delle azioni intestate all'azionista o all'intermediario intestato per suo conto, il terzo giorno lavorativo antecedente l'assemblea alle ore 24, ora locale, sia nei registri dei titoli nominativi tenuti dalla società sia nei registri dei titoli al portatore tenuti da un intermediario autorizzato.

(*Le imprese che fanno ricorso al pubblico risparmio sono quelle che, ricorrendo alla costituzione di capitale o al rafforzamento del proprio capitale si rivolgono al pubblico risparmio con diverse modalità (titoli quotati, collocamento in borsa, banche o qualsiasi istituto avente per oggetto l'investimento, la gestione o la consulenza in materia finanziaria o mediante pubblicità o propaganda) e sono soggette ad una serie di obblighi informativi periodici, occasionali e permanenti.*)

Articolo 831-2

Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce, con relazione allegata alla relazione di cui ai precedenti articoli 525 2°) e 547-1, sulla composizione del consiglio, le condizioni per la preparazione e l'organizzazione dei lavori del consiglio, nonché quali sono le procedure di controllo interno e di amministrazione dei rischi poste in essere dalla società, esplicitando in particolare quelle di tali procedure relative alla predisposizione ed elaborazione delle informazioni contabili e finanziarie per il bilancio aziendale e, ove applicabile, per il bilancio consolidato. Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 487 e 488, nella presente relazione sono altresì indicati gli eventuali limiti che il Consiglio di Amministrazione attribuisce ai poteri dell'Amministratore Delegato.

Quando una società fa volontariamente riferimento a un codice di autodisciplina redatto dagli organismi rappresentativi delle società, la relazione prevista nel presente articolo precisa anche le disposizioni stabilite e le ragioni. Viene inoltre specificato il luogo in cui è possibile consultare tale codice. Qualora una società non faccia riferimento a un siffatto codice di autodisciplina, la presente relazione indica le regole mantenute oltre ai requisiti previsti dalla legge ed illustra le ragioni per le quali la società ha deciso di non applicare alcuna previsione del presente codice di autodisciplina.

La relazione prevista dal presente articolo specifica altresì le modalità specifiche relative alla partecipazione dei soci all'assemblea o richiama le clausole statutarie che prevedono tali modalità.

La relazione prevista dal presente articolo è approvata dal consiglio di amministrazione e resa pubblica.

Articolo 831-3

La relazione di cui al precedente articolo presenta anche i principi e le regole adottati dal Consiglio di Amministrazione per determinare i compensi ei benefici a qualsiasi titolo riconosciuti agli amministratori.

Tale relazione tiene altresì conto del compenso complessivo e dei benefici di qualsiasi natura corrisposti, nel corso dell'esercizio, a ciascun amministratore, anche sotto forma di assegnazione di titoli di capitale, titoli di debito o titoli che danno accesso al capitale o danno diritto all'allocazione di titoli di debito.

Indica l'importo della remunerazione e dei benefici di qualsiasi tipo che ciascuno di questi amministratori ha ricevuto durante l'esercizio.

Descrive, distinguendo tra loro, gli elementi fissi, variabili ed eccezionali che compongono tale compenso e benefici nonché i criteri in base ai quali sono stati calcolati o le circostanze in cui sono stati stabiliti. Indica altresì gli impegni di ogni genere, assunti dalla società a beneficio dei propri amministratori, corrispondenti

a elementi di remunerazione, indennità o benefici dovuti o probabili per effetto dell'assunzione, cessazione o modifica di tali funzioni o successivi ad essi.

Le informazioni fornite al riguardo devono specificare le modalità di determinazione di tali impegni. Salvo i casi di buona fede, i pagamenti effettuati e gli impegni assunti in violazione del presente comma possono essere annullati.

La relazione include anche l'elenco di tutti i mandati e le funzioni esercitate in qualsiasi società da ciascuno di questi amministratori nel corso dell'esercizio finanziario.

Sezione 3 - Modifica del capitale sociale

Articolo 832

Gli azionisti e gli investitori sono informati dell'emissione di nuove azioni o altri titoli che danno accesso al capitale e delle sue condizioni mediante avviso inserito in un avviso pubblicato sui giornali autorizzati a ricevere gli atti legali dello Stato Membro dove e collocata la sede legale della società e, ove applicabile, degli altri Stati Membri il cui pubblico è sollecitato, sia con lettera al portatore contro ricevuta, sia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento se le azioni della società sono nominative.

Articolo 833

L'avviso, munito di firma sociale, e la lettera al portatore contro ricevuta o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contengono, oltre alle informazioni previste dal precedente articolo 257-1, le seguenti informazioni:

1°) l'oggetto sociale sinteticamente indicato;

2°) la normale scadenza della società;

3°) l'importo dell'aumento di capitale, differito o meno;

4°) le date di apertura e chiusura della sottoscrizione;

5°) il cognome e nome o la denominazione sociale, l'indirizzo del domicilio o della sede legale del depositario;

6°) le categorie di azioni o altri titoli emessi e le loro caratteristiche;

7°) il valore nominale delle azioni o altri valori mobiliari da sottoscrivere in denaro ed eventualmente l'importo del sovrapprezzo di emissione;

8°) l'importo immediatamente pagabile per azione o altro titolo sottoscritto;

9°) l’esistenza, a beneficio dei soci, del diritto di prelazione per la sottoscrizione di azioni o altri nuovi valori mobiliari nonché le condizioni per l’esercizio di tale diritto;

10°) i vantaggi speciali previsti dallo statuto a beneficio di chiunque;

11°) ove applicabili, le clausole statutarie restrittive al libero trasferimento delle azioni;

12°) le disposizioni relative alla distribuzione degli utili, alla costituzione di riserve e alla distribuzione dei proventi della liquidazione;

13°) l’importo non riscuotibile delle altre obbligazioni precedentemente emesse e le garanzie ad esse collegate;

14°) l’importo, al momento dell’emissione, dei prestiti obbligazionari garantiti dalla società nonché, ove applicabile, la frazione garantita di tali prestiti;

15°) ove applicabile, la descrizione sintetica, la valutazione e la modalità di remunerazione dei conferimenti in natura inclusi nell’aumento di capitale con indicazione della natura provvisoria di tale valutazione e di tale modalità di remunerazione.

Articolo 834

Copia dell’ultimo bilancio, certificata conforme dal legale rappresentante della società, è pubblicata in appendice all’avviso di cui al precedente articolo 833. Qualora l’ultimo bilancio sia già stato pubblicato sui giornali autorizzati a ricevere avvisi legali, la copia del presente bilancio può essere sostituita dall’indicazione del riferimento della pubblicazione precedente. Se non è stato ancora redatto alcun bilancio, l’avviso ne fa menzione.

Articolo 835

Le circolari di informativa al pubblico dell’emissione di azioni o altri titoli che danno accesso al capitale riproducono le menzioni dell’avviso previsto dal precedente articolo 833 e contengono l’indicazione dell’inserimento di detto avviso sui giornali autorizzati a ricevere avvisi legali con riferimento al numero in cui è stato pubblicato.

Gli annunci e le affissioni sui giornali riproducono le medesime menzioni o almeno un estratto di tali menzioni con riferimento all’avviso e all’indicazione delle testate abilitate a ricevere gli avvisi legali in cui è stato pubblicato.

Articolo 836

L’aumento di capitale rivolto al pubblico risparmio realizzato meno di due (2) anni dalla costituzione di una società che non si è rivolta al pubblico risparmio deve essere preceduto, alle condizioni previste dagli artt.

619 e sopra, ad una verifica dell'attivo e del passivo, nonché, ove applicabili, delle agevolazioni speciali concesse.

Articolo 837

L'emissione mediante avviso rivolto al pubblico di risparmio senza prelazione di sottoscrizione di nuove azioni che attribuiscano ai titolari gli stessi diritti delle vecchie azioni è subordinata alle seguenti condizioni:

1°) l'emissione deve essere effettuata entro tre (3) anni dall'assemblea che l'ha autorizzata;

2°) per le società le cui azioni sono quotate in borsa, il prezzo di emissione sia almeno pari al prezzo medio registrato per tali azioni per venti (20) giorni consecutivi scelto tra i quaranta precedenti il giorno di inizio dell'emissione, previa rettifica di tale media per tener conto della differenza nella data di spettanza;

3°) per le società diverse da quelle di cui al comma 2°) del presente articolo, il prezzo di emissione è almeno pari, a scelta della società e subordinatamente alla differenza della data di spettanza, ovvero alla quota di patrimonio netto per azione, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di emissione, ovvero ad un prezzo fissato da un esperto nominato dal tribunale competente con tempestività.

Articolo 838

L'emissione mediante un avviso pubblico di risparmio senza un diritto di prelazione per la sottoscrizione delle nuove azioni che non attribuiscano ai titolari gli stessi diritti delle vecchie azioni è subordinata alle seguenti condizioni:

1°) l'emissione deve essere effettuata entro due (2) anni dall'assemblea che l'ha autorizzata;

2°) il prezzo di emissione o le condizioni per la determinazione di tale prezzo sono determinati dall'assemblea straordinaria sulla base di una relazione del consiglio di amministrazione e di una relazione speciale del revisore dei conti.

Quando l'emissione non è stata effettuata alla data dell'assemblea generale annuale successiva alla delibera, l'assemblea generale straordinaria delibera, sulla base della relazione del consiglio di amministrazione e della relazione speciale del revisore dei conti, sul mantenimento o l'adeguamento del prezzo di emissione o le condizioni per la sua determinazione; in mancanza, la decisione della prima assemblea decade.

Articolo 839

L'assemblea che delibera sull'aumento di capitale può, a favore di uno o più soggetti, nominati o meno, revocare il diritto di opzione.

I beneficiari del presente provvedimento non possono, a pena di nullità della deliberazione, intervenire alla votazione. Il quorum e la maggioranza richiesti sono calcolati al netto delle azioni possedute.

Il prezzo di emissione o le condizioni per la determinazione di tale prezzo sono determinati dall'assemblea generale straordinaria sulla base di una relazione del consiglio di amministrazione e del revisore dei conti.

Articolo 840

L’aumento di capitale si considera effettuato quando uno o più enti creditizi ai sensi della legge che disciplina le attività bancarie ne hanno garantito irrevocabilmente il buon esito. Il versamento della frazione liberata del valore nominale e della totalità del premio di emissione deve avvenire entro il trentacinquesimo giorno successivo alla scadenza del termine di sottoscrizione.

Sezione 4 - Collocamento di obbligazioni

Articolo 841

Se il collocamento delle obbligazioni avviene mediante offerta al pubblico risparmio in uno o più Stati Membri, la società emittente espleta in tali Stati Membri, prima dell’apertura della sottoscrizione e prima di ogni altro atto pubblicitario, le formalità di cui agli articoli da 842 a 844 seguenti.

Articolo 842

La società pubblica sui giornali abilitati alla ricezione di avvisi legali un avviso contenente, oltre alle informazioni previste dal precedente articolo 257-1, le seguenti informazioni:

1°) indica sinteticamente l’oggetto sociale;

2°) la normale scadenza della società;

3°) l’importo rimborsabile delle obbligazioni precedentemente emesse nonché le garanzie ad esse concesse;

4°) l’importo, al momento dell’emissione, dei prestiti obbligazionari garantiti dalla società e, ove applicabile, la frazione garantita di tali prestiti;

5°) l’importo dell’emissione;

6°) il valore nominale delle obbligazioni da emettere;

7°) il tasso e le modalità di calcolo degli interessi e altri proventi nonché i termini di pagamento;

8°) i tempi e le condizioni di rimborso nonché, eventualmente, i termini di rimborso delle obbligazioni;

9°) le garanzie prestate, ove applicabili, alle obbligazioni.

L’avviso porta la firma sociale.

Articolo 843

Sono allegati all’avviso di cui al precedente articolo 842:

1°) copia dell’ultimo bilancio approvato dall’assemblea dei soci, certificata dal legale rappresentante della società;

2°) se il presente bilancio è stato redatto prima di dieci (10) mesi rispetto alla data di inizio dell’emissione, un prospetto della situazione attiva e passiva della società non superiore a dieci (10) mesi e redatto sotto la responsabilità del consiglio di amministrazione o dell’amministratore delegato, a seconda dei casi;

3°) informazioni sull’andamento degli affari sociali dall’inizio dell’esercizio in corso e, ove applicabile, sull’esercizio precedente qualora l’assemblea ordinaria convocata per deliberare sul bilancio di sintesi non sia stata ancora riunita.

Se non è stato ancora redatto alcun bilancio, l’avviso ne fa menzione.

Gli allegati previsti dai commi 1°) e 2°) del presente articolo possono essere sostituiti, a seconda dei casi, dal riferimento dell’annuncio sui giornali autorizzati a ricevere gli annunci legali dell’ultimo bilancio o di una provvisoria situazione del bilancio chiuso in una data non superiore a dieci (10) mesi prima di quella di emissione, quando questo bilancio o questa situazione sono già stati pubblicati.

Articolo 844

Le circolari di informativa al pubblico dell’emissione di obbligazioni riproducono le citazioni dell’avviso di cui all’art. 842 che precede, indicano il prezzo di emissione e contengono l’indicazione dell’inserimento del suddetto avviso nel quotidiano autorizzato a ricevere annunci legali con riferimento al numero in cui è stato pubblicato.

Le locandine e gli annunci sui giornali riproducono le medesime menzioni o almeno un estratto di tali menzioni con riferimento all’avviso e all’indicazione del numero dei giornali autorizzati a ricevere gli avvisi legali in cui è stato pubblicato.

Sezione 5 - Assemblee degli obbligazionisti

Articolo 845

Prima dell’assemblea degli obbligazionisti, l’avviso di convocazione degli obbligazionisti pubblicato sui giornali autorizzati a ricevere comunicazioni legali dallo Stato Membro dove ha sede legale la società e, ove applicabile, dagli altri Stati Membri il cui pubblico è sollecitato, contiene:

1°) la denominazione sociale seguita, quando esistente, dalla sigla aziendale;

2°) il tipo della società;

3°) l’importo del suo capitale;

4°) l’indirizzo della sede legale;

5°) il numero di iscrizione della società nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari;

6°) l’ordine del giorno dell’assemblea;

7°) il giorno, l’ora e il luogo dell’assemblea;

8°) ove applicabile, il luogo oi luoghi in cui le obbligazioni devono essere depositate per far sorgere il diritto di intervenire in assemblea;

9°) l’indicazione del prestito contratto dagli obbligazionisti il cui raggruppamento è convocato in assemblea;

10°) il nome e il domicilio della persona che ha preso l’iniziativa della convocazione e la qualità in cui agisce;

11°) ove applicabile, la data della decisione del tribunale di nomina del rappresentante incaricato di convocare l’assemblea.

Sezione 6 - Pubblicità

Articolo 846

Le disposizioni della presente Sezione si applicano alle società le cui azioni sono quotate, in tutto o in parte, alla borsa valori di uno o più Stati Membri.

Pubblicazioni annuali

Articolo 847

Le società i cui titoli sono quotati in borsa devono pubblicare sul giornale autorizzato a ricevere comunicazioni legali entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell’esercizio e almeno quindici (15) giorni prima dell’assemblea generale ordinaria annuale degli azionisti, con un titolo che indichi chiaramente che si tratta di progetti non verificati dai revisori dei conti:

1°) il bilancio di sintesi (stato patrimoniale, conto economico, prospetto finanziario delle risorse e degli impieghi e prospetto allegato);

2°) la bozza di come attribuire il risultato;

3°) per le società controllate o partecipate, il bilancio consolidato di sintesi, se disponibile.

Articolo 848

Le società i cui titoli sono quotati in borsa pubblicano sul quotidiano autorizzato a ricevere comunicazioni legali entro quarantacinque (45) giorni dall'approvazione del bilancio di sintesi da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti i seguenti documenti:

1°) il bilancio di sintesi approvato, certificato dai revisori dei conti;

2°) la decisione di come attribuire il risultato;

3°) il bilancio consolidato di sintesi munito dell'attestazione dei revisori dei conti.

Tuttavia, se tali documenti sono esattamente identici a quelli pubblicati ai sensi dell'articolo 269 che precede, solo un avviso, riferito al primo inserimento e contenente l'attestazione del revisore dei conti, viene pubblicato su un quotidiano abilitato al ricevimento di avvisi legali.

Pubblicazioni al termine del primo semestre

Articolo 849

Le società i cui titoli sono quotati alla borsa valori di uno o più Stati parti devono, entro quattro (4) mesi dalla fine della prima metà dell'esercizio finanziario, pubblicare su un giornale autorizzato a ricevere annunci legali di tali Stati Membri una tabella delle attività e dei risultati nonché una relazione semestrale di attività corredata da un attestato del revisore sulla veridicità delle informazioni fornite.

Articolo 850

La tabella delle attività e dei risultati indica l'importo netto del fatturato e il risultato delle attività ordinarie al lordo delle imposte. Ciascuna delle voci della tabella riporta l'indicazione del dato relativo alla voce corrispondente per l'esercizio precedente e per il primo semestre di questo esercizio.

Articolo 851

La relazione semestrale di attività commenta i dati relativi al fatturato e ai risultati del primo semestre. Descrive inoltre l'attività della società durante questo periodo nonché il prevedibile sviluppo di tale attività fino alla fine dell'esercizio. Nella presente relazione sono altresì indicati i fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'ultimo semestre.

Articolo 852

Le società che redigono un bilancio consolidato di sintesi sono tenute a pubblicare i propri prospetti di attività e risultati e la relazione semestrale di attività in forma consolidata corredati da attestazione del revisore sulla veridicità delle informazioni fornite.

Pubblicazioni - Società controllate da società quotate

Articolo 853

Società non quotate in borsa i cui titoli sono detenuti per metà da una o più società quotate che hanno:

1°) un bilancio superiore a duecento milioni (200.000.000) di franchi CFA,

2°) o che abbiano un portafoglio titoli il cui valore di magazzino o di borsa superi gli ottanta milioni (80.000.000) di franchi CFA, devono, entro quarantacinque (45) giorni dall'approvazione del bilancio di sintesi da parte dell'assemblea, pubblicare sul giornale autorizzato a ricevere le comunicazioni legali i documenti il bilancio di sintesi approvato e munito dell'attestazione dei revisori dei conti, la decisione sulla ripartizione la decisione di come ripartire gli utili o le perdite.

Libro 4-2 - Società per azioni semplificata

Articolo 853-1

La società per azioni semplificata è una società istituita da uno o più soci e il cui statuto prevede liberamente l'organizzazione e il funzionamento della società, fatte salve le norme imperative del presente libro. I soci della società per azioni semplificata rispondono solo dei debiti sociali fino all'importo dei loro conferimenti ei loro diritti sono rappresentati da azioni.

Quando questa società ha una sola persona, questa persona è indicata come "azionista unico". L'azionista unico esercita i poteri attribuiti ai soci quando il presente libro prevede l'assunzione di decisioni collettive.

Tutte le decisioni prese dal socio unico e che darebbero luogo a pubblicità legale se fossero prese da un'assemblea devono essere pubblicate nelle stesse forme.

Articolo 853-2

La società è caratterizzata da una denominazione sociale che deve essere immediatamente preceduta o seguita in caratteri leggibili dalle parole "società per azioni semplificata" o dalla sigla "SAS".

Quando la società ha un solo socio, è caratterizzata da una denominazione sociale che deve essere immediatamente preceduta o seguita in caratteri leggibili dalle parole "società per azioni semplificata unipersonale" o dalla sigla "SASU".

Articolo 853-3

In quanto compatibili con le disposizioni speciali previste nel presente libro, le norme in materia di società per azioni, ad eccezione degli articoli 387 comma 1, da 414 a 561, da 690.751 a 753, si applicano alla società per azioni semplificate. Per l'applicazione di tali norme e in assenza di specifiche clausole statutarie, i poteri del consiglio di amministrazione o del suo presidente sono esercitati dal presidente della società per azioni semplificata o da uno o più dei suoi amministratori designati dallo statuto per questo scopo.

Articolo 853-4

La società per azioni semplificata non può ricorrere al pubblico risparmio.

Articolo 853-5

L'importo del capitale sociale nonché quello del valore nominale delle azioni è fissato dallo statuto.

La società per azioni semplificata può emettere azioni inalienabili derivanti da conferimenti di lavoro. Lo statuto determina le modalità di sottoscrizione e distribuzione di tali azioni.

Articolo 853-6

La decisione di trasformarsi in società per azioni semplificata è presa all'unanimità dai soci. Lo stesso vale in caso di fusione-assorbimento di una società da parte di una società per azioni semplificata. Qualsiasi deliberazione assunta in violazione del presente articolo è nulla.

Articolo 853-7

Lo statuto stabilisce le condizioni alle quali la società è gestita.

Articolo 853-8

La società è rappresentata nei confronti dei terzi da un presidente nominato alle condizioni previste dallo statuto. Al presidente sono conferiti i più ampi poteri per agire in ogni circostanza per conto della società nei limiti dell'oggetto sociale.

Nei rapporti con i terzi, la società è vincolata anche da atti del presidente non riferibili all'oggetto sociale, alle condizioni e nei limiti di cui al precedente articolo 122.

Lo statuto può prevedere le condizioni alle quali uno o più soggetti diversi dal presidente, muniti della qualifica di amministratore delegato o vice amministratore delegato, possano esercitare i poteri a quest'ultimo attribuiti dal presente articolo.

Sono inopponibili ai terzi le clausole statutarie, le decisioni degli organi sociali che limitano i poteri del presidente, dell'amministratore delegato o del vice amministratore delegato.

Articolo 853-9

Quando una persona giuridica è nominata presidente o amministratore delegato di una società per azioni semplificata, gli amministratori di detta persona giuridica sono soggetti alle stesse condizioni e obblighi e incorrono nella stessa responsabilità civile e penale come se fossero presidente o amministratore societario a proprio nome, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica da loro diretta.

Articolo 853-10

Al presidente e agli amministratori della società per azioni semplificata si applicano le regole che determinano la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni.

Articolo 853-11

Gli statuti determinano le decisioni che devono essere assunte collettivamente dai soci nelle forme e condizioni da essi stabilite. Le decisioni prese in violazione delle clausole di legge sono nulle.

Tuttavia, le attribuzioni sono state devolute alle assemblee straordinarie e ordinarie delle società per azioni, in termini di aumento, rimborso o riduzione del capitale, fusione, scissione, conferimento parziale di beni, scioglimento, trasformazione in società di altra forma, nomina dei revisori, i conti annuali e gli utili sono, alle condizioni previste dallo statuto, esercitati collettivamente dai soci. Le decisioni assunte in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulle.

Sono nulli anche quando sono assunti collettivamente, ma in violazione delle condizioni previste dallo statuto.

Nelle società con un solo socio, la relazione sulla amministrazione, il bilancio annuale e, ove previsto, il bilancio consolidato sono approvati dal presidente. L'azionista unico approva i conti, previa relazione del revisore dei conti, se presente, entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il socio unico non può delegare i propri poteri. Le sue decisioni sono elencate in un apposito registro. Le decisioni assunte in violazione del presente paragrafo possono essere annullate su richiesta di qualsiasi interessato.

Quando il socio unico, persona fisica, assume personalmente la presidenza della società, il deposito, entro lo stesso termine nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, dell'inventario e dei conti annuali debitamente sottoscritti costituisce approvazione dei conti.

Articolo 853-12

Ogni azione dà diritto ad almeno un voto.

Articolo 853-13

I soci possono nominare uno o più revisori alle condizioni di cui al precedente articolo 853-11.

Per la nomina di almeno un (1) revisore sono richieste, per le società per azioni semplificate, alla fine dell'esercizio, due delle seguenti condizioni:

1°) totale di bilancio superiore a centoventicinque milioni (125.000.000) di franchi CFA;

2°) fatturato annuo superiore a duecentocinquanta milioni (250.000.000) di franchi CFA;

3°) organico a tempo indeterminato di più di cinquanta (50) persone.

La società non è più tenuta a nominare un revisore dei conti qualora non abbiano soddisfatto due (2) delle condizioni sopra indicate nei due (2) esercizi precedenti la scadenza del mandato del revisore dei conti.

Le società per azioni semplificate che controllano, ai sensi del precedente articolo 174, una o più società, o che sono controllate da una o più società, sono altresì tenute a nominare almeno un revisore.

Anche se non ricorrono le condizioni previste dai commi precedenti, la nomina di un revisore dei conti può essere richiesta in giudizio da uno o più soci che rappresentino almeno un decimo del capitale.

Se in occasione di un aumento di capitale avvenuto per compensazione dei crediti verso la società, quest'ultima non dispone di un revisore dei conti, il rendiconto redatto dal presidente è certificato come corretto da un revisore dei conti.

Articolo 853-14

Il revisore o, se non nominato, il presidente della società presenta ai soci una relazione sugli accordi presi direttamente tra la società e il suo presidente, un suo amministratore, un suo socio detentore di una frazione di diritto di voto superiore al dieci per cento (10%) o, se società collegata, la società che la controlla ai sensi del precedente articolo 174.

Lo stesso dicasi per i contratti nei quali uno dei soggetti di cui al primo comma abbia un interesse indiretto o nei quali si rapporta con la società per il tramite di un intermediario.

I soci decidono su questo rapporto. Gli interessati, direttamente o indirettamente, non prendono parte al voto e le loro quote non sono prese in considerazione per il calcolo del quorum e della maggioranza. Le deliberazioni prese in violazione del presente articolo sono nulle.

Gli accordi non approvati producono comunque i loro effetti, con la responsabilità dell'interessato ed eventualmente del presidente e degli altri amministratori che ne devono sopportare le conseguenze dannose per la società.

Ogni deliberazione assunta in assenza di relazione del revisore dei conti o del presidente se non nominato è nulla.

In deroga a quanto previsto dal primo comma, quando la società ha un solo socio, nell'albo speciale delle decisioni si fa solo menzione degli accordi presi direttamente o per interposta persona tra la società e il suo amministratore o uno dei suoi amministratori.

Quando l'accordo è sottoscritto con il socio unico, non deve figurare alcuna menzione nel registro e il revisore dei conti non è tenuto a redigere una relazione.

Articolo 853-15

Fanno eccezione a quanto previsto dall'articolo precedente gli accordi relativi alle operazioni correnti conclusi a condizioni normali.

Articolo 853-16

A pena di nullità del patto, è fatto divieto al presidente ed agli amministratori, nonché ai loro coniugi, ascendenti o discendenti e altri intermediari, di contrarre, sotto qualsiasi forma, prestiti con la società, per ottenere dalla stessa uno scoperto in conto corrente o altro, nonché per fargli garantire o avallare i propri impegni verso terzi.

Questo divieto non si applica alle persone giuridiche che hanno un ruolo di amministratore nella società.

Articolo 853-17

Lo statuto della società può prevedere l'inalienabilità delle azioni o dei titoli che danno accesso al capitale per un periodo non superiore a dieci (10) anni.

Articolo 853-18

Lo statuto può, alle condizioni da esso determinate, subordinare qualsiasi trasferimento di azioni o titoli che diano accesso al capitale alla preventiva approvazione della società e al diritto di opzione.

Articolo 853-19

Alle condizioni da essi determinate, lo statuto può prevedere che un socio possa essere obbligato a trasferire le sue azioni.

Lo statuto può prevedere anche la sospensione dei diritti non patrimoniali di tale socio fintantoché quest'ultimo non abbia effettuato tale trasferimento.

Articolo 853-19-1

È nullo il trasferimento di azioni o valori mobiliari che diano accesso al capitale effettuato in violazione di una clausola statutaria introdotta ai sensi degli artt. 853-17, 853-18 e 853-19 che precedono.

Articolo 853-20

Lo statuto può prevedere che la società collegata il cui controllo sia mutato debba, non appena interviene tale modifica, darne comunicazione alla società. Quest'ultimo può decidere, alle condizioni previste dallo statuto, di sospendere l'esercizio dei diritti non patrimoniali di tale socio e di escluderlo.

Le disposizioni del comma precedente possono applicarsi, alle stesse condizioni, al socio che abbia acquisito tale capacità a seguito di un'operazione di fusione, scissione o scioglimento.

Articolo 853-21

Se lo statuto non specifica le modalità del prezzo di cessione delle azioni quando la società attua una clausola introdotta in applicazione degli articoli 853-18,853-19 e 853-20, tale prezzo è fissato mediante accordo tra le parti o, in mancanza, determinato da un esperto designato, determinato da un esperto designato, secondo le clausole dello statuto della società, o dalle parti o in mancanza di accordo tra di esse, con decisione del giudice competente nella cui circoscrizione è situata la sede sociale, che delibera senza indugio.

Quando le azioni vengono riacquistate dalla società, quest'ultima è tenuta a venderle entro sei (6) mesi o ad annullarle.

Articolo 853-22

Le clausole statutarie di cui agli articoli 853-17, 853-18, 853-19, 853-20 che precedono possono essere adottate o modificate solo all'unanimità dai soci. Qualsiasi deliberazione o decisione presa in violazione del presente articolo è nulla.

Articolo 853-23

Gli articoli da 853-17 a 853-20 di cui sopra non si applicano alle società con un solo socio.

Libro 5 - Società in partecipazione

(*La società in partecipazione è una società costituita da almeno due associati, che non è registrata, non possiede quindi la personalità giuridica e non è soggetta ad alcuna formalità di pubblicità.*)

Titolo 1 - Disposizioni generali

Articolo 854

La società in partecipazione è quella in cui gli associati convengono di non iscriverla al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari. Non ha personalità giuridica e non è soggetta a pubblicità.

L'esistenza della società in partecipazione può essere provata con qualsiasi mezzo.

Articolo 855

Gli associati si accordano liberamente sull'oggetto, la durata, le condizioni operative, i diritti degli associati, la cessazione della società in partecipazione fermo restando che non si deroga alle norme imperative delle disposizioni comuni alle imprese, ad eccezione di quelle relative alla personalità giuridica.

Titolo 2 - Rapporti tra gli associati

Articolo 856

Salvo diversa organizzazione, i rapporti tra gli associati sono regolati dalle disposizioni applicabili alle società in nome collettivo.

Articolo 857

I beni necessari all'attività sociale sono messi a disposizione dell'amministratore dell'impresa.

Ogni associato resta comunque proprietario dei beni che mette a disposizione dell'impresa.

Articolo 858

Gli associati possono convenire di mettere in comproprietà determinati beni o che uno degli associati sia, nei confronti di terzi, sia proprietario di tutto o parte dei beni che acquisisce in vista del raggiungimento dell'oggetto sociale.

Articolo 859

Si considerano in comproprietà tra gli associati i beni acquisiti mediante utilizzo o reinvestimento di fondi comuni durante la durata della società, nonché quelli che erano in comproprietà prima di essere messi a disposizione della società.

Lo stesso vale per quelli che gli associati avrebbero accettato di mettere in comproprietà.

Articolo 860

Salvo diversa disposizione statutaria, nessun associato può chiedere la condivisione del patrimonio indiviso fino allo scioglimento della società.

Titolo 3 - Rapporti con terzi

Articolo 861

Ciascun associato contrae a proprio nome ed è l'unico responsabile nei confronti di terzi.

Tuttavia, se gli associati agiscono espressamente in qualità di soci di terzi, ciascuno di coloro che hanno agito è vincolato dagli impegni degli altri.

Gli obblighi assunti a queste condizioni li vincolano a tempo indeterminato e in solido.

Lo stesso dicasi per un associato che, con la sua ingerenza, ha indotto la parte contraente a ritenere che intendesse prendere un impegno nei suoi confronti e per il quale è dimostrato che l'impegno è andato a proprio vantaggio.

Titolo 4 - Scioglimenti della società

Articolo 862

La società in partecipazione viene sciolta dagli stessi eventi che mettono fine alla società in nome collettivo.

Gli associati possono, tuttavia, concordare nell'atto costitutivo o in un documento successivo che la società continui nonostante questi eventi.

Articolo 863

Quando la società è a tempo indeterminato, il suo scioglimento può derivare in qualsiasi momento da una comunicazione, mediante lettera al portatore contro ricevuta o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata da uno di essi a tutti gli associati, a condizione che tale notifica sia in buona fede e non in ritardo.

Libro 6 - Società creata di fatto e società di fatto

(*La societe creee de fait et la societe de fait*

http://www.actualitesdroitohada.com/droit-des-societes/droit-des-societes-abreges-juridiques/la-societe-creee-de-fait-et-la-societe-de-fait/la-societe-creee-de-fait-et-la-societe-de-fait

La società costituita di fatto e la società di fatto sono definite dalla legge OHADA che ha precisato il contenuto delle due nozioni, negli articoli 864 e 865 della Legge Uniforme rivista relativa al diritto delle società commerciali e dei gruppi di interesse economico.

Si ha società di fatto, quando due o più persone fisiche o giuridiche si comportano come soci senza aver costituito tra loro una delle società riconosciute dalla revisione della Legge Uniforme relativa al diritto delle società commerciali e dei gruppi di interesse economico.

Esiste invece una società costituita di fatto, quando due o più persone fisiche o giuridiche hanno costituito tra loro una delle società riconosciute dalla presente Legge Uniforme ma che presenta un difetto di costituzione non regolato o hanno costituito tra loro una società non riconosciuto dalla stessa legge.

A tale definizione va abbinata la previsione dell'articolo 115, che prevede anche il caso in cui i soci intendano costituire una società, ma non abbiano stipulato per iscritto il contratto di società o, ove applicabile, l'atto unilaterale.

La distinzione tra società costituita di fatto e società di fatto risiede solo a livello del rispettivo processo di costituzione.

L'esistenza di una società costituita di fatto o di una società di fatto può essere provata con qualsiasi mezzo legale. Pertanto, questa prova può essere fornita dalla dichiarazione delle parti e dei testimoni, che hanno dimostrato l'esistenza di investimenti e spese comuni nello svolgimento di un'attività. Per contro, l'assenza di contributi è sufficiente a caratterizzare l'inesistenza di una società di fatto.

A livello degli elementi costitutivi della società costituita di fatto o della società di fatto, è necessario innanzitutto accertare che sono stati effettuati contributi - in denaro, in natura o di lavoro. La dimostrazione di contributi sufficientemente determinati permette di identificare i membri della società. Si è quindi deciso che chi non ha, nell'esercizio congiunto di un laboratorio, erogato contributi, non ha la qualifica di associato.

Anche il perseguimento degli utili e il contributo alle perdite sono mantenuti come criterio di riconoscimento della società costituita di fatto o di società di fatto.

L'affectio societatis, definita come il desiderio di collaborare in un'impresa comune, è un elemento che deve anche essere dimostrato. Si è quindi ritenuto che i numerosi viaggi all'estero effettuati dalle parti nell'ambito della legge denominata "Certificato di associazione" - «Attestation d'association», esprimano tale volontà.

Si veda la Cour suprême de la Côte d'Ivoire, arrêt n°152/04 du 11 mars 2004, Adama Koita, Odie Mathieu c/ Assane Thiam, Sodefor, Ohadata J-05-125, www.ohada.com.

Indipendentemente dalle disposizioni eventualmente concordate tra i componenti della società di fatto, il regime giuridico applicabile alle società costituite di fatto o alle società di fatto, la cui esistenza sia stata riconosciuta in giudizio, è quello che si applica alle società in nome collettivo.

Pertanto, tutti i soci sono solidalmente responsabili dei debiti della società.

Si ricorda inoltre che i creditori aziendali devono preventivamente contattare l'impresa debitrice; è solo in caso di suo fallimento che possono citare in giudizio i soci 60 o anche 90 giorni dopo.

Inoltre, il socio che recede dall'impresa resta, anche dopo il suo recesso, responsabile in solido ed indefinitamente verso terzi per i debiti sociali anteriori a questo.

Infine, per quanto riguarda lo scioglimento e la liquidazione della società costituita di fatto o di quella di fatto, occorre fare riferimento alle regole della società in nome collettivo - articoli da 290 a 292 della Legge Uniforme relativi alle società commerciali e ai raggruppamenti di interesse economico.

In particolare, quando in una società di fatto non vi è più alcuna affectio societatis, lo scioglimento di tale società deve essere pronunciato ai sensi degli articoli 200-5 e 201, comma 2, dell'AUDSC e, pertanto, la società deve essere liquidata ai sensi dell'articolo 868 della Legge Uniforme riveduta relativa al diritto delle società commerciali e ai gruppi di interesse economico.

BIBLIOGRAFIA:

1. Articolo 864 della Legge Uniforme riveduta relativa al diritto delle società commerciali e ai gruppi di interesse economico; TGI Ouagadougou (Burkina Faso), Sentenza commerciale n. 215 del 21 febbraio 2001, STTP Sarl v. African Services Company SA e SOFITEX, citata in J. GATSI, OHADA, Company Code commentata e annotata, Douala, PUL, 2011, nota ai sensi dell'art. 864 dell'AUDSCGIE, pag. 186; F.-X. LUCAS, "La cosiddetta società "created de facto", in Blends offers, Guyon, Dalloz, 2003, p. 738.)

Articolo 864

È società di fatto quando due (2) o più persone fisiche o giuridiche si comportano come soci senza aver costituito tra loro una delle società riconosciute dalla presente Legge Uniforme.

Articolo 865

Quando due (2) o più persone fisiche o giuridiche hanno costituito tra loro una società riconosciuta dalla presente legge uniforme ma che presenta un difetto di costituzione non regolamentato o hanno costituito tra loro una società non riconosciuta dalla presente Legge Uniforme, vi è un'impresa di fatto.

Articolo 866

Ogni interessato può chiedere al tribunale competente il riconoscimento della società costituita di fatto tra due (2) o più persone ed a lui spetta l'onere di portare l'identità della società o la denominazione sociale.

Articolo 867

L’esistenza di una società costituita di fatto o di una società di fatto è provata con qualsiasi mezzo.

Articolo 868

Quando l’esistenza di una società costituita di fatto o società di fatto è riconosciuta dal giudice, ai soci si applicano le regole della società in nome collettivo.

Libro 7 - Gruppo di Interesse Economico

(*Organizzazione creata tra due o più persone fisiche o giuridiche allo scopo di sviluppare l’attività dei propri membri. L’oggetto di questa attività può essere commerciale ma anche civile. Può riunire delle persone che esercitano una libera professione. I GIE sono gestiti da persone fisiche o giuridiche. In quest’ultimo caso, l’amministratore della persona giuridica indica una persona fisica. Assumerà le stesse responsabilità che se fosse amministratore in nome proprio. Il controllo della gestione finanziaria è realizzato nello stesso modo delle società commerciali.*)

Titolo 1 - Disposizioni generali

Articolo 869

Un gruppo di interesse economico è quello il cui scopo esclusivo è quello di attuare, per un periodo determinato, tutti i mezzi appropriati per facilitare o sviluppare l’attività economica dei suoi membri, per migliorare o aumentare i risultati di tale attività.

La sua attività deve essere collegata all’attività economica dei suoi membri e non può che essere ad essa accessoria.

Può essere costituita senza capitale.

Articolo 870

Un gruppo di interesse economico non dà luogo di per sé alla realizzazione e alla condivisione degli utili.

Articolo 871

Due (2) o più persone fisiche o giuridiche possono costituire tra loro un gruppo di interesse economico, comprese le persone che esercitano una libera professione soggette a status giuridico o regolamentare o il cui titolo è protetto.

I diritti dei soci non possono essere rappresentati da titoli negoziabili.

Articolo 872

Il gruppo di interesse economico gode di personalità giuridica e piena capacità sin dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Articolo 873

I membri del gruppo di interesse economico rispondono dei debiti del gruppo con il proprio patrimonio. Tuttavia, un nuovo membro può, se il contratto lo consente, essere esonerato dai debiti sorti anteriormente al suo ingresso nel gruppo. La decisione di esenzione deve essere pubblicata.

I membri del raggruppamento di interesse economico sono solidalmente responsabili del pagamento dei debiti del gruppo, salvo diverso accordo con il terzo concorrente.

Articolo 874

I creditori del gruppo possono perseguire il pagamento dei debiti nei confronti di un socio solo dopo aver dato inutilmente diffida al gruppo.

La costituzione in mora è effettuata dall'ufficiale giudiziario o notificata con qualsiasi mezzo che consenta di stabilirne l'effettiva ricezione da parte del destinatario.

Articolo 875

Il gruppo di interesse economico può emettere obbligazioni alle condizioni generali di emissione di tali titoli se esso stesso è composto esclusivamente da società autorizzate all'emissione di obbligazioni.

Articolo 876

Fatte salve le disposizioni della presente Legge Uniforme, il contratto determina l'organizzazione del gruppo di interesse economico e fissa liberamente la partecipazione di ciascun membro ai debiti.

In caso contrario, ogni membro partecipa con una quota uguale.

Durante la vita sociale, il gruppo può accogliere nuovi membri alle condizioni stabilite dal contratto.

Ogni membro può recedere dal gruppo alle condizioni previste dal contratto, purché abbia adempiuto ai propri obblighi.

Il contratto è redatto per iscritto e soggetto alle stesse condizioni pubblicitarie delle società oggetto della presente Legge Uniforme.

Contiene in particolare le seguenti informazioni:

1°) il nome del gruppo di interesse economico;

2°) il nome, la ragione sociale o la denominazione sociale, la forma giuridica, l'indirizzo di domicilio o sede legale e, se del caso, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari di ciascuno dei componenti del gruppo di interesse economico;

3°) la durata per la quale è costituito il gruppo di interesse economico;

4°) la finalità del gruppo di interesse economico;

5°) l'indirizzo della sede del gruppo di interesse economico.

Tutte le modifiche del contratto sono stabilite e pubblicate alle stesse condizioni del contratto stesso. Sono opponibili ai terzi solo a partire dalla data di questa pubblicazione.

Gli atti e i documenti emananti dal gruppo di interesse economico e destinati a terzi, in particolare lettere, fatture, avvisi e pubblicazioni varie devono indicare chiaramente il nome del gruppo, seguito dalla dicitura "gruppo di interesse economico" o dalla sigla "G.I.E. ".

Qualsiasi violazione delle disposizioni del comma precedente costituisce una violazione di legge.

Articolo 877

L'assemblea generale dei membri del gruppo di interesse economico è autorizzata a prendere qualsiasi decisione, compreso lo scioglimento anticipato o la proroga alle condizioni stabilite dal contratto.

Quest'ultimo può prevedere che tutte o alcune delle decisioni siano prese nel rispetto delle condizioni di quorum e maggioranza da esso fissate. Nel silenzio del contratto, le decisioni sono prese all'unanimità.

Il contratto può inoltre attribuire a ciascun componente del gruppo di interesse economico un numero di voti diverso da quello assegnato agli altri. In caso contrario, ogni membro dispone di un voto.

Articolo 878

L'assemblea deve essere convocata su richiesta di almeno un quarto dei componenti, per teste, del gruppo di interesse economico.

Titolo 2 – Amministrazione

Articolo 879

Il gruppo di interesse economico è amministrato da una (1) o da più persone fisiche o giuridiche, a condizione che, se è una persona giuridica, designi un rappresentante permanente, che ha le stesse responsabilità civili e penali di un amministratore a proprio nome.

Fatta salva questa riserva, il contratto o, in mancanza, l'assemblea dei membri del gruppo di interesse economico organizza liberamente l'amministrazione del gruppo e nomina gli amministratori di cui determina le attribuzioni, i poteri e le condizioni di revoca.

Nei rapporti con i terzi, l'amministratore vincola il gruppo di interesse economico per ogni atto rientrante nel suo oggetto. Qualsiasi limitazione di poteri è inopponibile a terzi.

Titolo 3 - Controllo

Articolo 880

Il controllo di amministrazione ed il controllo del bilancio di sintesi sono esercitati alle condizioni previste contrattualmente.

Tuttavia, quando un gruppo di interesse economico emette obbligazioni alle condizioni previste dal precedente articolo 875, il controllo sulla amministrazione deve essere esercitato da una (1) o più persone fisiche nominate dall'assemblea.

La durata delle loro funzioni e dei loro poteri è determinata dal contratto.

Il controllo sul bilancio di sintesi deve essere esercitato da uno (1) o più revisori scelti dall'elenco ufficiale dei revisori e nominati dall'assemblea per un periodo di sei (6) esercizi.

Ferme restando le regole proprie dei gruppi di interesse economico, il revisore ha lo stesso status, gli stessi poteri e le stesse responsabilità del revisore di una società per azioni.

Articolo 881

In caso di emissione di obbligazioni da parte del gruppo di interesse economico, la repressione degli inadempimenti connessi agli obblighi previsti dalla presente Legge Uniforme si applica agli amministratori del gruppo di interesse economico nonché alle persone fisiche che amministrano le società associate o rappresentanti permanenti delle persone giuridiche che sono amministratori di tali società.

Titolo 4 - Trasformazione

Articolo 882

Qualsiasi società il cui oggetto corrisponda alla definizione di gruppo di interesse economico può trasformarsi in gruppo di interesse economico senza dar luogo allo scioglimento o alla creazione di una nuova entità giuridica.

Un gruppo di interesse economico può trasformarsi in una società in nome collettivo o in una società a responsabilità limitata senza dar luogo allo scioglimento o alla creazione di una nuova persona giuridica.

In caso di trasformazione del gruppo di interesse economico in società a responsabilità limitata, i creditori il cui debito è antecedente alla trasformazione conservano i loro diritti nei confronti del gruppo di interesse economico e delle sue collegate.

Titolo 5 – Scioglimento

Articolo 883

Il gruppo di interesse economico è sciolto:

1°) al sopraggiungere del termine;

2°) al raggiungimento o estinzione dell'oggetto sociale;

3°) con decisione dei suoi membri alle condizioni previste dal precedente articolo 877;

4°) con decisione giudiziale, per validi motivi;

5°) per decesso di una persona fisica o scioglimento di una persona giuridica appartenente al gruppo di interesse economico, salvo diversa disposizione contrattuale.

Articolo 884

Se uno dei membri è colpito da incapacità, fallimento personale o da divieto a dirigere, amministrare o controllare una società, qualunque sia il suo tipo o oggetto, il gruppo di interesse economico si scioglie a meno che la sua continuazione non sia prevista dal contratto o decisa dagli altri membri all'unanimità.

Articolo 885

Lo scioglimento del gruppo di interesse economico comporta la sua liquidazione. La personalità del gruppo rimane ai fini della sua liquidazione.

La liquidazione avviene secondo quanto previsto dal contratto. In mancanza, un liquidatore è nominato dall'assemblea generale dei membri del gruppo di interesse economico o, se l'assemblea non ha potuto procedere a tale nomina, con decisione del tribunale competente.

Dopo il pagamento dei debiti, il patrimonio eccedente viene distribuito tra i membri alle condizioni previste dal contratto. In mancanza, la distribuzione avviene in parti uguali.

Parte 3 - Disposizioni penali

Titolo 1 - Reati relativi alla costituzione di una società

Articolo 886

Costituisce reato per i fondatori, il presidente e amministratore delegato, il direttore generale, l'amministratore delegato o il vice amministratore delegato di una società per azioni emettano di azioni prima della registrazione o in qualsiasi momento in cui la registrazione è ottenuta con frode o la società è costituita irregolarmente.

Articolo 887

Incorrono in una sanzione penale:

1°) coloro che, consapevolmente, redigendo la dichiarazione notarile di sottoscrizione e versamento o il certificato di depositario, hanno effettuato affermazioni sincere e autentiche che invece sapevano non veritiere o hanno dichiarato che i fondi che non sono stati messi permanentemente a disposizione della società sono stati effettivamente versati;

2°) coloro che hanno presentato al notaio o al depositario un elenco di soci o moduli di sottoscrizione e pagamento con menzione di sottoscrizioni o versamenti fittizi di fondi non definitivamente messi a disposizione della società;

3°) coloro che consapevolmente, mediante simulazione di conferimento o pagamento o pubblicazione di conferimento o pagamento inesistenti o di altro fatto falso, hanno ottenuto o hanno tentato di ottenere conferimenti o pagamenti;

4°) coloro che, consapevolmente, per provocare sottoscrizioni o versamenti hanno pubblicato nominativi di persone designate contrariamente al vero come se fossero o dovessero essere legate a qualsiasi titolo alla società; coloro che, fraudolentemente, hanno attribuito ad un conferimento in natura una valutazione superiore al suo reale valore.

Titolo 2 - Reati in materia di gestione, amministrazione e direzione di società

Articolo 888

Incorrono in una sanzione penale coloro che hanno consapevolmente negoziato:

1°) azioni non interamente liberate;

2°) azioni numerarie per le quali non sia stato corrisposto un quarto del valore nominale.

Articolo 889

Incorrono in una sanzione penale gli amministratori sociali che, in assenza di inventario o mediante inventario fraudolento, hanno consapevolmente operato tra gli azionisti o i soci la ripartizione di dividendi fittizi.

Articolo 890

Incorrono nella sanzione penale gli amministratori che hanno consapevolmente, anche in assenza di distribuzione di dividendi, pubblicato o presentato agli azionisti o ai soci, al fine di occultare la reale situazione della società, bilanci sintetici che non danno, per ogni esercizio, un'immagine fedele dell'andamento dell'esercizio, della situazione finanziaria e del patrimonio della società, al termine di tale periodo.

Articolo 890-1

Incorrono nella sanzione penale gli amministratori che non hanno depositato, entro il mese successivo alla loro approvazione, il bilancio di sintesi.

Articolo 891

Sono passibili di sanzioni penali l'amministratore della società a responsabilità limitata, gli amministratori, il presidente e amministratore delegato, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato, il presidente della società per azioni semplificata, il direttore generale o il vicedirettore generale che, in malafede, fanno uso dei beni o del credito della società che sappiano essere contrario all'interesse della società, per scopi personali, materiali o legali, o per favorire un'altra persona giuridica alla quale siano interessati, direttamente o indirettamente.

Articolo 891-1

Incorrono in una sanzione penale gli amministratori sociali che, consapevolmente:

1°) non riportano la denominazione sociale su tutti gli atti e documenti rilasciati dalla società e destinati a terzi;

2°) non precedono né seguono immediatamente il nome dell'indicazione, in caratteri leggibili, del tipo societario, dell'importo del suo capitale sociale, dell'indirizzo della sede legale e dell'indicazione della sua iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Articolo 891-2

Incorrono in una sanzione penale, gli amministratori di una società straniera o la persona fisica straniera la cui filiale, oltre il periodo di due (2) anni, non sia stato conferito a una società preesistente o da costituire in uno degli Stati Membri né cancellata alle condizioni di cui all'articolo 120 di cui sopra.

(*La filiale è una società secondaria creata e gestita direttamente da una società madre. Generalmente la filiale è ubicata in un'area geografica diversa - normalmente all'estero - rispetto alla società madre.)*

Titolo 3 - Reati in materia di assemblee

Articolo 891-3

Incorrono nella sanzione penale coloro che impediscono consapevolmente ad un azionista o a un socio di partecipare ad un'assemblea generale.

Articolo 892

Incorrono nella sanzione penale gli amministratori che, consapevolmente, non redigono il verbale delle assemblee nelle forme previste dalla presente Legge Uniforme.

Titolo 4 - Reati in materia di variazione del capitale delle società per azioni

Capitolo 1 - Aumento di capitale

Articolo 893

Incorrono in una sanzione penale gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente e amministratore delegato, il direttore generale, il vicedirettore generale, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato di una società per azioni o il presidente di una società per azioni semplificata che, durante un aumento di capitale, hanno emesso azioni o frazioni di azioni:

1°) prima che sia stato redatto il certificato del depositario;

2°) senza che siano state regolarmente espletate le formalità antecedenti l'aumento di capitale;

3°) senza che il capitale sociale precedentemente sottoscritto sia stato interamente versato;

4°) senza che le nuove azioni siano state liberate per almeno un quarto del loro valore nominale al momento della sottoscrizione;

5°) ove previsto, senza che l'intero sovrapprezzo di emissione sia stato versato al momento della sottoscrizione.

Le sanzioni penali si applicano anche ai soggetti di cui al presente articolo che non abbiano mantenuto le azioni numerarie in forma nominativa fino al loro completo rilascio.

Articolo 893-1

Incorrono nella sanzione penale gli amministratori di una società a responsabilità limitata che, in occasione di un aumento di capitale, abbiano emesso quote senza che tali nuove quote siano state versate almeno per la metà del loro valore nominale al momento della sottoscrizione.

Articolo 894

Incorrono in sanzioni penali gli amministratori che, durante un aumento di capitale:

1°) non hanno conferito ai soci, in proporzione all'ammontare delle loro azioni, un diritto di opzione di sottoscrizione le azioni numerarie quando tale diritto non sia stato revocato dall'assemblea e gli azionisti non vi abbiano rinunciato;

2°) non abbiano concesso agli azionisti un termine di almeno venti (20) giorni, dalla data di apertura della sottoscrizione, salvo che tale periodo sia stato chiuso anticipatamente;

3°) non abbiano assegnato le azioni messe a disposizione, per mancanza di un numero sufficiente di sottoscrizioni non riducibili, ai soci che abbiano sottoscritto in via riducibile un numero di azioni superiore a quello che avrebbero potuto sottoscrivere in via non riducibile, in proporzionalmente ai diritti a loro spettanti;

4°) non hanno riservato i diritti dei titolari dei buoni di sottoscrizione (*warrant*).

(*Un mandato – buoni - di sottoscrizione – bons de souscription - di azioni (BSA) è un prodotto finanziario che consente l'acquisto di un'azione a un prezzo concordato in anticipo - prezzo di esercizio - e fino a una determinata data scadenza.*)

Articolo 895

Incorrono nella sanzione penale gli amministratori che, consapevolmente, hanno dato o confermato indicazioni inesatte nelle relazioni presentate all'assemblea generale chiamata a deliberare sulla soppressione del diritto di opzione di sottoscrizione.

Capitolo 2 - Riduzione del capitale

Articolo 896

Incorrono in una sanzione penale gli amministratori, il presidente e amministratore delegato, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato, il presidente della società per azioni semplificata, l'amministratore delegato o il vicedirettore generale che, consapevolmente, hanno operato una riduzione di capitale:

1°) senza rispettare l'uguaglianza dei soci;

2°) senza aver comunicato ai revisori il progetto di riduzione del capitale quarantacinque (45) giorni prima dello svolgimento dell'assemblea convocata per deliberare sulla riduzione del capitale.

Titolo 5 - Reati in tema di controllo societario

Articolo 897

Incorrono nella sanzione penale gli amministratori sociali che non abbiano provveduto alla nomina dei revisori della società o non li abbiano convocati alle assemblee.

Articolo 898

Incorre nella sanzione penale chiunque, in nome proprio o in qualità di socio di una società di revisione, abbia consapevolmente accettato, esercitato o mantenuto le funzioni di revisore, ferme le incompatibilità di legge.

Articolo 899

Incorre in sanzione penale il revisore che, in nome proprio o in qualità di socio di una società di revisione, abbia consapevolmente fornito o confermato notizie fuorvianti sulla situazione della società o che non abbia rivelato al pubblico ministero il reato di cui era a conoscenza.

Articolo 900

Incorrono in una sanzione penale, gli amministratori sociali o qualsiasi persona dipendente dell'impresa che, consapevolmente, abbiano ostacolato le verifiche o il controllo dei revisori dei conti o abbia rifiutato la comunicazione, in loco, di tutti i documenti utili all'esercizio della loro attività ed in particolare di tutti i contratti, libri, documenti contabili e registri verbali.

Titolo 6 - Reati in materia di scioglimento di società

Articolo 901

Incorrono nella sanzione penale gli amministratori che, consapevolmente, quando il patrimonio netto della società diventa inferiore alla metà del capitale sociale per le perdite rilevate nel bilancio di sintesi:

1°) non hanno convocato, entro quattro mesi dall'approvazione del bilancio di sintesi delle suddette perdite, l'assemblea straordinaria per deliberare, se del caso, lo scioglimento anticipato della società;

2°) non hanno iscritto nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari e pubblicato su giornale autorizzato a ricevere avvisi legali, lo scioglimento della società.

Titolo 7 - Reati in materia di liquidazione di società

Articolo 902

Incorre nella sanzione penale il liquidatore di una società che, consapevolmente:

1°) non ha, entro il termine di un (1) mese dalla sua nomina pubblicato su un quotidiano autorizzato a ricevere gli annunci legali della sede legale, l'atto che lo nomina liquidatore e depositato nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari la decisione di scioglimento;

2°) non ha convocato i soci, al termine della liquidazione, a pronunciarsi sul conto consuntivo della liquidazione, sull'espletamento della sua amministrazione e sull'adempimento del suo mandato e a verbalizzare la chiusura della liquidazione;

3°) non ha, nei casi previsti dal precedente articolo 219, depositato i propri conti consuntivi presso il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari del luogo della sede legale della società, né chiede la loro approvazione al tribunale.

Articolo 903

Quando la liquidazione avviene con provvedimento giudiziale, incorre nella sanzione penale il curatore che, consapevolmente:

1°) non ha, entro sei (6) mesi dalla nomina, presentato relazione sulla situazione attiva e passiva della società in liquidazione e sulla prosecuzione delle operazioni di liquidazione, né richiesto le necessarie autorizzazioni al compimento delle stesse;

2°) non ha redatto, entro tre (3) mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il bilancio riepilogativo in vista dell'inventario e una relazione scritta in cui riferisca sulle operazioni di liquidazione dell'esercizio passato;

3°) non ha consentito ai soci di esercitare, durante il periodo di liquidazione, il loro diritto alla comunicazione degli atti sociali alle stesse condizioni di cui sopra;

4°) non ha convocato i soci, almeno una volta l'anno, per riferire loro sul bilancio di sintesi in caso di prosecuzione dell'attività sociale;

5°) non abbia depositato su un conto aperto presso una banca intestato alla società in liquidazione, entro il termine di quindici (15) giorni dalla decisione di distribuzione, le somme destinate alle distribuzioni tra i soci ei creditori;

6°) non abbia depositato, su un conto di deposito aperto nell'ufficio delle imposte, entro un (1) anno dalla chiusura della liquidazione, le somme stanziate a creditori o soci e da questi non reclamate.

Articolo 904

Incorre in sanzione penale il curatore che, in malafede:

1°) ha fatto uso dei beni o del credito della società in liquidazione che sapeva essere contrario al suo interesse, per scopi personali o per favorire un'altra persona giuridica alla quale è direttamente o indirettamente interessato;

2°) ha ceduto in tutto o in parte il patrimonio della società in liquidazione a soggetto che ha avuto la qualità di socio della società, socio accomandatario, amministratore, membro del consiglio di amministrazione, amministratore generale o revisore, senza aver ottenuto il consenso unanime dei soci o, in mancanza, l'autorizzazione del tribunale competente.

Titolo 8 - Reati in tema di offerta al pubblico di titoli

Articolo 905

Incorrono in sanzione penale i presidenti, amministratori o direttori generali di società che hanno emesso titoli offerti al pubblico:

1°) senza inserimento di avviso su testata giornalistica autorizzata a ricevere avvisi legali, prima di qualsiasi misura pubblicitaria;

2°) senza i prospetti e le circolari che riproducono le menzioni dell'avviso di cui al punto 1°) del presente articolo, e contenenti l'accenno all'inserimento del presente avviso nel quotidiano autorizzato a ricevere avvisi legali con riferimento al numero in cui esso è stato pubblicato;

3°) senza le locandine e gli annunci sui giornali che riproducono le medesime menzioni, o almeno un estratto di tali menzioni con riferimento al detto avviso, e l'indicazione del numero del giornale autorizzato a ricevere gli annunci legali in cui è stato pubblicato;

4°) senza che i manifesti, i prospetti e le circolari riportino la firma del soggetto o del rappresentante della società da cui proviene l'offerta e che specifichino se i titoli offerti sono riferiti a società quotate o meno e, in caso affermativo, su quale borsa.

La stessa sanzione penale si applica ai soggetti che hanno agito in qualità di intermediari nella vendita di titoli senza ottemperare alle prescrizioni del presente articolo.

Parte 4 - Disposizioni varie, transitorie e finali

Articolo 906

Il franco CFA, ai sensi della presente Legge Uniforme, costituisce la valuta di riferimento. Per gli Stati Membri che non hanno il franco CFA come unità monetaria, l'equivalente in moneta nazionale è inizialmente quello determinato dall'applicazione della parità in vigore tra il franco CFA e la valuta nazionale di detti Stati Membri.

Nel momento in cu entrerà in vigore questa Legge Uniforme questo valore equivalente viene arrotondato all'unità superiore quando la trasformazione rivela un numero decimale.

Il Consiglio dei Ministri degli Stati Membri del Trattato sull'Armonizzazione del Diritto Commerciale in Africa, su proposta dei Ministri delle Finanze degli Stati Membri, procede, se necessario, all'esame e, se necessario, alla revisione degli importi della presente Legge Uniforme espressi in franchi CFA, secondo l'evoluzione economica e monetaria nei detti Stati Membri. Il controvalore in moneta nazionale è, ove applicabile, quello che è determinato dall'applicazione della parità in vigore tra il franco CFA e la moneta nazionale di detti Stati Membri il giorno dell'adozione degli importi riveduti della presente Legge Uniforme.

Articolo 907

La presente Legge Uniforme si applica alle società e ai gruppi di interesse economico che sono costituiti nel territorio di uno degli "Stati Membri" a partire dalla sua entrata in vigore in detto Stato Membro.

Tuttavia, le formalità di costituzione precedentemente espletate non devono essere rinnovate.

Articolo 908

Le società e i gruppi di interesse economico costituiti prima dell'entrata in vigore della presente Legge Uniforme sono soggetti alle sue disposizioni. Sono tenuti ad allineare i loro statuti con le disposizioni di questa Legge Uniforme entro due (2) anni dalla sua entrata in vigore.

Articolo 909

Lo scopo dell'armonizzazione è di abrogare, modificare e sostituire, ove applicabili, le clausole statutarie contrarie alle disposizioni imperative della presente Legge Uniforme e di fornire loro le integrazioni che la presente Legge Uniforme rende obbligatorie.

Articolo 910

L’armonizzazione può essere realizzata mediante la modifica dei vecchi statuti o mediante l’adozione di statuti riformulati in tutte le loro disposizioni.

Essa può essere decisa dall’assemblea degli azionisti o dei soci che delibera alle condizioni di validità delle decisioni ordinarie, fatte salve eventuali disposizioni legali o statutarie contrarie, a condizione di non modificare, nella sostanza, solo le clausole incompatibili con la nuova legge.

Articolo 911

La trasformazione della società o l’aumento del suo capitale con modalità diverse dall’incorporazione di riserve, utili o conferimenti, premi di emissione o fusione, possono avvenire solo alle condizioni normalmente richieste per la notifica dello statuto.

Articolo 912

Qualora, per qualsiasi ragione, l’assemblea degli azionisti o dei soci non abbia potuto deliberare regolarmente, il progetto di armonizzazione statutaria è subordinato all’approvazione del provvedimento del tribunale competente su richiesta dei legali rappresentanti della società.

Articolo 913

Se non è necessaria un’armonizzazione, ne dà atto l’assemblea degli azionisti o dei soci la cui deliberazione è soggetta alla stessa pubblicità della delibera di modifica dello statuto.

Articolo 914

Non aver aumentato il proprio capitale sociale almeno dell’importo minimo previsto dall’articolo 311 della presente Legge Uniforme per le società a responsabilità limitata e dall’articolo 387 della presente Legge Uniforme per le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società per azioni il cui capitale risulta inferiore a tali importi devono, prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 908 della presente Legge Uniforme, dichiararne lo scioglimento o trasformarsi in una società di altro tipo per la quale la presente Legge Uniforme non richiede un capitale minimo superiore al capitale esistente .

Le società che non abbiano ottemperato a quanto previsto dal comma precedente saranno automaticamente sciolte allo scadere del termine.

Articolo 915

In mancanza di armonizzazione dello statuto con le disposizioni della presente Legge Uniforme, entro due (2) anni dalla sua entrata in vigore, le clausole statutarie contrarie a tali disposizioni sono considerate non scritte e si applicano le nuove disposizioni.

Articolo 916

La presente Legge Uniforme si applica alle società soggette ad un regime particolare, fatte salve le disposizioni legislative o regolamentari alle quali sono soggette.

Le clausole statutarie di tali società, in conformità con le disposizioni abrogate dalla presente legge uniforme ma contrarie alle disposizioni della presente Legge Uniforme e non previste dal regime speciale delle dette società, sono armonizzate con la presente Legge Uniforme alle condizioni previste dal precedente articolo 908.

Articolo 917

La presente Legge Uniforme non deroga alle disposizioni legislative relative all'importo nominale delle azioni e quote sociali emesse dalle società costituite anteriormente alla sua entrata in vigore.

Articolo 918

Le azioni privilegiate o le azioni attribuite al fondatore emesse prima dell'entrata in vigore della presente Legge Uniforme sono e restano disciplinate dalle norme che le riguardano.

Articolo 919

È abrogato, fatta salva la sua applicazione transitoria per un periodo di due (2) anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge Uniforme, alle società che non hanno armonizzato i propri statuti con le disposizioni della presente Legge Uniforme, la Legge Uniforme del 17 aprile 1997 in materia di diritto delle società commerciali e dei gruppi di interesse economico.

Articolo 920

La presente Legge Uniforme sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'OHADA entro sessanta (60) giorni dalla data della sua adozione. Sarà inoltre pubblicato negli Stati Membri, nella Gazzetta Ufficiale o con qualsiasi mezzo appropriato. Entrerà in vigore novanta (90) giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'OHADA in conformità con l'articolo 9 del Trattato sull'armonizzazione del diritto commerciale in Africa firmato a Port Louis il 17 ottobre 1993 come rivisto in Quebec il 17 ottobre 2008.

Diritto delle società cooperative

Adottato il 15 dicembre 2010, la Legge Uniforme sul Diritto delle Società Cooperative (AUSCOOP) risponde ad una richiesta fortemente espressa dai cooperatori dell'area OHADA che, non essendo soggetti alle regole delle società commerciali, volevano norme specifiche armonizzate a livello regionale.

AUSCOOP si applica a tutte le cooperative, fatte salve specifiche norme nazionali o regionali applicabili alle società cooperative che svolgono Attività bancaria o finanziaria.

Prevede due tipi di cooperative a scelta degli imprenditori: la società cooperativa semplificata e la società cooperativa con un consiglio di amministrazione.

Distingue chiaramente tra le regole comuni a entrambi e le regole specifiche per ciascun tipo di cooperativa.

Alcuni tratti caratteristici di queste forme di organizzazione dell'impresa meritano di essere evidenziati: l'adesione volontaria e aperta a tutti senza discriminazioni, il potere democratico esercitato dai cooperatori, l'autonomia e l'indipendenza, l'istruzione, la formazione e l'informazione del cooperatore, l'impegno volontario per la comunità, la cooperazione tra organizzazioni di natura cooperativa.

OHADA

ORGANIZZAZIONE PER L'ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO COMMERCIALE IN AFRICA

NORMATIVA UNIFORME SOCIETA' COOPERATIVE

Preambolo

Il Consiglio dei ministri dell'Organizzazione per l'armonizzazione del diritto commerciale in Africa (OHADA),

- Visto il Trattato relativo all'armonizzazione del diritto commerciale in Africa, firmato a Port-Louis il 17 ottobre 1993, come rivisto in Quebec il 17 ottobre 2008, in particolare ai suoi articoli 2, da 5 a 10;

- Vista la relazione del Segretariato Permanente e le osservazioni degli Stati Membri;

- Visto il Parere n. 02/2009/AU dell'8 dicembre 2009 della Corte Comune di Giustizia e Arbitrato;

Dopo aver deliberato, adotta la presente legge uniforme all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Membri presenti e votanti.

Capitolo preliminare – Scopo

Articolo 1

Qualsiasi società cooperativa, qualsiasi unione o federazione di società cooperative, la cui sede principale sia ubicata nel territorio di uno degli Stati Membri del Trattato sull'armonizzazione del diritto commerciale in Africa, di seguito denominati "gli Stati Membri", è soggetta alle disposizioni della presente Legge Uniforme.

L'eventuale confederazione di società cooperative che opti per la forma cooperativa è altresì soggetta alle disposizioni della presente Legge Uniforme.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 6 della Legge Uniforme relativi al diritto delle società commerciali e dei gruppi di interesse economico, le società cooperative che esercitano un'attività commerciale sono soggette alle disposizioni della presente Legge Uniforme.

Articolo 2

Le disposizioni della presente Legge Uniforme sono di ordine pubblico, salvo nei casi in cui essa autorizzi espressamente i cooperatori, o a sostituire le disposizioni su cui essi hanno concordato diversamente o a sostituire le disposizioni di diritto interno degli Stati Membri a quelle della presente Legge Uniforme.

Nonostante le disposizioni della presente Legge Uniforme, le società cooperative aventi per oggetto l'esercizio di attività bancarie o finanziarie restano soggette alle disposizioni di diritto interno o comunitario relative all'esercizio di tali attività.

Articolo 3

Tutti i soggetti, qualunque sia la loro nazionalità, che intendano svolgere un'attività in una società cooperativa nel territorio di uno degli Stati Membri, devono, salvo deroga espressamente prevista dalla presente Legge Uniforme, scegliere una dei tipi di società cooperativa che sia idoneo all'attività prevista tra quelle previste dalla presente Legge Uniforme.

Parte 1 - Disposizioni generali sulla società cooperativa

Titolo 1 - Costituzione della società cooperativa

Capitolo 1 - Definizione di società cooperativa e principi cooperativi

Articolo 4

Una società cooperativa è un gruppo autonomo di persone volontariamente riunite per soddisfare le loro aspirazioni e bisogni economici, sociali e culturali comuni, per mezzo di un'impresa la cui proprietà e gestione sono collettive e dove il potere è esercitato democraticamente e secondo principi di cooperazione.

La società cooperativa può, oltre ai suoi soci che ne sono i principali utilizzatori, trattare con utenti non soci nei limiti previsti dallo statuto.

Articolo 5

Le società cooperative esercitano la loro azione in tutti i rami dell'attività umana.

Articolo 6

La società cooperativa è costituita e gestita secondo principi cooperativi universalmente riconosciuti, ovvero:

- adesione volontaria aperta a tutti;

- il potere democratico esercitato dai cooperatori;

- la partecipazione economica dei cooperatori;

- autonomia e indipendenza;

- istruzione, formazione e informazione;

- impegno volontario per la comunità.

È vietata qualsiasi discriminazione basata sul genere o sull'appartenenza etnica, religiosa o politica.

Capitolo 2 - Stato di cooperatore

Sezione 1 - Disposizioni generali

Articolo 7

Qualsiasi persona fisica o giuridica può essere un cooperatore di una società cooperativa quando non è soggetta ad alcuna incapacità giuridica ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale di ciascuno Stato Membro.

Articolo 8

La società cooperativa è composta da cooperatori che, uniti dal comune vincolo in base al quale la società è stata creata, partecipano effettivamente e secondo i principi cooperativi alle attività della società stessa e ricevono quote in rappresentanza dei loro conferimenti.

Ai sensi della presente Legge Uniforme, il vincolo comune designa l'elemento o il criterio oggettivo che i membri hanno in comune e sulla base del quale si raggruppano.

Può riguardare, in particolare, una professione, un'identità di obiettivo, attività o forma giuridica.

Articolo 9

È obbligatorio tenere, presso la sede legale della società cooperativa, un registro dei soci nel quale sono iscritti in ordine cronologico.

Per ciascun cooperatore, il registro include in particolare le seguenti informazioni:

- numero di iscrizione;

- cognome, nome e riferimento del proprio documento di identità;

- indirizzo;

- occupazione;

- numero di azioni sottoscritte;

- numero di azioni versate.

Sezione 2 - Adesione - Recesso – Esclusione

Comma 1 - Adesione alla società cooperativa

Articolo 10

La domanda di adesione alla società cooperativa è indirizzata all'organo amministrativo di quest'ultima. È formulato per iscritto, datato e firmato dal richiedente.

Il comitato di gestione o il consiglio di amministrazione possono determinare l'adesione del componente alla data della richiesta o in data successiva non superiore a tre mesi dalla data di ricezione della richiesta. L'adesione è approvata dall'assemblea generale.

La qualità di cooperatore è stabilita da un atto emanato dall'organo amministrativo della società cooperativa e comprendente l'identità del cooperatore, il suo indirizzo, la sua firma o la sua impronta digitale e una menzione dell'accettazione da parte di quest'ultimo delle disposizioni legali, regolamentari e statutarie disposizioni che disciplinano la cooperativa.

Comma 2 - Recesso dei soci della cooperativa - Diritti di rimborso

Articolo 11

Il cooperatore può recedere dalla cooperativa solo dopo aver informato quest'ultima per iscritto. Il recesso ha effetto dalla data indicata nell'avviso o dalla data del suo ricevimento, se successiva.

L'organo amministrativo della società cooperativa prende atto per iscritto del recesso del socio.

Durante l'anno successivo alla data di efficacia del recesso, la società cooperativa rimborsa, al prezzo fissato ai sensi dello statuto, tutte le azioni detenute dal socio recedente.

La cooperativa rimborsa inoltre al cooperatore tutti i prestiti e le altre somme ad essa accreditate, il saldo dei prestiti che egli ha concesso nonché gli interessi maturati su tali somme fino alla data del pagamento.

Quando ritenga che il rimborso delle quote o dei prestiti del socio recedente possa nuocere alla salute finanziaria della cooperativa, il comitato di gestione o il consiglio di amministrazione può prorogare il termine di rimborso a due anni, con decisione motivata salvo ricorso davanti al tribunale competente.

In caso di impegno nei confronti della società cooperativa, il cooperatore che recede resta vincolato fino all'estinzione del suo debito. In tal caso, l'organo amministrativo della cooperativa, preso atto del recesso del cooperatore, fissa i termini ed il termine per il rimborso del suo debito verso la cooperativa.

Il cooperatore resta altresì solidalmente responsabile nei confronti della cooperativa dei debiti contratti da quest'ultima prima del suo recesso alle condizioni previste dai successivi articoli 47, 48 e 50 nonché dallo statuto.

Sotto Sezione 3 - Esclusione dei membri

Paragrafo 1 - Disposizioni generali

Articolo 12

Fatte salve le seguenti disposizioni, lo statuto della cooperativa può prevedere altre modalità di esclusione purché non ledano i diritti che la presente Legge Uniforme attribuisce ai soci esclusi.

Articolo 13

La società cooperativa può, previa comunicazione scritta indirizzata al cooperatore, escluderlo quando:

a) il socio è una persona giuridica nei cui confronti è stata aperta una procedura di liquidazione dei beni;

b) il cooperatore non effettua attività con la società cooperativa per due anni consecutivi;

c) il cooperatore, sia con il suo comportamento che con le sue azioni, all'interno o all'esterno della cooperativa, disattende gli obblighi che ha contratto ai sensi delle disposizioni della presente Legge Uniforme e dello statuto, in particolare gli obblighi di lealtà e di lealtà alla società cooperativa e quindi pregiudizievole per gli interessi di quest'ultima.

Articolo 14

L'esclusione è pronunciata dall'assemblea generale con delibera speciale debitamente motivata.

L'esclusione può anche essere pronunciata, a seconda dei casi, dal comitato di gestione o dal consiglio di amministrazione. In tal caso, l'esclusione diventa definitiva solo quando è stata confermata dall'assemblea ordinaria con delibera speciale debitamente motivata.

Entro dieci giorni dalla data della deliberazione speciale dell'assemblea dei soci che delibera o conferma l'esclusione, la società cooperativa comunica al socio l'esclusione con avviso scritto, precisandone i motivi. Tale esclusione ha effetto dalla data indicata nella comunicazione scritta, ma non oltre trenta giorni dal suo ricevimento.

L'escluso può ridiventare cooperatore della cooperativa solo con apposita delibera dell'assemblea generale dei cooperatori.

Paragrafo 2 - Diritto di ricorso del cooperatore escluso

Articolo 15

Il cooperatore escluso con delibera del consiglio di amministrazione o del comitato di gestione può presentare ricorso all'assemblea generale dei cooperatori per l'annullamento della presente decisione.

Gli effetti della delibera speciale del consiglio di amministrazione o del comitato di gestione sono sospesi fino alla deliberazione speciale dell'assemblea.

L'assemblea delibera con apposita delibera su tale ricorso alle condizioni previste dallo statuto, annullando o confermando l'esclusione.

L'esclusione pronunciata dall'assemblea generale lascia comunque impregiudicati i mezzi di ricorso al diritto comune di cui dispone il cooperatore contro la decisione di esclusione.

Paragrafo 3 - Esito dei diritti sociali del cooperatore escluso e degli impegni attuali

La società cooperativa rimborsa al socio escluso tutte le somme dovute a quest'ultimo alle stesse condizioni del cooperatore che recede.

Tuttavia, l’esclusione di un cooperatore non lo libera dai suoi debiti o dalle sue obbligazioni nei confronti della società cooperativa o da un contratto in essere con quest’ultima. La società cooperativa, inoltre, non è obbligata a versare al cooperatore prima della scadenza il saldo dell’eventuale prestito a tempo determinato che le sia stato concesso e che non sia scaduto.

Articolo 16

Quando l’indirizzo del socio escluso è sconosciuto alla società cooperativa nonostante tutti i ragionevoli sforzi per trovarlo e sono trascorsi due anni dall’esclusione, la società cooperativa trasferisce ad un fondo di riserva tutte le somme a lui dovute. Tali somme non producono più interessi oltre un periodo di due (2) anni dalla loro iscrizione nel fondo di riserva.

Le somme così trasferite sono pagate a chiunque dimostri, entro cinque (05) anni dal trasferimento, di averne diritto. Sono acquisiti in via precaria dallo Stato al termine del periodo di cinque (05) anni.

(*“Acquisto per via precaria” si intende il potere di fatto esercitato sulla cosa altrui in virtù di un titolo giuridico che rende precaria la detenzione in quanto obbliga sempre il suo titolare a restituire la cosa al suo proprietario e gli impedisce di acquisirla per prescrizione - salvo revoca del titolo, ma non dal godere della tutela possessoria, almeno nei confronti dei terzi”*).

Capo 3 - Statuto e regolamento interno

Sezione 1 - Statuto

Paragrafo 1 - Forma dello statuto

Articolo 17

Lo statuto costituisce il contratto aziendale. È costituito per atto privato o per atto notarile.

Vengono redatti tanti originali quanti sono necessari per il deposito di una copia presso la sede legale e l’espletamento delle varie formalità richieste. Copia dello statuto è messa a disposizione di tutti i soci presso la sede legale della cooperativa.

Paragrafo 2 - Contenuto dello statuto - Informazioni obbligatorie e informazioni facoltative

Articolo 18

Gli statuti devono comprendere:

1°) la forma della società cooperativa;

2°) il suo nome seguito, se del caso, dall'acronimo;

3°) la natura e l'ambito della sua attività e che costituiscono il suo oggetto sociale;

4°) la sua sede e durata;

5°) il vincolo comune che unisce i membri;

6°) i cognomi, i nomi e l'indirizzo di residenza di ciascun promotore;

7°) il numero preciso o il numero minimo e massimo dei suoi amministratori o membri del comitato di gestione ed eventuali disposizioni che limitino i poteri degli amministratori o dei membri del comitato di gestione;

8°) il numero preciso o il numero minimo e massimo dei membri del comitato di sorveglianza o del consiglio di sorveglianza e tutte le disposizioni relative all'effettivo esercizio dei compiti di tali organi;

9°) la durata in carica dei membri del comitato di gestione, del consiglio di amministrazione, del comitato di sorveglianza e del consiglio di sorveglianza;

10°) l'eventuale limite relativo alla percentuale massima di quote sociali che un singolo socio può detenere;

11°) una dichiarazione in cui si precisa che la società cooperativa è organizzata e gestita e svolge le proprie attività secondo principi cooperativi e richiamo di tali principi;

12°) l'identità dei contribuenti in denaro con per ciascuno di essi l'importo dei conferimenti, il numero ed il valore delle quote date in cambio per ciascun conferimento;

13°) l'identità dei conferitori in natura, la natura e la valutazione del conferimento prestato da ciascuno di essi, il numero e il valore delle quote sociali date in cambio per ciascun conferimento, il regime dei beni o titoli conferiti quando il loro valore eccede quello dei conferimenti richiesti;

14°) l'importo del capitale sociale, i limiti minimi e massimi ad esso relativi, il valore nominale del le varie tipologie di quote sociali, i termini precisi della loro emissione o sottoscrizione;

15°) le disposizioni relative alla distribuzione del risultato ed in particolare le eccedenze e riserve;

16°) le modalità operative della società cooperativa;

17°) la firma dei promotori o l'apposizione della loro impronta digitale;

18°) l'entità delle operazioni con utenti non cooperativi, pur tenendo conto della tutela dell'autonomia della società cooperativa;

Lo statuto può comprendere anche:

1°) tutte le disposizioni concernenti:

- il tasso di rendimento massimo che può essere applicato ai prestiti e ai risparmi dei soci;

- il tasso massimo di remunerazione applicabile alle quote sociali dei soci;

2°) ogni limite imposto alle attività commerciali della società cooperativa.

Sotto Sezione 3 – Ragione sociale

Articolo 19

Ogni società cooperativa è caratterizzata da una ragione sociale che è menzionata nei suoi statuti.

La società cooperativa non può assumere il nome di altra società già iscritta al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari o al registro delle società cooperative.

La ragione sociale deve figurare su tutti gli atti e documenti emessi dalla cooperativa e destinati a terzi, in particolare lettere, fatture, avvisi e pubblicazioni varie. Deve essere immediatamente preceduta o seguita in caratteri leggibili dall'indicazione del tipo di società cooperativa, dell'indirizzo della sua sede legale e dell'indicazione del suo numero di iscrizione nel registro delle società cooperative.

La ragione sociale può essere modificata, per ciascun tipo di società cooperativa, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme per la modifica dello statuto.

Paragrafo 4 - Scopo della società cooperativa

Articolo 20

Ogni società cooperativa ha un oggetto che è costituito dall'attività che svolge e che deve essere determinato e descritto nel suo statuto.

L'oggetto della cooperativa deve essere lecito.

Quando l'attività svolta dalla società cooperativa è regolamentata, essa deve attenersi alle specifiche regole cui è soggetta tale attività.

L'oggetto sociale può essere modificato, per ciascun tipo di società cooperativa, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme, per la modifica dello statuto.

Articolo 21

L'oggetto della cooperativa determina se è civile o commerciale.

Sotto Sezione 5 - Sede legale

Articolo 22

Ogni società cooperativa ha una sede legale che deve essere menzionata nei suoi statuti.

La sede legale deve essere stabilita nel territorio di uno degli Stati Membri e a scelta dei soci, o nel luogo della sede principale dell'attività della società, oppure presso la sede amministrativa e finanziaria. Deve essere individuata da un indirizzo o da un'indicazione geografica sufficientemente precisa.

Articolo 23

Possono avvalersi della sede sociale soggetti diversi dai soci della cooperativa, ma non è loro opponibile da parte della cooperativa se la sede reale è ubicata in altro luogo.

Articolo 24

La sede sociale può essere modificata, per ogni tipo di società cooperativa, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme per la modifica dello statuto.

Tuttavia, può essere trasferita in altro luogo della stessa città con decisione del comitato di gestione o del consiglio di amministrazione della società cooperativa.

L'eventuale decisione di modifica della sede sociale è iscritta nel Registro delle Società cooperative e comunicata all'autorità di vigilanza dal comitato direttivo o dal consiglio di amministrazione.

Sotto Sezione 6 - Durata – Proroga

Paragrafo 1 – Durata

Articolo 25

Ogni società cooperativa ha una durata che deve essere menzionata nei suoi statuti.

Articolo 26

Il termine iniziale della durata della società cooperativa è fissato alla data della sua iscrizione nel registro delle Società cooperative.

Articolo 27

Il sopraggiungere del termine finale comporta lo scioglimento automatico della cooperativa, a meno che la sua proroga non sia decisa alle condizioni della presente Legge Uniforme.

Articolo 28

La durata della società cooperativa può essere modificata, per ciascun tipo di società, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme, per la modifica dello statuto.

Paragrafo 2 – Proroga

Articolo 29

La durata della società cooperativa può essere prorogata una o più volte. La decisione di proroga specifica la durata della proroga.

La proroga della durata della società è deliberata, per ciascun tipo di società cooperativa, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme, per la modifica dello statuto.

Almeno un anno prima della scadenza della durata della società, i cooperatori devono essere consultati per decidere se debba essere prorogata. In mancanza, ogni socio della cooperativa può chiedere al tribunale competente nella cui giurisdizione ha sede la sede sociale, deliberando tempestivamente, di nominare un legale rappresentante incaricato di organizzare la consultazione prevista dal presente comma.

Il prolungamento della durata della società cooperativa non comporta la creazione di un nuovo soggetto giuridico.

Sotto Sezione 7 – Conferimenti

Paragrafo 1 - Disposizioni generali

Articolo 30

Ogni cooperatore deve dare un conferimento alla società cooperativa.

Ogni cooperatore è debitore verso la società per tutto ciò che si è impegnato a conferire in denaro, in natura o con lo svolgimento propria opera.

Articolo 31

In cambio dei loro conferimenti e a seconda del tipo della società cooperativa, i soci ricevono, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme, quote emesse dalla società cooperativa.

Articolo 32

Le disposizioni della presente Articolo si applicano ai conferimenti effettuati durante la vita della società e in occasione dell'aumento del capitale minimo fissato dallo statuto.

Paragrafo 2 - Diverse tipologie di conferimenti

Articolo 33

Ciascun cooperatore può contribuire alla società cooperativa con:

- denaro;

- diritti relativi a beni in natura, mobili o immobili, materiali o immateriali, mediante conferimento in natura;

- con la propria opera, fornendo manodopera o know-how.

Paragrafo 3 - Conferimenti in denaro

Articolo 34

I conferimenti in denaro si effettuano trasferendo all'impresa la proprietà delle somme di denaro che il cooperatore si è impegnato a conferire.

I conferimenti in denaro destinati alla costituzione del capitale per la costituzione della società cooperativa sono integralmente versati all'atto della costituzione della società cooperativa, salvo quanto diversamente previsto dalla presente Legge Uniforme. Lo stesso dicasi nel caso in cui il socio si associ durante la vita sociale, salvo diversa disposizione statutaria.

Si considerano liberati solo i conferimenti in denaro corrispondenti alle somme di cui la cooperativa è divenuta proprietaria e che ha incassato integralmente e definitivamente.

Articolo 35

In caso di ritardato pagamento, le somme residue dovute alla cooperativa producono automaticamente gli interessi al tasso legale dal giorno in cui il pagamento deve essere effettuato, salvo il risarcimento del danno, se applicabile.

Articolo 36

Salvo diversa disposizione statutaria, i conferimenti in denaro effettuati in occasione di un aumento di capitale della cooperativa possono essere effettuati in compensazione con un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della cooperativa.

Paragrafo 4 - Conferimenti in natura

Articolo 37

I conferimenti in natura sono effettuati trasferendo i diritti reali o personali corrispondenti ai beni conferiti e mettendo effettivamente a disposizione della società i beni cui tali diritti si riferiscono.

I conferimenti in natura devono essere versati integralmente all'atto della costituzione della società cooperativa o durante la sua vita, da ogni socio cooperativo che vi si impegni.

Articolo 38

Quando il conferimento è di proprietà, il portatore è garante nei confronti della società cooperativa come un venditore nei confronti del suo acquirente.

Articolo 39

Quando il conferimento è in godimento, il conferente è garante nei confronti della società cooperativa come locatore nei confronti del suo locatario.

Tuttavia, quando il conferimento si riferisce a cose di genere o a qualsiasi altro bene normalmente destinato ad essere rinnovato durante la vita della società, il contratto trasferisce alla società la proprietà dei beni conferiti, a condizione di renderne la stessa quantità, qualità e valore.

Articolo 40

Il conferimento di un bene o di un diritto soggetti a pubblicità per la sua opponibilità ai terzi può essere pubblicato prima della registrazione della società cooperativa. La formalità produce effetti retroattivi alla data del suo adempimento soltanto a decorrere dalla registrazione della società cooperativa.

Articolo 41

I cooperatori valutano i conferimenti in natura e ne garantiscono il valore.

Articolo 42

Lo statuto contiene la valutazione dei conferimenti in natura effettuati in sede di costituzione della società. Tale accertamento è registrato in un documento allegato allo statuto quando i conferimenti sono effettuati durante la vita della società.

Paragrafo 5 - Conferimenti d'opera

Articolo 43

La modalità del conferimento d'opera è determinata dallo statuto.

In mancanza di determinazione da parte dello statuto, la parte del cooperatore che ha apportato la sua opera è uguale a quella del cooperatore che ha apportato meno.

Il cooperatore che si è impegnato a conferire la propria opera alla cooperativa deve renderle conto di tutti i guadagni che ha ricavato dall'attività oggetto del suo conferimento.

Sotto Sezione 8 – Quote sociali

Paragrafo 1 – Principio

Articolo 44

La società cooperativa emette e consegna ai cooperatori titoli sociali denominati quote sociali, in rappresentanza dei loro conferimenti.

Articolo 45

Tutte le quote sociali emesse dalla società cooperativa sono nominative. Il loro valore nominale è lo stesso per tutte le quote sociali. È fissato nello statuto.

Non possono essere emesse quote sociali per un importo inferiore al loro valore nominale.

Paragrafo 2 - Diritti e doveri connessi alle quote sociali

Comma 1 – Diritti

Articolo 46

Le quote sociali conferiscono al loro titolare:

- il diritto agli utili realizzate dalla società cooperativa quando la loro distribuzione sia stata deliberata secondo le disposizioni statutarie;

- il diritto a tutti i vantaggi e benefici della società cooperativa;

- il diritto di partecipare alle decisioni collettive dei soci e di votare;

- il diritto, in ogni caso, di esercitare o beneficiare, nei limiti di quanto previsto dalla presente Legge Uniforme e dallo Statuto, dei diritti connessi alla qualità di socio.

I diritti di cui sopra devono essere esercitati alle condizioni previste per ciascun tipo di società cooperativa. Tali diritti possono essere sospesi o annullati solo in virtù delle disposizioni espresse della presente Legge Uniforme.

Comma 2 - Obblighi

Articolo 47

Ogni socio di una società cooperativa ha l'obbligo di partecipare alle perdite sociali alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme, dallo statuto e dai regolamenti interni per ciascun tipo di società cooperativa.

Il cooperatore ha altresì l'obbligo di compiere operazioni con la società cooperativa secondo l'oggetto sociale di quest'ultima.

Articolo 48

Salvo disposizione contraria dello statuto e relativa alla distribuzione degli utili, i diritti e gli obblighi di tutti i soci, di cui ai precedenti articoli 46 e 47, sono uguali indipendentemente dall'importo dei loro conferimenti.

Paragrafo 3 - Trasferibilità - Non negoziabilità

Articolo 49

Le quote sociali sono nominative, individuali, non negoziabili, inoppugnabili e trasferibili secondo le condizioni previste dallo statuto.

Non possono essere date in pegno.

Articolo 50

Lo statuto definisce le condizioni di trasferimento e rimborso e la determinazione del valore di tali diritti, in tutti i casi in cui sia previsto il trasferimento dei diritti sociali di un socio della cooperativa o il rimborso di questi da parte della società cooperativa.

In caso di controversia, il valore del trasferimento o del rimborso è determinato dall'organizzazione ombrello all'indirizzo cui la società cooperativa è affiliata e, in mancanza, da un esperto nominato di comune accordo dalle parti o dal tribunale competente che si pronuncia tempestivamente.

(*Un'organizzazione ombrello – l'organisation faîtière - è un insieme di strutture -associative o cooperative - legalmente costituite e con obiettivi comuni in termini di sviluppo socio-economico. Possono essere unioni, federazioni o confederazioni.*

L'organizzazione ombrello, fornisce le risorse e spesso un'identità alle entità più piccole. In alcuni casi, la società ombrello è responsabile del gruppo. Può essere paragonato a un franchising e ad un rapporto sussidiario.)

Paragrafo 4 - Riduzione del numero dei cooperatori al di sotto del minimo di legge

Articolo 51

La riduzione, durante la vita sociale, del numero dei cooperatori al di sotto del minimo di legge autorizzata per la tipologia di società cooperativa interessata non comporta lo scioglimento automatico della società cooperativa.

Ogni interessato può adire il tribunale competente per tale scioglimento se la situazione non si è regolarizzata entro un anno.

Il tribunale competente può concedere alla società un termine massimo di sei mesi per regolarizzare la situazione; non può pronunciare lo scioglimento se, nel giorno in cui si pronuncia sul merito, è intervenuta tale regolarizzazione.

Sotto Sezione 9 - Risorse della società cooperativa

Paragrafo 1 - Fondi propri

Sotto Paragrafo 1 - Capitale sociale

Articolo 52

Il capitale della società cooperativa è variabile.

Esso può essere aumentato o diminuito alle condizioni previste dagli articoli 56, 57 e 58 che seguono.

Articolo 53

Il capitale sociale iniziale è indicato nello statuto che ne determina l'importo.

Articolo 54

Il capitale sociale iniziale rappresenta l'importo dei conferimenti di capitale effettuati dai cooperatori alla società cooperativa al momento della costituzione.

I conferimenti d'opera contribuiscono anche alla formazione del capitale sociale iniziale e danno luogo all'assegnazione di quote sociali che conferiscono la qualifica di cooperatore.

Articolo 55

Il capitale sociale è diviso in quote sociali.

In cambio dei conferimenti, la società cooperativa remunera il contribuente con quote sociali per un valore pari a quello dei conferimenti.

Articolo 56

Fatti salvi i casi di variazione del capitale iniziale per recesso o adesione di cooperatori, l'importo del capitale iniziale può essere aumentato o ridotto dall'assemblea generale per ciascun tipo di società cooperativa alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme per la modifica degli statuti.

Articolo 57

L'aumento di capitale da parte dell'assemblea può essere effettuato mediante sottoscrizione di un numero proporzionale di quote sociali in aggiunta a quelle già possedute da ciascun socio cooperativo o mediante aumento del valore nominale della quota o mediante incorporazione di riserve non assegnate.

Articolo 58

La riduzione del capitale da parte dell'assemblea può essere effettuata mediante riduzione dell'importo nominale delle quote sociali detenute da ciascun socio o mediante il rimborso totale o parziale dei conferimenti versati.

Sotto Paragrafo 2 - Altri fondi propri

Articolo 59

Le società cooperative possono ricevere sussidi, donazioni e lasciti destinati allo sviluppo delle loro attività.

Tali conferimenti, donazioni o lasciti non vengono presi in considerazione per il calcolo degli utili – corrisposti sulle quote sociali.

Paragrafo 2 - Fondi provenienti da prestiti

Articolo 60

La società cooperativa può ricorrere, nel rispetto delle disposizioni proprie delle diverse forme di società cooperative e di quelle statutarie, a tutti i prestiti legalmente ammessi nel territorio dello Stato della sede legale.

Sotto Sezione 10 - Modifica dello statuto

Articolo 61

Lo statuto può essere modificato. Tale modifica può essere deliberata solo dall'assemblea generale straordinaria e alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme per ciascun tipo di società cooperativa.

Articolo 62

Salvo decisione contraria appositamente motivata da parte del tribunale competente a tal fine adito e che decida tempestivamente, nessun aumento degli impegni dei soci nei confronti della cooperativa può essere deciso senza il loro consenso.

Sotto Sezione 11 - Mancato adempimento delle formalità – Responsabilità

Articolo 63

Qualora l'atto costitutivo non contenga tutte le dichiarazioni richieste dalla presente Legge Uniforme ovvero sia stata omessa o irregolarmente espletata una formalità da essa prescritta per la costituzione della cooperativa, l'interessato può chiedere al tribunale competente o all'autorità amministrativa competente nella cui giurisdizione si trova la sede legale, che sia disposta la regolarizzazione della costituzione. Ai medesimi fini può agire anche il pubblico ministero.

Articolo 64

L'azione ai fini della regolarizzazione è prescritta entro tre anni dall'iscrizione della società cooperativa o dalla pubblicazione dell'atto di modifica dello statuto.

Articolo 65

I promotori, nonché i primi componenti degli organi direttivi o amministrativi, sono solidalmente responsabili del danno cagionato, sia dalla mancanza di una menzione obbligatoria nello statuto, sia dall'omissione o dall'irregolare compimento di una formalità prescritta per la costituzione della società cooperativa.

Parimenti, i componenti degli organi direttivi o amministrativi allora in carica hanno le stesse responsabilità previste al comma precedente in caso di irregolarità nella modifica degli statuti.

Articolo 66

L'azione di responsabilità prevista dal precedente articolo 65 è prescritta entro cinque anni a decorrere, a seconda dei casi, dalla data di iscrizione della società cooperativa o dalla pubblicazione dell'atto di modifica dello statuto.

Sezione 2 - Regolamento interno

Sotto Sezione 1 - Forma dei Regolamenti interni

Articolo 67

I regolamenti interni sono stabiliti per atto privato o per atto notarile.

Vengono redatti tanti originali quanti sono necessari per il deposito di una copia presso la sede legale e l'espletamento delle varie formalità richieste. Una copia del Regolamento interno è messa a disposizione di tutti i soci presso la sede legale della cooperativa.

Sotto Sezione 2 - Contenuto del Regolamento interno

Articolo 68

Il Regolamento interno contiene, oltre alle indicazioni obbligatorie statutarie, i seguenti requisiti:

- le condizioni per la corresponsione di indennità ai componenti del consiglio di amministrazione o del comitato di gestione, del consiglio o del comitato di sorveglianza, definite nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli 225 e 305;

- la sottoscrizione di ulteriori quote sociali e il loro numero per socio;

- i criteri e le condizioni per la sospensione degli associati;

- la possibilità di conferire il diritto di voto plurale in caso di sindacati, federazioni e confederazioni;

- tutti gli altri requisiti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale della cooperativa e secondo i principi cooperativi e le disposizioni imperative della presente Legge Uniforme.

Capo 4 - Registro delle società cooperative - Iscrizione come personalità giuridica

Sezione 1 - Registro delle Società cooperative

Sotto Sezione 1 - Disposizioni generali

Articolo 69

Scopo del Registro delle Società cooperative è di:

- ricevere l'iscrizione delle società cooperative e delle loro società capogruppo disciplinate dalla presente Legge Uniforme;

- ricevere anche le iscrizioni e le annotazioni che constatano le modifiche intervenute dopo la loro iscrizione, con riferimento alla situazione giuridica delle società cooperative e delle società cooperative capogruppo.

Sezione 2 - Organizzazione del registro delle società cooperative

Articolo 70

Il registro delle società cooperative è tenuto a livello locale dall'autorità amministrativa incaricata della tenuta del registro.

In ciascuno Stato Mambro, l'autorità amministrativa responsabile della tenuta del Registro delle Società cooperative è l'organo decentrato o decentrato dell'autorità nazionale responsabile dell'amministrazione del territorio o l'autorità competente, alla quale è immediatamente collegata la sede legale della Società cooperativa.

L'Archivio Nazionale previsto dalla Legge Uniforme relativa al diritto commerciale generale centralizza le informazioni iscritte in ciascun Registro delle Società cooperative.

L'Archivio Regionale previsto dalla Legge Uniforme in materia di diritto commerciale generale centralizza le informazioni registrate in ciascun Fascicolo Nazionale.

Le informazioni contenute nei moduli presentati all'autorità amministrativa preposta alla tenuta del registro delle società cooperative sono destinate all'informazione pubblica.

Articolo 71

Il Registro delle Società cooperative comprende:

1°) un registro di arrivo che riporti in ordine cronologico la data e il numero di ciascuna dichiarazione accettata, il cognome, i nomi o la ragione sociale del dichiarante, nonché l'oggetto della dichiarazione;

2°) la raccolta dei fascicoli individuali tenuti in ordine alfabetico, la raccolta dei fascicoli individuali tenuti in ordine alfabetico, che comprendono, sotto l'indicazione della loro denominazione sociale, della loro forma giuridica, della natura dell'attività esercitata, dell'indirizzo della sede sociale, l'insieme delle dichiarazioni, atti e documenti concernenti la società cooperativa e le loro società ombrello.

Articolo 72

Tutte le dichiarazioni sono redatte in quattro copie su moduli forniti dall'autorità amministrativa preposta alla tenuta del Registro delle Società cooperative.

Portano la firma o l'impronta digitale del dichiarante o del suo mandatario che devono entrambi provare la propria identità e, a meno che non sia un avvocato o un notaio, essere muniti di una procura firmata dal dichiarante o su cui è apposta la propria impronta digitale.

La prima copia è conservata dall'autorità amministrativa preposta alla tenuta del Registro delle Società cooperative.

La seconda copia viene consegnata al dichiarante con menzione della data e designazione dell'espletamento della formalità espletata.

La terza e la quarta copia sono inviate dall'autorità amministrativa preposta alla tenuta del Registro delle Società cooperative all'Archivio Nazionale, per la trasmissione di una di esse all'Archivio Regionale.

Articolo 73

Sono inoltre automaticamente iscritti nel Registro delle Società cooperative:

1°) le decisioni assunte nelle procedure concorsuali individuali o nelle procedure collettive di liquidazione dei debiti;

2°) le decisioni di sanzione pecuniaria a carico degli amministratori;

3°) le decisioni di riabilitazione o i provvedimenti di sanatoria che fanno decadere le decadenze o i divieti.

Le indicazioni previste dal presente articolo dovranno essere comunicate dall'autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione, o in mancanza di essa da qualsiasi persona interessata, all'autorità amministrativa incaricata della tenuta del Registro delle Società Cooperative della giurisdizione territoriale e all'autorità di tutela delle società cooperative.

Sotto Sezione 1 – Registrazione

Articolo 74

Tutte le società cooperative devono essere iscritte nel Registro delle Società cooperative istituito in ciascuno Stato Membro.

Articolo 75

La società cooperativa ne richiede l'iscrizione, nel mese della sua costituzione, all'Albo delle Società cooperative.

Tale richiesta riporta:

1°) la ragione sociale;

2°) ove applicabile, la denominazione commerciale, la sigla o l'insegna;

3°) l'attività o le attività svolte;

4°) la forma della società cooperativa;

5°) l’importo del capitale sociale iniziale con l’indicazione dell’importo dei conferimenti in denaro ed eventualmente, la valutazione dei conferimenti in natura o per conferimento d’opera;

6°) l’indirizzo della sede legale ed eventualmente quello della sede principale e di ciascuna delle altre sedi;

7°) la durata della società determinata dallo statuto;

8°) i cognomi, nomi, nazionalità, data e luogo di nascita e domicilio dei gestori aventi il potere generale di vincolare la cooperativa.

Articolo 76

Alla presente domanda sono allegati, a pena di rigetto, i seguenti documenti giustificativi:

1°) due copie dello statuto;

2°) in duplice copia l’elenco dei componenti del comitato di gestione o del consiglio di amministrazione della cooperativa;

3°) ove applicabili, con riguardo alle attività regolamentate, le autorizzazioni preventive richieste.

Articolo 77

Nessuna società cooperativa può essere iscritta in più registri o nello stesso registro con più numeri.

Non appena la domanda del richiedente è pronta, l’autorità amministrativa incaricata della tenuta del Registro delle Società Cooperative gli attribuisce un numero di iscrizione e lo indica sul formulario consegnato al dichiarante; trasmette poi all’Albo nazionale una copia del fascicolo individuale e degli altri documenti depositati dal richiedente.

Sotto Sezione 2 - Personalità giuridica

Articolo 78

Ogni società cooperativa gode di personalità giuridica dalla sua iscrizione nel Registro delle Società cooperative.

Tuttavia, l’esercizio della sua attività è soggetta alle norme che disciplinano tale attività.

Sotto Sezione 3 - Situazione in caso di trasferimento della sede legale

Articolo 79

In caso di trasferimento della sede legale di una società cooperativa alla giurisdizione territoriale di un'altra autorità amministrativa preposta alla tenuta del registro delle società cooperative, la società interessata deve chiedere:

- la sua cancellazione dal Registro delle Società cooperative della giurisdizione in cui è stata iscritta;

- una nuova iscrizione nel Registro delle Società cooperative dell'autorità amministrativa alla cui giurisdizione è trasferita la sede sociale, previa verifica, da parte di tale autorità, dell'effettiva cancellazione della precedente iscrizione.

A tal fine, la società cooperativa deve fornire le informazioni e i documenti previsti dagli articoli 75 e 76 che precedono.

Tali formalità sono espletate dalla società cooperativa interessata nel mese dal trasferimento.

Sotto Sezione 4 - Rettifiche, correzioni o integrazioni

Articolo 80

Qualora la situazione della società cooperativa subisca successivamente mutamenti che richiedano la rettifica o l'integrazione delle dichiarazioni iscritte nel Registro delle Società cooperative, essa deve presentare, entro trenta giorni da tale modifica, istanza di rettifica o di integrazione.

Ogni modifica concernente in particolare gli statuti della società cooperativa deve essere annotata nel Registro delle Società cooperative.

L'eventuale richiesta di modifica, rettifica o ulteriore registrazione è firmata dalla persona tenuta alla dichiarazione o su cui è apposta la sua impronta digitale, o da un rappresentante che deve provare la propria identità e, se non è un avvocato, notaio, fiduciario o altro ausiliari di giustizia a tal fine autorizzati dalla legge, essere in possesso di apposita procura firmata dal mandante o sulla quale sia apposta la sua impronta digitale.

Sotto Sezione 5 – Pubblicità

Articolo 81

L'eventuale iscrizione, nonché ogni iscrizione o attestazione recante i mutamenti intervenuti dalla data della sua iscrizione allo stato e alla qualità di società cooperativa, deve altresì, entro un mese dalla registrazione di tale formalità, essere oggetto di avviso da inserire in una testata giornalistica autorizzata alla pubblicazione di avvisi legali. Il presente avviso contiene le informazioni previste dal precedente articolo 75.

Sotto Sezione 6 - Iscrizione secondaria in caso di sede secondaria

Articolo 82

Ogni società cooperativa è tenuta, se gestisce sedi secondarie o succursali sotto la giurisdizione di altre autorità amministrative preposte alla tenuta del Registro delle Società cooperative, a sottoscrivere una dichiarazione di iscrizione secondaria entro il termine di un mese dall'inizio dell'attività.

Tale dichiarazione deve riportare, oltre al riferimento all'iscrizione principale, le informazioni richieste per le società cooperative dal precedente articolo 75.

Articolo 83

La domanda di iscrizione secondaria deve essere depositata presso l'autorità amministrativa preposta alla tenuta del Registro delle Società cooperative nella cui giurisdizione ha sede la sede secondaria o succursale.

L'autorità amministrativa preposta alla tenuta del presente Registro trasmette, entro un mese dall'iscrizione secondaria, copia della dichiarazione di iscrizione secondaria all'autorità amministrativa responsabile del Registro presso la quale è stata effettuata l'iscrizione principale.

Ogni iscrizione di una sede secondaria dà luogo all'attribuzione di un numero di immatricolazione e deve essere oggetto, nel mese di tale immatricolazione, di un inserimento in un giornale abilitato a pubblicare gli annunci legali.

Sotto Sezione 7 - Scioglimento-Cancellazione

Articolo 84

Lo scioglimento di una società cooperativa per qualsiasi causa deve essere dichiarato, ai fini della sua iscrizione nel Registro delle Società cooperative presso il quale è iscritta, entro un mese all'autorità amministrativa preposta alla tenuta di tale registro.

Lo stesso vale per la nullità della società dalla data della decisione che l'ha pronunciata.

La cancellazione deve essere richiesta dal liquidatore entro un mese dalla chiusura delle operazioni di liquidazione.

In assenza di richiesta di cancellazione entro il termine prescritto, l'autorità amministrativa preposta alla tenuta del Registro delle Società cooperative competenti procede alla cancellazione su decisione del tribunale competente adito a sua richiesta o a quella dell'eventuale interessato.

L'eventuale cancellazione deve essere oggetto di inserzione su testata giornalistica autorizzata alla pubblicazione di avvisi legali.

Sezione 2 - Registrazione - Personalità giuridica

Sezione 3 - Società cooperative in formazione e società cooperative costituite ma non ancora iscritte

Sotto Sezione 1 - Definizioni

Articolo 85

La società cooperativa è in formazione quando non è ancora costituita.

Articolo 86

Ogni società cooperativa è costituita a partire dall'assemblea generale costituente e dalla firma del suo statuto da parte dei soci.

Prima della sua iscrizione nel Registro delle Società cooperative, l'esistenza della società cooperativa non è opponibile a soggetti diversi dai soci. Tuttavia, questi soggetti possono trarne vantaggio.

Articolo 87

Le persone che prendono l'iniziativa di creare una società cooperativa devono essere domiciliate nel territorio di uno degli Stati Membri.

La domiciliazione non può essere costituita unicamente da una casella postale. Essa deve essere determinata da un indirizzo o da un'indicazione geografica sufficientemente precisi.

Articolo 88

Dalla sottoscrizione dello statuto, gli organi sociali sostituiscono i promotori. Agiscono in nome della società cooperativa costituita e non ancora iscritta.

I loro poteri e obblighi sono determinati in conformità con le disposizioni della presente Legge Uniforme e dello statuto.

Articolo 89

Tra la data di costituzione della società cooperativa e quella della sua iscrizione nel Registro delle Società cooperative, i rapporti tra i soci della cooperativa sono regolati dallo statuto e dalle norme generali di diritto applicabili alle obbligazioni nello Stato di iscrizione ufficio.

Sotto Sezione 2 - Impegni assunti per conto della società cooperativa in formazione prima della sua costituzione

Articolo 90

Gli atti e gli impegni assunti dai promotori per conto della cooperativa prima della sua costituzione devono essere portati all'attenzione dei soci della cooperativa durante l'assemblea costitutiva.

Articolo 91

La ripresa degli atti e degli impegni compiuti per conto della società cooperativa in formazione è oggetto di apposita delibera dell'assemblea costitutiva assunta alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme.

L'assemblea deve essere pienamente informata della natura e della portata di ciascuno degli atti e degli impegni di cui le viene proposta la presa in carico. Non partecipano alla votazione i soggetti che hanno compiuto i predetti atti e impegni e i loro voti non sono presi in considerazione per il calcolo del quorum e della maggioranza.

Articolo 92

Gli atti e gli impegni assunti dalla società cooperativa regolarmente costituita e registrata si considerano da essa contratti sin dall'inizio.

Gli atti e gli impegni che non siano stati assunti dalla società cooperativa alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme sono inopponibili alla stessa e le persone che li hanno sottoscritti sono vincolati in solido e illimitatamente dagli obblighi che ne derivano.

Sotto Sezione 3 - Impegni assunti per conto della società cooperativa costituita e prima della sua iscrizione

Articolo 93

I cooperatori possono, nello statuto o in un atto separato, affidare a uno o più amministratori, a seconda dei casi, impegni per conto della società cooperativa costituita e non ancora iscritta al Registro delle Società

cooperative. Purché siano determinati e le loro modalità siano precisate nel mandato, l'iscrizione della società cooperativa comporta l'assunzione di tali impegni.

Gli atti eccedenti i poteri conferiti agli organi sociali con il mandato, o gli atti ad esso estranei, possono essere assunti dalla società cooperativa a condizione che siano stati approvati dall'assemblea ordinaria, alle condizioni previste dalla la presente Legge Uniforme per ogni tipo di società cooperativa, salvo diversa disposizione statutaria.

I cooperatori che hanno compiuto i predetti atti e impegni non partecipano alla votazione e i loro voti non sono presi in considerazione per il calcolo del quorum e della maggioranza.

Articolo 94

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 93, le disposizioni dell'articolo 92 della presente Legge Uniforme si applicano agli atti e agli impegni assunti dalla società cooperativa e a quelli non assunti.

Titolo 2 - Il funzionamento della società cooperativa

Capitolo 1 - Poteri degli amministratori - Principi generali

Articolo 95

Nei confronti delle persone in buona fede diverse dai soci, gli organi direttivi o amministrativi hanno, nei limiti previsti dalla presente Legge Uniforme per ciascuna tipologia di società cooperativa, pieni poteri di vincolare la società cooperativa, senza dover giustificare il loro operato con un mandato speciale. Qualsiasi limitazione dei loro poteri legali da parte dello statuto è inopponibile a soggetti diversi dai cooperatori.

Articolo 96

Nei rapporti con soggetti diversi dai cooperatori, gli organi direttivi o di amministrazione vincolano la società cooperativa con atti rientranti nell'oggetto sociale, salvo quanto diversamente previsto dalla presente Legge Uniforme.

La società cooperativa è vincolata da atti di direzione o amministrazione che non rientrano nell'oggetto sociale, a meno che non dimostri che persone diverse dai cooperatori sapevano che l'atto andava oltre tale scopo o che non potevano esserne a conoscenza dato le circostanze, senza che la mera pubblicazione dello statuto sia sufficiente a costituire tale prova.

Articolo 97

Nei rapporti tra cooperatori e fatte salve le disposizioni di legge proprie di ciascun tipo di società cooperativa, gli statuti possono limitare i poteri degli organi di direzione e di amministrazione.

Tali limitazioni sono inapplicabili nei confronti di soggetti diversi dai cooperatori in buona fede.

Articolo 98

La nomina, la revoca o le dimissioni degli amministratori devono essere pubblicate nel Registro delle Società cooperative entro un mese.

Capitolo 2 - Assemblea generale - Principi generali

Articolo 99

Salvo diversa disposizione della presente Legge Uniforme, tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea generale. Qualsiasi clausola statutaria contraria si considera non scritta.

Articolo 100

La partecipazione alle riunioni dell'assemblea generale è personale.

Tuttavia, i soci che non sono in grado di votare possono votare per delega, salvo diversa disposizione statutaria. In tal caso, gli statuti della società cooperativa determinano le modalità di voto per delega, includendo in particolare il numero dei soci e/o dei voti che un mandatario può rappresentare.

Articolo 101

Salvo disposizioni statutarie contrarie, i comproprietari di una quota sono rappresentati da un unico mandatario, scelto tra i comproprietari. In caso di disaccordo, il mandatario è nominato dal tribunale competente nella cui giurisdizione ha sede la sede sociale, su richiesta del più diligente contitolare.

Articolo 102

Ogni cooperatore dispone di un voto indipendentemente dall'entità della sua partecipazione al capitale della cooperativa. (*è il principio una testa un voto*)

Articolo 103

Le decisioni collettive sono ordinarie o straordinarie. Sono presi in assemblea generale alle condizioni formali e sostanziali previste per ciascun tipo di società cooperativa.

Articolo 104

Le eventuali deliberazioni dei soci sono verbalizzate e indicano la data e il luogo dell'assemblea, i cognomi e i nomi dei soci presenti o rappresentati, l'ordine del giorno, gli atti e le relazioni sottoposte alla discussione, la sintesi delle discussioni, il testo delle deliberazioni poste in votazione e dei risultati delle votazioni.

Il verbale deve essere sottoscritto alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme per ciascun tipo di società cooperativa.

Articolo 105

I verbali di cui al precedente articolo sono redatti in apposito registro tenuto presso la sede sociale.

Le copie o gli estratti dei verbali delle deliberazioni dei cooperatori sono validamente certificati.

Articolo 106

Quando il numero dei soci supera i cinquecento, lo statuto della cooperativa può prevedere che l'assemblea generale possa essere preceduta da assemblee speciali che deliberano separatamente sullo stesso ordine del giorno.

Le assemblee speciali eleggono i delegati che sono essi stessi chiamati a un'assemblea generale. Gli statuti determinano la suddivisione in sezioni, il numero dei delegati per assemblea speciale e le modalità di applicazione.

Capitolo 3 - Bilancio di sintesi annuale, destinazione dell'utile

Sezione 1 - Bilancio di sintesi annuale

Sotto Sezione 1 - Principio

Articolo 107

Alla fine di ogni esercizio finanziario, il comitato di gestione o il consiglio di amministrazione, a seconda dei casi, redige e chiude il bilancio di sintesi secondo le disposizioni della presente Legge Uniforme e della Legge Uniforme sull'organizzazione e l'armonizzazione della contabilità delle imprese.

Il bilancio è firmato da persona debitamente accreditata per assumerne la responsabilità nei confronti della società cooperativa e certificata da un revisore dei conti se la società cooperativa ne è dotata.

Sotto Sezione 2 - Approvazione del bilancio annuale di sintesi

Articolo 108

Il comitato di gestione o il consiglio di amministrazione, a seconda dei casi, redige una relazione sulla gestione nella quale illustra la situazione della cooperativa nell'ultimo esercizio, il suo prevedibile sviluppo e, in particolare, le prospettive per il proseguimento dell'attività d'impresa, l'evoluzione della posizione di cassa e il piano di finanziamento.

Il comitato di gestione o il consiglio di amministrazione spiega anche in questa relazione, lo stato di valorizzazione dei cooperatori.

Articolo 109

Incluso nel bilancio di sintesi:

- una dichiarazione di fideiussioni, avalli e altre garanzie personali prestate dalla cooperativa;

- una dichiarazione delle garanzie reali concesse dalla società cooperativa.

Articolo 110

Il bilancio annuale di sintesi e la relazione sulla gestione sono presentati all'assemblea ordinaria della società cooperativa deliberando su tali atti, che devono essere conservati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il presente bilancio di sintesi è, ove applicabile, inviato anche all'organismo ombrello cui la società cooperativa è affiliata, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria.

Articolo 111

Ogni variazione nella presentazione del bilancio di sintesi o nelle modalità di valutazione, ammortamento o accantonamento ai sensi della Legge Uniforme sull'organizzazione e l'armonizzazione dei conti aziendali deve essere indicata nella relazione sulla gestione.

Sezione 2 - Sconti – Riserve

Sotto Sezione 1 - Sconti

Articolo 112

Lo statuto può prevedere il versamento di ristorni ai cooperatori proporzionalmente alle operazioni da essi effettuate con la società cooperativa o al lavoro effettuato a favore di quest'ultima.

Sotto Sezione 2 – Prenotazioni

Articolo 113

L'assemblea delibera sulla ripartizione del risultato nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie.

Determina gli accantonamenti necessari alle riserve legali e alle riserve statutarie.

Articolo 114

Lo statuto prevede, prima di ogni altro stanziamento, la costituzione di una riserva generale mediante detrazione annuale dall'avanzo netto di gestione.

Lo statuto prevede, alle stesse condizioni di cui al comma precedente, la costituzione di una riserva destinata alla formazione, all'educazione e alla sensibilizzazione ai principi cooperativi.

Finché ciascuna di tali riserve legali non raggiunge l'ammontare del capitale fissato dallo statuto, le deduzioni effettuate su ciascuna riserva non possono essere inferiori al venti per cento dell'utile netto di gestione.

Articolo 115

Lo statuto può prevedere riserve facoltative finanziate mediante l'assegnazione di una percentuale dell'avanzo netto di gestione. L'importo complessivo dedotto dalle riserve facoltative non può superare il venti per cento degli avanzi netti.

Articolo 116

I soci dimissionari o esclusi non possono far valere alcun diritto sulle somme stanziate per la riserva generale e per la riserva di formazione, educazione e sensibilizzazione.

Parimenti, le riserve facoltative previste dal precedente articolo 115 non possono essere ripartite tra i soci.

Sezione 3 - Controversie tra soci o tra uno o più soci e la cooperativa

Articolo 117

Ogni controversia tra cooperatori o tra uno o più cooperatori e la società cooperativa è sottoposta alla giurisdizione competente.

Tale controversia può anche essere sottoposta a mediazione, conciliazione o arbitrato.

Articolo 118

Le società cooperative, i loro sindacati, federazioni, confederazioni o reti soggette alle disposizioni della presente Legge Uniforme possono creare al loro interno organi di arbitrato, conciliazione e mediazione, in conformità con le disposizioni della Legge Uniforme relativa al diritto all'arbitrato e al diritto internazionale dell'arbitrato, conciliazione e mediazione.

Capitolo 4 - Procedure di controllo preventivo

Sezione 1 - Procedura di allerta

Articolo 119

Il consiglio di sorveglianza o la commissione di sorveglianza, a seconda della tipologia di società cooperativa interessata, richiede spiegazioni scritte o orali al comitato di gestione o al consiglio di amministrazione, il quale è tenuto a rispondere, nei termini e con le modalità di cui al successivo comma presente articolo, su qualsiasi fatto tale da compromettere la continuità della società cooperativa a cui abbia preso atto in occasione del suo incarico.

Il comitato di gestione o il consiglio di amministrazione risponde, per iscritto o oralmente, in apposita riunione, entro un mese dal ricevimento della richiesta di chiarimento.

Nella sua risposta, fornisce un'analisi della situazione e specifica, ove applicabili, le misure previste.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente o se, nonostante le decisioni assunte, il consiglio di sorveglianza ritenga che la continuità della società cooperativa rimanga compromessa, redige apposita relazione che sottopone all'assemblea generale nella sua prossima riunione o, in caso di emergenza, in una riunione da essa convocata appositamente a tal fine.

Tale facoltà è devoluta, alle stesse condizioni, alle organizzazioni ombrello cui la società cooperativa è affiliata.

Sezione 2 - Competenza manageriale

Articolo 120

I cooperatori possono, purché raggiungano almeno la percentuale del venticinque per cento dei soci della società cooperativa, raggruppandosi nella forma che ritengano opportuna, chiedere al presidente della competente giurisdizione dove è stabilita la sede sociale, la designazione di uno o più esperti incaricati di presentare una relazione su una o più operazioni di gestione.

Se la richiesta è accolta, il giudice determina la portata dell'attività e i poteri dei periti. Gli onorari degli esperti sono a carico della società cooperativa. La segnalazione è trasmessa al richiedente e agli organi direttivi o amministrativi della società cooperativa.

Sezione 3 - Sindaco Effettivo

Articolo 121

Le società cooperative con consiglio di amministrazione sono tenute a nominare almeno un sindaco quando soddisfano le seguenti condizioni:

- numero complessivo dei soci superiore a mille;

- fatturato superiore a cento milioni;

- totale di bilancio superiore a cinque milioni.

Il revisore dei conti è nominato dall'assemblea generale per tre esercizi. È scelto tra i sindaci abilitati nello Stato competente.

La nomina di un sindaco è facoltativa per la società cooperativa semplificata.

Titolo 3 - Azione di responsabilità civile nei confronti degli amministratori della società cooperativa

Capitolo 1 - Azione individuale

Articolo 122

Ferma restando l’eventuale responsabilità della cooperativa, ogni amministratore risponde individualmente nei confronti di terzi delle colpe commesse nell’esercizio delle proprie funzioni.

Se ai medesimi fatti hanno partecipato più amministratori, la loro responsabilità è solidale nei confronti dei terzi o dei soci. Tuttavia, nei rapporti tra loro, la giurisdizione competente determina la quota di spettanza di ciascuno nella riparazione del danno.

Articolo 123

L’azione individuale di risarcimento del danno subito da un terzo o da un cooperatore si prescrive trascorsi tre anni dall’evento dannoso o dalla scoperta di tale evento in caso di occultamento.

Articolo 124

L’azione individuale è l’azione di riparazione del danno subito da un terzo o da un cooperatore, quando quest’ultimo subisce un danno distinto da quello che potrebbe subire la società cooperativa, in conseguenza della colpa commessa individualmente o collettivamente dagli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni.

Tale azione è promossa dalla persona che subisce il danno.

Articolo 125

Il foro competente a conoscere del singolo ricorso è quello della giurisdizione in cui ha sede la sede legale della società cooperativa.

Articolo 126

L’azione individuale è prescritta entro tre anni dall’evento dannoso o, se occultato, dalla sua rivelazione.

L’azione individuale è prescritta da dieci anni per i reati.

Capitolo 2 - Azione sociale

Articolo 127

Ogni dirigente aziendale è individualmente responsabile nei confronti della cooperativa per le colpe commesse nell’esercizio delle proprie funzioni.

Qualora ai medesimi fatti abbiano partecipato più amministratori di una società cooperativa, la giurisdizione competente determina la quota di spettanza di ciascuno al risarcimento del danno, alle condizioni fissate dalla presente Legge Uniforme per ciascun tipo di società cooperativa.

Articolo 128

L'azione sociale è l'azione di risarcimento del danno subito dalla società cooperativa in conseguenza della colpa commessa da uno o più dirigenti sociali nell'esercizio delle loro funzioni.

Tale azione è promossa dagli altri amministratori, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme per ciascun tipo di società cooperativa.

Articolo 129

Uno o più cooperatori possono esercitare l'azione sociale previa diffida degli organi competenti che non sia intervenuta entro trenta giorni. I ricorrenti possono perseguire l'azione di risarcimento del danno subito dalla società cooperativa. In caso di condanna, i danni sono imputati alla società cooperativa.

Articolo 130

Si considera non scritta qualsiasi clausola statutaria che subordini l'esercizio dell'azione sociale al preventivo parere o autorizzazione dell'assemblea generale, di un organo direttivo o amministrativo, o che comporti la rinuncia anticipata all'esercizio di tale azione.

Inoltre, nessuna decisione dell'assemblea dei soci, di un organo direttivo o amministrativo può avere l'effetto di estinguere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per la colpa commessa nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 131

Il giudice competente a conoscere del presente ricorso è quello della giurisdizione in cui è posta la sede legale della società cooperativa.

L'azione sociale è prescritta entro tre anni dall'evento dannoso o, se è stato dissimulato, dalla sua rivelazione. L'azione sociale è prescritta in dieci anni per i reati.

Articolo 132

L'esercizio dell'azione sociale non preclude al socio di esercitare nei confronti della società cooperativa l'azione di risarcimento del danno che ha personalmente subito.

Titolo 4 - Legami giuridici tra società cooperative

Capitolo 1 - Unioni - Federazioni - Confederazioni – Reti

Sezione 1 - Unioni di società cooperative

Articolo 133

Almeno due società cooperative aventi lo stesso oggetto/i possono costituire tra loro, per la gestione dei loro interessi comuni, un'unione di società cooperative.

Sotto Sezione 1 - Costituzione

Articolo 134

L'unione delle società cooperative è costituita dall'adozione dei suoi statuti da parte dell'assemblea generale costituente che riunisce almeno tre delegati debitamente delegati da ciascuna delle società cooperative socie fondatrici.

Articolo 135

L'unione è iscritta nel Registro delle Società Cooperative secondo le disposizioni della presente Legge Uniforme relativa all'iscrizione delle società cooperative e acquisisce personalità giuridica alle stesse condizioni.

Sotto Sezione 2 - Missioni – Funzionamento

Articolo 136

L'unione delle società cooperative può svolgere tutte le attività economiche. Tuttavia, tali attività economiche sono esercitate nel rispetto del principio di sussidiarietà rispetto alle attività delle società cooperative affiliate.

L’unione, di concerto con la sua federazione o confederazione o in mancanza di quest’ultima, esercita, in tutto o in parte, le missioni assegnate alla federazione e alla confederazione nei confronti delle cooperative ad essa affiliate.

Articolo 137

Ciascuna società cooperativa socia è rappresentata di diritto all’assemblea generale dell’unione dal suo presidente o, in mancanza, da persona fisica scelta dal consiglio di amministrazione o dal comitato direttivo della società cooperativa tra i suoi soci e che può giustificare il suo mandato.

Articolo 138

L’unione delle società cooperative può prevedere nei suoi statuti e nel regolamento interno la possibilità del voto plurimo per alcuni dei suoi membri e determinarne i criteri.

Articolo 139

Salvo quanto diversamente previsto dalla presente Legge Uniforme, l’unione che raggruppa più di due società cooperative non si scioglie con il recesso volontario o obbligatorio, la liquidazione dei beni pronunciata con ordinanza del tribunale o lo scioglimento volontario o obbligatorio di una cooperativa associata o con la revoca dell’approvazione di questa cooperativa. Continua di diritto tra gli altri membri.

Articolo 140

Per tutti i casi non espressamente previsti nella presente Articolo, all’unione delle società cooperative si applicano le disposizioni della presente Legge Uniforme e i principi che disciplinano la società cooperativa con consiglio di amministrazione.

Sezione 2 - Federazione delle società cooperative

Sotto sezione 1 – Costituzione

Articolo 141

Almeno due unioni, anche se aventi oggetto diverso, possono costituire tra loro una federazione di società cooperative per la gestione dei propri interessi.

Una federazione può accettare come affiliate società cooperative che si trovano nell'impossibilità di formare o aderire a un'unione.

Articolo 142

La federazione delle società cooperative è costituita dall'adozione dei suoi statuti da parte dell'assemblea generale costituente che riunisce almeno tre delegati debitamente delegati da ciascuno dei sindacati e delle società cooperative che ne sono membri fondatori.

Articolo 143

La federazione delle società cooperative è iscritta nel Registro delle società cooperative in conformità alle disposizioni della presente Legge Uniforme relativa all'iscrizione delle società cooperative e acquisisce personalità giuridica alle stesse condizioni.

Sotto Sezione 2 - Missioni – Funzionamento

Articolo 144

La federazione ha le seguenti missioni:

- assicurare l'applicazione dei principi cooperativi all'interno delle società cooperative e delle unioni ad esse affiliati;

- fornire tutta l'assistenza necessaria per la costituzione, amministrazione e gestione di unioni e società cooperative ad essa affiliate;

- promuovere e sviluppare il movimento cooperativo nonché la cooperazione tra organizzazioni a carattere cooperativo;

- tutelare e gestire gli interessi dei propri associati con enti pubblici e privati;

- fornire ai propri affiliati tutti i servizi necessari, in particolare la formazione scolastica, amministrativa, professionale, finanziaria e continua per i membri, al fine di contribuire al raggiungimento dei loro obiettivi;

- studiare, in particolare mediante statistiche, gli interessi dei suoi affiliati e fornire loro ogni informazione che possa migliorare le loro attività;

- offrire alle proprie affiliate assistenza in caso di controversie;

- assistere i propri affiliati, ferme restando le specifiche attribuzioni dei loro organi, nelle loro missioni di monitoraggio;

- fungere da organo di controllo per i sindacati e le cooperative affiliate;

- far scattare, in luogo dei suoi affiliati, la segnalazione, ovvero, deferire all'assemblea generale delle unioni e delle società cooperative affiliate ogni anomalia riscontrata;

- creare un fondo per il finanziamento delle verifiche o dei controlli esterni delle sue affiliate, finanziato dai loro conferimenti annuali in proporzione alle quote sottoscritte.

Articolo 145

La federazione può svolgere attività economiche nell'interesse delle sue affiliate.

L'esercizio di tali attività è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà rispetto a quelli dei sindacati e delle cooperative affiliate.

Articolo 146

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge, la federazione definisce le regole amministrative applicabili alle unioni e alle società cooperative affiliate.

Articolo 147

La federazione delle società cooperative può prevedere nei suoi statuti e nel regolamento interno la possibilità del voto plurimo per alcuni dei suoi membri e determinarne i criteri.

Articolo 148

La federazione può aderire a organizzazioni regionali o internazionali.

Articolo 149

Salvo diversa disposizione della presente Legge Uniforme, la federazione che raggruppa più di due unioni non si scioglie per il recesso, volontario o coatto, per la liquidazione dei beni per effetto di una decisione giudiziaria o per lo scioglimento volontario o forzato di un'unione o società cooperativa affiliata o revocandone l'approvazione. Continua di diritto tra gli altri membri.

Articolo 150

Per tutti i casi non espressamente previsti nella presente Articolo, alla federazione delle società cooperative si applicano le disposizioni della presente Legge Uniforme e i principi che disciplinano l'iscrizione delle società cooperative al consiglio di amministrazione.

Sezione 3 – Confederazione

Sotto Sezione 1 - Costituzione

Articolo 151

La confederazione può assumere una delle forme di raggruppamento riconosciute dalla legislazione nazionale dello Stato interessato.

Se si opta per la forma cooperativa, si applicano le disposizioni della presente Legge Uniforme.

Articolo 152

Almeno due federazioni, anche se aventi oggetto diverso, possono costituire tra loro una confederazione di società cooperative per la gestione dei propri interessi.

Una confederazione può accettare come membri unioni e società cooperative che trovano impossibile formare o aderire a una federazione.

Articolo 153

La confederazione delle società cooperative è costituita dall'adozione dei suoi statuti da parte dell'assemblea generale costituente che riunisce almeno tre membri debitamente delegati da ciascuna delle federazioni, unione e cooperative fondatrici.

Articolo 154

La confederazione delle società cooperative è iscritta nel Registro delle Società cooperative secondo le disposizioni della presente Legge Uniforme e acquisisce personalità giuridica alle stesse condizioni.

Sotto Sezione 2 - Missioni – Funzionamento

Articolo 155

Oltre alle missioni previste dai precedenti articoli da 144 a 146, la confederazione ha in particolare le seguenti missioni:

- mantenere una permanente e adeguata campagna di divulgazione della presente Legge Uniforme e delle altre norme a cui si riferisce;

- garantire un monitoraggio continuo dell'evoluzione della legislazione cooperativa;

- difendere gli interessi dei suoi membri a livello nazionale e internazionale.

Articolo 156

La confederazione delle cooperative può prevedere nei suoi statuti e regolamenti interni la possibilità del voto plurimo per alcuni dei suoi membri e determinarne i criteri.

Articolo 157

La confederazione può aderire a organizzazioni regionali o internazionali.

Articolo 158

Salvo quanto diversamente previsto dalla presente Legge Uniforme, la confederazione che raggruppa più di due federazioni non si scioglie per il ritiro volontario o forzato, la liquidazione dei beni per effetto di una decisione del tribunale o lo scioglimento volontario o forzato di una federazione, un'unione o affiliata o mediante la revoca dell'autorizzazione di quest'ultima.

Continua di diritto tra gli altri membri.

Articolo 159

Per tutti i casi non espressamente previsti nel presente capo, alla confederazione delle società cooperative si applicano le disposizioni della presente Legge Uniforme e i principi che disciplinano la società cooperativa con consiglio di amministrazione.

Sezione 4 - Reti cooperative di mezzi o obiettivi

Articolo 160

Le società cooperative, le loro unioni, federazioni e confederazioni, non avendo lo stesso vincolo comune, possono raggruppare in reti cooperative di mezzi o obiettivi aventi l'esclusivo fine di attuare per un determinato periodo, tutti i mezzi propri per facilitare o sviluppare l'attività di loro membri, per migliorare o accrescere i risultati di tale attività, o per raggiungere obiettivi volti a promuovere principi di cooperazione.

Articolo 161

Le reti cooperative di mezzi o obiettivi possono essere costituite tra organismi non rientranti nella stessa giurisdizione territoriale, o tra organismi non costituiti nello stesso Stato Membro.

Articolo 162

I promotori della rete concordano di comune accordo sulla sede e sul luogo di registrazione di quest'ultima. Le modalità di costituzione sono identiche a quelle della società cooperativa semplificata.

Articolo 163

L'amministrazione, la gestione, il funzionamento e lo scioglimento della rete cooperativa di mezzi o obiettivi, secondo i principi cooperativi e le disposizioni che disciplinano le società cooperative semplificate in quanto compatibili, sono determinati da un accordo sottoscritto dai soci.

Articolo 164

Il controllo sulla gestione e il controllo del bilancio di sintesi sono esercitati alle condizioni previste dall'accordo di cui al precedente articolo.

Articolo 165

La rete cooperativa di mezzi o obiettivi è sciolta:

1°) a sopraggiungere del termine;

2°) al raggiungimento o estinzione del suo scopo;

3°) con decisione dei suoi membri alle condizioni previste dalla convenzione;

4°) con decisione giudiziale;

5°) per scioglimento di una persona giuridica che aderisce alla rete, salvo diversa pattuizione contrattuale.

Articolo 166

Lo scioglimento della rete cooperativa di mezzi o obiettivi comporta la sua liquidazione. La personalità giuridica della rete rimane ai fini della sua liquidazione.

La liquidazione avviene secondo quanto previsto dall'accordo. In mancanza, un liquidatore è nominato dall'assemblea generale dei membri della rete o, se l'assemblea non ha potuto procedere a tale nomina, con decisione del tribunale competente.

Dopo il pagamento dei debiti, le eccedenze patrimoniali sono devolute o ad altre reti di cooperative o a società cooperative di uno degli Stati Membri, oppure ad uno o più enti il cui scopo è sostenere e promuovere le società cooperative.

Sezione 5 - Trasformazione della società cooperativa

Articolo 167

La trasformazione della società cooperativa è l'operazione mediante la quale una società cooperativa cambia tipo giuridico per decisione dei soci della cooperativa.

La regolare trasformazione di una società cooperativa in un altro tipo di società cooperativa disciplinata dalla presente Legge Uniforme non comporta la creazione di una nuova persona giuridica. Costituisce solo una modifica dello statuto ed è soggetto alle stesse condizioni di forma e termine di quest'ultimo, fatte salve le disposizioni del presente titolo.

Articolo 168

Le disposizioni del precedente articolo 167 non si applicano ai casi di trasformazione di una società cooperativa in qualsiasi altro tipo di società non disciplinata dalla presente Legge Uniforme.

Articolo 169

La trasformazione ha effetto dal giorno in cui viene presa la decisione di conferma.

Tuttavia, diventa opponibile a soggetti diversi dai soci solo dopo la modifica dell'iscrizione nel Registro delle Società cooperative e la pubblicazione di tale trasformazione e di tale iscrizione nei luoghi ufficiali di affissione della circoscrizione amministrativa della sede legale.

La trasformazione non può avere effetto retroattivo.

Articolo 170

La trasformazione della società cooperativa non comporta la chiusura dei conti se avviene nel corso dell'esercizio, salvo diversa decisione dei soci.

Il bilancio di sintesi relativo all'esercizio in cui è avvenuta la trasformazione è redatto ed approvato secondo le regole che disciplinano il nuovo tipo giuridico della società.

Articolo 171

La decisione di trasformazione pone fine ai poteri degli organi di amministrazione o di direzione della cooperativa trasformata.

Articolo 172

Un rapporto di gestione è redatto dai vecchi e nuovi organi di gestione, ciascuno di questi organi per il suo periodo di gestione.

Articolo 173

I diritti e gli obblighi contratti dalla società cooperativa nel tipo precedente a quello trasformato sussistono nel nuovo tipo di società. Lo stesso vale per le garanzie, a meno che non sia inserita una clausola contraria nell'atto costitutivo di tali garanzie.

Sezione 6 - Fusione-Scissione

Articolo 174

Le operazioni di fusione e di scissione possono avvenire solo tra società cooperative disciplinate dalla presente Legge Uniforme.

Le fusioni e le scissioni possono riguardare società cooperative la cui sede sociale non è ubicata nel territorio dello stesso Stato Membro del Trattato sull'Armonizzazione del Diritto Commerciale in Africa. In questo caso, ciascuna società interessata è soggetta alle disposizioni della presente Legge Uniforme nello Stato della sua sede legale.

Articolo 175

Le modalità pratiche della fusione o scissione sono determinate da un accordo sottoscritto tra le società cooperative interessate, sotto il controllo delle organizzazioni ombrello cui sono affiliate.

Tuttavia, se l'operazione proposta ha l'effetto di aumentare gli impegni dei soci, o di una o più cooperative in questione, essa può essere deliberata solo all'unanimità da detti soci o società cooperative.

Articolo 176

La fusione o scissione ha effetto:

1°) in caso di costituzione di una o più nuove società cooperative, alla data di iscrizione, nel Registro delle Società cooperative, della nuova società cooperativa o dell'ultima di esse; ciascuna delle nuove società cooperative è costituita secondo regole proprie del tipo di società cooperativa adottata;

2°) negli altri casi, alla data dell'ultima assemblea che ha approvato l'operazione, a meno che l'accordo di cui al precedente articolo preveda che l'operazione abbia effetto in un'altra data, che non deve essere successiva alla data di chiusura dell'esercizio in corso della/e società cooperativa/e beneficiaria/e né precedente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio chiuso della/e società cooperativa/e che ha trasferito il proprio patrimonio.

Sezione 7 - Scioglimento - Liquidazione della società cooperativa

Capitolo 1 - Scioglimento della società cooperativa

Sezione 1 - Motivi di scioglimento

Articolo 177

La società cooperativa termina:

- entro la scadenza del termine per il quale è stata costituita;

- al raggiungimento o estinzione del suo scopo;

- dalla risoluzione del contratto di partenariato;

- con decisione dei soci nelle condizioni previste per la modifica degli statuti;

- mediante scioglimento anticipato pronunciato dal tribunale competente, su richiesta di uno o più cooperatori per giusta causa, in particolare in caso di disaccordo tra i soci che impedisca il normale funzionamento della cooperativa;

- per effetto di una sentenza che dispone la liquidazione del patrimonio della società cooperativa;

- per ogni altro motivo previsto dallo statuto.

Articolo 178

Il tribunale competente può inoltre, su rinvio dell'autorità amministrativa competente per le cooperative o di qualsiasi soggetto interessato, sciogliere qualsiasi società cooperativa se, a seconda dei casi:

a) la società cooperativa non ha iniziato ad operare entro due anni dalla sua registrazione;

b) non ha esercitato l'attività statutaria per due anni consecutivi;

c) non ha osservato per almeno due anni consecutivi le disposizioni della presente Legge Uniforme in materia di svolgimento delle assemblee annuali;

d) non ha trasmesso, per un periodo di un anno, alle autorità o istituzioni competenti gli avvisi oi documenti richiesti dalla presente Legge Uniforme;

e) è da almeno tre mesi senza un organo di direzione, amministrazione o controllo;

f) quando la società cooperativa non è organizzata o non opera secondo principi cooperativi.

Articolo 179

Lo scioglimento di cui all'articolo precedente non può aver luogo senza che l'autorità amministrativa competente per le cooperative o il tribunale competente abbiano adottato i seguenti provvedimenti:

a) aver dato alla società cooperativa da sciogliere, nonché ai suoi organi direttivi o amministrativi, un preavviso di centoventi giorni, dandone notizia dell'intenzione, e la reversibilità del provvedimento di scioglimento in caso di regolarizzazione della violazione osservato;

(b) hanno pubblicato un avviso della propria intenzione in una pubblicazione accessibile al pubblico.

Sezione 2 - Effetti dello scioglimento

Articolo 180

Lo scioglimento della società cooperativa non ha effetto nei confronti di soggetti diversi dai soci fino a quando non avviene l'iscrizione nel Registro delle Società cooperative. Essa comporta automaticamente la liquidazione. La personalità giuridica della società sussiste per le esigenze della liquidazione e fino alla chiusura della stessa.

Articolo 181

Dopo il deposito presso l'autorità incaricata della tenuta del Registro delle società cooperative degli atti o dei verbali che decidono o constatano lo scioglimento e la loro iscrizione nel Registro delle società cooperative, lo scioglimento è pubblicato, su iniziativa dell'autorità summenzionata, in un giornale abilitato a ricevere gli annunci legali del luogo della sede sociale.

Capitolo 2 - Liquidazione della società cooperativa

Sezione 1 - Disposizioni generali

Articolo 182

I cooperatori possono organizzare la liquidazione amichevole della società cooperativa quando le disposizioni statutarie lo consentano.

Gli statuti devono in questo caso:

- definire le condizioni per l'attuazione della liquidazione, tra cui, in particolare, la designazione del/i liquidatore/i, il loro compenso, l'ambito della loro attività, le modalità di controllo da parte dei membri della loro attività.

- contengono anche le disposizioni relative al premio di liquidazione, che viene devoluto ad altre società cooperative disciplinate dalle disposizioni della presente Legge Uniforme o ad enti o organismi operanti per promuovere il movimento cooperativo.

- prevedere altresì i termini di risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra le parti interessate nell'ambito della liquidazione amichevole.

Si considera non scritta ogni clausola relativa alla rinuncia dei componenti di deferimento al tribunale competente quando le difficoltà non possono essere risolte secondo le disposizioni statutarie.

Articolo 183

La società cooperativa è in liquidazione dal momento del suo scioglimento per qualsiasi motivo.

La menzione "società in liquidazione" nonché il nome del/i liquidatore/i devono figurare su tutti gli atti e documenti emessi dalla società e destinati a soggetti diversi dai soci, in particolare su tutte le lettere, fatture, avvisi e pubblicazioni varie.

Articolo 184

La personalità giuridica della società cooperativa resta per le esigenze della liquidazione e fino alla pubblicazione della chiusura della stessa.

Articolo 185

Quando la liquidazione è deliberata dai soci, vengono nominati uno o più liquidatori alle condizioni di quorum e maggioranza previste per le assemblee straordinarie per tutti i tipi di società cooperative.

Articolo 186

Nelle società cooperative semplificate, entro otto giorni viene inviato un avviso all'autorità competente abilitata dalla normativa nazionale ad iscrivere la cooperativa. Il presente avviso contiene la decisione di liquidazione e i termini di attuazione.

Articolo 187

Il liquidatore può essere scelto tra i cooperatori o persone esterne alla cooperativa. Può essere una persona giuridica.

Articolo 188

Salvo il consenso unanime dei soci, il trasferimento di tutto o parte del patrimonio della società cooperativa in liquidazione a persona che abbia avuto la qualità di membro del consiglio di gestione o di membro del consiglio di amministrazione di questa società, non può avere luogo solo previa autorizzazione del tribunale competente.

In ogni caso, tale trasferimento potrà avvenire solo nel rispetto degli impegni assunti dalla cooperativa nei confronti dei propri soci.

Articolo 189

È vietata la cessione in tutto o in parte del patrimonio della società cooperativa in liquidazione al liquidatore, ai suoi dipendenti o al coniuge, ascendente o discendente.

Articolo 190

Il trasferimento globale del patrimonio della società cooperativa o il conferimento del patrimonio ad altra società cooperativa, in particolare mediante fusione, è autorizzato dalla maggioranza richiesta per la modifica dello statuto.

Articolo 191

La chiusura della liquidazione deve avvenire entro tre anni dallo scioglimento della società cooperativa.

In mancanza, il pubblico ministero o qualsiasi parte interessata può adire il tribunale competente nella cui giurisdizione è posta la sede legale della società cooperativa, per l'avvio del procedimento alla liquidazione della società o, se iniziata, al suo completamento.

Articolo 192

I conti consuntivi redatti dal liquidatore sono depositati presso l'autorità competente per le società cooperative. Vi si allega o la decisione dell'assemblea generale dei soci della cooperativa che statuisce sui conti della liquidazione, sull'estinzione della gestione del liquidatore e sull'adempimento del suo mandato, o, in mancanza, la decisione del tribunale di cui all'articolo precedente.

Articolo 193

Il liquidatore, a prova dell'espletamento delle formalità previste dall'articolo precedente, chiede la cancellazione della società dal Registro delle Imprese Cooperative entro un mese dalla pubblicazione della chiusura della liquidazione.

Articolo 194

Il liquidatore risponde, nei confronti sia della società cooperativa che dei terzi, delle conseguenze dannose delle colpe da lui commesse nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'azione di responsabilità sociale o individuale nei confronti del liquidatore si prescrive trascorsi tre anni dall'evento dannoso o, se occultato, dalla sua divulgazione.

Tuttavia, quando il fatto è qualificato come reato, l'azione è prescritta in dieci anni.

Articolo 195

Ogni azione nei confronti dei cooperatori non liquidatori o del coniuge superstite, eredi o assegnatari, si prescrive trascorsi cinque anni dalla pubblicazione dello scioglimento della società cooperativa nel Registro delle Società cooperative.

Sezione 2 - Disposizioni specifiche in materia di liquidazione giudiziaria

Articolo 196

In assenza di clausole statutarie relative alla liquidazione amichevole della cooperativa, la sua liquidazione sarà effettuata secondo le disposizioni pertinenti e compatibili degli articoli da 203 a 241 della Legge Uniforme in materia di diritto delle società commerciali e dei gruppi di interesse economico.

Le formalità da espletare nel Registro delle Imprese Cooperative sono quelle previste dal Registro dei crediti commerciali e mobiliari e dalle disposizioni di cui al precedente comma 1.

I proventi della liquidazione sono devoluti ad altre società cooperative disciplinate dalle disposizioni della presente Legge Uniforme o a istituzioni o organizzazioni che operano per promuovere il movimento cooperativo.

Articolo 197

Le disposizioni dei precedenti articoli da 182 a 196 si applicano anche alle unioni, alle federazioni e alle confederazioni di società cooperative.

Nel caso di unioni, federazioni e confederazioni, lo scioglimento e la liquidazione così pronunciati non pregiudicano le organizzazioni di base affiliate alle quali tali colpe non siano imputabili.

Titolo 8 - Nullità della società cooperativa e degli atti societari

Articolo 198

La nullità della società cooperativa non può derivare né dal mancato consenso né dall'incapacità di un socio, a meno che questa non riguardi tutti i soci che hanno costituito la società.

Articolo 199

L'azione di nullità si estingue quando la causa di nullità viene meno il giorno in cui il giudice si pronuncia in primo grado sul merito, a meno che tale nullità sia fondata sull'illegittimità dell'oggetto sociale.

Articolo 200

Il giudice adito può, anche d'ufficio, fissare un termine per la copertura della nullità. Egli non può pronunciare la nullità meno di due mesi dalla data dell'atto introduttivo.

Se, allo scadere del termine previsto dal comma precedente, non è stata adottata alcuna decisione, il giudice si pronuncia su richiesta della parte più diligente.

Articolo 201

In caso di nullità degli atti, delle decisioni o delle deliberazioni della società cooperativa per vizio del consenso o dell'incapacità di un socio della cooperativa e quando può aver luogo la regolarizzazione, chiunque vi abbia un interesse può dare formale diffida al socio incapace o al quale sia stato viziato il consenso a regolarizzare o ad agire in nullità entro il termine di sei mesi, a pena di preclusione.

La costituzione in mora è notificata con atto stragiudiziale o con qualsiasi procedimento che lasci una traccia scritta. Si denuncia alla società cooperativa.

Articolo 202

Le azioni di nullità della società cooperativa sono prescritte entro tre anni dall'iscrizione della società o dalla pubblicazione dell'atto di modifica dello statuto, salvo che la nullità sia fondata sull'illegittimità dell'oggetto sociale e soggetta alla preclusione prevista dall'art. articolo 201.

L'azione di nullità degli atti, delle decisioni o delle deliberazioni della società è prescritta entro tre anni dal giorno in cui è sorta la nullità, salvo che la nullità sia fondata sull'illegittimità dell'oggetto sociale e soggetta alla preclusione prevista dall'art. 201 che precede.

Articolo 203

Quando viene pronunciata la nullità della società cooperativa, essa pone fine alla cooperativa, senza effetti retroattivi. Si procede al suo scioglimento e alla sua liquidazione.

Parte 2 - Disposizioni specifiche per le diverse tipologie di società cooperative

Titolo 1 - Società cooperativa semplificata

Capitolo 1 – Costituzione

Sezione 1 – Generale

Articolo 204

La società cooperativa semplificata è costituita da almeno cinque persone fisiche o giuridiche. La costituzione della società cooperativa semplificata è deliberata da un'assemblea generale costituente.

Articolo 205

La società cooperativa è designata da una ragione sociale che deve essere immediatamente preceduta o seguita in caratteri leggibili dall'espressione "Société Cooperativa Semplificata" e l'acronimo "SCOOPS".

Sezione 2 - Condizioni sostanziali

Sotto Sezione 1 - Registrazione

Articolo 206

La società cooperativa semplificata è tenuta a richiederne l'iscrizione nel Registro delle Imprese cooperative alle condizioni definite ai precedenti articoli da 74 a 77.

Sotto Sezione 2 - Capitale sociale

Articolo 207

La società cooperativa semplificata è costituita con un capitale sociale iniziale, il cui importo è indicato nello statuto. I soci che non dispongano dei fondi necessari per liberare il capitale al momento della costituzione, possono impegnarsi a procedere a tale liberazione mediante conferimenti periodici entro il termine stabilito dallo statuto.

Articolo 208

Il capitale sociale è suddiviso in quote uguali il cui valore nominale è fissato dallo statuto.

Articolo 209

Lo statuto può prevedere la remunerazione del capitale. Se gli statuti della società cooperativa prevedono la remunerazione del capitale, gli interessi ad essa concessi non possono essere superiori al tasso di sconto della banca centrale dello Stato Membro e devono essere corrisposti solo se sono state realizzate eccedenze nel corso dell'anno. Gli interessi possono riferirsi solo all'importo delle quote versate.

L'assemblea ordinaria annuale dei cooeratori, su proposta del comitato di gestione e sulla base dei risultati dell'esercizio chiuso, decide se è necessario attribuire interessi alle quote e, se necessario, fissa il tasso nel limite previsto dal comma 1.

Articolo 210

La responsabilità dei cooperatori è almeno pari all'importo delle quote sottoscritte. Tuttavia, lo statuto può prevedere una responsabilità più ampia che non può superare cinque volte l'importo delle quote sottoscritte.

Sotto Sezione 3 - Valutazione dei conferimenti in natura

Articolo 211

Gli statuti della società cooperativa semplificata devono necessariamente contenere la valutazione di ciascun conferimento in natura. Questa valutazione viene effettuata sotto la supervisione della società capogruppo, se presente.

Se necessario, ogni socio della cooperativa può rivolgersi al tribunale competente e, in mancanza, all'autorità preposta alle società cooperative, per nominare un esperto incaricato della valutazione dei conferimenti in natura. L'esperto così nominato redige una relazione allegata allo statuto.

La remunerazione di tale esperto è a carico dei soci, salvo che la società cooperativa si faccia carico delle spese così sostenute.

Articolo 212

I cooperatori rispondono in solido delle conseguenze di una valutazione inesatta o fraudolenta o della mancata valutazione dei conferimenti in natura.

Sotto Sezione 4 - Deposito di fondi e loro disponibilità

Articolo 213

I fondi risultanti dallo svincolo delle quote sono oggetto di deposito immediato da parte dei promotori o di uno di essi, debitamente delegato a tal fine, presso una banca, presso una società cooperativa di risparmio e credito, presso un centro di controllo postale o altro ente autorizzato dalla legislazione dello Stato Membro a ricevere detti depositi, a fronte contro ricevuta su un conto aperto intestato alla società cooperativa in formazione.

Articolo 214

I fondi così depositati non sono disponibili fino al giorno dell'iscrizione della società al Registro delle Imprese Cooperative. Da tale giorno, sono messi a disposizione del comitato di gestione designato nello statuto o con atto successivo.

Nel caso in cui la società cooperativa non sia iscritta entro il termine di sei mesi dal primo deposito dei fondi, i contribuenti possono, individualmente o tramite rappresentante che li rappresenti collettivamente, chiedere al presidente del tribunale competente l'autorizzazione a prelevare l'importo dei loro conferimenti.

I soggetti che attuano i conferimenti possono inoltre, individualmente o collettivamente, chiedere all'autorità preposta alle società cooperative di autorizzare il ritiro individuale del proprio conferimento.

Sezione 3 - Requisiti formali

Articolo 215

Il progetto di statuto deve essere presentato all'assemblea generale costituente per l'adozione.

I cooperatori partecipano di persona, a pena di nullità, all'assemblea generale costituente della società cooperativa semplificata.

Articolo 216

I promotori ed i primi dirigenti ai quali è imputabile la nullità della società cooperativa semplificata sono solidalmente responsabili nei confronti degli altri soci e di soggetti diversi da questi per il danno derivante dall'annullamento.

Il ricorso è prescritto tre anni dal giorno in cui la decisione di annullamento diventa definitiva.

Capitolo 2 - Il funzionamento della società cooperativa semplificata

Sezione 1 - Operazioni relative alle quote

Sotto Sezione 1 - Trasferimento delle quote

Articolo 217

Il trasferimento delle quote può avvenire solo tra persone che condividono il vincolo comune in base al quale i partecipanti si sono uniti.

Paragrafo 1 - Trasferimenti inter vivos delle quote

Articolo 218

Il trasferimento di quote inter vivos deve essere registrato con qualsiasi procedimento lasciando una traccia scritta.

Esso è reso opponibile alla società cooperativa solo previo deposito presso la sede legale dell'originale dell'atto di trasferimento a fronte della consegna da parte del comitato di gestione di un certificato di tale deposito. Il trasferimento è opponibile a soggetti diversi dai soci solo dopo l'espletamento della suddetta formalità e la trascrizione del medesimo trasferimento nel Registro delle Società Cooperative.

Articolo 219

Gli statuti organizzano liberamente le modalità di trasmissione delle quote tra i soci. In mancanza, il trasferimento di quote tra i soci è gratuito.

Lo statuto può altresì prevedere, a condizione che gli assegnatari condividano il vincolo comune che unisce i soci, i termini e le condizioni per la trasmissione delle quote tra coniugi, ascendenti e discendenti.

Articolo 220

A condizione che i terzi interessati condividano il vincolo comune che unisce i cooperatori, il trasferimento sarà possibile solo con il consenso della maggioranza dei cooperatori non cedenti.

Il progetto di assegnazione deve essere comunicato dal socio cedente alla società cooperativa.

Se la società cooperativa non ha reso nota la propria decisione entro il termine di tre mesi dalla comunicazione prevista al comma precedente, il consenso al trasferimento si considera concesso.

Paragrafo 2 - Trasmissione per causa di morte

Articolo 221

Lo statuto può prevedere, in caso di decesso di un socio, l'ammissione alla società cooperativa di uno o più eredi o di un suo successore, purché condividano il vincolo comune. Gli statuti definiscono le condizioni di tale ammissione.

L'ammissione o il rifiuto dell'ammissione si pronuncia entro un termine non superiore a tre mesi dal ricevimento della relativa domanda. In mancanza di risposta entro il termine, l'ammissione si intende concessa.

La decisione di ammissione o di rigetto deve essere notificata a ciascun erede o successore interessato da qualsiasi procedimento che lasci traccia scritta.

Paragrafo 3 - Impignorabilità e pegno delle azioni

Articolo 222

Le quote non sono sequestrabili. Non possono essere oggetto di pegno.

Sezione 2 – Gestione

Sotto Sezione 1 - Organizzazione di gestione

Paragrafo 1 - Comitato Direttivo

Articolo 223

La società cooperativa semplificata è gestita da un comitato di gestione composto da un massimo di tre membri. Quando il numero dei cooperatori è almeno cento o quando tale soglia è raggiunta durante la vita della società, il numero dei membri del comitato di gestione può essere aumentato, per statuto, da tre a cinque.

L'assemblea generale elegge a maggioranza semplice i membri del comitato di gestione tra i suoi membri persone fisiche, salvo che una clausola dello statuto richieda una maggioranza superiore.

Il comitato di gestione nomina tra i suoi membri un presidente.

Lo statuto definisce la gestione della società cooperativa semplificata.

Paragrafo 2 - Durata dell'incarico

Articolo 224

Lo statuto definisce l'elezione dei membri del comitato direttivo e determina la durata del loro mandato.

Paragrafo 3 - Rimborso spese

Articolo 225

Le funzioni di presidente e degli altri membri del comitato di gestione non sono remunerate.

Tuttavia, le spese sostenute dal presidente e dagli altri membri del comitato di gestione nell'esercizio delle loro funzioni possono essere loro rimborsate alle condizioni stabilite dall'assemblea generale. Possono altresì beneficiare di un accantonamento per le spese da sostenere quando lo statuto stabilisca i termini e le condizioni per l'attribuzione di tale accantonamento.

Paragrafo 4 – Revoca

Articolo 226

Il presidente e gli altri membri del comitato di gestione possono essere revocati con decisione dei membri alle condizioni di voto e quorum relative alla modifica dello statuto. Qualsiasi clausola contraria si considera non scritta.

Inoltre, il presidente e gli altri membri del comitato di gestione possono essere revocati dal tribunale competente nella cui giurisdizione ha sede legale, per giusta causa, su richiesta di qualsiasi componente.

Paragrafo 5 – Dimissioni

Articolo 227

Il presidente e gli altri membri del comitato di gestione possono dimettersi liberamente.

Tuttavia, se le dimissioni sono avvenute con intento doloso, la società cooperativa può chiedere in giudizio il risarcimento del danno subito.

Capo 2 - Poteri e responsabilità del Presidente e degli altri membri del Comitato di Gestione

Articolo 228

Nei rapporti tra cooperatori e in mancanza di determinazione dei propri poteri da parte degli statuti, il comitato di gestione può compiere tutti gli atti di gestione nell'interesse della società cooperativa semplificata.

Nei rapporti con soggetti diversi dai soci, il comitato di gestione vincola la società cooperativa semplificata con gli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Articolo 229

Il presidente del comitato direttivo presiede le riunioni del comitato direttivo e quelle dell'assemblea generale. In caso di impedimento, l'assemblea è presieduta da uno dei membri del comitato di gestione.

Articolo 230

Il Presidente e gli altri membri del comitato di gestione sono responsabili nei confronti della società cooperativa semplificata o di soggetti diversi dai soci, sia per violazioni delle disposizioni legislative o regolamentari applicabili alle società cooperative semplificate, sia per violazioni statutarie, ovvero per vizi commessi nella loro gestione.

Sezione 3 - Assemblea generale dei soci della cooperativa

Sotto Sezione 1 - Organizzazione dell'assemblea generale

Paragrafo 1 - Principi generali

Articolo 231

Le decisioni collettive sono prese in assemblea generale.

Ogni cooperatore ha diritto di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea e dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero di quote che possiede.

Paragrafo 2 - Convocazione dell'assemblea generale

Articolo 232

I soci sono convocati alle riunioni dell'assemblea dal presidente del comitato di gestione e, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un membro del comitato di gestione.

I soci, se rappresentano almeno un quarto degli associati della società cooperativa semplificata, possono chiedere la convocazione dell'assemblea generale. La richiesta deve indicare i punti da inserire all'ordine del giorno della futura assemblea generale.

Inoltre, l'autorità competente o, in mancanza, il tribunale competente, può, in caso di emergenza, su rinvio di qualsiasi membro della cooperativa, nominare un mandatario incaricato di convocare l'assemblea generale e di fissarne l'ordine del giorno.

Articolo 233

I soci sono convocati almeno quindici giorni prima dell'adunanza dell'assemblea generale mediante lettera raccomandata AR, mediante affissione, oralmente o con ogni altro mezzo di comunicazione idoneo. Fatta eccezione per il caso di convocazione mediante lettera raccomandata AR, la prova della convocazione spetta al presidente del comitato di gestione.

A pena di nullità, la convocazione indica l’ordine del giorno della riunione sopra indicata.

Nel caso in cui lo svolgimento dell’adunanza dell’assemblea generale sia richiesto dai soci, il presidente del comitato direttivo la convoca con l’ordine del giorno indicato dai richiedenti.

Nelle forme e nei termini previsti dal comma 1 che precede, i soci devono essere messi in condizione di esercitare il diritto di comunicazione previsto dal successivo articolo 238.

Articolo 234

Qualsiasi riunione dell’Assemblea Generale convocata in modo improprio può essere annullata. Tuttavia, l’azione di nullità non è ammissibile quando tutti i soci erano presenti.

Paragrafo 3 - Processo verbale

Articolo 235

Le deliberazioni dell’assemblea sono trascritte nel verbale che indica la data e il luogo dell’assemblea, i cognomi e i nomi dei soci presenti, gli atti e le relazioni sottoposte alla discussione, la sintesi delle discussioni, il testo delle deliberazioni alla votazione e il risultato delle votazioni.

Il verbale deve essere firmato da ciascuno dei soci presenti, salvo diversa disposizione statutaria.

Articolo 236

Le copie o gli estratti dei verbali delle deliberazioni dei soci sono validamente attestati dalla veridicità del presidente del comitato di gestione.

Comma 2 - Diritti dei soci

Paragrafo 1 - Principio

Articolo 237

I cooperatori hanno diritto permanente all’informazione sugli affari della società cooperativa. Prima dello svolgimento delle assemblee generali, hanno anche diritto di comunicazione.

Paragrafo 2 - Diritto di comunicazione

Articolo 238

Il diritto di comunicazione riguarda tutti i documenti atti ad illuminare i collaboratori sulla gestione aspetti amministrativi e finanziari della società cooperativa semplificata e sulle proposte di deliberazione.

Tali documenti sono messi a disposizione dei soci presso la sede legale della cooperativa semplificata. Qualsiasi clausola contraria alle disposizioni del presente articolo si considera non scritta.

Paragrafo 3 - Diritto alla distribuzione degli utili

Articolo 239

Il saldo delle eccedenze disponibili dopo l'attribuzione della riserva generale, da un lato, della riserva destinata alla formazione, istruzione e sensibilizzazione ai principi e alle tecniche di cooperazione, dall'altro, somme eventualmente ridotte a rimborso e maggiorate degli utili portati a termine, costituisce le eccedenze distribuibili.

Articolo 240

L'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ha la facoltà di destinare le eccedenze distribuibili di cui al precedente articolo 239, nell'ordine e nella proporzione determinati dallo statuto, ed in particolare:

- agli utili rinviati nella loro distribuzione;

- la dotazione di tutti i fondi per riserve legali e riserve facoltative;

- remunerazione del capitale versato e dei mezzi propri e assimilati, il pagamento può essere effettuato in contanti o mediante assegnazione di quote.

Articolo 241

Lo statuto può altresì vietare la distribuzione di eccedenze per un periodo da essi fissato.

Sotto Sezione 3 - Assemblea generale ordinaria

Articolo 242

Le decisioni collettive ordinarie sono prese dall'assemblea generale ordinaria. Hanno lo scopo di:

1°) pronunciarsi sul bilancio di sintesi dell'esercizio trascorso;

2°) autorizzare la direzione a compiere le operazioni subordinate negli statuti al previo consenso dei soci;

3°) nomina e sostituzione dei membri del comitato di gestione;

4°) approvare gli accordi stipulati tra la società cooperativa semplificata e i membri del comitato di gestione o uno dei soci;

5°) più in generale, pronunciarsi su tutte le questioni che non comportino modificazioni statutarie.

Le deliberazioni collettive ordinarie sono assunte a maggioranza dei soci presenti o rappresentati dalla società cooperativa semplificata.

Paragrafo 1 - Svolgimento dell'assemblea generale ordinaria annuale

Articolo 243

L'assemblea generale ordinaria annuale si riunisce entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il comitato di gestione può chiedere la proroga di tale termine all'autorità competente o, in mancanza, al tribunale competente, che deve rispondere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 244

Nelle assemblee ordinarie dell'assemblea generale le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci che rappresentino più della metà del numero dei soci della società cooperativa semplificata.

In mancanza di tale quorum, e salvo diversa disposizione statutaria, i membri sono, a seconda dei casi, convocati una seconda volta e le decisioni sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, la revoca del presidente e dei membri del comitato di gestione può avvenire, in ogni caso, solo con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Paragrafo 2 - Accordi tra la società cooperativa semplificata ed un suo dirigente o socio

Articolo 245

L’assemblea ordinaria delibera sugli accordi stipulati direttamente, o tramite un intermediario, tra la società cooperativa semplificata e un suo amministratore o uno dei suoi soci.

A tal fine, il presidente del comitato di gestione presenta all’assemblea ordinaria annuale dei soci o allega agli atti comunicati ai soci, una relazione sugli accordi stipulati direttamente o per interposta persona tra la società cooperativa ed un suo dirigente o uno dei suoi collaboratori.

Articolo 246

Il Presidente del comitato di gestione comunica alla commissione di sorveglianza e all’eventuale revisore dei conti gli accordi di cui al precedente articolo 245, entro un mese dalla conclusione dei medesimi accordi.

Articolo 247

Il loro esame da parte dell’assemblea generale ordinaria non è necessario quando gli accordi riguardano operazioni correnti concluse a condizioni normali.

Le operazioni correnti sono quelle che la società cooperativa semplificata svolge, in modo usuale, nell’ambito delle sue attività.

Le condizioni normali sono quelle che si applicano per accordi simili nella società cooperativa semplificata in questione o, eventualmente, nelle società del medesimo settore di attività.

Articolo 248

La relazione del comitato di gestione elenca gli accordi sottoposti all’approvazione dell’assemblea generale e ne dà conto.

Articolo 249

L’assemblea ordinaria delibera sugli accordi secondo quanto previsto dal precedente articolo 245.

Il cooperatore interessato non partecipa alla votazione della delibera relativa all’accordo e il suo voto non viene preso in considerazione per il calcolo del quorum e della maggioranza.

Articolo 250

Le convenzioni non approvate dall’assemblea generale producono nondimeno i loro effetti, a carico dei membri del comitato di gestione o del cooperatore contraente, di sopportare individualmente o in solido, a seconda dei casi, le conseguenze del contratto pregiudizievoli per la società cooperativa.

L’azione di responsabilità è prescritta entro tre anni dalla conclusione dell’assemblea o, se dissimulata, dalla sua rivelazione.

Articolo 251

A pena di nullità del contratto, è fatto divieto alle persone fisiche, dirigenti o soci, di contrarre, sotto qualsiasi forma, prestiti alla società cooperativa semplificata, di ottenere dalla stessa uno scoperto di conto corrente o altro, nonché da fargli approvare una cauzione o garantire i propri impegni nei confronti di altre persone.

Tale divieto si applica anche ai coniugi, ascendenti e discendenti delle persone di cui al comma 1 che precede nonché a qualsiasi intermediario.

Sotto Sezione 4 - Assemblea generale straordinaria

Articolo 252

Scopo delle delibere collettive straordinarie è deliberare sulla modifica dello statuto.

Paragrafo 1 - Norme generali relative al voto dei soci della cooperativa

Articolo 253

Nelle assemblee straordinarie dell’assemblea generale, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai soci rappresentanti più della metà del numero dei soci della società cooperativa semplificata, in prima convocazione.

In mancanza di tale quorum, e salvo diversa disposizione statutaria, i membri sono, a seconda dei casi, convocati una seconda volta e le decisioni sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Qualsiasi clausola contraria si considera non scritta.

Articolo 254

L’unanimità è richiesta nei casi di:

1°) aumento degli impegni dei soci, salvo diversa disposizione del presente atto unico;

2°) trasferimento della sede della società cooperativa semplificata nel territorio di altro Stato.

Paragrafo 2 - Trasformazione della società cooperativa semplificata

Articolo 255

La società cooperativa semplificata può trasformarsi in società cooperativa con consiglio di amministrazione o in società non disciplinata dalla presente Legge Uniforme. Ove applicabili, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli da 167 a 173.

La trasformazione della società cooperativa semplificata può essere effettuata solo se essa dispone, al momento in cui è prevista la trasformazione, di un capitale sociale di importo almeno pari al suo capitale sociale e se ha redatto e fatto approvare dai soci i bilanci degli ultimi due esercizi.

Articolo 256

La trasformazione può essere effettuata solo sulla base di una relazione di esperti scelti dal presidente del comitato di gestione. Questo rapporto può anche essere redatto dall'organizzazione ombrello quando esiste.

Qualsiasi trasformazione operata in violazione di tali disposizioni è nulla.

Sezione 4 - Mezzi di controllo della società cooperativa semplificata

Sotto Sezione 1 - Organismo di Vigilanza

Articolo 257

La commissione di sorveglianza è l'organo di controllo della società cooperativa semplificata. Agisce nell'esclusivo interesse dei soci.

Il comitato di sorveglianza si costituisce non appena il numero dei soci lo consente.

Articolo 258

La commissione di sorveglianza è composta da tre a cinque persone fisiche elette dall'assemblea generale. Non possono essere membri dell'Organismo di Vigilanza:

1°) i componenti degli organi di amministrazione e di direzione e le persone ad essi legate;

2°) i soggetti che percepiscono, sotto qualsiasi forma, uno stipendio o una retribuzione dalla società cooperativa semplificata o dalle organizzazioni ombrello cui essa è affiliata.

Articolo 259

Ai sensi del precedente articolo, si intendono persone legate ad un componente degli organi di amministrazione o di direzione, ai sensi del presente articolo:

1°) il coniuge, i parenti di primo grado o i parenti di primo grado del coniuge;

2°) la persona fisica alla quale è legato o la società alla quale è associato;

3°) la persona giuridica che è controllata, individualmente o collettivamente, da lui, dal coniuge o da parenti di primo grado;

4°) la persona giuridica nella quale detiene almeno il dieci per cento dei diritti di voto connessi alle quote da essa emesse o almeno il dieci per cento di tali quote.

Articolo 260

Lo statuto organizza l'elezione dei membri del comitato di sorveglianza e determina la durata del loro mandato.

Articolo 261

Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce secondo necessità o su richiesta di almeno due dei suoi membri. Le decisioni del Consiglio di Sorveglianza sono assunte a maggioranza semplice dei suoi membri.

Articolo 262

L'Organismo di Vigilanza può verificare o far verificare in qualsiasi momento la gestione attuata dai dirigenti della cooperativa semplificata.

Informa l'eventuale società cooperativa ad ombrello di ogni irregolarità da essa rilevata e convoca, se necessario, un'assemblea generale che delibera sulle misure da adottare.

Articolo 263

Le funzioni di membro del comitato di gestione e del comitato di sorveglianza non sono remunerate. L'assemblea può, tuttavia, prevedere il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio di tali funzioni.

Capitolo 3 - Fusione-Scissione

Articolo 264

Quando la fusione è realizzata per conferimento ad una nuova società cooperativa semplificata, quest'ultima può costituirsi senza altro conferimento se non quello delle società che si fondono.

Quando la scissione è effettuata per conferimento a nuove società cooperative semplificate, queste possono essere costituite senza altro conferimento rispetto a quello della società scissa.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i soci delle società cooperative in via di estinzione possono agire di diritto come promotori delle nuove società.

Capitolo 4 - Scioglimento della società cooperativa semplificata

Articolo 265

La società cooperativa semplificata è sciolta per cause comuni applicabili a tutte le società cooperative.

Articolo 266

Le unioni, le federazioni e le confederazioni sono legate allo svolgimento delle operazioni di liquidazione delle società cooperative ad esse affiliate, o dei loro organi finanziari.

Titolo 2 - Società cooperativa con consiglio di amministrazione

Capo 1 - Costituzione della società cooperativa con consiglio di amministrazione

Sezione 1 – Generale

Sotto Sezione 1 – Definizione

Articolo 267

La società cooperativa con consiglio di amministrazione è composta da almeno quindici persone fisiche o giuridiche.

Articolo 268

Una società cooperativa con consiglio di amministrazione è designata da una ragione sociale che deve essere immediatamente preceduta o seguita, in caratteri leggibili, dall'espressione "Società Cooperativa con Consiglio di Amministrazione" e dalla sigla "COOP-CA".

Sotto Sezione 2 - Capitale sociale

Articolo 269

Il capitale della società cooperativa con consiglio di amministrazione deve essere interamente sottoscritto prima che si tenga l'assemblea generale costituente.

Articolo 270

Le quote rappresentative di conferimenti in denaro sono versate, all'atto della sottoscrizione del capitale, per almeno un quarto del loro valore nominale.

Lo svincolo dell'eccedenza avviene entro un termine non superiore a tre anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese cooperative, secondo le modalità definite dallo statuto e dai regolamenti interni.

Finché il capitale non è interamente versato, la società non può aumentare il proprio capitale minimo legale, a meno che tale aumento di capitale non sia effettuato con conferimenti in natura o con l'arrivo di nuovi soci.

Sezione 2 – Costituzione

Sotto Sezione 1 - Istituzione dei moduli di adesione

Articolo 271

La sottoscrizione di quote rappresentative di conferimenti in denaro è registrata da un modulo di sottoscrizione predisposto dai promotori o da uno di essi e datato e firmato dal sottoscrittore o da un suo rappresentante, che riporta per intero e in cifre, il numero di quote sottoscritte.

Articolo 272

Il modulo di adesione è redatto in duplice originale, uno per la società in formazione e l'altro per il sottoscrittore.

Articolo 273

Il modulo di iscrizione stabilisce:

1°) la denominazione sociale della società cooperativa da costituire, seguita, ove applicabile, dalla sua sigla;

2°) l'importo del capitale sociale da sottoscrivere, specificando la parte di capitale rappresentata da conferimenti in natura e quella da sottoscrivere in denaro;

3°) l'indirizzo previsto della sede legale;

4°) il numero delle quote emesse e il loro valore nominale;

5°) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del sottoscrittore e il numero delle quote che sottoscrive e dei pagamenti che effettua;

6°) l'indicazione del custode incaricato di custodire i fondi fino all'iscrizione della società cooperativa nel Registro delle Società cooperative;

7°) la menzione della consegna al sottoscrittore di copia del modulo di adesione.

Sotto Sezione 2 - Deposito dei fondi di sottoscrizione e pagamento

Articolo 274

I fondi risultanti dalla sottoscrizione di quote in denaro sono depositati dai soggetti che li hanno ricevuti, per conto della società cooperativa in formazione, presso una banca o altro ente autorizzato dalla legislazione dello Stato Membro della sede legale della società in formazione per ricevere tali depositi, su apposito conto aperto intestato a questa società cooperativa.

Il deposito dei fondi deve essere effettuato entro otto giorni dal ricevimento dei fondi.

Il depositante consegna alla banca o a qualsiasi altro istituto autorizzato, all'atto del deposito dei fondi, un elenco con l'indicazione dell'identità dei sottoscrittori e indicando, per ciascuno di essi, l'importo delle somme versate.

Il depositario è tenuto, fino al ritiro dei fondi, a comunicare l'elenco di cui al comma precedente a qualsiasi sottoscrittore che, motivando la propria sottoscrizione, ne faccia richiesta.

Il richiedente può leggerlo ed ottenerne, a proprie spese, copia. Il depositario fornisce al depositante un certificato di deposito attestante il deposito dei fondi.

Sezione 3 - Istituzione dello Statuto e Regolamento Interno

Articolo 275

Lo statuto è redatto secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 che precedono.

Articolo 276

Lo statuto indica, oltre alle dichiarazioni previste dal precedente articolo 18:

1°) i cognomi, i nomi, l'indirizzo, la professione e la nazionalità delle persone fisiche che fanno parte del primo consiglio di amministrazione della società cooperativa con consiglio di amministrazione o di rappresentanti permanenti delle persone giuridiche che fanno parte del consiglio di amministrazione;

2°) la denominazione sociale, l'ammontare del capitale e la forma societaria delle persone giuridiche che fanno parte del consiglio di amministrazione;

3°) le diverse categorie di quote emesse;

4°) le disposizioni relative alla composizione, al funzionamento e ai poteri degli organi della società cooperativa con consiglio di amministrazione;

Articolo 277

Il Regolamento interno è stabilito secondo quanto previsto dagli articoli 67 e 68 che precedono.

Sotto Sezione 4 - Prelievo di fondi

Articolo 278

Il prelievo di fondi dalle sottoscrizioni in denaro può avvenire solo previa iscrizione della società cooperativa ad un consiglio di amministrazione nel Registro delle Società cooperative.

Il ritiro è effettuato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa presentazione al depositario del certificato dell'autorità competente per le società cooperative attestante l'iscrizione della società cooperativa.

Ogni sottoscrittore, sei mesi dopo il pagamento dei fondi, può richiedere in via sommaria la nomina di un amministratore incaricato del ritiro dei fondi per restituirli ai sottoscrittori, se a tale data la società non è registrata.

Sotto Sezione 5 - Conferimenti in natura

Articolo 279

I conferimenti in natura sono valutati, sotto il controllo dell'unione o della federazione, da un commissario ai conferimenti nominato dai promotori della società cooperativa.

(*Il compito del "commissario ai conferimenti" è di valutare sotto la sua responsabilità il valore dei beni conferiti in una società in sede di costituzione o di aumento di capitale e, ove applicabile, quello dei vantaggi speciali previsti in sede di costituzione o di aumento di capitale.*)

Sotto Sezione 6 - Assemblea Generale Costituente

Articolo 280

L'assemblea generale costitutiva è convocata per volere dei promotori.

L'avviso è dato mediante lettera al portatore contro ricevuta o mediante qualsiasi atto che riporti l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'assemblea.

La convocazione è inviata a ciascun sottoscrittore, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Articolo 281

L'assemblea generale costitutiva delibera validamente solo se sono presenti almeno due terzi dei soci promotori.

Articolo 282

L'assemblea generale delibera a maggioranza semplice dei voti dei soci promotori associati. Le schede bianche non vengono prese in considerazione per il calcolo della maggioranza.

Articolo 283

L'assemblea è soggetta alle disposizioni non contrarie degli articoli 342 e seguenti per la sua regolarità, in particolare per la sua costituzione e le regole di rappresentanza e partecipazione all'assemblea.

L'assemblea nomina il suo presidente e il suo segretario.

Articolo 284

Ogni conferimento in natura è soggetto a un voto speciale da parte dell'assemblea generale.

L'assemblea generale approva o disapprova la relazione del commissario ai conferimenti o della società cooperativa ad ombrello sulla valutazione dei conferimenti in natura.

Il conferente in natura non partecipa alla votazione.

Articolo 285

L'assemblea può ridurre il valore dei conferimenti in natura solo all'unanimità degli iscritti e con l'espresso consenso del conferente.

Il consenso del conferente deve essere menzionato nel verbale quando il valore attribuito ai beni conferiti è diverso da quello trattenuto dal commissario ai conferimenti o dalla cooperativa capogruppo.

I cooperatori e gli amministratori sono solidalmente responsabili verso i terzi per cinque anni per il valore attribuito ai conferimenti.

Articolo 286

L'assemblea generale costitutiva:

1°) rileva che il capitale è interamente sottoscritto;

2°) adotta gli statuti della società cooperativa con consiglio di amministrazione;

3°) nomina i primi amministratori;

4°) disciplina gli atti compiuti per conto della società cooperativa in formazione alla luce di una relazione redatta dai promotori;

5°) conferisce, se del caso, mandato ad uno o più membri del consiglio di amministrazione, di assumere gli impegni per conto della società cooperativa con un consiglio di amministrazione prima della sua iscrizione nel Registro delle Imprese cooperative alle condizioni previste nell'articolo 97 della presente Legge Uniforme.

Articolo 287

Lo statuto è firmato da tutti i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza. Allo statuto è inoltre allegato un elenco delle presenze firmato da tutti i membri.

Articolo 288

Il verbale dell’assemblea indica la data e il luogo dell’assemblea, la natura dell’assemblea, le modalità di convocazione, l’ordine del giorno, il quorum, le deliberazioni sottoposte ai voti e, ove applicabile, il quorum e le condizioni di voto per ciascuna delibera ed i risultati delle votazioni per ciascuno di essi.

Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario dell’assemblea e viene archiviato presso la sede sociale con il foglio presenze e gli allegati.

Articolo 289

Qualsiasi assemblea generale costituente convocata in modo improprio può essere annullata alle condizioni previste dall’articolo 201 della presente Legge Uniforme.

Tuttavia, l’azione di nullità non è ammissibile quando tutti i soci erano presenti o rappresentati e non vi si sono opposti.

Articolo 290

I promotori della società cooperativa con consiglio di amministrazione a cui è imputabile la nullità dell’assemblea costituente e gli amministratori in carica al momento in cui è sorta, possono essere dichiarati solidalmente responsabili del danno che ne deriva a soggetti terzi a causa dell’annullamento della società.

Capitolo 2 - Amministrazione e gestione della società cooperativa con consiglio di amministrazione

Articolo 291

La società cooperativa con consiglio di amministrazione è amministrata da un consiglio di amministrazione.

Sezione 1 - Consiglio di Amministrazione

Sotto Sezione 1 - Composizione del consiglio

Paragrafo 1 - Numero e designazione degli amministratori

Articolo 292

La società cooperativa con consiglio di amministrazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri e al massimo dodici membri.

Articolo 293

Il numero degli amministratori della società cooperativa con consiglio di amministrazione può essere temporaneamente superato, in caso di fusione con una o più società, fino al numero complessivo degli amministratori in carica da più di sei mesi nelle società fuse, senza poter essere maggiore di ventiquattro.

Gli amministratori deceduti, revocati o dimissionari non possono essere sostituiti, né eletti nuovi amministratori, se non in occasione di una nuova fusione, purché il numero degli amministratori in carica non sia ridotto a dodici.

Articolo 294

I primi amministratori sono eletti dall'assemblea generale costituente.

Durante la vita della società, gli amministratori sono eletti dall'assemblea generale ordinaria dei soci.

Tuttavia, in caso di fusione, l'assemblea generale straordinaria può eleggere nuovi amministratori.

Qualsiasi elezione effettuata in violazione delle disposizioni del presente articolo è nulla.

Paragrafo 2 - Durata in carica degli amministratori

Articolo 295

Lo statuto organizza l'elezione degli amministratori e determina la durata del loro mandato.

Paragrafo 3 - Rappresentante permanente della persona giuridica membro del consiglio di amministrazione

Articolo 296

Una persona giuridica può essere nominata come amministratore. All'atto della nomina è tenuto a nominare, con lettera al portatore contro ricevuta o con qualsiasi atto scritto indirizzato alla società, per la durata del suo mandato, un rappresentante permanente.

Tale rappresentante permanente, pur non essendo personalmente amministratore della cooperativa con consiglio di amministrazione, è soggetto alle stesse condizioni e obblighi e incorre nella stessa responsabilità

civile e penale che avrebbe se fosse amministratore a proprio nome, fatta salva la responsabilità solidale e la responsabilità multipla della persona giuridica che rappresenta.

Articolo 297

Il rappresentante permanente esercita le sue funzioni per la durata del mandato di amministratore della persona giuridica che rappresenta.

Ad ogni rinnovo del proprio mandato, la persona giuridica deve specificare se mantiene la stessa persona fisica quale rappresentante permanente o, in mancanza, procedere immediatamente alla nomina di un altro rappresentante permanente.

Articolo 298

Quando la persona giuridica revoca il mandato del suo rappresentante permanente, è tenuta a comunicare senza indugio alla cooperativa, con lettera al portatore contro ricevuta o con qualsiasi atto che lasci traccia scritta, di tale revoca nonché l'identità del suo nuovo rappresentante.

Lo stesso vale in caso di morte o dimissioni del rappresentante permanente o per qualsiasi altra causa che gli impedisca di esercitare il suo mandato.

Paragrafo 4 - Elezioni

Articolo 299

I membri del consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea generale secondo le modalità stabilite dallo statuto.

Articolo 300

Una persona fisica, amministratore in nome proprio o rappresentante permanente di un amministratore di persona giuridica, non può appartenere contemporaneamente a più consigli di amministrazione di società cooperative aventi un consiglio di amministrazione avente sede legale nello stesso territorio.

La persona fisica che, nell'assunzione di una nuova carica, si trovi in violazione delle disposizioni del comma precedente deve, entro tre mesi dalla nomina, dimettersi da una delle sue cariche.

Decorso tale termine, si ritiene che abbia rassegnato le dimissioni dal nuovo mandato senza che sia stata rimessa in discussione la validità delle delibere cui ha preso parte.

Articolo 301

Salvo diversa disposizione statutaria, la carica di amministratore può essere cumulata con un contratto di lavoro, se tale contratto corrisponde ad un effettivo rapporto di lavoro.

Articolo 302

La nomina degli amministratori deve essere pubblicata nel Registro delle Società cooperative.

La nomina del rappresentante permanente di una persona giuridica è soggetta alle stesse formalità pubblicitarie come se fosse un amministratore a proprio nome.

Articolo 303

Le deliberazioni assunte da un consiglio di amministrazione irregolarmente costituito sono nulle.

Paragrafo 5 - Vacanza di posto di amministratore

Articolo 304

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 294, il Consiglio di Amministrazione può, in caso di vacanza di uno o più seggi di amministratore tra due riunioni, cooptare nuovi amministratori. Questi sono designati in via provvisoria, fino alla riunione della prossima assemblea generale.

Quando il numero degli amministratori è sceso al di sotto del minimo di legge, il consiglio di amministrazione deve, entro tre mesi dalla data in cui si verifica la vacanza, cooptare nuovi amministratori per completare il proprio organico. Restano valide le deliberazioni del Consiglio assunte in tale periodo.

Quando il numero degli amministratori è sceso al di sotto del minimo di legge, i restanti amministratori devono convocare immediatamente l'assemblea ordinaria al fine di completare il numero legale del consiglio di amministrazione.

Qualora il consiglio non provveda alle nomine previste o non convochi a tal fine l'assemblea, l'interessato può chiedere, con istanza indirizzata al presidente del tribunale competente, la nomina di un rappresentante incaricato di convocare l'assemblea ordinaria, al fine di conferire o confermare gli incarichi previsti dal presente articolo.

La vacanza e le nomine dei nuovi amministratori non hanno effetto fino al termine della seduta del consiglio di amministrazione all'uopo tenuta.

Le nomine da parte del consiglio di amministrazione dei nuovi amministratori sono soggette a conferma da parte della successiva assemblea ordinaria dell'assemblea generale.

In caso di rifiuto dell'assemblea di ratificare le nuove nomine, le decisioni assunte dal consiglio di amministrazione restano valide per il periodo di riferimento e producono tutti i loro effetti.

Paragrafo 6 - Rimborso spese

Articolo 305

Le funzioni di amministratore sono gratuite.

Gli amministratori hanno comunque diritto al rimborso delle spese di viaggio e delle spese occasionali di missioni o mandati che possono essere loro affidati dal consiglio di amministrazione nell'interesse della cooperativa. Questi costi devono essere giustificati.

Paragrafo 7 - Fine della carica di amministratore

Articolo 306

Il mandato degli amministratori termina con:

- dimissioni;

- revoca;

- morte;

- perdita dello status di cooperativa;

- fine dell'assemblea ordinaria, avendo deliberato sui conti dell'esercizio tenuto nell'esercizio in cui scade il mandato.

Articolo 307

Gli amministratori possono essere revocati in qualsiasi momento dall'assemblea generale.

Le dimissioni o la revoca di un amministratore devono essere pubblicate nel Registro delle Società cooperative.

Capo 2 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Paragrafo 1 - Ambito dei poteri

Articolo 308

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per agire in ogni circostanza per conto della società cooperativa con consiglio di amministrazione.

Li esercita nei limiti dell'oggetto sociale e fatti salvi quelli espressamente attribuiti dal presente Legge Uniforme alle assemblee dei soci.

Al Consiglio di Amministrazione spetta in particolare:

- precisare gli obiettivi della società cooperativa con un consiglio di amministrazione e l'orientamento che deve essere dato alla sua amministrazione;

- definire le spettanze di ciascun socio;

- assicurare l'applicazione dei principi cooperativi nella gestione della società cooperativa e nella distribuzione dei risultati aziendali;

- decidere il programma di formazione e istruzione per i soci;

- stabilire la relazione finanziaria e morale della società cooperativa con il consiglio di amministrazione.

Le clausole statutarie o le deliberazioni dell'assemblea che limitano i poteri del consiglio di amministrazione sono inopponibili nei confronti di soggetti diversi dai soci che agiscono in buona fede.

Articolo 309

Nei rapporti con soggetti diversi dai soci, la società cooperativa con consiglio di amministrazione è vincolata anche dagli atti del consiglio di amministrazione che non rientrano nell'oggetto sociale, salvo che dimostri che questi sapevano che l'atto andasse oltre tale oggetto o che non potessero ignorarlo, tenuto conto delle circostanze, escludendo che la sola pubblicazione dello statuto sia sufficiente a costituire tale prova.

Articolo 310

Il Consiglio di Amministrazione può conferire ad uno o più dei suoi membri eventuali speciali deleghe per uno o più determinati scopi.

Paragrafo 2 - Accordi regolamentati

Articolo 311

Ogni accordo tra una società cooperativa con consiglio di amministrazione ed uno dei suoi amministratori o dipendenti è subordinato, oltre una soglia determinata dallo statuto, all'approvazione dell'assemblea generale alle condizioni di quorum e maggioranza stabilite dallo statuto.

Paragrafo 3 - Fideiussioni, avalli e altre garanzie

Articolo 312

Ferme restando le disposizioni di legge o regolamentari proprie dell'attività svolta, le fideiussioni, gli avalli e le garanzie sottoscritte dalla cooperativa con un consiglio di amministrazione per impegni assunti da terzi sono soggette alla preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Quando la società cooperativa con consiglio di amministrazione gestisce un istituto bancario o finanziario, o svolge la propria attività prevalentemente nel campo del risparmio e del credito, tale vincolo non si applica alle operazioni correnti concluse a condizioni normali.

Paragrafo 4 - Accordi vietati

Articolo 313

A pena di nullità del contratto, è fatto divieto agli amministratori e dipendenti nonché ai loro coniugi, ascendenti o discendenti e altri intermediari di contrarre, sotto qualsiasi forma, prestiti dalla cooperativa con consiglio di amministrazione, per ottenere dalla stessa uno scoperto in un conto corrente o altro, nonché a fargli girare, avallare o garantire i propri impegni verso altri soggetti.

Tale divieto non si applica alle persone giuridiche che sono membri del consiglio di amministrazione.

Tuttavia, anche il loro rappresentante permanente, quando agisce a titolo personale, è soggetto alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

Quando la società cooperativa con consiglio di amministrazione gestisce un istituto bancario o finanziario o svolge la propria attività prevalentemente nel settore del risparmio e del credito, tale divieto non si applica alle operazioni correnti concluse a condizioni normali.

Paragrafo 5 - Altri poteri del consiglio di amministrazione

Articolo 314

Il consiglio di amministrazione può proporre all'assemblea generale straordinaria che delibera lo spostamento della sede della società cooperativa. L'assemblea generale modifica lo statuto di conseguenza.

In caso di trasferimento della sede, dovranno essere espletate le nuove formalità pubblicitarie ed informare le persone diverse dai soci di questo fatto. La modifica è pubblicata anche nel Registro delle Società cooperative.

Il consiglio di amministrazione informa per iscritto l'autorità nazionale preposta alle società cooperative di tale cambio di sede.

Sotto Sezione 3 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

Paragrafo 1 - Convocazione e deliberazione del consiglio di amministrazione

Articolo 315

Ferme restando le disposizioni della presente Legge Uniforme, lo statuto determina le regole relative alla convocazione e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, su convocazione del suo Presidente, si riunisce ogniqualvolta sia necessario e almeno una volta ogni trimestre.

Tuttavia, gli amministratori che costituiscono almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, possono, indicando l'ordine del giorno della riunione, convocare il consiglio di amministrazione, se quest'ultimo non si è riunito per più di due trimestri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente solo se tutti i suoi membri sono stati regolarmente convocati.

In caso di grave malfunzionamento del Consiglio di Amministrazione e per porvi rimedio, il consiglio di sorveglianza può sottoporre tale situazione all'assemblea ordinaria, che convoca a tal fine appositamente.

Articolo 316

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente solo se è presente almeno la metà dei suoi componenti. Qualsiasi clausola contraria si considera non scritta.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati, a meno che lo statuto non preveda una maggioranza più forte.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente della riunione, salvo diversa disposizione statutaria.

Qualsiasi decisione presa in violazione delle disposizioni del presente articolo è nulla.

Articolo 317

Gli amministratori nonché ogni soggetto chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla discrezione in ordine alle informazioni di natura riservata e come tali comunicate dal presidente della riunione.

Articolo 318

Salvo diversa disposizione statutaria, un amministratore può conferire, mediante lettera, telex o fax o qualsiasi altra procedura che lasci traccia scritta, mandato a un altro amministratore di rappresentarlo in una riunione del Consiglio di Amministrazione.

Ogni amministratore può avere una sola delega durante la stessa riunione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai rappresentanti permanenti delle persone giuridiche.

Articolo 319

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del vicepresidente, gli amministratori presenti eleggono tra di loro un presidente di riunione.

Paragrafo 2 - Verbale - Verbale del consiglio di amministrazione

Articolo 320

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte da verbale redatto in apposito registro tenuto presso la sede sociale, iscritto e siglato dal giudice della giurisdizione competente.

È vietata qualsiasi aggiunta, cancellazione, sostituzione o inversione dei fogli.

Il verbale riporta la data e il luogo della riunione del consiglio di amministrazione e indica i nominativi degli amministratori presenti, rappresentati o assenti senza rappresentanza.

Indicano altresì la presenza o assenza di soggetti chiamati alla riunione del Consiglio di Amministrazione in forza di disposizione di legge e la presenza di ogni altro soggetto intervenuto in tutto o in parte alla riunione.

Articolo 321

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono certificati dalla veridicità del presidente della riunione e di almeno un amministratore.

In caso di impedimento del presidente della riunione, sono firmati da almeno due amministratori.

Articolo 322

Copie o estratti dei verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente certificati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Durante la liquidazione della cooperativa con consiglio di amministrazione, copie o estratti del verbale sono validamente certificati dal liquidatore.

Articolo 323

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione fanno fede fino a prova contraria.

Sotto Sezione 4 - Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato

Paragrafo 1 - Nomina e durata in carica del presidente del consiglio di amministrazione

Articolo 324

L’assemblea generale elegge tra i membri del consiglio di amministrazione un presidente e, se del caso, un vicepresidente che, in ogni caso, devono essere persone fisiche.

Articolo 325

La durata in carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione è fissata dallo statuto.

Articolo 326

Nessuno può esercitare contemporaneamente più di un mandato di presidente del consiglio di amministrazione di società cooperative con consiglio di amministrazione o di presidente del comitato di gestione di una società cooperativa semplificata con sede legale nel territorio dello stesso Stato Membro.

Parimenti, nessuno può esercitare contemporaneamente un mandato di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa con consiglio di amministrazione e un mandato di presidente del comitato di gestione di una società cooperativa semplificata con sede legale nel territorio dello stesso Stato Membro.

Il mandato di presidente del consiglio di amministrazione non è cumulabile con le funzioni di dirigente preposto alla gestione di una società cooperativa.

Al presidente del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 300 della presente Legge Uniforme in materia di cumulo degli incarichi di amministratore.

Paragrafo 2 - Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Articolo 327

Il presidente del consiglio di amministrazione presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e le assemblee generali.

Assicura che il Consiglio di Amministrazione si assuma pienamente i propri obblighi e responsabilità.

In ogni momento dell'anno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione effettua le verifiche che ritiene opportune e può richiedere i documenti che ritiene utili per lo svolgimento dei propri compiti.

Articolo 328

Il presidente del consiglio di amministrazione non può essere vincolato da un contratto di lavoro alla società cooperativa con consiglio di amministrazione.

Paragrafo 3 - Nomina e durata in carica dell'amministratore delegato

Articolo 329

Il Consiglio di Amministrazione può, sentito il Consiglio di Sorveglianza, assumere e nominare, al di fuori dei suoi componenti, un amministratore o un direttore generale che deve essere una persona fisica.

Articolo 330

Il consiglio di amministrazione determina la durata delle funzioni del responsabile incaricato della direzione, conformemente alla legislazione del lavoro dello Stato Membro.

Le sue funzioni terminano alle stesse condizioni.

Paragrafo 4 - Responsabilità e remunerazione del direttore esecutivo

Articolo 331

Il consiglio di amministrazione determina, attraverso il contratto di lavoro che lega il direttore esecutivo della società cooperativa, la portata dei poteri di gestione che gli sono delegati.

Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione a titolo consultivo.

Articolo 332

Nei rapporti con i terzi che agiscono in buona fede, la società cooperativa con consiglio di amministrazione è vincolata, anche dagli atti del direttore esecutivo che non rientrano nell'oggetto sociale.

Il consiglio di amministrazione può autorizzare, sotto la propria responsabilità, il direttore esecutivo ad impegnare la società cooperativa con consiglio di amministrazione nei confronti di persone diverse dai cooperatori. Tale autorizzazione è subordinata alla pubblicazione nel registro delle società cooperative.

Articolo 333

I termini e l'ammontare della remunerazione del direttore esecutivo sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Ove applicabile, i benefici in natura a lui attribuiti sono determinati allo stesso modo della sua retribuzione.

Sezione 2 - Organismo di Vigilanza

Articolo 334

Il consiglio di sorveglianza è l'organo di controllo della società cooperativa con un consiglio di amministrazione. Agisce nell'esclusivo interesse dei suoi membri.

Articolo 335

Il consiglio di sorveglianza è composto da tre a cinque persone elette dall'assemblea generale tra i soci cooperatori.

Non possono essere membri del consiglio di sorveglianza:

1°) i componenti degli organi di amministrazione e di direzione e le persone ad essi legate;

2°) soggetti che percepiscono, sotto qualsiasi forma, un compenso o un compenso dalla società cooperativa con consiglio di amministrazione o dalle sue organizzazioni capogruppo.

Articolo 336

Sono considerate persone legate ad un componente degli organi di amministrazione o di direzione, ai sensi del presente articolo:

1°) il coniuge, i parenti di primo grado o i parenti di primo grado del coniuge;

2°) la persona fisica alla quale è legato o la società alla quale è associato;

3°) la persona giuridica che è controllata, individualmente o collettivamente, da lui, dal coniuge o da parenti di primo grado;

4°) la persona giuridica nella quale detiene almeno il dieci per cento dei diritti di voto connessi alle quote da essa emesse o almeno il dieci per cento di tali azioni.

Articolo 337

Lo statuto organizza l'elezione dei membri del consiglio di sorveglianza e determina la durata del loro mandato.

Articolo 338

Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce secondo necessità o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

Articolo 339

Le decisioni del Consiglio di Sorveglianza sono assunte a maggioranza semplice dei suoi membri.

Articolo 340

L'organo di vigilanza può verificare o far verificare in ogni momento la gestione svolta dai dirigenti della società cooperativa dotata di un consiglio di amministrazione.

Esso informa l'organizzazione a ombrello, se presente, di qualsiasi irregolarità di cui ha notato o convoca un'assemblea generale che decide sulle misure da adottare.

Articolo 341

Le funzioni di membro del Consiglio di Sorveglianza non sono remunerate.

L’assemblea può, tuttavia, prevedere il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio di tali funzioni.

Capitolo 3 - Assemblea Generale

Sezione 1 - Regole comuni a tutte le Assemblee dei Cooperatori

Paragrafo 1 - Convocazione dell’assemblea

Articolo 342

L’assemblea dei soci è convocata dal consiglio direttivo.

In mancanza, può essere convocato:

- dall’organo di sorveglianza o dalla capogruppo, dopo aver chiesto invano la convocazione del consiglio di amministrazione, con lettera al portatore contro ricevuta o con qualsiasi atto scritto. All’atto dell’emissione del presente avviso, stabiliscono l’ordine del giorno e possono, per motivi determinanti, scegliere un luogo di riunione diverso da quello eventualmente previsto dallo statuto. Si spiegano le ragioni della convocazione in una relazione letta all’assemblea;

- in caso di emergenza, dall’autorità amministrativa competente, su richiesta di un quarto dei componenti;

- dal liquidatore.

(***Société Faîtière**, Holding, società ombrello cioè Capogruppo è una società che detiene partecipazioni o titoli in più società, nazionali e/o internazionali e che possono appartenere a diversi settori al fine di ottenervi l’unità gestionale*.)

Articolo 343

Salvo diversa disposizione statutaria, l’assemblea generale si riunisce presso la sede legale o in qualsiasi altro luogo del territorio dello Stato Membro in cui ha sede la sede legale.

Articolo 344

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, lo statuto della cooperativa con consiglio di amministrazione stabilisce le regole per la convocazione dell’assemblea dei soci.

L’adunanza è convocata mediante avviso di convocazione inserito in un giornale autorizzato a ricevere gli avvisi legali e affisso presso la sede della cooperativa.

L’inserimento previsto dal comma precedente può essere sostituito da una convocazione effettuata a spese della società cooperativa mediante lettera al portatore contro ricevuta o con qualsiasi atto che fornisca una prova scritta, con indicazione dell’ordine del giorno.

Articolo 345

Nell’avviso di convocazione è indicato il nome della società cooperativa, seguito, se necessario, dalla sua sigla, la forma della società cooperativa, l’importo del capitale sociale, l’indirizzo della sede sociale, il numero di iscrizione al Registro delle Società cooperative, il giorno, l’ora e il luogo dell’assemblea, nonché la sua natura ordinaria o straordinaria e l’ordine del giorno.

Qualsiasi riunione convocata in modo improprio può essere annullata. Tuttavia, l’azione di nullità non è ammissibile quando tutti i membri erano presenti.

Articolo 346

L’ordine del giorno dell’assemblea è deciso dall’autore della convocazione.

Tuttavia, quando l’assemblea è convocata da un mandatario di giustizia, l’ordine del giorno è fissato dal presidente del tribunale competente che lo ha nominato.

Parimenti, i soci, costituendo un gruppo, hanno la facoltà di chiedere l’iscrizione all’ordine del giorno dell’assemblea di un progetto di delibera quando rappresentano almeno la metà del numero dei cooperatori della società cooperativa con consiglio di amministrazione.

La richiesta è accompagnata da:

- lo schema di delibera a cui è allegata una breve relazione illustrativa;

- un documento contenente i cognomi, nomi, indirizzi e firme dei membri all’origine della bozza risoluzione;

Quando la proposta di deliberazione riguarda la presentazione di un candidato alla carica di amministratore, sono richieste le informazioni richieste dal successivo articolo 349.

(***Mandatarie de Justice*** *- rappresentante legale è un professionista, che esercita una libera professione regolamentata, come ausiliari della giustizia per svolgere una missione di servizio pubblico.*

Nell’ambito di una procedura collettiva aperta nei confronti di una società, è incaricato dal Tribunale adito dai creditori, nell’ambito di una procedura di salvaguardia o di recupero, di rappresentare gli interessi dei creditori.

Quando la società viene posta in liquidazione giudiziaria, diventa liquidatore della società, offre ai creditori un piano di liquidazione dei debiti.

Per soddisfare i creditori, è responsabile della ricerca di un acquirente e, in ultima istanza, procede o al trasferimento globale dell'impresa, oppure procede alla vendita separata dei beni e al licenziamento del personale.

In Francia esiste un Consiglio Nazionale degli Amministratori Giudiziari e dei Rappresentanti della Magistratura – CNAJMJ - che, in particolare, redige regole professionali e difende gli interessi collettivi della professione.)

Articolo 347

La bozza di delibera è trasmessa alla sede legale, a mezzo lettera al portatore contro ricevuta, telex o telefax, o comunque con atto scritto, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea per poter essere presentata al voto dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono nulle se la bozza di deliberazione trasmessa ai sensi di quanto previsto dal presente articolo non è sottoposta al voto dell'assemblea.

Articolo 348

L'assemblea generale non può deliberare su una questione che non è all'ordine del giorno.

Può tuttavia, quando si riunisce ordinariamente, revocare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione e sostituirli.

Articolo 349

Quando l'ordine del giorno dell'assemblea riguardi la presentazione di candidati alla carica di amministratore, deve essere fatta menzione della loro identità, delle loro referenze professionali e della loro attività professionale nel corso degli ultimi cinque anni.

Articolo 350

L'ordine del giorno dell'assemblea non può essere modificato in seconda convocazione.

Sotto Sezione 2 – Presentazione della documentazione

Articolo 351

In relazione all'assemblea ordinaria annuale dei soci, ogni socio della cooperativa ha diritto di vedere presso la sede legale:

- l’inventario, il bilancio di sintesi e l’elenco degli amministratori;

- le relazioni del sindaco e del consiglio di amministrazione che sono sottoposte all’assemblea;

- ove applicabile, il testo della relazione illustrativa, le proposte di deliberazione, nonché le informazioni relative ai candidati alla carica di consigliere di amministrazione;

- l’elenco dei collaboratori;

- l’importo complessivo della retribuzione corrisposta ai dieci o cinque amministratori e dipendenti meglio retribuiti a seconda che l’organico della società cooperativa con consiglio di amministrazione superi o meno i duecento dipendenti.

Fatta eccezione per l’inventario, il diritto del socio a prendere conoscenza comprende il diritto di farne copia a proprie spese. Il diritto all’informazione si esercita nei trenta giorni precedenti lo svolgimento dell’assemblea.

Relativamente alle riunioni diverse dall’assemblea ordinaria annuale dei soci, il diritto di consultare il testo delle proposte di deliberazione, la relazione del consiglio di amministrazione e, ove applicabile, la relazione del consiglio di sorveglianza, del revisore dei conti o della capogruppo.

Articolo 352

Ogni cooperatore può, inoltre, in qualsiasi momento prendere conoscenza e copiare, a proprie spese:

- gli atti societari di cui al precedente articolo relativi agli ultimi tre esercizi;

- i verbali e i fogli delle presenze alle assemblee tenutesi negli ultimi tre esercizi;

- ogni altro documento, se lo statuto lo prevede.

Articolo 353

Qualora la società cooperativa si rifiuti di comunicare in tutto o in parte gli atti di cui ai precedenti articoli 351 e 352, su tale rifiuto si pronuncia, su richiesta del socio, il presidente del tribunale competente che provvede tempestivamente.

Il presidente del tribunale competente può ordinare alla cooperativa con consiglio di amministrazione, a pena di sanzione, la comunicazione degli atti al socio cooperatore alle condizioni previste dagli articoli 351 e 352 della presente Legge Uniforme.

Sotto Sezione 3 - Svolgimento dell’assemblea generale

Articolo 354

L’assemblea generale è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di impedimento di quest’ultimo e salvo clausola contraria dello statuto, l’assemblea elegge tra i membri del consiglio direttivo presenti il presidente dell’assemblea.

Articolo 355

Due soci della cooperativa sono eletti dall’assemblea, a maggioranza semplice dei soci presenti, quali scrutatori.

Articolo 356

Un segretario è nominato dall’assemblea per redigere il verbale delle delibere. Può essere scelto tra il personale dipendente della cooperativa con consiglio di amministrazione.

Articolo 357

Ad ogni assemblea viene conservato un foglio presenze contenente le informazioni sui cognomi, nomi e domicilio di ciascun socio presente.

Articolo 358

Il foglio presenze è firmato dai soci presenti all’inizio dell’assemblea.

Articolo 359

Il foglio presenze è certificato sincero e veritiero, sotto la loro responsabilità, dagli scrutatori.

Articolo 360

Il verbale delle deliberazioni dell’assemblea indica la data e il luogo dell’assemblea, la natura dell’assemblea, le modalità di convocazione, l’ordine del giorno, la composizione dell’ufficio di assemblea, il numero legale, il testo delle deliberazioni sottoposte alla votazione dell’assemblea ed i risultati delle votazioni per ciascuna delibera, gli atti e le relazioni presentate all’assemblea e una sintesi dei dibattiti.

Il verbale è sottoscritto dai componenti l’ufficio assembleare e archiviato presso la sede sociale con il foglio presenze e relativi allegati.

Articolo 361

Copie o estratti dei verbali delle assemblee sono validamente certificati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona a ciò debitamente autorizzata.

In caso di liquidazione, sono certificati da un unico liquidatore.

Articolo 362

Possono partecipare alle assemblee generali:

- i cooperatori alle condizioni definite dalla presente Legge Uniforme e dallo statuto;

- qualsiasi soggetto autorizzato a tal fine da una disposizione di legge o da una disposizione statutaria della società.

Lo stesso vale per i soggetti esterni alla cooperativa con un consiglio di amministrazione quando a ciò sia stato autorizzato, o dal presidente del tribunale competente, o con decisione dell'ufficio di presidenza dell'assemblea, o dall'assemblea stessa.

Sezione 2 - Assemblea Ordinaria

Capo 1 – Poteri

Articolo 363

L'assemblea ordinaria assume tutte le deliberazioni diverse da quelle espressamente riservate dal successivo articolo 366, alle assemblee straordinarie.

È particolarmente competente per:

- deliberare sul bilancio di sintesi dell'esercizio;

- decidere sull'assegnazione degli utili;

- nominare i membri del consiglio di amministrazione ed eventualmente il sindaco;

- approvare o rifiutare di approvare gli accordi stipulati tra gli organi sociali e la cooperativa con un consiglio di amministrazione;

- autorizzare, quando lo statuto lo prevede, l'emissione di quote di supporto;

- nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Sotto Sezione 2 - Assemblea, quorum e maggioranza

Articolo 364

L’assemblea generale ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, salvo proroga di tale periodo con decisione del tribunale.

L’assemblea ordinaria può deliberare validamente, in prima convocazione, solo se è presente la metà dei soci della cooperativa con consiglio di amministrazione; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un quarto di tali soci.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, gli statuti delle società cooperative che riuniscono più di mille associati possono prevedere un quorum inferiore.

Articolo 365

L’assemblea generale ordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi. In caso di votazione, le schede bianche non vengono prese in considerazione.

Sezione 3 - Assemblea Straordinaria

Capo 1 – Poteri

Articolo 366

La sola Assemblea Straordinaria ha il potere di modificare lo statuto in tutte le sue disposizioni. Qualsiasi clausola contraria si considera non scritta.

L’assemblea generale straordinaria è inoltre competente a:

- autorizzare fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti parziali di beni;

- trasferire la sede legale in qualsiasi altra città dello Stato Membro in cui è ubicata, o nel territorio di un altro Stato Membro;

- sciogliere anticipatamente la società cooperativa con consiglio di amministrazione o prorogarne la durata.

Sotto Sezione 2 - Assemblea, quorum e maggioranza

Articolo 367

L’assemblea generale straordinaria delibera validamente solo se sono presenti o rappresentati i due terzi dei soci della società cooperativa con consiglio di amministrazione.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, l’assemblea può essere convocata una seconda volta entro un termine non superiore a due mesi dalla data fissata dal primo avviso; in questo caso, può validamente deliberare con almeno la metà dei membri presenti o rappresentati.

Articolo 368

L’Assemblea Generale Straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Al momento della votazione, le schede bianche non vengono prese in considerazione.

In caso di trasferimento della sede della società nel territorio di altro Stato, la decisione è presa all’unanimità dai soci presenti o rappresentati.

Capo 4 - Scioglimento delle società cooperative con consiglio di amministrazione

Articolo 369

Fatte salve le specifiche disposizioni della Legge Uniforme sull’organizzazione delle procedure collettive per la liquidazione del passivo, la società cooperativa con consiglio di amministrazione si scioglie per cause comuni a tutte le società cooperative alle condizioni e agli effetti previsti dagli articoli 177 a 179 sopra.

Articolo 370

I cooperatori possono pronunciare lo scioglimento anticipato della società cooperativa con consiglio di amministrazione.

La decisione è presa nell’assemblea generale straordinaria.

Capitolo 5 – Responsabilità

Sezione 1 - Responsabilità dei soci

Articolo 371

La responsabilità dei soci è almeno pari all’importo delle quote sottoscritte. Tuttavia, lo statuto può prevedere una responsabilità più ampia che non può superare cinque volte l’importo delle quote sottoscritte.

Sezione 2 - Responsabilità dei Promotori

Articolo 372

I promotori della cooperativa con consiglio di amministrazione a cui è imputabile la nullità e gli amministratori in carica al momento in cui è stata promossa possono essere dichiarati solidalmente responsabili del danno derivante, ai cooperatori o ai terzi, dall'annullamento della società cooperativa con un consiglio di amministrazione.

La stessa solidarietà può essere mantenuta nei confronti dei cooperatori i cui conferimenti non sono stati verificati e approvati.

Articolo 373

L'azione di responsabilità basata sulla cancellazione della società cooperativa con consiglio di amministrazione è prescritta entro tre anni dall'evento dannoso o, se occultato, dalla sua rivelazione. Tuttavia, quando il fatto è qualificato come reato, l'azione è prescritta in dieci anni.

Sezione 3 - Responsabilità degli Amministratori

Articolo 374

Gli amministratori sono responsabili individualmente o in solido, a seconda dei casi, nei confronti della società o nei confronti di terzi, della violazione delle disposizioni legislative o regolamentari applicabili alle società cooperative con consiglio di amministrazione, della violazione delle disposizioni statutarie e per le colpe commesse nella loro gestione.

Se più amministratori hanno collaborato ai medesimi fatti, il giudice competente determina la quota di spettanza di ciascuno al risarcimento del danno.

Articolo 375

Oltre all'azione di risarcimento del danno subito personalmente, i soci possono, individualmente o in gruppo, proporre azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Se rappresentano almeno la metà dei soci della società cooperativa con un Consiglio di Amministrazione, i soci possono, nell'interesse comune, incaricare uno o più di loro a proprie spese di rappresentarli per sostenere, sia in domanda che in difesa, l'azione sociale.

Il recesso durante il giudizio di uno o più di detti soci non ha effetto sul perseguimento di detta azione di responsabilità.

Gli attori hanno il diritto di perseguire il risarcimento dell'intero pregiudizio subito dalla società alla quale, se del caso, vengono risarciti i danni.

Capitolo 6 - Disposizioni in materia di azioni

Sezione 1 - Diverse forme di azioni

Articolo 376

Le azioni assumono la forma di titoli nominativi sia che siano emesse a fronte di conferimenti in natura che di conferimenti in denaro.

Articolo 377

Le quote in contanti – *numerarie* - sono quelle il cui importo è pagato in contanti o compensando determinati crediti liquidi ed esigibili nei confronti della cooperativa, quelle emesse a seguito dell'incorporazione nel capitale di riserve non allocate e quelle il cui importo risulta in parte dall'incorporazione di riserve, esenti da assegnazione e in parte da svincolo in denaro. Quest'ultimo dovrà essere interamente versato al momento della sottoscrizione.

Le quote di contribuzione sono quelle emesse a fronte di un conferimento in natura.

È vietata l'emissione di quote privilegiate o di quote che favoriscono i promotori.

Sezione 2 - Diritti connessi alle quote

Articolo 378

Ogni cooperatore ha diritto ad un voto, indipendentemente dal numero di quote in suo possesso.

Articolo 379

Le quote non sono negoziabili. Non sono sequestrabili e non possono essere soggetto a pegno.

Articolo 380

Il trasferimento di quote è possibile solo alle seguenti condizioni:

- lo statuto può prevedere la trasmissione di quote a un terzo esterno alla cooperativa con consiglio di amministrazione, gratuito o a pagamento, purché tale terzo condivida il vincolo comune in base al quale i soci sono si riunirono. Tale trasmissione è subordinata all'approvazione dell'assemblea generale ordinaria dei soci;

- il trasferimento di quote può avvenire solo in caso di successione, di liquidazione della comunione dei beni tra coniugi, ovvero di trasferimento sia a un coniuge che a un ascendente o a un discendente, quando il beneficiario delle quote condivide il vincolo comune sulla base di cui si sono uniti i cooperatori. In mancanza, le quote sono rimborsate agli interessati, proporzionalmente al loro valore nominale.

Articolo 381

Quando l'assemblea delibera per l'approvazione, il cedente non partecipa alla votazione e il suo voto viene sottratto per il calcolo del quorum e della maggioranza.

Articolo 382

Il cedente allega alla domanda di approvazione indirizzata alla società cooperativa con consiglio di amministrazione, con lettera al portatore contro ricevuta o con qualsiasi atto scritto, telex o fax, il cognome, i nomi, la qualità e l'indirizzo di cessionario proposto, il numero di quote di cui è previsto il trasferimento.

Articolo 383

L'approvazione risulta dalla notifica di detta approvazione o dalla mancata risposta entro il termine di tre mesi dalla richiesta.

Sezione 3 - Mancato rilascio di quote – Effetti

Articolo 384

L'importo delle quote deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione.

Tuttavia, lo statuto di una società cooperativa può autorizzare il pagamento di un quarto al momento della sottoscrizione, il saldo essendo dovuto secondo le esigenze della società nelle proporzioni e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. Tali periodi non possono superare i tre anni dalla data in cui la sottoscrizione è divenuta definitiva.

L’assemblea generale ordinaria ha la facoltà di rinunciare a proseguire il recupero delle somme esigibili, a titolo della liberazione delle quote, nei confronti di un socio. In tal caso, il cooperatore è automaticamente escluso dopo la sua messa in mora con qualsiasi procedimento che lasci traccia scritta ed in mancanza di pagamento entro tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta lettera.

Solo i cooperatori in regola con i pagamenti hanno diritto di voto in assemblea e possono sedere nel consiglio di amministrazione.

Sezione 4 - Rimborso delle quote

Articolo 385

È vietato il rimborso delle quote mediante estrazione a sorte.

Parte 3 - Disposizioni penali

Articolo 386

Incorre nella sanzione penale chiunque, senza essere autorizzato a farlo in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili a questo tipo di raggruppamento, abbia utilizzato impropriamente le espressioni società cooperative, unione di società cooperative, federazione di società cooperative o confederazione di cooperative società, accompagnate da qualsiasi qualifica, così come tutte le denominazioni che possono suggerire che si tratti di uno dei gruppi menzionati in questo articolo.

Articolo 387

Ferme restando le specifiche disposizioni previste dal precedente art. 386, si applicano alle società cooperative nonché alle loro unioni, federazioni e confederazioni, le disposizioni non contrarie degli articoli da 886 a 905 della Legge Uniforme in materia di diritto societario dei raggruppamenti di interesse commerciale ed economico.

Parte 4 - Disposizioni varie, transitorie e finali

Articolo 388

Il franco CFA, ai sensi della presente Legge Uniforme, costituisce la valuta di base. Per gli Stati Membri che non hanno il franco CFA come unità monetaria, l’equivalente in valuta nazionale è inizialmente quello che è

determinato dall'applicazione della parità in vigore tra il franco CFA e la valuta nazionale di detti Stati Membri il giorno dell'adozione di questa Legge Uniforme. Questo valore equivalente viene arrotondato all'unità immediatamente superiore quando la conversione rivela un numero decimale.

Il Consiglio dei Ministri degli Stati Membri del Trattato sull'Armonizzazione del Diritto Commerciale in Africa, su proposta dei Ministri delle Finanze degli Stati Membri, procede, se necessario, all'esame e, se necessario, alla revisione degli importi della presente Legge Uniforme espressi in franchi CFA, secondo gli sviluppi economici e monetari nei detti Stati Membri. Il valore equivalente in moneta nazionale è, ove applicabile, quello che è determinato applicando la parità in vigore tra il franco CFA e la moneta nazionale di detti Stati Membri il giorno dell'adozione degli importi riveduti della presente Legge Uniforme.

Articolo 389

La presente Legge Uniforme si applica alle società cooperative, alle unioni di società cooperative, alle federazioni di società cooperative, alle confederazioni di società cooperative e alle loro reti che saranno costituite sul territorio di uno degli Stati Membri a decorrere dalla sua entrata in vigore nello Stato Membro interessato. Tuttavia, le formalità di costituzione precedentemente espletate non dovranno essere rinnovate.

Articolo 390

Sono soggette a tali disposizioni le società cooperative, le unioni di società cooperative, le federazioni di società cooperative, le confederazioni di società cooperative e le loro reti costituite prima dell'entrata in vigore della presente Legge Uniforme. Essi sono tenuti ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente Legge Uniforme entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Articolo 391

Lo scopo dell'armonizzazione è di abrogare, modificare e sostituire, ove applicabili, le disposizioni di legge contrarie alle disposizioni imperative della presente Legge Uniforme e di dotarle delle integrazioni che la presente Legge Uniforme rende obbligatorie.

Articolo 392

L'armonizzazione può essere realizzata mediante la modifica dei vecchi statuti o mediante l'adozione di statuti riformulati in tutte le loro disposizioni. Può essere deliberato dall'assemblea dei soci deliberando alle condizioni di validità delle delibere ordinarie, fermo restando ogni disposizione di legge o statutaria contraria, a condizione di modificare, nella sostanza, solo le clausole incompatibili con la presente Legge Uniforme.

Articolo 393

Qualora, per qualsiasi ragione, l’assemblea dei soci non abbia potuto deliberare regolarmente, il progetto di armonizzazione dello statuto sarà sottoposto all’approvazione del presidente del tribunale competente con sentenza su richiesta dei legali rappresentanti della cooperativa società.

Articolo 394

Se non è necessaria un’armonizzazione, viene preso atto dall’assemblea generale dei cooperatori la cui deliberazione è soggetta alla stessa pubblicità della decisione di modifica degli statuti.

Articolo 395

In mancanza di armonizzazione dello statuto con le disposizioni della presente Legge Uniforme entro il termine di due anni dalla sua entrata in vigore, le clausole statutarie contrarie a tali disposizioni si riterranno non scritte.

Articolo 396

Tutte le disposizioni di legge contrarie alle disposizioni della presente Legge Uniforme sono abrogate, con la loro applicazione transitoria per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge Uniforme, alle società cooperative, alle loro organizzazioni, federazioni, confederazioni e reti che non hanno armonizzato i loro statuti con le disposizioni della presente Legge Uniforme.

Articolo 397

La presente Legge Uniforme sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’OHADA entro sessanta giorni dalla data della sua adozione. Sarà inoltre pubblicato negli Stati Membri, nella Gazzetta ufficiale o con qualsiasi mezzo adeguata. Sarà applicabile novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’OHADA, ai sensi dell’articolo 9 del Trattato relativo all’armonizzazione del diritto commerciale in Africa, firmato a Port-Louis il 17 ottobre 1993, come rivisto in Quebec il 17 ottobre 2008.

Legge su garanzie e fideiussioni

La legge uniforme del 17 aprile 1997[3], rivisto il 15 dicembre 2010[4] e Arring Security Rights (AUS) organizza diritti di garanzia, intesi come cessioni, a beneficio di un creditore, proprietà o beni al fine di garantire l'adempimento di un obbligo o di una serie di obblighi.

Si distingue come segue:

garanzia personale, che comprende fideiussione, garanzia e contro-garanzia autonoma;

diritti di garanzia su beni mobili, compreso il diritto di ritenzione, proprietà trattenuta o ceduta a titolo di garanzia, pegno, pegno e pegno;

mutui, sicurezza immobiliare.

La revisione del 2010, che abroga e sostituisce l'originale legge uniforme del 1997, è entrata in vigore il 15 maggio 2011.

La legge modernizza sostanzialmente il quadro giuridico per le garanzie sul credito: la gamma di garanzie che possono essere utilizzate viene ampliata, il sistema di informazioni sul credito viene modernizzato e il testo istituisce il funzionario delle garanzie, un professionista responsabile della gestione dei titoli di altri, dalla loro creazione alla loro esecuzione.

Il nuovo testo semplifica inoltre le formalità per la creazione di diritti di sicurezza, migliorandone al contempo l'efficacia, con il riconoscimento di metodi alternativi di applicazione dei diritti di sicurezza nella vita reale.

La riforma delle garanzie riflette quindi la volontà degli Stati Membri dell'OHADA di rafforzare la fiducia degli attori economici.

La Legge Uniforme del 17 aprile 19973, rivista il 15 dicembre 20104 (AUS) organizza i diritti di garanzia, intesi come cessioni, a beneficio di un creditore, proprietà o beni al fine di garantire l'adempimento di un obbligo o di una serie di obblighi.

Si distingue come segue:

- garanzia personale, che comprende fideiussione, garanzia e contro-garanzia autonoma;
- diritti di garanzia su beni mobili, compreso il diritto di ritenzione, riserva della proprietà e patto di riscatto a titolo di garanzia, pegno, privilegi e sequestro, divieto del patto commissorio;
- mutui, ipoteca.

La revisione del 2010, che abroga e sostituisce l'originale Legge Uniforme del 1997, è entrata in vigore il 15 maggio 2011.

La Legge modernizza sostanzialmente il quadro giuridico per le garanzie in tema di credito: la gamma di garanzie che possono essere utilizzate viene ampliata, il sistema di informazioni sul credito viene modernizzato e il testo istituisce il funzionario delle garanzie, un professionista responsabile della gestione dei titoli altrui, dalla loro creazione alla loro esecuzione.

Il nuovo testo semplifica inoltre le formalità per la creazione di diritti di garanzia, migliorandone al contempo l'efficacia, con il riconoscimento di metodi alternativi di applicazione dei diritti di garanzia nella vita reale.

La riforma delle garanzie riflette quindi la volontà degli Stati Membri dell'OHADA di rafforzare la fiducia degli attori economici.

OHADA

ORGANIZZAZIONE PER L'ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO COMMERCIALE IN AFRICA

LEGGE UNIFORME REVISIONATA CHE ORGANIZZA I TITOLI IN MATERIA DI GARANZIE E FIDEIUSSIONI

Preambolo

Il Consiglio dei ministri dell'Organizzazione per l'armonizzazione del diritto commerciale in Africa (OHADA);

- Visto il Trattato relativo all'armonizzazione del diritto commerciale in Africa, firmato a Port-Louis il 17 ottobre 1993, come rivisto in Quebec il 17 ottobre 2008, in particolare ai suoi articoli 2, 5-10 e 12;

- Vista la relazione del Segretariato Permanente e le osservazioni degli Stati Membri;

- Visto il Parere n. 002/2010 del 3 agosto 2010 della Corte Comune di Giustizia e Arbitrato; Dopo aver deliberato, adotta all'unanimità gli Stati Membri presenti e votanti la presente Legge Uniforme, il cui contenuto segue:

Capitolo 1 - Definizioni e portata delle garanzie

(*Le "garanzie" sono tecniche giuridiche destinate a garantire il regolamento dei crediti nel caso in cui il debitore non disponga di liquidità o di beni di valore sufficiente a soddisfare tutti i creditori.*

Le garanzie possono riguardare beni mobili e crediti, come beni o diritti immobiliari. Le garanzie comprendono in particolare pegno, diritto di ritenzione, garanzia a prima richiesta, privilegi e ipoteche)

Articolo 1

Una garanzia è da intendersi come la destinazione a favore di un creditore di un bene, di un insieme di beni o di un patrimonio al fine di garantire l'adempimento di un'obbligazione o di un insieme di obbligazioni, indipendentemente dalla natura giuridica degli stessi ed in particolare dal fatto che siano presenti o futuri, determinati o determinabili, condizionati o incondizionati e se il loro importo è fisso o variabile.

Articolo 2

Salvo diversa disposizione della presente Legge Uniforme, le fideiussioni da esso disciplinate sono accessorie all'obbligazione di cui garantiscono l'adempimento.

Articolo 3

Si considera debitore professionale ai sensi della presente Legge Uniforme ogni debitore il cui debito sia sorto nell'esercizio della sua professione o sia in rapporto diretto con una delle sue attività professionali, anche se quest'ultima non è la principale.

Articolo 4

Le fideiussioni personali, ai sensi della presente Legge Uniforme, consistono nell'impegno di una persona a rispondere all'obbligazione del debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo o a prima richiesta del beneficiario della garanzia.

Salvo disposizione contraria della presente Legge Uniforme, le uniche garanzie reali validamente costituite sono quelle disciplinate da questa Legge Uniforme. Esse consistono nel diritto del creditore di farsi pagare preferibilmente sul prezzo di realizzazione di un bene destinato alla garanzia dell'obbligazione del suo debitore, nel diritto di recuperare la libera disposizione di un bene di cui è proprietario dato a garanzia di tale obbligazione.

La garanzia reale può essere fornita dal debitore stesso o da un terzo a garanzia dell'obbligazione, fatte salve le disposizioni specifiche della presente Legge Uniforme.

Le garanzie proprie del diritto fluviale, marittimo e aereo, le garanzie legali diverse da quelle disciplinate dalla presente Legge Uniforme, nonché le garanzie che garantiscono l'esecuzione di contratti conclusi esclusivamente tra istituti di credito, possono formare oggetto di legislazioni particolari.

Capitolo 2 - Agente di garanzia - Fideiussore

(*Agisce come titolare fiduciario dei beni datigli dal creditore o dal creditore*)

Articolo 5

Qualsiasi fideiussione o altra garanzia per l'adempimento di un'obbligazione può essere costituita, iscritta, gestita e realizzata da un istituto finanziario o da un istituto di credito, nazionale o estero, che agisce per conto e in qualità di agente di garanzia, a favore dei creditori dell'obbligazione o delle obbligazioni garantite che l'hanno designato a tal fine.

Articolo 6

L’atto di nomina l’agente di garanzia menziona, a pena di nullità:

1°) l’obbligazione o le obbligazioni garantite o, se future, gli elementi idonei a consentirne l’individuazione, quali l’indicazione del debitore, il luogo di pagamento, il loro importo o la valutazione di quest’ultimo, e la loro scadenza;

2°) l’identità, il giorno della nomina dell’agente di garanzia, dei creditori dell’obbligazione/i garantita/e;

3°) l’identità e la sede legale dell’agente di garanzia;

4°) la durata della sua attività e l’estensione dei suoi poteri di amministrazione e disposizione;

5°) le condizioni alle quali l’agente di garanzia riferisce della sua attività ai creditori dell’obbligazione/e garantita/e.

Articolo 7

Quando l’agente di garanzia agisce a beneficio dei creditori dell’obbligazione o delle obbligazioni garantite, deve menzionarlo espressamente e qualsiasi registrazione di un titolo effettuata durante la sua attività deve menzionare il suo nome e la sua qualità di agente di garanzia.

Articolo 8

Salvo diversa disposizione e per tutto quanto concerne le obbligazioni garantite, i creditori sono rappresentati dall’agente di garanzia nei rapporti con i debitori, i loro garanti, nonché i soggetti che hanno ceduto o ceduto beni a garanzia di tali obbligazioni e i terzi.

Nei limiti dei poteri ad esso conferiti dai creditori dell’obbligazione/i garantita/i, l’agente di garanzia può proporre qualsiasi azione a difesa dei propri interessi, anche in sede giudiziaria, la sola indicazione che esso agisca in qualità di agente di garanzia è sufficiente.

Articolo 9

Quando la costituzione o la realizzazione di una garanzia reale comporta un trasferimento di proprietà a favore dell’agente di garanzia, il bene o i beni trasferiti costituiscono un patrimonio assegnato alla sua attività e devono essere tenuti separati dal patrimonio proprio dall’agente di garanzia. Lo stesso vale per i pagamenti ricevuti dall’agente di garanzia in occasione dell’adempimento della sua attività.

Fermo restando l’eventuale esercizio di un diritto di seguito su tali beni ed esclusi i casi di frode, gli stessi potranno quindi essere pignorati solo dai titolari dei crediti derivanti dalla conservazione e gestione di tali

beni, ivi compresi caso di apertura di una procedura collettiva di liquidazione dei debiti nei confronti dell'agente di garanzia.

Articolo 10

L'atto di nomina dell'agente di garanzia può prevedere le condizioni alle quali l'agente di garanzia può, sotto la sua responsabilità, sostituire un terzo per l'adempimento della sua attività.

In questo caso, i creditori della o delle obbligazioni garantite possono agire direttamente nei confronti della persona che l'agente di garanzia ha sostituito.

Tale atto può altresì prevedere le condizioni per la sostituzione dell'agente di garanzia qualora questi venga meno alle sue funzioni o pregiudichi gli interessi a lui affidati o sia oggetto di apertura di un procedimento. In assenza di disposizioni contrattuali in tal senso, i creditori dell'obbligazione garantita possono, nei casi sopra indicati, chiedere al tribunale competente, tempestivamente pronunciandosi, di nominare un agente di garanzia provvisorio o chiedere la sostituzione dell'agente di garanzia.

In caso di sostituzione, contrattuale o giudiziale, dell'agente di garanzia, tutti i diritti e tutte le azioni che quest'ultimo detiene nell'interesse dei creditori dell'obbligazione/i garantita/i sono automaticamente trasferiti e senza ulteriore formalità al nuovo agente di garanzia.

Articolo 11

Salvo disposizione contraria nell'atto di nomina, la responsabilità dell'agente di garanzia nei confronti dei creditori dell'obbligazione/i garantita/i è valutata come quella di un agente dipendente.

Titolo 1 - Garanzie personali

Articolo 12

Le garanzie personali disciplinate dalla presente Legge Uniforme sono la fideiussione e la garanzia autonoma.

Capitolo 1 – Fideiussione

Articolo 13

La fideiussione è un contratto con il quale il fideiussore si impegna, nei confronti del creditore che accetta, ad adempiere un'obbligazione presente o futura contratta dal debitore, qualora quest'ultimo non la soddisfi egli stesso.

Tale impegno può essere contratto senza ordine del debitore.

Sezione 1 - Formazione della fideiussione

Articolo 14

La fideiussione non si presume, qualunque sia la natura dell'obbligazione garantita.

Ne risulta prova un atto comprendente la firma del fideiussore e del creditore nonché la menzione, scritta di mano del fideiussore, per intero ed in cifre, della somma massima garantita a copertura del capitale, degli interessi e degli altri accessori. In caso di differenza la garanzia vale per la somma espressa in lettere.

Il garante che non sa o non può scrivere deve farsi assistere da due testimoni che certificano, in atto di garantire la propria identità e la propria presenza e attestare, inoltre, che gli sono stati specificati la natura e gli effetti dell'atto. La presenza di testimoni attestanti esonera il garante dall'espletamento delle formalità previste dal comma precedente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla garanzia richiesta dalla legge di ciascuno Stato Membro o da una decisione giudiziaria.

Articolo 15

Quando il debitore è tenuto, dalla convenzione, dalla legge di ciascuno Stato Membro o dalla decisione del tribunale, a prestare una fideiussione, quest'ultimo deve essere domiciliato o elegge domicilio nella giurisdizione territoriale della giurisdizione in cui deve essere prestata, salvo dispensa dal creditore o dal tribunale competente. Il garante deve presentare garanzie di solvibilità valutate tenendo conto di tutti gli elementi del proprio patrimonio. Il debitore che non trova una fideiussione può sostituirla con una garanzia reale dando le stesse garanzie al creditore.

Articolo 16

Quando la fideiussione ricevuta dal creditore, volontariamente o in giudizio, è successivamente divenuta insolvente, il debitore deve fornirne un'altra o prestare reale garanzia dando le medesime garanzie al creditore.

Questa Articolo riceve deroga solo quando il creditore ha subordinato il suo consenso al contratto principale all'impegno, nei suoi confronti, di una fideiussione nominativa.

Articolo 17

La fideiussione può sussistere solo se l'obbligazione principale garantita è validamente costituita. Tuttavia, è possibile garantire, con cognizione di causa, gli impegni di un incapace. La conferma, da parte del debitore,

di un’obbligazione viziata da relativa nullità, non vincola il fideiussore, se non espressamente rinunciato dal fideiussore, a tale nullità.

L’incompetenza del rappresentante a vincolare la persona giuridica debitrice principale può essere invocata dalla fideiussione di quest’ultima solo se l’obbligazione principale non è validamente costituita, salvo che la persona giuridica debitrice principale abbia confermato tale obbligazione e il fideiussore abbia espressamente rinunciato al diritto di invocare la nullità di detto obbligo.

L’impegno della fideiussione non può essere contratto a condizioni più onerose dell’obbligazione principale, pena la riduzione nella misura di quest’ultima, né eccedere quanto dovuto dal debitore principale all’epoca del procedimento.

Il debitore principale non può aggravare l’impegno della fideiussione con un patto successivo alla fideiussione.

Articolo 18

Salvo diversa disposizione, la garanzia di un’obbligazione si estende, oltre al capitale, e nel limite della somma massima garantita, agli accessori del debito e alle spese di recupero del debito, anche successive alla denuncia che è fatto su cauzione.

Al contratto di fideiussione è allegato, su richiesta del garante, l’accordo dell’obbligazione principale.

Il vincolo può essere contratto anche solo per una parte del debito e a condizioni meno onerose.

Articolo 19

La garanzia generale dei debiti del debitore principale, nella forma di fideiussione omnibus, del saldo a debito di un conto corrente o in qualsiasi altra forma, non significa, salvo espressa disposizione contraria, solo la garanzia dei debiti contrattuali diretti. Deve essere concordata, a pena di nullità, per un importo massimo liberamente determinato tra le parti, comprensivo del capitale, degli interessi e degli altri accessori.

La garanzia generale può essere rinnovata al raggiungimento della somma massima. Il rinnovo deve essere espresso; qualsiasi clausola contraria si considera non scritta.

Può essere revocato in qualsiasi momento dal fideiussore prima del raggiungimento della somma massima garantita. Tutti gli impegni del debitore garantito sorti prima della revoca restano garantiti dalla fideiussione.

Salvo diversa disposizione, la fideiussione omnibus non garantisce i debiti del debitore principale prima della data della fideiussione.

Sezione 2 - Termini del vincolo

Articolo 20

La fideiussione è considerata solidale.

È semplice quando è così deciso, espressamente, dalla legge di ciascuno Stato Membro o dall'accordo delle parti.

Articolo 21

Il garante (*fideiussore*) può, egli stesso, farsi garantire da un certificatore designato come tale nel contratto. Salvo diversa disposizione, il/i certificatore/i sono semplici fideiussori per la fideiussione certificata.

Articolo 22

Il garante (*fideiussore*) può garantire il proprio impegno concedendo una garanzia reale su uno o più dei suoi beni.

Può anche limitare il proprio impegno al valore realizzabile del bene o dei beni sui quali ha concesso tale fideiussione.

Sezione 3 - Effetti del vincolo

Articolo 23

Il fideiussore è tenuto al pagamento del debito solo in caso di mancato pagamento da parte del debitore principale.

Il creditore può agire in giudizio contro il fideiussore solo dopo che è stata inviata una diffida al debitore principale ed è rimasta senza effetto.

La proroga del termine concessa al debitore principale dal creditore deve essere notificata da quest'ultimo al fideiussore. Quest'ultimo ha il diritto di rifiutare il beneficio di tale proroga e di citare in giudizio il debitore per costringerlo a pagare o ottenere una garanzia o una misura cautelare.

Fermo restando ogni clausola contraria, la decadenza dal termine accordato al debitore principale non si estende automaticamente al fideiussore che può essere tenuto a pagare solo alla data di scadenza fissata al momento in cui la fideiussione è stata prestata. Tuttavia, il garante incorre nella decadenza dal termine se, a seguito di diffida, non adempie alle sue obbligazioni alla data di scadenza.

Articolo 24

Entro un mese dall'intimazione di pagamento indirizzata al debitore principale e rimasta senza effetto, il creditore deve informare il fideiussore dell'inadempimento del debitore principale indicando l'importo residuo dovuto da quest'ultimo in capitale, interessi e altri accessori alla data di tale inadempimento.

In mancanza, il garante non può essere ritenuto responsabile per il pagamento di penali o interessi di mora dovuti tra la data dell'accaduto e la data in cui ne è stato informato.

Qualsiasi clausola contraria alle disposizioni del presente articolo si intende non scritta.

Articolo 25

Il creditore è tenuto, entro il mese successivo alla fine di ogni semestre solare dalla sottoscrizione del contratto di fideiussione, a comunicare al fideiussore una dichiarazione dei debiti del debitore principale specificandone le cause, le scadenze e gli importi, gli interessi e gli altri accessori restanti esigibili alla fine dello precedente semestre, ricordandogli il diritto di revoca mediante riproduzione letterale di quanto previsto dall'articolo 19 della presente Legge Uniforme.

In mancanza dell'espletamento delle formalità previste dal presente articolo, il creditore decade, nei confronti del fideiussore, dagli interessi contrattuali maturati alla data della precedente informativa sino alla data di comunicazione della nuova informativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 della presente Legge Uniforme.

Qualsiasi clausola contraria alle disposizioni del presente articolo si intende non scritta.

Articolo 26

Il fideiussore è vincolato allo stesso modo del debitore principale. La fideiussione solidale è tenuta ad adempiere l'obbligazione principale alle stesse condizioni di un debitore solidale, fatte salve le disposizioni specifiche della presente Legge Uniforme.

Tuttavia, il creditore può citare in giudizio il fideiussore semplice o in solido solo chiamando il debitore principale.

Articolo 27

La fideiussione giudiziaria e la fideiussione solidale non hanno il beneficio dell'escussione.

Il garante semplice, a meno che non abbia espressamente rinunciato a tale beneficio, può, nel primo giudizio a suo carico, richiedere la escussione del debitore principale, indicando i beni di quest'ultimo suscettibili di essere immediatamente sequestrati sul territorio nazionale e produrre fondi sufficienti per pagare integralmente il debito.

Deve, inoltre, anticipare le spese di escussione o depositare la somma necessaria decisa dal tribunale competente a tal fine.

Quando il fideiussore ha indicato i beni e fornito fondi sufficienti per la escussione, il creditore è, fino all'importo dei beni indicati, responsabile, nei confronti della fideiussione, dell'insolvenza del debitore principale sorta per omessa azione penale.

Articolo 28

Se esistono più fideiussioni per lo stesso debitore e lo stesso debito, salvo che non vi sia tra loro una stipulazione di responsabilità solidale o la rinuncia a tale beneficio, ciascuno di essi può, a prima richiesta del creditore, chiedere la ripartizione del debito tra fideiussioni solvibili il giorno in cui l'eccezione è invocata.

Il fideiussore non risponde delle insolvenze delle altre fideiussioni avvenute dopo la scissione.

Il creditore che separa volontariamente la propria azione non può tornare indietro su tale separazione e si fa carico dell'insolvenza della fideiussione citata senza poterla trasferire agli altri fideiussori.

Articolo 29

Ogni fideiussore o certificatore fideiussorio può opporre al creditore tutte le eccezioni inerenti ai debiti che appartengono al debitore principale e che tendono a ridurre, estinguere o differire il debito, fatte salve le disposizioni degli articoli 17 e 23, commi 3 e 4 della presente Legge Uniforme e delle disposizioni particolari della Legge Uniforme relativo all'organizzazione delle procedure collettive di liquidazione del passivo.

La fideiussione semplice o solidale si estingue quando la surrogazione ai diritti e alle garanzie del creditore non può più avvenire, in suo favore, per atto del creditore. Qualsiasi clausola contraria si considera non scritta.

Se il fatto addebitato al creditore limita tale surrogazione, la fideiussione è estinta fino all'importo dell'insufficienza della garanzia.

Articolo 30

Il fideiussore deve notificare al debitore principale o fargli un'intimazione prima di pagare il debito al creditore richiedente.

Se il fideiussore ha pagato senza aver avvertito o chiamato in causa il debitore principale, decade dal ricorso nei suoi confronti se, al momento del pagamento da parte sua o dopo tale pagamento, il debitore aveva i mezzi per far dichiarare estinto il debito o se aveva avuto pagato ignorando il versamento della somma. Tuttavia, il fideiussore conserva la sua azione di ripetizione nei confronti del creditore.

Articolo 31

Il fideiussore è surrogato in tutti i diritti e garanzie del creditore richiedente per tutto ciò che ha pagato a quest'ultimo.

Se vi sono più debitori principali solidali per lo stesso debito, il fideiussore si surroga nei confronti di ciascuno di essi per tutto ciò che ha pagato, anche se ne ha garantito uno solo. Se i debitori sono congiunti, deve dividere i propri ricorsi.

Articolo 32

Il fideiussore che ha pagato ha anche ricorso personale contro il debitore principale per quanto ha pagato per la quota capitale, per gli interessi su tale somma e per le spese sostenute in quanto ha informato il debitore principale del procedimento a suo carico. Può, inoltre, chiedere il risarcimento del danno subito a seguito della procedura del creditore.

Se vi è stata fideiussione parziale, il creditore non può, per la rimanenza, essere preferito al fideiussore che ha pagato e agito in virtù del suo ricorso personale. Qualsiasi clausola contraria si considera non scritta.

Articolo 33

I ricorsi del certificatore della fideiussione nei confronti della fideiussione certificata sono soggetti alle disposizioni degli articoli 30, 31 e 32 della presente Legge Uniforme.

Articolo 34

Quando vi sono più fideiussioni semplici o solidali per lo stesso debito, se uno dei fideiussori ha utilmente estinto il debito, fa ricorso agli altri fideiussori, ciascuno per la propria parte e porzione.

Articolo 35

Il fideiussore può agire nei confronti del debitore principale o chiedere la conservazione dei suoi diritti sul patrimonio di quest'ultimo, anche prima di aver pagato il creditore:

- non appena gli viene intimato di pagare;

- quando il debitore è in stato ha cessato di pagare o è inadempiente;

- quando il debitore non ha estinto il debito entro il termine pattuito;

- quando il debito è divenuto esigibile entro la scadenza del termine in cui è stato contratto.

Sezione 4 - Cessazione del vincolo

Articolo 36

L’estinzione parziale o totale dell’obbligazione principale comporta, nella stessa misura, quella dell’impegno fideiussorio.

Adempiere libera definitivamente il fideiussore, anche se il creditore viene poi estromesso dall’adempimento da lui accettato. Qualsiasi clausola contraria si considera non scritta.

La novazione dell’obbligazione principale per modifica dell’oggetto o della causa, la modifica delle modalità o delle fideiussioni con cui è stata accesa libera il fideiussore a meno che non accetti di trasferire la propria garanzia sul nuovo debito. Qualsiasi clausola contraria stipulata prima della novazione si considera non scritta.

Gli impegni del fideiussore semplice o solidale passano agli eredi solo per i debiti sorti prima della morte del fideiussore.

Articolo 37

L’obbligo del fideiussore decade autonomamente dall’obbligazione principale:

- quando, nel giudizio a suo carico, il fideiussore fa valere il risarcimento di una pretesa personale;

- quando il creditore ha concesso una remissione del debito unicamente come fideiussione;

- quando si verifica la confusione tra la persona del creditore e il fideiussore.

Articolo 38

Tuttavia, la confusione che si verifica nella persona del debitore principale e del suo fideiussore quando l’uno diventa erede dell’altro, non estingue l’azione del creditore contro il certificatore della cauzione.

Capo 2 - Garanzia autonoma (*Contratto autonomo di garanzia/fideiussione a prima richiesta*) e controgaranzia

Articolo 39

La garanzia autonoma è l’impegno con il quale il garante si impegna, in considerazione di un’obbligazione sottoscritta dall’ordinante e su istruzioni dell’ordinante, a pagare una determinata somma al beneficiario, su sua prima richiesta o secondo modalità convenute.

La controgaranzia autonoma è l’impegno con il quale il controgarante si obbliga, in considerazione di un’obbligazione sottoscritta dal committente e su istruzioni di quest’ultimo, a pagare una determinata somma al garante, o su sua prima richiesta, secondo modalità convenute.

Sezione 1 - Formazione di garanzie e controgaranzie autonome

Articolo 40

Garanzie autonome e controgaranzie non possono essere prestate da persone fisiche a pena di nullità.

Creano impegni autonomi, distinti dal contratto sottostante, da atti e fatti che possono costituirne la base

Articolo 41

Le garanzie e controgaranzie autonome non si presumono. Esse devono essere poste per iscritto e specificare, a pena di nullità:

- la denominazione di garanzia o controgaranzia autonoma;

- il nome del richiedente;

- il nome del beneficiario;

- il nome del garante o contro-garante;

- l'accordo di base, l'atto o il fatto, in considerazione del quale viene rilasciata la garanzia o la controgaranzia autonoma;

- l'importo massimo della garanzia o controgaranzia autonoma;

- la data o l'evento determinante la scadenza della garanzia;

- le condizioni della richiesta di pagamento, se applicabili;

- l'impossibilità, per il garante o il contro-garante, di beneficiare delle eccezioni della fideiussione.

Sezione 2 - Effetti delle garanzie e controgaranzie autonome

Articolo 42

Salvo espressa clausola o accordo contrario, il diritto del beneficiario della garanzia autonoma non è trasferibile. Tuttavia, la non trasferibilità del diritto alla garanzia non pregiudica il diritto del beneficiario di cedere l'importo cui avrebbe diritto a seguito della presentazione di una domanda conforme in garanzia.

Articolo 43

Le garanzie autonome e le controgaranzie hanno effetto dalla data in cui sono rilasciate, se non stipulate con decorrenza successiva.

Le istruzioni del cliente, la garanzia autonoma e la controgaranzia sono irrevocabili nel caso di garanzia o controgaranzia autonoma a tempo determinato.

Garanzie autonome o controgaranzie a tempo indeterminato possono essere revocate rispettivamente dal garante o dal controgarante.

Articolo 44

Il garante e il controgarante sono obbligati solo fino all'importo stipulato nella garanzia o nella controgaranzia autonoma al netto dei precedenti pagamenti effettuati rispettivamente dal garante o dal controgarante secondo i termini del loro impegno.

Garanzie autonome e controgaranzie possono prevedere che l'importo concordato venga ridotto di un importo fisso o determinabile a date determinate o previa presentazione al garante o controgarante dei documenti a tal fine indicati nell'accordo.

Articolo 45

La richiesta di pagamento in garanzia autonoma deve risultare da uno scritto del beneficiario accompagnato da ogni altro documento previsto in garanzia. Tale richiesta deve indicare l'inadempimento addebitato al debitore nell'esecuzione dell'obbligo in base al quale la garanzia è stata sottoscritta.

La richiesta di pagamento in controgaranzia autonoma deve risultare da uno scritto del garante attestante che il garante ha ricevuto una richiesta di pagamento dal beneficiario secondo quanto previsto dalla garanzia.

Ogni domanda di pagamento deve essere conforme ai termini della garanzia o della controgaranzia autonoma a titolo della quale è effettuata e deve, salvo clausola contraria, essere presentata nel luogo di emissione della garanzia autonoma o, in caso di controgaranzia, nel luogo di emissione della controgaranzia autonoma.

Articolo 46

Il garante e il controgarante hanno ciascuno cinque giorni lavorativi per verificare la conformità della richiesta di pagamento secondo i termini stabiliti nella garanzia o nella controgaranzia autonoma. Possono respingere la richiesta solo a condizione di informare il beneficiario o, in caso di controgaranzia, il garante, al più tardi allo scadere di tale termine, di tutte le irregolarità che giustifichino tale rifiuto.

Il garante deve trasmettere una copia della domanda del beneficiario e tutti i documenti che la accompagnano al richiedente la garanzia o, in caso di controgaranzia, al controgarante, ed è a carico di quest'ultimo la trasmissione al richiedente la garanzia.
Il garante deve notificare al committente o, in caso di controgaranzia, al controgarante, che notificherà al committente, l'eventuale riduzione dell'importo della garanzia e di ogni atto o evento che pone fine a tale garanzia rispetto alla data di scadenza.

Articolo 47

Il contraente può vietare il pagamento al garante solo se la richiesta di pagamento del beneficiario è manifestamente abusiva o fraudolenta. Il contro-garante ha lo stesso diritto nei confronti del garante alle stesse condizioni.

Il contraente può vietare il pagamento al controgarante solo se il garante sapeva o avrebbe dovuto sapere che la richiesta di pagamento del beneficiario era manifestamente abusiva o fraudolenta.

Articolo 48

Il garante o il controgarante che ha effettuato un pagamento secondo i termini della garanzia o della controgaranzia autonoma ha le stesse possibilità di rivalsa del garante nei confronti del contraente.

Articolo 49

La garanzia o controgaranzia autonoma cessa:

- nel giorno di calendario specificato o alla fine del periodo specificato;

- previa presentazione al garante o al controgarante dei documenti di rilascio indicati nella garanzia o nella controgaranzia autonoma;

- su dichiarazione scritta del beneficiario che esonera il garante dall'obbligo derivante dalla garanzia autonoma o dichiarazione scritta del garante che esonera il controgarante dall'obbligo derivante dalla controgaranzia autonoma.

Titolo 2 – Garanzie mobiliari

Articolo 50

Sono garanzie mobiliari: il diritto di ritenzione, il bene trattenuto o trasferito a titolo di garanzia, il pegno di beni mobili materiali, il pegno di beni mobili immateriali e i privilegi.

Salvo diversa disposizione, le garanzie mobiliari oggetto di pubblicazione sono soggette all'iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari secondo le disposizioni del Capo 1 del presente titolo.

Capo 1 - Iscrizione di garanzie mobiliari nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari

Articolo 51

L’iscrizione di garanzie mobiliari avviene su richiesta del creditore, dell’agente di garanzia o del disponente.

La registrazione dei privilegi generali dell’erario, dell’amministrazione doganale e degli enti previdenziali è effettuata per volere del revisore dei conti dell’amministrazione creditrice.

Articolo 52

L’iscrizione avviene nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari nel rispetto delle norme di competenza territoriale di seguito riportate:

- il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari competente a ricevere l’iscrizione di garanzie è quello nella cui giurisdizione è iscritto il concedente del titolo o, se non soggetto all’obbligo di registrazione, quello nella cui giurisdizione si trova, a seconda dei casi, la sede legale o il domicilio del disponente;

- il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari competente a ricevere l’iscrizione di pegni o cessioni di debiti a titolo di garanzia è quello nella cui giurisdizione è iscritto il debitore di tale debito o, se non è soggetto all’obbligo di registrazione, quella nella cui giurisdizione si trova, a seconda dei casi, la sede o il domicilio di questo debitore;

- il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari competente a ricevere l’iscrizione del pegno dei diritti dei soci e dei titoli di una società commerciale o di una persona giuridica oggetto di iscrizione è quello nella cui giurisdizione è registrata questa società o persona giuridica;

- il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari competente a ricevere l’iscrizione del pegno sui beni aziendali e del privilegio del venditore dei beni aziendali è quello nella cui giurisdizione è iscritta la persona fisica o giuridica titolare del fondo;

- il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari competente a ricevere l’iscrizione dei privilegi generali dell’erario, dell’amministrazione doganale e degli istituti di previdenza sociale è quello nella cui giurisdizione è iscritto il contribuente o, in mancanza, non è soggetto all’obbligo di registrazione, quello nella cui giurisdizione è ubicata, a seconda dei casi, la sede o il domicilio del contribuente.

Le norme di competenza relative alla registrazione dei titoli concernenti l’imprenditore sono le stesse applicabili al soggetto da registrazione.

Articolo 53

Ai fini della registrazione, il creditore, l’agente di garanzia, il disponente o, ove applicabile, il revisore dei conti pubblico, presenta al responsabile della tenuta del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, o all’organismo competente dello Stato Membro, un modulo di registrazione affermando:

a) il cognome, nome, ragione sociale, domicilio o sede legale e, se del caso, i recapiti elettronici e il numero di iscrizione o dichiarazione di attività, del creditore o dell’agente di garanzia, del debitore del credito garantito e del concedente se non è tale debitore;

b) la natura e la data del titolo che dà origine alla cauzione;

c) ove applicabile, la durata della registrazione concordata dalle parti;

d) l’importo massimo del credito garantito comprensivo di capitale, interessi e altri accessori, la data del suo pagamento e l’esistenza di un patto commissorio. Per i crediti futuri il modulo riporta gli elementi che ne consentono la determinazione;

e) ove applicabile, la facoltà per il disponente di alienare i beni fungibili gravati dalla garanzia alle condizioni previste dall’articolo 102 della presente Legge Uniforme;

f) la descrizione del bene vincolato con l’indicazione degli elementi che consentono di identificarlo, in particolare la sua natura, la sua ubicazione ed, ove applicabile, il suo marchio o il suo numero di serie, ovvero, quando si tratta di un insieme di beni presenti o futuri, la loro natura, qualità, quantità o valore.

Quando l’oggetto della garanzia è un credito o un insieme di crediti, attuali o futuri, la designazione dell’attività vincolata richiede l’indicazione degli elementi idonei a consentire l’individuazione di questo o di tali crediti, come l’indicazione del debitore, il luogo di pagamento, l’importo dei crediti o la loro valutazione e la data di scadenza.

In caso di pegno di diritti e titoli di soci di una società commerciale e trasferibili da qualsiasi altra persona giuridica, il modulo reca anche menzione del numero di iscrizione della società i cui diritti di soci e valori mobiliari sono oggetto del presente pegno.

In caso di pegno o vendita di un’azienda, il modulo di richiesta dell’iscrizione del pegno o del privilegio del venditore deve menzionare anche il numero di registrazione o la dichiarazione di attività della persona fisica o giuridica proprietaria o entità proprietaria o gestore del fondo sul quale è richiesta la registrazione del pegno o del privilegio del venditore.

Articolo 54

Dopo aver verificato che il modulo di registrazione contenga le informazioni obbligatorie previste dall’articolo 53 della presente Legge Uniforme, il cancelliere del tribunale competente per la tenuta del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, o il capo dell’organismo competente nello Stato Membro, procede immediatamente all’iscrizione in un registro cronologico dei depositi. Consegna immediatamente al richiedente un avviso di iscrizione con menzione della data, della designazione dell’espletamento delle formalità compiute e del numero d’ordine iscritto nel registro cronologico dei depositi. L’iscrizione o il rifiuto dell’iscrizione è notificato anche dalla cancelleria, o dall’organismo competente nello Stato Membro, al debitore o al concedente della garanzia se non è il debitore. Tale registrazione o tale rifiuto di registrazione possono, entro un termine di otto giorni dalla sua notifica, essere oggetto di ricorso da parte del debitore o del disponente, a seconda dei casi, dinanzi al giudice competente, ovvero dinanzi all’autorità competente dello Stato Membro, agendo rapidamente.

In caso di irregolarità nella forma, l’impiegato, o il capo dell’organismo competente nello Stato Membro, rifiuta la registrazione. Il rifiuto deve essere motivato. Viene immediatamente notificato dalla Cancelleria, o dall’organismo competente nello Stato Membro, al richiedente e iscritto a margine dell’iscrizione nel registro cronologico degli archivi. Il rigetto può, entro otto giorni dalla sua notifica, essere oggetto di ricorso da parte della persona che ha richiesto la registrazione dinanzi al tribunale competente, o dinanzi all’autorità competente dello Stato membro, agendo tempestivamente.

La decisione resa ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo può essere impugnata, entro il termine di quindici giorni dalla sua notifica, dinanzi alla competente corte d'appello che si pronuncia tempestivamente.

Articolo 55

In assenza di notifica del rigetto al richiedente, l'impiegato, o il responsabile dell'organismo competente nello Stato Membro, deve senza indugio:

1°) citare l'iscrizione nel fascicolo individuale aperto a nome della persona fisica o giuridica nei cui confronti si procede all'iscrizione;

2) classificare il modulo di dichiarazione in detto fascicolo, con menzione della data di registrazione e del suo numero di matricola;

3°) notificare l'iscrizione all'Archivio nazionale del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, inviando copia del modulo di iscrizione ed estratto del fascicolo individuale aperto a nome del soggetto nei cui confronti si procede all'iscrizione.

Articolo 56

Nel caso di pegno di diritti di soci e valori mobiliari di una società commerciale e quelli trasferibili a qualsiasi altra persona giuridica, l'impiegato, o il responsabile dell'organismo competente nello Stato membro, deve, inoltre, fare menzione dell'iscrizione nel fascicolo individuale aperto a nome della società o della persona giuridica i cui diritti di società collegate e valori mobiliari sono interessati dall'iscrizione di pegno.

Articolo 57

L'iscrizione legalmente effettuata di un titolo mobiliare soggetto a pubblicazione è opponibile ai terzi alla data della sua iscrizione nel registro cronologico dei depositi del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Se nello stesso giorno sono richieste le iscrizioni di garanzie mobiliari concorrenti sul medesimo bene, si considera iscritto per primo quello previsto dal titolo con data più antica, autonomamente dall'ordine del suddetto registro.

Se le iscrizioni di titoli concorrenti gravanti sul medesimo immobile sono richieste nello stesso giorno a titoli aventi la stessa data, i titoli si considerano aventi lo stesso rango, ad eccezione delle cessioni a garanzia e delle riserve di proprietà che si considerano poi da iscrivere prima degli altri titoli la cui iscrizione era richiesta lo stesso giorno, autonomamente dall'ordine del predetto registro.

Se le iscrizioni di una riserva di proprietà e di una cessione a titolo di garanzia aventi ad oggetto lo stesso immobile sono richieste nello stesso giorno, la riserva di proprietà si considera registrata per prima, autonomamente dall'ordine del registro.

Se le iscrizioni di cessioni a garanzia aventi ad oggetto il medesimo immobile sono richieste nello stesso giorno in virtù di titoli aventi la stessa data, tale immobile sarà considerato di proprietà di detti creditori in proporzione all'ammontare del loro credito, qualunque sia l'ordine del predetto registro.

Articolo 58

La registrazione dei privilegi generali dell'erario, dell'amministrazione doganale e degli istituti di previdenza sociale conserva i diritti del creditore per un periodo di tre anni dalla sua data.

Per le altre garanzie mobiliari soggette a pubblicazione, le parti possono concordare il periodo di validità dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari nell'atto costitutivo delle stesse garanzie mobili senza che tale durata superi i dieci anni dalla data di iscrizione.

Se l'iscrizione non è stata rinnovata prima della scadenza del termine durante il quale essa produce effetto, essa è allora scaduta e cancellata d'ufficio dal Cancelliere o dall'organo competente nello Stato Membro.

L'iscrizione garantisce, al pari del principale, due anni di interessi.

Articolo 59

Il rinnovo di una registrazione avviene alle stesse condizioni della registrazione iniziale.

Il rinnovo, validamente effettuato, è opponibile ai terzi dalla data della sua iscrizione nel registro cronologico dei depositi del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari. Se avvenuto prima della scadenza del termine durante il quale l'iscrizione iniziale ha effetto, consente al richiedente di conservarne il beneficio.

Al richiedente viene immediatamente inviato un certificato di rinnovo con l'indicazione della data della sua iscrizione e del suo numero d'ordine nel registro cronologico dei depositi del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Articolo 60

L'eventuale modifica della prima iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari mediante surroga convenzionale a beneficio del titolo o preventiva cessione ha effetto solo se risulta iscritta a margine della prima iscrizione.

Ogni modifica contrattuale o giudiziale della base del titolo o del debito garantito è subordinata ad una registrazione rettificativa alle condizioni e nei moduli previsti per la prima registrazione.

Articolo 61

La persona fisica o giuridica nei confronti della quale sono state effettuate una o più registrazioni di cui al presente Titolo può, in qualsiasi momento, presentare al tribunale competente o all'autorità competente dello Stato Membro una richiesta per ottenere lo svincolo, la modifica o la limitazione della registrazione.

Il tribunale competente, o l'autorità competente dello Stato membro, può, in ogni caso e anche prima di essersi pronunciato nel merito, concedere lo svincolo totale o parziale dell'iscrizione se il richiedente lo giustifica con motivi seri e legittimi.

Articolo 62

L'eventuale cancellazione parziale o totale dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari ha effetto solo se è iscritta a margine della prima iscrizione.

Articolo 63

La cancellazione giudiziale di una registrazione è ordinata dal tribunale competente o dall'autorità competente nello Stato Membro.

Articolo 64

La cancellazione convenzionale può essere effettuata solo su deposito o trasmissione telematica di un atto autentico o di una scrittura privata che dà il consenso alla cancellazione, reso dal creditore o dal suo cessionario debitamente surrogato e motivando i suoi diritti, nonché con un modulo recante:

1°) il cognome, nome, ragione sociale, domicilio o sede legale, nonché, ove applicabile, il numero di iscrizione della persona fisica o giuridica nei confronti della quale era stata chiesta l'iscrizione, ovvero in caso di iscrizione a carico dei soci i diritti e titoli, il numero di iscrizione della persona giuridica i cui diritti e titoli degli azionisti sono oggetto della presente iscrizione;

2°) la natura e la data dell'atto o degli atti depositati.

L'annullamento sarà iscritto nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, previa verifica della conformità del modulo al documento presentato. A chi ne farà richiesta verrà rilasciato un certificato di cancellazione.

Articolo 65

Ogni iscrizione di garanzie mobiliari, effettuata con frode, o recante inesatte iscrizioni date in malafede, è punita con le sanzioni previste dal diritto penale nazionale.

Il tribunale competente, o l'autorità competente dello Stato Membro, nel pronunciare la sentenza, può ordinare la rettifica dell'affermazione inesatta nei termini da esso stabiliti.

Articolo 66

Ogni richiesta di informazioni deve essere formulata su un modulo messo a disposizione a tal fine dal Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

A qualsiasi richiesta di informazioni formulata ai sensi del paragrafo precedente, l'impiegato, o la persona responsabile dell'organismo competente nello Stato Membro, deve rispondere immediatamente, o al più tardi entro due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda presso il Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, consegnando al richiedente o un certificato attestante l'assenza di iscrizione, oppure una dichiarazione generale delle iscrizioni esistenti con le loro menzioni marginali, oppure una o più dichiarazioni specifiche quando la richiesta riguarda solo un bene o una categoria di beni appartenenti al debitore o al disponente.

Qualsiasi registrazione, modifica o cancellazione non conforme ai requisiti di legge nonché qualsiasi rilascio di estratti incompleti o errati impegnano, a seconda dei casi, la responsabilità dell'impiegato o del responsabile dell'organismo competente nello Stato Membro.

Capo 2 - Diritto di ritenzione

Articolo 67

Il creditore che detiene legittimamente un bene mobile del suo debitore può trattenerlo fino al completo pagamento di quanto a lui dovuto, autonomamente da ogni altra garanzia, fatta salva l'applicazione dell'articolo 107, comma 2, di questa Legge Uniforme.

Articolo 68

Il diritto di ritenzione può essere esercitato solo:

- se il credito è certo, liquido ed esigibile;

- se esiste un collegamento tra la nascita del debito e il possesso della cosa trattenuta;

- se il bene non è stato sequestrato prima di essere detenuto dal fideiussore.

Articolo 69

Il collegamento si considera stabilito:

1°) quando la cosa trattenuta è stata consegnata fino al completo pagamento del credito;

2°) quando l'insoluto risulta dal contratto che obbliga il fideiussore a consegnare la cosa trattenuta;

3°) quando il credito non pagato è sorto durante il possesso della cosa trattenuta.

Articolo 70

Il creditore ha l'obbligo di mantenere in buono stato il bene trattenuto. In deroga al comma precedente, può procedere, previa autorizzazione del tribunale competente tempestivamente, alla vendita di tale bene se la condizione o la deperibilità di quest'ultimo lo giustifichi o se le spese derivanti dalla sua custodia siano sproporzionate rispetto al suo valore. In questo caso, il diritto di ritenzione è relativo al prezzo di vendita che deve essere registrato.

Capitolo 3 – Riserva della proprietà o proprietà assegnata a titolo di garanzia

Articolo 71

La proprietà di beni mobili può essere mantenuta *in capo al venditore* a garanzia di un'obbligazione in virtù di una clausola di riserva di proprietà.

Può anche essere assegnata a garanzia di un'obbligazione alle condizioni previste dal presente capo.

Sezione 1 - Riserva di proprietà

Articolo 72

La proprietà di beni mobili può essere mantenuta *in capo al venditore* a garanzia per effetto di una clausola di riserva della proprietà che sospende l'effetto del trasferimento della proprietà di un contratto fino al completo pagamento dell'obbligazione che ne costituisce il corrispettivo.

Articolo 73

A pena di nullità, la riserva di proprietà è pattuita per iscritto entro e non oltre il giorno della consegna della merce. Può trovarsi in un documento che disciplina un insieme di transazioni presenti o future tra le parti.

Articolo 74

La riserva di proprietà è opponibile ai terzi solo se debitamente pubblicata nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, conformemente alle disposizioni degli articoli da 51 a 66 della presente Legge Uniforme.

Articolo 75

La riserva della proprietà di beni fungibili può essere esercitata, fino all'importo del debito residuo, su beni della stessa natura e qualità detenuti dal debitore o per suo conto.

Articolo 76

L'incorporazione di un mobile soggetto a riserva della proprietà su altro bene non preclude i diritti del creditore quando questi beni possono essere separati senza subire danno.

In mancanza di ciò, il tutto appartiene al proprietario della cosa che costituisce la parte principale, a condizione che paghi all'altro il valore, stimato alla data del pagamento, della cosa ad essa unita.

Articolo 77

In mancanza dell'integrale pagamento alla scadenza, il creditore può chiedere la restituzione del bene al fine di recuperare il diritto di disporre dello stesso.

Il valore della proprietà recuperata viene detratto, a titolo di pagamento, dal saldo del credito garantito.

Quando il valore del bene recuperato eccede l'importo di tale saldo, il creditore deve al debitore un importo pari alla differenza.

Qualsiasi clausola contraria ai commi 2 e 3 del presente articolo si considera non scritta.

Articolo 78

In caso di vendita o distruzione del bene, il diritto di proprietà si riferisce, a seconda dei casi, al credito del debitore nei confronti del subacquirente o all'indennità assicurativa surrogata al bene.

Sezione 2 - Proprietà assegnata in garanzia

Articolo 79

La proprietà di un bene, attuale o futuro, o di un insieme di beni, può essere ceduta a garanzia del pagamento di un debito, attuale o futuro, o di un insieme di debiti alle condizioni previste nella presente sezione.

Sotto Sezione 1 - Cessione del debito a garanzia

Articolo 80

Un credito nei confronti di un terzo può essere ceduto a garanzia di qualsiasi credito concesso da una persona giuridica nazionale o estera, che svolga operazioni bancarie o creditizie come professione abituale e per suo conto.

La non cedibilità del debito non può essere opposta al cessionario dal debitore ceduto quando sia di origine contrattuale e il credito è sorto a causa dell'esercizio della professione del debitore ceduto o è in relazione diretta con una delle sue attività professionali, anche se non è la principale.

Articolo 81

La cessione del credito a titolo di garanzia deve essere constatata in un documento scritto contenente, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:

1°) il nome o la ragione sociale del cedente e del cessionario;

2°) la data di assegnazione;

3°) la designazione dei crediti garantiti e dei crediti ceduti.

Se tali crediti sono futuri, l'atto deve consentirne l'individuazione o contenere elementi che lo consentano quali l'indicazione del debitore, il luogo di pagamento, l'importo dei crediti o la loro valutazione e, se necessario, il loro termine.

Articolo 82

Alla data della sua conclusione, il contratto di cessione di un credito, presente o futuro, a titolo di garanzia, ha effetto immediato tra le parti, indipendentemente dalla data di origine, scadenza o scadenza del credito, ceduto e diventa opponibile ai terzi dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, indipendentemente dalla legge applicabile al debito e dalla legge del paese di residenza del suo debitore.

Dalla data della cessione, il cedente non può, senza il consenso del cessionario, modificare la portata dei diritti connessi al credito ceduto.

Articolo 83

Salvo diverso accordo tra le parti, la cessione si estende agli accessori del credito e comporta automaticamente il loro trasferimento e la loro opponibilità ai terzi senza altra formalità rispetto a quella prevista dall'articolo precedente.

Articolo 84

Per essere esecutiva nei confronti del debitore del credito ceduto, la cessione del credito deve essergli notificata o quest'ultimo deve intervenire nell'atto.

In mancanza, il cedente riceve validamente il pagamento del credito.

Articolo 85

Quando il debitore del credito ceduto è un debitore professionale ai sensi dell'articolo 3 della presente Legge Uniforme, quest'ultimo può, su richiesta del cessionario, impegnarsi a pagarlo direttamente accettando la cessione.

In tal caso, il debitore non può opporre al cessionario le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali con il cedente, a meno che il cessionario, acquisendo o ricevendo il credito, abbia agito consapevolmente a danno del debitore. Tale impegno, a pena di nullità, è constatato da un atto scritto intitolato "Atto di accettazione di una cessione di credito a titolo di garanzia" che riproduce in caratteri sufficientemente evidenti le disposizioni del presente articolo.

Articolo 86

Le somme corrisposte al cessionario a fronte del credito ceduto sono dedotte dal credito garantito alla scadenza.

L'eventuale eccedenza viene restituita al cedente.

Qualsiasi clausola contraria si considera non scritta.

Sotto Sezione 2 - Trasferimento fiduciario di una somma di denaro

Articolo 87

Il trasferimento fiduciario di una somma di denaro è l'accordo mediante il quale un disponente assegna fondi a garanzia dell'adempimento di un'obbligazione.

Tali fondi devono essere registrati in un conto vincolato, aperto a nome del creditore di tale obbligazione, nei libri di un istituto di credito autorizzato a riceverli.

Articolo 88

A pena di nullità, l'accordo determina il/i debito/i garantito/i, nonché l'importo dei fondi trasferiti a garanzia, e individua il conto vincolato.

Articolo 89

Il trasferimento fiduciario diventa opponibile a terzi alla data della sua notifica all'istituto titolare del conto, a condizione che i fondi siano iscritti nel conto vincolato.

Articolo 90

Se i fondi trasferiti producono interessi, questi ultimi vengono accreditati sul conto, salvo diverso accordo.

Articolo 91

Alla scadenza e in caso di integrale pagamento del debito garantito, i fondi iscritti sul conto vengono restituiti al disponente.

In caso di inadempimento del debitore, otto giorni dopo la debita notifica al disponente, il creditore può essere rimborsato delle somme cedute nel limite dell'ammontare dei debiti garantiti rimasti non pagati.

Qualsiasi clausola contraria al presente articolo si considera non scritta.

Capitolo 4 - Pegno di beni mobili materiali

Articolo 92

Il pegno è il contratto con il quale il disponente riconosce al creditore il diritto al pagamento con preferenza su beni mobili materiali o su un insieme di beni mobili materiali, presenti o futuri.

Sezione 1 - Costituzione del pegno

Articolo 93

Il pegno può essere costituito a garanzia di uno o più crediti presenti o futuri, purché determinati o determinabili.

Articolo 94

Le parti possono convenire la surrogazione, durante l'esecuzione del contratto, della cosa costituita in pegno con altra cosa.

Il pegno può riguardare anche somme o titoli depositati in conto deposito da funzionari pubblici, funzionari ministeriali o qualsiasi altro soggetto a garanzia degli abusi di cui potrebbero essere responsabili e dei prestiti concessi per la costituzione di tale deposito.

Articolo 95

Il costituente di un pegno di beni presenti deve essere proprietario della cosa data in pegno. In caso contrario, il creditore pignoratizio può opporsi alla pretesa del proprietario alle condizioni previste per il possessore in buona fede.

Articolo 96

A pena di nullità, il contratto di pegno deve essere trascritto in una scrittura contenente la designazione del debito garantito, la quantità dei beni dati in pegno nonché la loro specie o natura.

Quando il pegno riguarda un bene o un insieme di beni futuri, il diritto del creditore si esercita sul bene dato in pegno non appena il disponente ne acquisisce la proprietà, salvo diverso accordo.

Articolo 97

Il contratto di pegno è opponibile ai terzi, sia mediante iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, sia mediante consegna della proprietà costituita in pegno al creditore pignoratizio o a un terzo concordato tra le parti.

Quando il pegno è stato legalmente pubblicato, i successori a titolo particolare del disponente non possono essere considerati possessori in buona fede e il creditore pignoratizio può esercitare nei loro confronti il suo diritto di seguito.

Articolo 98

Salvo diversa disposizione, il disponente può pretendere l'annullamento della registrazione o la restituzione del bene dato in pegno solo dopo l'integrale pagamento del debito garantito in capitale, interessi e altri accessori.

Sezione 2 - Effetti del pegno

Articolo 99

Quando il pegno è costituito con spossessamento, il creditore pignoratizio può, fatta salva l'applicazione dell'articolo 107, secondo comma, della presente Legge Uniforme, opporre il suo diritto di ritenzione sul bene dato in pegno, direttamente o tramite il terzo convenuto, fino al pagamento integrale del capitale, interessi e altri accessori, del debito garantito.

Articolo 100

Se è stato spossessato contro la sua volontà, il creditore può reclamare in buona fede la cosa data in pegno come possessore.

Articolo 101

Quando il pegno con spossessamento riguarda cose fungibili, il creditore deve, salvo clausola contraria, conservarle o farle tenere separate da cose della stessa natura possedute da lui o dal terzo convenuto. In mancanza, il disponente può pretendere la restituzione del bene dato in pegno, salvo il risarcimento del danno.

Quando il patto esonera il creditore da tale obbligo, questi acquisisce la proprietà delle cose date in pegno a condizione che restituisca la stessa quantità di cose equivalenti. In caso di deposito a garanzia, l'immobile così acquisito da parte del creditore può esercitarsi su beni della stessa specie e della stessa qualità detenuti dal terzo convenuto.

Articolo 102

Quando il pegno senza spossessamento riguarda cose fungibili, il contratto di pegno può consentire al concedente di alienarle a condizione di sostituirle con pari quantità di cose equivalenti. Tale autorizzazione rilasciata al disponente costituisce rinuncia da parte del creditore all'esercizio del proprio diritto di seguito nei confronti del terzo acquirente di tali beni.

Articolo 103

Salvo diversa disposizione, il creditore di pegno non può utilizzare la cosa costituita in pegno né raccoglierne i frutti. Se è autorizzato a percepire i frutti, deve imputarli su quanto gli è dovuto in interessi o, in mancanza, sul capitale del debito.

Articolo 104

In mancanza di pagamento alla scadenza, il creditore pignoratizio munito di titolo esecutivo può procedere alla vendita forzata della cosa costituita in pegno, otto giorni dopo la citazione in giudizio al debitore e, se del caso, al terzo costituente pegno alle condizioni previste dalle disposizioni che organizzano le modalità di esecuzione alle quali il contratto di pegno non può derogare. In tal caso esercita il diritto di preferenza sul prezzo della cosa venduta, alle condizioni di cui all'articolo 226 della presente Legge Uniforme.

Il creditore può anche disporre che il tribunale competente gli ordini il pagamento del bene costituito in pegno fino all'importo dovuto del saldo del suo debito e secondo una stima secondo il tribunale o secondo un esperto. Se l'immobile in pegno è una somma di denaro o un bene il cui valore è ufficialmente quotato, le parti possono concordare che la proprietà del bene dato in pegno sia attribuita al creditore pignoratizio in caso di inadempimento. Lo stesso vale per altri beni mobili materiali quando il debitore del debito garantito è un debitore professionale.

In tal caso, la proprietà in pegno deve essere stimata il giorno del trasferimento da un esperto nominato amichevolmente o giudizialmente, ogni clausola contraria si intende non scritta.

Articolo 105

In caso di imputazione giudiziale o contrattuale, quando il valore del bene eccede l'importo a lui dovuto, il creditore pignoratizio deve depositare un importo pari alla differenza se vi sono altri creditori beneficiari di pegno sullo stesso bene che, pagare tale importo al disponente. Qualsiasi clausola contraria si considera non scritta.

Articolo 106

In caso di perdita totale o parziale o deterioramento della cosa data in pegno per sua colpa, il creditore pignoratizio esercita il diritto di preferenza sull'indennità assicurativa, se applicabile, per l'importo del debito garantito in capitale, interessi e altri accessori, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 226 della presente Legge Uniforme.

Articolo 107

Quando uno stesso bene è oggetto di più pegni successivi senza espropriazione, la priorità dei creditori è determinato dall'ordine della loro registrazione.

Quando un bene costituito in pegno senza spossessamento è successivamente oggetto di pegno con spossessamento, il diritto di preferenza del precedente creditore di pegno è opponibile al successivo creditore di pegno quando è stato debitamente pubblicato e fermo restando il diritto di ritenzione di quest'ultimo.

Quando un bene costituito in pegno è successivamente oggetto di pegno senza spossessamento, il diritto di ritenzione del precedente creditore di pegno è opponibile al successivo creditore, il quale non può pretendere di esercitare i propri diritti sul bene, fino a quando il creditore precedente non sia stato interamente pagato.

Articolo 108

Quando il pegno è costituito con spossessamento, il creditore pignoratizio o il terzo convenuto deve vigilare sulla cosa e assicurarne la conservazione in qualità di depositario remunerato.

Parimenti, quando il disponente resta in possesso del bene dato in pegno, deve conservarlo come buon padre di famiglia e, in particolare, assicurarlo contro il rischio di perdita e deterioramento totale o parziale.

Articolo 109

Quando il pegno è costituito con spossessamento, il disponente può chiedere la restituzione del bene costituito in pegno, fermo restando il risarcimento del danno, se il creditore o il terzo convenuto non adempie all'obbligo di conservare il bene dato in pegno.

Quando il pegno è costituito senza spossessamento, il creditore può avvalersi della decadenza dalla durata del debito garantito o chiedere un ulteriore pegno se il concedente non adempie all'obbligo di trattenere il pegno.

Articolo 110

Se il pegno, qualunque siano i termini e le condizioni, riguarda un insieme di beni fungibili, il creditore può esigere dal concedente, a pena di decadenza, il mantenimento del valore dello stesso.

Il creditore può, in qualsiasi momento e a spese del debitore, ottenere dal disponente o dal terzo convenuto un rendiconto di tutti i beni costituiti in pegno nonché i conti di tutte le operazioni che lo riguardano. Se la costituzione della garanzia ha comportato il rilascio di pegno di scorte, tale potere lo ha anche il domiciliatario della ricevuta.

Qualsiasi istituto autorizzato a ricevere depositi dal pubblico è considerato un istituto di domiciliazione ai sensi della presente Legge Uniforme.

Articolo 111

Quando un bene oggetto di pegno con spossessamento minaccia di perire, il creditore pignoratizio o il terzo convenuto può far vendere, sotto la sua responsabilità, il bene sottoposto a pegno su autorizzazione notificata al costituente del giudice competente adito su semplice istanza. Gli effetti del pegno vengono poi riportati sul prezzo.

Articolo 112

Il terzo convenuto e, se del caso, l'acquirente in malafede della cosa costituita in pegno rispondono in solido con il creditore pignoratizio dell'inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 103, 108 comma 1 e 111 della presente Legge Uniforme.

Articolo 113

Quando il capitale, gli interessi e gli altri accessori sono stati interamente pagati, il creditore pignoratizio restituirà la cosa con tutti i suoi accessori. Il disponente deve quindi rimborsare al creditore pignoratizio o al terzo convenuto le spese utili o necessarie che quest'ultimo ha sostenuto per la conservazione del pegno.

Articolo 114

Il pegno è indivisibile nonostante la divisibilità del debito verso gli eredi del debitore o quelli del creditore.

L'erede del debitore che ha pagato la sua quota di debito non può pretendere la restituzione della sua quota in pegno, anche se per natura divisibile, fintantoché il debito non sia stato interamente estinto.

L'erede del creditore che ha ricevuto la sua quota di credito non può restituire il pegno, anche se frazionabile, a danno dei coeredi non pagati.

Articolo 115

Il pegno di beni di cui il debitore può disporre a titolo di pegno, polizza di carico, trasporto o ricevuta doganale, è costituito secondo le disposizioni proprie di ciascuno di tali titoli o documenti.

Sezione 3 - Cessazione del pegno

Articolo 116

Il pegno cessa quando l'obbligazione che esso garantisce è interamente estinta, sia in capitale che in interessi e altri accessori.

Articolo 117

Il pegno del possessore decade indipendentemente dall'obbligazione garantita se la cosa è volontariamente restituita al concedente, se è perduta a causa del creditore pignoratizio o quando il tribunale competente ne ordina la restituzione per colpa del creditore pignoratizio, salvo designazione di un sequestro che avrà la missione di un terzo convenuto.

Sezione 4 - Disposizioni speciali per determinati pegni

Sotto Sezione 1 - Pegno di attrezzature professionali e autoveicoli

Articolo 118

Fermo restando quanto previsto dal presente comma, le attrezzature professionali e gli autoveicoli, anche assoggettati a dichiarazione di circolazione e di immatricolazione amministrativa, possono essere oggetto di pegno ai sensi degli articoli da 92 a 117 della presente Legge Uniforme.

Le attrezzature professionali facenti parte di un azienda possono essere costituite in pegno contestualmente agli altri elementi del fondo, secondo quanto previsto dagli articoli da 162 a 165 della presente Legge Uniforme.

Articolo 119

Per quanto riguarda gli autoveicoli soggetti a dichiarazione di entrata in circolazione e immatricolazione amministrativa, il pegno deve essere menzionato sul documento amministrativo munito di autorizzazione alla circolazione e immatricolazione. L'assenza di tale menzione non mette in discussione la validità o l'opponibilità del pegno debitamente iscritto al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Sotto Sezione 2 - Pegno di scorte (*magazzino*).

Articolo 120

Fermo restando quanto previsto dal presente comma, le materie prime, i prodotti di un'attività agricola o industriale, le merci possono formare oggetto di pegno ai sensi degli articoli da 92 a 117 della presente Legge Uniforme.

Articolo 121

La costituzione di un pegno di scorte senza spossessamento può dar luogo all'emissione, da parte del cancelliere o del responsabile dell'organo competente nello Stato Membro, di una bolla di pegno di scorte.

In tal caso, l'atto costitutivo del pegno deve riportare, a pena di nullità, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 96 della presente Legge Uniforme, il nominativo dell'assicuratore che copre le scorte impegnate contro il rischio di furto, incendio e deterioramento totale o parziale nonché la designazione del luogo dove sono ubicate le scorte (magazzino) date in pegno.

Articolo 122

La distinta consegnata al debitore dopo la registrazione riporta chiaramente:

- la dicitura "pegno di scorte (*magazzino*)";

- la data di rilascio che corrisponda a quella dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari

- il numero di iscrizione al registro cronologico dei depositi;

- la firma del debitore.

Viene consegnato dal debitore al creditore mediante girata firmata e datata.

La cambiale può essere vistata e garantita alle stesse condizioni di una cambiale con gli stessi effetti.

Salvo diverso accordo, il periodo di validità della ricevuta è di cinque anni dalla data del suo rilascio, salvo rinnovo.

Articolo 123

La girata conferisce al portatore del documento la qualità e i diritti di creditore pignoratizio.

Articolo 124

Il debitore che emette il pegno sulle scorte conserva il diritto di vendere le scorte date in pegno.

Egli può consegnare i beni venduti soltanto dopo aver depositato il prezzo presso il domicilio.

Capitolo 5 - Pegno di beni mobili incorporali

Articolo 125

Il pegno è la cessione di un bene mobile immateriale o di un insieme di beni mobili immateriali, presenti o futuri, a garanzia di uno o più crediti, presenti o futuri, purché questi siano determinati o determinabili. È convenzionale o giudiziario.

Articolo 126

In particolare possono essere costituiti in pegno:

- i debiti;

- il conto corrente bancario;

- i diritti dei soci, i titoli e il conto titoli finanziari;

- l’azienda;

- i diritti di proprietà intellettuale.

Sezione 1 - Pegno di credito

Articolo 127

A pena di nullità, il pegno di credito deve essere trascritto in una scrittura contenente la designazione dei debiti garantiti e dei debiti costituiti in pegno o, se futuri, gli elementi idonei a consentirne l'individuazione, quali l'indicazione del debitore, il luogo di pagamento, importo dei crediti o loro valutazione e data di scadenza.

Articolo 128

Quando il pegno si riferisce a un credito futuro, il creditore impegnato acquisisce un diritto al credito non appena sorge.

Articolo 129

Il pegno del credito può riguardare una frazione del credito, a meno che non sia indivisibile.

Articolo 130

Il pegno si estende agli accessori del credito costituito in pegno, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 131

Alla data della sua conclusione, il pegno di un credito, presente o futuro, ha effetto tra le parti, autonomamente dalla data di nascita, scadenza o esigibilità del credito costituito in pegno e diventa opponibile ai terzi dalla sua iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, autonomamente dalla legge applicabile al debito e dalla legge del paese di residenza del debitore.

Articolo 132

Per essere opponibile al debitore del credito costituito in pegno, il pegno deve essergli notificato per iscritto o quest'ultimo deve intervenire in atto.

In mancanza, solo il disponente riceve validamente il pagamento del credito, fermo restando il pagamento dell'importo dello stesso al creditore garantito, salvo diversa disposizione e fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 134 della presente Legge Uniforme.

Articolo 133

Dopo la notifica o l'intervento nell'atto del debitore del credito costituito in pegno, solo il creditore garantito riceve validamente il pagamento di tale credito sia in capitale che in interessi e altri accessori, anche quando il pagamento non è stato da lui perseguito.

Articolo 134

Se la scadenza del debito costituito in pegno è antecedente alla scadenza del debito garantito, il creditore pignorato conserva le somme a garanzia su un conto aperto presso un istituto autorizzato a riceverle, a condizione che le restituisca al concedente se l'obbligazione garantita è adempiuta. In caso di inadempimento del debitore del debito garantito e otto giorni dopo che la diffida è rimasta senza effetto, il creditore garantito destina i fondi al rimborso del suo debito, nei limiti delle somme non pagate.

Se la data di scadenza del credito garantito è anteriore alla data di scadenza del credito costituito in pegno, al creditore può essere concesso, dal tribunale competente o alle condizioni previste dal contratto, il credito costituito in pegno nonché tutti i diritti che ne derivano relazionarsi con esso.

Il creditore garantito può anche attendere la scadenza del credito garantito.

Salvo diverso accordo, il creditore pignorato percepisce anche gli interessi addebitandoli su quanto a lui dovuto in capitale, interessi ed altri accessori.

Articolo 135

Se al creditore garantito è stata pagata una somma superiore al debito garantito, è responsabile dell'eccedenza ricevuta in qualità di mandatario del disponente. Qualsiasi clausola contraria si considera non scritta.

Sezione 2 - Pegno di conto corrente bancario

Articolo 136

Il pegno sul conto bancario è un pegno di debito. Ad essa si applicano le norme che lo disciplinano, fatte salve le disposizioni della presente sezione.

Articolo 137

Quando il pegno è relativo ad un conto corrente bancario, per pegno si intende il saldo a credito, provvisorio o definitivo, il giorno del realizzo del titolo, previa regolarizzazione delle operazioni in corso, secondo le modalità previste dalla Legge Uniforme recante organizzazione delle procedure semplificate di recupero e dei mezzi di esecuzione per il sequestro-attribuzione di crediti effettuati nelle mani di un istituto di credito.

Fatta salva questa stessa riserva, in caso di apertura di una procedura collettiva nei confronti del debitore del debito garantito, i diritti del creditore pignoratizio si riferiscono al saldo attivo del conto il giorno di tale apertura.

Articolo 138

Le parti possono concordare le condizioni alle quali il disponente può continuare a disporre delle somme iscritte nel conto in pegno.

Articolo 139

Anche dopo il realizzo, il pegno sul conto bancario rimane fino a quando il conto non è stato chiuso e il credito garantito non è stato pagato per intero.

Sezione 3 - Pegno dei diritti dei soci, titoli e conti titoli

Sotto Sezione 1

Articolo 140

I diritti di società collegate e valori mobiliari di società commerciali e quelli trasferibili di qualsiasi altra persona giuridica oggetto di iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari possono essere oggetto di pegno convenzionale o giudiziale.

Articolo 141

A pena di nullità, il pegno dei diritti dei soci e dei titoli deve essere trascritto in un atto scritto contenente le seguenti informazioni:

1°) la designazione del creditore, del debitore e del concedente del pegno se quest'ultimo non è debitore;

2°) la sede legale e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari della persona giuridica che emette i diritti dei soci ei titoli;

3°) il numero oi mezzi per determinarlo e, ove applicabile, il numero dei titoli costituiti in pegno;

4°) gli elementi che consentono l'individuazione del debito garantito quali il suo ammontare o la sua valutazione, la sua durata e la sua scadenza.

Articolo 142

Il tribunale competente può autorizzare il creditore a costituire un pegno sui diritti degli azionisti e sui titoli. Il pegno giudiziale è regolato dalle disposizioni relative al sequestro conservativo di titoli societari regolate dalle disposizioni della Legge Uniforme che disciplinano le modalità semplificate di riscossione e le modalità di esecuzione.

La decisione del tribunale deve contenere le informazioni previste dall'articolo precedente.

Articolo 143

Fatte salve le disposizioni speciali relative al diritto delle società commerciali e delle persone giuridiche interessate, il pegno contrattuale o giudiziario è opponibile a terzi solo nella misura e alle condizioni previste dagli articoli da 51 a 66 della presente Legge Uniforme se è iscritta al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

La registrazione provvisoria e la registrazione definitiva devono essere assunte, rispettivamente, dopo che la decisione di autorizzazione al pegno e la decisione di convalida sono divenute definitive.

Oltre alla registrazione di cui sopra, il pegno convenzionale o giudiziale può essere notificato alla società commerciale o alla persona giuridica che emette i diritti dei soci e valori mobiliari o titoli comprovanti i diritti dei soci.

Articolo 144

Il pegno dei diritti dei soci e dei titoli conferisce al creditore:

- un diritto di seguito che esercita secondo le disposizioni dell'articolo 97 comma 2 della presente Legge Uniforme;

- un diritto di realizzo che esercita secondo le disposizioni degli articoli 104 e 105 della presente Legge Uniforme;

- un diritto di preferenza che esercita secondo le disposizioni dell'articolo 226 della presente Legge Uniforme;

- il diritto a riscuotere i frutti dei diritti sociali e delle garanzie costituite in pegno se le parti si sono accordate.

Articolo 145

Oltre alle anticipazioni su titoli soggetti a pegno, gli istituti finanziari e gli istituti di credito possono, se autorizzati dalla normativa vigente, concedere prestiti a tre mesi su titoli quotati che il pignorante può, in caso di mancato rimborso, farli eseguire in borsa, senza formalità, il giorno successivo alla scadenza.

Sotto Sezione 2 - Pegno su conti di titoli finanziari

Articolo 146

Il pegno su un conto titoli è l'accordo con il quale il costituente del pegno assegna a garanzia di un'obbligazione tutti i valori mobiliari e altri titoli finanziari che figurano in tale conto.

Articolo 147

Il pegno su un conto di titoli finanziari è costituito, sia tra le parti che nei confronti della persona giuridica emittente e dei terzi, da una dichiarazione datata e firmata dal titolare del conto.

La dichiarazione costitutiva del pegno reca, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:

1°) la designazione del creditore, del debitore e del concedente del pegno;

2°) il numero e la natura dei titoli finanziari costituenti la base iniziale del pegno;

3°) gli elementi che consentono l'individuazione del debito garantito quali il suo ammontare o la sua valutazione, la sua durata e la sua scadenza;

4°) gli estremi identificativi del conto speciale impegnato.

Articolo 148

Nella base del pegno sono compresi i titoli finanziari che sono accreditati sul conto costituito in garanzia, quelli che li sostituiscono o comunque li integrano, nonché i loro frutti e prodotti.

Le garanzie finanziarie e le somme in qualsiasi valuta accreditate sul conto in pegno successivamente alla data della dichiarazione costitutiva del pegno si intendono consegnate alla data della suddetta dichiarazione.

Su semplice richiesta, il creditore pignoratizio può ottenere dal titolare del conto costituito in pegno un certificato di pegno di titoli finanziari comprendenti l'inventario dei titoli finanziari e delle somme in qualsiasi valuta contabilizzate alla data di rilascio del predetto certificato.

Articolo 149

Il conto in pegno assume la forma di un conto speciale aperto a nome del titolare e detenuto dalla persona giuridica emittente o dall'intermediario finanziario.

Articolo 150

Quando il conto è intestato ad persona non autorizzata a ricevere fondi dal pubblico, i frutti e i prodotti di cui all'articolo 148 della presente Legge Uniforme sono accreditati su un apposito conto aperto intestato al titolare del pegno nei libri di un ente autorizzato a ricevere questi fondi.

Tale conto speciale è considerato parte integrante del conto dato in pegno alla data della dichiarazione di pegno.

Il creditore pignoratizio può ottenere, su semplice richiesta dell'intestatario del conto speciale, un certificato comprendente l'inventario delle somme in qualsiasi valuta accreditate su tale conto a tale data.

Articolo 151

Il creditore pignoratizio definisce con l'intestatario del conto dato in pegno le condizioni alle quali quest'ultimo può disporre dei titoli finanziari e delle somme in qualsiasi valuta risultanti da tale conto. Il creditore pignoratizio beneficia in ogni caso di un diritto di ritenzione sui titoli finanziari e sulle somme in qualsiasi valuta risultanti dal pegno.

Quando, non essendo titolare del pegno, il creditore pignoratizio ha autorizzato il titolare del conto a disporre dei valori mobiliari e delle somme in qualsiasi valuta risultanti nel pegno, il titolare del conto e il creditore pignoratizio devono informare per iscritto il debitore di questa disposizione. Il titolare del conto non può discostarsi dalle istruzioni ricevute senza il consenso del creditore garantito.

Articolo 152

Il creditore pignoratizio titolare di un credito certo, liquido ed esigibile può, per i titoli finanziari così come per le somme in qualsiasi valuta risultanti sul conto dato in pegno, costituire in pegno entro otto giorni o al termine di ogni altro periodo precedentemente concordato con il conto dato in pegno titolare previa diffida del debitore consegnata a mano o inviata per raccomandata. Tale diffida al debitore è notificata anche al disponente del pegno quando non è il debitore nonché al titolare del conto quando quest'ultimo non è il creditore garantito.

Articolo 153

La diffida prevista dal precedente articolo contiene, a pena di nullità, la riproduzione integrale delle seguenti informazioni:

1°) "In mancanza di pagamento, il pegno può essere costituito dal creditore entro otto giorni o al termine di ogni altro termine preventivamente concordato con l'intestatario del pegno";

2°) "Il titolare del pegno può, fino alla scadenza del termine sopra indicato, informare il titolare del conto dell'ordine con il quale le somme o le garanzie finanziarie devono essere assegnate in piena proprietà o cedute, a scelta del creditore.

Articolo 154

Entro il limite dell'importo del debito garantito e, ove applicabile, nel rispetto dell'ordine indicato dal titolare del conto dato in pegno avviene:

1°) per le somme in qualsiasi valuta risultanti dal pegno, direttamente mediante trasferimento della piena proprietà al creditore costituito in pegno;

2°) per i titoli finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato che il titolare del pegno o, in mancanza, il creditore pignoratizio ha designato, mediante vendita in un mercato regolamentato o

assegnazione della proprietà della quantità determinata dal creditore pignoratizio. Tale quantitativo è stabilito dal creditore pignoratizio sulla base dell'ultimo prezzo di chiusura disponibile su un mercato regolamentato.

L'intestatario del pegno sostiene tutti i costi risultanti dalla realizzazione del pegno. Tali costi sono dedotti dall'importo risultante da tale realizzo.

Articolo 155

Quando, non essendo custode del pegno, il creditore pignoratizio ritiene che ricorrano i presupposti per la realizzazione del pegno, chiede per iscritto al custode del pegno di procedere a tale realizzo come previsto dal precedente articolo 154.

Sezione 4 - Pegno sui diritti di proprietà intellettuale

Articolo 156

Il pegno sui diritti di proprietà intellettuale è l'accordo con il quale il disponente cede a garanzia di un obbligo tutto o parte dei suoi diritti di proprietà intellettuale esistenti o futuri, come brevetti, marchi e nomi commerciali, disegni e modelli.

Il pegno sui diritti di proprietà intellettuale può essere convenzionale o giudiziario.

Articolo 157

A pena di nullità, il pegno sui diritti di proprietà intellettuale deve essere trascritto in una scrittura contenente le seguenti informazioni:

1°) la designazione del creditore, del debitore e del concedente del pegno se quest'ultimo non è debitore;

2°) gli elementi che identificano o consentono di determinare i diritti posti in garanzia;

3°) gli elementi che consentono l'individuazione del debito garantito quali il suo ammontare o la sua valutazione, la sua durata e la sua scadenza.

Articolo 158

Il tribunale competente può autorizzare il creditore a prendere in pegno i diritti di proprietà intellettuale. Il pegno giudiziale è regolato dalle disposizioni relative al sequestro conservativo di titoli societari regolate dalle disposizioni della Legge Uniforme che disciplinano le modalità semplificate di riscossione e le modalità di esecuzione.

La decisione del tribunale deve contenere le informazioni previste dall'articolo precedente.

Articolo 159

Il pegno sui diritti di proprietà intellettuale non si estende, salvo diverso accordo tra le parti, a accessori e frutti derivanti dallo sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale oggetto del pegno.

Articolo 160

Il pegno convenzionale o giudiziale è esigibile nei confronti di terzi solo nella misura e alle condizioni previste dagli articoli da 51 a 66 della presente Legge Uniforme se è iscritto nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

La registrazione provvisoria e la registrazione definitiva devono essere assunte, rispettivamente, dopo che la decisione di autorizzazione al pegno e la decisione di convalida sono divenute definitive.

Se oggetto del pegno è un diritto iscritto in uno dei registri disciplinati dalla normativa applicabile in materia di proprietà intellettuale, esso deve, inoltre, essere soddisfatto rispettando le regole di pubblicazione previste dalla presente regolamentazione.

Articolo 161

Il pegno sui diritti di proprietà intellettuale conferisce al creditore:

- un diritto di seguito che esercita secondo le disposizioni dell'articolo 97 comma 2 della presente Legge Uniforme;

- un diritto di realizzo che esercita secondo le disposizioni degli articoli 104 e 105 della presente Legge Uniforme;

- un diritto di preferenza che esercita secondo le disposizioni dell'articolo 226 della presente Legge Uniforme.

Sezione 5 - Pegno di azienda e privilegio del venditore dell'azienda

Sotto Sezione 1 - Pegno di azienda

Articolo 162

Il pegno di azienda è l'accordo con il quale il disponente cede a garanzia di un'obbligazione gli elementi immateriali costituenti l'azienda, ovvero la clientela e l'insegna o la denominazione commerciale.

Il pegno può riguardare anche altri elementi immateriali dell'azienda quali il diritto di locazione commerciale, licenze operative, brevetti di invenzione, segni distintivi e marchi, disegni e modelli e altri diritti di proprietà intellettuale. Può essere esteso anche ad apparecchiature professionali.

Tale estensione del pegno deve essere oggetto di apposita clausola che designi gli elementi coinvolti e di una menzione particolare nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari. Tale clausola ha effetto solo se è stata soddisfatta la pubblicità prevista dall'articolo 160 della presente Legge Uniforme.

Il pegno non può riguardare diritti immobiliari conferiti o costituiti da contratti di locazione o contratti soggetti ad iscrizione nel Registro della pubblicità immobiliare.

Se il pegno riguarda un'azienda e sue succursali, questi devono essere designati con l'indicazione precisa della loro sede.

Articolo 163

A pena di nullità, il pegno di azienda deve essere trascritto in una scrittura contenente le seguenti informazioni:

1°) la designazione del creditore, del debitore e del concedente del pegno se quest'ultimo non è debitore;

2°) l'esatta designazione e sede legale del fondo e, se del caso, delle sue succursali;

3°) gli elementi del fondo costituito in garanzia;

4°) gli elementi che consentono l'individuazione del debito garantito quali il suo ammontare o la sua valutazione, la sua durata e la sua scadenza.

Articolo 164

Il tribunale competente può autorizzare il creditore a trascrivere un pegno sull'azienda del suo debitore. Il pegno giudiziale è regolato dalle disposizioni relative al sequestro conservativo di titoli societari regolate dalle disposizioni della Legge Uniforme che disciplinano le modalità semplificate di riscossione e le modalità di esecuzione.

La decisione giudiziaria deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo precedente.

Articolo 165

Il pegno convenzionale o giudiziale è esigibile nei confronti di terzi solo nella misura e alle condizioni previste dagli articoli da 51 a 66 della presente Legge Uniforme se è iscritto nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

La registrazione provvisoria e la registrazione definitiva devono essere assunte, rispettivamente, dopo che la decisione di autorizzazione al pegno e la decisione di convalida sono divenute definitive.

Sotto Sezione 2 - Privilegio del venditore di azienda

Articolo 166

Per produrre il suo effetto di trasferimento ed essere opponibile ai terzi, la vendita deve essere iscritta nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari su richiesta dell'acquirente registrato e nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge Uniforme relativa al diritto commerciale generale.

Articolo 167

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, il venditore dell'azienda, per poter beneficiare del suo privilegio e dell'azione risolutiva prevista dalle disposizioni relative alla vendita dell'azienda, deve far registrare la vendita ed il suo privilegio sul Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Articolo 168

L'eventuale richiesta di risoluzione amichevole, giudiziale o automatica della vendita dell'azienda deve essere iscritta nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari su iniziativa del venditore.

Tale pre-annotazione è autorizzata dal tribunale competente del luogo in cui è stata registrata la vendita, con decisione su istanza di parte, a cui si è fatto riferimento.

La pre-annotazione effettuata e la validità delle iscrizioni successive è subordinata alla decisione da prendere sulla deliberazione della vendita.

Articolo 169

Quando la vendita è stata risolta in via amichevole, giudiziale o in virtù di clausola risolutiva di diritto, la delibera deve essere pubblicata nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari.

Sotto Sezione 3 - Regole pubblicitarie comuni al pegno di azienda e al privilegio del venditore

Articolo 170

Quando il pegno contrattuale o giudiziale o il privilegio del venditore dell'azienda riguarda brevetti di invenzione, marchi commerciali, marchi del fabbricante, marchi del titolare di un servizio, disegni e modelli e altri diritti di proprietà intellettuale nonché attrezzature professionali, deve, oltre alla registrazione della garanzia del creditore nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari, rispettare le regole di pubblicazione previste per gli atti che ledono la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e delle regole della presente Legge Uniforme relative al pegno di attrezzature facenti parte di un'azienda.

Articolo 171

Se l’azienda oggetto di sequestro o pegno comprende una o più succursali, le iscrizioni previste dagli articoli da 164 a 167 della presente Legge Uniforme devono essere effettuate nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari dove è iscritta l’azienda.

Articolo 172

Il locatore dell’immobile in cui opera l’azienda deve ricevere la notifica della scheda di iscrizione o della modifica della prima iscrizione. In mancanza, il creditore garantito non può avvalersi delle disposizioni dell’articolo 176 della presente Legge Uniforme.

Articolo 173

L’eventuale vendita amichevole o giudiziale dell’azienda o di uno dei suoi elementi non può aver luogo senza la presentazione da parte del venditore o dell’assistente legale incaricato della vendita, di una dichiarazione delle iscrizioni effettuate sull’azienda.

Sotto Sezione 4 - Effetti delle iscrizioni

Articolo 174

In caso di vendita o di realizzo dei beni aziendali, i creditori chirografari possono ottenere la decadenza legale del termine dei loro crediti per concorrere alla distribuzione del prezzo.

Articolo 175

In caso di spostamento dei beni aziendali, il proprietario deve, con almeno quindici giorni di anticipo, comunicare ai creditori iscritti, con atto stragiudiziale, la propria intenzione di spostare i beni aziendali, indicando la nuova sede in cui intende stabilirli.

Il trasferimento effettuato, senza regolare notifica, comporta la decadenza del termine per il debitore.

Il creditore registrato che rifiuti di acconsentire al trasferimento può, entro un termine di quindici giorni dalla notifica, chiedere la decadenza del termine in caso di riduzione della sua garanzia.

Il creditore iscritto che ha acconsentito al trasferimento conserva la sua garanzia se ha il suo accordo iscritto, entro lo stesso termine, a margine della prima iscrizione.

Se i beni aziendali sono trasferiti a un altro Stato Membro, la registrazione iniziale, su richiesta del creditore iscritto, è trasferita al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari in cui i beni aziendali sono trasferiti.

Articolo 176

Il locatore che intenda perseguire la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile in cui è esercitata un'impresa registrata deve notificare la propria richiesta ai creditori iscritti con atto stragiudiziale.

La decisione giudiziale di risoluzione, né la risoluzione amichevole o in virtù di una clausola risolutiva espressa non può intervenire se non dopo la scadenza del termine di due mesi successivo alla notifica.

Articolo 177

I creditori iscritti hanno diritto ad un'offerta superiore che esercitano secondo le disposizioni previste per la vendita dell'azienda.

(*Il diritto ad un'offerta superiore – rilancio* - ***droit de surenchère*** - *deve essere effettuato solo se il prezzo proposto dall'acquirente è insufficiente per soddisfare i creditori iscritti o opponenti.*)

Articolo 178

I creditori iscritti beneficiano di:

- un diritto di seguito che esercitano secondo le disposizioni dell'articolo 97, comma 2, della presente Legge Uniforme;

- un diritto di realizzo che esercitano secondo le disposizioni dell'articolo 104, comma 1, della presente Legge Uniforme;

- un diritto di preferenza che esercitano secondo le disposizioni dell'articolo 226 della presente Legge Uniforme.

Capitolo 6 - Privilegi

Sezione 1 - Privilegi generali

Articolo 179

I privilegi generali conferiscono un diritto di preferenza esercitato dai loro titolari in conformità con le disposizioni degli articoli 225 e 226 della presente Legge Uniforme.

I riferimenti speciali che creano privilegi generali devono precisare il loro grado determinandolo in relazione alle disposizioni dell'articolo 180 della presente Legge Uniforme.

Diversamente, il grado di tali privilegi è l'ultimo di quello stabilito dal detto articolo 180.

Articolo 180

Sono preferiti, senza pubblicità e nel seguente ordine:

1°) le spese di sepoltura, spese dell'ultima malattia del debitore precedente al sequestro dei beni;

2°) le forniture di sussistenza fatte al debitore nell'ultimo anno precedente il suo decesso, il sequestro di beni o la decisione giudiziale di apertura di una procedura collettiva;

3°) le somme dovute ai lavoratori e agli apprendisti per l'esecuzione e la risoluzione del contratto nell'ultimo anno precedente la morte del debitore, il sequestro di beni o la decisione giudiziale di apertura di una procedura collettiva;

4°) le somme dovute ad autori di opere intellettuali, letterarie e artistiche negli ultimi tre anni precedenti la morte del debitore, il sequestro dei beni o la decisione giudiziale di apertura di una procedura collettiva;

5°) nel limite della somma legalmente fissata per l'esecuzione provvisoria delle decisioni giudiziarie, le somme dovute agli enti previdenziali e assistenziali;

6°) nel limite della somma legalmente fissata per l'esecuzione provvisoria delle decisioni giudiziarie, le somme di cui è debitore il debitore per debiti tributari e doganali.

Articolo 181

Sono privilegiati oltre l'importo fissato dall'articolo 180 5°) e 6°) del presente Legge Uniforme, le pretese fiscali, doganali e previdenziali e previdenziali.

Tali privilegi hanno effetto solo se sono iscritti, entro sei mesi dalla data di scadenza di tali crediti, nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari. Tuttavia, se si è verificata una violazione della normativa fiscale, doganale o sociale, il termine non inizia a decorrere fino alla notifica del vincolo o del documento di riscossione o di qualsiasi altro documento di riscossione.

L'iscrizione conserva il privilegio dell'Erario, dell'Amministrazione delle Dogane e degli Enti previdenziali e assistenziali per tre anni dalla data di assunzione; la sua efficacia cessa se non viene chiesto il rinnovo prima della scadenza di tale termine.

Sezione 2 - Privilegi speciali

Articolo 182

I creditori titolari di privilegi speciali hanno un diritto di preferenza sui beni mobili loro assegnati dalla legge, che esercitano, previo sequestro, secondo quanto previsto dall'articolo 226 della presente Legge Uniforme.

Il diritto di preferenza si esercita anche, per surrogazione, sull'indennità assicurativa per mobili distrutti o scomparsi, purché non corrisposti.

Articolo 183

Il venditore ha, sul mobile venduto, un privilegio a garanzia del pagamento del prezzo non pagato, se ancora in possesso del debitore o del prezzo ancora dovuto dal sub-acquirente.

Articolo 184

Il locatore dell'immobile ha pegno sui mobili che arredano i locali locati.

Tale pegno garantisce, oltre agli eventuali danni che gli possono essere riconosciuti, le pretese del locatore nei confronti del locatario per i dodici mesi esigibili prima del pignoramento e per i dodici mesi esigibili dopo lo stesso.

Il locatario o chiunque, con tattiche fraudolente, priva in tutto o in parte il locatore del suo privilegio, commette un reato punibile dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato Membro.

Se i beni mobili vengono spostati senza il suo consenso, il locatore può comunque pignorarli e conservarne il privilegio se ha fatto denuncia nell'atto del pignoramento.

Articolo 185

Il vettore terrestre ha pegno sulla cosa trasportata, per tutto ciò che gli è dovuto, purché vi sia un nesso tra la cosa trasportata e il credito.

Articolo 186

Il lavoratore di un esecutore di lavori a domicilio ha un privilegio sulle somme dovute dal committente per garantire i crediti derivanti dal contratto di lavoro se sono sorti a seguito dell'esecuzione dell'opera.

Articolo 187

I lavoratori e fornitori delle imprese di lavori hanno pegno sulle somme loro residue dovute per i lavori eseguiti, a garanzia dei debiti sorti a loro favore durante l'esecuzione di detti lavori.

Le retribuzioni spettanti ai lavoratori sono corrisposte a preferenza delle somme dovute ai fornitori.

Articolo 188

Il commissionario ha un pegno sui beni che detiene per conto del preponente a garanzia dei suoi crediti derivanti dal contratto di provvigione.

Articolo 189

Chi ha sostenuto spese o fornito servizi per impedire la perdita di una cosa o per salvaguardarne l'uso a cui è destinato ha pegno su questo mobile.

Titolo 3 - Ipoteche

Capo 1 - Disposizioni generali

Articolo 190

L'ipoteca è la cessione di un determinato o determinabile fabbricato di proprietà del concedente a garanzia di uno o più crediti, presenti o futuri, purché determinati o determinabili.

È legale, convenzionale o giudiziaria.

Articolo 191

Salvo diversa disposizione, le regole applicabili alle ipoteche convenzionali si applicano anche alle ipoteche forzate.

Articolo 192

Salvo diversa disposizione, possono essere oggetto di ipoteca solo gli immobili presenti e censiti. Possono essere ipotecati:

1°) i terreni, costruiti o meno, e le loro migliorie o costruzioni, con esclusione dei mobili che ne costituiscono accessorio;

2°) i diritti di proprietà regolarmente registrati secondo le regole dello Stato Membro.

Articolo 193

L’ipoteca è per natura inscindibile e sussiste interamente sui fabbricati interessati fino al completo pagamento e nonostante il verificarsi di una successione.

Articolo 194

Coloro che hanno sull’immobile un diritto soggetto a condizioni, risoluzione o rescissione regolarmente pubblicate, possono concedere un’ipoteca solo alle medesime condizioni, risoluzioni o rescissioni.

L’ipoteca su un fabbricato indiviso mantiene la sua efficacia autonomamente dall’esito della partizione, se è stata concessa da tutti i comproprietari indivisi. In caso contrario, mantiene la sua efficacia solo nella misura in cui il comproprietario che l’ha concesso è, al momento della partizione, assegnatario dell’immobile indiviso o, quando l’immobile è assegnato a un terzo, se tale comproprietario è assegnatario del prezzo all’asta.

L’ipoteca di una quota in uno o più immobili indivisi conserva la sua efficacia solo nella misura in cui al comproprietario che l’ha concesso viene assegnato, in sede di partizione, uno o più di detti fabbricati indivisi; trattiene poi per l’intera misura di tale riparto, senza limitarsi alla quota che apparteneva al comproprietario che lo ha concesso; quando l’immobile è assegnato a un terzo, il terzo lo trattiene anche se tale comproprietario è aggiudicatario del prezzo d’asta.

Articolo 195

Qualsiasi atto convenzionale o giudiziario che costituisce un’ipoteca deve essere registrato secondo le regole di pubblicazione emanate dallo Stato Membro in cui si trova il bene gravato e previsto a tal fine.

L’ipoteca debitamente pubblicata è prende il grado dal giorno della registrazione.

Quando il diritto immobiliare, oggetto dell’ipoteca, consiste in uno smembramento del diritto di proprietà quale l’usufrutto, il diritto di superficie, la locazione enfiteutica o la locazione edilizia, l’iscrizione dell’ipoteca deve essere altresì notificata, con atto stragiudiziale, al proprietario, al titolare del diritto di superficie o al locatore dell’immobile.

Articolo 196

L’iscrizione ha una durata determinata e conserva il diritto del creditore fino a una data che sarà fissata dall’accordo o dalla decisione del tribunale entro il limite di trent’anni dal giorno della formalità, salvo diversa disposizione nazionale. La sua efficacia cessa se non viene rinnovata, prima della scadenza di tale termine, per un periodo determinato. Lo stesso vale quando l’ipoteca è stata istituita a tempo indeterminato.

Articolo 197

L’ipoteca conferisce al suo titolare un diritto di seguito e un diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione si esercita secondo le disposizioni dell'articolo 225 della presente Legge Uniforme a garanzia del capitale, delle spese e di tre anni di interessi di pari grado, salvo prendere apposite iscrizioni ipotecarie a partire dalle loro date per interessi diversi da quelli trattenuti dalla prima registrazione.

Il diritto di prelazione si esercita anche, in surroga, sul risarcimento assicurativo del bene danneggiato.

Articolo 198

A meno che non prosegua la vendita del bene ipotecato secondo le modalità previste dalle norme del sequestro immobiliare, alle quali la convenzione di ipoteca non può derogare, il creditore ipotecario che non ha ricevuto il pagamento può chiedere in giudizio che l'immobile gli rimanga come pagamento.

Tuttavia, questa opzione non gli è offerta se l'edificio costituisce la residenza principale del disponente.

Articolo 199

A condizione che il disponente sia una persona giuridica o una persona fisica regolarmente iscritta al Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari e che l'immobile ipotecato non sia ad uso abitativo, nel contratto di ipoteca può essere convenuto che il creditore diventi proprietario della proprietà ipotecata.

Trascorso il termine di trenta giorni a seguito di una diffida sul pagamento con atto stragiudiziale rimasto senza effetto, il creditore può far registrare il trasferimento di proprietà in un atto redatto secondo le forme richieste da ciascuno Stato Membro in materia trasferimento di fabbricato.

Articolo 200

Nei casi previsti dai due articoli precedenti, l'immobile deve essere valutato da un esperto nominato in via amichevole o giudiziale.

Se il suo valore supera l'importo del credito garantito, il creditore deve al disponente un importo pari alla differenza. Se ci sono altre ipoteche, lo registra. Qualsiasi clausola contraria si considera non scritta.

Articolo 201

Ogni atto relativo ad ipoteca e relativo alla trasmissione, al passaggio di grado, alla surroga, alla rinuncia, all'estinzione, è costituito, secondo la legge nazionale del luogo di ubicazione dell'immobile, con atto notarile o con atto privato secondo un modello conforme al norme dello Stato Membro interessato e pubblicato come strumento mediante il quale questa ipoteca è concessa o creata.

L'estinzione dell'ipoteca convenzionale o giudiziale comporta:

- l'estinzione dell'obbligazione principale;

- la rinuncia del creditore all'ipoteca;

- la scadenza dell'iscrizione attestata, sotto la sua responsabilità, dal curatore del Registro della pubblicità immobiliare, il presente certificato deve indicare che nessuna proroga o nuova iscrizione pregiudica la scadenza;

- l'estinzione delle ipoteche risultanti dal verbale di aggiudicazione dell'espropriazione coatta e il pagamento o la consegna dell'indennità definitiva per espropriazione per motivi di pubblica utilità.

Articolo 202

L'ipoteca è annullata secondo le regole di pubblicazione dello Stato Parte in cui si trova il bene gravato.

In caso di rifiuto del creditore di acconsentirvi o del conservatore di procedere alla cancellazione dell'ipoteca, il debitore o avente diritto di quest'ultimo può ottenere lo svincolo giudiziario di tale garanzia. La decisione giudiziaria di svincolo pronunciata contro il creditore o i suoi aventi diritto e passati in giudicato obbligano il conservatore a procedere alla cancellazione.

Capitolo 2 - Ipoteche convenzionali

Articolo 203

L'ipoteca convenzionale può essere concessa solo dal soggetto titolare del diritto immobiliare regolarmente iscritto ed in grado di disporne.

In deroga al comma precedente, l'ipoteca può essere concessa su futuri immobili nei seguenti casi e condizioni:

1°) chi non possiede immobili presenti e liberi o non possiede una quantità sufficiente a garantire il debito può convenire che ciascuno di quelli che successivamente acquisirà sia destinato al pagamento del debito man mano che vengono acquisiti;

2°) la persona il cui attuale immobile oggetto di ipoteca sia decaduto o abbia subito un danno tale da essere divenuto insufficiente alla garanzia del debito, può farlo allo stesso modo, fermo restando il diritto del creditore di perseguire la sua restituzione;

3°) chiunque abbia un diritto reale che gli consente di costruire a proprio vantaggio su fondi altrui, di demanio pubblico o nozionale, può ipotecare gli immobili e le opere la cui costruzione è iniziata o è semplicemente prevista; in caso di loro distruzione, l'ipoteca si trasferisce automaticamente alle nuove costruzioni erette nello stesso sito.

Articolo 204

L’ipoteca convenzionale deve essere concessa per una somma fissa o almeno determinabile in capitale e portata a conoscenza dei terzi mediante l’iscrizione dell’atto. Il debitore avrà facoltà, se del caso, successivamente, di chiedere la riduzione di tale somma attenendosi alle norme catastali a tal fine previste.

Articolo 205

L’ipoteca convenzionale è concessa, secondo la normativa nazionale di ubicazione dell’immobile:

- con atto pubblico redatto dal notaio territorialmente competente o dall’autorità amministrativa o giudiziaria abilitata a compiere tali atti;

- o con atto privato redatto secondo un modello approvato dall’ufficio di conservatoria dei beni fondiari.

Nella stessa forma deve essere redatta la procura conferita a un terzo per costituire ipoteca in forma notarile.

Articolo 206

Finché non viene effettuata l’iscrizione, l’atto ipotecario è inopponibile ai terzi e costituisce, tra le parti, una promessa sinallagmatica che le obbliga a procedere alla pubblicità.

Articolo 207

La pubblicazione dell’ipoteca convenzionale a garanzia di un prestito a breve termine può essere differita per un termine massimo di novanta giorni senza che il creditore perda il grado da lui acquisito.

Per questo, il creditore deve attenersi alle disposizioni a tal fine emanate dalle norme di pubblicazione concernenti le ipoteche a garanzia di prestiti a breve termine, previste dalla normativa nazionale del luogo in cui è ubicato l’immobile.

Articolo 208

L’ipoteca concessa a garanzia di una linea di credito fino a importo fisso da erogare si colloca alla data della sua pubblicazione autonomamente dalle date successive di esecuzione degli impegni assunti dal creditore.

Capitolo 3 - Ipoteche forzose

Articolo 209

Un’ipoteca forzosa è quella che viene concessa, senza il consenso del debitore, né per legge né per decisione del tribunale.

Le ipoteche forzose diverse da quelle previste dalla presente Legge Uniforme sono disciplinate dalle disposizioni specifiche del diritto nazionale di ciascuno Stato Membro.

Sezione 1 - Ipoteche forzose legali

Articolo 210

L’ipoteca legale con più creditori in comune prevista dalla Legge Uniforme che organizza le procedure collettive per la liquidazione delle passività è iscritta entro dieci giorni dalla decisione giudiziale di apertura della procedura collettiva su richiesta del cancelliere o del curatore.

Articolo 211

Il venditore, il permutante o il condivisore può esigere dall’altra parte un’ipoteca sugli immobili venduti, permutati o divisi per garantire il pagamento totale o parziale del prezzo, del rimborso dello scambio o dei crediti derivanti dalla divisione.

In assenza di stipulazione ipotecaria convenzionale, il venditore, il permutante o il condivisore possono, con decisione del tribunale competente, ottenere ipoteca coattiva sui detti immobili.

L’azione di recesso dall’atto di compravendita, permuta o divisione per mancato pagamento del prezzo o del saldo spetta al venditore, al permutante o al condivisore titolare di ipoteca convenzionale o forzosa regolarmente pubblicata per il fatto stesso di ottenere questa garanzia e in concomitanza con essa.

Il soggetto che fornisce il danaro per l’acquisto di un immobile venduto, permutato o condiviso, può ottenere ipoteca convenzionale o forzosa alle stesse condizioni del venditore, del permutante o del condivisore, se dall’atto di prestito risulta autenticamente che la somma era destinata a tale impiego e, per ricevuta del venditore, del permutante o del condivisore, che è stato effettuato il pagamento del denaro preso in prestito.

Articolo 212

Gli architetti, gli appaltatori e le altre persone incaricate della costruzione, riparazione o ricostruzione di edifici possono, prima dell’inizio dei lavori, ottenere un’ipoteca convenzionale o ottenere, con provvedimento del tribunale, un’ipoteca coattiva sull’edificio che è stato oggetto dei lavori.

L’ipoteca è iscritta provvisoriamente per l’importo della somma che sarà stimata dovuta. Questa registrazione si colloca alla sua data ma per un periodo non superiore a un mese dopo il completamento dei lavori annotato da un ufficiale giudiziario. L’ipoteca mantiene la sua data se, entro lo stesso termine, per accordo delle parti

o per decisione del tribunale, l’iscrizione diventa definitiva, per tutto o solo per parte dell’importo stimato dovuto.

Chiunque metta a disposizione il danaro per pagare o rimborsare architetti, appaltatori e altri soggetti incaricati di costruire, riparare o ricostruire edifici può ottenere un’ipoteca convenzionale o forzosa alle stesse condizioni di questi creditori non appena sia formalmente annotato nell’atto di mutuo che la somma era destinata a tale uso e, dalla ricevuta degli architetti, degli appaltatori e di altre persone, è stato effettuato il pagamento del denaro preso in prestito.

Sezione 2 - Ipoteche forzose giudiziarie

Articolo 213

A garanzia del proprio debito, al di fuori dei casi previsti dagli articoli da 210 a 212 della presente Legge Uniforme, il creditore può essere autorizzato ad iscrivere un’ipoteca provvisoria sugli immobili del suo debitore in forza di una decisione del tribunale competente del debitore o della giurisdizione in cui sono ubicati gli immobili oggetto di pignoramento.

La decisione resa indica l’importo per il quale è autorizzata l’ipoteca.

Fissa al creditore un termine entro il quale egli deve, a pena di decadenza dell’autorizzazione, proporre dinanzi al giudice competente l’azione di validità di ipoteca cautelare o la domanda di merito, anche sotto forma di istanza a fine di ingiunzione di pagamento. Essa fissa inoltre il termine entro il quale il creditore non può adire il giudice del merito.

Se il creditore viola le disposizioni del comma precedente, la decisione può essere revocata dal giudice che ha autorizzato l’ipoteca.

Articolo 214

La decisione può imporre al creditore di fornire preventivamente la prova della sua sufficiente solvibilità o, in mancanza, di prestare cauzione mediante atto depositato presso la cancelleria o presso un curatore fallimentare con o senza obbligo di osservare le regole relative alla ricezione della garanzia.

Articolo 215

Il giudice competente si pronuncia solo a condizione di deferirlo ad esso in caso di difficoltà.

La sua decisione è immediatamente esecutiva, nonostante l’opposizione o il ricorso.

Articolo 216

Il creditore è autorizzato a procedere all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca su presentazione della decisione contenente:

1°) la designazione del creditore, la sua scelta del domicilio, il nome del debitore;

2°) la data della decisione;

3°) la causa e l'ammontare del debito garantito in capitale, interessi e spese;

4°) la designazione, mediante il numero del titolo fondiario, di ciascuno dei fabbricati sui quali è stata disposta l'iscrizione; in assenza di titolo fondiario, fatta salva l'applicazione dell'articolo 192 della presente Legge Uniforme, la designazione degli immobili non censiti è effettuata secondo le disposizioni della legislazione nazionale a tal fine appositamente previste.

Le disposizioni del presente articolo non escludono le modalità di pubblicazione previste dalla normativa fondiaria.

Articolo 217

Il creditore deve notificare la decisione che dispone l'ipoteca giudiziale mediante l'atto di citazione per il procedimento in validità o il procedimento nel merito. Egli deve altresì notificare l'iscrizione entro quindici giorni da tale formalità.

Deve eleggere domicilio nella giurisdizione della giurisdizione competente o catastale.

Articolo 218

La cancellazione o la riduzione dell'ipoteca può essere ottenuto dal tribunale competente che l'ha autorizzata, pronunciandosi tempestivamente, contro il deposito, nelle mani di un curatore fallimentare da lui designato, delle somme capitale, interessi e spese, con stanziamento speciale al credito. La cancellazione o la riduzione dell'ipoteca devono essere richiesti entro un mese dalla notifica dell'atto di citazione in validità o del procedimento di merito.

Quando la pretesa impugnata è stata oggetto di una decisione passata in giudicato, le somme sequestrate sono destinate appositamente, con privilegio su tutti gli altri, al pagamento del debito del pubblico ministero. Sono soggetti a sequestro preventivo per tutta la durata della procedura.

Articolo 219

Il giudice adito può, in ogni caso, anche prima di essersi pronunciato nel merito, disporre la cancellazione totale o parziale dell'ipoteca se il debitore dimostra gravi e legittimi motivi.

In caso di sospensione del procedimento, scioglimento del procedimento o azione, il mancato assenso del rilascio dell'iscrizione provvisoria è dato dal giudice che ha autorizzato l'iscrizione stessa e l'annullamento è effettuato all'atto del deposito della sua decisione passata in giudicato.

Articolo 220

Quando è giustificato che il valore degli immobili sia doppio rispetto alle somme iscritte, il debitore può limitare gli effetti della prima iscrizione sugli immobili da lui indicati a tal fine.

Articolo 221

In caso di riconoscimento del debito, la sentenza di merito mantiene in tutto o in parte l'ipoteca già iscritta o concede un'ipoteca definitiva.

Entro sei mesi dal giorno in cui la presente decisione ha acquisito forza di cosa giudicata, è richiesta l'iscrizione dell'ipoteca risultante in conformità alla legislazione dello Stato Membro in cui si trova il bene vincolato. Ciò che è stato mantenuto si colloca alla data della registrazione provvisoria; i gradi ipotecari alla data dell'ultima iscrizione.

In mancanza di iscrizione definitiva entro il termine sopra indicato, o se il debito non viene riconosciuto con provvedimento divenuto definitivo, la prima iscrizione diventa retroattivamente inefficace e la sua cancellazione può essere richiesta da qualsiasi interessato, a spese del dichiarante, alla giurisdizione che ha autorizzato tale registrazione.

Capitolo 4 - Effetti delle Ipoteche

Articolo 222

Nel caso in cui l'immobile ipotecato diventi insufficiente a garantire il suo credito, a seguito di distruzione o degrado, il creditore può procedere al pagamento del suo credito prima del termine o ottenere un'altra ipoteca.

Articolo 223

Il diritto di seguito si esercita nei confronti del terzo intestatario dell'immobile il cui titolo sia pubblicato dopo l'ipoteca.

Sebbene il terzo titolare non sia personalmente responsabile del debito, può ripagare il creditore richiedente per l'intero importo del suo credito, in capitale, interessi e altri accessori, surrogandosi a lui.

Titolo 4 - Distribuzione dei fondi e classificazione dei titoli

Articolo 224

La procedura di distribuzione del prezzo al pignoramento è dettata dalle norme che disciplinano le modalità di esecuzione fatte salve le seguenti disposizioni in materia all'ordine di distribuzione.

Articolo 225

I fondi per la costruzione di edifici sono distribuiti nel seguente ordine:

1°) ai creditori delle spese legali sostenute per la realizzazione dell'immobile ceduto e dell'effettiva ripartizione del prezzo;

2°) creditori di stipendi super privilegiati;

3°) ai creditori titolari di ipoteca convenzionale o forzosa e ai creditori separatisti iscritti entro il termine di legge, ciascuno secondo il grado di iscrizione all'albo della pubblicità immobiliare;

4°) ai creditori con privilegio generale oggetto di pubblicità, ciascuno secondo il grado della loro iscrizione nel Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari;

5°) ai creditori con privilegio generale non soggetti a pubblicità secondo l'ordine stabilito dall'articolo 180 della presente Legge Uniforme;

6°) ai creditori chirografari con titolo esecutivo quando siano intervenuti mediante pignoramento o opposizione alla procedura.

In caso di insufficienza di fondi per estinguere i creditori designati ai punti 1°), 2°), 5°) e 6°) del presente articolo, arrivando a pari grado, concorrono alla distribuzione in proporzione al totale dei loro crediti in franchi.

Articolo 226

Fermo restando l'esercizio di un eventuale diritto di ritenzione o di un diritto esclusivo al pagamento, il denaro proveniente dalla produzione dei mobili è distribuito nel seguente ordine:

1°) ai creditori delle spese legali sostenute per realizzare la realizzazione dell'immobile ceduto e la distribuzione stesso del prezzo;

2°) ai creditori delle spese sostenute per la conservazione dei beni del debitore nell'interesse dei creditori il cui titolo è antecedente;

3°) creditori di stipendi super privilegiati;

4°) ai creditori garantiti da privilegio generale soggetto a pubblicità, pegno o pegno, ciascuno alla data della sua opponibilità a terzi;

5°) ai creditori privilegiati, ciascuno secondo il mobile cui si riferisce il privilegio; in caso di contrasto tra crediti con privilegio speciale sullo stesso bene mobile, la preferenza è data alla prima parte pignorante;

6°) ai creditori titolari di pegno generale non oggetto di pubblicità secondo l'ordine stabilito dall'articolo 180 della presente Legge Uniforme;

7°) ai creditori chirografari con titolo esecutivo quando siano intervenuti mediante pignoramento o opposizione alla procedura di riparto.

In caso di insufficienza di fondi per estinguere i creditori designati ai punti 1°), 2°), 3°), 6°) e 7°) del presente articolo di pari grado, concorrono alla ripartizione in proporzione del loro totale crediti, in franchi.

Titolo 5 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 227

La presente Legge Uniforme, che abroga la Legge Uniforme sull'organizzazione delle garanzie del 17 aprile 1997, si applica solo alle garanzie concesse o costituite successivamente alla sua entrata in vigore.

I titoli concessi o costituiti anteriormente alla presente Legge Uniforme e in conformità con la legislazione allora in vigore restano soggetti a tale legislazione fino alla loro estinzione.

Articolo 228

La presente Legge Uniforme sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'OHADA entro sessanta giorni dalla data della sua adozione. Sarà inoltre pubblicato negli Stati Membri, nella Gazzetta Ufficiale o con qualsiasi mezzo appropriato. Sarà applicabile novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'OHADA in conformità con l'articolo 9 del Trattato sull'armonizzazione del diritto commerciale in Africa, firmato a Port-Louis il 17 ottobre 1993, come rivisto in Quebec il 17 ottobre 2008.

Fatto a Lomé, il 15 dicembre 2010.

Legge sul trasporto di merci su strada

Adottato il 22 marzo 2003 a Yaoundé (Camerun), la Legge Uniforme relativa al trasporto di merci su strada si applica a qualsiasi contratto di trasporto di merci su strada quando il luogo di presa in consegna delle merci e il luogo destinato alla loro consegna, come indicato nel contratto, si trovano nel territorio di uno Stato Membro dell'OHADA, o nel territorio di due Stati diversi, di cui almeno uno Membro dell'OHADA, escluso il trasporto di merci pericolose, il trasporto funerario, il trasporto di traslochi o il trasporto effettuato in base a convenzioni postali internazionali.

La Legge Uniforme si applica indipendentemente dal domicilio e dalla nazionalità delle parti del contratto di trasporto.

Regola la conclusione, l'esecuzione, la responsabilità e il contenzioso derivanti dal trasporto.

OHADA

ORGANIZZAZIONE PER

L'ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO COMMERCIALE IN AFRICA

LEGGE UNIFORME RELATIVA AI CONTRATTI DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

Preambolo

Il Consiglio dei Ministri dell'Organizzazione per l'Armonizzazione del Diritto Commerciale in Africa (OHADA),

visto il trattato sull'armonizzazione del diritto commerciale in Africa, in particolare gli articoli 2, da 5 a 10,

visti il rapporto del Segretario permanente e le osservazioni degli Stati parti,

visto il parere della Corte comune di giustizia e arbitrato del 17 dicembre 2003,

Dopo aver deliberato, adottare all'unanimità gli Stati Membri presenti e votanti per la seguente Legge Uniforme:

Capitolo 1 - Campo di applicazione e definizioni

Campi di applicazione

Articolo 1

(1) La presente Legge Uniforme si applica a qualsiasi contratto di trasporto di merci su strada in cui il luogo di presa in consegna delle merci e il luogo destinato alla consegna, come indicato nel contratto, sono situati nel territorio di uno Stato Membro dell'OHADA o nel territorio di due Stati diversi, di cui almeno uno è Membro dell'OHADA. La Legge Uniforme si applica indipendentemente dal domicilio e dalla nazionalità delle parti del contratto di trasporto.

(2) La legge Uniforme non si applica al trasporto di merci pericolose, al trasporto funebre, al trasloco o al trasporto effettuato in base alle convenzioni postali internazionali.

Definizioni

Articolo 2

Ai fini della presente Legge Uniforme, si intende per:

"avviso": un avviso orale o scritto, a meno che una disposizione della presente Legge Uniforme non richieda la scrittura o le persone interessate dispongano diversamente;

"contratto di trasporto di merci": qualsiasi contratto con il quale una persona fisica o giuridica, il vettore, si impegna principalmente e dietro compenso a spostare su strada, da un luogo all'altro e per mezzo di un veicolo, le merci consegnategli da un'altra persona denominata mittente;

"scritto": una sequenza di lettere, caratteri, numeri o qualsiasi altro segno o simbolo con significato

intelligibile e posto su carta o su un supporto che utilizza la tecnologia dell'informazione.

Salvo disposizione contraria delle persone interessate, il requisito di una scrittura è soddisfatto indipendentemente dal supporto e dai metodi di trasmissione, a condizione che siano garantite l'integrità, la stabilità e la durata della scrittura;

la lettera di vettura è il documento che stabilisce il contratto di trasporto di merci.

"beni": qualsiasi bene mobile;

"merci pericolose": le merci che, in generale, per la loro composizione o condizione, presentano un rischio per l'ambiente, la sicurezza o l'integrità delle persone o dei beni;

"trasporto con trasloco": il trasporto di beni mobili usati da e verso locali residenziali o locali per uso professionale, commerciale, industriale, artigianale o amministrativo, in cui l'imballaggio è fornito dal vettore e il viaggio non è il servizio principale;

"trasporto funebre": il trasporto del corpo di una persona deceduta;

"trasporto successivo": il trasporto in cui più autotrasportatori si succedono per eseguire un unico contratto di trasporto su strada;

«trasporto sovrapposto»: il trasporto in cui, ai fini dell'esecuzione di un unico contratto di trasporto su strada, un veicolo stradale contenente merci è trasportato, senza interrompere il carico, su o in un veicolo non stradale durante una parte del viaggio;

"vettore": una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità di trasportare le merci dal luogo di partenza al luogo di destinazione mediante un veicolo stradale;

"veicolo": qualsiasi veicolo stradale a motore o qualsiasi rimorchio o semirimorchio sull'asse posteriore la cui parte anteriore poggia sul veicolo trattore, progettato per essere accoppiato a tale veicolo.

Capitolo 2 - Documenti contrattuali e di trasporto

Formazione del contratto di trasporto

Articolo 3

Il contratto di trasporto di merci è stipulato non appena la parte incaricata e il vettore accettano di spostare le merci a un prezzo concordato.

Lettera di vettura

Articolo 4

1°) La lettera di vettura deve contenere:

il luogo e la data della sua stipula;

il nome e l'indirizzo del vettore;

i nomi e gli indirizzi del mittente e del destinatario;

il luogo e la data di ritiro della merce e il luogo previsto per la consegna;

la tipologia delle merci e il metodo di imballaggio e, nel caso di merci pericolose, il loro nome generalmente riconosciuto;

il numero di colli, i loro marchi e numeri particolari;

il peso lordo o la quantità altrimenti espressa delle merci;

le istruzioni richieste per le formalità doganali e di altro tipo;

le spese di trasporto (prezzi di trasporto, spese accessorie, dazi doganali e altri costi derivanti dalla conclusione del contratto fino alla consegna);

2°) Se del caso, la lettera di vettura può contenere:

il divieto di trasbordo;

i costi sostenuti dal mittente;

l'importo del rimborso da riscuotere al momento della consegna della merce;

la dichiarazione da parte del mittente, dietro pagamento di un supplemento di prezzo concordato, del valore della merce o di un importo che rappresenta un interesse speciale alla consegna;

le istruzioni dal mittente al vettore per quanto riguarda l'assicurazione delle merci;

il termine concordato entro il quale deve essere effettuato il trasporto.

Il periodo deducibile per il pagamento delle spese di immobilizzazione del veicolo;

3°) I contraenti possono includere nella lettera di vettura ogni altra menzione che ritengano utile;

4°) l'assenza o l'irregolarità della lettera di vettura o delle indicazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, nonché la perdita della lettera di vettura non pregiudica né l'esistenza né la validità del contratto di trasporto che rimane fatte salve le disposizioni della presente Legge Uniforme.

L'elenco dei documenti forniti al vettore.

Valore probatorio della lettera di vettura

Articolo 5

1°) La lettera di vettura fa fede, fino a prova contraria delle le condizioni del contratto di trasporto e dell'assunzione di responsabilità per la merce da parte del vettore.

2°) La lettera di vettura è redatta in un originale e in almeno due copie, con il numero di copie da specificare. L'originale viene consegnato al mittente, una copia viene conservata dal vettore e un'altra accompagna la merce a destinazione.

Documenti doganali

Articolo 6

1°) Nel trasporto tra Stati, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali e delle altre formalità da espletare prima della consegna delle merci, il mittente deve allegare alla lettera di vettura o mettere a disposizione del vettore i documenti necessari e fornirgli tutte le informazioni utili.

(2) Il vettore non è tenuto a verificare se i documenti di cui al paragrafo precedente siano esatti o sufficienti. Il mittente è responsabile nei confronti del vettore per qualsiasi danno che possa derivare dall'assenza, dall'insufficienza o dall'irregolarità di tali documenti e informazioni, tranne in caso di colpa del vettore.

3°) Il vettore è responsabile. Al pari di un mandatario, delle conseguenze della perdita o dell'uso improprio dei

Documenti menzionati sulla lettera di vettura e che la accompagnano o che sono consegnati nelle sue mani: in
questo caso, il risarcimento a sue spese non supererà quello che sarebbe dovuto in caso di perdita della merce.

Capitolo 3 - Esecuzione del contratto di trasporto

Imballaggio della merce

Articolo 7

1°) Salvo diversa disposizione del contratto o della dogana, il mittente deve imballare adeguatamente la merce. Egli è responsabile nei confronti del vettore e di qualsiasi altra persona dei cui servizi quest'ultimo si avvale per l'esecuzione del contratto di trasporto, per danni a persone, attrezzature o altri beni, nonché per i costi sostenuti a causa del difetto nell'imballaggio della merce, a meno che il difetto sia evidente o noto al vettore al momento della presa in consegna e quest'ultimo non abbia espresso riserve al riguardo.

2°) Qualora, al momento della presa in consegna, un difetto di imballaggio evidente o noto al vettore

presenti un evidente rischio per la sicurezza o l'integrità delle persone o delle merci, il vettore ne informa il responsabile dell'imballaggio e lo invita a porvi rimedio. Il vettore non è tenuto a trasportare la merce se, dopo l'avviso, non viene posto rimedio a tale difetto di imballaggio entro un termine ragionevole tenuto conto delle circostanze di fatto.

3°) In caso di rottura dell'imballaggio durante il trasporto, il vettore prende le misure che gli sembrano le migliori nell'interesse della persona avente diritto alla merce e ne informa quest'ultima. Se l'imballaggio rotto o le merci in esso contenute presentano un rischio per la sicurezza o l'integrità delle persone o delle merci, il vettore può, in modo appropriato, scaricare immediatamente la merce per conto dell'avente diritto e ed inviargli una notifica. Dopo questo scarico, il trasporto si considera completato. In questo caso, il vettore assume la custodia della merce; tuttavia, può affidarla a un terzo ed è quindi responsabile solo della scelta di questo terzo. Le merci rimangono quindi gravate dai reclami derivanti dalla lettera di vettura e da eventuali altri costi.

Dichiarazioni e responsabilità del mittente

Articolo 8

1°) Il mittente fornisce al vettore le informazioni e le istruzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1), lettere da c) a h), e, se del caso, quelle di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo.

2°) Il mittente è tenuto a risarcire il danno subito dal vettore o da qualsiasi altra persona alle cui prestazioni quest'ultimo ricorre per l'esecuzione del contratto di trasporto, quando tale danno è causato dal difetto intrinseco della merce o dall'omissione, dall'insufficienza o dall'inesattezza delle sue dichiarazioni o istruzioni relative alle merci trasportate.

3°) Il mittente che consegna al vettore una merce pericolosa, senza averne preventivamente reso nota l'esatta natura, è responsabile degli eventuali danni subiti a seguito del trasporto di tali merci. In particolare, deve pagare le spese di magazzinaggio e le spese sostenute dalle merci e assumersene i rischi. Il vettore può, in modo adeguato, scaricare, distruggere o rendere innocue merci pericolose che non avrebbe acconsentito a prendere in consegna se fosse stato a conoscenza della loro natura o del loro carattere, senza alcun indennizzo.

4°) Il mittente che consegna al vettore documenti, contanti o merci di grande valore, senza aver prima reso nota la natura o il valore, è responsabile per eventuali danni subiti a seguito del loro trasporto. Il vettore non è tenuto a trasportare documenti, contanti o merci di alto valore. Se trasporta questo tipo di merci, è responsabile della perdita solo nel caso in cui la natura o il valore delle merci gli sia stato dichiarato. Una falsa dichiarazione che fuorvia sulla natura o sul valore della merce esonera il vettore da qualsiasi responsabilità.

Durata del trasporto

Articolo 9

Il trasporto di merci copre il periodo che va dall'assunzione delle merci da parte del vettore in vista della

loro circolazione, fino alla consegna di dette merci.

Movimentazione della merce
Articolo 10

1°) Al momento della presa in carico della merce, il vettore è tenuto a controllare:

l'esattezza delle indicazioni contenute nella lettera di vettura relative al numero di colli, ai loro marchi e ai loro numeri;

lo stato apparente delle merci e il loro imballaggio.

2°) Se il vettore non dispone di mezzi ragionevoli per verificare l'esattezza delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, egli formula sulla lettera di vettura riserve che devono essere motivate. Egli deve altresì motivare le eventuali riserve che formula in merito alle condizioni apparenti delle merci e al loro imballaggio. Tali riserve sono vincolanti per il mittente solo se quest'ultimo le ha espressamente accettate sulla lettera di vettura.

3°) Il mittente ha il diritto di esigere dal vettore la verifica del peso lordo o della quantità altrimenti espressa delle merci. Può anche richiedere la verifica del contenuto dell'imballaggio. Il vettore può richiedere il pagamento della tassa di verifica al mittente. Il risultato dei controlli è registrato sul documento di accompagnamento.

4 °) In assenza di riserve motivate del vettore iscritte sulla lettera di vettura, si presume che le merci e il loro imballaggio fossero in buone condizioni apparenti al momento della presa in consegna e che il numero di colli, i loro marchi e numeri fossero conformi alle indicazioni della lettera di vettura.

Diritto di disporre della merce lungo il percorso

Articolo 11

1°) Il mittente ha il diritto di disporre della merce durante il viaggio, in particolare chiedendo al vettore di interrompere il trasporto, di cambiare il luogo previsto per la consegna o di consegnare la merce a un destinatario diverso da quello indicato sulla lettera di vettura.

2 °) Il diritto di disposizione, tuttavia, spetta al destinatario non appena viene redatta la lettera di vettura se il mittente ne fa menzione.

3°) L'esercizio del diritto di disposizione è soggetto alle seguenti condizioni:

il mittente o, nel caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il destinatario che intenda esercitare tale diritto, deve presentare l'originale della lettera di vettura sul quale devono essere registrate le nuove istruzioni impartite al vettore e risarcire il vettore per i costi e i danni causati dall'esecuzione di tali istruzioni;

tale esecuzione deve essere possibile nel momento in cui le istruzioni pervengono alla persona che deve eseguirle e non deve ostacolare il normale funzionamento dell'attività del vettore né pregiudicare chi spedisce la merce o i destinatari di altre spedizioni;

le istruzioni non devono mai avere l'effetto di dividere la spedizione.

4°) Qualora, a causa delle disposizioni del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, il vettore non sia in grado di eseguire le istruzioni ricevute, ne informa immediatamente la persona da cui provengono le istruzioni.

5°) Il vettore che non ha eseguito le istruzioni impartite alle condizioni previste dal presente articolo o che ha rispettato tali istruzioni senza aver richiesto la presentazione dell'originale della lettera di vettura è responsabile nei confronti del beneficiario per il danno causato da questo fatto.

Impedimento al trasporto e alla consegna

Articolo 12

1°) Il vettore deve notificare e richiedere senza indugio istruzioni:

all'avente diritto alle merci se, prima dell'arrivo delle merci nel luogo previsto per la consegna, l'esecuzione del contratto alle condizioni stabilite nella lettera di vettura è o diventata impossibile;

al mittente se, dopo l'arrivo della merce nel luogo di destinazione, per qualsiasi motivo e senza colpa del vettore, non può effettuare la consegna.

2°) Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), qualora le circostanze consentano l'esecuzione del contratto a condizioni diverse da quelle previste nella lettera di vettura e il vettore non abbia potuto ottenere istruzioni tempestive dall'avente diritto alle merci, egli adotta le misure che ritiene le migliori nell'interesse di tale persona.

3°) Quando la consegna non ha potuto essere effettuata perché il destinatario ha trascurato o rifiutato di prendere in consegna la merce, quest'ultimo può sempre prenderla in consegna fino a quando il vettore non ha ricevuto istruzioni contrarie.

4°) Il vettore ha diritto al rimborso delle spese causategli dalla sua richiesta di istruzioni e dall'esecuzione delle istruzioni, a meno che tali costi non siano la conseguenza di una sua colpa.

5°) Dall'avviso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il vettore può scaricare la merce per conto del beneficiario. Dopo questo scarico, il trasporto si considera completato. Il vettore assume quindi la custodia delle merci e ha diritto a una remunerazione ragionevole per la conservazione o lo stoccaggio delle merci. Il vettore può, tuttavia, affidare la merce a un terzo ed è quindi responsabile solo della scelta giudiziosa di tale terzo. La merce rimane gravata da reclami derivanti dalla lettera di vettura e da qualsiasi altro costo.

6°) Il vettore può procedere alla vendita della merce senza attendere istruzioni se lo stato o la deperibilità della merce lo giustifica o se le spese di custodia sono sproporzionate rispetto al valore della merce. Negli

altri casi, può far eseguire la vendita se non ha ricevuto istruzioni entro quindici giorni dalla comunicazione. Il modo di procedere in caso di vendita è determinato dalla legge o dalla dogana del luogo in cui si trovano le merci. Il ricavato della vendita sarà messo a disposizione dell'avente diritto, meno i costi della merce. Se questi costi superano i proventi della vendita, il vettore ha diritto alla differenza.

Consegna della merce

Articolo 13

1°) Il vettore è tenuto a consegnare la merce al destinatario nel luogo previsto per la consegna e a consegnargli copia della lettera di vettura che accompagna la merce, il tutto previo appuramento. La consegna deve essere effettuata entro il termine concordato o, in assenza di un termine concordato, entro il termine che è ragionevole concedere a un vettore diligente, tenendo conto delle circostanze di fatto.

2°) Dopo l'arrivo della merce nel luogo previsto per la consegna, il vettore è tenuto a comunicare al destinatario l'arrivo della merce e il termine fissato per il suo ritiro, a meno che la merce non venga consegnata alla residenza o allo stabilimento del destinatario.

3°) Prima di prendere in consegna la merce, il destinatario è tenuto a pagare l'importo dei crediti risultanti dalla lettera di vettura. In caso di controversia al riguardo, il vettore è obbligato a consegnare la merce solo se il destinatario fornisce un deposito.

4°) Fatti salvi i diritti e gli obblighi del mittente, il destinatario, con la sua accettazione espressa o tacita della merce o del contratto di trasporto, acquisisce i diritti derivanti dal contratto di trasporto e può farli valere a proprio nome

nei confronti del vettore. Tuttavia, il vettore non può essere ritenuto responsabile per il doppio risarcimento al mittente e al destinatario per lo stesso danno.

Condizioni della merce e ritardo nella consegna

Articolo 14

1°) Quando il vettore e il destinatario concordano le condizioni della merce alla consegna, possono fare una dichiarazione scritta congiunta. In tal caso, la prova contraria all'esito di tale constatazione può essere fornita solo in caso di perdita o danno non apparente e se il destinatario ha inviato al vettore una comunicazione scritta che indica la natura della perdita o del danno entro sette giorni da tale constatazione congiunta, escluse le domeniche e i giorni festivi.

2°) Quando non vi è una dichiarazione scritta comune dello stato della merce alla consegna, il destinatario deve inviare al vettore una comunicazione scritta che indichi la natura della perdita o del danno:

entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla data di consegna, in caso di perdita o danneggiamento apparente;

entro sette giorni dalla data di consegna, escluse le domeniche e i giorni festivi, in caso di perdita o danneggiamento non apparente.

3°) In mancanza di preavviso entro tali termini, si presume che la merce sia stata ricevuta nelle condizioni descritte nella lettera di vettura. Una dichiarazione scritta della perdita o del danneggiamento subito alla lettera di vettura o ad altro documento di trasporto al momento della consegna soddisfa i requisiti di preavviso di cui al presente paragrafo.

4°) Un ritardo nella consegna può dar luogo a un risarcimento solo se viene inviata una comunicazione scritta al vettore entro ventuno giorni dalla data dell'avviso di arrivo delle merci nel luogo previsto per la consegna o, se del caso, quella dell'arrivo delle merci presso la residenza o lo stabilimento del destinatario in cui deve essere effettuata la consegna.

Pagamento dei crediti derivanti dalla lettera di vettura

Articolo 15

1°) I reclami risultanti dalla lettera di vettura sono a carico del cliente prima della consegna, salvo diversa indicazione sulla lettera di vettura.

2 °) Se le merci non sono della stessa natura di quelle descritte nel contratto o se il loro valore è superiore all'importo dichiarato, il vettore può richiedere il prezzo che avrebbe potuto richiedere per tale trasporto.

3°) Ai sensi dell'articolo 13 capoverso 3 di cui sopra, il vettore ha il diritto di trattenere le merci trasportate fino al pagamento dei crediti risultanti dalla lettera di vettura. Se, secondo la lettera di vettura, queste somme sono dovute dal destinatario, il vettore che non richiede la loro esecuzione prima della consegna perde il diritto di reclamarle al cliente. In caso di rifiuto del pagamento da parte del destinatario, il vettore deve avvisare il cliente e chiedergli istruzioni.

4°) Il vettore ha un privilegio sulle merci trasportate per tutto ciò che gli è dovuto a condizione che vi sia un collegamento tra le merci trasportate e il reclamo.

Capitolo 4 - Responsabilità del vettore

Presupposto della responsabilità

Articolo 16

1°) Il vettore è tenuto a consegnare la merce a destinazione. È responsabile per danni, perdite totali o parziali che si verificano durante il periodo di trasporto, nonché ritardi nella consegna.

2°) C'è un ritardo nella consegna quando la merce non è stata consegnata entro il termine concordato o, in assenza di un termine concordato, entro il termine che sarebbe ragionevole concedere a un vettore diligente, tenendo conto delle circostanze di fatto.

3°) Il beneficiario può, senza dover fornire alcuna altra prova, considerare la merce come persa in tutto o in parte, a seconda dei casi, quando non è stata consegnata o è stata consegnata solo parzialmente trenta giorni dopo la scadenza del periodo di consegna concordato o, se non è stato concordato un periodo di consegna, sessanta giorni dopo che il vettore ha preso in carico la merce.
4°) Il vettore è responsabile, per quanto riguarda i propri atti o omissioni, per gli atti o le omissioni dei suoi dipendenti o mandatari che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e di quelle di qualsiasi altra persona di cui si avvale per l'esecuzione del contratto di trasporto, quando tale persona agisce ai fini dell'esecuzione del contratto.

Esenzioni

Articolo 17

1°) Il vettore è esonerato dalla responsabilità se dimostra che la perdita, il danno o il ritardo sono stati causati da un difetto o da un ordine dell'avente diritto, da un difetto della merce o da circostanze che il vettore non ha potuto evitare e alle cui conseguenze non ha potuto porre rimedio.

2°) Il vettore è esonerato da responsabilità quando la perdita o il danno derivano dai rischi particolari inerenti a uno o più dei seguenti fatti:

uso di veicoli aperti e senza spalline, qualora tale uso sia stato espressamente concordato e menzionato nella lettera di vettura;

assenza o difetto di imballaggio per merci esposte per loro natura a sprechi o danni quando sono imballate in modo improprio o non imballate;

la movimentazione, il carico, lo stivaggio o lo scarico delle merci da parte dello mittente o del destinatario o di persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario;

natura di talune merci esposte, per cause inerenti a tale stessa natura, a perdite totali o parziali o a danni, in particolare per rottura, deterioramento spontaneo, essiccazione, fusione o rifiuti normali;

insufficienza o imperfezione dei marchi o dei numeri degli imballaggi;

trasporto di animali vivi.

3°) Il vettore non può esimersi dalla propria responsabilità invocando i difetti del veicolo utilizzato per effettuare il trasporto.

4°) Qualora il vettore dimostri che, tenuto conto delle circostanze di fatto, la perdita o il danno possono essere il risultato di uno o più di questi rischi particolari, si presume che derivino da questi rischi. L'avente diritto può tuttavia provare che il danno non presentava uno di questi rischi dovuti in tutto o in parte. Nel caso di cui al precedente paragrafo 2, la presunzione non si applica in caso di mancanza di una rilevanza anormale o di perdita del collo.

5°) Se il trasporto è effettuato per mezzo di un veicolo attrezzato in modo da eliminare le merci dall'influenza del calore, del freddo, delle variazioni di temperatura o dell'umidità dell'aria, il vettore può invocare il beneficio dell'esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), soltanto se dimostra che tutte le misure che gli incombono, tenuto conto delle circostanze, sono state prese in considerazione per quanto riguarda la selezione, il mantenimento e l'uso di tali disposizioni e che essa si è conformata alle istruzioni particolari che potrebbero esserle state impartite.

6°) Il vettore può invocare il beneficio del paragrafo 2, lettera f) del presente articolo solo se dimostra che sono state adottate tutte le misure che normalmente gli incombono, tenuto conto delle circostanze, e che ha ottemperato alle istruzioni particolari che gli sono state impartite.

6- Se il vettore non è responsabile per alcuni dei fattori che hanno causato il danno, la sua responsabilità rimane nella misura in cui i fattori per i quali è responsabile hanno contribuito al danno.

Limitazioni di responsabilità

Articolo 18

1°) Il risarcimento del danno o della perdita totale o parziale della merce è calcolato sulla base del valore della merce e non può superare i 5.000 franchi CFA per chilogrammo di peso lordo della merce. Tuttavia, se il mittente ha fatto una dichiarazione di valore o una dichiarazione di interesse particolare alla consegna alla lettera di vettura, il risarcimento del danno subito non può superare l'importo indicato nella dichiarazione.

2°) In caso di dichiarazione di un interesse speciale alla consegna, può essere richiesto, indipendentemente dal risarcimento previsto al comma 1, e fino all'importo degli interessi speciali, risarcimento pari al danno aggiuntivo di cui è fornita la prova.

3°) In caso di ritardo, indipendentemente dal risarcimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo per danni o perdita della merce, se il beneficiario dimostra che il danno supplementare è derivato dal ritardo, il vettore è obbligato a pagare il risarcimento di tali danni che non possono superare il prezzo del trasporto.

Calcolo dell'indennità

Articolo 19

1°) Il valore delle merci è determinato in base al prezzo corrente di mercato di beni della stessa natura e qualità nel luogo e nel momento della presa in consegna. Ai fini del calcolo del risarcimento, il valore della merce comprende anche il prezzo del trasporto, i dazi doganali e gli altri costi sostenuti in relazione al trasporto della merce, per intero in caso di perdita totale, e pro rata in caso di perdita parziale o danno.

2°) In caso di danno, il vettore paga l'importo del deprezzamento calcolato sulla base del valore della merce. Tuttavia, l'indennizzo per danni non può superare:

l'importo che avrebbe raggiunto in caso di perdita totale, se la totalità della spedizione si è deprezzata dal

danno;

l'importo che avrebbe raggiunto in caso di perdita della parte deprezzata, se solo una parte della spedizione fosse deprezzata dal danno.

3 °) Il beneficiario può richiedere l'interesse dell'indennità. Tali interessi, calcolati ad un tasso del cinque per cento annuo, decorrono dal giorno del reclamo scritto al vettore o, in mancanza di reclamo, dal giorno del reclamo legale o della richiesta di arbitrato.

4 °) Nel caso del trasporto tra Stati, quando gli elementi che servono da base per il calcolo dell'indennità non sono espressi in franchi CFA, la conversione viene effettuata in base al corso del giorno e al luogo di pagamento dell'indennità o, il se del caso, alla data della sentenza.

Responsabilità extracontrattuale

Articolo 20

1°) Le esenzioni e le limitazioni di responsabilità previste dalla presente Legge Uniforme si applicano per qualsiasi azione contro il vettore per danni derivanti da perdite o danni subiti dalla merce o per ritardo nella consegna, indipendentemente dal fatto che l'azione sia basata su responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

2°) Quando un'azione per perdita, danno o ritardo è intentata contro una persona il cui vettore è responsabile ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, di cui sopra, tale persona può avvalersi delle esenzioni e dei limiti di responsabilità previsti per il vettore nella presente Legge Uniforme.

Decadenza del diritto all'esenzione e limitazione di responsabilità

Articolo 21

1°) Il vettore non è ammesso al regime di esenzione dalla limitazione di responsabilità prevista dalla presente Legge Uniforme, o quello del termine di prescrizione di cui al successivo articolo 25, se è dimostrato che la perdita, il danno o il ritardo nella consegna deriva da un atto o da un'omissione da lui commessi, con l'intenzione di causare tale perdita, danno o ritardo, o incautamente e sapendo che tale perdita, danno o ritardo probabilmente ne risulterebbe.

2°) In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20 di cui sopra, un mandatario o mandatario del vettore o un'altra persona di cui utilizza i servizi per l'esecuzione del contratto di trasporto, non ha diritto all'esenzione dalla responsabilità e alla limitazione del risarcimento prevista dalla presente Legge Uniforme, né al termine di prescrizione di cui all'articolo 25, se è dimostrato che la perdita, il danno o il ritardo nella consegna derivano da un atto o da un'omissione da lui commessa nell'esercizio delle sue funzioni, sia con l'intenzione di causare tale perdita, danno o ritardo, sia incautamente e sapendo che tale perdita, danno o ritardo ne sarebbe probabilmente derivato.

Responsabilità in caso di sovrapposizione di trasporto

Articolo 22

La presente Legge Uniforme si applica all'insieme dei trasporti sovrapposti. Tuttavia, qualora, senza colpa del trasportatore su strada, si verifichino perdite, danni o ritardi durante la parte non stradale del trasporto, la responsabilità del vettore stradale è determinata conformemente alle norme imperative della legge che disciplina tale altro modo di trasporto. In mancanza di tali norme, la responsabilità del trasportatore su strada rimane disciplinata dalla presente Legge Uniforme.

Responsabilità in caso di trasporto successivo

Articolo 23

1°) In un trasporto successivo, accettando la merce e la lettera di vettura, ogni vettore diventa parte del contratto.

2°) In tale trasporto, un'azione di responsabilità per perdita, danno o ritardo può essere intentata solo contro il primo vettore, il vettore che ha eseguito la parte del trasporto nel corso della quale si è verificato il fatto che ha causato il danno o l'ultimo vettore. L'azione può essere intentata contro diversi di questi vettori, la loro responsabilità è solidale.

3°) In caso di perdita o danno apparente, il vettore intermedio deve indicare sulla lettera di vettura presentata dall'altro vettore una riserva analoga a quella di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Egli deve informare immediatamente il mittente e il vettore che ha emesso la lettera di vettura della riserva che ha inserito.

4°) Le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 2 e 10 capoverso 4 si applicano tra vettori successivi.

Capitolo 5 - Contenzioso

Azione Giudiziaria tra vettori

Articolo 24

1°) Il vettore che ha pagato un indennizzo ai sensi della presente Legge Uniforme ha il diritto di intentare un'azione in conto capitale, interessi e costi contro i vettori che hanno partecipato all'esecuzione del contratto di trasporto, in conformità con le seguenti disposizioni:

il vettore per che con il proprio atto è stato causato il danno deve sopportare da solo il risarcimento, sia che lo abbia pagato lui stesso o che sia stato pagato da un altro vettore;

se il danno è stato causato dall'atto di due o più vettori, ciascuno di essi deve pagare un importo

proporzionale alla sua quota di responsabilità; se la valutazione delle quote di responsabilità è impossibile, ciascuno di essi è responsabile in proporzione alla quota di remunerazione del trasporto che gli è dovuta;

qualora non sia possibile stabilire a quale vettore sia imputabile la responsabilità, l'onere della compensazione è ripartito tra tutti i vettori nella proporzione di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo;

2°) Se uno dei vettori è insolvente, la quota che gli incombe e che non ha pagato è ripartita tra tutti gli altri vettori in proporzione alla loro remunerazione.

3°) I vettori sono liberi di concordare tra loro clausole di deroga al presente articolo.

Termine per i reclami e i termini di prescrizione

Articolo 25

1°) Qualsiasi azione derivante dal trasporto disciplinata dalla presente Legge Uniforme deve essere prescritta entro un anno dalla data di consegna o, in mancanza di consegna, dalla data in cui la merce avrebbe dovuto essere consegnata. Tuttavia, in caso di frode o colpa equivalente a frode, questo termine di prescrizione è di tre anni.

2°) Il ricorso è ammissibile solo se è stata precedentemente presentata una richiesta scritta al primo vettore o all'ultimo vettore entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla data di consegna della merce o, in mancanza di consegna, entro e non oltre sei (6) mesi dalla presa in consegna della merce.

Arbitrato

Articolo 26

Qualsiasi controversia derivante da un contratto di trasporto soggetto alla presente Legge Uniforme può essere risolta mediante arbitrato.

Giurisdizione nel trasporto interstatale

Articolo 27

1°) Per qualsiasi controversia derivante dal trasporto interstatale soggetto alla presente Legge Uniforme, se le parti non hanno conferito la competenza a un particolare tribunale arbitrale o statale, l'attore può adire i tribunali del paese nel cui territorio:

il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale di attività o la succursale o l'agenzia attraverso la quale è stato concluso il contratto di trasporto;

la presa in consegna della merce ha avuto luogo o i tribunali del paese nel cui territorio è prevista la consegna.

2°) Se un'azione è pendente dinanzi a un'autorità giurisdizionale competente o se tale organo giurisdizionale ha pronunciato una decisione, non può essere proposta alcuna nuova azione per lo stesso motivo tra le stesse parti per il medesimo giudizio a meno la sentenza del giudice preventivamente adito non può essere eseguita nel paese in cui è proposta la nuova azione.

3°) Qualora una decisione emessa da un tribunale di uno Stato Membro sia divenuta esecutiva in tale Stato Membro, essa diventa esecutiva anche in ciascuno degli altri Stati Membri immediatamente dopo l'espletamento delle formalità prescritte a tal fine nello Stato interessato. Tali formalità non possono comportare alcun riesame del caso.

4°) Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano alle sentenze contraddittorie, alle sentenze in contumacia e alle transazioni giudiziarie. Esse non si applicano alle decisioni esecutive solo in via provvisoria, né alle decisioni di risarcimento danni che sarebbero pronunciate in aggiunta alle spese nei confronti di un attore a causa del rigetto totale o parziale della sua domanda.

Capitolo 6 - Disposizioni varie

Nullità delle clausole contrarie alla Legge Uniforme

Articolo 28

1°) Fatte salve le disposizioni degli articoli 2 c), 15 comma 1, 24 capoverso 3 e 27 che precedono, è nulla qualsiasi clausola che, direttamente o indirettamente, derogherebbe alle disposizioni della presente Legge Uniforme. La nullità di tali clausole non comporta la nullità delle altre disposizioni del contratto.

2 °) In particolare, sono nulle e prive di effetto qualsiasi clausola con la quale al vettore è assegnato il beneficio dell'assicurazione della merce o qualsiasi altra clausola simile, nonché qualsiasi clausola che sposta l'onere della prova.

Conversione di valuta

Articolo 29

Per gli Stati al di fuori della zona CFA, gli importi di cui all'articolo 18 di cui sopra saranno convertiti nella valuta nazionale al tasso di cambio alla data della sentenza o del lodo arbitrale o ad una data concordata dalle parti.

Capitolo 7 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 30

I contratti di trasporto di merci su strada conclusi prima dell'entrata in vigore della presente Legge Uniforme restano disciplinati dalle leggi applicabili al momento della loro costituzione.

Articolo 31

La presente Legge Uniforme è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'OHADA; essa è inoltre pubblicata nella Gazzetta Ufficiale degli Stati Membri o mediante qualsiasi procedimento sostitutivo.

Entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.

Fatto a Yaoundé, addì 22 marzo 2003

Legge in tema di Bilancio Contabilità

Adottata in sostituzione della Legge Uniforme del 24 marzo 2000 sull'organizzazione e l'armonizzazione dei conti aziendali, la nuova Legge Uniforme del 26 gennaio 2017 sul diritto contabile e l'informativa finanziaria (AUDCIF) è un nuovo corpus di leggi a cui è allegato il sistema contabile OHADA riveduto (SYSCOHADA).

Per scaricare la Guida Applicativa di SYSCOHADA :

https://www.ohada.com/uploads/actualite/3504/Guide-d-application-du-SYSCOHADA.pdf

Il SYSCOHADA riveduto comprende, da un lato, il piano generale dei conti OHADA e, dall'altro, il sistema contabile per i conti consolidati e combinati.

Tenendo conto degli sviluppi nella standardizzazione contabile internazionale e delle crescenti esigenze finanziarie delle economie dei paesi membri dell'OHADA, l'AUDCIF regolamenta i principi contabili, la pianificazione contabile, le regole per la tenuta dei conti, la presentazione dei rendiconti finanziari e l'informativa finanziaria.

Copre i conti personali di entità, persone fisiche e giuridiche, conti consolidati e conti combinati; contiene inoltre disposizioni penali.

Il nuovo testo risponde così alle grandi aspettative dei professionisti nel campo delle figure e degli attori economici.

Fa inoltre eco a una prescrizione della Conferenza dei Capi di Stato e di Governo degli Stati Membri dell'OHADA che, riunitasi il 17 ottobre 2013, aveva *"preso atto della coesistenza di due quadri contabili nell'area geografica dell'OHADA e incaricato il Consiglio dei Ministri di proseguire la revisione della Legge uniforme sull'organizzazione e l'armonizzazione dei conti delle società per renderla l'unico sistema di riferimento in vigore negli Stati Membri"*.

Moderno e coerente con le altre Leggi Uniformi, il nuovo AUDCIF si distingue, tra l'altro, per:

il mantenimento, accanto al sistema normale, del sistema di cassa minima, che è stato ridisegnato per offrire la possibilità di tenere conti per competenza semplificati, e il corrispondente abbandono del sistema intermedio del sistema più leggero;

un aumento sostanziale dell'importo del fatturato al di sotto del quale le piccole entità economiche possono beneficiare del sistema del flusso di cassa minimo;

il riconoscimento chiaramente espresso della specificità del sistema contabile dei settori regolamentati, riaffermando nel contempo che tali settori rimangono soggetti al diritto contabile OHADA;

l'obbligo per le entità quotate in borsa di produrre bilanci per i mercati finanziari e altre autorità di regolamentazione del settore negli International Financial Reporting Standards (IFRS), oltre ai loro bilanci individuali nei principi SYSCOHADA o in conformità con il quadro contabile specifico per le loro attività;

la definizione delle disposizioni transitorie, per consentire una transizione efficiente al nuovo sistema di riferimento.

AUDCIF entra in vigore il 1° gennaio 2018 per i conti personali delle entità e il 1° gennaio 2019 per i conti consolidati, i conti combinati e i bilanci prodotti in conformità agli International Financial Reporting Standards, noti come IFRS.

OHADA
ORGANIZZAZIONE PER L'ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO COMMERCIALE IN AFRICA

LEGGE UNIFORME IN MATERIA DI DIRITTO CONTABILE E INFORMATIVA FINANZIARIA

Il Consiglio dei ministri dell'Organizzazione per l'armonizzazione del diritto commerciale in Africa (OHADA),

Visto il Trattato sull'Armonizzazione del Diritto Commerciale in Africa, firmato a Port-Louis il 17 ottobre 1993, come rivisto in Québec il 17 ottobre 2008, in particolare nei suoi articoli 2, da 5 a 10 e 12;

Vista la Relazione del Segretariato Permanente e le osservazioni degli Stati Parte;

Visto il Parere n. 003/2016 del 20 dicembre 2016 della Corte comune di giustizia e arbitrato;

Dopo aver deliberato, adotta all'unanimità gli Stati Membri presenti e votanti, la Legge Uniforme, il cui contenuto segue:

Titolo I - Conti personali degli enti (persone fisiche e persone giuridiche)

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1

Ogni ente ai sensi del successivo articolo 2 è soggetto alle disposizioni della presente Legge Uniforme e deve predisporre, per l'informazione esterna e per uso proprio, una contabilità generale ai sensi della medesima Legge Uniforme.

Per questo scopo:

classifica, contabilizza, registra nella propria contabilità gli eventi rilevati e tutte le operazioni, che danno luogo a movimenti di valore, che sono trattate presso terzi o che sono constatate o effettuate nell'ambito della propria gestione interna;
fornisce, dopo opportuna elaborazione di tali operazioni, i rendiconti a cui è legalmente soggetta o per statuto, nonché le informazioni necessarie alle esigenze dei vari utenti.

Articolo 2

Gli enti soggetti alle disposizioni della Legge Uniforme in materia di diritto commerciale generale, della Legge Uniforme relativa al diritto delle società commerciali e dei gruppi di interesse sono tenuti alla redazione della contabilità, denominata contabilità finanziaria economica come anche gli enti soggetti alla Legge Uniforme relativa al diritto di società cooperative, enti pubblici, semi-pubblici, ad economia mista e, più in generale, enti produttori di beni e servizi, di mercato o non, in quanto esercitano, con o senza fini di lucro, attività economiche in via principale o accessoria che si basano su atti ripetitivi, ad eccezione di quelli soggetti alle regole della contabilità pubblica.

Articolo 3

La contabilità deve soddisfare, nel rispetto del principio della prudenza, gli obblighi di regolarità, sincerità e trasparenza inerenti alla conservazione, controllo, presentazione e comunicazione delle informazioni da essa trattate.

Articolo 4

Per garantire l'affidabilità, la comprensibilità e la comparabilità delle informazioni, la contabilità di ciascuna entità prevede:

il rispetto della terminologia e dei principi guida comuni a tutte le entità interessate negli Stati Membri del Trattato sull'armonizzazione del diritto commerciale in Africa;

l’attuazione di postulati, convenzioni, metodi e procedure standardizzate eventualmente da parte dei settori professionali;
un’organizzazione che soddisfi in ogni momento i requisiti per la raccolta, la conservazione, il controllo, la presentazione e la comunicazione delle informazioni contabili relative all’attività dell’ente di cui all’articolo 1.

Articolo 5

Viene istituito un Uniforme sistema contabile, comune a tutti gli Stati Membri, costituito dal Piano Contabile Generale OHADA e dal Sistema Contabile relativo ai conti consolidati e combinati, denominato Sistema Contabile OHADA, abbreviato in SYSCOHADA e allegato alla presente Legge Uniforme.

Lo scopo di SYSCOHADA è la raccolta, la conservazione, il controllo, la presentazione e la comunicazione da parte delle entità di informazioni finanziarie stabilite alle stesse condizioni di affidabilità, comprensione e comparabilità.

Tuttavia, gli istituti di credito, gli istituti di microfinanza, gli operatori del mercato finanziario, le società di assicurazione e di riassicurazione, gli enti previdenziali e di previdenza e gli enti senza scopo di lucro non sono soggetti a SYSCOHADA.

Il Piano Contabile Generale e il Sistema Contabile dell’OHADA relativi ai conti consolidati e combinati sono aggiornati regolarmente per decisione, su consiglio o raccomandazione della Commissione per la Formalizzazione della Contabilità dell’OHADA in conformità al regolamento n. 002/2009 sulla creazione, organizzazione e funzionamento della suddetta Commissione.

Articolo 6

L’applicazione del Sistema Contabile OHADA implica che:

il principio di prudenza sia comunque rispettato, sulla base di una ragionevole valutazione degli eventi e delle operazioni da registrare nell’esercizio;
l’ente si attiene alle regole e procedure vigenti applicandole in buona fede;
i revisori dei conti predispongono e attuano procedure di controllo interno essenziali alla conoscenza che dovrebbero normalmente avere della realtà e dell’importanza di eventi, operazioni e situazioni connesse all’attività dell’ente;
le informazioni sono presentate e comunicate in modo chiaro senza alcuna intenzione di nascondere la realtà dietro le apparenze.

Articolo 7

Il bilancio di sintesi raccoglie le informazioni finanziarie almeno una volta all’anno per un periodo di dodici mesi, detto anno fiscale; sono chiamati bilanci annuali.

L’anno fiscale coincide con l’anno solare.

La durata dell’esercizio finanziario è eccezionalmente inferiore a dodici mesi per il primo esercizio finanziario che inizi nel primo semestre dell’anno solare. Tale durata può essere superiore a dodici mesi per il primo anno fiscale che inizi nella seconda metà dell’anno.

In caso di cessazione dell’attività, per qualsiasi motivo, la durata delle operazioni di liquidazione è conteggiata per un solo esercizio, fatta salva l’elaborazione di situazioni annuali provvisorie.

Articolo 8

Una serie completa di bilanci annuali comprende lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e le Note.

Il bilancio forma un insieme inscindibile e descrive in modo regolare e sincero gli eventi, le operazioni e le situazioni dell’esercizio per dare un’immagine fedele dell’attivo, della situazione finanziaria e del risultato dell’entità.

Il bilancio è redatto e presentato secondo quanto previsto dai successivi articoli da 25 a 34, in modo da consentirne la comparazione nel tempo, anno per anno, e il confronto con i bilanci annuali di altri enti, redatti ai sensi delle stesse condizioni, regolarità, affidabilità e comparabilità.

Le entità i cui titoli sono quotati in una borsa valori e quelle che richiedono finanziamenti attraverso un’offerta pubblica devono redigere e presentare il bilancio annuale in conformità secondo gli standard internazionali di rendicontazione finanziaria, detti principi IFRS oltre le norme finanziarie di cui ai commi precedenti.

Il bilancio annuale redatto secondo i principi IFRS è destinato esclusivamente ai mercati finanziari. Non possono essere utilizzati come base per la determinazione dell’utile distribuibile di cui alla Legge Uniforme relativa al diritto delle società commerciali e dei gruppi di interesse economico.

Articolo 9

La regolarità e la veridicità delle informazioni raccolte nel bilancio annuale dell’entità risultano da una descrizione adeguata, corretta, chiara, precisa e completa degli eventi, delle operazioni e delle situazioni relative all’esercizio.

La comparabilità dei bilanci annuali negli esercizi successivi richiede coerenza nella terminologia e nelle modalità di tracciamento degli eventi, delle operazioni e delle situazioni presentate in tali prospetti.

Articolo 10

Si ritiene che ogni soggetto che applichi correttamente il sistema contabile OHADA fornisca, nel proprio bilancio, un’immagine fedele della propria situazione e della propria operatività, richiesta ai sensi del precedente articolo 8.

Quando l’applicazione di un requisito contabile si rivela insufficiente o non idonea a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, nella Nota integrativa devono essere fornite ulteriori informazioni o le necessarie giustificazioni.

Articolo 11

Il bilancio annuale di cui all’articolo 8 è reso obbligatorio, in tutto o in parte, a seconda della dimensione degli enti valutati secondo criteri relativi al volume d’affari al netto delle imposte per l’esercizio.

Le presentazioni del bilancio annuale e la tenuta dei conti accettate dalla presente Legge Uniforme sono il Sistema Normale e il Sistema Minimo di Contabilità.

Tutti gli enti sono soggetti al normale sistema di presentazione dei bilanci e di tenuta dei conti, salvo eccezioni legate alla loro dimensione.

Articolo 12

Abrogato

Articolo 13

I soggetti di piccole dimensioni sono soggetti, se non facoltativo, al Sistema di Cassa Minimo, abbreviato in MTS.

Possono beneficiare del Sistema di Cassa Minimo le entità il cui fatturato annuo, tasse escluse, è inferiore alle seguenti soglie:

sessanta (60) milioni di franchi CFA o l’equivalente nell’unità monetaria avente corso legale nello Stato Membro, per entità commerciali;
quaranta (40) milioni di franchi CFA o l’equivalente nell’unità monetaria avente corso legale nello Stato Membro, per entità artigiane e assimilate;
trenta (30) milioni di franchi CFA o l’equivalente nell’unità monetaria avente corso legale nello Stato Membro, per enti di servizio.

Capo II - Organizzazione contabile

Articolo 14

L’organizzazione contabile istituita nell’ente deve possedere i requisiti di regolarità e sicurezza per garantire l’autenticità delle scritture affinché i conti possano fungere sia da strumento di misurazione dei diritti e obblighi dei soci dell’ente, sia da strumento di prova, informazioni di terzi e gestionali.

Articolo 15

L’organizzazione contabile deve garantire:

la registrazione tempestiva, completa e quotidiana delle informazioni di base;
il trattamento tempestivo dei dati registrati;
mettere a disposizione degli utenti i documenti richiesti entro i termini di legge previsti per il loro rilascio.

Articolo 16

Per mantenere la continuità nel tempo dell’accesso alle informazioni, tutti gli enti redigono un manuale che descrive le procedure e l’organizzazione contabile.

Il presente manuale, aggiornato periodicamente, ha lo scopo di garantire la natura definitiva della registrazione dei movimenti. Viene conservato per tutto il tempo in cui è richiesta la presentazione dei successivi bilanci a cui si riferisce.

I movimenti che interessano le attività dell’entità sono contabilizzati, transazione per transazione, nell’ordine della loro data di valuta caricata. Tale data è la data di rilascio da parte dell’entità del documento giustificativo per l’operazione, o quella di ricevuta dalle parti se di provenienza esterna. Le operazioni della stessa natura effettuate nello stesso luogo e nel corso di una stessa giornata possono essere riepilogate su un documento giustificativo unico.

I movimenti sono riepilogati per periodo predeterminato che non può superare un mese.

L’entità procede all’operazione di inventario mediante la dichiarazione fisica di tutti gli elementi delle proprie attività con l’indicazione della natura, della quantità e del valore di ciascuno di essi alla data dell’inventario.

I dati dell’inventario sono organizzati e archiviati in modo tale da giustificare il contenuto di ciascuno degli elementi del patrimonio elencati.

Articolo 17

L’organizzazione contabile deve rispettare almeno le seguenti condizioni di regolarità e sicurezza:

1°) la tenuta dei conti nella lingua ufficiale e nell’unità monetaria avente corso legale nello Stato Membro;

2°) l’utilizzo della tecnica della partita doppia, che comporta una registrazione che interessa almeno due conti, uno in addebito e l’altro in accredito. Al momento della registrazione di una transazione, le somme complessive addebitate sui conti devono essere pari alle somme complessive accreditate su altri conti;

3°) la giustificazione delle registrazioni con documenti datati, conservati, classificati secondo un ordine definito nel manuale che descrive le procedure e l’organizzazione contabile, idonei a fungere da prova e recanti i riferimenti della loro registrazione in contabilità;

4°) il rispetto della registrazione cronologica delle operazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 16;

5°) l'identificazione di ciascuno di tali atti specificando l'indicazione della sua origine e della sua attribuzione, il contenuto dell'operazione cui si riferisce nonché i riferimenti del documento giustificativo;

6°) il controllo inventariale dell'esistenza e del valore delle attività, dei crediti e dei debiti dell'entità ai sensi dei commi 6 e 7 del precedente articolo 16;

7°) il ricorso, per l'adempimento della contabilità di entità, a un piano dei conti standardizzato elencato nel sistema contabile OHADA;

8°) l'obbligatoria tenuta di libri o altri mezzi autorizzati nonché l'attuazione di procedure di trattamento autorizzate, che consentano la redazione del bilancio annuale di cui al precedente articolo 8.

Articolo 18

I conti del sistema contabile OHADA sono raggruppati per categorie omogenee denominate classi. Per la contabilità finanziaria, le classi includono:

classi di conti sulla posizione;
classi di conti sulla gestione.
Ciascuna classe è suddivisa in conti identificati da numeri a due o più cifre, a seconda del loro grado di dipendenza dai conti di livello superiore, nell'ambito di una codificazione decimale.

Il piano dei conti di ciascuna entità deve essere sufficientemente dettagliato per consentire la registrazione delle operazioni.

Quando i conti previsti dal sistema contabile OHADA non sono sufficienti per consentire all'entità di registrare distintamente tutte le sue operazioni, può definire le necessarie suddivisioni.

Viceversa, se i conti previsti dal sistema contabile OHADA sono troppo dettagliati in relazione alle esigenze dell'ente, può raggrupparli in un conto globale di pari livello, più definito, secondo le possibilità offerte dal sistema contabile dell'OHADA e purché il raggruppamento così realizzato possa consentire almeno la redazione del bilancio annuale alle condizioni prescritte.

Le transazioni sono registrate in conti i cui titoli corrispondono alla loro natura.

Articolo 19

I libri contabili e gli altri supporti che devono essere tenuti sono:

il libro giornale, nel quale sono annotati i movimenti dell'esercizio, registrati nei conti, alle condizioni previste dal comma 4 del precedente articolo 17;
la contabilità generale, costituita da tutti i conti dell'entità, in cui i vari movimenti dell'esercizio sono rilevati o registrati simultaneamente nel giornale di registrazione conto per conto;

il bilancio di prova, prospetto riepilogativo che riporti, a fine esercizio, per ciascun conto:

il saldo a debito o il saldo a credito, all'inizio dell'esercizio;
il totale dall'apertura dell'anno fiscale dei movimenti a debito e il totale dei movimenti a credito;
il saldo a debito o il saldo a credito, alla data in questione;
il libro degli inventari, sul quale sono trascritti lo stato patrimoniale, il conto economico e la tabella dei flussi finanziari di ciascun esercizio, nonché la sintesi dell'operazione di magazzino.
L'istituzione del libro giornale e del libro mastro può essere facilitata dalla tenuta di libri giornali e libri ausiliari, o mezzi di comunicazione al loro posto, a seconda dell'importanza e delle esigenze dell'entità. In questo caso, i totali di tali supporti vengono periodicamente e almeno una volta al mese centralizzati rispettivamente nel libro giornale di registrazione e nella contabilità generale.

Articolo 20

I libri contabili e gli altri supporti devono essere mantenuti liberi da spazi vuoti o alterazioni di qualsiasi genere.

L'eventuale correzione di errori, commessi e scoperti nel corso dell'esercizio in corso, è effettuata esclusivamente mediante iscrizione negativa degli elementi errati; viene quindi effettuata la registrazione esatta.

La correzione di un errore significativo commesso nel corso di un esercizio precedente deve essere operata mediante adeguamento del conto riporto nuovamente.

Eventuali correzioni di errori riscontrate nell'esercizio in corso e commesse in esercizi precedenti devono essere riportate nelle Note alle appendici.

Articolo 21

Le piccole entità di cui al precedente articolo 13 che rientrano nel sistema di cassa minima mantengono conti di cassa alle condizioni stabilite dal sistema contabile OHADA.

Articolo 22

Quando si basa su elaborazioni informatiche, l'organizzazione contabile deve utilizzare procedure che consentano di soddisfare i requisiti di regolarità e sicurezza richiesti in tale ambito affinché:

1°) i dati relativi ad ogni operazione che dà luogo ad una contabilizzazione comprendono, all'atto dell'immissione nel sistema di elaborazione contabile, l'indicazione dell'origine, del contenuto e dell'attribuzione di detta operazione e possono essere restituiti su supporto cartaceo o in forma diretta intelligibile;

2°) l'irreversibilità del trattamento effettuato vieta ogni successiva cancellazione, integrazione o modifica della registrazione. Eventuali dati inseriti devono essere oggetto di validazione, al fine di garantire la natura

definitiva della corrispondente registrazione contabile. Tale procedura di validazione deve essere attuata al termine di ogni periodo che non può superare un mese;

3°) la cronologia delle operazioni esclude ogni possibilità di inserimento intermedio o successiva aggiunta. Per fissare questa cronologia, il sistema di elaborazione contabile deve prevedere una procedura periodica denominata “chiusura informatica” almeno trimestrale ed attuata entro la fine del trimestre successivo alla fine di ciascun periodo considerato;

4°) le scritture contabili di un periodo chiuso sono classificate in ordine cronologico dalla data del valore contabile delle operazioni cui si riferiscono. Tuttavia, quando la data di valuta di carico corrisponde ad un periodo già chiuso, l’operazione in oggetto è rilevata il primo giorno del periodo non ancora chiuso. In tal caso viene indicata separatamente la data del valore di carico dell’operazione;

5°) l’integrità dei dati registrati offre garanzia e condizioni di conservazione secondo la normativa vigente. Si intende in particolare ricomprendere l’eventuale trascrizione indelebile dei dati che comporti una modifica irreversibile del supporto;

6°) l’organizzazione contabile garantisce tutte le possibilità di un eventuale controllo consentendo la ricostituzione o la restituzione del percorso di revisione e dando accesso alla documentazione relativa alle analisi, alle procedure di programmazione ed elaborazione, in particolare in vista dello svolgimento le prove necessarie per l’esecuzione di tale controllo;

7°) le dichiarazioni periodiche fornite dal sistema informatico sono numerate e datate. Ogni registrazione deve basarsi su un documento giustificativo stabilito su supporto cartaceo o su un supporto che garantisca l’attendibilità, la conservazione e la restituzione in clan dei suoi contenuti nei termini previsti.

Ogni dato, immesso nel sistema di elaborazione mediante trasmissione da un altro sistema di elaborazione, deve essere supportato da un convincente documento giustificativo.

Articolo 23

Il bilancio annuale è approvato entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. La data di chiusura deve essere menzionata in ogni trasmissione del bilancio.

Articolo 24

I libri contabili o gli atti che ne prendono il posto, nonché i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni.

Capitolo III - Bilancio annuale completo

Articolo 25

Ad eccezione della Nota Integrativa, il bilancio annuale di cui al precedente articolo 8 è presentato secondo modelli i cui elementi componenti sono classificati in rubriche successive, a loro volta suddivise in voci.

Tali modelli sono stabiliti secondo i sistemi contabili previsti dai precedenti artt. 11 e 13 e presentati secondo gli schemi che compaiono nel sistema contabile OHADA.

Articolo 26

Il sistema ordinario prevede la predisposizione dello stato patrimoniale, del conto economico dell'esercizio, del prospetto dei flussi di cassa nonché delle note allegate, le cui principali disposizioni sono contenute nel sistema contabile OHADA.

Articolo 27

Abrogato

Articolo 28

Il Sistema minimo di cassa di cui al precedente articolo 13 si basa sulla costituzione di uno Stato Patrimoniale, di un Conto Economico e di Note Allegate redatte dai conti di cassa che gli enti devono mantenere secondo i modelli del sistema contabile OHADA.

La progettazione del Sistema minimo di contabilità consente di tenere conto, nel calcolo del risultato e nella redazione del Bilancio, dei seguenti elementi, quando sono significativi:

variazione delle scorte;
variazione dei crediti;
variazione dei debiti.

Articolo 29

Lo stato patrimoniale descrive separatamente le attività e le passività che costituiscono le attività dell'entità. Esso presenta in modo distinto il patrimonio netto.

Il Conto economico ricapitola in elenco i ricavi e i costi che fanno apparire a cascata i risultati intermedi e, infine, l'utile netto o la perdita netta dell'esercizio.

La tabella dei flussi di cassa traccia i movimenti di cassa "in entrata" o "in uscita" durante l'anno.

Le Note integrano e chiariscono le informazioni fornite dagli altri bilanci annuali.

Articolo 30

Il bilancio dell'esercizio mostra chiaramente:

all’attivo: l’attivo immobilizzato, l’attivo circolante, il liquido-attivo e la riserva di conversione-attivo;
al passivo: le risorse stabili, la passività circolante, la liquidità-passività e il differenziale di conversione-passività.

Articolo 31

Il conto economico dell’esercizio evidenzia i proventi e gli oneri, distinti a seconda che riguardino operazioni di gestione e operazioni finanziarie connesse all’attività ordinaria e operazioni al di fuori dell’ordinaria attività.

La classificazione dei prodotti e delle spese nell’elenco deve consentire di stabilire saldi gestionali intermedi alle condizioni definite dal sistema contabile OHADA.

Articolo 32

Il rendiconto finanziario dell’esercizio mostra la cassa netta all’inizio dell’anno, la cassa da attività gestionali, la cassa da attività di investimento, la cassa da capitale proprio, la cassa da capitale estero e la cassa netta a fine anno.

Articolo 33

Il bilancio annuale, già descritto ai precedenti articoli da 30 a 32, è corredato di Nota integrativa, organizzata per rinvio con le relative informazioni.

Le Note contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico e nel Rendiconto Finanziario. Le Note forniscono descrizioni narrative o disaggregazioni di voci presentate negli altri bilanci, nonché informazioni su voci che non si qualificano per l’iscrizione negli altri bilanci.

La Nota Integrativa include tutte le voci di natura significativa che non sono evidenziate negli altri bilanci e sono suscettibili di influenzare il giudizio che gli utilizzatori dei documenti possono esprimere sull’attività, sulla situazione finanziaria e sul risultato dell’entità. Ciò vale in particolare per l’ammontare degli impegni assunti e ricevuti, che deve essere monitorato dall’ente nell’ambito della sua organizzazione contabile.

Ogni variazione nella presentazione del bilancio annuale o nelle modalità di valutazione deve essere indicata in Nota Integrativa.

Articolo 34

Il bilancio annuale di ciascuna entità rispetta le seguenti disposizioni:

il bilancio di apertura di un esercizio finanziario deve corrispondere al bilancio di chiusura dell’esercizio precedente;
è vietato qualsiasi compenso, non legalmente giustificato, tra voci dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale e tra voci di costo e voci di reddito di Conto Economico;

la presentazione del bilancio è identica da un esercizio all'altro;
ogni voce di bilancio riporta l'indicazione del dato relativo alla corrispondente voce dell'esercizio precedente. Quando una delle voci di bilancio valutate non è comparabile a quella dell'esercizio precedente, è quest'ultima che deve essere adeguata. L'assenza di comparabilità o di adeguamento dei dati è indicata nelle Note allegate.

Capo IV - Regole di valutazione e determinazione del risultato

Articolo 35

Il metodo di valutazione delle poste iscritte in bilancio si basa sulle convenzioni del costo storico, della prudenza e del presupposto fondamentale della continuità operativa. Tuttavia, l'entità può effettuare la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e finanziarie in conformità con le disposizioni degli articoli da 62 a 65 seguenti.

La libera decisione di rivalutazione è assunta dagli organi direttivi dell'entità, i quali indicano: il metodo utilizzato, l'elenco delle voci di bilancio interessate ed i relativi importi, il trattamento fiscale della differenza di rivalutazione.

Le autorità competenti di ciascuno Stato Membro possono istituire un sistema di rivalutazione dei beni degli enti. Tale rivalutazione giuridica può derogare a quanto previsto dai successivi articoli da 62 a 65.

Articolo 36

Il costo storico delle attività iscritte in bilancio è composto da:

il costo effettivo di acquisto per quelli acquistati da terzi, il valore di contribuzione per quelli apportati dagli azionisti soci, associati o membri, il valore attuale per quelli acquisiti a titolo gratuito o, in caso di permuta, il valore attuale di quello del due elementi la cui stima è la più certa;
il costo effettivo di produzione per quelli prodotti dall'ente per sé.
Il finanziamento ottenuto, ove applicabile, per l'acquisizione o la produzione di un bene non ha alcuna influenza sulla determinazione del costo del bene acquistato o prodotto.

Articolo 37

Il costo effettivo di acquisizione di un'immobilizzazione è formato:

dal prezzo finale di acquisto al netto di sconti e abbuoni commerciali, sconti cassa e imposte recuperabili;
dagli oneri accessori direttamente connessi all'operazione di acquisto;
dai costi di acquisizione, in particolare tasse di registrazione, tasse, commissioni, spese legali, al netto delle imposte recuperabili;
dalle spese di installazione necessarie per mettere in uso l'immobile;

dalla stima iniziale dei costi relativi allo smantellamento, alla rimozione dell'immobilizzazione e al ripristino del sito in cui è ubicata, se tale obbligazione grava sull'entità, sia per l'acquisizione dell'immobilizzazione materiale, sia perché del suo utilizzo durante un determinato periodo per scopi diversi dalla produzione di scorte durante tale periodo. Tali costi, contabilizzati come componente dell'immobilizzazione, sono oggetto di uno specifico piano di ammortamento sia per durata che per modalità.
Il costo reale di acquisto di un bene, di una materia prima o di un servizio si forma:

sul prezzo di acquisto al netto di sconti, abbuoni, ristorni e imposte recuperabili. Gli sconti di cassa sono prodotti finanziari che non vengono detratti dal prezzo di acquisto;
sui costi accessori direttamente imputabili all'operazione di acquisto.
Il costo di produzione effettivo di un bene o servizio è formato:

dal costo di acquisto dei materiali e delle forniture utilizzati per questa produzione;
dai costi diretti di produzione;
dai costi indiretti di produzione nella misura in cui possono essere ragionevolmente collegati alla produzione del bene;
dalla stima iniziale dei costi relativi allo smantellamento alla rimozione dell'immobilizzazione e al ripristino del sito alle condizioni di cui al comma 1, quinto trattino.
Gli oneri finanziari necessari per finanziare l'acquisizione o la produzione di un'attività ammissibile, di un'immobilizzazione immateriale, di un'immobilizzazione materiale o di un magazzino, sono parte del costo del bene quando si riferiscono al periodo di produzione di tale bene, fino al data di acquisizione o alla data di accettazione definitiva.

Un'attività qualificante è quella che richiede un lungo periodo di preparazione prima di poter essere utilizzata o venduta.

Tutti i costi accessori sostenuti sono inclusi nel costo di acquisizione o produzione del bene fino al luogo di esercizio e alla sua messa in servizio.

Articolo 38

Ogni volta che beni diversi sono acquistati congiuntamente o sono prodotti inscindibilmente per un costo complessivo di acquisto o di produzione, il costo di entrata di ciascuno dei beni considerati è determinato alle seguenti condizioni:

se le attività sono successivamente individuate, il costo complessivo iniziale è ripartito proporzionalmente al valore attribuibile a ciascuna di esse, previa definizione del metodo di valutazione;
nel caso in cui i beni non possono essere valutati singolarmente, con riferimento ad un prezzo di mercato, o in un'unica soluzione se non esiste un prezzo di mercato, quelli tra i beni che non possono essere valutati potrebbe quindi essere valutati direttamente sul mercato per differenza tra il costo iniziale completo e la valutazione degli altri beni.
Deve essere fatta menzione nelle note allegate delle modalità di valutazione adottate.

Articolo 38-1

L’entità componente l’importo di un elemento di immobili, impianti e macchinari nelle sue parti significative quando:

l’attività è separabile;
i beni hanno un uso diverso;
la vita utile di ogni articolo è diversa;
il costo di ciascun elemento è misurabile in modo attendibile ed è significativo in relazione al costo totale del bene.
Ciascun elemento dell’immobilizzazione di cui al comma precedente deve essere contabilizzato separatamente non appena acquistato o sostituito.

La valutazione di queste immobilizzazioni è autorizzata solo per immobili ed altre opere, aerei, barche, truck, pullman, bus, veicoli blindati per il trasporto di fondi, attrezzature e industrie degli strumenti industriali, minerarie, agricole, ospedaliere e petrolifere, a condizione che l’entità dispone di statistiche e altre informazioni che consentono di comprendere appieno la durata di utilizzo di ciascun elemento.

Articolo 38-2

L’esercizio continuato di un’immobilizzazione materiale può essere subordinato al regolare svolgimento di importanti revisioni o ispezioni volte ad individuare eventuali guasti, con o senza sostituzione di parti. Quando viene eseguita un’ispezione o una revisione importante, il suo costo è rilevato nel valore contabile dell’immobilizzazione materiale come componente sostitutivo, se sono soddisfatti i criteri di iscrizione. L’eventuale valore contabile residuo del costo della precedente revisione viene cancellato.

Articolo 39

Per tenere conto del presupposto della continuità aziendale, l’entità è normalmente considerata operativa, ovvero come ci si aspetta che continui ad operare per un futuro ragionevolmente prevedibile. Quando ha espresso l’intenzione o quando è obbligata ad andare in liquidazione o a ridurre sensibilmente l’ambito delle sue attività, la sua continuità non è più assicurata e la valutazione dei suoi beni deve essere riconsiderata.

Lo stesso vale quando si tratta di un bene autonomo o un insieme di beni la cui continuità d’uso è compromessa a causa in particolare dell’evoluzione irreversibile dei mercati o della tecnologia.

Articolo 40

La coerenza delle valutazioni negli anni successivi implica coerenza nell’applicazione delle regole e delle procedure che le riguardano.

Articolo 41

L’eventuale deroga alla permanenza di cui al precedente articolo 40 deve essere motivata dalla ricerca di migliori informazioni o da circostanze contingenti.

In questi casi:

nel caso di un cambiamento eccezionale che si verifica sia nella situazione dell’entità sia a causa dell’ambiente giuridico, economico o finanziario in cui opera;
a seguito di modifiche o integrazioni di norme contabili.
Non appena le eccezioni di cui sopra sono deliberate dalle autorità competenti in tema di standardizzazione contabile, le loro conseguenze contabili sulla situazione dell’ente devono essere imputate, in tutto o in parte, al patrimonio netto dello stato patrimoniale di apertura dell’esercizio in cui sono registrati.

Tutte le informazioni necessarie per comprendere e valutare i cambiamenti intervenuti sono riportate nelle Note allegate ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 33.

Articolo 42

Alla fine di ogni esercizio finanziario, l’entità deve effettuare un inventario e una valutazione delle proprie attività, crediti e debiti al loro valore effettivo in quel momento, noto come valore corrente.

Il valore attuale è una stima del momento che si valuta in base al mercato e all’utilità dell’elemento per l’entità.

L’utilità dell’elemento per l’entità è da determinarsi nell’ambito della continuità di esercizio o d’uso, come definita al precedente articolo 39, o, ove applicabile, nell’ipotesi di non continuità.

Articolo 43

Il valore del magazzino è il valore corrente alla data di chiusura dell’esercizio.

Questo valore di magazzino viene confrontato con il valore di registrazione che appare nel bilancio. Se il valore del magazzino è superiore al valore di iscrizione, quest’ultimo è tenuto in contabilità, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Se il valore delle rimanenze è inferiore al valore di iscrizione, viene rilevata la riduzione sotto forma di ammortamento o svalutazione a seconda che tale perdita di valore sia ritenuta definitiva o meno.

Articolo 44

Le rimanenze e i lavori in corso sono valutati unità per unità o categoria per categoria. L’unità dell’inventario è la parte più piccola che può essere inventariata sotto ogni articolo.

Al momento della rimozione dallo stock o dal magazzino:

i beni materialmente identificati e individuati, nonché quelli non intercambiabili, sono valutati pezzo per pezzo al costo di carico;
i beni intercambiabili non identificabili dopo l'immissione in magazzino sono valutati o considerando che il primo bene inserito è il primo bene tolto, c.d. metodo P.E.P.S., oppure al costo medio ponderato di acquisto o di produzione, il chiamato CMP.
L'entità deve utilizzare lo stesso metodo per tutte le rimanenze di natura e uso simili per l'entità. Per stock di diversa natura o uso, possono essere utilizzati metodi diversi.

Le tecniche di determinazione dei costi delle scorte, come il metodo del costo standard o il metodo del prezzo al dettaglio, possono essere utilizzate per scopi pratici se questi metodi forniscono risultati vicini al costo effettivo delle scorte.

Articolo 45

L'ammortamento consiste nella distribuzione da parte dell'entità del valore ammortizzabile del bene lungo la sua vita utile secondo un piano predefinito.

Per valore ammortizzabile del bene si intende la differenza tra il costo di iscrizione di un bene e il suo presumibile valore residuo.

Il valore residuo previsto di un'attività è l'importo stimato che un'entità otterrebbe attualmente dalla dismissione dell'attività, al netto dei costi stimati di dismissione, se l'attività fosse già matura e nelle condizioni attese al termine della sua vita commerciale.

La vita commerciale è definita in base all'utilità attesa di tale attività per l'entità. Tutti i seguenti fattori sono considerati nella determinazione della vita commerciale di un bene:

l'uso atteso di tale attività da parte dell'entità, valutato con riferimento alla capacità o alla produzione fisica prevista da tale attività;
l'usura fisica prevista in funzione in particolare dei tassi di produzione e manutenzione;
l'obsolescenza tecnica o commerciale derivante da modifiche o miglioramenti nella produzione o da variazioni della domanda di mercato del prodotto o servizio fornito dal bene;
i limiti legali o simili all'uso del bene, come le scadenze dei contratti di locazione.
Il piano di ammortamento è la traduzione contabile della distribuzione sistematica del valore ammortizzabile di un bene secondo il tasso di consumo dei benefici economici attesi in funzione della sua vita commerciale.

Diversi metodi di ammortamento possono essere utilizzati per distribuire sistematicamente il valore ammortizzabile di un bene lungo la sua vita commerciale.

Queste modalità includono:

la modalità lineare che porta ad un addebito costante lungo la vita commerciale del bene;
il modo decrescente ad aliquota decrescente che comporta un onere decrescente lungo la vita commerciale del bene;

la modalità delle unità di produzione o delle unità di lavoro (numero di pezzi prodotti, ore di funzionamento, numero di chilometri percorsi, numero di ore di lavoro ecc.) che dà origine a un canone in base all'uso o ai beni di produzione previsti;
qualsiasi altra modalità più idonea.
Per le immobilizzazioni materiali è invece vietato un metodo di ammortamento basato sul reddito generato dall'utilizzo del bene. Allo stesso modo, non è autorizzato l'ammortamento finanziario, che consiste nell'ammortamento di un'immobilizzazione alla stessa aliquota del costo del suo finanziamento.

Il metodo di ammortamento utilizzato è applicato coerentemente da un periodo all'altro, salvo variazione del tasso di consumo atteso del bene.

La data di inizio dell'ammortamento è la data in cui l'immobilizzazione è funzionante e nel luogo d'uso previsto dall'entità.

È probabile che qualsiasi cambiamento significativo nell'ambiente giuridico, tecnico, economico dell'entità e nelle condizioni d'uso dell'attività porti alla revisione del piano di ammortamento in corso.

Il riconoscimento del fondo ammortamento di un'immobilizzazione ammortizzabile è obbligatorio anche in caso di assenza o insufficienza di profitto.

Articolo 46

L'ammortamento consente di rilevare la perdita di valore del bene.

Alla fine di ogni esercizio l'entità deve valutare se vi sono indicazioni che un'attività abbia subito una perdita di valore. Se esiste tale indicazione, l'entità deve stimare il valore attuale dell'attività in questione e confrontarlo con il valore contabile.

Il bene deve essere ammortizzato quando il valore netto contabile è maggiore del valore attuale.

Il riconoscimento di tale ammortamento è obbligatorio anche in caso di assenza o insufficienza di profitto.

Per le immobilizzazioni tale ammortamento è rilevato da un fondo svalutazione e per gli altri beni da una quota di ammortamento.

Dopo la rilevazione di una perdita di valore, l'ammortamento dell'attività deve essere calcolato sulla base del valore lordo contabile meno il valore residuo previsto, il fondo ammortamento e l'ammortamento.

Articolo 47

Gli ammortamenti e i deprezzamenti sono rilevati separatamente nell'attivo a riduzione del valore lordo delle corrispondenti attività e crediti per riconoscerne il valore netto contabile.

Articolo 48

Rischi ed oneri, chiaramente indicati nell'oggetto, che eventi accaduti o in corso rendono solo probabili, comportano la costituzione, mediante accantonamenti di fondi per rischi ed oneri, da iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale alla voce: debiti finanziari. Tuttavia, quando la scadenza probabile del rischio o dell'onere è a breve termine, gli accantonamenti sono costituiti rilevando gli oneri per rischi a breve termine e iscritti nel passivo alla voce: passività correnti.

Un accantonamento è una passività o un debito esterno la cui tempistica o importo è incerto. Il termine fondo si riferisce a fondi per rischi e oneri.

In deroga, le disposizioni regolamentate sono emanate unicamente in applicazione di disposizioni di legge, in particolare per disposizioni fiscali.

Una passività esterna è l'obbligazione attuale dell'entità di trasferire una risorsa economica a seguito di eventi passati.

Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri superiori ad un anno sono iscritti in un fondo accantonamento mentre quelli relativi ad un rischio inferiore ad un anno sono iscritti nel conto oneri per rischi a breve termine.

Le entità devono valutare e contabilizzare gli impegni pensionistici sotto forma di accantonamenti da registrare nelle passività esterne del bilancio.

Articolo 49

Nel corso dell'esercizio devono essere effettuati tutti gli ammortamenti, i deprezzamenti e gli accantonamenti necessari a coprire perdite di valore, rischi ed oneri probabili, anche in caso di assenza o insufficienza di profitto.

Si deve tener conto dei rischi, oneri e proventi verificatisi nell'esercizio o in un esercizio precedente, anche se conosciuti solo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di chiusura dei conti.

Articolo 50

Quando il valore delle attività e passività dell'entità dipende dalle fluttuazioni dei tassi di cambio di società estere, si applicano regole di valutazione specifiche alle condizioni definite dai seguenti articoli da 51 a 58.

Articolo 51

Le merci acquistate in valuta estera sono contabilizzate nell'unità monetaria avente corso legale nello Stato contraente convertendo il loro costo in valuta estera, sulla base del tasso di cambio del giorno dell'acquisizione. Tale valore è mantenuto in bilancio fino alla data di consumo, dismissione o scomparsa dei beni.

Articolo 52

I crediti e i debiti denominati in valuta estera sono convertiti nell'unità monetaria avente corso legale nello Stato contraente, sulla base del tasso di cambio alla data di formalizzazione dell'accordo delle parti sull'operazione, quando si tratta di operazioni commerciali transazioni, o alla data in cui le valute sono rese disponibili, quando si tratta di transazioni finanziarie.

Articolo 53

Quando la nascita e l'estinzione di crediti o debiti avvengono nello stesso esercizio, le differenze rilevate rispetto ai valori di iscrizione, per effetto della variazione dei tassi di cambio, costituiscono perdite o utili su cambi da imputare rispettivamente agli oneri finanziari o ai proventi finanziari per l'anno finanziario.

Lo stesso vale, indipendentemente dalla scadenza dei crediti e debiti espressi in valuta estera, a condizione che sia stata conclusa sul loro oggetto un'operazione di copertura nel corso dell'esercizio ed entro il limite dell'importo di tale copertura.

Articolo 54

Quando i crediti ei debiti espressi in valuta permangono in bilancio alla data di chiusura dell'esercizio, la loro prima iscrizione è rettificata sulla base dell'ultimo cambio di tale data.

Le differenze tra i valori inizialmente iscritti in bilancio, i costi storici e quelli risultanti dalla conversione alla data delle rimanenze aumentano o diminuiscono gli importi iniziali e costituiscono:

perdite probabili, in caso di aumento dei debiti o riduzione dei crediti,
plusvalenze non realizzate, in caso di aumento dei crediti o riduzione dei debiti.
Tali differenze sono rilevate direttamente in bilancio nei conti per differenze di conversione delle attività, perdite probabili o delle passività, utili non realizzati.

I guadagni non realizzati non intervengono nella formazione del risultato. Le probabili perdite comportano la costituzione di un fondo per perdite su cambi.

Articolo 55

Alla data di regolamento dei crediti e debiti, le perdite e gli utili sul cambio a tale data sono rilevati in relazione al loro costo storico.

Articolo 56

In deroga e in via eccezionale, quando un prestito è contratto o è concesso un prestito all'estero per un periodo superiore ad un anno, la perdita o l'utile risultante alla fine dell'esercizio del prestito o della valuta estera il

prestito deve essere dilazionato sul periodo residuo fino all'ultimo rimborso o incasso, in proporzione ai futuri rimborsi o incassi previsti contrattualmente. L'utile futuro totale o la perdita futura totale è ricalcolato alla fine di ogni esercizio finanziario e l'importo potenziale è indicato nelle Note al bilancio.

Articolo 57

Quando le operazioni elaborate in valuta estera sono tali da contribuire a una posizione complessiva in cambi all'interno dell'entità, l'importo dell'accantonamento al fondo perdite su cambi è limitato all'eccedenza delle perdite probabili rispetto agli utili relativi alle poste incluse in questa rubrica.

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, per posizione valutaria complessiva si intende la situazione, valuta per valuta, di tutte le operazioni concluse contrattualmente dall'ente, anche se non ancora contabilizzate. Inoltre, il calcolo dell'importo del fondo perdite su cambi deve essere rettificato in funzione della scadenza degli elementi inclusi nella posizione su cambi complessiva.

Articolo 58

Quando permangono in bilancio, il contante in valuta estera viene convertito in unità monetarie aventi corso legale nello Stato Membro sulla base dell'ultimo cambio noto alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rilevate sono rilevate direttamente nel conto economico e le spese dell'anno come utili o perdite su cambi.

Articolo 58-1

I contratti che si qualificano come di copertura sono identificati e contabilizzati come tali dal loro inizio e mantengono tale qualifica fino alla loro scadenza o risoluzione.

Un'operazione è qualificata di copertura se presenta tutte le seguenti caratteristiche:

i contratti su tassi di interesse o le opzioni acquistate o vendute hanno l'effetto di ridurre il rischio di variazione del valore dell'elemento coperto o di un insieme di elementi omogenei;
l'elemento coperto può essere un'attività, una passività, un impegno esistente o un'operazione futura non ancora materializzata da un impegno se tale operazione è definita con precisione e ha una sufficiente probabilità di accadimento;
l'identificazione del rischio da coprire è effettuata tenendo conto delle altre attività, passività e impegni;
si stabilisce una correlazione tra le variazioni di valore dell'elemento coperto e quelle del contratto di copertura, o quelle dello strumento finanziario sottostante nel caso di opzioni su tassi di interesse, in quanto la riduzione del rischio deriva da una neutralizzazione totale o parziale, ricercata a priori, tra eventuali perdite sull'elemento coperto e utili sui contratti negoziati, o l'opzione acquistata per la copertura.
Un'opzione emessa non soddisfa le condizioni richieste per essere uno strumento di copertura in quanto non riduce efficacemente il rischio sull'esito di un elemento coperto. Tuttavia, quando è designata come compensazione di un'opzione acquistata, inclusa un'opzione incorporata in un altro strumento finanziario, essa è considerata uno strumento di copertura.

Articolo 58-2

Le variazioni di valore dei contratti negoziati sui mercati organizzati, rilevate dalla constatazione giornaliera dei margini a debito e credito, sono registrate nel conto economico come oneri o proventi finanziari.

Le variazioni di valore delle opzioni registrate durante le operazioni fuori borsa sono rilevate nel conto economico in attesa di successivo aggiustamento:

nell'attivo dello stato patrimoniale per le variazioni che corrispondono a una perdita non ancora verificatasi; sul lato del passivo dello stato patrimoniale per le variazioni che corrispondono a un guadagno non ancora verificatosi.
I guadagni non ancora verificatasi non intervengono nella formazione del risultato.

Quando tutte le operazioni fuori borsa generano una perdita non ancora verificatasi, ciò porta alla costituzione di una riserva finanziaria.

Articolo 58-3

Quando le coperture fissano definitivamente il prezzo della valuta estera a scadenza, l'incertezza scompare del tutto. Il valore dei crediti o debiti in valuta estera alla scadenza è noto. La copertura trasforma crediti e debiti in valuta estera in crediti e debiti nella valuta dello Stato Membro avente corso legale.

Tuttavia, la data di attuazione della copertura ha un impatto sul trattamento contabile da effettuare:

se la copertura è posta in essere prima dell'operazione, i crediti e i debiti sono iscritti alla data fissata dallo strumento di copertura. Non vi è quindi alcuna differenza di conversione o accantonamento da rilevare. Il risultato finanziario non è influenzato;
quando la copertura è assunta dopo l'operazione, fintanto che non è stata posta in essere, le differenze di conversione e gli accantonamenti necessari sono contabilizzati come previsto dagli articoli 54 e seguenti. Quando viene effettuata la copertura, i crediti e i debiti sono convertiti al tasso di copertura. Le differenze, rilevate tra il valore originario dei crediti e debiti e la loro valutazione al tasso di copertura, sono rilevate tra i proventi finanziari. Eventuali disposizioni vengono revocate.

Articolo 58-4

Quando le coperture non fissano definitivamente il corso della valuta estera alla scadenza, il tasso di conversione dei crediti e debiti in valuta estera applicabile alla scadenza non è noto. Solo il rischio di perdita è ridotto dallo strumento di copertura utilizzato. Le differenze di conversione relative a crediti e debiti in valuta estera sono interamente rilevate. L'accantonamento per perdite su cambi è invece costituito solo per l'importo del rischio non coperto.

Articolo 59

Il risultato di ogni esercizio finanziario è indipendente da quello che lo precede e da quello che lo segue. Per la sua determinazione è opportuno allegare e imputare tutti gli eventi e tutte le operazioni che gli sono proprie e solo quelli.

Articolo 60

Abrogato

Articolo 61

I proventi e gli oneri relativi ad esercizi precedenti che non potevano essere presi in considerazione prima della chiusura di detti esercizi, sono rilevati, secondo la loro natura, come proventi e oneri dell'esercizio in corso e partecipano alla formazione del risultato di esercizio, finanziario o non operativo, di tale esercizio. Devono essere espressamente menzionati nelle Note allegate.

Articolo 62

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 35 della presente Legge Uniforme, la rivalutazione deve riguardare poste materiali e finanziarie.

Tale rivalutazione comporta la sostituzione di un cosiddetto valore rivalutato al valore netto precedentemente iscritto.

È vietata qualsiasi rivalutazione parziale.

La differenza tra valori rivalutati e valori netti precedentemente rilevati costituisce, per tutte le poste rivalutate, la differenza di rivalutazione.

La riserva di rivalutazione è iscritta separatamente nel patrimonio netto al passivo dello stato patrimoniale.

Articolo 63

Il valore rivalutato di un elemento non può in nessun caso eccedere il suo fair value, alla data presa in considerazione come punto di partenza della rivalutazione, ovvero il suo valore attuale, come definito al precedente articolo 42.

(*il* ***Fair Value*** *è il prezzo che si riceverebbe per vendere un'attività, o che si pagherebbe per trasferire una passività, in una transazione ordinata tra operatori di mercato al momento della misurazione*)

La data di efficacia della rivalutazione deve essere la data di chiusura dell'esercizio di rivalutazione.

Articolo 64

Il valore rivalutato delle immobilizzazioni ammortizzabili è utilizzato come base per il calcolo dell'ammortamento lungo la vita utile residua dall'apertura dell'esercizio di rivalutazione, salvo revisione del piano di ammortamento, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 45 di questa Legge Uniforme.

Articolo 65

La differenza di rivalutazione non può essere incorporata nel risultato dell'esercizio di rivalutazione. Non è distribuibile.

Può essere incorporato in tutto o in parte nel capitale.

Capo V - Valore probatorio dei documenti, revisione dei conti, raccolta e pubblicazione delle informazioni contabili

Articolo 66

Il libro giornale e il libro d'inventario sono numerati, siglati e numerati in modo continuo dalla giurisdizione competente di ciascuno Stato Membro interessato.

Articolo 67

Nelle entità che utilizzano la tecnologia informatica per tenere i propri conti, i documenti elettronici scritti possono sostituire un libro giornale e un libro di inventario; in tal caso, devono essere identificati, numerati e datati, non appena redatti, con mezzi legali offrendo ogni garanzia di rispetto della cronologia delle operazioni, di irreversibilità e di integrità delle scritture contabili.

Articolo 68

I conti regolarmente tenuti possono essere ammessi in tribunale per fungere da prova tra le entità per atti commerciali o di altro tipo.

Se è stato irregolarmente conservato, non può essere invocato dal suo autore a suo vantaggio.

Articolo 69

L'ente determina, sotto la propria responsabilità, le procedure necessarie per l'attuazione di un'organizzazione contabile che consenta sia un controllo interno affidabile sia un controllo esterno, attraverso l'intermediazione, se necessario, di revisori dei conti, della realtà delle operazioni e della qualità dei conti, promuovendo nel contempo la raccolta di informazioni.

Articolo 70

Negli enti che nominano volontariamente o obbligatoriamente revisori dei conti, questi ultimi:

devono emettere un parere indicando che il bilancio è regolare e sincero e dia un'immagine fedele del risultato della gestione dell'esercizio trascorso nonché della situazione patrimoniale e finanziaria alla fine del presente esercizio;
devono esprimere motivatamente, un parere circostanziato o sfavorevole o indicare di non essere in grado di esprimere un giudizio.
I revisori dei conti esprimono il proprio giudizio sulla sincerità e coerenza sul bilancio delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione.

Articolo 71

Alla fine di ogni esercizio, gli organi di amministrazione o di direzione, a seconda del caso, redigono l'inventario e il bilancio, secondo quanto previsto dai capitoli precedenti, e redigono una relazione sulla gestione nonché, ove applicabile, un bilancio sociale.

La relazione sulla gestione illustra la situazione dell'entità nel corso dell'esercizio passato, le sue prospettive di sviluppo o la sua prevedibile evoluzione e, in particolare, le prospettive di prosecuzione dell'attività, l'evoluzione della posizione di cassa e il piano di finanziamento.

In esso devono inoltre essere menzionati gli eventi di rilievo intercorsi tra la data di chiusura dell'esercizio e la data in cui esso è stabilito.

Tutti questi documenti sono trasmessi ai revisori dei conti, se esistenti, almeno quarantacinque giorni prima della data dell'assemblea ordinaria.

Articolo 72

Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione predisposti dagli organi di amministrazione o di direzione, a seconda dei casi, sono sottoposti all'approvazione degli azionisti, soci o quotisti entro un termine di sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Articolo 73

Gli enti si attengono alle disposizioni comuni per la comunicazione delle informazioni agli azionisti, ai soci o ai quotisti e per la pubblicazione del bilancio annuale nonché a quelle previste per gli enti pubblici al risparmio, alla fine del primo semestre, secondo le disposizioni specifiche per le società per azioni che ricorrono al pubblico risparmio previste dalla Legge Uniforme relativa al diritto delle società commerciali e dei gruppi di interesse economico.

Articolo 73-1

Gli enti i cui titoli sono quotati in borsa e quelli che cercano finanziamenti tramite un'offerta pubblica devono depositare, oltre al bilancio di sintesi SYSCOHADA, il proprio bilancio redatto secondo gli standard IFRS e approvato dall'assemblea ordinaria, presso la sede commerciale e del Registro delle Imprese e dei Crediti Mobiliari e con gli enti autorizzati dei mercati finanziari della loro regione o dello Stato Membro.

I revisori devono:

esprimere un parere in cui si indica che il bilancio IFRS è regolare e sincero e fornisce una rappresentazione veritiera e corretta dei risultati della gestione dell'esercizio passato nonché della situazione finanziaria e dei flussi di cassa alla fine del presente esercizio;
ovvero esprimere, motivatamente, un parere con riserva o sfavorevole;
indicare che non sono in grado di esprimere un parere.

Titolo II - Conti consolidati e conti combinati

(*Qual è la differenza tra conti consolidati e conti combinati?*

L'obiettivo dei ***conti consolidati*** *è quello di avere una visione d'insieme di un gruppo di società come se fosse un'unica entità cioè i conti consolidati designano un documento contabile obbligatorio. Il loro scopo è quello di stabilire la situazione patrimoniale e finanziaria delle diverse società del gruppo come se fossero un'unica entità.*

Quando le società non hanno un legame di capitale, allora sono ***conti aggregati****, cioè i conti aggregati sono una rappresentazione sintetica della situazione contabile e finanziaria dell'insieme di un gruppo associativo.*)

Capo I - Bilancio consolidato

Articolo 74

Ogni ente che ha sede legale o attività principale in uno degli Stati Membro e che controlla esclusivamente o congiuntamente uno o più altri enti, deve redigere e pubblicare ogni anno il bilancio consolidato dell'insieme costituito da tutte queste entità, nonché una relazione sulla gestione di tale insieme.

Le entità che esercitano solo un'influenza notevole su una o più entità non sono tenute a redigere e pubblicare conti consolidati.

Al contrario, se vi è l'obbligo di redigere conti consolidati, le entità che subiscono un'influenza notevole sono incluse nell'ambito dei conti consolidati.

Articolo 75

La redazione e pubblicazione del bilancio consolidato è di competenza degli organi di amministrazione e direzione dell'entità dominante dell'insieme consolidato, denominata entità consolidante.

I bilanci consolidati dei soggetti i cui titoli sono quotati in borsa e quelli che cercano finanziamenti attraverso un'offerta pubblica devono essere redatti e presentati secondo i principi IFRS.

Articolo 76

L'obbligo di consolidamento sussiste anche se l'entità consolidante è essa stessa sotto il controllo esclusivo o congiunto di uno o più soggetti aventi la sede legale e la principale attività al di fuori dell'area economica costituita dagli Stati Membri. L'identità di questa o di queste entità è indicata nelle Note al bilancio personale dell'entità consolidante dell'area economica costituita dagli Stati Membri nonché nelle Note allegate alle Note.

Articolo 77

Sono esentati dall'obbligo di consolidamento le entità dominanti dell'area giuridica formata dagli Stati Membri che sono essi stessi, sotto il controllo di un'altra entità di tale area soggetta ad obbligo di consolidamento.

Tuttavia, tale esenzione non può essere invocata nei seguenti casi:

se le due entità hanno sede in due diverse regioni dello spazio OHADA;
se l'ente effettua un'offerta al pubblico risparmio;
se il bilancio consolidato è richiesto da un gruppo di soci o azionisti che rappresentino almeno un decimo del capitale dell'entità dominante.
Le regioni dell'area OHADA si riferiscono ai gruppi economici istituzionali formati dagli Stati Membri.

Articolo 78

Il controllo esclusivo è il potere di governare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità in modo da trarre benefici economici dalle sue attività.

Questo controllo risulta:

il possesso diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto in un altro ente;
la nomina, per due esercizi successivi, della maggioranza dei membri degli organi di amministrazione o di direzione di altro ente; si presume che l'entità consolidante abbia effettuato tale designazione quando ha ceduto durante tale periodo, direttamente o indirettamente, una frazione superiore al quaranta per cento dei diritti di voto e che nessun altro socio deteneva, direttamente o indirettamente, una frazione superiore alla propria;

il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'entità in virtù di un contratto o di clausole statutarie, quando consentito dalla legge applicabile.
Il controllo congiunto è la condivisione del controllo di un'entità gestita congiuntamente da un numero limitato di soci o azionisti, in modo che le politiche finanziarie e operative derivino dal loro accordo.

Il controllo congiunto è caratterizzato dall'esistenza di:

un numero limitato di soci o azionisti che condividono il controllo; la condivisione del controllo presuppone che nessun socio o azionista da solo possa esercitare il controllo esclusivo imponendo ad altri le proprie decisioni; l'esistenza di un controllo congiunto non esclude la presenza di soci o azionisti di minoranza che non partecipano al controllo congiunto;
un accordo contrattuale che:
prevede l'esercizio del controllo congiunto sull'attività economica dell'entità gestita congiuntamente;
stabilisce le decisioni che sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente a controllo congiunto e che richiedono il consenso di tutti i soci o azionisti che partecipano al controllo congiunto.
L'influenza notevole è il potere di partecipare alle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza mantenerne il controllo. L'influenza notevole può derivare in particolare dalla rappresentanza negli organi di amministrazione, dalla partecipazione alle decisioni strategiche, dall'esistenza di operazioni significative tra enti, dallo scambio di dirigenti, dalle dipendenze tecniche.

Per la redazione del bilancio consolidato si presume che l'entità dominante eserciti un'influenza notevole sulla gestione e sulla politica finanziaria di un'altra entità se detiene direttamente o indirettamente una partecipazione che rappresenti almeno un quinto (1/5) dei diritti di voto.

Articolo 79

Il bilancio consolidato completo comprende: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario, il Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e la Nota integrativa.

Formano un insieme inseparabile e sono stabiliti secondo le disposizioni della presente Legge Uniforme.

Sono presentati, secondo i modelli del sistema ordinario previsto dal Sistema Contabile OHADA per i conti personali degli enti, con, inoltre, le voci e le voci specifiche relative al consolidamento, in particolare Avviamento e Interessi di minoranza.

Articolo 80

I conti delle entità poste sotto il controllo esclusivo dell'entità consolidante sono consolidati integralmente.

I conti delle entità controllate congiuntamente con altri soci o soci dall'entità consolidante sono consolidati per integrazione proporzionale.

I conti delle entità sulle quali l'entità consolidante esercita un'influenza notevole sono consolidati con il metodo del patrimonio netto.

Articolo 81

Nel consolidamento globale, lo stato patrimoniale consolidato include le attività dell'entità consolidante, ad eccezione dei titoli delle entità consolidate, al cui valore contabile sono sostituiti i diversi elementi attivi e passivi, costituenti il patrimonio netto di tali entità, determinato secondo le regole del consolidamento.

Nell'integrazione proporzionale, il valore contabile di tali titoli è sostituito dalla frazione rappresentativa degli interessi dell'entità consolidante - o delle entità capogruppo - nelle diverse attività e passività, costituenti il patrimonio netto di tali entità, determinata a partire dalle regole di consolidamento.

In tema di patrimonio netto, il valore contabile dei titoli detenuti è sostituito dalla quota che rappresentano nel patrimonio netto, determinata secondo le regole di consolidamento delle entità interessate.

Articolo 82

La differenza di consolidamento è rilevata come differenza tra il costo di acquisto dei titoli di un'entità consolidata e la quota di patrimonio netto che tali titoli rappresentano per l'entità consolidante, compreso l'utile o la perdita di esercizio alla data di ingresso dell'entità nell'ambito del consolidamento.

La differenza di consolidamento di un'entità è, in via prioritaria, allocata alle voci appropriate del Bilancio Consolidato sotto forma di differenze di valutazione; la parte non allocata di tale differenza è iscritta in una specifica voce dell'attivo o del passivo dello stato patrimoniale consolidato che rileva l'avviamento.

La differenza non allocata è rilevata a conto economico, secondo un piano di ammortamento o storno di fondi.

Articolo 83

Quando la differenza di consolidamento non è disaggregabile, a causa della preesistenza delle entità che entrano per la prima volta nell'area di consolidamento, tale differenza, qualificabile come avviamento, può essere imputata direttamente al conto economico consolidato, al netto dei dividendi percepiti dal gruppo e ammortamento dell'avviamento all'inizio dell'anno di costituzione di tali entità.

Tutte le spiegazioni sul trattamento della predetta discrepanza devono essere fornite nelle Note alle Appendici.

Articolo 84

Il fatturato consolidato è pari all'importo delle vendite di beni e servizi connesse alle attività correnti dell'insieme costituito dalle entità consolidate mediante integrazione.

Esso comprende, previa eliminazione delle operazioni interne all'insieme consolidato:

Comprende, dopo l'eliminazione delle operazioni interne all'entità consolidata:

1°) l’importo netto, al netto di eventuali rideterminazioni, del fatturato realizzato dalle entità consolidate integralmente;

2°) la quota della o dell’entità capogruppo nell’importo netto, al netto di eventuali rideterminazioni, del fatturato realizzato dai soggetti consolidati per integrazione proporzionale.

Articolo 85

Il conto economico consolidato comprende:

1°) gli elementi costitutivi:

a) l’utile o la perdita dell’entità consolidata,

b) il risultato economico delle entità consolidate mediante integrazione globale,

c) la frazione del risultato economico degli enti consolidati per integrazione proporzionale, rappresentativa dell’entità consolidante o l’entità consolidatrice o altri soggetti detentori inclusi nell’insieme consolidato;

2°) la frazione del risultato delle entità consolidate con il metodo del patrimonio netto, rappresentativa sia degli interessi diretti o indiretti dell’entità consolidante, sia degli interessi dell’entità o delle entità incluse nel consolidato.

Articolo 86

Il consolidamento richiede:

1°) la classificazione delle attività e passività nonché delle voci di costi e proventi delle entità consolidate per integrazione, secondo lo schema di classificazione utilizzato per il consolidamento;

2°) l’armonizzazione della valutazione e rilevazione delle attività e passività delle entità del gruppo;

3°) l’eliminazione dell’impatto sui conti delle scritture effettuate per la sola applicazione della normativa tributaria;

4°) l’eliminazione dei risultati interni all’entità consolidata, inclusi i dividendi;

5°) il riconoscimento delle spese, quando le imposte relative ad alcune distribuzioni previste tra enti consolidati per integrazione non sono recuperabili, nonché la presa in considerazione delle riduzioni fiscali, quando le distribuzioni programmate vanno a beneficio degli enti consolidati per integrazione;

6°) l’eliminazione dei conti reciproci degli enti consolidati mediante integrazione globale o proporzionale.

L’entità consolidante può omettere di compiere alcune delle operazioni descritte nel presente articolo, quando hanno un impatto trascurabile sull’attivo, sulla situazione finanziaria e sul risultato del gruppo formato dalle entità incluse nel consolidamento.

Articolo 87

La differenza osservata da un esercizio all'altro e che risulta dalla conversione in unità monetaria avente corso legale nello Stato membro dei conti di entità estere è, secondo il metodo di conversione utilizzato, iscritta separatamente o nel patrimonio netto consolidato o nel il conto economico consolidato.

Articolo 88

Quando il capitale è ricevuto in virtù di contratti di emissione che non prevedono né il rimborso su iniziativa del finanziatore né la remunerazione obbligatoria in caso di assenza o insufficienza di profitto, questi possono essere iscritti nello stato patrimoniale consolidato ad una voce del patrimonio netto.

I beni detenuti da enti soggetti a regole di valutazione, stabilite da apposite leggi, sono mantenuti nel bilancio consolidato al valore risultante dall'applicazione di tali regole.

Articolo 89

Il Bilancio Consolidato è presentato, secondo il modello previsto dal Sistema Contabile OHADA per i conti personali, Sistema Normale, mostrando chiaramente:

buona volontà;
titoli contabilizzati con il metodo del patrimonio netto;
imposte differite;
la quota del gruppo negli utili portati a nuovo;
la quota delle partecipazioni di minoranza negli utili portati a nuovo.

Articolo 90

Il conto economico consolidato è presentato, secondo il modello del Sistema Standard, evidenziando chiaramente:

l'utile netto di tutte le entità consolidate integralmente;
la quota dell'utile netto delle entità consolidate con il metodo del patrimonio netto;
la quota degli azionisti di minoranza e la quota della consolidante nell'utile netto;
utile per azione.

Articolo 91

I proventi e gli oneri sono classificati per tipologia nel Conto Economico Consolidato. Questi ultimi possono essere accompagnati dalla presentazione dei proventi e degli oneri classificati secondo la loro finalità, su decisione del consolidante.

Articolo 92

Imposte differite derivanti da:

da un lato e in un cosiddetto approccio dei risultati:

1°) lo sfasamento temporaneo tra la rilevazione contabile di un reddito o di un onere e la sua inclusione nel risultato fiscale di un esercizio successivo;

2°) rettifiche, eliminazioni e ricondizionamenti previsti dal precedente articolo 86;

3°) perdite fiscali riportabili a nuovo delle entità incluse nel consolidamento, in quanto è probabile la loro imputazione a utili fiscali futuri dall'altro e in un approccio cosiddetto di bilancio della differenza tra il valore contabile di un'attività o di una passività in bilancio e la sua base imponibile. La base imponibile di un'attività o passività è l'importo allocato a tale attività o passività ai fini fiscali.

Articolo 93

Il Rendiconto finanziario consolidato classifica i flussi di cassa in flussi generati dalle attività:

operativo;
investimento;
di finanziamento.
Il rendiconto finanziario consolidato mostra il contributo di ciascuna tipologia di attività alla variazione complessiva della liquidità del gruppo.

Articolo 94

Le Note Consolidate devono:

fornire descrizioni narrative o disaggregazioni di voci presentate negli altri bilanci;
includere tutte le informazioni di natura significativa che consentano una corretta valutazione del perimetro, dell'attivo, della situazione finanziaria e dei risultati del gruppo formato dalle entità incluse nel consolidamento.
Includono in particolare:
una dichiarazione di conformità ai conti consolidati del sistema contabile OHADA;
una sintesi delle principali modalità contabili applicate;
altre informazioni tra cui passività potenziali e impegni contrattuali non rilevati, informazioni non finanziarie quali, ad esempio, obiettivi e metodi di gestione del rischio finanziario;
un prospetto delle variazioni dell'area di consolidamento con l'indicazione di tutte le variazioni che hanno interessato tale area, per effetto della variazione della percentuale di controllo delle entità già consolidate, nonché per acquisizioni e dismissioni di titoli.

Articolo 95

Sono esentati dall'istituzione e dalla pubblicazione del bilancio consolidato i gruppi di soggetti il cui fatturato non ecceda per ogni anno fiscale, per due esercizi successivi, un totale esclusa l'imposta di 500.000.000 FCFA o l'equivalente nell'unità monetaria avente corso legale nello Stato Membro.

Tale limite è stabilito sulla base dei bilanci chiusi degli ultimi due esercizi delle entità incluse nel consolidamento.

Articolo 96

Sono escluse dall'area di consolidamento le entità sulle quali può essere dimostrata la perdita del controllo o l'influenza notevole esercitata dalla controllante.

Sono esentati dalla pubblicazione dei conti consolidati gli enti che controllano (esclusivamente o congiuntamente) solo enti che possono essere esclusi dal consolidamento per i seguenti motivi:

restrizioni severe e durature che minano sostanzialmente il controllo o il trasferimento di fondi da parte della controllata;
le azioni o quote di tale controllata o capogruppo sono detenute solo in vista della loro successiva vendita;
le informazioni necessarie per la redazione del bilancio consolidato non possono essere ottenute senza costi eccessivi o entro limiti temporali compatibili con i termini di legge per la redazione e il controllo di tale bilancio.
Inoltre, possono essere escluse dall'area di consolidamento le entità la cui rilevanza è trascurabile rispetto all'insieme consolidato.

L'eventuale esclusione dal consolidamento delle entità rientranti nelle categorie di cui al presente articolo deve essere motivata nelle Note al consolidato.

Articolo 97

Le entità incluse nel consolidamento sono tenute a trasmettere l'informativa alla consolidante necessari per la redazione del bilancio consolidato.

La data di chiusura del bilancio della capogruppo e delle sue controllate, utilizzata per la redazione del bilancio consolidato, deve essere la stessa. Quando la data di chiusura della controllante e quella di una controllata sono diverse, la controllata redige, ai fini del consolidamento, un ulteriore bilancio alla stessa data di quello della controllante.

Tuttavia, quando è difficile redigere i conti alla stessa data, è possibile derogare a tale principio se il ritardo nella chiusura dei conti della controllata rispetto a quello della controllante non supera i tre mesi. In tal caso, viene effettuata una rettifica dei conti della controllata per tener conto degli effetti significativi di operazioni o eventi che si sono riflessi nei conti della controllata durante tale periodo intermedio.

Nel caso in cui sia necessario predisporre un ulteriore bilancio per la controllata, lo stesso è sottoposto al controllo di un revisore dei conti o, in mancanza, di un professionista preposto al controllo contabile.

Articolo 98

L’assenza o l’insufficienza di informazioni relative ad un’entità rientrante nell’area di consolidamento non rimette in discussione l’obbligo per la società dominante di redigere e pubblicare il bilancio consolidato. In questo caso eccezionale è tenuto a segnalare la natura incompleta dei conti consolidati.

Articolo 99

Una relazione sulla gestione dell’insieme consolidato illustra la situazione dell’insieme formato dalle entità incluse nel consolidamento, il suo prevedibile sviluppo, i fatti di rilievo intercorsi tra la data di chiusura dell’esercizio di consolidamento e la data in cui il consolidato vengono redatti i conti, nonché le sue attività di ricerca e sviluppo.

Articolo 100

Quando un’entità redige il bilancio consolidato, i revisori, alla luce degli elementi probativi acquisiti:

concludono che i rendiconti sono regolari e sinceri e danno un’immagine fedele dei risultati della gestione dell’esercizio passato, nonché della situazione finanziaria e del patrimonio del gruppo costituito dalle entità incluse nel consolidamento alla fine del l’anno di pratica;
esprimono, motivatamente, un parere riservato o sfavorevole o indicare di non essere in grado di esprimere un parere.
I revisori si pronunciano altresì sulla sincerità e coerenza con il bilancio consolidato delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione.

Articolo 101

Il bilancio consolidato regolarmente approvato, la relazione sulla gestione dell’insieme consolidato, nonché la relazione del revisore dei conti sono oggetto, da parte del soggetto che redige il bilancio consolidato, di un’informativa effettuata secondo le modalità previste dall’articolo 73 della presente Legge Uniforme.

Articolo 102

La tabella delle attività e dei risultati prevista dall’articolo 849 della Legge Uniforme in materia di diritto delle società commerciali e del G1E indica l’importo netto del fatturato e del risultato dell’attività ordinaria prima delle imposte del consolidato. Ciascuna delle voci della tabella riporta l’indicazione del dato relativo alla voce corrispondente per l’esercizio precedente e per il primo semestre di questo esercizio.

Capo II - Conti combinati

Articolo 103

Le entità, che formano in una regione dello spazio OHADA, un insieme economico soggetto al medesimo centro decisionale strategico situato al di fuori di tale regione, senza che vi siano tra di loro alcun vincolo giuridico di dominio, redigono e presentano bilanci, richiamati come bilancio combinato come se fossero un'unica entità.

Al fine di identificare le entità suscettibili di entrare nella formazione di un tale gruppo, qualsiasi entità posta, in ultima istanza, sotto il controllo esclusivo o congiunto di una persona giuridica deve menzionarla nelle Note aggiuntive facenti parte del suo bilancio annuale personale.

Ciascuna di queste entità è tenuta a specificare, nelle Note, l'entità dello Stato Membro responsabile della redazione dei conti combinati.

Tali rendiconti finanziari devono essere obbligatoriamente redatti secondo le regole e i metodi propri della contabilità combinata della presente Legge Uniforme.

Le autorità competenti degli Stati membri possono imporre la costituzione e la presentazione di conti combinati a gruppi di entità stabilite nel loro territorio, la cui coesione si basa su determinati elementi oggettivi che consentono di giustificare la formazione e la presentazione di tali conti.

Articolo 104

Le regole e i metodi della contabilità combinata sono destinati a qualsiasi entità che rediga il bilancio combinato, su base facoltativa o obbligatoria, per disposizione di legge o per impegno contrattuale.

La redazione e la presentazione del bilancio combinato è conforme alle regole previste per il bilancio consolidato, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli da 105 a 109.

Articolo 105

L'ambito della combinazione comprende tutte le entità di uno Stato membro o della stessa regione dello spazio OHADA che soddisfano i criteri di unicità e coesione che caratterizzano l'entità economica costituita, qualunque sia la loro attività, la loro forma giuridica o il loro oggetto, a scopo di lucro o meno.

Articolo 106

Gli elementi oggettivi di cui all'articolo 103, ultimo comma, supra, consistono in criteri di unicità e coesione che possono derivare dalle seguenti fattispecie:

entità gestite dalla stessa persona giuridica o dallo stesso gruppo di persone con interessi comuni;

entità appartenenti al settore cooperativo o mutualistico e che costituiscono un insieme omogeneo con una strategia e un indirizzo comuni;
soggetti facenti parte del medesimo gruppo, non legalmente collegati alla capogruppo, ma aventi la stessa attività e posti sotto la stessa autorità;
soggetti aventi tra loro strutture comuni o rapporti contrattuali sufficientemente estesi da generare comportamenti economici coordinati nel tempo;
entità vincolate da un accordo di partecipazione agli utili o da qualsiasi altro accordo, sufficientemente vincolante ed esaustivo perché la combinazione dei loro conti sia più rappresentativa delle loro attività e delle loro operazioni rispetto ai conti personali di ciascuno di essi.

Articolo 106-1

I conteggi combinati si ottengono eseguendo le seguenti operazioni:

aggregazione dei conti delle entità rientranti nel perimetro della contabilità combinata, eventualmente a seguito di correzione e riclassificazione (eliminazione dell'impatto sui conti di scritture passate per la sola applicazione della normativa fiscale, imposte differite rilevate, ecc.);
eliminazione dei conti reciproci: attività e passività, spese e proventi;
neutralizzazione dei risultati delle operazioni effettuate tra entità incluse nel perimetro.

Articolo 107

Il patrimonio netto è costituito alle seguenti condizioni:

in assenza di legami patrimoniali tra le entità incluse nell'ambito dell'aggregazione, il patrimonio netto combinato rappresenta il patrimonio netto rideterminato cumulato di tali entità;

se esistono vincoli patrimoniali tra entità incluse nell'ambito dell'aggregazione, l'importo delle partecipazioni che figurano nell'attivo della capogruppo è allocato al patrimonio netto combinato;
se le entità comprese nell'ambito dell'aggregazione sono possedute da una persona fisica o da un gruppo di persone fisiche, la quota degli altri soci nel patrimonio netto e nel risultato di tali entità sarà trattata come partecipazione di minoranza;
più in generale, quando la coesione di un insieme di enti deriva da un'unica gestione, dall'esercizio di un'attività comune all'interno di un insieme più ampio di enti, da un'integrazione dei vari enti o da circostanze equivalenti, è necessario distinguere tra i soci beneficiari del capitale combinato e dei soci considerati terzi nei confronti di tale capitale. La distinzione tra queste due categorie di soci consente di valutare gli interessi di minoranza da includere nello stato patrimoniale e nel conto economico risultanti dall'aggregazione dei conti dell'entità economica considerata.

Articolo 108

Quando il legame patrimoniale tra due o più entità i cui conti sono combinati è di livello sufficiente per giustificare il consolidamento tra di loro, le differenze di valutazione e di acquisizione registrate nei conti consolidati sono mantenute nello stato patrimoniale combinato.

Articolo 108-1

Un’informativa di bilancio combinata include: Stato patrimoniale combinato, Conto economico combinato, Rendiconto finanziario combinato e Note.

Articolo 109

La Nota Integrativa al Bilancio consolidato specifica in particolare:

la natura dei collegamenti all’origine della costituzione dei conti combinati;
il nome dell’entità aggregante;
l’elenco delle entità comprese nell’ambito dell’aggregazione e le modalità per determinare tale perimetro;
indicazione delle ragioni che giustificano la non aggregazione di taluni soggetti, pur rispondendo ai criteri per l’inclusione nell’ambito dell’aggregazione;
lo status di beneficiari di equità e potenziali beneficiari di partecipazioni di minoranza;
regimi di imposta sul reddito inerenti alle diverse forme giuridiche degli enti ricompresi nell’ambito dell’aggregazione;
descrizioni narrative o disaggregazioni di voci presentate negli altri bilanci.

Articolo 110

Il bilancio combinato è oggetto di una relazione sulla gestione dell’entità risultante dall’aggregazione, e del parere del/i revisore/i, secondo gli stessi principi e procedure previsti per il bilancio consolidato.

Titolo III - Disposizioni penali

Articolo 111

Sono passibili di sanzione penale i dirigenti degli enti ai sensi dell’articolo 2 della presente Legge Uniforme che:

non avrà, per ogni esercizio, redatto l’inventario e redatto il bilancio annuale, consolidato o combinato, nonché la relazione sulla gestione e, ove applicabile, il bilancio sociale;
avrà consapevolmente redatto e comunicato bilanci che non diano un’immagine fedele dell’attivo, della situazione finanziaria e del risultato di esercizio.
I reati previsti dalla presente Legge Uniforme sono puniti secondo le disposizioni del diritto penale in vigore in ciascuno Stato Membro.

Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 111-1

I conti attivi o passivi cancellati o altrimenti trattati dalla presente Legge Uniforme devono essere trattati come indicato nel titolo VIII Operazioni specifiche, capitolo 41 tramite un conto creato esclusivamente a tale scopo: 475 Conto transitorio collegato alla revisione di SYSCOHADA, conto attivo-conto passivo.

Articolo 112

Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 113 comma 2, sono abrogate dalla data di entrata in vigore in vigore della presente Legge Uniforme, le disposizioni della Legge Uniforme del 24 marzo 2000 sull'organizzazione e l'armonizzazione della contabilità aziendale, nonché le precedenti disposizioni di diritto interno in contrasto.

Articolo 113

La presente Legge Uniforme alla quale sono allegati il Piano Generale dei Conti e il Sistema Contabile dell'OHADA relativi ai conti consolidati e combinati sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'OHADA entro sessanta (60) giorni dalla data della sua adozione. Sarà inoltre pubblicato negli Stati Membri nella gazzetta ufficiale o con qualsiasi altro mezzo appropriato. È applicabile novanta (90) giorni dopo questa pubblicazione.

L'entrata in vigore è fissata:

per i conti personali degli enti, il 1° gennaio 2018;
per il bilancio consolidato, il bilancio combinato e il bilancio secondo i principi IFRS, a partire dal 1° gennaio 2019.

Fatto a Brazzaville, 26 gennaio 2017

Diritto della Mediazione

Al termine della 45a sessione del Consiglio dei ministri dell'OHADA tenutasi a Conakry, in Guinea, il 23 novembre 2017 è stata adottata una Legge Uniforme sulla Mediazione (AUM).

Decima Legge Uniforme adottata dall'OHADA, la nuova SMU uniforme colma il vuoto legislativo esistente nella maggior parte degli Stati Membri in materia di mediazione, un metodo amichevole di risoluzione delle controversie.

Ispirandosi al Modello di Legge UNCITRAL sulla Conciliazione Commerciale Internazionale, la SMA adotta un'ampia definizione di mediazione, concepita come "qualsiasi processo, comunque possa essere chiamato, in cui le parti richiedono a un terzo di assisterle nel raggiungimento di una composizione amichevole di una controversia, di una relazione conflittuale o di un disaccordo [...] che coinvolge persone fisiche o giuridiche, compresi enti pubblici o Stati".

Il testo disciplina anche la procedura di mediazione e stabilisce i principi guida per condurre la mediazione: rispetto della volontà delle parti, integrità morale, indipendenza e imparzialità del mediatore, riservatezza ed efficienza del processo di mediazione. Importanti disposizioni sono dedicate anche all'esecuzione dell'accordo di mediazione.

La mediazione commerciale si unisce al corpus giuridico della legge OHADA e aggiunge una possibilità di risoluzione delle controversie diversa dall'arbitrato.

Questo metodo di risoluzione delle controversie tra operatori economici è particolarmente adatto alle realtà dell'area OHADA.

La mediazione è radicata nelle culture africane, quindi la sua velocità e il basso costo la rendono uno strumento straordinariamente efficace alla portata del maggior numero di imprese.

OHADA

ORGANIZZAZIONE PER L'ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO COMMERCIALE IN AFRICA

LEGGE UNIFORME SULLA MEDIAZIONE

Il Consiglio dei Ministri dell'Organizzazione per l'Armonizzazione del Diritto Commerciale in Africa (OHADA),

visto il trattato sull'armonizzazione del diritto commerciale in Africa, firmato il 17 ottobre 1993 a Port-Louis, riveduto il 17 ottobre 2008 a Québec City, in particolare gli articoli 2, 8, da 21 a 26 e 39,

vista la decisione n. 09/2017/CM/OHADA, del 30 marzo 2017, sul programma per l'armonizzazione del diritto commerciale in Africa,

visto il parere n. 05/2017/AU/2017 del 5 e 6 ottobre 2017 della Corte comune di giustizia e arbitrato,

- Dopo la deliberazione;

Adotta, all'unanimità dagli Stati Membri presenti e votanti, la seguente Legge Uniforme:

Capitolo 1 - Definizioni e campo di applicazione

Articolo 1 Definizione

Ai fini della presente Legge Uniforme, si intende per:

"mediazione" qualsiasi processo, comunque esso possa essere chiamato, in cui le parti chiedono a un terzo di assisterle nel raggiungimento di una composizione amichevole di una controversia, di un rapporto conflittuale o di un disaccordo (di seguito la "controversia") derivante da o connesso a un rapporto giuridico, contrattuale o di altro tipo che coinvolge persone fisiche o giuridiche, compresi enti pubblici o Stati;

"mediatore": qualsiasi terzo richiesto di condurre la mediazione indipendentemente dal nome o dalla professione di tale terzo nello Stato Membro interessato.

La mediazione può essere attuata dalle parti (mediazione convenzionale), su richiesta o invito di un tribunale (mediazione giudiziaria), di un tribunale arbitrale o di un ente pubblico competente.

La mediazione può essere ad hoc o istituzionale.

Articolo 2
Campo d'applicazione

La presente Legge Uniforme si applica alla mediazione. Tuttavia, non si applica ai casi in cui un giudice o un arbitro, durante un procedimento giudiziario o arbitrale, tenta di facilitare una composizione amichevole direttamente con le parti.

Capitolo 2 - Procedura di mediazione

Articolo 3 Mediazione istituzionale

Il fatto di ricorrere a un istituto di mediazione implica l'adesione delle parti al regolamento di mediazione di tale istituto.

Articolo 4
Avvio della procedura di mediazione

La procedura di mediazione inizia il giorno in cui la parte più diligente attua qualsiasi accordo di mediazione, scritto o meno.

Se, in assenza di un accordo, la parte che ha invitato un'altra parte alla mediazione non ha ricevuto l'accettazione del suo invito scritto entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento dell'invito o alla scadenza di qualsiasi altro termine ivi specificato, può considerare l'assenza di una risposta come un rifiuto dell'invito alla mediazione.

Un organo giurisdizionale o un tribunale arbitrale può, d'intesa con le parti, sospendere il procedimento e rinviarlo alla mediazione. In entrambi i casi, il tribunale arbitrale fissa il termine per la sospensione del procedimento.

Salvo diverso accordo tra le parti, l'avvio del procedimento di mediazione sospende il termine di prescrizione per l'azione. Quando la procedura di mediazione si è conclusa senza che sia stato raggiunto un accordo risultante dal raggiungimento della mediazione, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere, per un periodo che non può essere inferiore a sei (06) mesi, dal giorno in cui la mediazione si è conclusa senza accordo.

Articolo 5
Numero e nomina dei mediatori

Le parti scelgono il/i mediatore/i di comune accordo.

Per la nomina dei mediatori, le parti possono chiedere l'assistenza di qualsiasi persona fisica o giuridica, compreso un centro o un'istituzione che offre servizi di mediazione, nota come "autorità designante".

A tal fine, una Parte può chiedere all'autorità designante di raccomandare persone in possesso delle qualifiche e delle competenze necessarie per agire come mediatori.

Le parti possono inoltre convenire che l'autorità designante nomini direttamente il mediatore o i mediatori. Nel raccomandare o nominare mediatori, l'autorità designante tiene conto delle considerazioni di garantire la nomina di una persona indipendente, imparziale e disponibile. Essa tiene conto, se del caso, del fatto che può essere auspicabile nominare una persona di nazionalità diversa da quella delle parti, in particolare quando le parti hanno nazionalità diversa.

Quando una persona è invitata ad essere nominata mediatore, essa indica qualsiasi circostanza che possa suscitare legittimi dubbi circa la sua imparzialità o la sua indipendenza. A decorrere dalla data della sua nomina e durante l'intera procedura di mediazione, il mediatore comunica senza indugio alle parti qualsiasi

nuova circostanza che possa suscitare legittimi dubbi quanto alla sua imparzialità o indipendenza.

Articolo 6
Statuto del Mediatore

Al momento della sua nomina, il mediatore conferma, in una dichiarazione scritta, la sua indipendenza e imparzialità, nonché la sua disponibilità a garantire la procedura di mediazione.

Qualora il mediatore riveli alle parti, dopo la sua nomina, il verificarsi di nuove circostanze che possano sollevare legittimi dubbi quanto alla sua imparzialità o indipendenza, lo fa informando del loro diritto di opporsi al perseguimento del suo incarico.

Se una delle parti rifiuta quindi di continuare la mediazione, l'incarico del mediatore cessa.

Articolo 7
Svolgimento della mediazione

Le parti sono libere di concordare, anche con riferimento a un accordo di mediazione, le modalità di svolgimento della mediazione.

In caso contrario, il mediatore conduce la mediazione come ritiene opportuno, tenendo conto delle circostanze del caso, dei desideri espressi dalle parti e della necessità di raggiungere una rapida risoluzione della controversia.

In tutti i casi, il mediatore svolge diligentemente le sue funzioni e, nello svolgimento della mediazione, accorda un trattamento equo alle parti e, così facendo, tiene conto delle circostanze del caso.

Il mediatore non impone una soluzione alla controversia alle parti. Tuttavia, in qualsiasi fase della mediazione, esso può, secondo le richieste delle parti e le tecniche che ritiene più appropriate alla luce delle circostanze della controversia, presentare proposte per la risoluzione della controversia.

Dopo aver consultato le parti, il mediatore può invitarle a nominare un esperto per ottenere un parere tecnico.

Articolo 8
Principi guida della mediazione

Il mediatore e qualsiasi istituzione stabilita in uno degli Stati Membri che offre servizi di mediazione aderiscono ai principi che garantiscono il rispetto della volontà delle parti, l'integrità morale, l'indipendenza e l'imparzialità del mediatore, la riservatezza e l'efficienza del processo di mediazione. Il mediatore assicura che la soluzione prevista rispecchi realmente la volontà delle parti nel rispetto delle regole dell'ordine pubblico.

Articolo 9
Scambi tra il mediatore e le parti

Il mediatore può incontrare o comunicare con le parti, insieme o separatamente. Se il mediatore desidera

incontrare o incontrare separatamente una delle parti e/o il suo avvocato, ne informa l'altra parte e/o il suo avvocato in anticipo o il più presto possibile dopo l'incontro o la comunicazione unilaterale con una delle parti.

Quando il mediatore riceve informazioni sulla controversia da una parte, può divulgare il contenuto della controversia a qualsiasi altra parte della mediazione. Tuttavia, se una parte fornisce al mediatore informazioni a condizione esplicita che rimangano riservate, queste non sono comunicate a nessun'altra parte della mediazione.

Articolo 10 Riservatezza

Tutte le informazioni relative alla procedura di mediazione devono rimanere riservate, salvo diverso accordo tra le parti, a meno che la loro divulgazione non sia richiesta dalla legge o resa necessaria per l'attuazione o l'esecuzione dell'accordo risultante dalla mediazione.

Articolo 11
Ricevibilità delle prove in altri procedimenti

Una parte del procedimento di mediazione, il mediatore e qualsiasi terzo, compresi quelli che sono stati associati all'amministrazione del procedimento di mediazione, non possono, in procedimenti arbitrali, giudiziari o simili, invocare, presentare o testimoniare in relazione a una delle seguenti prove:

un invito alla mediazione da parte di una parte o la volontà di una parte di partecipare a un procedimento di mediazione, tranne nel caso in cui una parte debba dimostrare l'esistenza di un accordo o l'invio di un invito ad avviare il processo di mediazione in relazione all'articolo 4 del presente atto uniforme;

le opinioni espresse o i suggerimenti formulati da una parte durante la mediazione in merito a una possibile soluzione della controversia;

dichiarazioni rese o fatti ammessi da una parte durante il procedimento di mediazione;

proposte avanzate dal mediatore o da una delle parti;

il fatto che una parte abbia manifestato la propria disponibilità ad accettare una proposta di transazione presentata dal mediatore o dall'altra parte;

un documento redatto ai soli fini della procedura di mediazione.

Il paragrafo 1 del presente articolo si applica indipendentemente dal supporto o dalla forma delle informazioni o delle prove ivi menzionate.

La divulgazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non può essere ordinata da un tribunale arbitrale, da un tribunale o da un'altra autorità pubblica competente.

Se tali informazioni sono presentate come prova in violazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, sono irricevibili. Tuttavia, tali informazioni possono essere divulgate o ricevute come prova nella misura richiesta dalla legge o necessaria per l'attuazione o l'esecuzione dell'accordo risultante dalla mediazione.

Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano indipendentemente dal fatto che il procedimento arbitrale o giudiziario o qualsiasi procedimento analogo riguardino o meno la controversia che è o è stata oggetto del procedimento di mediazione.

L'obbligo di riservatezza non si estende alle prove preesistenti al procedimento di mediazione o costituite al di fuori di qualsiasi rapporto con esso.

Articolo 12
Fine della procedura di mediazione

La procedura di mediazione si conclude con:

la conclusione di un accordo scritto risultante dalla mediazione firmata dalle parti e, se queste ultime lo richiedono, dal mediatore;

la dichiarazione scritta del mediatore che indichi, previa consultazione delle parti, che ulteriori sforzi di mediazione non sono più giustificati, alla data della dichiarazione o quando una delle parti non partecipa più alle riunioni di mediazione nonostante i solleciti del mediatore;

la dichiarazione scritta delle parti indirizzata al mediatore che stanno terminando la procedura di mediazione alla data della dichiarazione;

una dichiarazione scritta di una parte all'altra o all'altra parte o alle altre parti e, se è stato nominato un mediatore, al mediatore che il procedimento di mediazione si è concluso alla data della dichiarazione; o

la scadenza del periodo di mediazione, a meno che le parti non decidano congiuntamente di prorogare tale periodo d'intesa con il mediatore.

La parte che intende avvalersi della fine della mediazione è tenuta a fornirne la prova; può farlo con qualsiasi mezzo.

Quando la mediazione ordinata dal giudice o dall'arbitro termina senza che le parti raggiungano un accordo, il procedimento giudiziario o arbitrale riprende il suo corso normale.

Qualora tale procedimento di mediazione sia concluso di comune accordo dalle parti, il giudice o l'arbitro stabilisce tale accordo, che può essere applicato conformemente all'articolo 16 della presente Legge Uniforme.

Articolo 13
Spese di mediazione

Le parti determinano, direttamente o con riferimento a un accordo di mediazione, i costi della mediazione, compresi gli onorari del mediatore.

In caso di mediazione giudiziaria, il giudice adito, che nomina un mediatore, fissa le spese d'intesa con le parti e ordina il deposito delle disposizioni nelle mani del cancelliere capo del tribunale o dell'organo

competente dello Stato Membro. Se una parte non paga la sua quota dei costi fissi, l'altra parte è autorizzata a pagarla in modo che la mediazione possa essere attuata. In mancanza di deposito entro il termine fissato dal giudice, la sua decisione è nulla e il procedimento giudiziario riprende.

Quando il giudice designa un istituto di mediazione, invita le parti a rispettare la procedura di tale istituto.

Le spese di mediazione sono a carico delle parti in parti uguali, salvo diverso accordo.

Articolo 14 Incompatibilità

Salvo diverso accordo tra le parti, il mediatore non può agire in qualità di arbitro o esperto in una controversia che è stata o è oggetto della procedura di mediazione o in un'altra controversia derivante da o correlata allo stesso rapporto giuridico.

Il mediatore non può agire in qualità di difensore in una controversia che è stata o è oggetto della procedura di mediazione, o in un'altra controversia derivante da o correlata allo stesso rapporto giuridico.

Articolo 15
Ricorso a procedimenti arbitrali o giudiziari

Qualora le parti abbiano convenuto di ricorrere alla mediazione e si siano espressamente impegnate a non avviare, per un determinato periodo o fino al verificarsi di un evento determinato, procedimenti arbitrali o giudiziari relativi a una controversia già sorta o che possa sorgere successivamente, tale impegno è attuato dal tribunale arbitrale o dal tribunale fino a quando non siano soddisfatte le condizioni ad esso connesse.

Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano quando una parte ritiene necessario avviare, a fini provvisori e cautelari, un procedimento per la tutela dei propri diritti. L'avvio di tale procedimento non dovrebbe di per sé essere considerato come una rinuncia all'accordo di mediazione o come la cessazione della procedura di mediazione.

Articolo 16
Esecuzione dell'accordo risultante dalla mediazione

Se, al termine della mediazione, le parti concludono un accordo scritto che risolve la loro controversia, questo accordo è vincolante e vincolante per loro. L'accordo risultante dalla mediazione è soggetto a esecuzione.

Su richiesta congiunta delle parti, l'accordo di mediazione può essere depositato con un verbale redatto da un notaio con il riconoscimento di ciò che è stato scritto e delle firme. Il notaio rilascia, su richiesta dell'interessato, una copia originale o esecutiva.

Su richiesta congiunta delle parti o, in mancanza, su richiesta della parte più diligente, l'accordo di mediazione può anche essere soggetto a omologazione o exequatur nel foro competente. Il giudice decide con ordinanza. Non può modificare i termini dell'accordo risultante dalla mediazione.
Il tribunale competente si limita a verificare l'autenticità dell'accordo di mediazione e accoglie la richiesta entro un termine massimo di quindici (15) giorni lavorativi dal deposito della richiesta.

Tuttavia, l'omologazione o l'exequatur possono essere rifiutati se l'accordo di mediazione è contrario all'ordine pubblico.

In mancanza di una decisione entro il termine di quindici (15) giorni di cui al quarto comma del presente articolo, l'accordo di mediazione beneficia automaticamente dell'omologazione o dell'exequatur. La parte più diligente deferisce la questione al cancelliere capo o all'organo competente che prescrive l'ordine di esecuzione. La controparte che ritiene che l'accordo di mediazione sia contrario all'ordine pubblico può presentare ricorso contro l'atto di omologazione o di exequatur automatico dinanzi alla Corte comune di giustizia e arbitrato entro quindici (15) giorni dalla notifica dell'accordo con l'ordine di esecuzione; la Corte comune di giustizia e arbitrato si pronuncia entro un termine massimo di sei (06) mesi. In tal caso, i termini previsti dal regolamento di procedura della Corte comune di giustizia e di arbitrato sono dimezzati. Il ricorso sospende l'esecuzione dell'accordo.

La decisione del giudice che concede l'omologazione o l'exequatur non è soggetta a ricorso. Colui che rifiuta l'omologazione o l'exequatur può essere impugnato solo presso la Corte comune di giustizia e arbitrato, che si pronuncia entro un termine massimo di sei (06) mesi. In tal caso, i termini previsti dal regolamento di procedura della Corte comune di giustizia e di arbitrato sono dimezzati.
Le disposizioni dei paragrafi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano all'accordo risultante dalla mediazione che ha avuto luogo in assenza di procedimenti arbitrali in corso. Quando l'accordo risultante da una mediazione interviene mentre è in corso un procedimento arbitrale, le parti o la parte più diligente con l'espresso accordo dell'altra parte possono chiedere al tribunale arbitrale costituito di constatare l'accordo intervenuto con la mediazione. Il tribunale arbitrale decide senza dibattito, a meno che non ritenga necessario ascoltare le parti.

Capitolo 3 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 17
Applicazione della presente legge uniforme

La presente Legge Uniforme sostituisce la legge sulla mediazione negli Stati Membri.
Essa si applica solo alle procedure di mediazione avviate dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 18 Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente Legge Uniforme è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'OHADA entro sessanta (60) giorni dalla sua adozione. Sarà inoltre pubblicato nella Gazzetta ufficiale degli Stati Membri.

Entra in vigore novanta (90) giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'OHADA. Fatto a

Conakry, il 23 novembre 2017

Legge in tema di Arbitrato

La Legge Uniforme sull'arbitrato (AUA) dell'11 marzo 1999 costituisce il diritto ordinario dell'arbitrato per tutti gli Stati Membri dell'OHADA.

Stabilisce i principi del diritto arbitrale, regola le varie fasi della procedura, stabilisce le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali e organizza i mezzi di ricorso disponibili contro i lodi: ricorsi di annullamento, domande di riesame e opposizione di terzi.

L'arbitrato organizzato dalla Legge Uniforme coesiste, nel sistema OHADA, con l'arbitrato istituzionale specifico amministrato dalla CCJA e soggetto alle regole di arbitrato dell'11 marzo 1999.

L'AAU e le regole di arbitrato sono state riviste il 23 novembre 2017 in occasione della 45a sessione del Consiglio dei ministri. Meglio allineati agli standard internazionali e rispettosi del contesto specifico dello spazio OHADA, i testi rivisti mirano a rafforzare la trasparenza, la velocità e l'efficienza dei procedimenti arbitrali, ma anche a migliorare l'attrattiva del sistema arbitrale CCJA.

OHADA

ORGANIZZAZIONE PER L'ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO COMMERCIALE IN AFRICA

LEGGE UNIFORME RELATIVA AL DIRITTO DELL'ARBITRATO

Il Consiglio dei Ministri dell'Organizzazione per l'Armonizzazione del Diritto Commerciale in Africa (OHADA),

visto il trattato sull'armonizzazione del diritto commerciale in Africa, firmato il 17 ottobre 1993 a Port Louis, riveduto il 17 ottobre 2008 a Québec City, in particolare gli articoli 8, da 21 a 26 e 39,

visto il parere n. 04/2017/UA del 5 e 6 ottobre 2017 della Corte comune di giustizia e arbitrato,

Dopo la deliberazione;

Adotta, all'unanimità dagli Stati Membri presenti e votanti, la seguente Legge Uniforme:

Capitolo 1 - Campo di applicazione

Articolo 1

La presente Legge Uniforme si applica a qualsiasi arbitrato in cui la sede del tribunale arbitrale si trovi in uno degli Stati Membri.

Articolo 2

Ogni persona fisica o giuridica può ricorrere all'arbitrato sui diritti di cui può disporre liberamente.

Anche gli Stati, le altre autorità locali, le istituzioni pubbliche e qualsiasi altra persona giuridica di diritto pubblico possono essere parti dell'arbitrato, indipendentemente dalla natura giuridica del contratto, senza poter invocare la propria legge per contestare l'arbitrabilità di una controversia, la loro capacità di compromesso o la validità dell'accordo arbitrale.

Articolo 3

L'arbitrato può basarsi su una convenzione di arbitrato o su uno strumento relativo agli investimenti, in particolare un codice degli investimenti o un trattato bilaterale o multilaterale sugli investimenti.

Articolo 3-1

L'accordo arbitrale assume la forma di una clausola compromissoria o di un accordo arbitrale - compromesso.

La clausola compromissoria è l'accordo con cui le parti si impegnano a sottoporsi a controversie arbitrali che possono nascere o derivare da un rapporto contrattuale.

Un compromesso è l'accordo con cui le parti di una controversia la risolvono attraverso l'arbitrato.

La convenzione arbitrale deve essere stipulata per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che possa dimostrarla, in particolare facendo riferimento a un documento che la prevede.

Articolo 4

L'accordo arbitrale è autonomo rispetto al contratto principale.

La sua validità non è pregiudicata dalla nullità del contratto ed è valutata secondo la volontà comune delle parti, senza necessario riferimento ad una legge dello Stato.

Le parti hanno sempre il diritto, di comune accordo, di ricorrere all'arbitrato, anche quando il procedimento è già stato avviato dinanzi a un tribunale.

Capitolo 2 - Costituzione del tribunale arbitrale

Articolo 5

La nomina ad arbitro può essere affidata solo a una persona fisica.

Il tribunale arbitrale è composto da un singolo arbitro o da tre arbitri. In mancanza di accordo tra le parti, il tribunale arbitrale è composto da un unico arbitro.

Articolo 6

Gli arbitri saranno nominati, destituiti o sostituiti in conformità con l'accordo delle parti.

Qualora le parti abbiano previsto la nomina di due arbitri in deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, della presente Legge Uniforme, il tribunale arbitrale è integrato da un terzo arbitro scelto dalle parti di comune accordo.

In mancanza di accordo, il tribunale arbitrale sarà integrato dagli arbitri designati o, in mancanza di accordo tra di loro, dal tribunale competente dello Stato Membro. Lo stesso vale in caso di nomina resa necessaria a causa di ricusazione, incapacità, morte, dimissioni o revoca di un arbitro.

In mancanza di accordo delle parti sulla procedura di nomina o se le loro disposizioni sono insufficienti:

in caso di arbitrato composto da tre arbitri, ciascuna parte nominerà un arbitro e i due arbitri così nominati sceglieranno il terzo arbitro; se una parte non nomina un arbitro entro trenta (30) giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso da parte dell'altra parte o se entrambi gli arbitri non concordano sulla scelta del terzo arbitro entro trenta (30) giorni dal loro designazione, la nomina è effettuata, su richiesta di una parte, dal tribunale competente dello Stato Membro;

in caso di arbitrato da parte di un arbitro unico, se le parti non riescono a trovare un accordo sulla scelta

dell'arbitro, l'arbitro è nominato, su richiesta di una parte, dal tribunale competente dello Stato Membro.
La decisione di nominare un arbitro da parte del tribunale competente deve essere presa entro quindici (15) giorni dal deferimento ad esso, a meno che la legislazione dello Stato Membro non preveda un periodo più breve. Avverso tale decisione non può essere proposto alcun ricorso.

Articolo 7

L'arbitro che accetta il suo incarico deve comunicare questa accettazione alle parti con qualsiasi mezzo scritto che faccia prova.
L'arbitro si impegna a continuare il suo incarico fino al termine di esso, a meno che non intervenga un impedimento o un motivo legittimo di astensione o dimissioni.

L'arbitro deve avere il pieno esercizio dei suoi diritti civili e rimanere indipendente e imparziale nei confronti delle parti.

Ogni potenziale arbitro informerà le parti di qualsiasi circostanza che possa creare nella loro mente un legittimo dubbio circa la sua indipendenza e imparzialità e potrà accettare la sua missione solo con il loro accordo unanime e scritto.

Dalla data della sua nomina e durante tutto il procedimento arbitrale, l'arbitro notificherà tempestivamente alle parti tali circostanze.

Articolo 8

In caso di controversia, e se le parti non hanno risolto la procedura di ricusazione, il giudice competente nello Stato Membro statuisce entro trenta (30) giorni dalla ricusazione, sentiti o debitamente chiamati le parti e l'arbitro. In attesa che il tribunale competente si sia pronunciato entro il termine sopra indicato, il giudice viene dichiarato incompetente e la richiesta di ricusazione può essere presentata dinanzi alla Corte comune di giustizia e arbitrato dalla parte più diligente.

La decisione del tribunale competente che respinge la richiesta di ricusazione è soggetta solo a ricorso dinanzi alla Corte comune di giustizia e arbitrato.

Qualsiasi causa di ricusazione deve essere sollevata entro un termine non superiore a trenta (30) giorni dalla scoperta del fatto che ha motivato la contestazione da parte della parte che intende fare affidamento su di essa.

La ricusazione di un arbitro è consentita solo per una causa rivelata dopo la sua nomina.

In caso di cessazione del mandato di un arbitro o di revoca dell'arbitro per qualsiasi altro motivo, sarà nominato un arbitro sostitutivo in conformità con le regole applicabili alla nomina dell'arbitro sostituito, salvo diverso accordo tra le parti. Lo stesso vale in caso di revoca del mandato dell'arbitro con l'accordo delle parti e in ogni altro caso in cui il suo mandato sia terminato.

Capitolo 3 - L'organo arbitrale

Articolo 8-1

In presenza di un accordo che impone alle parti di seguire una fase di risoluzione delle controversie pre-arbitrale, il tribunale esamina la questione del rispetto della fase preliminare se una delle parti lo richiede e fa riferimento, se necessario, al completamento della fase preliminare.

Se la fase preliminare non è stata avviata, il tribunale arbitrale sospende il procedimento per il periodo che ritiene opportuno, al fine di consentire alla parte più diligente di attuare tale fase.

Se la fase preliminare è stata effettivamente avviata, il tribunale arbitrale constata, se del caso, che essa è fallita.

Articolo 9

Le parti devono essere trattate allo stesso modo e ciascuna parte deve avere tutte le possibilità di far valere i propri diritti.

Articolo 10

Il fatto che le parti si avvalgano di un organo arbitrale le impegna ad applicare le regole di arbitrato di tale organo, salvo che le parti ignorino espressamente talune disposizioni dello stesso, d'intesa con tale organismo.

Il procedimento arbitrale inizia alla data in cui una delle parti avvia il procedimento per la costituzione del tribunale arbitrale.

Articolo 11

Il tribunale arbitrale avrà giurisdizione esclusiva per decidere sulla propria giurisdizione, comprese eventuali questioni relative all'esistenza o alla validità dell'accordo arbitrale.

L'eccezione di incompetenza deve essere sollevata dinanzi a qualsiasi difesa nel merito, a meno che i fatti su cui si fonda non siano stati successivamente accertati.

Il tribunale arbitrale può pronunciarsi sulla propria competenza nel lodo di merito o in un lodo parziale oggetto del ricorso di annullamento.

Articolo 12

Se l'accordo arbitrale non fissa un limite di tempo, l'attività del tribunale arbitrale non può superare i sei (06) mesi dal giorno in cui l'ultimo degli arbitri lo ha accettato.

Il termine per l'arbitrato, sia esso legale o convenzionale, può essere prorogato, con accordo delle parti o su richiesta di una di esse o del tribunale arbitrale, dal tribunale competente dello Stato Membro.

Articolo 13

Quando una controversia oggetto di un procedimento arbitrale ai sensi di una convenzione arbitrale è portata dinanzi a un tribunale, quest'ultimo, se una delle parti lo richiede, dichiara di non essere competente.

Se il tribunale arbitrale non è ancora stato adito o se non è stata presentata alcuna richiesta di arbitrato, il tribunale deve anche dichiarare di non avere giurisdizione a meno che l'accordo arbitrale non sia manifestamente nullo o manifestamente inapplicabile al caso. In questo caso, il tribunale competente decide sulla sua giurisdizione come ultima risorsa entro un periodo massimo di quindici (15) giorni. La sua decisione può essere oggetto di un ricorso per cassazione dinanzi alla Corte comune di giustizia e arbitrato soltanto alle condizioni stabilite nel suo regolamento di procedura.

In ogni caso, il giudice non può dichiarare d'ufficio la propria incompetenza.

Tuttavia, l'esistenza di una convenzione arbitrale non osta a che un giudice, su richiesta di una parte, in un caso di urgenza riconosciuta e motivata, disponga misure provvisorie di protezione, a condizione che tali misure non comportino un esame del merito della controversia per la quale solo il tribunale arbitrale è competente.

Articolo 14

Le parti possono, direttamente o con riferimento ad un regolamento arbitrale, disciplinare il procedimento arbitrale. Essi possono anche sottoporlo al diritto processuale di loro scelta. (*In questo caso sarebbe un arbitrato rituale*)

In assenza di tale accordo, il tribunale arbitrale può procedere con l'arbitrato come ritiene opportuno.

A sostegno delle loro affermazioni, le parti hanno l'onere di far valere e provare i fatti su cui si basano.

Le parti agiscono con rapidità e lealtà nello svolgimento del procedimento e si astengono da qualsiasi misura che possa ritardare il procedimento.

Se, senza dar luogo a un motivo legittimo:

il ricorrente non presenta la sua domanda, il tribunale arbitrale chiude il procedimento arbitrale;

il convenuto non presenta la sua difesa, il tribunale arbitrale continua il procedimento arbitrale senza, tuttavia, considerare questo difetto in sé come un'accettazione delle richieste del ricorrente;

una delle parti non compare all'udienza o non produce documenti, il tribunale arbitrale può proseguire il procedimento e pronunciarsi sulla base delle prove di cui dispone.

Il tribunale arbitrale può invitare le parti a fornire spiegazioni di fatto e a presentargli, con qualsiasi mezzo, giuridicamente ammissibili, le prove che ritiene necessarie per la risoluzione della controversia.

Essa può inserire nella sua decisione i motivi, le spiegazioni o i documenti dedotti o prodotti dalle parti solo se queste ultime hanno potuto discuterli in modo contraddittorio.

Essa non può fondare la sua decisione sui motivi da essa dedotti d'ufficio senza aver previamente invitato le parti a presentare le loro osservazioni.

Se l'assistenza delle autorità giudiziarie è necessaria per l'assunzione delle prove, il tribunale arbitrale può, d'ufficio o su richiesta, chiedere l'assistenza del tribunale competente dello Stato Membro.
Si considera che una parte che consapevolmente ometta di invocare un'irregolarità senza indugio e continui l'arbitrato si suppone che abbia rinunciato al suo diritto di invocarla.

Il tribunale arbitrale, se non diversamente desiderato dalle parti, ha anche il potere di decidere qualsiasi incidente di verifica di registri o falsificazioni.

Se necessario, il tribunale arbitrale può, previa consultazione delle parti o su loro richiesta, nominare uno o più esperti che gli riferiscano sulle questioni da esso stabilite e le ascoltino in udienza.

Il tribunale arbitrale può altresì, su richiesta di una delle parti, pronunciare provvedimenti provvisori o cautelari, esclusi i sequestri conservativi e le garanzie giudiziarie che restano di competenza dei giudici statali.

Articolo 15

Il tribunale arbitrale decide nel merito della controversia in conformità con le norme di legge scelte dalle parti. In mancanza di scelta da parte delle parti, il tribunale arbitrale applica le norme di diritto che ritiene più appropriate, tenendo conto, se del caso, delle pratiche del commercio internazionale.

Può anche decidere amichevolmente come compositore quando le parti gli hanno conferito questo potere.

Articolo 16

Il procedimento arbitrale si conclude con la formulazione di un lodo definitivo.

Termina anche con una sentenza di chiusura del procedimento.

Il tribunale arbitrale emette una sentenza di chiusura del procedimento qualora:

il ricorrente ritira la sua domanda, a meno che il convenuto non si opponga e il tribunale arbitrale riconosca di avere un interesse legittimo alla risoluzione definitiva della controversia;

le parti convengono di chiudere il procedimento;

il tribunale arbitrale ritiene che la prosecuzione del procedimento sia diventata, per qualsiasi altro motivo, superflua o impossibile;

il periodo del giudizio di arbitrato originario o prolungato è scaduto;
c'è acquiescenza alla richiesta, al prelievo o alla transazione.

Articolo 17

Il tribunale arbitrale fissa la data in cui la causa sarà deliberata.

Dopo tale data, non può essere presentata alcuna domanda o può essere sollevato alcun motivo.

Nessuna osservazione può essere fatta, né alcun documento prodotto se non su espressa richiesta e per iscritto del tribunale arbitrale.

Articolo 18

Le deliberazioni del tribunale arbitrale sono segrete.

Capitolo 4 - Il lodo arbitrale

Articolo 19

Il lodo arbitrale è pronunciato secondo la procedura e le forme concordate dalle parti.

In mancanza di tale accordo, il lodo è pronunciato a maggioranza dei voti se il tribunale è composto da tre arbitri.

Se le parti raggiungono un accordo nel corso del procedimento arbitrale, possono chiedere al tribunale arbitrale di far stabilire tale accordo sotto forma di lodo reso da un accordo tra le parti. Tale aggiudicazione avrà lo stesso status e gli stessi effetti di qualsiasi altro lodo che ponga fine alla controversia.

Articolo 20

Oltre al dispositivo, il lodo arbitrale deve contenere le seguenti indicazioni:

il cognome e il nome dell’arbitro o degli arbitri che lo hanno fornito,

la sua data,

la sede del tribunale arbitrale,

il cognome, i nomi e i nomi delle parti, nonché il loro domicilio o la loro sede legale,

se del caso, i cognomi e i nomi del difensore o di qualsiasi persona che abbia rappresentato o assistito le parti,

una dichiarazione delle rispettive conclusioni delle parti, dei loro motivi e delle fasi del procedimento.

Il lodo arbitrale deve indicare i motivi su cui si basa.

Se il tribunale arbitrale ha ricevuto dalle parti il potere di decidere amichevolmente il compositore ne fa menzione.

Articolo 21

Il lodo arbitrale deve essere firmato dall'arbitro o dagli arbitri.

Tuttavia, se una minoranza di loro si rifiuta di firmarlo, deve essere menzionato e il lodo ha lo stesso effetto che se fosse stato firmato da tutti gli arbitri.

Articolo 22

Il lodo rimuove il tribunale arbitrale dalla controversia.

Il tribunale arbitrale ha tuttavia il potere di interpretare il lodo o di rettificare errori materiali e omissioni che lo riguardano.

Qualora non si sia pronunciata su un capo delle conclusioni, può farlo mediante una sentenza supplementare.

In entrambi i casi di cui sopra, la richiesta deve essere presentata entro trenta (30) giorni dalla notifica dell'aggiudicazione. Il tribunale arbitrale ha quarantacinque (45) giorni per decidere.

Se il tribunale arbitrale non può essere riconvocato, spetta al tribunale competente dello Stato Membro decidere.

Articolo 23

Il lodo arbitrale, non appena è pronunciato, ha autorità di cosa giudicata per quanto riguarda la contestazione che decide.

Articolo 24

Il tribunale arbitrale può, se è stata chiesta l'esecuzione provvisoria del lodo arbitrale, concederlo o rifiutarlo con decisione motivata.

Capitolo 5 - Ricorsi contro il lodo arbitrale

Articolo 25

Il lodo arbitrale non è soggetto a opposizione, appello o ricorso in cassazione.

Può essere oggetto di un ricorso di annullamento che deve essere proposto dinanzi al tribunale competente dello Stato Membro.

Tuttavia, le parti possono convenire di rinunciare al ricorso di annullamento del lodo arbitrale a condizione

che non sia contrario all'ordine pubblico internazionale.

La decisione del tribunale competente dello Stato Membro sul ricorso di annullamento è soggetta solo a ricorso per cassazione dinanzi alla Corte comune di giustizia e arbitrato.

Il lodo arbitrale può essere oggetto di un'opposizione di terzi da parte di qualsiasi persona dinanzi al tribunale dello Stato Membro che sarebbe stata competente in assenza di arbitrato e qualora tale lodo pregiudichi i suoi diritti.

Può anche essere oggetto di una domanda di riesame dinanzi al tribunale arbitrale a causa della scoperta di un fatto che potrebbe avere un'influenza determinante sulla risoluzione della controversia e che, prima del lodo, era sconosciuto al tribunale arbitrale e la parte richiede il riesame. Quando il tribunale arbitrale non può più essere convocato, la domanda di riesame deve essere presentata dinanzi al tribunale dello Stato Membro che sarebbe stato competente in assenza di arbitrato.

Articolo 26

Il ricorso di annullamento è ricevibile solo se:

se il tribunale arbitrale si è pronunciato senza un accordo arbitrale o su un accordo nullo o scaduto;

se il tribunale arbitrale è stato composto in modo improprio o l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente;

se il tribunale arbitrale si è pronunciato senza ottemperare al compito affidatogli;

se il principio del contraddittorio non è stato rispettato;

se il lodo arbitrale è contrario all'ordine pubblico internazionale;

se il lodo arbitrale è privo di qualsiasi motivazione.

Articolo 27

Il ricorso di annullamento è ricevibile non appena la sentenza è pronunciata. Cessa di esserlo se non è stato esercitato nel mese di notifica della sentenza corredata dell'exequatur.

Il tribunale competente decide entro tre (03) mesi dal suo rinvio. Quando detto tribunale non si è pronunciato entro questo termine, è cessata la competenza e l'appello può essere presentato dinanzi alla Corte comune di giustizia e arbitrato entro quindici (15) giorni.

Quest'ultimo deve decidere entro un termine massimo di sei (06) mesi dal suo rinvio.

In tal caso, i termini previsti dal regolamento di procedura della Corte comune di giustizia e di arbitrato sono dimezzati.

Articolo 28

A meno che l'esecuzione provvisoria del lodo non sia stata ordinata dal tribunale arbitrale, l'esercizio del ricorso di annullamento sospende l'esecuzione del lodo arbitrale fino a quando il tribunale competente dello Stato Membro o la Corte comune di giustizia e arbitrato, a seconda dei casi, non si sia pronunciato.

Tale giudice è altresì competente a statuire sui procedimenti relativi all'esecuzione provvisoria.

Articolo 29

In caso di annullamento del lodo arbitrale e salvo il caso in cui tale annullamento sia basato sul fatto che il tribunale arbitrale si è pronunciato senza un accordo arbitrale o su un accordo nullo o scaduto, spetta alla parte più diligente avviare, se lo desidera, un nuovo procedimento arbitrale in conformità con la presente Legge Uniforme.

Capitolo 6 - Riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali

Articolo 30

Il lodo arbitrale è esecutivo solo in virtù di una decisione con exequatur emessa dal tribunale competente dello Stato Membro.

Articolo 31

Il riconoscimento e l'exequatur del lodo arbitrale presuppongono che la parte che se ne avvale accerti l'esistenza del lodo arbitrale.

L'esistenza del lodo arbitrale è stabilita dalla produzione dell'originale accompagnato dalla convenzione arbitrale o le copie di tali documenti soddisfano le condizioni richieste per la loro autenticità.

Se tali documenti non sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato Membro in cui è richiesto l'exequatur, la parte deve produrre una traduzione certificata di un traduttore incluso nell'elenco dei periti redatto dai tribunali competenti.

Il riconoscimento e l'exequatur sono rifiutati se la sentenza è manifestamente contraria ad una norma di ordine pubblico internazionale.

L'organo giurisdizionale, investito di una domanda di riconoscimento o di exequatur, decide entro un termine che non può superare quindici (15) giorni dal suo rinvio. Se, allo scadere di tale termine, il giudice non ha emesso la sua ordinanza, l'exequatur si considera concesso.

Quando l'exequatur è concesso, o in caso di silenzio del tribunale adito della domanda di exequatur entro il termine di quindici (15) giorni come sopra indicato, la parte più diligente deferisce la questione al Cancelliere Capo o all'autorità competente dello Stato Membro per l'apposizione dell'ordine di esecuzione sul verbale del lodo. La procedura relativa alla domanda di exequatur non è in contraddittorio.

Articolo 32

La decisione di diniego dell’exequatur è soggetta unicamente a ricorso per cassazione dinanzi alla Corte comune di giustizia e arbitrato.

La decisione di concessione dell’exequatur non è impugnabile.

Tuttavia, un ricorso di annullamento della sentenza deve, per effetto di legge, nei limiti del deferimento al tribunale competente dello Stato Contraente, presentare ricorso contro la decisione di concessione dell’exequatur.

Articolo 33

Il rigetto del ricorso di annullamento comporta automaticamente la validità del lodo arbitrale e della decisione di concessione dell’exequatur.

Articolo 34

I lodi arbitrali pronunciati sulla base di norme diverse da quelle previste nella presente Legge Uniforme sono riconosciuti negli Stati Membri, alle condizioni stabilite in qualsiasi convenzione internazionale applicabile e, in mancanza, alle stesse condizioni stabilite nelle disposizioni della presente Legge Uniforme.

Capitolo 7 - Disposizioni finali

Articolo 35

La presente Legge Uniforme sostituisce la legge relativa all’arbitrato negli Stati Membri.

Esso si applica solo ai procedimenti arbitrali avviati dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 36

La presente Legge Uniforme, che abroga la Legge Uniforme dell’11 marzo 1999 sul Diritto dell’Arbitrato, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’OHADA entro sessanta (60) giorni dalla sua adozione. Sarà inoltre pubblicata nella Gazzetta ufficiale degli Stati Membri.

Entra in vigore novanta (90) giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’OHADA.

Fatto a Conakry, il 23 novembre 2017

OHADA

ORGANIZZAZIONE PER L'ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO COMMERCIALE IN AFRICA

REGOLAMENTO DI ARBITRATO DELLA CORTE COMUNE DI GIUSTIZIA E DI ARBITRATO

Il Consiglio dei Ministri dell'Organizzazione per l'Armonizzazione del Diritto Commerciale in Africa (OHADA),

- visto il Trattato sull'armonizzazione del diritto commerciale in Africa, firmato il 17 ottobre 1993 a Port-Louis, riveduto il 17 ottobre 2008 a Québec City, in particolare gli articoli 2, 8, da 21 a 26 e 39,

- visto il parere n. 03/2017/UA del 5 e 6 ottobre 2017 della Corte comune di giustizia e arbitrato,

- Dopo la deliberazione;

Adotta, all'unanimità da parte degli Stati Membri presenti e votanti, il seguente Regolamento:

Capo I - Poteri della Corte comune di giustizia e arbitrato in materia di arbitrato

Articolo 1
Esercizio da parte della Corte dei suoi poteri

La Corte comune di giustizia e di arbitrato, in appresso denominata "la Corte", esercita, alle condizioni indicate in appresso, i poteri di amministrazione degli arbitrati nel settore conferitole dall'articolo 21 del Trattato sull'armonizzazione del diritto commerciale in Africa, in appresso denominato "il Trattato".

Le decisioni adottate dalla Corte al riguardo, al fine di garantire l'attuazione e il corretto svolgimento del procedimento arbitrale e quelle relative all'esame del lodo, sono di natura amministrativa.

Nell'amministrazione dei procedimenti arbitrali, la Corte è assistita da un Segretario Generale.

I membri della Corte che sono cittadini di uno Stato direttamente coinvolti in un procedimento arbitrale devono recedere da essere membri della Corte nella causa in questione. Il presidente della Corte li sostituisce, se necessario, con ordinanza.

La Corte comunica con il tribunale arbitrale e le parti nel corso di un arbitrato attraverso il Segretario Generale. Quest'ultimo trasmette loro le sue decisioni, nonché quelle adottate dalla Corte.

Il presidente della Corte può avvalersi di un parere consultivo di esperti alle condizioni previste dal regolamento di procedura della Corte.

Le decisioni amministrative adottate dalla Corte sono prive di autorità di cosa giudicata e senza appello. I motivi di tali decisioni possono essere comunicati a tutte le parti, a condizione che una delle parti coinvolte nel procedimento arbitrale lo richieda prima che la decisione sia adottata.

La Corte esercita la competenza che le è conferita dall'articolo 25 del Trattato per quanto riguarda l'autorità di cosa giudicata e l'esecuzione delle sentenze emesse nella sua formazione contenziosa ordinaria e secondo la procedura prevista per tale formazione.

I poteri della Corte di cui al precedente punto 1.1 per quanto riguarda la gestione dei procedimenti arbitrali sono assicurati alle condizioni stabilite nel capo II del presente Regolamento.

I poteri giurisdizionali della Corte di cui al precedente paragrafo 1.2 sono esercitati alle condizioni stabilite nel capo III del presente Regolamento e nel regolamento di procedura della Corte.

Capo II - Procedimento dinanzi alla Corte comune di giustizia e arbitrato

Articolo 2
Funzioni della Corte comune di giustizia e arbitrato

La Corte ha la funzione di amministrare, in conformità con il presente Regolamento, i procedimenti arbitrali in cui una controversia contrattuale, ai sensi di un accordo arbitrale, le è sottoposta da una parte di un contratto, sia se una delle parti ha il domicilio o la residenza abituale in uno degli Stati Membri, sia se il contratto è eseguito o deve essere eseguito, in tutto o in parte, nel territorio di uno o più Stati Membri.

La Corte può anche amministrare procedimenti arbitrali basati su uno strumento di investimento, compreso un codice di investimento o un Trattato bilaterale o multilaterale relativo a investimenti.

La Corte non decide essa stessa sulle controversie. Nomina o conferma gli arbitri. Essa è informata dell'andamento dei lavori ed esamina i progetti di aggiudicazione.

Il funzionamento della Corte in materia di arbitrato è disciplinato dal suo regolamento di procedura adottato in occasione dell'Assemblea generale. Il presente regolamento è applicabile previa approvazione del Consiglio dei ministri, che delibera alle condizioni di cui all'articolo 4 del Trattato.

Articolo 3 Nomina degli arbitri

La controversia può essere decisa da un tribunale arbitrale composto da un unico arbitro o da tre arbitri.

Qualora le parti abbiano convenuto che la controversia sarà decisa da un arbitro unico, esse possono nominarlo di comune accordo per la conferma da parte della Corte. In mancanza di accordo tra le parti entro trenta (30) giorni dalla notifica della richiesta di arbitrato all'altra parte, l'arbitro sarà nominato dalla Corte.

Qualora siano stati previsti tre arbitri, ciascuna delle parti, nella richiesta di arbitrato o nella risposta ad essa, nomina un arbitro indipendente per la conferma da parte della Corte. Se una delle parti si astiene, la nomina è effettuata dalla Corte. Il terzo arbitro, che presiederà il tribunale arbitrale, sarà nominato dalla Corte, a meno che le parti non abbiano previsto che gli arbitri da loro nominati scelgano il terzo arbitro entro un termine specificato. In quest'ultimo caso, spetta alla Corte confermare il terzo arbitro. Se, allo scadere del termine fissato dalle parti o fissato dalla Corte, gli arbitri nominati dalle parti non sono stati in grado di raggiungere un accordo, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.

Se le parti non hanno fissato di comune accordo il numero degli arbitri, la Corte nomina un arbitro unico, a meno che la controversia non le sembri giustificare la nomina di tre arbitri. In quest'ultimo caso, le parti hanno un periodo di quindici (15) giorni per procedere alla nomina degli arbitri.

Qualora più di un ricorrente o convenuto sia tenuto a presentare proposte congiunte alla Corte per la nomina di un arbitro e tali proposte non siano concordate entro il termine prescritto, la Corte può nominare l'intero tribunale arbitrale.

Gli arbitri possono essere selezionati dall'elenco degli arbitri stabilito dalla Corte e aggiornato annualmente. I membri della Corte non possono essere inclusi in tale elenco.

Nel nominare gli arbitri, la Corte può chiedere il parere degli esperti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.1, comma 6, e tiene conto, tra l'altro, della nazionalità delle parti, del luogo di residenza delle parti e del loro avvocato e degli arbitri, la sede dell'arbitrato, la lingua delle parti, la natura delle questioni portate in controversia, la disponibilità degli arbitri e, eventualmente, la legge applicabile alla controversia.

In caso di nomina di uno o più arbitri, la Corte lo fa il più rapidamente possibile e, salvo diverso accordo tra le parti, secondo la seguente procedura:

il Segretario Generale comunica a ciascuna delle parti un elenco identico redatto dalla Corte e comprendente almeno tre nomi;

entro un termine fissato dal Segretario Generale, ciascuna parte gli restituisce questo elenco in cui indica i nomi degli arbitri in ordine di preferenza e, se necessario, cancella il nome o i nomi a cui si oppone;

decorso il termine fissato dal Segretario Generale, la Corte nomina l'arbitro o gli arbitri sulla base dei nominativi approvati dalle liste ad esso richiamate, e secondo l'ordine di preferenza indicato dalle parti.

Qualora, per qualsiasi motivo, la nomina non possa essere effettuata nell'ambito di questa procedura, la Corte può esercitare il proprio potere discrezionale per nominare uno o più arbitri.

Articolo 4

Indipendenza, contestazione e sostituzione degli arbitri

Qualsiasi arbitro nominato o confermato dalla Corte deve essere e rimanere indipendente e imparziale nei confronti delle parti.

Deve continuare la sua attività fino alla fine con diligenza e rapidità.

Prima della sua nomina o conferma da parte della Corte, il potenziale arbitro deve comunicare per iscritto al Segretario Generale qualsiasi circostanza che possa sollevare legittimi dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza.

Una volta ricevute queste informazioni, il Segretario Generale le comunicherà per iscritto alle parti e fisserà un termine entro il quale queste ultime potranno rendere note le loro osservazioni.

L'arbitro informa immediatamente per iscritto il Segretario Generale e le parti di qualsiasi circostanza di natura analoga che possa sorgere tra la sua nomina o conferma da parte della Corte e la notifica del lodo definitivo.

Una richiesta di ricusazione basata su un'accusa di mancanza di indipendenza o su qualsiasi altro motivo deve essere presentata inviando al Segretario Generale una dichiarazione che specifichi i fatti e le circostanze in base ai quali sulla base di questa richiesta.

La richiesta deve essere inviata dalla parte, a pena di preclusione, entro trenta (30) giorni dal ricevimento da parte della parte della notifica della nomina o della conferma dell'arbitro da parte della Corte, o entro trenta (30) giorni successivi alla data in cui la parte che presenta la richiesta di impugnazione è stata informata dei fatti e delle circostanze cui fa riferimento a sostegno della sua domanda di contestazione, se tale data è successiva al ricevimento della suddetta notifica.

La Corte si pronuncia sull'ammissibilità contemporaneamente, se del caso, al merito della richiesta di impugnazione, dopo che il Segretario Generale ha consentito all'arbitro interessato, alle parti e agli altri membri del tribunale arbitrale, se del caso, di presentare le loro osservazioni per iscritto entro un termine adeguato. Tali comunicazioni scritte devono essere comunicate alle altre parti e ai membri del tribunale arbitrale.

Un arbitro è sostituito quando è deceduto, quando la Corte ha ammesso la sua ricusazione o quando le sue dimissioni sono state accettate dalla Corte.

Se le dimissioni di un arbitro non sono accettate dalla Corte e l'arbitro rifiuta comunque di esercitare le sue funzioni, sarà sostituito nel caso da un arbitro unico o dal presidente di un tribunale arbitrale.

Negli altri casi, la Corte valuta se la sostituzione sia opportuna alla luce dell'andamento del procedimento e del parere dei due arbitri che non si sono dimessi. Se la Corte ritiene che non sia necessaria la sostituzione, il procedimento prosegue e il lodo è pronunciato nonostante il rifiuto dell'arbitro le cui dimissioni sono state rifiutate.

La Corte decide tenendo conto, in particolare, delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento.

Un arbitro è sostituito anche quando la Corte constata che gli è impedito, de jure o de facto, di esercitare le sue funzioni, o che non esercita le sue funzioni conformemente al titolo IV del Trattato o del presente regolamento, o entro i termini prescritti.

Qualora, sulla base di informazioni di cui è a sua conoscenza, la Corte consideri l'applicazione del paragrafo precedente, essa decide in merito alla sostituzione dopo che il Segretario Generale ha comunicato tali informazioni per iscritto all'arbitro interessato, alle parti e agli altri membri del tribunale arbitrale, se del caso, e ha dato loro la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto entro un termine adeguato.

In caso di sostituzione di un arbitro che non esercita le sue funzioni conformemente al titolo IV del Trattato, al presente regolamento o entro i termini prescritti, la nomina di un nuovo arbitro è effettuata dalla Corte su parere della parte che aveva nominato l'arbitro da sostituire, senza che la Corte sia vincolata dal parere così espresso.

Qualora la Corte sia informata che, in un tribunale arbitrale composto da tre persone, uno degli arbitri, diverso dal Presidente, non partecipa all'arbitrato, senza aver presentato le proprie dimissioni, la Corte può decidere, come indicato al precedente paragrafo 4.3, commi 3 e 4, di non sostituire detto arbitro quando gli altri due arbitri accettano di continuare l'arbitrato nonostante l'assenza di partecipazione di uno degli arbitri.

Non appena ricostituito, il tribunale arbitrale determina, dopo aver invitato le parti a rendere note le loro osservazioni, la misura in cui il procedimento precedente deve essere ripreso.

In tutti i casi di cui ai paragrafi da 4.1 a 4.4 di cui sopra che danno luogo alla sostituzione di un arbitro, il Segretario Generale darà alle parti e agli altri arbitri la possibilità di presentare le loro osservazioni scritte sulla sostituzione e comunicherà tali informazioni alle altre parti e ai membri del tribunale arbitrale.

La Corte si pronuncerà senza appello sulla nomina, la conferma, la contestazione o la sostituzione di un arbitro, fatto salvo il paragrafo 3.3 dell'articolo 3 del presente Regolamento.

Articolo 5 Richiesta di arbitrato

Ogni Parte che intenda ricorrere all'arbitrato istituito dall'articolo 21 del Trattato e le cui modalità sono stabilite nel presente Regolamento rivolge la propria richiesta al Segretario Generale.
Questa domanda deve contenere:

- il cognome, i nomi, la capacità, la ragione sociale e gli indirizzi postali ed e-mail delle parti con indicazione della scelta del domicilio per il resto della procedura;

- l’accordo arbitrale che vincola le parti, sia esso derivante da un contratto o da qualsiasi altro strumento o, se del caso, dall’indicazione dello strumento di investimento su cui si basa il credito;

- una sintesi della controversia, le domande del ricorrente e i motivi a sostegno, nonché una dichiarazione dell’importo delle sue domande;

- tutte le indicazioni e proposte utili riguardanti il numero e la scelta degli arbitri;

- gli accordi tra le parti sulla sede dell’arbitrato, la lingua dell’arbitrato, la legge applicabile all’accordo arbitrale, la procedura di arbitrato e il merito della controversia; in assenza di tali accordi, vengono espresse le richieste del ricorrente all’arbitrato su questi vari punti.

La domanda è corredata dell’importo della tassa per l’avvio del procedimento di cui all’elenco delle tasse di cui all’allegato II del presente regolamento.

Il Segretario Generale comunica immediatamente ai convenuti la data di ricevimento della domanda, allega a tale notifica una copia della domanda con tutti i documenti allegati, una copia del presente Regolamento e accusa ricevuta della sua richiesta all’attore. Il Segretario generale può richiedere la prova della titolarità ad agire da qualsiasi rappresentante di una parte che agisce per conto del richiedente o dei richiedenti.

La data di ricevimento da parte del Segretario Generale della richiesta di arbitrato, in conformità con il presente articolo, costituisce la data di inizio del procedimento arbitrale.

Se la richiesta di arbitrato non è accompagnata dall’importo della tassa di cui al paragrafo 3 del presente articolo, o se la richiesta del Segretario Generale di inviargli un numero sufficiente di copie della richiesta e di eventuali documenti non è soddisfatta, il Segretario Generale può fissare un termine entro il quale il ricorrente deve soddisfare tali richieste e, se necessario, prorogare tale periodo. Alla sua scadenza, la richiesta di arbitrato sarà chiusa senza che ciò ostacoli la reintroduzione delle stesse rivendicazioni in una data successiva, in una nuova richiesta di arbitrato.

Articolo 6 Risposta alla richiesta

Il/i convenuto/i, entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della notifica della richiesta di arbitrato da parte del Segretario Generale, invierà le proprie risposte al Segretario Generale.

Nel caso di cui al paragrafo 3.1 del paragrafo 2 dell’articolo 3 del presente Regolamento, l’accordo delle parti deve essere raggiunto entro il termine di trenta (30) giorni previsto da tale articolo.

La risposta deve contenere:

conferma o meno del cognome, del nome, della ragione sociale e dell'indirizzo indicati dal richiedente, con elezione del domicilio per il resto della procedura;

conferma o meno dell'esistenza di un accordo arbitrale risultante da un contratto o altro strumento tra le parti che fa riferimento all'arbitrato ai sensi del presente Regolamento;

una breve esposizione della controversia e la posizione del convenuto sulle domande proposte nei suoi confronti, indicando i motivi e gli elementi su cui intende fondare la sua difesa;

le risposte del convenuto su tutte le questioni oggetto della richiesta di arbitrato sulle rubriche (d) e l'articolo 5 di cui sopra.

Articolo 7

Risposta alla domanda riconvenzionale

Se il convenuto ha presentato una domanda riconvenzionale nella sua risposta, l'attore può, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della sua risposta, rispondere alla richiesta con una nota aggiuntiva.

Articolo 8

Accantonamento per le spese di arbitrato

Dopo aver ricevuto la richiesta di arbitrato, la risposta e, se del caso, la nota complementare di cui agli articoli 5, 6 e 7 di cui sopra, o dopo i termini per riceverli, il Segretario generale deferisce la questione alla Corte per la fissazione della disposizione per i costi dell'arbitrato, l'attuazione dell'arbitrato e, se del caso, la determinazione del luogo dell'arbitrato.

Il verbale sarà inviato all'arbitro quando il tribunale arbitrale è costituito e le decisioni prese ai sensi del paragrafo 11.2 dell'articolo 11 del presente Regolamento per il pagamento della disposizione sono state soddisfatte.

Articolo 8-1 Intervento forzato

8-1.1 La parte che desidera coinvolgere una persona vincolata dall'accordo arbitrale, ma estranea al procedimento arbitrale, deve presentare al Segretario Generale una richiesta di arbitrato contro quest'ultimo.
Prima della costituzione del tribunale arbitrale, la Corte può fissare un termine per la presentazione delle domande di intervento.

Se, al momento della richiesta di intervento, il tribunale è già stato costituito o uno dei suoi membri è stato nominato o, a seconda dei casi, confermato, l'intervento è dichiarato irricevibile, a meno che le parti e l'interveniente non concordino diversamente e il tribunale arbitrale lo ammette tenendo conto dello stato di avanzamento del procedimento arbitrale.

La data di ricevimento della richiesta di intervento da parte del Segretario Generale è considerata, a tutti gli effetti, come la data di avvio del procedimento arbitrale contro l'interveniente.

8-1.2 La richiesta di intervento deve contenere i seguenti elementi:

il riferimento al fascicolo della procedura esistente,

i nomi e i nomi completi, la capacità, gli indirizzi postali ed e-mail di ciascuna delle Parti, compreso l'interveniente, e

gli elementi di cui all'articolo 5, comma 2.b., c., d. ed e del presente Regolamento.

8-1.3 La richiesta di intervento è trasmessa dal Segretario Generale solo a condizione che sia accompagnata dal numero di copie richiesto dal paragrafo 12.1 dell'articolo 12 del presente Regolamento e dall'importo del canone previsto per l'introduzione delle procedure nello schema dei costi di cui all'allegato II.

8-1.4 L'interveniente deve presentare una risposta in conformità con, e fatte salve le modifiche necessarie, con le disposizioni dell'articolo 6 del presente Regolamento o, se il tribunale arbitrale è già stato costituito, come indicato dal tribunale arbitrale. Essa può intentare azioni nei confronti di qualsiasi altra parte conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 di cui sopra.

Articolo 8-2
Intervento volontario

Nessun intervento volontario è ammissibile prima della costituzione del tribunale arbitrale.

Dopo l'istituzione del tribunale arbitrale, qualsiasi intervento volontario nei procedimenti arbitrali sarà soggetto alla previa approvazione delle parti e del tribunale arbitrale.

Articolo 8-3,
Pluralità delle parti

8-3.1 Un arbitrato sotto l'egida della Corte può aver luogo tra più di due parti se hanno acconsentito a ricorrere all'arbitrato in conformità con il presente Regolamento. In caso di arbitrato multilaterale, qualsiasi parte può presentare reclami contro qualsiasi altra parte.
8-3.2 Ogni Parte che ne faccia richiesta ai sensi del precedente paragrafo 8-3.1 deve fornire gli elementi richiesti dall'articolo 5 del presente Regolamento.
8-3.3 Una volta che il caso è stato deferito al tribunale arbitrale, esso determinerà la procedura da seguire per ogni nuova domanda.

Articolo 8-4

Pluralità dei contratti

8-4.1 I reclami derivanti da o in connessione con più di un contratto possono essere presentati in un unico arbitrato.

8-4.2 Qualora tali rivendicazioni siano presentate ai sensi di più di un accordo arbitrale, spetterà al tribunale arbitrale determinare che:

le parti hanno convenuto di ricorrere all'arbitrato in conformità con il presente Regolamento e che vi è compatibilità tra questi accordi di arbitrato, e

tutte le parti dell'arbitrato hanno accettato di far decidere le richieste in un'unica procedura.

Articolo 9
Assenza di un accordo arbitrale

Qualora, *prima facie*, non vi sia alcun accordo arbitrale tra le parti per l'applicazione del presente Regolamento, se il convenuto rifiuta l'arbitrato della Corte o non risponde entro il termine di trenta (30) giorni di cui all'articolo 6 di cui sopra, l'attore è informato dal Segretario Generale che intende deferire la questione alla Corte per una decisione che l'arbitrato non può aver luogo.

La Corte si pronuncia, alla luce delle osservazioni del ricorrente presentate entro trenta (30) giorni, se quest'ultimo ritiene necessario presentarle.

Articolo 10
Effetti della convenzione arbitrale

Qualora le parti abbiano convenuto di ricorrere all'arbitrato della Corte, esse si sottopongono in tal modo alle disposizioni del titolo IV del Trattato, al presente regolamento, al regolamento di procedura della Corte, ai loro allegati e la tabella dei costi dell'arbitrato, così come redatta alla data di inizio del procedimento arbitrale di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

Se una delle parti rifiuta o si astiene dal partecipare all'arbitrato, l'arbitrato avrà luogo nonostante tale rifiuto o astensione.

Qualora una delle parti sollevi uno o più motivi relativi all'esistenza, alla validità o alla portata della convenzione arbitrale, la Corte, dopo aver constatato *prima facie* l'esistenza di tale accordo, può decidere, senza pregiudicare la ricevibilità o la fondatezza di questi motivi, che l'arbitrato avrà luogo. In tal caso, spetta al tribunale arbitrale prendere qualsiasi decisione sulla propria giurisdizione.

Il tribunale arbitrale ha giurisdizione esclusiva per pronunciarsi sulla propria giurisdizione e sull'ammissibilità della richiesta di arbitrato.

Salvo diversa disposizione, se il tribunale arbitrale ritiene che l'accordo arbitrale sia valido e che il contratto che vincola le parti sia nullo o inesistente, il tribunale arbitrale sarà competente a

determinare i rispettivi diritti delle parti e a pronunciarsi sulle loro rivendicazioni e osservazioni.

Articolo 10-1
Provvedimenti provvisori

Salvo diversa disposizione, l'accordo arbitrale attribuirà la giurisdizione al tribunale arbitrale per pronunciarsi su qualsiasi reclamo provvisorio o protettivo nel corso del procedimento arbitrale, ad eccezione delle rivendicazioni relative agli interessi in tema di sequestro e di pignoramenti.

Le sentenze pronunciate ai sensi del paragrafo precedente possono essere oggetto di domande immediate di exequatur, se l'exequatur è necessario per l'esecuzione di tali sentenze provvisorie o cautelari.

Prima della presentazione del fascicolo al tribunale arbitrale e, eccezionalmente dopo la sua presentazione, nel caso in cui l'urgenza delle misure provvisorie di protezione richieste non consenta al tribunale arbitrale di pronunciarsi in tempo utile, le parti possono richiedere tali misure al tribunale competente.

Tali richieste, così come le misure adottate dal tribunale competente, saranno portate senza indugio all'attenzione del Segretario Generale, che ne informerà il tribunale arbitrale.

Articolo 11
Accantonamento per le spese di arbitrato

La Corte fissa l'importo della disposizione per far fronte ai costi dell'arbitrato derivanti dalle rivendicazioni dinanzi ad essa, come definito nell'articolo 24 del presente Regolamento, a meno che le rivendicazioni non siano presentate in conformità con l'articolo 8 (1), l'8 (2) e l'8 (3) del presente Regolamento, nel qual caso il paragrafo 11.3 di seguito si applica.

Tale disposizione è quindi rettificata se l'importo controverso è modificato di almeno un quarto o se nuovi fattori rendono necessario tale adeguamento.
Quando le domande riconvenzionali sono proposte dal convenuto, la Corte può stabilire disposizioni distinte per le domande principali e le domande riconvenzionali. Quando la Corte fissa disposizioni distinte, ciascuna parte paga le disposizioni corrispondenti alle proprie domande.

Le disposizioni sono dovute in parti uguali dall'attore o dagli attori e dal convenuto o dai convenuti. Tuttavia, il loro pagamento può essere effettuato integralmente da una delle parti per il credito principale e la domanda riconvenzionale, nel caso in cui l'altra parte non li rispetti.

Le disposizioni così fissate devono essere interamente versate alla Corte prima che la causa sia consegnata all'arbitro. Per un massimo di tre quarti, il loro pagamento può essere garantito da una garanzia bancaria soddisfacente.

Qualora le domande siano presentate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 3, del presente Regolamento, l'organo giurisdizionale fissa una o più disposizioni e decide a quale parte è responsabile il pagamento o in quale proporzione tale pagamento è ripartito tra di loro. Qualora la Corte abbia precedentemente fissato una disposizione conformemente al presente articolo, tale disposizione è sostituita dalla disposizione o dalle disposizioni fissate conformemente al presente articolo. In tal caso, l'importo di qualsiasi disposizione precedentemente pagata da una parte è considerato un pagamento parziale da parte di tale parte della sua quota della disposizione o delle disposizioni fissate dalla Corte conformemente al presente articolo.

All'arbitro sono sottoposte solo le domande per le quali è stato pienamente soddisfatto il punto 11.2.

Quando una richiesta di provvedimento non è soddisfatta, la Corte, adita dal Segretario Generale, può invitare il tribunale arbitrale a sospendere le sue attività e fissare un termine che non può essere inferiore a trenta (30) giorni, alla scadenza del quale i crediti a cui corrisponde questa disposizione si considerano ritirati. Tale revoca non priva l'interessato del diritto di reintrodurre successivamente la stessa domanda in un'altra procedura.

Articolo 12
Notifica, comunicazione e termini

Le memorie e le comunicazioni scritte presentate da qualsiasi parte, così come tutti i documenti di accompagnamento, devono essere forniti in tante copie quante sono le parti più una per ciascun arbitro e una copia elettronica deve essere inviata al Segretario Generale.

Il tribunale arbitrale e le parti inviano al Segretario Generale copia elettronica di tutti gli scambi relativi al procedimento.

Tutte le notifiche o le comunicazioni del Segretario Generale e del tribunale arbitrale devono essere effettuate all'indirizzo o all'ultimo indirizzo noto della parte ricevente o del suo rappresentante, come comunicato da quest'ultimo o dall'altra parte, a seconda dei casi. La notifica o la comunicazione può essere effettuata mediante consegna contro ricevuta, lettera raccomandata, servizio di trasporto, e-mail o con qualsiasi altro mezzo elettronico per fornire la prova della spedizione.

La notifica o la comunicazione validamente effettuata si considera acquisita al momento della ricezione da parte dell'interessato o, se è stata validamente effettuata conformemente al precedente punto 12.2, avrebbe dovuto essere ricevuta dall'interessato o dal suo rappresentante.

I termini fissati dal presente regolamento o dalla Corte decorrono dal giorno successivo a quello in cui la notifica o la comunicazione si considera effettuata ai sensi del precedente paragrafo 12.3.

Se, nel paese in cui si è ritenuto che la notifica o la comunicazione fossero state effettuate in una

determinata data, il giorno successivo a tale data è un giorno festivo o non lavorativo, il termine inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo.

I giorni festivi e i giorni non lavorativi sono inclusi nel calcolo delle scadenze e non li prorogano. Se l'ultimo giorno del termine è un giorno festivo o non lavorativo nel paese in cui la notifica o la comunicazione è stata considerata effettuata, il termine scade alla fine del primo giorno lavorativo successivo.

Dopo l'istituzione del tribunale arbitrale e con l'accordo del tribunale arbitrale, le parti possono concordare di ridurre i vari termini previsti dal presente Regolamento. Se le circostanze lo giustificano, la Corte può, previa consultazione delle parti, prorogare, su richiesta del tribunale, tale termine o qualsiasi altro periodo risultante dal presente Regolamento per consentire al tribunale arbitrale di svolgere le sue funzioni.

Articolo 13
Sede dell'arbitrato

La sede dell'arbitrato sarà determinata dall'accordo arbitrale o da un successivo accordo delle parti.

In caso contrario, sarà fissato da una decisione della Corte adottata prima che il fascicolo sia trasmesso al tribunale arbitrale.

Salvo diverso accordo e previa consultazione delle parti, il tribunale arbitrale può decidere di tenere udienze e riunioni e deliberare in qualsiasi luogo ritenga opportuno.

Qualora le circostanze rendano impossibile o difficile per l'arbitrato procedere nel luogo stabilito, la Corte può, su richiesta delle parti, di una parte o dell'arbitro, scegliere un'altra sede.

Articolo 14
Riservatezza della procedura

Il procedimento arbitrale è confidenziale. Il lavoro della Corte relativo allo svolgimento del procedimento arbitrale è soggetto a tale riservatezza, così come qualsiasi riunione della Corte per l'amministrazione dell'arbitrato. Essa riguarda i documenti presentati alla Corte o da essa redatti nel corso del procedimento da essa amministrato.

Salvo diverso accordo tra tutte le parti, le parti e i loro avvocati, arbitri, esperti e tutte le persone coinvolte nel procedimento arbitrale devono rispettare la riservatezza delle informazioni e dei documenti prodotti nel corso di tali procedimenti. La riservatezza si estende, alle stesse condizioni, ai lodi arbitrali.

Il Segretario Generale è autorizzato a pubblicare estratti di lodi arbitrali senza menzionare gli elementi che consentono di identificare le parti.

Articolo 15
Redazione processo verbale dell'udienza arbitrale

Dopo aver ricevuto il fascicolo, il tribunale arbitrale convoca le parti o i loro rappresentanti debitamente autorizzati e i loro avvocati a una riunione di definizione dell'ambito da tenersi il più presto possibile e, al più tardi, entro quarantacinque (45) giorni dal suo rinvio. In tale occasione, il tribunale arbitrale può richiedere la prova dell'autorità di qualsiasi rappresentante di una parte, se lo ritiene necessario. Il tribunale arbitrale può, con l'accordo delle parti, tenere tale riunione sotto forma di teleconferenza o videoconferenza.

Lo scopo della riunione in tema redazione dell'udienza arbitrale è quello di:

registrare il deferimento al tribunale arbitrale e le domande su cui deve pronunciarsi. È compilato un elenco di tali domande risultanti dalle memorie presentate dalle parti rispettivamente a tale data, con un'indicazione sommaria dei motivi di tali domande e dei motivi dedotti per accoglierle;

determinare se vi sia o meno accordo tra le parti sui punti elencati all'articolo 5, lettera e), e all'articolo 6. b) e lettera d). In assenza di tale accordo, il tribunale arbitrale constata che il lodo dovrà pronunciarsi sulla questione;

stabilire l'accordo delle parti sulla lingua dell'arbitrato o consentire al tribunale arbitrale di prendere una decisione sull'arbitrato durante la riunione;

consentire, se necessario, al tribunale arbitrale di interrogare le parti sull'intenzione di conferirgli i poteri di compositore amichevole, ai sensi dell'articolo 17 del presente Regolamento;

prendere le disposizioni che possono sembrare appropriate per lo svolgimento del procedimento arbitrale che il tribunale arbitrale intende applicare e il modo in cui devono essere applicate;

fissare un calendario provvisorio per il procedimento arbitrale specificando le date di presentazione delle rispettive memorie ritenute necessarie e, se del caso, la data dell'udienza al termine della quale il procedimento sarà dichiarato chiuso. Questa data dell'udienza non sarà fissata dal tribunale arbitrale oltre sei (06) mesi dopo la riunione di definizione dell'ambito, a meno che non sia stato concordato dalle parti.
Il tribunale arbitrale redige un verbale della riunione di definizione del processo verbale che firma dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti.

Le parti o i loro rappresentanti sono invitati a firmare anche il processo verbale. Se una delle parti rifiuta di firmare il verbale o formula riserve nei suoi confronti, il processo verbale è sottoposto all'approvazione della Corte.

Una copia del processo verbale di definizione dell'ambito di applicazione deve essere inviata alle parti e ai loro avvocati, nonché al Segretario Generale.

Il calendario provvisorio per l'arbitrato contenuto nel verbale di definizione dell'ambito di applicazione può, se necessario, essere modificato dal tribunale arbitrale, di propria iniziativa,

previa osservazione delle parti o su loro richiesta.

Tale calendario modificato è trasmesso al Segretario Generale per essere comunicato alla Corte.

Il tribunale arbitrale redige e firma il lodo entro novanta (90) giorni dalla sua ordinanza di chiusura del procedimento, a meno che non sia prorogato dalla Corte, d'ufficio o su richiesta del tribunale arbitrale.

Qualora il lodo non ponga definitivamente fine al procedimento arbitrale, si tiene immediatamente una riunione per fissare, alle stesse condizioni, un nuovo calendario per la sentenza che deciderà definitivamente la controversia.

Articolo 16
Norme applicabili alla procedura

Le regole applicabili ai procedimenti dinanzi al tribunale arbitrale sono quelle risultanti dal presente Regolamento e, nel silenzio del presente Regolamento, quelle che le parti o, in mancanza, il tribunale arbitrale, determinano, indipendentemente dal fatto che si riferiscano o meno al diritto processuale applicabile all'arbitrato.

Le parti devono essere trattate allo stesso modo e ciascuna parte deve avere tutte le possibilità di far valere i propri diritti. Le parti agiscono con rapidità e lealtà nello svolgimento del procedimento e si astengono da qualsiasi misura ritardante.

Si considera che una parte che consapevolmente ometta di invocare un'irregolarità senza indugio e continui l'arbitrato abbia rinunciato al suo diritto di invocarla.

Articolo 17
Legge applicabile nel merito

Le parti sono libere di determinare le norme di legge che il tribunale arbitrale deve applicare al merito della controversia. In mancanza di scelta da parte delle parti, il tribunale arbitrale applica le norme di diritto che ritiene più appropriate nel caso.

In tutti i casi, il tribunale arbitrale tiene conto dei termini del contratto e delle pratiche del commercio internazionale.

Può anche decidere amichevolmente come compositore se le parti hanno espressamente dato il loro consenso.

Articolo 18
Nuove applicazioni

Dopo la firma sulla redazione del processo verbale dell'udienza arbitrale da parte del tribunale arbitrale, le parti non possono presentare nuove richieste al di fuori dei limiti del verbale, a meno che non siano autorizzate dal tribunale arbitrale, che tiene conto della natura delle nuove richieste, dell'andamento del procedimento e di qualsiasi altra circostanza pertinente.

Articolo 19
Istruzione della causa

Il tribunale arbitrale esamina il caso il più presto possibile con tutti i mezzi appropriati.

Dopo aver esaminato gli scritti delle parti e i documenti da esse presentati al procedimento, il tribunale arbitrale ascolta le parti in contraddittorio se una di esse lo richiede. In caso contrario, può decidere d'ufficio di ascoltarli.

Il tribunale arbitrale può invitare le parti a fornire spiegazioni di fatto e a sottoporgli, con qualsiasi mezzo giuridicamente ammissibile, le prove che ritiene necessarie per la risoluzione della controversia. Decide in merito all'ammissibilità delle prove e ne valuta liberamente la forza.

Le parti compaiono personalmente o tramite rappresentanti debitamente autorizzati. Possono essere integrate dalle deduzioni dei loro rappresentanti.

Il tribunale arbitrale può decidere di ascoltare le parti separatamente se lo ritiene necessario. In tal caso, l'audizione di ciascuna parte si svolge in presenza di un avvocato di entrambe le parti.

L'udienza delle parti si svolge nel giorno e nel luogo stabiliti dal tribunale arbitrale.

Se una delle parti, sebbene debitamente convocata, non compare, il tribunale arbitrale, dopo aver accertato che la convocazione gli è effettivamente pervenuta, ha il potere, in mancanza di una valida scusa, di procedere comunque all'adempimento del proprio incarico, ritenendo la discussione della causa arbitrale comunque in contraddittorio.

Il verbale dell'udienza delle parti, debitamente firmato, è inviato in copia al Segretario Generale della Corte.
Il tribunale arbitrale può anche decidere di ascoltare testimoni, periti nominati dalle parti o qualsiasi altra persona, in presenza delle parti o in loro assenza, a condizione che le parti siano state debitamente convocate.

Il tribunale arbitrale può pronunciarsi sui documenti se le parti lo richiedono o lo accettano.

Salvo diverso accordo tra le parti, il tribunale arbitrale può nominare uno o più esperti per riferirgli sui punti specifici che determina e invitarli a testimoniare all'udienza. Se del caso, il tribunale arbitrale può chiedere a una parte di fornire all'esperto tutte le informazioni appropriate o di presentare o mettere a disposizione dell'esperto per l'esame qualsiasi documento pertinente o altro elemento.

Il tribunale arbitrale invita le parti alle udienze per di cui regola lo svolgimento. Queste si

svolgono in contraddittorio.

Salvo diverso accordo tra il tribunale arbitrale e le parti, le udienze non saranno aperte a persone al di fuori del procedimento.

Articolo 19-1
Chiusura del procedimento arbitrale

19-1.1 Il tribunale arbitrale ordina la chiusura del procedimento arbitrale:

il più presto possibile dopo la fase finale di presentazione degli argomenti sostanziali da parte delle parti secondo il calendario procedurale definito;
se l'attore ritira la sua domanda, a meno che il convenuto non si opponga e il tribunale arbitrale riconosca di avere un interesse legittimo alla risoluzione definitiva della controversia;

qualora il tribunale arbitrale ritenga che la prosecuzione del procedimento sia diventata, per qualsiasi altro motivo, superflua o impossibile.

19-1.2 Dopo la chiusura del procedimento, le parti non possono avanzare alcuna pretesa o sollevare alcun motivo. Né possono presentare osservazioni o produrre documenti se non su espressa richiesta scritta del tribunale arbitrale.

Articolo 20
Sentenza di accordo tra le parti

Se le parti raggiungono un accordo nel corso del procedimento arbitrale, possono chiedere al tribunale arbitrale di far stabilire tale accordo sotto forma di lodo reso tramite un accordo tra le parti.

Articolo 21
Eccezione di incompetenza

Se una delle parti intende contestare la giurisdizione del tribunale arbitrale a conoscere di tutta o parte della controversia per qualsiasi motivo, solleva l'obiezione nelle memorie di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento e, al più tardi, durante la riunione che definisce con processo verbale le modalità di procedura.

In qualsiasi momento del procedimento, il tribunale arbitrale può esaminare d'ufficio la propria competenza per motivi di ordine pubblico sui quali le parti sono quindi invitate a presentare le loro osservazioni.

Il tribunale arbitrale può pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza mediante un lodo

precedente o in un lodo definitivo o parziale dopo discussioni nel merito, con riserva di un ricorso di annullamento.

Se un ricorso di annullamento è proposto contro un precedente lodo con il quale il tribunale arbitrale ha mantenuto la competenza, il procedimento arbitrale non è sospeso.

Articolo 21-1
Fase pre-arbitrato

21-1.1 In presenza di un accordo che imponga alle parti di seguire una fase di risoluzione della controversia prima dell'arbitrato, il tribunale arbitrale prenderà in considerazione la questione del rispetto della fase preliminare se una delle parti ne fa richiesta e, se necessario, rinvia al completamento della fase preliminare.

21-1.2 Se la fase preliminare non è stata avviata, il tribunale arbitrale sospende il procedimento per il periodo che ritiene opportuno, al fine di consentire alla parte più diligente di attuare tale fase.

21-1.3 Se la fase preliminare è stata effettivamente avviata, il tribunale arbitrale, se del caso, constata che tale fase preliminare non ha raggiunto il proprio obiettivo.

Articolo 22
Lodo arbitrale

Oltre al dispositivo, il lodo arbitrale deve indicare:

i cognomi e i nomi dell'arbitro o degli arbitri che lo hanno fornito;

la sua data;

la sede del tribunale arbitrale;

i cognomi, i nomi e i nomi delle parti, nonché il loro domicilio o la loro sede legale;

se del caso, i cognomi e i nomi del difensore o di qualsiasi persona che abbia rappresentato o assistito le parti;

una dichiarazione delle rispettive conclusioni delle parti, dei loro motivi e delle fasi del procedimento.

Il lodo deve essere motivato.

Se il tribunale arbitrale ha ricevuto dalle parti il potere di statuire in via amichevole come compositore, se ne fa menzione.

Il lodo si considera effettuato presso la sede dell'arbitrato e il giorno della sua firma dopo l'esame

della Corte.

Il lodo arbitrale è pronunciato nel corso del procedimento e secondo le modalità concordate dalle parti. In mancanza di tale accordo, il lodo è pronunciato a maggioranza dei voti se il tribunale è composto da tre arbitri.

Il lodo arbitrale deve essere firmato dall'arbitro o dagli arbitri.

Tuttavia, se un arbitro o due arbitri si rifiutano di firmarlo, deve essere menzionato e il lodo ha lo stesso effetto che se fosse stato firmato da tutti gli arbitri.

Ogni membro del tribunale arbitrale può presentare al presidente del tribunale arbitrale il suo parere particolare da allegare al lodo.

Articolo 23
Esame preliminare da parte della Corte

Il tribunale arbitrale trasmette al Segretario Generale i progetti di lodo sulla giurisdizione, i lodi parziali che pongono fine a determinate rivendicazioni delle parti e i lodi finali per l'esame da parte della Corte prima della firma.

Gli altri riconoscimenti non sono soggetti ad esame preventivo, ma sono trasmessi solo alla Corte per informazione.

La Corte può proporre modifiche redazionali, richiamare l'attenzione del tribunale arbitrale su domande che non sembrano essere state trattate, su indicazioni imperative che non figurano nel progetto di lodo, in caso di difetto di motivazione o in caso di apparente contraddizione nella motivazione, senza tuttavia, essere in grado di suggerire un ragionamento sostanziale o una soluzione alla controversia.

La Corte esamina il progetto di lodo che le è stato presentato entro un termine massimo di un (1) mese dal suo ricevimento.

Articolo 24
Decisione sui costi dell'arbitrato

Il tribunale arbitrale liquida i costi dell'arbitrato nel lodo arbitrale e decide a quale delle parti il pagamento deve essere richiesto o in quale proporzione devono essere condivisi tra le parti.

Nel liquidare le spese, il tribunale arbitrale tiene conto delle circostanze pertinenti, anche in misura in cui ciascuna delle parti ha condotto l'arbitrato in modo rapido ed economico.

Le spese di arbitrato includono

gli onorari dell'arbitro e i costi amministrativi fissati dalla Corte, gli eventuali costi dell'arbitro, i costi operativi del tribunale arbitrale, gli onorari e le spese degli esperti in caso di perizia. Gli onorari degli arbitri e le spese amministrative della Corte sono fissati secondo una tabella

stabilita dall'Assemblea generale della Corte e approvata dal Consiglio dei ministri dell'OHADA che si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 4 del Trattato;

i normali costi sostenuti dalle parti nella loro difesa, secondo la valutazione effettuata dal tribunale arbitrale delle domande avanzate su questo punto dalle parti.

Se le circostanze del caso lo rendono eccezionalmente necessario, la Corte può fissare gli onorari dell'arbitro ad un importo superiore o inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della tariffa, d'ufficio o su richiesta motivata dell'arbitro.

Qualsiasi fissazione di onorari senza l'approvazione della Corte è nulla, senza che ciò costituisca un motivo di annullamento del lodo.

In caso di ritiro di tutte le rivendicazioni o se l'arbitrato viene risolto prima della pronuncia di un lodo definitivo, la Corte fissa gli onorari, i costi degli arbitri e i costi amministrativi. Se le parti non hanno concordato la condivisione dei costi dell'arbitrato o di altre questioni pertinenti relative ai costi, tali controversie saranno decise dalla Corte.

Articolo 25
Notifica dell'aggiudicazione

Reso il lodo, il Segretario Generale notificherà alle parti il testo firmato del tribunale arbitrale, dopo che i costi dell'arbitrato sono stati interamente pagati alla Corte dalle parti o da una di esse.

Le copie supplementari autenticate dal Segretario Generale saranno in qualsiasi momento rilasciate esclusivamente alle parti che ne facciano richiesta.

In virtù della notifica così effettuata, le parti rinunciano a qualsiasi altra notifica o deposito a spese del tribunale arbitrale.

Articolo 26
Interpretazione, rettifica o integrazione del lodo

L'emissione del lodo fa terminare la competenza del tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale ha tuttavia il potere di interpretare il lodo o di rettificare errori materiali o omissioni che lo riguardano.

Qualora non si sia pronunciato su un capo delle conclusioni, può farlo mediante una sentenza supplementare.
In entrambi i casi di cui sopra, la richiesta deve essere indirizzata al Segretario Generale entro trenta (30) giorni dalla notifica della pronuncia.

Al ricevimento, il Segretario Generale comunica la richiesta al tribunale arbitrale e alla

controparte, concedendo a quest'ultimo trenta (30) giorni per presentare le proprie osservazioni al ricorrente e al tribunale arbitrale.

Qualora il tribunale arbitrale non possa più essere convocato e, in assenza di accordo tra le parti sulla nomina di un nuovo tribunale arbitrale, la Corte nomina un arbitro unico per pronunciarsi sulla domanda di interpretazione, rettifica o integrazione del lodo.

Dopo l'esame in contraddittorio delle opinioni delle parti e di tutti i documenti da esse presentati, il progetto di lodo modificativo o aggiuntivo deve essere inviato per l'esame preliminare di cui all'articolo 23 del presente Regolamento entro quarantacinque (45) giorni dal deferimento al tribunale arbitrale.

La procedura di cui sopra non comporta alcuna tassa, salvo nel caso previsto al paragrafo 6 del presente articolo.

Per quanto riguarda le eventuali spese, esse sono a carico della parte che ha presentato la domanda se questa viene respinta nella sua interezza. In caso contrario, esse sono ripartite tra le parti nella proporzione fissata per i costi dell'arbitrato nel lodo oggetto della richiesta.

Articolo 27
Autorità di cosa giudicata ed esecuzione provvisoria

Qualsiasi lodo arbitrale pronunciato in conformità con il presente Regolamento è vincolante per le parti e ha autorità di cosa giudicata definitiva nel territorio di ciascuno Stato Membro, allo stesso modo delle decisioni emesse dai tribunali di tale Stato. Può essere applicato nel territorio di uno qualsiasi degli Stati Membri.

Sottoponendo la propria contestazione al presente Regolamento, le parti si impegnano ad eseguire senza indugio il lodo che verrà pronunciato.

Il tribunale arbitrale può, con decisione motivata, concedere o rifiutare l'esecuzione provvisoria del lodo arbitrale se tale esecuzione è stata richiesta.

Articolo 28
Deposito e sanzione legale del lodo

Qualsiasi lodo reso in conformità con il presente Regolamento deve essere depositato in originale presso il Segretario Generale.

In tutti i casi non espressamente menzionati nel presente Regolamento, la Corte e il tribunale arbitrale procederanno sulla base del presente Regolamento e facendo del loro meglio per garantire che il lodo sia soggetto a sanzioni legali.

Capo III - Ricorsi di annullamento, riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali

Articolo 29
Ricorso di annullamento

La parte che presenta un ricorso per l'annullamento di un lodo pronunciato in un arbitrato della Corte da un tribunale arbitrale deve rivolgersi alla Corte mediante una domanda che la Corte notifica alla controparte.

Le parti possono convenire di rinunciare al ricorso di annullamento del lodo arbitrale, a condizione che non sia contrario all'ordine pubblico internazionale.

Il ricorso di annullamento del lodo è ricevibile soltanto se:

se il tribunale arbitrale si è pronunciato senza un accordo arbitrale o su un accordo nullo o scaduto;

se il tribunale arbitrale è stato composto in modo improprio o l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente;

se il tribunale arbitrale si è pronunciato senza ottemperare al compito affidatogli;

se il principio del contraddittorio non è stato rispettato;

se il lodo arbitrale è contrario all'ordine pubblico internazionale;

se il lodo arbitrale è privo di qualsiasi motivazione.

Il ricorso di annullamento è ricevibile non appena il lodo è pronunciato. Esso cessa di essere ammissibile se non è stato depositato entro due (02) mesi dalla notifica della emissione del lodo di cui all'articolo 25 del presente Regolamento.

La Corte esamina la causa e si pronuncia alle condizioni previste dal suo regolamento di procedura.

In questo caso, i termini procedurali sono ridotti della metà.

La Corte si pronuncia sul ricorso entro sei (06) mesi dal deferimento.

Se la Corte rifiuta il riconoscimento e l'autorità di cosa giudicata del lodo che le è stato sottoposto, essa lo annulla.

Essa fa riferimento e si pronuncia nel merito se le parti lo richiedono.

Se le parti non hanno richiesto la citazione, la procedura è ripresa su richiesta della parte più diligente sulla base, se del caso, dell'ultimo atto dell'organo arbitrale riconosciuto valido dalla Corte.

Articolo 30
Exequatur

Il lodo è soggetto a esecuzione non appena viene pronunciato.

L'exequatur è richiesto con un ricorso indirizzato al Presidente della Corte, con copia al Segretario Generale. Quest'ultimo trasmette immediatamente alla Corte i documenti che consentono di accertare l'esistenza del lodo arbitrale, e dell'accordo arbitrale.

L'exequatur è concesso, entro quindici (15) giorni dal deposito della domanda, con ordinanza del Presidente della Corte o del giudice delegato a tal fine e rende il lodo esecutivo negli Stati Membri. Questa procedura non è in contraddittorio tra le parti.

L'exequatur non è concesso se per il lodo è già stata presentato alla Corte una domanda ai sensi dell'articolo 29. In tal caso, entrambe le domande sono riunite.

A meno che l'esecuzione provvisoria del lodo non sia stata ordinata dal tribunale arbitrale, l'esercizio del ricorso di annullamento sospende l'esecuzione del lodo arbitrale fino a quando la Corte non si sia pronunciata.

La Corte è altresì competente a pronunciarsi sui procedimenti relativi all'esecuzione provvisoria.

La decisione sull'exequatur delle sentenze relative a provvedimenti provvisori o cautelari è emessa entro tre (03) giorni dal deposito della domanda presso la Corte.

Se l'exequatur viene rifiutato, il richiedente può adire la Corte entro quindici (15) giorni dalla notifica del rigetto della sua domanda. Tale termine è ridotto a tre (03) giorni se il ricorso riguarda l'esecuzione di un lodo del tribunale arbitrale relativo ai provvedimenti provvisori di garanzia. Essa notifica il ricorso alla controparte.

La decisione del Presidente che concede l'exequatur non è impugnabile.
L'exequatur può essere rifiutato solo nei seguenti casi:

se il tribunale arbitrale si è pronunciato senza un accordo arbitrale o su un accordo nullo o scaduto;

se il tribunale arbitrale si è pronunciato senza rispettare il mandato conferitogli;

quando il principio del contraddittorio non è stato rispettato;

se l'aggiudicazione è contraria all'ordine pubblico internazionale.

Articolo 31
Provvedimento di esecuzione

Il Segretario Generale rilascia alla parte che ne faccia richiesta copia del lodo certificata conforme all'originale depositata conformemente all'articolo 28 del presente Regolamento,

contenente un certificato di exequatur. Tale certificato indica che l'exequatur è stato concesso al lodo, a seconda dei casi, o con un provvedimento del presidente della Corte debitamente notificata, o con una sentenza della Corte che respinge un ricorso di annullamento, o con una sentenza della Corte che annulla un diniego di exequatur.

Alla luce della copia conforme del lodo attestata dal Segretario generale della Corte, l'autorità nazionale designata dallo Stato membro per il quale è stato richiesto l'exequatur appone l'ordine di esecuzione così come è in vigore in tale Stato.

Articolo 32
Domanda di riesame

Il lodo arbitrale può essere oggetto di una domanda di riesame, depositata presso il Segretario Generale, che la trasmette al tribunale arbitrale a causa della scoperta di un fatto che può esercitare un'influenza decisiva e che, prima della pronuncia del lodo, era sconosciuto al tribunale arbitrale o alla parte che richiede il riesame. In assenza di accordo delle parti sulla nomina di un nuovo tribunale arbitrale:

se il tribunale arbitrale era composto da un unico arbitro e non può più essere convocato, la Corte nomina un arbitro unico per pronunciarsi sulla domanda di riesame;

se il tribunale arbitrale era composto da tre arbitri e non può più essere convocato, la Corte, previa consultazione delle parti, nomina un nuovo tribunale composto da tre arbitri o un unico arbitro per pronunciarsi sulla domanda di riesame;

se il tribunale arbitrale era composto da tre arbitri e uno o più arbitri non possono più essere convocati, la Corte, previa consultazione delle parti, nomina arbitri per integrare il tribunale arbitrale che decide sulla domanda di riesame.

Articolo 33
Opposizione di terzi

L'opposizione di terzi contro i lodi arbitrali deve essere portata dinanzi alla Corte. Lo stesso vale per le sentenze della Corte qualora la Corte si sia pronunciata nel merito conformemente all'articolo 29, paragrafo 29.5, del presente Regolamento.

L'opposizione di terzi è sottoposta alle condizioni previste dall'articolo 47 del regolamento di procedura della Corte comune di giustizia e arbitrato.

Articolo 34
Disposizioni finali

Il presente Regolamento, che abroga il Regolamento arbitrale dell'11 marzo 1999, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'OHADA entro sessanta (60) giorni dalla sua adozione. Sarà inoltre pubblicato nella Gazzetta ufficiale degli Stati Membri.

Entra in vigore novanta (90) giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'OHADA.

Fatto a Conakry, il 23 novembre 2017

OHADA
ORGANIZZAZIONE PER L'ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO COMMERCIALE IN AFRICA

LEGGE UNIFORME SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI RACCOLTA SEMPLIFICATA E MEZZI DI ESECUZIONE

Preambolo

Il Consiglio dei ministri dell'OHADA,

- visto il Trattato sull'armonizzazione del diritto commerciale in Africa, in particolare nei suoi articoli 2 e da 5 a 12,

- vista la relazione del Segretario Permanente e le osservazioni degli Stati Membri,

- Visto il parere del 23 marzo 1998 della Corte Comune di Giustizia e Arbitrato,

Dopo aver deliberato, adotta all'unanimità gli Stati Membri presenti e votanti, la Legge Uniforme, il cui contenuto segue:

Libro 1 - Procedure di riscossione semplificate

Titolo 1 - Ingiunzione di pagamento

Capitolo 1 - Condizioni

Articolo 1

Il recupero di un credito certo, liquido ed esigibile può essere richiesto seguendo la procedura di ingiunzione di pagamento.

Articolo 2

La procedura di ingiunzione di pagamento può essere introdotta quando:

1°) il reclamo ha una causa contrattuale;

2°) l'impegno deriva dall'emissione o dall'accettazione di qualsiasi carta commerciale, ovvero da un assegno per il quale la disposizione si è rivelata inesistente o insufficiente.

Capitolo 2 - Procedura

Sezione 1 - La richiesta

Articolo 3

La richiesta è formulata con ricorso al tribunale competente del domicilio o del luogo di effettiva residenza del debitore o di uno di essi in caso di più debitori.

Le parti possono derogare a tali norme di competenza mediante l'elezione del domicilio prevista dal tratto.

L'incompetenza territoriale può essere dedotta solo dal giudice adito della domanda o dal debitore nel corso del procedimento instaurato dalla sua opposizione.

Articolo 4

La richiesta deve essere depositata o indirizzata dal ricorrente, o dal suo mandatario autorizzato dalla legge di ciascuno Stato Membro a rappresentarlo in giudizio, presso la cancelleria del tribunale competente.

Esso contiene, a pena di inammissibilità:

1°) i cognomi, nomi, professione e domicilio delle parti o, per le persone giuridiche, la loro forma, denominazione e sede legale;

2°) l'esatta indicazione dell'importo della somma richiesta con la scomposizione dei vari elementi del debito nonché la sua base.

È accompagnato da documenti giustificativi in originale o in copia certificata.

Quando la domanda proviene da persona non domiciliata nello Stato del tribunale competente adito, deve contenere, sotto la stessa sanzione, l'elezione del domicilio nella giurisdizione di questo tribunale.

Sezione 2 - La decisione dell'ingiunzione di pagamento

Articolo 5

Se, alla luce degli atti prodotti, la domanda gli appare in tutto o in parte giustificata, il presidente del tribunale competente emette una decisione recante l'ingiunzione al pagamento della somma da lui fissata.

Se il presidente del tribunale competente respinge, in tutto o in parte, la domanda, la sua decisione è propositiva per il creditore salvo che quest'ultimo proceda secondo i mezzi di diritto comune.

Articolo 6

La domanda e la decisione sull'ingiunzione di pagamento sono conservate come verbale nelle mani del cancelliere che ne consegna copia al ricorrente. I documenti originali prodotti a sostegno della domanda sono restituiti al richiedente e le loro copie autenticate sono conservate in cancelleria.

Se la domanda viene respinta, essa e i documenti prodotti vengono restituiti al richiedente.

Articolo 7

Copia autenticata dell'invio dell'istanza e della decisione di condanna emessa ai sensi delle disposizioni dell'articolo precedente è notificata su iniziativa del creditore a ciascuno dei debitori con atto stragiudiziale.

La decisione sull'ingiunzione di pagamento è nulla se non è stata notificata entro tre mesi dalla sua data.

Articolo 8

A pena di nullità, la notifica della decisione recante l'ingiunzione di pagamento contiene una citazione a disporre:

- o pagare al creditore l'importo della somma fissata con la decisione nonché gli interessi e le spese processuali, il cui importo è specificato;

- ovvero, qualora il debitore intenda addurre mezzi di difesa, proporre opposizione, avente per oggetto la proposizione in giudizio, della domanda iniziale del creditore e dell'insieme della controversia.

Sotto la stessa sanzione, il significato:

- indica il termine entro il quale deve essere proposta l'opposizione, il tribunale dinanzi al quale deve essere proposta e le forme in cui deve essere formulata;

- avverte il debitore che può esaminare, presso la cancelleria del tribunale competente il cui presidente ha emesso la decisione di ingiunzione di pagamento, gli atti prodotti dal creditore e, in mancanza di opposizione entro il termine indicato, non potrà più esercitare qualsiasi regresso e può essere costretto con ogni mezzo di legge al pagamento delle somme richieste.

Articolo 3 - Opposizione

Articolo 9

Il ricorso ordinario avverso la decisione di disporre il pagamento è opposizione. Questo è portato davanti al tribunale competente il cui presidente ha emesso la decisione di ingiunzione di pagamento.

L'opposizione si forma per atto stragiudiziale.

Articolo 10

L'opposizione deve essere depositata entro quindici giorni dalla notifica della decisione sull'ingiunzione di pagamento. Il ritardo è aumentato, eventualmente, da ritardi di distanza.

Tuttavia, se il debitore non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione sull'ingiunzione di pagamento, l'opposizione è ammissibile fino alla scadenza del termine di quindici giorni successivi al primo atto notificato in persona o, in mancanza, al primo atto di esecuzione avente l'effetto di rendere indisponibili, in tutto o in parte, i beni del debitore.

Articolo 11

L'opponente è vincolato, a pena di decadenza, e nello stesso atto dell'opposizione:

- notificare il proprio ricorso a tutte le parti e alla cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione di ingiunzione di pagamento;

- di notificare la citazione a comparire dinanzi al giudice competente a data fissata che non può eccedere il termine di trenta giorni dalla data dell'opposizione.

Articolo 12

Il tribunale adito all'opposizione fa un tentativo di conciliazione. In caso di esito positivo, il presidente redige un verbale di conciliazione firmato dalle parti, di cui copia reca la formula esecutiva.

Se il tentativo di conciliazione fallisce, il giudice si pronuncia immediatamente sull'istanza di recupero, anche in assenza del debitore che ha presentato opposizione, con decisione che avrà gli effetti di una decisione contraddittoria.

Articolo 13

La persona che ha richiesto la decisione dell'ingiunzione di pagamento ha l'onere della prova della sua domanda.

Articolo 14

La decisione del giudice adito sull'opposizione sostituisce la decisione sull'ingiunzione di pagamento.

Articolo 15

La decisione resa sull'opposizione può essere impugnata alle condizioni del diritto nazionale di ciascuno Stato Membro. Tuttavia, il termine per impugnare è di trenta giorni dalla data della presente decisione.

Articolo 4 - Effetti della decisione dell'ingiunzione di pagamento

Articolo 16

In assenza di opposizione entro quindici giorni dalla notifica della decisione recante l'ingiunzione di pagamento o, in caso di recesso da parte del debitore che ha presentato opposizione, il creditore può chiedere che l'ordine di esecuzione sia apposto su tale decisione.

Ciò produce tutti gli effetti di una decisione contraddittoria e non è impugnabile.

Articolo 17

La richiesta di apposizione del modulo esecutivo è formulata in cancelleria con semplice dichiarazione scritta o verbale.

La decisione è nulla se la domanda del creditore non è stata presentata entro due mesi dalla scadenza del termine di opposizione o dal recesso del debitore.

Le copie certificate conformi degli atti prodotti dal creditore e temporaneamente conservati in cancelleria gli sono restituite su sua richiesta non appena depositata l'opposizione o quando viene emessa la decisione con la formula esecutiva.

Articolo 18

Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto un registro, numerato e siglato dal presidente di quest'ultimo, sul quale sono annotati i cognomi, nomi, professioni e domicilio dei creditori e debitori, la data dell'ingiunzione di pagamento o quella di il rifiuto di concederlo, l'importo e la causa del debito, la data della consegna della spedizione, la data dell'opposizione se formata, quella della citazione delle parti e della decisione resa sull'opposizione.

Titolo 2 - Procedura semplificata per la consegna o restituzione di specifici beni mobili

Articolo 19

Chiunque si affermi creditore di un'obbligazione di consegna o restituzione di un determinato bene mobile materiale può chiedere al presidente del tribunale competente di disporre tale consegna o restituzione.

Capitolo 1 - La richiesta

Articolo 20

La richiesta di consegna o restituzione è formulata con istanza depositata o indirizzata alla cancelleria della giurisdizione competente del domicilio o del luogo in cui il debitore dell'obbligo di consegna o restituzione. Le parti possono derogare a tale norma di competenza mediante l'elezione del domicilio prevista dal contratto.

L’incompetenza può essere sollevata solo dal giudice adito della domanda o dal debitore nel corso del procedimento instaurato dalla sua opposizione.

Articolo 21

A pena di inammissibilità, la domanda contiene:

- i cognomi, nomi, professioni e domicilio delle parti e, per le persone giuridiche, il loro nome, la loro forma e la loro sede legale;

- la descrizione precisa dell’immobile di cui si richiede la consegna.

È accompagnato dall’originale o copia autenticata di qualsiasi documento che giustifichi tale richiesta.

Articolo 22

Se il giudice adito respinge la domanda, la sua decisione è pro soluto per il creditore salvo che quest’ultimo proceda secondo i mezzi di diritto comune.

Capitolo 2 - La decisione che ordina la consegna o la restituzione

Articolo 23

Se la richiesta appare fondata, il presidente del tribunale competente si pronuncia sulla base della richiesta di decreto ingiuntivo di consegna o restituzione del bene contestato.

La richiesta e la decisione ingiuntiva sono conservate a verbale nelle mani del cancelliere che ne consegna copia al richiedente.

I documenti originali prodotti a sostegno della domanda sono restituiti al richiedente e le copie autenticate sono conservate in cancelleria.

Articolo 24

Se la domanda viene respinta, essa e i documenti prodotti vengono restituiti al richiedente.

Articolo 25

La decisione recante l’ingiunzione alla consegna o al ripristino, corredata di copia autenticata dei documenti prodotti a sostegno della domanda, è notificata con atto stragiudiziale al soggetto tenuto alla consegna, su iniziativa del creditore.

La notifica contiene, a pena di nullità, una citazione a disporre, entro quindici giorni:

- sia per trasportare, a sue spese, il bene designato in un luogo e alle condizioni indicate,

- o, se il detentore del bene dispone di mezzi di difesa da far valere, proporre opposizione alla cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione, mediante dichiarazione scritta o verbale contro ricevuta o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante qualsiasi significa lasciare una traccia scritta, in mancanza della quale la decisione sarà resa esecutiva.

La decisione recante un’ingiunzione di consegna o di restituzione è nulla se non è stata notificata entro tre mesi dalla sua data.

Capo 3 - Effetti della decisione che ordina la consegna o la restituzione

Articolo 26

L’opposizione alla decisione di ordinare la consegna o la restituzione è soggetta alle disposizioni degli articoli da 9 a 15 della presente Legge Uniforme.

Articolo 27

In mancanza di opposizione entro il termine previsto dal precedente articolo 16, il ricorrente può chiedere al Presidente del tribunale competente di apporre alla decisione l’ordine di esecuzione.

Le condizioni della richiesta sono quelle previste dalle disposizioni degli articoli 17 e 18 della presente Legge Uniforme.

Libro 2 - Mezzi di esecuzione

Titolo 1 - Disposizioni generali

Articolo 28

In assenza di esecuzione volontaria, qualsiasi creditore può, qualunque sia la natura del suo credito, alle condizioni previste dalla presente Legge Uniforme, obbligare il debitore inadempiente ad

adempiere ai suoi obblighi nei suoi confronti o adottare una misura cautelare per garantire la tutela dei suoi diritti.

Salvo il caso di debito ipotecario o privilegiato, l'esecuzione è perseguita in primo luogo sui beni mobili e, in caso di insufficienza di questi, sugli immobili.

Articolo 29

Lo Stato è tenuto ad assistere nell'esecuzione delle sentenze e degli altri titoli esecutivi. La formula esecutiva vale requisizione diretta della forza pubblica.

Il mancato o il rifiuto dello Stato di prestare la sua assistenza impegna la sua responsabilità.

Articolo 30

L'esecuzione forzata e le misure protettive non si applicano alle persone che beneficiano dell'immunità dall'esecuzione.

Tuttavia, debiti certi, liquidi ed esigibili da persone giuridiche di diritto pubblico o da imprese pubbliche, qualunque sia la loro forma e missione, danno luogo a compensazione con debiti anche certi, liquidi ed esigibili che chiunque ne sarà responsabile. , soggetto a reciprocità.

Non possono ritenersi certi i debiti dei soggetti e delle società di cui al comma precedente

ai sensi delle disposizioni del presente articolo solo se risultano da un riconoscimento da parte loro di tali debiti o da un titolo avente carattere esecutivo nel territorio dello Stato in cui sono ubicati detti soggetti e società.

Articolo 31

L'esecuzione forzata è aperta solo al creditore che può provare un credito certo, liquido ed esigibile, fatte salve le disposizioni relative all'arresto e al reclamo dei beni mobili.

Articolo 32

Ad eccezione dell'aggiudicazione di immobili, l'esecuzione forzata può essere perseguita fino alla sua scadenza in virtù di titolo esecutivo con provvedimento.

L'esecuzione prosegue poi a rischio del creditore, fermo restando che quest'ultimo, qualora il titolo venga successivamente modificato, riparerà integralmente il danno cagionato da tale esecuzione senza che vi sia motivo di riscontrare alcuna colpa da parte sua.

Articolo 33

Costituiscono titoli esecutivi:

1°) le decisioni giudiziarie recanti la formula esecutiva e quelle immediatamente esecutive;

2°) atti e decisioni giudiziarie straniere nonché lodi arbitrali dichiarati esecutivi con provvedimento giudiziario, non impugnabile sospendente l'esecuzione, dello Stato in cui tale titolo è invocato;

3°) il verbale di conciliazione sottoscritto dal giudice e dalle parti;

4°) atti notarili recanti la formula esecutiva;

5°) le decisioni alle quali il diritto nazionale di ciascuno Stato Membro attribuisce gli effetti di una decisione giudiziaria.

Articolo 34

Quando una decisione giudiziaria è invocata nei confronti di un terzo, deve essere prodotto un certificato di non ricorso e di non opposizione, con l'indicazione della data di notifica della decisione alla parte condannata, rilasciato dalla cancelleria del tribunale che ha preso la decisione in questione.

Articolo 35

Chiunque, in occasione di un provvedimento atto a garantire l'esecuzione o la conservazione di un debito, si avvale di un atto, è tenuto a comunicarlo o a darne copia se non lo sarebbe notificato in precedenza, a meno che questa Legge Uniforme non disponga diversamente.

Articolo 36

Se il sequestro riguarda beni materiali, il debitore sequestrato o il terzo detentore nelle mani del quale è stato effettuato il sequestro si considera custode degli oggetti sequestrati con le sanzioni previste dalle disposizioni penali.

L'atto di sequestro rende indisponibili i beni che ne sono oggetto.

Il debitore i cui beni sono già stati pignorati è tenuto, a pena di risarcimento danni, a rendere noto, entro cinque giorni dalla conoscenza del sequestro, l'eventuale nuovo creditore che sequestri i medesimi beni, l'esistenza di un precedente sequestro e l'identità della persona che ce l'ha fatta. Deve inoltre produrre l'atto di sequestro.

Lo stesso obbligo si applica ai terzi che detengono i beni per conto del debitore.

Il creditore, così informato, deve portare a conoscenza degli altri creditori, parti del procedimento, tutti gli atti e le informazioni che la presente Legge Uniforme richiede di comunicare ai sensi degli articoli da 74 a 76 seguenti.

Articolo 37

La notifica al debitore dell'atto di sequestro, anche se cautelare, interrompe la prescrizione.

Articolo 38

I terzi non possono ostacolare i procedimenti per l'esecuzione o la conservazione dei crediti. Devono fornire la loro assistenza quando legalmente richiesto. L'eventuale violazione da parte loro di tali obblighi può comportare la loro condanna al risarcimento dei danni. Il terzo nelle cui mani è posto il pignoramento può anche, e alle stesse condizioni, essere condannato al pagamento delle cause del pignoramento, salvo il ricorso contro il debitore.

Articolo 39

Il debitore non può obbligare il creditore a ricevere il pagamento parziale di un debito, anche divisibile.

Tuttavia, tenuto conto della situazione del debitore e tenuto conto delle esigenze del creditore, il giudice competente può, fatti salvi i debiti alimentari e i debiti di cambio, posticipare o scaglionare il pagamento delle somme dovute nel limite di un anno. Può anche decidere che i pagamenti vengano prima addebitati al capitale.

Può altresì subordinare tali provvedimenti al compimento, da parte del debitore, di atti specifici atti ad agevolare o garantire il pagamento del debito.

Articolo 40

Il deposito o la consegna di somme, effetti o valori, disposto in via giudiziaria a garanzia oa titolo cautelare, conferisce al creditore pignoratizio il diritto di prelazione.

Articolo 41

Quando ricorrono i presupposti di legge, l'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario possono entrare in un luogo adibito o meno ad abitazione e, se necessario, aprire le porte e gli arredi.

Articolo 42

In assenza dell'occupante dei locali, o se quest'ultimo rifiuta l'accesso, l'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario possono istituire una guardia alle porte per impedire l'intrattenimento. Richiede, per coadiuvare le operazioni, l'autorità amministrativa competente a tal fine o un'autorità di polizia o di gendarmeria.

Nelle stesse condizioni, i mobili possono essere aperti.

Articolo 43

Quando il sequestro è effettuato in assenza del debitore o di qualsiasi persona presente nei locali, l'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario vigila sulla chiusura della porta o dell'uscita da cui è entrato nei locali.

Articolo 44

L'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario possono sempre farsi assistere da uno o due testimoni maggiorenni, che non siano né parenti né alleati in linea diretta delle parti né al loro servizio. Essa riporta, in questo caso, a verbale, i loro cognomi, nomi, professioni e domicilio. I testimoni firmano l'originale e le copie del verbale.

Articolo 45

L'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario possono fotografare gli oggetti sequestrati. Le fotografie sono da lui conservate per la verifica della merce sequestrata. Possono essere comunicati solo in occasione di una controversia portata avanti al tribunale competente.

Regola 46

Nessun provvedimento di esecuzione può essere eseguito di domenica o in un giorno festivo, a meno che non sia necessario e in virtù di apposita autorizzazione del presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha luogo l'esecuzione.

Nessun provvedimento di esecuzione può essere iniziato prima delle otto o dopo le sei, salvo casi di necessità con l'autorizzazione del tribunale competente e solo in luoghi non adibiti ad abitazione.

La parte sequestrante non può, salvo quanto ritenuto necessario dal tribunale competente, assistere alle operazioni di sequestro.

Articolo 47

Le spese dell'esecuzione forzata sono a carico del debitore, a meno che non sia evidente che non erano necessarie al momento in cui sono state sostenute.

A meno che non si riferiscano ad un atto la cui esecuzione sia prevista dal diritto nazionale di ciascuno Stato Membro o dalla presente Legge Uniforme o autorizzata dal giudice competente, le spese di recupero effettuate senza titolo esecutivo restano a carico del creditore. Su richiesta di quest'ultimo, il giudice competente può, tuttavia, addebitare in tutto o in parte le spese sostenute al debitore in malafede.

Articolo 48

L'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario possono sempre, quando incontra difficoltà nell'esecuzione di un titolo esecutivo, prendere l'iniziativa di adire la giurisdizione competente.

L'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario, a spese del debitore, rinuncia alla citazione a comparire dinanzi alle parti, informandole del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza durante la quale sarà esaminata la difficoltà. Deve informare le parti del fatto che una decisione può essere presa in loro assenza.

Articolo 49

Il tribunale competente a pronunciarsi su ogni controversia o richiesta relativa a un provvedimento di esecuzione forzata o a un sequestro cautelare è il presidente del tribunale che si pronuncia in materia di urgenza o il magistrato da lui delegato.

La sua decisione può essere impugnata entro quindici giorni dalla sua pronuncia.

Il termine per l'impugnazione, così come l'esercizio di tale rimedio, non ha carattere sospensivo, salvo decisione contraria appositamente motivata da parte del presidente del tribunale competente.

Articolo 50

I sequestri possono riguardare tutti i beni appartenenti al debitore anche se detenuti terzi, a meno che non siano stati dichiarati esenti dal sequestro dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato Membro.

Possono anche riferirsi a crediti condizionali, a termine o di prestazioni successive. I termini specifici di tali obblighi sono vincolanti per il creditore pignorante.

Articolo 51

La proprietà ei diritti che non possono essere sequestrati è definita da ciascuno degli Stati Membri.

Articolo 52

I debiti irrecuperabili il cui importo è versato su un conto rimangono irrecuperabili.

Articolo 53

Quando un conto, anche cointestato, finanziato con i guadagni e gli stipendi di un coniuge comune in proprietà, è oggetto di un provvedimento di esecuzione coattiva o di sequestro conservativo per il pagamento o la garanzia di un debito sorto dal coniuge, viene lasciata immediatamente a disposizione del comune coniuge in patrimonio una somma equivalente, a sua scelta, all'importo della retribuzione e della retribuzione corrisposte nel mese precedente il pignoramento ovvero all'importo medio mensile della retribuzione e della retribuzione corrisposte nei dodici mesi precedente il sequestro.

Titolo 2 - Sequestri cautelari

Capo 1 - Disposizioni generali

Articolo 54

Chiunque la cui pretesa appaia giustificata in linea di principio può, con istanza, chiedere al tribunale competente del domicilio o del luogo di residenza del debitore, l'autorizzazione ad adottare una misura cautelare su tutti i beni mobili materiali o immateriali del suo debitore, senza previo comando, se giustifica circostanze che possono minacciare la guarigione.

Articolo 55

La preventiva autorizzazione del tribunale competente non è necessaria quando il creditore si avvale di un titolo esecutivo.

Lo stesso vale in caso di mancato pagamento, debitamente accertato, di una cambiale accettata, di una cambiale, di un assegno, o di canone non pagato dopo l'ordine non appena questo è dovuto in base a un contratto di locazione immobiliare.

Articolo 56

Il sequestro cautelare può riguardare tutti i beni mobili, materiali o immateriali appartenenti al debitore. Li rende non disponibili.

Articolo 57

Quando il pignoramento riguarda un debito avente per oggetto una somma di denaro, l'atto di pignoramento lo rende indisponibile fino all'importo autorizzato dal tribunale competente o, quando tale autorizzazione non è necessaria, fino all'importo per il quale si esegue il sequestro.

Il sequestro costituisce automaticamente consegna delle somme divenute indisponibili e conferisce al al creditore pignorante il diritto di pegno.

Articolo 58

Quando il sequestro è effettuato nelle mani di un istituto bancario o di un istituto finanziario analogo, si applicano le disposizioni dell'articolo 161.

Articolo 59

La decisione che autorizza il sequestro cautelare deve, a pena di nullità, precisare l'importo delle somme per le quali il provvedimento cautelare è autorizzato e precisare la natura del bene cui si riferisce.

Articolo 60

L'autorizzazione del giudice competente decade se il sequestro cautelare non è stato eseguito entro tre mesi dalla decisione di autorizzazione del sequestro.

Articolo 61

Se non è nel caso in cui il sequestro cautelare sia stato praticato con titolo esecutivo, il creditore deve, nel mese successivo a detto sequestro, a pena di nullità, avviare una procedura o espletare le formalità necessarie per ottenere il titolo esecutivo.

Se il sequestro è effettuato nelle mani di un terzo, le copie degli atti che giustificano tali passaggi devono essere inviate al terzo entro otto giorni dalla loro data.

Capitolo 2 - Controversie

Articolo 62

Anche quando non è richiesta la preventiva autorizzazione, il giudice competente può, in ogni momento, su richiesta del debitore, del creditore sentito o citato in giudizio, rilasciare il provvedimento cautelare se il sequestratore non fornisce la prova che ricorrono le condizioni previste dagli articoli 54, 55, 59, 60 e 61 di cui sopra sono soddisfatte.

Articolo 63

L'istanza di scarcerazione è presentata al giudice competente che ha autorizzato il provvedimento. Se questa è stata presa senza preventiva autorizzazione, la domanda è portata dinanzi alla giurisdizione del domicilio o del luogo di residenza del debitore.

Altre controversie, in particolare quelle relative all'esecuzione del provvedimento, sono portate avanti al tribunale competente del luogo in cui si trovano i beni sequestrati.

Capo 3 - Sequestro di beni mobili materiali

Articolo 1 - Operazione di ingresso

Articolo 64

Dopo aver ricordato al debitore che questi è tenuto ad indicargli l'immobile che sarebbe stato oggetto di un precedente sequestro e a comunicargli il verbale, l'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario redige un verbale di pignoramento che contiene, su pena di nullità:

1°) menzione dell'autorizzazione del tribunale competente o del titolo sotto il quale si effettua il sequestro; tali documenti sono allegati all'atto in originale o in copia conforme;

2°) i cognomi, nomi e domicilio del pignorato e del sequestratore o, nel caso di persone giuridiche, la loro forma, denominazione e sede legale;

3°) elezione del domicilio nella giurisdizione territoriale ove avviene il pignoramento se il creditore non vi risiede; può essere effettuato, a questo indirizzo eletto, qualsiasi servizio o offerta;

4°) la designazione dettagliata dei beni sequestrati;

5°) se il debitore è presente, la sua dichiarazione circa l'eventuale precedente sequestro dell'immobile stesso;

6°) la menzione, in caratteri molto visibili, che i beni sequestrati sono indisponibili, che sono posti in custodia del debitore o di un terzo designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza, dal giudice di merito di emergenza, che non possono essere alienati o spostati, salvo il caso previsto dal successivo articolo 97, a pena di sanzione penale, e che il debitore è tenuto a rendere noto tale sequestro a qualsiasi creditore che proceda a un nuovo sequestro di gli stessi beni;

7°) la menzione, in caratteri ben visibili, del diritto spettante al debitore, qualora non ricorrano i presupposti di validità del pignoramento, di chiederne la liberazione dal tribunale competente del luogo del suo domicilio;

8°) la designazione del foro dinanzi al quale saranno addotte le altre controversie, in particolare quelle relative all'esecuzione del sequestro;

9°) l'indicazione, ove applicabile, dei cognomi, nomi e qualifiche delle persone che hanno assistito alle operazioni di sequestro, che devono apporre la propria firma sull'originale e sulle copie; in caso di rifiuto, questo è menzionato nella relazione;

10) la riproduzione delle disposizioni penali che sanzionano la diversione degli oggetti sequestrati nonché quelle di cui agli articoli 62 e 63 che precedono.

Possono trovare applicazione le disposizioni del precedente articolo 45.

Articolo 65

Se il debitore è presente alle operazioni di sequestro, l'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario gli ricorda verbalmente il contenuto delle menzioni 6° e 7° del precedente articolo 64.

Gli viene immediatamente consegnata copia del verbale con le stesse firme dell'originale; questo sconto vale il servizio.

Quando il debitore non ha assistito alle operazioni di sequestro, gli viene notificata copia del verbale, concedendogli un termine di otto giorni per portargli all'attenzione dell'ufficiale giudiziario o dell'ufficiale giudiziario, ogni notizia relativa all'esistenza di un eventuale precedente sequestro e che gli comunichi la denuncia.

Articolo 66

Al sequestro cautelare si applicano le disposizioni dei seguenti articoli 99 e 103 quando è effettuato nelle mani del debitore.

Articolo 67

Se il sequestro cautelare è effettuato nelle mani di un terzo, la procedura è quella prevista dagli articoli da 107 a 110 e da 112 a 114 compresi.

Qualora il sequestro sia effettuato senza preventiva autorizzazione giudiziaria ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 55, si applica il successivo articolo 105.

Il verbale di pignoramento è notificato al debitore entro otto giorni. Contiene anche la pena di nullità:

1°) copia dell'autorizzazione del tribunale competente o del titolo, a seconda dei casi, in base al quale è stato effettuato il sequestro;

2°) la menzione, in caratteri ben visibili, del diritto spettante al debitore, qualora non ricorrano i presupposti di validità del pignoramento, di chiedere la scarcerazione dal tribunale del luogo del proprio domicilio;

3°) la riproduzione degli articoli 62 e 63 che precedono.

Articolo 68

Gli episodi relativi all'esecuzione del sequestro sono soggetti, ove necessario, alle disposizioni di cui ai successivi articoli da 139 a 146.

Articolo 2 - Conversione in pignoramento

Articolo 69

Il creditore, munito di titolo esecutivo attestante l'esistenza del proprio credito, notifica al debitore un atto di conversione che contiene a pena di nullità:

1°) i cognomi, nomi e domicilio del pignorato e del sequestratore, ovvero, nel caso di persone giuridiche, la loro forma, denominazione e sede legale;

2°) il riferimento al verbale del sequestro cautelare;

3°) copia del titolo esecutivo a meno che non sia già stato comunicato nel verbale di sequestro, nel qual caso è solo menzionato;

4°) il prospetto separato delle somme da pagare, in linea capitale, spese e interessi maturati, nonché l'indicazione del tasso di interesse;

5°) l’ingiunzione al pagamento di tale somma entro otto giorni, pena la vendita della merce sequestrata.

La trasformazione può essere notificata nell’atto munito di notifica del titolo esecutivo.

Se il sequestro è stato effettuato nelle mani di un terzo, a quest’ultimo viene comunicata copia dell’atto di conversione.

Articolo 70

Trascorso il termine di otto giorni dalla data dell’atto di conversione, l’ufficiale giudiziario o l’ufficiale giudiziario procede alla verifica dei beni sequestrati. Viene redatto un verbale della merce mancante o degradata.

Con tale relazione si informa il debitore che dispone di un termine di un mese per vendere amichevolmente i beni pignorati alle condizioni previste dai successivi articoli da 115 a 119.

Articolo 71

Se i beni non si trovano più nel luogo in cui sono stati sequestrati, l’ufficiale giudiziario o l’ufficiale giudiziario ordina al debitore di informarlo, entro otto giorni, del luogo in cui si trovano e, se sono stati oggetto di sequestro e vendita, di comunicargli il nome e l’indirizzo, sia dell’ufficiale giudiziario o dell’ufficiale giudiziario che l’ha eseguita, sia del creditore per conto del quale è stata sollecitata.

In mancanza di risposta, il creditore adire il tribunale competente che può disporre la consegna di tali informazioni a titolo di sanzione, salva l’azione penale per appropriazione indebita di oggetti sequestrati.

Articolo 72

In assenza di una vendita amichevole nei termini previsti, la vendita forzata dei beni sequestrati è effettuata secondo la procedura prevista per il sequestro-vendita.

Articolo 3 - Sequestro dei beni nel domicilio del debitore

Articolo 73

Quando il debitore non ha un domicilio fisso o quando il suo domicilio o stabilimento è all'estero, il foro competente per autorizzare e dirimere le controversie relative al sequestro dei suoi beni è quello del domicilio del creditore.

Il creditore pignorante è il custode dei beni, se sono nelle sue mani; in caso contrario sarà istituito un tutore. La procedura applicabile è quella prevista per i sequestri cautelari.

Articolo 4 - Pluralità delle iscrizioni

Articolo 74

L'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario che effettua il sequestro conservativo sui beni resi indisponibili da uno o più precedenti sequestri, notifica copia del verbale di sequestro a ciascuno dei creditori le cui diligenza sono anteriori alle sue.

Se i beni sequestrati in via cautelare sono successivamente oggetto di sequestro per la vendita, l'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario notificano la denuncia del sequestro ai creditori che hanno precedentemente effettuato i sequestri cautelari.

Parimenti, l'atto di conversione del sequestro conservativo in sequestro-vendita deve essere notificato ai creditori che, prima di tale trasformazione, hanno sequestrato gli stessi beni del conservatorio.

Articolo 75

Se il debitore presenta proposte di vendita amichevole, il creditore pignorante che le accetta ne comunica il contenuto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunque con atto scritto, ai creditori che hanno pignorato i medesimi beni in via cautelare, sia prima dell'atto di sequestro, o prima dell'atto di conversione, a seconda dei casi. A pena di nullità, la lettera o il mezzo adoperato riproduce, in caratteri ben visibili, i tre capoversi che seguono.

Ciascun creditore deve, entro quindici giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o mezzi utilizzati, prendere posizione sulle proposte di vendita amichevole e informare il creditore pignorante della natura e dell'importo del suo credito.

In mancanza di risposta entro il termine, il creditore si considera accettato le proposte di vendita.

Se, entro lo stesso termine, non fornisce alcuna indicazione sulla natura e sull'ammontare del suo debito, decade dal diritto di contribuire alla distribuzione dei fondi risultanti dalla vendita amichevole, salvo far valere i propri diritti su qualsiasi saldo dopo il distribuzione.

Articolo 76

Il creditore pignorante che fa prelevare i beni in vista della vendita forzata deve informare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunque atto scritto, i creditori che abbiano effettuato un sequestro conservativo sui medesimi beni prima del sequestro. atto di sequestro o atto di conversione, a seconda dei casi. A pena di nullità, questa lettera o il mezzo utilizzato indica il nome e l'indirizzo dell'ausiliare di giustizia incaricata della vendita e riproduce, in caratteri molto evidenti, il comma che segue.

Ciascun creditore deve, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o dei mezzi utilizzati per informarlo del ritiro dei beni in vista della loro vendita, informare l'ufficiale giudiziario competente per la vendita, la natura e l'importo della il suo debito il giorno della rimozione. In mancanza di risposta entro il termine decade dal diritto a concorrere alla distribuzione dei fondi rivenienti dalla vendita forzata, salvo far valere i propri diritti sull'eventuale saldo successivo alla distribuzione.

Capitolo 4 - Conservazione dei crediti

Articolo 1 - Operazioni di conservazione

Articolo 77

Il creditore esegue il sequestro mediante atto notificato al terzo da un ufficiale giudiziario o da un agente, secondo quanto previsto dagli articoli 54 e 55 che precedono.

Tale atto contiene a pena di nullità:

1°) la dichiarazione dei cognomi, nomi e domicilio del debitore e del creditore pignorante o, nel caso di persone giuridiche, il loro nome, forma e sede legale;

2°) la scelta del domicilio nell'area territoriale di giurisdizione dove deve essere effettuato il pignoramento se il creditore non vi abita; può essere effettuato, a questo indirizzo eletto, qualsiasi servizio o offerta;

3°) l'indicazione dell'autorizzazione del tribunale o del titolo in base al quale si effettua il sequestro;

4°) la ripartizione delle somme per le quali viene effettuato il sequestro;

5°) il divieto posto al terzo di disporre delle somme vantate nei limiti di quanto dovuto al debitore;

6°) riproduzione delle disposizioni del 2° comma del precedente articolo 36 e di quelle del successivo articolo 156.

Articolo 78

In mancanza di accordo amichevole, ogni interessato può chiedere, con istanza, che le somme sequestrate siano consegnate nelle mani di un curatore fallimentare designato dalla giurisdizione del domicilio o del luogo di residenza del debitore.

La rimessa dei fondi al sequestratore interrompe il corso degli interessi dovuti dal pignorato.

Articolo 79

Entro otto giorni, a pena di decadenza, il sequestro cautelare è portato all'attenzione del debitore con atto dell'ufficiale giudiziario o dell'ufficiale giudiziario.

Tale atto contiene, a pena di nullità:

1°) copia dell'autorizzazione del tribunale o del titolo in base al quale è stato effettuato il sequestro;

2°) copia del verbale di sequestro;

3°) la menzione, in caratteri ben visibili, del diritto spettante al debitore, qualora non ricorrano i presupposti di validità del pignoramento, di chiedere la scarcerazione dal tribunale del luogo del suo domicilio;

4°) la designazione del foro dinanzi al quale saranno addotte le altre controversie, in particolare quelle relative all'esecuzione del sequestro;

5°) la riproduzione delle disposizioni degli articoli 62 e 63 che precedono.

Articolo 80

Il terzo sequestrato è tenuto a fornire all'ufficiale giudiziario o all'ufficiale giudiziario le informazioni previste dal successivo articolo 156 ea fornirgli copia di tutti i documenti giustificativi. L'informazione è menzionata nel verbale.

Articolo 81

Il terzo sequestrato che, senza motivo legittimo, non fornisce le informazioni fornite, si espone a dover pagare le somme per le quali è stato effettuato il sequestro se questo si converte in pignoramento-attribuzione, salvo il suo ricorso nei confronti del debitore.

Può essere altresì condannato al risarcimento dei danni in caso di colpa colposa o dichiarazione inesatta o ingannevole.

In assenza di contestazione delle dichiarazioni del terzo prima dell'atto di trasformazione, queste si considerano esatte ai soli fini del sequestro.

Articolo 2 - Conversione in sequestro-attribuzione

Articolo 82

Il creditore, munito di titolo esecutivo comprovante l'esistenza del proprio credito, notifica al pignorato un atto di conversione che contiene, a pena di nullità:

1°) i cognomi, nomi e domicilio del pignorato e del sequestratore o, nel caso di persone giuridiche, la loro forma, denominazione e sede legale;

2°) il riferimento al verbale del sequestro cautelare;

3°) copia del titolo esecutivo a meno che non sia stato già comunicato al momento della notifica del verbale di sequestro, nel qual caso è solo menzionato;

4°) l'esposto separato delle somme dovute in capitale, spese e interessi maturati nonché l'indicazione del tasso di interesse;

5°) richiesta di pagamento delle somme sopra indicate fino a quelle per le quali il terzo ha riconosciuto o è stato dichiarato debitore.

L'atto informa il terzo che, entro tale limite, la richiesta comporta l'immediata attribuzione del debito pignorato a favore del creditore.

Articolo 83

La copia dell'atto di conversione è notificata al debitore.

Da tale notifica il debitore dispone di un termine di quindici giorni per impugnare l'atto di conversione dinanzi al tribunale del suo domicilio o del luogo in cui risiede.

In assenza di contestazione, il terzo provvede al pagamento al creditore o ad un suo mandatario, previa presentazione di attestato del registro che attesti l'insussistenza della contestazione.

Il pagamento può essere effettuato prima della scadenza di tale termine se il debitore ha dichiarato per iscritto di non contestare l'atto di conversione.

Articolo 84

Si applicano le disposizioni degli articoli 158 e 159, da 165 a 168, del 2° e 3° comma dell'articolo 170, dei seguenti articoli 171 e 172.

Capitolo 5 - Sequestro preventivo di diritti e titoli dei soci

Articolo 1 - Operazioni di conservazione

Articolo 85

Il sequestro conservativo dei diritti dei soci e dei valori mobiliari si realizza mediante notifica di atto ai soggetti di cui al successivo articolo 236. Tale atto contiene, a pena di nullità, le indicazioni previste dal successivo articolo 237 fermo restando il 3°) ove l'indicazione del titolo esecutivo può essere sostituita da quella dell'autorizzazione del tribunale competente ad effettuare il sequestro conservativo.

Articolo 86

Entro otto giorni, a pena di decadenza, il sequestro conservativo è notificato al debitore con atto che contiene, a pena di nullità:

1°) copia dell'autorizzazione della giurisdizione o del titolo sotto il quale si effettua il sequestro;
2°) copia del verbale di sequestro;

3°) la menzione, in caratteri ben visibili, del diritto spettante al debitore, qualora non ricorrano i presupposti di validità del pignoramento, di chiedere la scarcerazione dal tribunale del luogo del suo domicilio;

4°) la designazione del foro dinanzi al quale saranno addotte le altre controversie, in particolare quelle relative all'esecuzione del sequestro;

5°) elezione del domicilio nella giurisdizione territoriale ove avviene il pignoramento se il creditore non vi risiede; può essere fatto, presso questo domicilio eletto, qualsiasi servizio o offerta

6°) la riproduzione degli articoli 62 e 63 che precedono.

Articolo 87

Si applicano le disposizioni del successivo articolo 239.

Articolo 2 - Conversione in pignoramento

Articolo 88

Il creditore, munito di titolo esecutivo comprovante l'esistenza del proprio credito, notifica al debitore un atto di conversione in pignoramento e vendita che contiene, a pena di nullità:

1°) i cognomi, nomi e domicilio del pignorato e del sequestratore o, nel caso di persone giuridiche, la loro forma, denominazione e sede legale;

2°) il riferimento al verbale del sequestro cautelare;

3°) copia del titolo esecutivo a meno che non sia stato già comunicato al momento della notifica del verbale di sequestro, nel qual caso è solo menzionato;

4°) il prospetto separato delle somme da versare in capitale, spese e interessi maturati, nonché l'indicazione del tasso di interesse;

5°) l'ingiunzione al pagamento di tale somma, in mancanza della quale la merce sequestrata sarà venduta;

6°) l'indicazione, in caratteri ben visibili, che il debitore dispone di un termine di un mese per procedere alla vendita amichevole dei titoli pignorati alle condizioni previste dai seguenti articoli da 115 a 119;

7°) la riproduzione dei seguenti articoli da 115 a 119.

Articolo 89

Copia dell'atto di conversione viene notificata al pignorato.

Articolo 90

La vendita è effettuata ai sensi degli articoli da 240 a 244 seguenti.

Titolo 3 - Sequestro-vendita

Articolo 91

Ogni creditore munito di titolo esecutivo comprovante un credito liquido ed esigibile può, previa notifica di citazione, procedere al sequestro e alla vendita di beni mobili materiali appartenenti al suo debitore, detenuti o meno da questo debitore. stesso sul prezzo.

Ogni creditore che soddisfi le medesime condizioni può partecipare alle operazioni di sequestro mediante opposizione.

Capitolo 1 – Ordine di pagamento

Articolo 92

Il sequestro è preceduto da un ordine di pagamento notificato almeno otto giorni prima del sequestro al debitore, che contiene a pena di nullità:

1°) menzione del titolo esecutivo con cui si esercita il procedimento con separata indicazione delle somme richieste in capitale, spese e interessi maturati nonché indicazione del tasso di interesse;

2°) ordine di saldare il debito entro otto giorni, in mancanza del quale può essere costretto a farlo con la vendita forzata dei suoi beni mobili.

Articolo 93

L'ordinanza contiene l'elezione del domicilio, fino alla fine del procedimento, salvo che non sia notificata al debitore una nuova elezione del domicilio, nell'area territoriale di giurisdizione dove deve essere proseguita l'esecuzione se il creditore non vi risiede. Può essere fatta, presso questo domicilio eletto, qualsiasi comunicazione o offerta.

Articolo 94

L'ordine deve essere servito personalmente oa domicilio. Non può essere servito presso il domicilio eletto. Può essere rilasciato nell'atto di notificazione del titolo esecutivo.

Capitolo 2 - Operazioni di conservazione

Articolo 1 - Disposizioni comuni

Articolo 95

Possono essere oggetto di pignoramento e vendita tutti i beni mobili materiali pignorabili appartenenti al debitore, compresi quelli precedentemente sequestrati in via cautelare. In quest'ultimo caso si applicano gli articoli da 88 a 90 di cui sopra.

Articolo 96

Se nessun immobile è oggetto di pignoramento o manifestamente privo di valore di mercato, l'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario redige un verbale di inadempimento, a meno che il creditore non chieda la prosecuzione dell'esecuzione.

Articolo 97

La merce sequestrata non è disponibile. Qualora una legittima causa ne renda necessaria la rimozione, il custode è tenuto ad informare preventivamente il creditore, salvo casi di assoluta urgenza.

In ogni caso, indicherà al creditore il luogo dove sarà depositata la merce.

Articolo 98

Decorso il termine di otto giorni dall'ingiunzione di pagamento rimasta senza effetto, l'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario possono, su giustificazione del titolo esecutivo, inserire un luogo adibito ad abitazione o meno, alle condizioni previste dall'art. Articoli da 41 a 46 di cui sopra.

Articolo 2 - Operazioni di sequestro in capo al debitore

Articolo 99

Prima di ogni operazione di sequestro, se il debitore è presente, l'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario ribadisce verbalmente la richiesta di pagamento e informa il debitore che è tenuto a rendere noti i beni che sarebbero stati oggetto di una precedente iscrizione.

Articolo 100

L'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario redige un inventario dei beni. L'atto di sequestro contiene, a pena di nullità:

1°) i cognomi, nomi e domicilio del pignorato e del sequestratore o, nel caso di persone giuridiche, la loro forma, denominazione e sede legale; l'eventuale scelta del domicilio della parte sequestrante;

2°) il riferimento al titolo esecutivo con il quale si effettua il sequestro;

3°) menzione della persona cui è affidato l'exploit;

4°) la descrizione dettagliata degli oggetti sequestrati;

5°) se è presente il debitore, la dichiarazione di quest'ultimo relativa ad un eventuale precedente sequestro dei beni medesimi;

6°) la menzione, in caratteri molto visibili, che i beni pignorati sono indisponibili, che sono posti in custodia del debitore, che non possono essere alienati o spostati, salvo il caso previsto dal precedente articolo 97, a pena di sanzioni penali, e che il debitore è tenuto a informare di tale sequestro il creditore che procede a un nuovo sequestro del bene medesimo;

7°) l'indicazione, in caratteri molto visibili, che il debitore dispone di un termine di un mese per procedere alla vendita amichevole dei beni pignorati alle condizioni previste dai successivi articoli da 115 a 119;

8°) la designazione del foro dinanzi al quale adire le controversie relative al sequestro e alla vendita;

9°) l'indicazione, ove applicabile, dei cognomi, nomi e qualifiche delle persone che hanno assistito alle operazioni di sequestro, che devono apporre la propria firma sull'originale e sulle copie; in caso di rifiuto, questo è menzionato nella relazione;

10) la riproduzione delle disposizioni penali che sanzionano l'appropriazione indebita di oggetti sequestrati nonché quella dei seguenti articoli da 115 a 119;

11°) la riproduzione dei seguenti articoli da 143 a 146.

Articolo 101

Se il debitore è presente alle operazioni di sequestro, l'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario gli ricorda verbalmente il contenuto delle menzioni 6°) e 7°) dell'articolo precedente. Gli ricorda altresì la facoltà a lui spettante di procedere alla vendita amichevole dei beni sequestrati alle condizioni previste dai successivi articoli da 115 a 119.

Di tali dichiarazioni si fa menzione nel verbale di sequestro. Una copia della presente relazione recante le stesse firme dell'originale sono immediatamente consegnate al debitore; questo sconto vale il servizio.

Articolo 102

Se il debitore non ha assistito alle operazioni di sequestro, gli viene notificata copia del verbale di sequestro, dandogli un termine di otto giorni per portare all'attenzione dell'ufficiale giudiziario o dell'esecutore l'esistenza di un eventuale precedente sequestro e che gli comunica la segnalazione.

Articolo 103

Il debitore conserva l'uso del bene reso indisponibile dal pignoramento a meno che non sia bene consumabile. In tal caso sarà tenuto al rispetto del controvalore stimato al momento del sequestro.

Tuttavia, il giudice competente può disporre a richiesta, in qualsiasi momento, anche prima dell'inizio delle operazioni di sequestro e sentite le parti o loro debitamente convocate, la consegna di uno o più oggetti ad un curatore fallimentare da esso designato.

Se tra i beni sequestrati è presente un autoveicolo terrestre, il giudice competente può, sentite le parti o loro debitamente citate, ordinarne l'immobilizzazione fino alla rimozione dello stesso ai fini della vendita con qualsiasi mezzo non recante danno al veicolo.

Articolo 104

Le somme in contanti possono essere sequestrate fino all'importo del credito del debitore. Sono consegnati nelle mani dell'ufficiale giudiziario o dell'ufficiale giudiziario o in cancelleria a scelta del creditore pignorante.

Di ciò si fa menzione nel verbale di sequestro, il quale deve altresì indicare, a pena di nullità, che il debitore dispone di un termine di quindici giorni dalla notifica di detto verbale per adire il giudice del luogo del pignoramento che deve essere designato in il rapporto.

In caso di contenzioso, che non disponga il pagamento al creditore o la restituzione al debitore, il giudice può disporre il deposito dello stesso.

In assenza di contestazione entro il termine, le somme sono immediatamente pagate al creditore. Sono detratti dalle somme richieste.

Articolo 3 - Operazioni di sequestro in mano a terzi

Articolo 105

Quando il sequestro riguarda beni detenuti da terzi e nei locali residenziali di questi ultimi, deve essere autorizzato dal tribunale del luogo in cui si trova l'immobile.

Articolo 106

Su presentazione dell'ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli da 92 a 94 che precedono notificati al debitore, decorso il termine di otto giorni dalla sua data, e su eventuale presentazione

dell’autorizzazione del giudice prevista dall’articolo precedente, il l’ufficiale giudiziario o l’ufficiale giudiziario possono sequestrare, nelle mani di un terzo, i beni che quest’ultimo detiene per conto del debitore.

Il creditore può altresì, nel rispetto della stessa procedura, procedere al pignoramento su se stesso quando detiene legittimamente beni appartenenti al suo debitore.

Articolo 107

L’ufficiale giudiziario o l’ufficiale giudiziario invita il terzo a dichiarare i beni in suo possesso per conto del debitore e, tra questi, quelli che possono essere stati oggetto di un precedente pignoramento.

In caso di rifiuto a dichiarare o di dichiarazione inesatta o ingannevole, il terzo può essere condannato a pagare le cause del pignoramento, salvo il suo ricorso contro il debitore. Può anche essere condannato al risarcimento dei danni.

Articolo 108

Se il terzo dichiara di non essere titolare di beni appartenenti al debitore o se rifiuta di rispondere, si redige atto. Essa viene consegnata o notificata al terzo con l’indicazione, in caratteri ben visibili, della sanzione di cui all’articolo precedente.

Articolo 109

Se il terzo dichiara di possedere beni per conto del debitore, si redige un inventario che contiene, a pena di nullità:

1°) il riferimento del titolo sotto il quale si effettua il sequestro;

2°) la data del sequestro, il cognome, i nomi e il domicilio della parte sequestrante o, nel caso di persona giuridica, la sua forma, il nome e la sede legale; l’eventuale elezione del domicilio;

3°) il cognome, nome e domicilio del debitore o, nel caso di persona giuridica, la sua forma, denominazione e sede legale;

4°) menzione del cognome, nome e domicilio del terzo;

5°) la dichiarazione del terzo e, in caratteri molto visibili, l’indicazione che qualsiasi dichiarazione inesatta o ingannevole lo espone alla condanna al pagamento delle cause del sequestro, salva la condanna al risarcimento del danno;

6°) la designazione dettagliata del bene sequestrato;

7°) la menzione, in caratteri ben visibili, che gli oggetti sequestrati sono indisponibili, che sono posti in custodia del terzo, che non possono essere alienati o spostati, salvo il caso previsto dal precedente articolo 97 a pena di sanzioni penali e che il terzo è tenuto ad informare l'eventuale creditore di tale sequestro dell'immobile stesso;

8°) l'affermazione che il terzo può avvalersi delle disposizioni del successivo articolo 112 che si riproduce nell'atto;

9°) l'indicazione che il terzo può far valere i propri diritti sui beni sequestrati, mediante dichiarazione o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunque lasciando traccia scritta indirizzata all'ufficiale giudiziario o all'ufficiale giudiziario del creditore scioperante;

10) la designazione del foro dinanzi al quale saranno addotte le controversie relative al sequestro e alla vendita; 11°) l'indicazione, se del caso, dei cognomi, nomi e qualifiche delle persone che hanno assistito alle operazioni di sequestro, che deve apporre la propria firma sull'originale e sulle copie; in caso di rifiuto, è fatto menzione a verbale;

12°) la riproduzione delle disposizioni penali che sanzionano la diversione degli oggetti sequestrati.

Articolo 110

Se il terzo è presente alle operazioni di sequestro, l'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario gli ricorda verbalmente il contenuto delle menzioni 5°), 7°) e 8°) del precedente articolo 109. Tale affermazione è citata nel verbale. Gli viene immediatamente consegnata copia del verbale di sequestro recante le stesse firme dell'originale; questo sconto vale il servizio.

Quando il terzo non ha assistito alle operazioni di sequestro, gli viene notificata copia del verbale di sequestro, concedendogli un termine di otto giorni per portare all'attenzione dell'ufficiale giudiziario o dell'esecutore l'esistenza di un eventuale precedente sequestro sugli stessi beni e che gli comunichi il verbale d'ufficio.

Articolo 111

Copia del verbale viene notificata al debitore entro otto giorni dal sequestro.

A pena di nullità, si indica che il debitore dispone di un termine di un mese per procedere alla vendita amichevole dei beni sequestrati alle condizioni previste dagli articoli da 115 a 119 della presente Legge, che si riproducono.

Articolo 112

Il terzo può rifiutare la custodia dei beni sequestrati. In ogni momento può chiedere di esserne sollevato. L'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario provvede alla nomina di un custode e alla rimozione dei beni.

Articolo 113

Fermo restando il diritto d'uso che il terzo può detenere sull'immobile sequestrato, il tribunale competente può disporre a richiesta, in qualsiasi momento, anche prima dell'inizio delle operazioni di sequestro, sentite le parti o loro debitamente convocate, la consegna di uno o più oggetti a un destinatario da lui designato.

Qualora tra i beni sequestrati vi sia un autoveicolo terrestre, esso può, con la stessa riserva, essere immobilizzato nelle mani del terzo fino alla messa in vendita, sentite o debitamente citate le parti, con qualsiasi mezzo che non provoca alcun danno al veicolo.

Articolo 114

Se il terzo si avvale di un diritto di ritenzione sui beni sequestrati, ne dà comunicazione all'ufficiale giudiziario o all'ufficiale giudiziario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi mezzo lasciando traccia scritta, a meno che non abbia reso la dichiarazione al momento del sequestro.

Entro un mese, il creditore pignorante può impugnare tale diritto di ritenzione dinanzi al tribunale competente del domicilio o del luogo di residenza del terzo. L'immobile rimane indisponibile durante il procedimento.

In assenza di contestazione entro un mese, la pretesa del terzo si considera giustificata ai fini del sequestro.

Capitolo 3 - Vendita di beni sequestrati

Articolo 1 - Vendita amichevole

Articolo 115

Il debitore nei confronti del quale è perseguito un provvedimento di esecuzione forzata può vendere volontariamente, alle condizioni di seguito definite, i beni sequestrati al fine di destinare il prezzo al pagamento dei creditori.

Articolo 116

Il debitore dispone di un termine di un mese dalla notifica del verbale di sequestro per procedere alla vendita dei beni sequestrati.

La merce sequestrata rimane indisponibile sotto la responsabilità del custode. In nessun caso possono essere spostati prima del deposito del prezzo previsto dal successivo articolo 118, salvo assoluta emergenza.

Articolo 117

Il debitore informa, per iscritto, l'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario delle proposte che gli sono state fatte, indicando cognome, nome e indirizzo del potenziale acquirente nonché il termine entro il quale quest'ultimo si offre di depositare il prezzo offerto .

L'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario comunica tali indicazioni al creditore pignorante ed ai creditori oppositori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunque con atto scritto.

Hanno un termine di quindici giorni per decidere se accettare la vendita amichevole, rifiutarla o diventare acquirenti.

In mancanza di risposta, si considerano accettati.

La vendita forzata può essere effettuata solo allo scadere del termine di un mese previsto dal precedente articolo 116, eventualmente maggiorato del termine di quindici giorni concesso ai creditori per rispondere.

Articolo 118

Il prezzo della vendita è consegnato nelle mani dell'ufficiale giudiziario o dell'ufficiale giudiziario o alla cancelleria, a scelta del creditore pignorante.

Il passaggio di proprietà e la consegna della merce sono soggetti al deposito del prezzo. In mancanza di spedizione entro il termine concordato si procederà alla vendita forzata.

Articolo 119

A meno che il rifiuto di autorizzare la vendita non sia ispirato dall'intenzione di ledere il debitore, la responsabilità del creditore non può essere ricercata.

Articolo 2 - La vendita forzata

Articolo 120

La vendita è effettuata mediante asta pubblica, da un ausiliario di giustizia autorizzato dalla legge nazionale di ciascuno Stato Membro, o nel luogo in cui sono ubicati gli oggetti sequestrati, oppure in un locale o in un mercato pubblico la cui ubicazione geografica è la più opportuna per cercare la concorrenza a un costo inferiore.

In caso di disaccordo tra creditore e debitore sul luogo in cui deve avvenire la vendita, il tribunale competente a pronunciarsi in materia di urgenza risolve tale controversia entro cinque giorni dal suo rinvio da parte della parte più diligente.

Articolo 121

La pubblicità della vendita è effettuata mediante affissioni indicanti il luogo, il giorno e l'ora di questa e la natura della merce sequestrata.

I manifesti sono affissi presso il municipio del domicilio o luogo di residenza del debitore, del mercato limitrofo e di tutti gli altri luoghi opportuni nonché del luogo di vendita se avviene in altro luogo.

La vendita può anche essere annunciata sulla stampa scritta o orale.

La pubblicità è effettuata al termine del periodo previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 117 e almeno quindici giorni prima della data fissata per la vendita.

Articolo 122

L'ufficiale giudiziario o l'ufficiale giudiziario attesta che le formalità di pubblicazione sono state espletate.

Articolo 123

Il debitore è avvisato dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficiale giudiziario del luogo, del giorno e dell'ora della vendita almeno dieci giorni prima della sua data mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunque lasciando una traccia scritta. Ciò è menzionato nel certificato di cui all'articolo 122 di cui sopra.

Articolo 124

Prima della vendita, la consistenza e la natura della merce sequestrata viene verificata dall'agente incaricato della vendita. Il verbale è redatto. Vengono citati solo gli oggetti mancanti e quelli che sono stati danneggiati.

Articolo 125

L’asta viene effettuata al miglior offerente dopo tre aste. Il prezzo è pagabile in contanti, in mancanza l’oggetto viene rivenduto all’asta pazza dell’aggiudicatario.

Articolo 126

La vendita si interrompe quando il prezzo della merce venduta assicura il pagamento dell’importo delle cause del sequestro e delle opposizioni, in capitale, interessi e spese.

Articolo 127

Viene redatto un verbale di vendita. Tale verbale contiene la descrizione della merce venduta, l’importo dell’asta e la dichiarazione dichiarata dei cognomi e nomi degli acquirenti.

Articolo 128

Il banditore o qualsiasi altro legale incaricato della vendita è personalmente responsabile del prezzo delle aste e non può percepire alcuna somma superiore all’offerta, fatte salve le sanzioni penali applicabili.

Capitolo 4 – Azione giudiziaria

Articolo 129

Le controversie relative al sequestro e alla vendita sono portate davanti al tribunale del luogo del sequestro.

Articolo 1 - Opposizione dei creditori

Articolo 130

Il creditore che soddisfi le condizioni previste dall’articolo 91 della presente Legge Uniforme può partecipare al sequestro già effettuato sui beni del debitore, mediante opposizione, effettuando, se del caso, un ulteriore sequestro.

Nessuna opposizione può essere ricevuta dopo la verifica della merce.

Articolo 131

A pena di nullità, l'atto di opposizione contiene l'indicazione del titolo esecutivo in virtù del quale è formato, la distinta esposizione delle somme rivendicate in capitale, spese e interessi maturati nonché l'indicazione del tasso di interesse.

L'atto di opposizione è notificato al primo creditore pignorante, a meno che l'opposizione non sia da lui proposta per aggiungere un nuovo credito o estendere il fondamento del precedente sequestro.

Viene notificato anche al debitore.

Il primo creditore pignorante persegue la vendita da solo.

Articolo 132

Ogni creditore opposto può estendere il sequestro iniziale ad altri beni. Un ulteriore verbale di sequestro è redatto alle condizioni previste dai precedenti articoli da 100 a 102.

Tale verbale viene notificato al primo creditore pignorante e al debitore.

Il diritto di procedere con un ulteriore sequestro spetta anche al primo creditore pignorante.

Articolo 133

Se, in occasione di pignoramento, il debitore presenta al creditore il verbale redatto in occasione di un precedente pignoramento, quest'ultimo procede mediante opposizione come previsto dal precedente articolo 131. Egli può effettuare un ulteriore sequestro in loco alle condizioni previste dai precedenti articoli da 100 a 102.

L'ulteriore verbale di sequestro è notificato al primo creditore pignorante contestualmente all'atto di opposizione; il tutto viene notificato al debitore.

Articolo 134

In caso di proroga del sequestro iniziale, la vendita forzata viene effettuata solo su tutta la merce sequestrata allo scadere di tutti i termini per la vendita amichevole.

Tuttavia, può sussistere un'immediata vendita coattiva di quei beni per i quali sia scaduto il termine previsto per la loro vendita amichevole, sia con il consenso del debitore o l'autorizzazione del tribunale competente, sia quando le formalità di pubblicità erano già state espletate al momento dell'opposizione.

Articolo 135

Se il primo creditore pignorante non fa espletare le formalità della vendita forzata allo scadere dei termini previsti, l'eventuale creditore opposto, previa citazione infruttuosa entro otto giorni, gli è surrogato di pieno diritto.

Il primo creditore pignorante è sollevato dai suoi obblighi. È tenuto a depositare i documenti necessari alla cessione del creditore surrogato.

Articolo 136

Lo svincolo del pignoramento e della vendita può derivare solo da una decisione del tribunale competente o dall'accordo del creditore pignorante e dei creditori oppositori.

Articolo 137

La nullità del primo sequestro non comporta la nullità delle opposizioni se non quando risulta da irregolarità nello svolgimento delle operazioni di sequestro.

Tale nullità non ha sempre alcuna conseguenza sul sequestro aggiuntivo.

Articolo 138

Sequestrare solo i creditori o gli oppositori che si siano presentati prima della verifica dei beni pignorati prescritta dal precedente articolo 124 e coloro che, prima del sequestro, abbiano posto in essere una misura cautelare sui beni medesimi.

Articolo 2 - Controversie relative a beni sequestrati

Articolo 139

Le pretese relative alla proprietà o alla pignorabilità non impediscono il sequestro ma sospendono il procedimento per il bene sequestrato che ne è oggetto.

Sub Articolo 1 - Controversie sulla proprietà

Articolo 140

Il debitore può chiedere la nullità del pignoramento relativo a beni di cui non è proprietario.

Articolo 141

Un terzo che si spaccia per proprietario di un bene sequestrato può chiedere al tribunale competente di ordinarne lo sviamento.

A pena di inammissibilità, la domanda deve precisare gli elementi sui quali si fonda il diritto di proprietà invocato. Viene notificato al creditore pignorante, al pignorato ed eventualmente al custode. Il creditore pignorante impugna i creditori avversi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunque atto scritto.

Il debitore pignorato viene ascoltato o convocato.

Articolo 142

L'azione di distrazione cessa di essere ammissibile dopo la vendita dei beni sequestrati; solo allora può essere esercitata l'azione pretesa.

Tuttavia, il terzo riconosciuto proprietario dell'immobile già venduto può, fino alla distribuzione delle somme prodotte dalla vendita, detrarre il prezzo non decurtato dei costi.

Sub Articolo 2 - Controversie relative al sequestro

Articolo 143

Le controversie relative alla pignorabilità dei beni oggetto del sequestro sono promosse dinanzi al giudice competente dal debitore, dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficiale giudiziario che agiscano come in materia di difficoltà esecutive.

Quando l'insindacabilità è invocata dal debitore, la procedura deve essere introdotta entro un mese dalla notifica dell'atto di pignoramento.

Il creditore viene ascoltato o convocato.

Articolo 3 - Controversie relative alla validità del sequestro

Articolo 144

La nullità del sequestro per un vizio formale o sostanziale diverso dall'inseguibilità dei beni oggetto del pignoramento, può essere richiesta dal debitore fino alla vendita dei beni sequestrati.

Il creditore pignorante coinvolge i creditori avversari.

Se il sequestro è dichiarato nullo prima della vendita, il debitore può chiedere la restituzione del bene sequestrato se è detenuto da un terzo, fatte salve le azioni di responsabilità esercitate ai sensi del diritto comune.

Se il pignoramento è dichiarato nullo dopo la vendita, ma prima della distribuzione del prezzo, il debitore può chiedere la restituzione del prezzo pagato nella vendita.

Articolo 145

Il giudice che annulla il sequestro può ritenere il debitore responsabile di tutte o parte delle spese sostenute se il debitore si è astenuto dal chiedere tempestivamente la nullità.

Articolo 146

L'istanza di nullità non sospende le operazioni di sequestro, salvo diversa disposizione del giudice.

Capo 5 - Disposizioni speciali per il sequestro di colture

Articolo 147

I raccolti e i frutti prossimi alla maturità possono essere afferrati prima di essere separati dal terreno. Il pignoramento è aperto solo al creditore di chi ha diritto ai frutti. Non può essere fatta, a pena di nullità, più di sei settimane prima della normale scadenza.

Articolo 148

A pena di nullità, il verbale di sequestro è redatto secondo le disposizioni del precedente articolo 100, ad eccezione però delle disposizioni del 4° del presente testo, che sono sostituite dalla descrizione del terreno ove si coltiva, con la sua capacità, ubicazione e indicazione della natura dei frutti.

Il verbale viene firmato dal sindaco o dal capo dell'unità amministrativa in cui si trova l'immobile e ne viene lasciata copia.

Articolo 149

I raccolti sono posti sotto la responsabilità del debitore in qualità di custode. Tuttavia, su richiesta del creditore pignorante, il giudice competente può nominare un dirigente operativo, il debitore sentito o convocato può chiedere la restituzione del ricavato della vendita.

Articolo 150

La vendita è annunciata da manifesti affissi al municipio o al luogo in cui sono affissi gli atti della pubblica autorità e al mercato più vicino al luogo in cui si effettuano i raccolti.

I manifesti menzionano il giorno, l'ora e il luogo della vendita e indicano il terreno in cui si trovano le colture, nonché la sua capacità e la natura dei frutti.

Si segnala l'apposizione di manifesti come in materia di sequestro e vendita.

Articolo 151

La vendita è effettuata, secondo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti, nel luogo in cui sono ubicati i raccolti o presso il mercato più vicino.

Articolo 152

Saranno osservate tutte le formalità previste per i sequestri di vendita.

Titolo 4 - Sequestro-cessione dei debiti

Articolo 153

Il creditore munito di titolo esecutivo comprovante un credito liquido ed esigibile può, per ottenerne il pagamento, pignorare presso un terzo i crediti del suo debitore relativi ad una somma di denaro, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di pignoramento di salari.

Articolo 154

L'atto di pignoramento comporta, fino all'importo delle somme per le quali è effettuato nonché tutti i suoi accessori, ma solo per tale importo, immediata destinazione a favore della parte pignorante del debito pignorato, disponibile nelle mani della terza parte.

Le somme sequestrate sono rese indisponibili con l’atto di sequestro.

Tale atto rende il terzo personalmente responsabile delle cause del sequestro nei limiti del suo obbligo.

Articolo 155

Gli atti di sequestro notificati nella stessa giornata in capo allo stesso terzo si considerano fatti contemporaneamente. Se le somme a disposizione non consentono di estinguere tutti i creditori pignorati, questi entrano in concorrenza.

La successiva notifica di altri sequestri o di qualsiasi altro provvedimento di detrazione, anche da parte di creditori privilegiati, non rimette in discussione tale attribuzione, fermo restando il disposto dell’organizzazione della procedura collettiva.

Quando un pignoramento di crediti è reso inefficace, i pignoramenti e gli addebiti successivi hanno effetto dalla loro data.

Articolo 156

Il pignorato è tenuto a dichiarare al creditore l’entità dei suoi obblighi nei confronti del debitore nonché i termini che potrebbero inciderli e, se del caso, le cessioni dei crediti, le deleghe o i precedenti sequestri. Deve fornire una copia dei documenti giustificativi.

Tale dichiarazione e comunicazione deve essere effettuata immediatamente all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale giudiziario e menzionata nell’atto di sequestro o, al più tardi, entro cinque giorni se l’atto non è notificato di persona. Ogni dichiarazione inesatta, incompleta o tardiva espone il pignorato alla condanna al pagamento delle cause del pignoramento, salva la condanna al risarcimento del danno.

Capitolo 1 - L’atto di sequestro

Articolo 157

Il creditore esegue il sequestro mediante atto notificato al terzo dall’ufficiale giudiziario o dall’ufficiale giudiziario. Tale atto contiene a pena di nullità:

1°) l’indicazione dei cognomi, nomi e domicilio del debitore e del creditore o, nel caso di persone giuridiche, della loro forma, denominazione e sede legale;

2°) la dichiarazione del titolo esecutivo con cui si effettua il sequestro;

3°) il separato rendiconto delle somme rivendicate in capitale, spese e ratei interessi, oltre ad un accantonamento per interessi maturati entro il termine di un mese previsto per l'instaurazione del contenzioso;

4°) l'indicazione che il pignorato è personalmente responsabile nei confronti del creditore pignorante e che gli è vietato disporre delle somme pignorate nei limiti di quanto deve al debitore;

5°) la riproduzione letterale degli articoli 38 e 156 sopra e da 169 a 172 sotto. Il documento indica il momento in cui è stato notificato.

Articolo 158

Il sequestro di crediti nelle mani di una persona residente all'estero deve essere notificato personalmente o al domicilio.

Articolo 159

Quando è effettuato nelle mani di curatori, depositari o amministratori di denaro contante o di fondi pubblici, in tale qualità, il sequestro non ha efficacia se l'atto di sequestro non è emesso al soggetto incaricato di riceverlo. esso, e se non è da esso stampigliato in originale o, in caso di rifiuto, dal Pubblico Ministero che ne darà immediata comunicazione ai vertici delle amministrazioni interessate.

Articolo 160

Entro il termine di otto giorni, a pena di decadenza, il pignoramento è denunciato al debitore con atto dell'ufficiale giudiziario o dell'ufficiale giudiziario.

Tale atto contiene, a pena di nullità:

1°) copia dell'atto di sequestro;

2°) in caratteri molto visibili, l'indicazione che le controversie devono essere sollevate, a pena di inammissibilità, entro un mese dalla notifica dell'atto e la data di scadenza di tale termine nonché la designazione del foro dinanzi al quale le controversie può essere portato.

Qualora l'atto sia consegnato a qualcuno, tali indicazioni devono essere portate anche verbalmente all'attenzione del debitore. La menzione di questa dichiarazione verbale compare sull'atto di denuncia.

L'atto ricorda al debitore che può autorizzare, per iscritto, il creditore a far restituire senza ritardo dal pignorato le somme o parte delle somme a lui dovute.

Articolo 161

Quando il sequestro è effettuato nelle mani di un istituto bancario o di un istituto finanziario analogo, l'istituto è tenuto a dichiarare la natura del conto o dei conti del debitore nonché il loro saldo il giorno del sequestro.

Entro il termine di quindici giorni lavorativi successivi al sequestro e durante i quali le somme rimaste sul conto risultano indisponibili, tale saldo può essere destinato a vantaggio o a danno del pignorante con le operazioni successive non appena sia provata la loro data è prima dell'ingresso:

a) a credito:

- rimesse effettuate in precedenza, in vista della loro riscossione, di assegni o carta commerciale, non ancora contabilizzate;

b) all'addebito:

- allocazione di assegni rimessi per incassi o accreditati sul conto prima del sequestro e del mancato pagamento;

- prelievi in biglietteria effettuati prima del sequestro e pagamenti con carta, quando gli aventi diritto sono stati effettivamente accreditati prima del sequestro.

In deroga a quanto previsto dal secondo comma, gli strumenti negoziabili attualizzati e non pagati all'atto della presentazione o alla loro scadenza quando è successiva al sequestro possono essere revocati entro il termine di un mese successivo all'immissione in commercio.

Il saldo sequestrato risente di tali eventuali operazioni di addebito e accredito solo in quanto il loro esito cumulato è negativo e superiore alle somme non interessate dal sequestro il giorno del loro regolamento.

In caso di riduzione delle somme rese indisponibili, l'istituto deve fornire, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunque lasciando una traccia scritta indirizzata al creditore pignorante entro otto giorni dalla scadenza del termine di storno, un estratto conto di tutte le operazioni che hanno interessato i conti dal giorno della registrazione inclusiva.

Articolo 162

Se il debitore ha conti diversi, il pagamento avviene addebitando, in via prioritaria, i fondi disponibili a vista, a meno che il debitore non prescriva il pagamento in altro modo.

Articolo 163

Quando il sequestro è effettuato su un conto cointestato, viene segnalato a ciascuno dei correntisti.

Se i nomi e gli indirizzi degli altri correntisti sono sconosciuti all'ufficiale giudiziario o all'ufficiale giudiziario, questi chiedono all'istituto titolare del conto di informarli immediatamente del sequestro e dell'importo delle somme richieste.

Capitolo 2 - Pagamento da parte del pignorato

Articolo 164

Il terzo sequestrato effettua il pagamento su presentazione di un certificato dell'anagrafe attestante che non è stata proposta contestazione nel mese successivo alla denuncia del sequestro o su presentazione della decisione esecutiva del giudice di rigetto della controversia.

Il pagamento può avvenire anche prima della scadenza del termine di impugnazione se il debitore ha dichiarato per iscritto di non contestare il pignoramento.

Articolo 165

Il pagamento è effettuato contro ricevimento nelle mani del creditore pignorante o di un suo rappresentante dotato di speciale potere che ne informa immediatamente il mandante.

Tale pagamento, nel limite delle somme pagate, estingue l'obbligazione del debitore e quella del pignorato.

Articolo 166

In caso di controversia, ciascuna parte può chiedere al tribunale competente, su richiesta, di nominare un curatore fallimentare, al quale il pignorato pagherà le somme sequestrate.

Articolo 167

Quando il pignoramento riguarda crediti con successiva esecuzione, il terzo è svincolato alla scadenza alle condizioni previste dal comma 1 del precedente articolo 165.

Il terzo pignorato è informato dal creditore dell'estinzione del suo debito, anche quando le somme sono state pagate ad un sequestratore ai sensi del precedente articolo 166, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunque atto scritto.

Il sequestro non ha più alcun effetto quando il terzo sequestrato cessa di essere responsabile nei confronti del debitore. Il terzo pignorato ne dà comunicazione al creditore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunque con atto scritto.

Articolo 168

In caso di rifiuto da parte del pignorato di pagare le somme che ha ammesso dovute o per le quali è stato ritenuto debitore, la controversia è portata avanti al tribunale competente, che può emettere titolo esecutivo nei confronti del pignorato.

Capitolo 3 - Controversie

Articolo 169

Le controversie sono portate dinanzi alla giurisdizione del domicilio o del luogo in cui risiede il debitore. Se questi ultimi non hanno domicilio noto, sono portati davanti alla giurisdizione del domicilio o del luogo di residenza del pignorato.

Articolo 170

A pena di inammissibilità, le controversie sono portate dinanzi al tribunale competente, a mezzo di citazione, entro il termine di un mese dalla denuncia del pignoramento al debitore.

Il terzo sequestrato è chiamato in giudizio.

Il debitore pignorato che non abbia sollevato contestazione entro il termine prescritto può proporre ricorso per il recupero dell'importo indebito dinanzi al tribunale di primo grado competente secondo le norme applicabili a tale azione.

Articolo 171

Il tribunale competente dà esecuzione al sequestro per la parte non contestata del debito. La sua decisione è immediatamente esecutiva.

Se risulta che né l'importo del debito del pignorante né quello del pignorato sono seriamente contestabili, il giudice competente può disporre provvisoriamente il pagamento di una somma che determina prescrivendo, se del caso, garanzie.

Articolo 172

La decisione del tribunale di composizione della controversia può essere impugnata entro quindici giorni dalla sua notifica.

Il termine per l'impugnazione, così come la dichiarazione di appello, sospendono l'esecuzione, salvo decisione contraria appositamente motivata da parte del giudice competente.

Titolo 5 - Sequestro e assegnazione del compenso

Articolo 173

Qualsiasi creditore con titolo esecutivo che evidenzi un debito liquido ed esigibile può vedere sequestrato il compenso dovuto dal datore di lavoro al suo debitore.

Articolo 174

Il pignoramento delle somme dovute a titolo di remunerazione, qualunque sia l'importo, a tutti i dipendenti o persone che lavorano, a qualsiasi titolo e in qualsiasi luogo, per uno o più datori di lavoro, può essere effettuato solo previo tentativo di conciliazione avanti il tribunale competente del domicilio del debitore.

Articolo 175

La retribuzione non può essere oggetto di sequestro cautelare.

Articolo 176

Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto un registro citato e siglato dal presidente del tribunale in cui sono menzionati tutti gli atti di qualsiasi natura, decisioni e formalità a cui danno luogo le assegnazioni ei sequestri di retribuzione del lavoro.

Articolo 177

La remunerazione può essere assegnata o sequestrata solo nelle proporzioni determinate da ciascuno Stato Membro.

La base utilizzata per calcolare la parte imponibile della retribuzione è costituita dalla retribuzione lorda complessiva con tutti gli accessori, meno:

- imposte e tributi obbligatori di legge dedotti alla fonte;

- indennità che rappresentano i costi;

- prestazioni, maggiorazioni e integrazioni per le persone a carico;

- indennità dichiarate inesigibili dalle leggi e dai regolamenti di ciascuno Stato Membro.

Le somme complessive sequestrate o volontariamente trasferite non possono, in nessun caso, neppure per debiti alimentari, superare una soglia fissata da ciascuno Stato Membro.

Articolo 178

Quando un debitore riceve da più debitori le somme pignorabili o trasferibili alle condizioni previste dal presente Titolo, su tutte queste somme si calcola la frazione pignorabile. Le detrazioni sono effettuate secondo le modalità determinate dalla giurisdizione competente.

Capo 1 - Requisizione del compenso

Articolo 1 - Il tentativo di conciliazione

Articolo 179

La richiesta di preventiva conciliazione è formulata con istanza indirizzata al tribunale competente dal creditore.

Questa richiesta contiene:

1°) il cognome, i nomi e l'indirizzo del debitore;

2°) il cognome, i nomi e l'indirizzo del datore di lavoro o, nel caso di persona giuridica, la sua forma, denominazione e sede legale;

3°) la distinta ripartizione delle somme rivendicate in capitale, spese e interessi maturati nonché l'indicazione del tasso di interesse;

4°) l'eventuale sussistenza di un privilegio;

5°) le indicazioni relative alle modalità di pagamento delle somme sequestrate. Alla domanda è allegata copia del titolo esecutivo.

Articolo 180

Il luogo, il giorno e l'ora del tentativo di conciliazione sono comunicati al creditore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo tralasciando una traccia scritta.

Articolo 181

Il cancelliere convoca il debitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo lasciando una traccia scritta almeno quindici giorni prima dell'udienza.

La convocazione:

1°) indica il cognome, i nomi e l'indirizzo del creditore o, nel caso di persona giuridica, la sua denominazione e sede legale nonché il luogo, il giorno e l'ora della conciliazione;

2°) contiene l'oggetto della richiesta e la dichiarazione delle somme richieste;

3°) indica al debitore che deve sollevare, nel corso di tale udienza, tutte le contestazioni che potrebbe far valere e che una contestazione tardiva non sospende il corso delle operazioni di pignoramento;

4°) indica anche le condizioni della sua rappresentanza a tale udienza.

In mancanza di restituzione dell'avviso di ricevimento e se il debitore non compare, il giudice competente, se non ritiene che le circostanze richiedano una nuova citazione dell'interessato, emette un provvedimento con il quale effettua gli accertamenti previsti dall'art. articolo 182 di seguito. Tale decisione, che non è oggetto di opposizione, può essere impugnata solo in via di impugnazione.

Articolo 182

Il presidente del tribunale competente, assistito dal cancelliere, redige il verbale della comparizione delle parti, seguita o meno dalla conciliazione, o della comparizione di una di esse.

In caso di conciliazione, menziona nel verbale le condizioni dell'accordo che pone fine alla procedura.

In assenza di conciliazione, il sequestro è effettuato dopo che il presidente ha verificato l'importo del credito in capitale, interessi e spese e, se del caso, ha risolto le controversie sollevate dal debitore.

Articolo 2 - Operazioni di conservazione

Articolo 183

Entro otto giorni dall'udienza di non conciliazione o entro otto giorni dalla scadenza del termine di ricorso se è stata pronunciata una decisione, il cancelliere notifica l'atto di sequestro al datore di lavoro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunque lasciando un verbale scritto.

Articolo 184

Il documento di sequestro contiene:

1°) i cognomi, nomi e domicilio del debitore e del creditore o, nel caso di persone giuridiche, la loro forma, denominazione e sede legale;

2°) l'esposto separato delle somme per le quali viene effettuato il sequestro, in linea capitale, spese e interessi maturati nonché l'indicazione del tasso di interesse;

3°) le modalità di calcolo della frazione pignorabile ei termini del suo pagamento;

4°) l'ingiunzione a dichiarare alla cancelleria, entro quindici giorni, la situazione giuridica esistente tra lui e il debitore pignorato e le eventuali cessioni o sequestri in corso nonché ogni elemento che consenta la trattenuta quando il pignoramento è praticato sullo stipendio o sul salario pagato con fondi pubblici;

5°) la riproduzione dei seguenti articoli da 185 a 189.

Articolo 185

Il datore di lavoro che, senza motivo legittimo, non abbia reso la dichiarazione prevista dal precedente articolo 184-4° o abbia reso falsa dichiarazione può essere dichiarato, dal tribunale competente, debitore delle detrazioni da effettuare e condannato al pagamento della spese da lui sostenute senza pregiudizio per la condanna.

Articolo 186

Il datore di lavoro è tenuto a informare l'anagrafe e il pignorato, entro otto giorni, di ogni mutamento dei suoi rapporti giuridici con il pignorato, tale da influenzare il procedimento in corso.

Articolo 3 - Effetti del sequestro

Articolo 187

La notifica dell'atto di pignoramento rende indisponibile la parte pignorabile della retribuzione.

Articolo 188

Il datore di lavoro trasmette mensilmente all’anagrafe o all’ente all’uopo designato da ciascuno Stato Membro l’importo delle somme trattenute dalla retribuzione del pignorato, senza eccedere la parte pignorabile.

È validamente rilasciato alla sola ricezione dell’impiegato o mediante avviso di ricevimento del mandato emesso dall’amministrazione postale.

Il terzo sequestrato allega ad ogni pagamento una nota indicante i nominativi delle parti, l’importo della somma versata, la data e gli eventuali riferimenti dell’atto di sequestro a lui notificato.

Articolo 189

Se il datore di lavoro non effettua i pagamenti, il tribunale competente emette una decisione nei suoi confronti dichiarandolo debitore personale. La decisione è notificata dal cancelliere o dal creditore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che lasci traccia scritta, entro tre giorni dalla sua data. L’avviso è dato al debitore e, ove applicabile, al creditore.

Il terzo adito dispone di un termine di quindici giorni dalla notifica della decisione di proporre opposizione mediante dichiarazione in cancelleria.

La decisione non soggetta a opposizione entro il termine di due settimane diventa definitiva. Si esegue su richiesta della parte più diligente su copia rilasciata dal cancelliere e munita di modulo esecutivo.

Articolo 4 - Pluralità delle iscrizioni

Articolo 190

Il creditore avente titolo esecutivo può, senza preventivo tentativo di conciliazione, intervenire in una procedura di sequestro del compenso in corso, al fine di partecipare alla distribuzione delle somme pignorate.

Tale intervento è formato da una richiesta consegnata o indirizzata al tribunale competente contro ricevuta. La richiesta contiene le indicazioni richieste dal precedente articolo 179.

Articolo 191

Il creditore interveniente comunica tale intervento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo lasciando atto scritto, al debitore nonché ai creditori già in procedura.

Articolo 192

L’intervento può essere impugnato con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente in qualsiasi momento durante la procedura di sequestro. In questo caso, la controversia è allegata al procedimento in corso.

Il debitore può comunque, una volta terminato il pignoramento, agire per recuperare l’indebita rata nei confronti della parte indebitamente corrisposta.

Articolo 193

Un creditore parte del procedimento può, mediante intervento, reclamare gli interessi maturati e le spese e i costi liquidati o accertati dopo il sequestro.

Articolo 5 - Restituzione dei fondi sequestrati e loro distribuzione

Articolo 194

Eventuali movimenti di fondi devono essere indicati nel registro previsto dal precedente articolo 176.

Articolo 195

Quando vi è un solo creditore pignorante, il cancelliere paga a lui o al suo mandatario con procura speciale, l’importo della detrazione effettuata non appena lo ha ricevuto dal datore di lavoro. L’approvazione deve essere data nel registro previsto dal precedente articolo 176.

Articolo 196

In caso di pignoramenti multipli, i creditori competono per legittime cause di preferenza.

Articolo 197

Se vi sono più creditori pignorati, i pagamenti effettuati dal terzo pignorato devono essere depositati su un conto aperto dalla cancelleria presso un istituto bancario o postale o presso la Tesoreria pubblica.

I cancellieri operano i prelievi ai fini delle distribuzioni motivando l’autorizzazione del presidente del tribunale competente.

Articolo 198

Il presidente del tribunale competente distribuisce le somme raccolte trimestralmente nella prima settimana dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre. Redige una relazione indicando l’importo delle spese da detrarre, l’importo degli eventuali crediti privilegiati e l’importo delle somme assegnate agli altri creditori.

Il cancelliere notifica la dichiarazione di distribuzione a ciascun creditore e gli paga l’importo a lui dovuto.

Le somme così pagate ai creditori sono iscritte nel registro previsto dal precedente articolo 176.

Articolo 199

Se è stato impugnato un intervento, vengono registrate le somme dovute al creditore intervenuto. Gli vengono restituiti se la sfida viene respinta. In caso contrario, queste somme vengono distribuite ai creditori o restituite al debitore, a seconda dei casi.

Articolo 200

La dichiarazione di distribuzione può essere impugnata entro quindici giorni dalla sua notifica mediante opposizione depositata in cancelleria.

Articolo 201

Lo svincolo del pignoramento risulta, o da un accordo del/i creditore/i, o dall’accertamento, da parte del presidente del tribunale competente, dell’estinzione del debito.

Viene notificato al datore di lavoro entro otto giorni.

Articolo 6 - Disposizioni varie

Articolo 202

Se il creditore trasferisce il domicilio o il luogo in cui risiede, ne informa l’ufficio di stato civile, a meno che non sia comparso per procura.

Articolo 203

Quando, senza cambiare datore di lavoro, il debitore trasferisce il domicilio o il luogo di residenza fuori dalla giurisdizione del giudice adito, quest'ultimo è perseguito dinanzi a questo giudice. Gli vengono trasmessi fascicoli di sequestri suscettibili di essere successivamente eseguiti nei confronti del debitore. L'ufficio del tribunale informa i creditori.

Articolo 204

In caso di cambio di datore di lavoro, il sequestro può essere proseguito dal nuovo datore di lavoro, senza previa conciliazione, a condizione che la richiesta sia avanzata entro un anno dalla disdetta data dall'ex datore di lavoro ai sensi del precedente articolo 186. In caso contrario, la voce termina.

Se, inoltre, il debitore ha trasferito il domicilio o il luogo in cui risiede nella giurisdizione di un foro diverso da quello adito, il creditore è esonerato anche dalla preventiva conciliazione a condizione che la domanda sia presentata alla cancelleria del tale giurisdizione entro il termine previsto dal comma precedente.

Capitolo 2 - Assegnazione del compenso

Articolo 205

Il trasferimento degli stipendi e degli stipendi può essere concesso, qualunque sia l'importo, solo mediante dichiarazione del cedente in persona, presso la cancelleria della giurisdizione del suo domicilio o del luogo in cui risiede.

La dichiarazione deve indicare l'importo e la causa del debito per il pagamento del quale è concesso l'incarico nonché l'importo della detrazione da effettuare ad ogni pagamento del compenso.

Articolo 206

Dopo che il giudice competente ha accertato che il trasferimento resta nei limiti della quota pignorabile, tenendo conto eventualmente delle trattenute già effettuate sulla retribuzione del cedente, il cancelliere fa menzione della dichiarazione nel registro prevista dal precedente articolo 176 e comunica al datore di lavoro di questo, indicando:

- l'importo mensile della retribuzione del cedente,

- l'importo della quota trasferibile nonché l'importo delle trattenute effettuate per ciascuna retribuzione a fronte della cessione concessa.

La dichiarazione è consegnata o notificata al cessionario.

Articolo 207

Il datore di lavoro versa l'importo delle detrazioni direttamente al cessionario dietro presentazione di copia della dichiarazione di trasferimento. In caso di rifiuto, il datore di lavoro può essere costretto al pagamento delle somme debitamente assegnate alle condizioni previste dal precedente articolo 189.

Articolo 208

In caso di sequestro, il cessionario è di diritto ritenuto pignorante per le somme che gli restano dovute, ed entra in concorrenza con gli altri creditori pignorati.

Articolo 209

Nel caso del verificarsi di un sequestro, il cancelliere notifica l'atto di sequestro al cessionario, lo informa che entrerà in concorrenza con il sequestratore per la distribuzione delle somme sequestrate e lo invita a produrre una dichiarazione di quanto residuo.

L'impiegato informa inoltre il datore di lavoro che d'ora in poi i pagamenti dovranno essere effettuati presso la cancelleria.

Articolo 210

Se il pignoramento cessa prima della cessione, il cessionario riacquista i diritti che aveva con l'atto di cessione.

L'impiegato avverte il datore di lavoro e lo informa che le somme assegnate devono essere nuovamente versate direttamente al cessionario. Avvisa anche quest'ultimo.

Articolo 211

Se sussistono forti presunzioni che il trasferimento sia stato effettuato in violazione dei suoi diritti, l'eventuale pignorante, esercitando l'azione di annullamento, può ottenere dal giudice della pronuncia in materia di urgenza il deposito delle detrazioni nelle mani del cancelliere fino alla decisione finale nel merito.

Articolo 212

La cancelleria, d’ufficio o su richiesta della parte più diligente, procede a cancellare l’iscrizione nell’albo prevista dal precedente articolo 176 e ne dà immediata comunicazione al debitore ceduto e al datore di lavoro mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ogni altro mezzo di lasciare una traccia scritta in caso di:

- annullamento giudiziale dell’incarico;

- risoluzione amichevole del trasferimento mediante dichiarazione del cessionario sottoscritto nelle forme di cui al precedente articolo 205;

- pagamento dell’ultima rata prevista per completare l’esecuzione del bonifico.

Capitolo 3 - Procedura semplificata per i crediti alimentari

Articolo 213

Per gli ultimi arretrati dovuti e gli arretrati a scadenza, i creditori di alimenti possono, in virtù di titolo esecutivo, procedere al sequestro semplificato della parte pignorabile degli stipendi, delle retribuzioni, degli stipendi e delle pensioni corrisposte al debitore di alimenti su fondi pubblici o privati.

La loro pretesa è preferita a tutte le altre, indipendentemente dal privilegio a cui queste ultime possono essere attribuite.

Articolo 214

La richiesta è notificata al terzo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunque con atto scritto inviato dall’ufficiale giudiziario o dall’ufficiale giudiziario che ne dà comunicazione al debitore con lettera semplice.

Il terzo deve, entro otto giorni, accusare ricevuta di tale richiesta e indicare se è in grado o meno di ottemperare ad essa. Deve altresì informare il debitore della cessazione o sospensione del compenso.

Articolo 215

Il pignorato paga direttamente al pignorato, contro ricevuta, l’importo del suo credito alimentare.

Articolo 216

Le controversie relative a questa procedura non sono sospensive di esecuzione.

Sono formati mediante dichiarazione scritta o verbale presso la cancelleria della giurisdizione del domicilio del debitore della pensione.

Articolo 217

Se una nuova decisione modifica l'importo dell'assegno alimentare, lo rimuove o modifica i termini di esecuzione dell'obbligazione, la richiesta di pagamento diretto viene automaticamente modificata di conseguenza dalla notifica della decisione modificativa che è effettuata a un terzo alle condizioni previste al precedente articolo 214.

Titolo 6 - Sequestro-arresto e sequestro-pretesa di beni personali materiali

Articolo 218

I beni mobili materiali che devono essere consegnati o restituiti possono essere fermati solo in virtù di un titolo esecutivo costituito, ove applicabile, da un'ingiunzione del giudice competente divenuta esecutiva.

Tali medesimi beni possono essere altresì resi indisponibili, prima di ogni fermo, mediante atto di pignoramento.

Capitolo 1 - Apprensione convulsiva

Paragrafo 1 - Fermo nelle mani della persona obbligata alla consegna a titolo esecutivo

Articolo 219

Un comando di consegna o ripristino viene notificato al responsabile della consegna. Questo comando contiene a pena di nullità:

1°) menzione del titolo esecutivo con il quale è richiesta la consegna nonché dei cognomi, nomi e indirizzi del creditore e del debitore della consegna della cosa e, se persona giuridica, la sua forma, nome e sede legale;

2°) l'indicazione che il responsabile della consegna può, entro il termine di otto giorni, trasportare a proprie spese il bene designato nel luogo e alle condizioni indicate;

3°) l’avvertenza che in mancanza di consegna entro tale termine, il bene potrà essere sequestrato a sue spese;

4°) l’indicazione che le controversie possono essere portate avanti al tribunale del domicilio o del luogo di residenza del destinatario dell’atto;

5°) elezione del domicilio nella giurisdizione territoriale ove avviene il pignoramento se il creditore non vi risiede; può essere fatta, presso questo domicilio eletto, qualsiasi comunicazione o offerta.

Articolo 220

Il bene può essere altresì arrestato immediatamente, senza previo ordine e previa esibizione dell’atto di esecuzione, se è presente il responsabile della consegna e se, su domanda che gli deve essere rivolta dall’ufficiale giudiziario o dall’agente di prestazione, non offre il trasporto a proprie spese.

In tal caso, l’atto previsto dal precedente articolo 219 contiene l’indicazione che le controversie possono essere portate avanti alla giurisdizione del domicilio o del luogo in cui risiede il soggetto al quale è sottratto il bene.

Articolo 221

Si redige un atto di consegna volontaria o di fermo dell’immobile.

Questo atto contiene una dichiarazione dettagliata della proprietà. Se necessario, può essere fotografato; la fotografia è allegata all’atto.

Articolo 222

Se l’immobile è stato arrestato per la restituzione al proprietario, copia dell’atto previsto dal precedente articolo 221 viene consegnata o notificata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo lasciando testimonianza scritta. vincolato dal titolo esecutivo a consegnare o restituire il bene.

Articolo 223

Nel caso particolare in cui l’immobile sia stato catturato per la consegna ad un creditore di pegno, l’atto di consegna o di arresto vale sequestro in custodia del creditore e la vendita è effettuata secondo i termini applicabili al sequestro. vendita.

Al debitore viene consegnato o notificato un atto che contiene, a pena di nullità:

1°) copia dell’atto di consegna o di cattura, a seconda dei casi;

2°) l’indicazione del luogo dove è depositato l’immobile;

3°) la distinta ripartizione delle somme rivendicate in capitale, spese e interessi maturati nonché l’indicazione del tasso di interesse;

4°) l’indicazione, in caratteri molto visibili, che il debitore dispone di un termine di un mese per procedere alla vendita amichevole del bene pignorato, secondo quanto previsto dagli articoli da 115 a 119 che precedono e la data a decorrere dalla quale, nel in assenza di una vendita amichevole entro tale termine, la vendita forzata può essere effettuata all’asta pubblica;

5°) la riproduzione degli articoli da 115 a 119 che precedono.

Paragrafo 2 - Disponibilità in capo a un terzo in forza di titolo esecutivo

Articolo 224

Quando l’immobile è detenuto da un terzo, gli viene notificato direttamente un atto di citazione a restituire tale immobile. È immediatamente denunciato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo lasciando una traccia scritta, al soggetto tenuto a consegnarlo o a restituirlo.

Tale citazione contiene, a pena di nullità:

1°) copia del titolo esecutivo in virtù del quale si richiede la consegna e, in caso di decisione giudiziaria, del suo dispositivo, nonché i cognomi, nomi e indirizzi del creditore della consegna e di il terzo titolare della cosa e, se persona giuridica, la sua forma, denominazione e sede legale;

2°) l’ingiunzione di avere, entro il termine di otto giorni, o di restituire i beni indicati, ovvero di comunicare all’ufficiale giudiziario o all’incaricato dell’esecuzione, pena il risarcimento, se del caso, i motivi per i quali si oppone alla consegna;

3°) l’indicazione che le difficoltà saranno portate dinanzi alla giurisdizione del domicilio o del luogo in cui risiede il destinatario dell’atto;

4°) elezione del domicilio nella giurisdizione territoriale ove avviene il pignoramento se il creditore non vi risiede; può essere fatto presso questo domicilio, qualsiasi servizio o offerta.

Articolo 225

In mancanza di rimpatrio volontario nei termini previsti, il richiedente può chiedere al tribunale del domicilio o del luogo in cui risiede il terzo intestatario dell’immobile di ordinare la restituzione di quest’ultimo. Il tribunale può essere adito anche dal terzo.

La citazione di cui al precedente articolo 224 e le misure cautelari che avrebbero potuto essere adottate decadono se il giudice non è adito entro il mese successivo al giorno in cui è stata notificata la citazione.

Articolo 226

Alla mera presentazione della decisione giudiziaria che prescrive la restituzione dell'immobile al richiedente, può essere effettuato l'arresto di tale immobile. L'atto è redatto secondo le disposizioni del precedente articolo 221. Copia del presente atto è consegnata o notificata al terzo mediante lettera rac Dopo l'allontanamento, il responsabile della consegna viene informato come indicato ai precedenti articoli 222 e 223 a seconda dei casi.

Capitolo 2 - Richiesta di sequestro

Articolo 227

Qualsiasi persona apparentemente legittimata a chiedere la consegna o la restituzione di un bene mobile materiale può, in attesa della sua consegna, renderlo indisponibile mediante un'istanza di sequestro.

Salvo il caso in cui il creditore si avvalga di un titolo esecutivo o di una decisione giudiziaria non ancora esecutiva, è necessaria la preventiva autorizzazione rilasciata su richiesta del giudice competente.

La domanda è depositata presso la giurisdizione del domicilio o del luogo in cui risiede la persona tenuta a consegnare o riconsegnare il bene.

La decisione di autorizzazione designa il bene che può essere sequestrato nonché l'identità della persona tenuta a consegnarlo o restituirlo. Tale autorizzazione è opponibile a qualsiasi detentore del bene designato.

Articolo 228

La validità dell'istanza di sequestro è subordinata alle condizioni previste per le misure cautelari dai precedenti artt. 60 e 61.

Qualora non ricorrano tali presupposti, lo svincolo del sequestro può essere disposto in qualsiasi momento, anche nei casi in cui l'attore invoca un titolo esecutivo o una decisione giudiziaria non ancora esecutiva.

La domanda di scarcerazione è proposta dinanzi al tribunale del domicilio o del luogo in cui vive il debitore dell'obbligazione di consegnare o riconsegnare;

La decisione di rilascio entra in vigore il giorno della sua notifica.

Articolo 229

Altre controversie, in particolare quelle relative all'esecuzione del sequestro, sono portate avanti al giudice del luogo in cui si trovano i beni sequestrati comandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo tralasciando una traccia scritta.

Articolo 230

Su presentazione dell'autorizzazione del tribunale competente o di uno dei titoli che consentono il sequestro, l'istanza di sequestro è espletata in qualsiasi luogo e nelle mani di qualsiasi detentore del bene.

Se il sequestro è effettuato in locali adibiti ad abitazione di un terzo intestatario dell'immobile è necessaria apposita autorizzazione del tribunale competente.

Articolo 231

Dopo aver ricordato al detentore del bene che è tenuto ad informarlo se tale bene è stato oggetto di un precedente sequestro e, se del caso, a comunicargli il verbale, l'ufficiale giudiziario o l'agente dell'esecuzione redige atto di sequestro che contiene a pena di nullità:

1°) i cognomi, nomi e domicilio dei creditori e debitori o, nel caso di persone giuridiche, la loro forma, denominazione e sede legale;

2°) menzione dell'autorizzazione del tribunale competente allegata all'atto, ovvero menzione del titolo con cui si effettua il sequestro;

3°) la designazione dettagliata del bene sequestrato;

4°) se il titolare è presente, la sua dichiarazione circa l'eventuale precedente sequestro del bene medesimo;

5°) la menzione, in caratteri ben visibili, che il bene sequestrato è posto in custodia del detentore il quale non può né alienarlo né spostarlo salvo il caso previsto dal precedente articolo 103, a pena di sanzioni penali e che egli è tenuto a rendere nota la domanda di pignoramento a qualsiasi creditore che esegua un sequestro sull'immobile stesso;

6°) menzione, in grassetto, del diritto di contestare la validità del pignoramento e di chiederne la scarcerazione al tribunale del domicilio o del luogo di residenza del debitore;

7°) la designazione del foro dinanzi al quale adire le controversie relative all'esecuzione del sequestro;

8°) l'indicazione, se del caso, dei cognomi, nomi e qualifiche delle persone che hanno assistito alle operazioni di sequestro, che devono apporre la propria firma sull'originale e sulle copie; in caso di rifiuto, è menzionato nell'atto;

9°) l'elezione del domicilio nella giurisdizione territoriale ove avviene il pignoramento se il creditore non vi risiede; può essere fatto, presso questo domicilio eletto, qualsiasi servizio o offerta;

10) la riproduzione dei testi penali relativi all'appropriazione indebita di oggetti sequestrati nonché quella dei precedenti articoli 60, 61, 227 e 228.

L'ufficiale giudiziario o l'incaricato dell'esecuzione possono fotografare i beni sequestrati alle condizioni previste dal precedente articolo 45.

Articolo 232

L'atto di sequestro è consegnato al titolare, ricordandogli verbalmente le indicazioni di cui ai punti 5°) e 6°) del precedente articolo 231. È menzionato nell'atto.

Se il sequestro è stato effettuato nelle mani di un terzo, titolare del bene, l'atto è notificato anche entro otto giorni, al più tardi, alla persona che è tenuta a consegnarlo o restituirlo.

Quando il titolare non ha assistito alle operazioni di sequestro, gli viene notificata copia dell'atto, concedendogli un termine di otto giorni per portare a conoscenza dell'ufficiale giudiziario o dell'incaricato dell'esecuzione qualsiasi notizia relativa all'esistenza di un eventuale precedente sequestro e che gli comunichi la denuncia.

Articolo 233

In ogni momento, il presidente del tribunale competente può autorizzare, su richiesta, delle parti sentite o debitamente citate, la consegna dell'immobile al curatore fallimentare da lui designato.

Articolo 234

Se il titolare si avvale di uno specifico diritto sull'immobile sequestrato, ne dà comunicazione all'ufficiale giudiziario o all'incaricato dell'esecuzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunque con atto scritto, a meno che non abbia reso la dichiarazione al momento del sequestro. Entro un mese spetta al sequestratore adire la giurisdizione del domicilio o del luogo di residenza del titolare.

L'immobile rimane indisponibile durante il procedimento.

In assenza di contestazione entro un mese, l’indisponibilità cessa.

Articolo 235

Se il soggetto che ha effettuato un pignoramento dispone di un titolo esecutivo che prescrive il rilascio o la restituzione del bene sequestrato, si procede come in materia di sequestro, come previsto dagli articoli da 219 a 226.

Articolo 240

In assenza di vendita amichevole effettuata alle condizioni di cui agli articoli da 115 a 119 che precedono, la vendita forzata è effettuata in forma di asta, su richiesta del creditore, su presentazione di un certificato rilasciato dall’ufficio del registro attestante che nessuna contestazione è stata proposta entro un mese dalla denuncia del sequestro o, ove applicabile, dalla decisione del tribunale di rigetto della controversia sollevata dal debitore.

Articolo 241

Il disciplinare, redatto in vista della vendita, contiene, oltre al richiamo della precedente procedura:

1°) lo statuto della società;

2°) ogni documento necessario per la valutazione della consistenza e del valore dei diritti offerti in vendita.

Gli accordi che istituiscono un’approvazione o creano un diritto di preferenza a beneficio dei partner vincolano l’aggiudicatario solo se compaiono nel capitolato d’oneri.

Articolo 242

Una copia delle specifiche viene notificata all’azienda, che ne informa i partner.

Lo stesso giorno è notificato, se del caso, agli altri creditori avversi l’avviso di prendere visione del capitolato presso il banditore o altro assistente legale incaricato della vendita.

Qualsiasi parte interessata può formulare loro commenti sulle specifiche. Le osservazioni non sono più ammissibili allo scadere del termine di due mesi a decorrere dalla notifica prevista dal primo comma.

Articolo 243

La pubblicità con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della vendita è effettuata a mezzo stampa e, se del caso, mediante affissione, al massimo un mese e almeno quindici giorni prima della data fissata per la vendita.

Il debitore, la società e, se del caso, gli altri creditori avversi sono informati della data della vendita mediante avviso.

Articolo 244

Eventuali procedure legali e contrattuali di approvazione, prelazione o sostituzione sono attuate secondo le disposizioni specifiche di ciascuna di esse.

Titolo 7 - Disposizioni speciali per il sequestro dei diritti degli azionisti e dei titoli

Capitolo 1 - Sequestro

Articolo 236

Il sequestro è effettuato sia con la società o persona giuridica emittente, sia con l’agente incaricato della custodia o della gestione dei titoli.

Articolo 237

Otto giorni dopo che un’ingiunzione di pagamento rimasta infruttuosa, il creditore procede al sequestro con atto che contiene, a pena di nullità:

1°) i cognomi, nomi e domicilio del debitore e del sequestratore o, nel caso di persone giuridiche, la loro forma, denominazione e sede legale;

2°) elezione del domicilio nella giurisdizione territoriale ove avviene il pignoramento se il creditore non vi risiede; può essere effettuato, a questo indirizzo eletto, qualsiasi servizio o offerta;

3°) l’indicazione del titolo esecutivo in base al quale si effettua il sequestro;

4°) la ripartizione delle somme richieste in capitale, spese e interessi maturati, nonché l’indicazione del tasso di interesse;

5°) l’indicazione che il pignoramento rende indisponibili i diritti pecuniari legati a tutte le azioni o titoli detenuti dal debitore;

6°) la citazione a rendere nota, entro il termine di otto giorni, l’esistenza di eventuali pegni o sequestri ea far comunicare all’arrestato copia dello statuto.

Articolo 238

Entro otto giorni, a pena di decadenza, il pignoramento è portato all’attenzione del debitore con la notifica di un atto che contiene, a pena di nullità:

1°) copia del verbale di sequestro;

2°) in caratteri molto visibili, l’indicazione che le contestazioni devono essere sollevate, a pena di inammissibilità, entro il termine di un mese successivo alla notificazione dell’atto con la data di scadenza di tale termine;

3°) la designazione del foro competente che è quello del domicilio del debitore;

4°) in caratteri molto visibili, l’indicazione che il debitore dispone di un termine di un mese per procedere alla vendita amichevole dei titoli pignorati alle condizioni previste dai precedenti articoli da 115 a 119;

5°) la riproduzione degli articoli da 115 a 119 che precedono.

Articolo 239

L’atto di pignoramento rende indisponibili i diritti patrimoniali del debitore. Quest’ultimo può ottenere lo svincolo depositando una somma sufficiente a soddisfare il creditore. Questa somma è appositamente destinata al beneficio del creditore pignorante.

Capitolo 2 - La vendita

Capitolo 3 - Pluralità dei sequestri

Articolo 245

In caso di sequestro multiplo, il ricavato della vendita è distribuito tra i creditori che hanno effettuato un sequestro prima della vendita.

Se invece è stato effettuato un sequestro cautelare prima del sequestro che ha portato alla vendita, il creditore partecipa alla distribuzione del prezzo, ma le somme a lui dovute sono consegnate fino a quando non abbia ottenuto titolo esecutivo.

Titolo 8 - Preclusione

Articolo 246

Il creditore può vendere gli immobili appartenenti al suo debitore solo espletando le formalità previste dalle disposizioni seguenti.

Qualsiasi patto contrario è nullo.

Capo 1 - Condizioni di preclusione

Articolo 247

La vendita forzata di beni immobili può essere perseguita solo in virtù di un titolo esecutivo che stabilisca un credito liquido ed esigibile.

L’azione penale può svolgersi anche con titolo esecutivo per provvedimento, o per pretesa in denaro non liquidata; ma l’aggiudicazione può essere effettuata solo su un titolo che sia definitivamente esecutivo e previa liquidazione.

Articolo 248

Il foro dinanzi al quale si procede alla vendita è quello avente piena giurisdizione nella giurisdizione territoriale in cui sono ubicati gli immobili.

Tuttavia, la vendita forzata di immobili dipendenti dalla stessa operazione e situati nella giurisdizione di più giurisdizioni continua prima di una di esse.

Capitolo 1 - Condizioni relative alla natura dei beni

Articolo 249

La quota indivisa di un immobile non può essere messa in vendita prima della scissione o liquidazione che ne possa derivare i creditori di un comproprietario.

Articolo 250

La vendita forzata di immobili comuni è perseguita nei confronti di entrambi i coniugi.

Articolo 251

Il creditore può procedere alla vendita degli immobili a lui non ipotecati solo se gli immobili a lui ipotecati sono insufficienti, a meno che tutti questi beni non costituiscano una stessa operazione e se il debitore lo richiede.

Articolo 252

La vendita forzata di immobili ubicati nelle giurisdizioni di diverse giurisdizioni può essere perseguita solo successivamente.

Tuttavia, e fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 251, può essere perseguito contemporaneamente:

1°) quando gli immobili fanno parte di un'unica operazione;

2°) previa autorizzazione del presidente del tribunale competente quando il valore degli immobili ubicati nella stessa giurisdizione è inferiore al totale delle somme dovute sia al creditore pignorante sia ai creditori iscritti. L'autorizzazione può riguardare in tutto o in parte la merce.

Sezione 2 - Registrazione preventiva

Articolo 253

Se gli immobili oggetto dell'accusa non sono censiti e se la normativa nazionale prevede tale iscrizione, il creditore è tenuto a chiedere l'iscrizione al catasto dopo essere stato autorizzato a farlo con decisione del presidente del tribunale. competenza della situazione della merce, resa su richiesta e non impugnabile.

A pena di nullità, l'ordine di cui al successivo articolo 254 può essere notificato solo dopo il deposito della domanda di iscrizione e la vendita può avvenire solo dopo la consegna del titolo fondiario.

Capitolo 2 - Mettere l'edificio sotto il controllo giudiziario

Sezione 1 - Ordinanza

Articolo 254

A pena di nullità, l’eventuale causa per vendita forzata di immobili deve essere preceduta da ordinanza ai fini del sequestro.

A pena di nullità, tale ordinanza deve essere notificata al debitore e, ove applicabile, al terzo conduttore dell’immobile e contenere:

1) la riproduzione o copia del titolo esecutivo e dell’importo del debito, nonché i cognomi, nomi e gli indirizzi del creditore e del debitore e, se persona giuridica, la sua forma, denominazione e sede legale;

2°) la copia del potere speciale di pignoramento conferito all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale giudiziario dal pubblico ministero, a meno che l’ordinanza non contenga, in originale e in copia, il tagliando da quest’ultimo firmato;

3°) l’avvertenza che, in mancanza di pagamento entro venti giorni, l’ordinanza potrà essere trascritta al catasto e varrà la pena di pignoramento dalla sua pubblicazione;

4°) indicazione della giurisdizione in cui sarà perseguita l’espropriazione;

5°) il numero del titolo fondiario e l’indicazione dell’esatta ubicazione dei fabbricati oggetto di accusa; se si tratta di un edificio non ancora censito, il numero della richiesta di iscrizione; e, nel caso di spese sostenute dal debitore su un terreno che non possiede, ma che gli è stato assegnato con decisione di un’autorità amministrativa, la sua precisa designazione nonché il riferimento della decisione di cessione;

6°) la costituzione dell’avvocato presso il quale il creditore procedente elegge domicilio e dove devono essere notificati gli atti di opposizione all’ingiunzione, le offerte reali e tutte le notifiche relative al sequestro.

Articolo 255

A pena di nullità, l’ingiunzione è notificata, ove applicabile, al terzo conduttore, con atto di citazione, o al pagamento dell’intero debito in capitale e interessi, oppure all’abbandono dell’immobile ipotecato, o infine alla procedura di espropriazione.

L’abbandono avviene presso la cancelleria del tribunale competente per la situazione dei beni; è riconosciuto da quest’ultimo.

Articolo 256

Per raccogliere informazioni utili alla redazione dell’ordinanza, l’ufficiale giudiziario o l’ufficiale giudiziario possono entrare negli immobili da sequestrare con, se necessario, l’assistenza delle forze dell’ordine.

Quando l’immobile è detenuto da un terzo nei confronti del quale il pubblico ministero non ha titolo esecutivo, l’ufficiale giudiziario o l’ufficiale giudiziario devono chiedere l’autorizzazione al tribunale competente.

Articolo 257

Quando il sequestro riguarda più edifici contemporaneamente, può essere stabilito un unico comando per tutti gli edifici.

Articolo 258

Se i fabbricati sono costituiti da spese sostenute dal debitore su un terreno che non possiede ma che gli è stato ceduto con provvedimento di un’autorità amministrativa, a quest’ultima è notificato e vidimato anche il provvedimento previsto dal precedente articolo 254.

Sezione 2 - La pubblicazione dell’ordinanza

Articolo 259

L’ufficiale giudiziario o l’ufficiale giudiziario ha l’originale dell’ordine certificato dal cancelliere dei beni fondiari, al quale viene data copia per la pubblicazione.

Quando l’esercizio si esercita sulle spese sostenute dal debitore su un terreno che non possiede ma che le è stato affidato con decisione di un’autorità amministrativa, le formalità previste dal comma precedente sono espletate da detta autorità.

Se un provvedimento non è stato depositato presso l’ufficio catastale o presso l’autorità amministrativa interessata entro tre mesi dalla sua notifica, poi effettivamente pubblicato, il creditore può riprendere il procedimento solo reiterandolo.

Articolo 260

Se il curatore o l’autorità amministrativa interessata non è in grado di registrare l’ordine al momento della sua presentazione, indica nell’originale a lui lasciato la data e l’ora del deposito.

Se esiste un mandato precedentemente trascritto, il curatore o l’autorità amministrativa menziona, a margine della trascrizione, nell’ordine di presentazione, ogni successivo mandato presentato con il cognome, nomi, domicilio o residenza dichiarata del nuovo perseguitore e l’indicazione dell’avvocato incaricato.

Annota inoltre, a margine ea seguito del comando presentato, il suo rifiuto alla trascrizione e cita ciascuno dei comandi interamente trascritti o menzionati con le indicazioni che vi sono portate e quella della giurisdizione dove viene effettuato il sequestro.

L'annullamento del pignoramento non può essere operato senza il consenso dei successivi creditori pignorati, così rivelato.

Articolo 261

In caso di pagamento entro il termine previsto dal precedente articolo 254-3, la registrazione dell'ordine è annullata dal custode o dall'autorità amministrativa previa liberazione del creditore inseguitore.

In mancanza, il debitore o qualsiasi interessato può provocarne l'annullamento fornendo prova del pagamento; a tal fine si avvale della pronuncia del tribunale competente in materia di urgenza.

La decisione che autorizza o rifiuta la cancellazione deve essere resa entro otto giorni dal deferimento al tribunale competente. È impugnabile con mezzi ordinari.

Sezione 3 - Gli effetti dell'ordinanza

Articolo 262

In caso di mancato pagamento, l'ordine vale sequestro sin dalla sua registrazione.

L'immobile e la sua rendita sono capitalizzati alle condizioni di cui agli articoli seguenti. Il debitore non può alienare l'immobile, né gravarlo con un diritto o onere reale.

Il curatore o l'autorità amministrativa rifiuteranno di operare qualsiasi nuova registrazione.

Tuttavia, l'alienazione o le costituzioni di diritti reali sono valide se, prima del giorno fissato per l'asta, l'acquirente o il creditore deposita una somma sufficiente a pagare, in linea capitale, interessi e spese, che spetta ai creditori. nonché alla parte sequestratrice e se questi gli notifica l'atto di consegna. La somma così depositata è destinata in modo speciale ai creditori iscritti e al creditore pignorante.

In mancanza di spedizione prima dell'aggiudicazione, non può essere concesso, a nessun titolo, il tempo per eseguirlo.

Articolo 263

I frutti naturali o industriali, gli affitti e gli affitti riscossi dopo il deposito dell'ordine o il prezzo che ne deriva sono, salvo l'effetto di un precedente sequestro, immobilizzati per essere ripartiti con il prezzo dell'immobile. Sono depositati o presso il fondo deposito e deposito, oppure presso un curatore fallimentare nominato dal presidente del tribunale competente.

Se gli immobili non sono locati o locati, il sequestrato rimane in possesso fino alla vendita come sequestro giudiziario salvo che, su richiesta di uno o più creditori, non sia disposto diversamente dal presidente della giurisdizione competente.

La persona sequestrata non può tagliare legna o degradarla, a pena di danni.

In caso di difficoltà si rinvia al presidente del tribunale competente per la situazione dell'immobile che delibera con provvedimento non impugnabile.

Articolo 264

Nel caso in cui il valore degli immobili pignorati ecceda significativamente l'importo del debito, il debitore pignorato può ottenere dal giudice competente la sospensione del procedimento su uno o più degli immobili designati nell'ordinanza senza che tale richiesta impedisca la pubblicazione di comando.

Prima del deposito del capitolato, l'istanza è avanzata al tribunale competente con semplice atto di avvocato ad avvocato; dopo il deposito del capitolato, essa è formulata da una dichiarazione ricevuta ai sensi del successivo articolo 272.

A sostegno della sua richiesta, il debitore deve provare che il valore del bene su cui proseguirà il procedimento è sufficiente a soddisfare il creditore pignorante e tutti i creditori iscritti.

La richiesta è giudicata in eventuale udienza. La decisione giudiziaria di concessione della sospensione indica gli immobili sui quali il procedimento sarà interrotto.

Dopo l'aggiudicazione definitiva, il creditore può riprendere il procedimento sui beni provvisoriamente salvo, se il prezzo dei beni aggiudicati non è sufficiente a soddisfarlo.

Articolo 265

Se il debitore dimostri che il reddito netto e gratuito dei suoi immobili per due anni è sufficiente al pagamento del debito in capitale, spese e interessi, e se ne offre la delega al creditore, l'inseguimento può essere sospeso secondo la procedura prevista dal precedente articolo.

L'azione penale può essere ripresa in caso di opposizione o ostacolo al pagamento.

Capitolo 3 - Prepararsi alla vendita

Sezione 1 - Redazione e presentazione delle specifiche

Articolo 266

Il capitolato d'oneri è il documento, redatto e firmato dall'avvocato del creditore inseguitore, che specifica i termini e le condizioni della vendita dell'immobile sequestrato.

È depositato presso la cancelleria della giurisdizione nella cui giurisdizione è ubicato l'immobile entro il termine massimo di cinquanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, a pena di decadenza.

Articolo 267

Il capitolato contiene, a pena di nullità:

1°) il titolo dell'atto;

2°) la dichiarazione dell'atto di esecuzione in virtù del quale si esercita il procedimento nei confronti del debitore e dell'ordinanza con l'indicazione della sua pubblicazione nonché degli altri atti giuridici e decisioni adottati successivamente all'ordinanza e che sono stati notificati al perseguimento del creditore;

3°) l'indicazione della giurisdizione o del notaio concordato tra il pubblico ministero e il pignorato dinanzi al quale si procede all'aggiudicazione;

4°) indicazione del luogo in cui si terrà l'eventuale udienza prevista dal successivo articolo 270;

5°) il cognome, i nomi, la professione, la nazionalità, la data di nascita e il domicilio del creditore inseguitore;

6°) il nome, la qualifica e l'indirizzo del procuratore;

7°) la designazione del bene sequestrato contenuta nell'ordinanza o nel verbale descrittivo redatto dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficiale giudiziario;

8°) le condizioni di vendita e, in particolare, i diritti e gli obblighi dei venditori e degli acquirenti, il sollecito delle spese di accusa ed eventuali condizioni particolari;

9°) l'eventuale suddivisione;

10) il prezzo stracciato fissato dal pubblico ministero, che non può essere inferiore a un quarto del valore di mercato dell'immobile. Il valore dell'immobile deve essere valutato, o con riguardo alla valutazione effettuata dalle parti in sede di conclusione dell'ipoteca convenzionale, o, in mancanza, rispetto ad operazioni relative ad immobili di natura e ubicazione simili.

Al capitolato d’oneri è allegata la dichiarazione dei diritti reali censiti sull’immobile interessato, rilasciata dal catasto alla data dell’ordinanza.

Articolo 268

La data della vendita è fissata nell’atto di deposito non prima di quarantacinque giorni dopo questo. Non possono trascorrere più di novanta giorni dal deposito.

Sezione 2 - La citazione a prendere comunicazione del capitolato

Articolo 269

Entro otto giorni, al più tardi, dopo il deposito del capitolato, il creditore pignorante convoca il pignorato ei creditori iscritti a prendere comunicazione, in cancelleria, del capitolato ea farvi inserire le proprie dichiarazioni.

Tale citazione è notificata, a pena di nullità, al pignorato, personalmente o al domicilio, e ai creditori iscritti al domicilio eletto.

Articolo 270

Tale citazione indica, a pena di nullità:

1°) il giorno e l’ora della cd eventuale udienza durante la quale si deciderà sulle dichiarazioni e osservazioni eventualmente rese, non potendo tale udienza svolgersi meno di trenta giorni dopo l’ultima citazione;

2°) il giorno e l’ora fissati per l’aggiudicazione che deve avvenire tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo all’eventuale udienza;

3°) che le dichiarazioni e le osservazioni siano pervenute, a pena di decadenza, fino al quinto giorno precedente l’eventuale udienza e che, non avendo formato e fatto menzione secondo le specifiche, entro tale termine, l’istanza di rescissione di un precedente vendita o il proseguimento di un’offerta folle di una precedente realizzazione coattiva, saranno privati nei confronti dell’acquirente del diritto di esercitare tali azioni.

Articolo 271

Se tale richiesta di rescissione o tale procedimento per offerta folle è stata regolarmente depositata, il procedimento è sospeso per quanto riguarda gli edifici interessati dall'azione risolutiva o dall'offerta folle.

L'istanza di rescissione è, in ogni caso, portata dinanzi al giudice presso il quale si procede alla vendita con pignoramento. È soggetto alle forme, alle scadenze e ai rimedi applicabili alle richieste di distrazione.

Sezione 3 - L'eventuale udienza

Articolo 272

Le dichiarazioni e le osservazioni sono giudicate dopo uno scambio di motivate conclusioni delle parti, che deve essere svolto nel rispetto del principio del contraddittorio.

Quando viene contestato l'importo del prezzo ribaltato, spetta alla parte che presenta la controversia fornire la prova della sua fondatezza. Può chiedere al presidente del tribunale competente di nominare un perito a sue spese anticipate.

Articolo 273

Il rinvio dell'udienza può aver luogo solo per motivi gravi e debitamente giustificati, ovvero quando il giudice competente esercita d'ufficio il proprio controllo sulle specifiche di cui al successivo articolo 275.

Articolo 274

La decisione giudiziale resa in eventuale udienza è trascritta sul capitolato dal cancelliere; è rinunciato e servito su richiesta della parte più diligente.

Il tribunale competente fissa una nuova data d'asta se quella precedentemente fissata non può essere mantenuta.

Articolo 275

Il tribunale competente può, d'ufficio, all'eventuale udienza e, se del caso, sentito il parere di un esperto, raccogliere senza indugio:

1°) disporre lo sviamento di alcuni beni pignorati ogniqualvolta il loro valore complessivo risulti sproporzionato rispetto all'ammontare dei crediti da recuperare;

2°) modificare l’importo del prezzo ribaltato se non è stato fissato secondo quanto previsto dal precedente articolo 267-10.

In tal caso, il giudice competente informa le parti della propria intenzione di modificare il disciplinare e le invita a presentare le proprie osservazioni entro un termine massimo di cinque giorni; indica loro, se del caso, il giorno e l’ora dell’udienza qualora la causa non potesse essere giudicata alla data inizialmente fissata.

Sezione 4 - Pubblicità della vendita

Articolo 276

Al più presto trenta giorni e al massimo quindici giorni prima dell’asta, viene pubblicato un estratto del capitolato, sotto la firma del pubblico ministero mediante inserimento in un giornale di avvisi legali e affiggendo cartelli alla porta del domicilio della persona sequestrata, del tribunale competente o del notaio concordato nonché nei luoghi ufficiali di spedizione del comune della situazione delle merci.

Articolo 277

L’estratto contiene, a pena di nullità:

1°) i cognomi, nomi, professioni, domicilio o residenza delle parti e dei loro avvocati;

2°) la descrizione degli immobili pignorati come inserita nel capitolato d’oneri;

3°) il prezzo di partenza;

4°) indicazione della data, del luogo e dell’ora dell’asta, del foro competente o del notaio convenuto dinanzi al quale si svolgerà.

Articolo 278

È giustificato l’inserimento con copia del giornale, firmato dal tipografo, e l’esposizione con verbale dell’ufficiale giudiziario o dell’ufficiale giudiziario, scritto su una copia dell’armadio.

Articolo 279

Il presidente del tribunale competente può, con decisione non impugnabile, resa su richiesta, limitare o aumentare la pubblicità legale, a seconda della natura e del valore dei beni sequestrati.

Capitolo 4 - La vendita

Articolo 1 - Data e luogo dell’asta

Articolo 280

Nel giorno indicato per l’aggiudicazione, la vendita è effettuata su richiesta, anche verbale, dell’avvocato del pubblico ministero o dell’eventuale creditore registrato. Questo indica pubblicamente l’importo delle spese processuali precedentemente tassate dal presidente del tribunale competente.

Articolo 281

Tuttavia, l’asta può essere rinviata per gravi e legittimi motivi con decisione giudiziale motivata resa su istanza depositata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la vendita.

In caso di rinvio, la decisione del tribunale fissa ancora una volta la data dell’asta, che non può essere rinviata di oltre sessanta giorni. Il creditore inseguitore deve effettuare una nuova pubblicazione.

La decisione giudiziaria non è soggetta ad impugnazione, salvo che il giudice competente non abbia disatteso il termine previsto dal comma precedente. In tal caso, il ricorso è ammissibile alle condizioni previste dal successivo articolo 301.

Articolo 282

La vendita dell’immobile avviene mediante asta pubblica presso il foro della giurisdizione competente o nello studio del notaio convenzionato.

Le aste sono le offerte successive e sempre più alte presentate da persone che desiderano acquisire l’immobile. Chi fa l’offerta più alta viene dichiarato vincitore.

Le offerte sono fatte da un avvocato o dagli stessi offerenti; lo stesso avvocato può rappresentare più offerenti quando desiderano essere offerenti congiunti.

Articolo 283

Prima dell’apertura dell’asta, le candele vengono preparate in modo tale che ciascuna di esse abbia una durata di circa un minuto.

Non appena le aste si aprono, si accende una candela e viene annunciato l'importo del prezzo stracciato.

Se, durante la durata di una candela, c'è un'asta, questa diventa definitiva e si traduce in vendita solo se non ce n'è una nuova prima della scadenza di due candele.

L'offerente cessa di essere obbligato se la sua offerta è coperta da un'altra, anche se la nuova offerta sarebbe dichiarata nulla.

In caso di mancata offerta dopo l'accensione di tre candele consecutive, il pubblico ministero è dichiarato aggiudicatario per il prezzo stracciato, a meno che non chieda il rinvio dell'asta ad altra udienza su nuovo prezzo stravolto secondo quanto previsto dall'articolo 267 -10 sopra. Il rinvio dell'asta è di diritto

; le formalità pubblicitarie devono essere ripetute.

In caso di sconto, se non viene fatta alcuna offerta durante la nuova asta, il pubblico ministero viene dichiarato aggiudicatario per il primo prezzo stracciato.

Articolo 284

Gli avvocati non possono fare offerte per i membri del tribunale competente o dell'ufficio notarile davanti al quale ha luogo la vendita, a pena di nullità dell'asta o di maggior offerta e risarcimento.

Non possono, con le stesse sanzioni, fare offerte per i sequestrati o per persone notoriamente insolventi. Il pubblico ministero non può divenire personalmente aggiudicatario o miglior offerente a pena di nullità dell'asta o della maggiore offerta e di danni a tutte le parti.

Articolo 285

L'aggiudicazione è pronunciata con decisione giudiziale o relazione del notaio a favore sia dell'avvocato che offerta per ultima, o a beneficio dell'inseguitore per l'importo del prezzo ribaltato se non c'era un'offerta.

Articolo 286

L'avvocato, ultimo offerente, è tenuto, entro tre giorni dall'asta, a dichiarare l'aggiudicatario e a fornire la sua accettazione o a rappresentare la sua procura, che resta allegata al verbale della dichiarazione giudiziale o notarile, altrimenti si considera aggiudicatario per suo conto.

Ogni acquirente ha la facoltà, entro ventiquattro ore, di far conoscere con dichiarazione cd "ordine" che non è per suo conto che ha fatto acquirente, ma per altra persona di cui poi rivela il nome.

Sezione 2 – Il rilancio

Articolo 287

Chiunque può, entro dieci giorni dall'asta, fare un'offerta più alta a condizione che sia almeno un decimo del prezzo principale della vendita. Il termine ultimo per l'offerta è scaduto.

Questa offerta non può essere ritirata.

Articolo 288

L'offerta più alta è fatta presso la cancelleria del tribunale che ha disposto la vendita o davanti al notaio concordato, dallo stesso miglior offerente o da un avvocato, che agisce per il miglior offerente. Se ne fa menzione, senza indugio, nelle specifiche.

Il miglior offerente o il suo legale è tenuto a denunciarlo entro cinque giorni all'aggiudicatario, al pubblico ministero e alla parte sequestrata.

La menzione della denuncia sul capitolato è fatta entro cinque giorni.

In assenza di denuncia o menzione di tale denuncia entro i suddetti termini da parte del miglior offerente, il pubblico ministero, il pignorato o qualsiasi creditore iscritto o citato può procedere alla denuncia e alla sua menzione entro i cinque giorni successivi; le spese saranno a carico del maggior offerente negligente.

La denuncia è fatta, senza dover far correre la dichiarazione di offerta superiore, con atto stragiudiziale.

Indica la data dell'eventuale udienza durante la quale verranno giudicate le impugnazioni alla validità dell'offerta superiore.

Tale udienza non può essere fissata prima della scadenza del termine di venti giorni dalla denuncia.

Fissa inoltre la data del nuovo giudizio, che non può aver luogo oltre trenta giorni dopo quello dell'eventuale udienza.

Articolo 289

La validità dell'offerta superiore è contestata da conclusioni depositate e comunicate almeno cinque giorni prima del giorno dell'eventuale udienza. Queste conclusioni sono citate dopo il riferimento alle informazioni.

Se l'offerta superiore non è impugnata o se è convalidata, la nuova asta deve essere preceduta dall'apposizione di cartelli, almeno otto giorni prima della vendita, secondo quanto previsto dagli articoli da 276 a 279 sopra.

Nel giorno stabilito vengono aperte nuove aste; se l'offerta più alta non è coperta, l'offerente più alto è dichiarato aggiudicatario.

Non è possibile ricevere un'offerta più alta sulla seconda asta.

Sezione 3 – L'aggiudicazione

Articolo 290

La decisione giudiziaria o il verbale di vendita del notaio è presentato in minuti seguendo la procedura.

Copia di esso è consegnata, a seconda dei casi, dal cancelliere o dal notaio, all'aggiudicatario previo pagamento delle spese di accusa e del prezzo di aggiudicazione e previo adempimento delle condizioni del capitolato che devono essere eseguite entro il venti giorni dall'asta.

Tuttavia, se l'acquirente è l'unico creditore registrato o privilegiato del pignorato, è tenuto a pagare, oltre alle spese, solo l'importo del prezzo d'asta eccedente il suo credito.

La ricevuta e i documenti giustificativi sono allegati al verbale della decisione del tribunale o al verbale di vendita redatto dal notaio e riprodotto dopo l'invio.

L'aggiudicatario che non fornisca tali giustificazioni entro venti giorni dall'asta può essere perseguito mediante asta pazza fatti salvi gli altri rimedi legali.

Articolo 291

Se l'asta prevede più lotti, a ciascuno degli aggiudicatari viene consegnata copia della decisione di legge o del verbale d'asta redatto dal notaio in forma esecutiva.

Articolo 292

Le spese ordinarie dell'accusa sono sempre pagate da pegno in aggiunta al prezzo. Qualsiasi disposizione contraria è nulla. Lo stesso dicasi per le spese straordinarie, a meno che non sia stata condannata alla loro detrazione dal prezzo, salvo ricorso contro la parte condannata alle spese.

Articolo 293

La decisione del tribunale o il verbale d'asta redatto dal notaio non possono formare oggetto di impugnazione, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 313.

Articolo 294

Quando l'aggiudicazione è divenuta definitiva, copia della decisione del tribunale o del verbale di aggiudicazione redatto dal notaio è depositata presso il catasto ai fini della registrazione.

L'aggiudicatario è tenuto ad espletare tale formalità entro due mesi a pena di rivendita in asta pazza.

Il curatore cita questa pubblicazione a margine della copia dell'ordinanza pubblicata. Procede inoltre alla cancellazione di tutti i privilegi iscritti e delle ipoteche che vengono epurate dalla vendita, anche di quelle intestate dopo il rilascio delle dichiarazioni di iscrizione. I creditori non hanno quindi più azione che sul prezzo.

Articolo 295

Quando il pignoramento riguarda spese sostenute dal debitore su un terreno che non possiede ma che gli è stato assegnato con provvedimento di un'autorità amministrativa e il giudizio è divenuto definitivo, copia della decisione o del verbale notarile dell'asta è depositato presso questa autorità amministrativa ai fini della menzione a margine della decisione di assegnazione.

L'autorità amministrativa procede alla cancellazione di tutte le citazioni fatte a margine della decisione di affidamento iniziale e trasferisce l'affidamento a beneficio dell'aggiudicatario. I creditori non hanno più azioni che sul prezzo.

Articolo 296

L'aggiudicazione, anche pubblicata presso l'Ufficio del Catasto, non trasmette all'aggiudicatario alcun diritto reale diverso da quello dell'adito.

Articolo 297

I termini previsti dagli articoli 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288 commi 7 e 8 e 289 sono prescritti a pena di decadenza.

Le formalità previste da tali testi e dagli articoli 254, 267 e 277 che precedono sono sanzionate di nullità solo se l'irregolarità ha avuto l'effetto di ledere gli interessi di chi la invoca.

La nullità pronunciata per mancanza di sufficiente designazione di uno o più degli immobili oggetto di sequestro non comporta necessariamente la nullità dell'accusa nei confronti degli altri immobili.

Capitolo 5 - Casi di preclusione

Articolo 298

Qualsiasi controversia o richiesta incidentale relativa ad una querela per sequestro di beni formulata dopo la notifica dell'ordinanza è formata da un semplice atto di un difensore contenente i mezzi e le conclusioni. Si costituisce, nei confronti di chi non abbia nominato un difensore, mediante mozione con citazione.

I casi vengono ascoltati e decisi in caso di emergenza.

Articolo 299

Controversie o istanze accessorie devono, a pena di decadenza, essere sollevate prima dell'eventuale udienza.

Tuttavia, le pretese basate su un fatto o un atto verificatosi o rivelato dopo tale udienza e coloro che chiedono la dichiarazione di nullità di tutto o parte dei beni, tutto o parte del procedimento seguito all'eventuale udienza o annullamento del sequestro, possono ancora essere presentato dopo l'eventuale udienza, ma solo, a pena di decadenza, fino all'ottavo giorno prima dell'asta.

Articolo 300

Le decisioni giudiziarie pronunciate in materia di pignoramento non sono soggette a opposizione.

Essi possono essere impugnati solo quando si pronunciano sul principio stesso del debito o su basi sostanziali fondate sull'incapacità di una delle parti, sull'immobile, non espropriabilità o sull'inalienabilità della merce sequestrata.

Le decisioni della corte d'appello non sono soggette a opposizione.

I mezzi di ricorso sono esercitati alle condizioni di diritto comune.

Articolo 301

Il ricorso è notificato a tutte le parti coinvolte nel loro domicilio effettivo o eletto.

L'atto è altresì notificato, entro il termine per l'impugnazione, alla cancelleria del tribunale competente, vidimato e da lui citato nel capitolato d'oneri.

L'atto di ricorso contiene le eccezioni del ricorrente a pena di nullità. La corte d'appello si pronuncia entro quindici giorni dal ricorso.

Sezione 1 - Inconvenienti risultanti da sequestri multipli

Articolo 302

Se due o più creditori hanno fatto pubblicare ordinanze relative a diversi immobili appartenenti al medesimo debitore e il cui sequestro è perseguito dinanzi al medesimo giudice, il procedimento è riunito su richiesta della parte più diligente e proseguito dal primo sequestratore.

Se gli ordini sono stati pubblicati lo stesso giorno, l'azione spetta al creditore il cui ordine è il primo in data e, se gli ordini sono dello stesso giorno, al creditore più anziano.

Articolo 303

Se un secondo provvedimento presentato al catasto comprende più fabbricati del primo, viene pubblicato per gli immobili non compresi nel primo. Il secondo sequestratore denuncia il comando impartito al primo sequestratore che è tenuto a dirigere l'azione per i due sequestratori se si trovano nello stesso stato.

Se non sono nello stesso stato, il primo sequestratore sospende il primo sequestro e segue il secondo finché non è nello stesso grado. Vengono quindi portati davanti alla giurisdizione del primo sequestro.

Articolo 304

Se il primo sequestrante non ha proseguito il secondo sequestro a lui denunciato, il secondo sequestrante può, con atto scritto indirizzato al custode dei beni fondiari, chiedere la surroga.

Articolo 305

La surrogazione può essere richiesta anche qualora sussistano collusioni, dolo, negligenza o altra causa di ritardo imputabile alla parte sequestrante, fatti salvi i danni a cui spetta.

C'è negligenza quando il pubblico ministero non ha espletato una formalità o non ha compiuto un atto procedurale entro il termine prescritto.

Il creditore può chiedere la surrogazione solo otto giorni dopo la citazione infruttuosa alla prosecuzione, fatta con atto da avvocato ad avvocato, ai creditori i cui ordini siano stati preventivamente menzionati presso l'ufficio catastale.

Il sequestro non è in discussione.

Articolo 306

La parte soccombente nella controversia relativa alla surrogazione è personalmente condannata alle spese.

Il pubblico ministero nei confronti del quale è stata pronunciata la surrogazione è tenuto a consegnare, contro ricevuta, gli atti dell'accusa al surrogato che prosegue il procedimento a proprio rischio e pericolo. Con la mera consegna degli atti, il pubblico ministero surrogato è sollevato da tutti i suoi obblighi; viene pagato solo per le sue spese di accusa dopo l'asta, sul prezzo o dall'aggiudicatario.

Articolo 307

Il richiedente la surroga ha la facoltà di modificare il prezzo sconvolto fissato dal pubblico ministero. Tuttavia, il prezzo stracciato può essere modificato solo dopo che sia stata effettuata o iniziata la pubblicità a condizione che siano effettuati nuovi manifesti d'asta e annunci entro i termini previsti dal precedente articolo 276 con l'indicazione del nuovo prezzo.

Sezione 2 - Richieste di distrazione

Articolo 308

Il terzo che si dichiara proprietario di un immobile pignorato e che non è né personalmente responsabile del debito, né effettivamente sull'immobile, può, a tutela dello stesso dal pignoramento, proporre istanza di distrazione prima dell'aggiudicazione nel termine previsto all'articolo 299 comma 2 supra.

Tuttavia, la richiesta di distrazione è ammissibile solo se il diritto fondiario dello Stato Membro in cui è ubicato l'immobile sancisce l'azione di recupero o qualsiasi altra azione avente le stesse finalità.

Articolo 309

La richiesta di sottrazione di tutto o parte dei beni sequestrati è avanzata sia nei confronti della parte sequestrante che della parte sequestrata.

Articolo 310

Quando la richiesta di distrazione riguarda tutta la proprietà, la prosecuzione del procedimento è sospesa. Se la deviazione richiesta è solo una parte dell'immobile sequestrato, l'eccedenza può

essere messa all’asta. I tribunali competenti possono altresì, su richiesta degli interessati, disporre la sospensione per l’intero.

In caso di parziale distrazione, il pubblico ministero è autorizzato a modificare il prezzo scontato indicato nel capitolato d’oneri.

Sezione 3 - Richieste di cancellazione

Articolo 311

I mezzi di nullità, sia nella forma che nel merito, ad eccezione di quelli di cui al precedente articolo 299 comma 2, avverso il procedimento che precede l’eventuale udienza devono essere sollevati, a pena di decadenza, con una memoria allegata al capitolato d’oneri cinque giorni, al più tardi, prima della data fissata per tale udienza; se sono ammessi, l’azione penale può riprendere dall’ultimo atto valido ei termini per l’esecuzione degli atti successivi decorrono dalla data di notifica della decisione del tribunale che ha pronunciato la nullità.

Se vengono rifiutati, la procedura prosegue sugli ultimi errori.

Articolo 312

La causa non può essere annullata con il pretesto che il creditore l’avesse iniziata per una somma maggiore di quella che gli spetta.

Articolo 313

La nullità della decisione giudiziale o della relazione notarile dell’asta può essere chiesta solo mediante ricorso principale di annullamento proposto dinanzi al giudice competente nella cui giurisdizione è stata effettuata l’asta entro il termine di quindici giorni successivi all’asta. .

Può essere richiesta solo per cause concorrenti o successive all’eventuale udienza, da qualsiasi interessato, ad eccezione dell’aggiudicatario.

L’annullamento ha l’effetto di invalidare il procedimento dall’eventuale udienza o dopo di esso secondo le cause dell’annullamento.

Sezione 4 – La folle asta

(***La "folle asta"*** *chiamata anche ripetizione delle aste è un rischio che si corre quando si partecipa a una vendita giudiziaria. La folle asta è il fatto di vincere un immobile in un'asta e non poter pagare l'intero prezzo entro il termine stabilito.*)

Articolo 314

La folle asta tende ad annullare l'aggiudicazione per il mancato adempimento dei propri obblighi da parte dell'aggiudicatario e a provocare una nuova vendita all'asta dell'immobile.

La folle asta viene aperta quando l'aggiudicatario:

1°) non giustifica, nei venti giorni successivi all'asta, di aver pagato il prezzo, le spese e di soddisfare le condizioni del capitolato;

2°) non pubblica la decisione del tribunale o il verbale notarile della vendita al catasto entro il termine previsto dal precedente articolo 294.

Articolo 315

La folle asta può essere promossa dal pignorato, dal creditore pignoratizio e dai creditori registrati e chirografari. Si forma contro l'aggiudicatario e possibilmente i suoi successori nel titolo. Non è soggetta ad alcuna scadenza. Tuttavia, essa non può più essere istituita o perseguita quando sono venute meno le cause che hanno dato inizio a tale azione, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 320.

Articolo 316

Se il titolo di aggiudicazione non è stato consegnato, colui che continua la pazza offerta, si fa consegnare dal cancelliere o dal notaio un certificato attestante che il giudice non ha giustificato l'esecuzione delle clausole e condizioni del capitolato.

L'eventuale opposizione dell'acquirente al rilascio di tale certificato sarà deliberata, su richiesta della parte più diligente, dal presidente del tribunale competente e senza appello.

Articolo 317

All'aggiudicatario è notificato il certificato di cui all'articolo precedente. Entro cinque giorni da tale comunicazione viene effettuata la pubblicità in vista della nuova asta.

I manifesti e le inserzioni indicano il cognome, nomi, domicilio o residenza del pazzo offerente, l'importo dell'asta, un prezzo fissato dal PM, e il giorno in cui si svolgerà, sul vecchio capitolato,

la nuova asta. Il periodo tra il nuovo annuncio e la vendita è di almeno quindici giorni e di trenta giorni al massimo.

Articolo 318

Almeno quindici giorni prima dell'asta viene data comunicazione all'acquirente, al pignorato, al creditore pignorante ed ai creditori, dei giorni, dell'ora e del luogo dell'asta. Tale notifica viene effettuata con atto di avvocato contro avvocato e, in assenza di un avvocato, con atto di ufficiale giudiziario o di agente dell'esecuzione.

Articolo 319

Se il titolo di aggiudicazione è stato consegnato, il PM dell'asta pazza notifica all'aggiudicatario, con comando, copia della decisione giudiziaria o verbale di aggiudicazione.

Cinque giorni dopo tale comunicazione, può procedere alla pubblicità della nuova vendita come previsto dal precedente articolo 317.

Articolo 320

Fino al giorno della rivendita, se l'offerente pazzo dimostra di aver soddisfatto le condizioni dell'asta e di aver depositato una somma sufficiente, fissata dal presidente del tribunale competente, per far fronte alle spese della procedura dell'asta pazza, non ci sono novità asta.

Articolo 321

A pena di nullità si osservano le formalità ei termini previsti dai precedenti articoli da 316 a 319.

I mezzi di nullità devono essere formulati cinque giorni prima dell'aggiudicazione prevista dal precedente articolo 317.

Articolo 322

In mancanza di offerta, il prezzo stracciato può essere ridotto, entro il limite previsto dal precedente articolo 267-10, con decisione del presidente del tribunale competente.

Se, nonostante questa riduzione del prezzo stracciato, non viene fatta alcuna offerta, il pubblico ministero è dichiarato aggiudicatario per il primo prezzo stracciato.

L'offerente pazzo non può fare offerte per la nuova asta.

Articolo 323

Il pazzo offerente risponde degli interessi sul suo prezzo fino al giorno della seconda vendita e della differenza tra il suo prezzo e quello della seconda asta quando quest'ultima è inferiore.

Se il secondo prezzo è superiore al primo, la differenza extra non gli giova. Non può ottenere il rimborso delle spese del procedimento e della cancelleria, né delle tasse di registrazione che ha pagato.

Titolo 9 - Distribuzione del ricavato

Articolo 324

Se c'è un solo creditore, il ricavato della vendita è rimesso a questo creditore fino all'importo del suo pretendere, in capitale, interessi e spese, entro un termine di quindici giorni, al più tardi, dal pagamento del prezzo di vendita.

Entro lo stesso termine, il saldo viene restituito al debitore.

Al termine di tale periodo, le somme dovute producono interessi al tasso legale.

Articolo 325

Se vi sono più creditori in beni mobili o, in beni immobili, più creditori registrati o privilegiati, possono concordare una ripartizione consensuale del prezzo di vendita.

In questo caso trasmettono il loro contratto con firma privata o in forma autentica alla cancelleria o all'ausiliare di giustizia che detiene i fondi.

Il regolamento dei creditori deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento dell'accordo. Entro lo stesso termine, il saldo viene restituito al debitore.

Al termine di tale periodo, le somme dovute producono interessi al tasso legale.

Articolo 326

Se, entro un mese dal pagamento del prezzo di vendita da parte dell'aggiudicatario, i creditori non sono stati in grado di raggiungere un accordo unanime, il più diligente di essi adita il presidente della giurisdizione del luogo della vendita o il magistrato delegato da lui per sentirlo pronunciarsi sulla distribuzione del prezzo.

Articolo 327

Tale atto di rinvio indica la data dell’udienza e convoca i creditori a produrre, cioè ad indicare quanto è loro dovuto, il grado al quale intendono collocarsi ea comunicare tutti i documenti giustificativi.

L’atto di citazione riproduce quanto previsto dal successivo art. 330.

Articolo 328

Il pignorato riceve anche notifica dell’atto di pignoramento.

Articolo 329

L’udienza non può aver luogo meno di 40 giorni dopo l’ultima notificazione.

Articolo 330

Entro venti giorni dalla citazione, i creditori fanno la loro produzione presso la cancelleria del tribunale competente.

La scadenza di tale termine comporta automaticamente la decadenza nei confronti dei creditori non produttori.

Articolo 331

Le memorie possono essere depositate entro e non oltre cinque giorni prima dell’udienza. Devono essere comunicati alle altre parti.

Articolo 332

Viste le produzioni, le dichiarazioni e le spiegazioni delle parti, il tribunale competente procede alla distribuzione del prezzo di vendita. Può, per gravi e debitamente giustificati motivi, concedere un rinvio della distribuzione e fissare il giorno della nuova udienza. La decisione del tribunale che concede o rifiuta uno sconto non è soggetta ad appello.

Articolo 333

La decisione giudiziale emessa nel merito può essere impugnata entro quindici giorni dalla sua notifica. Il ricorso è ammissibile solo se l’importo della somma impugnata è superiore all’aliquota delle decisioni giurisdizionali pronunciate in ultima istanza.

Articolo 334

Se l’asta o la folle asta si verificano durante la procedura o anche dopo la definizione definitiva, il tribunale competente modifica lo stato di collocazione in base ai risultati dell’asta.

Titolo 10 - Disposizioni finali

Articolo 335

Le scadenze previste in questa Legge Uniforme sono scadenze chiare.

Articolo 336

La presente Legge Uniforme abroga tutte le disposizioni relative alle materie che la riguardano negli Stati Membri.

Articolo 337

La presente Legge Uniforme si applica alle misure cautelari, alle misure esecutive e alle procedure di recupero avviate dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 338

La presente Legge Uniforme sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’OHADA e degli Stati Membri. Entrerà in vigore in conformità con le disposizioni dell’articolo 9 del Trattato sull’armonizzazione del diritto commerciale in Africa.

DIRITTO DEL LAVORO

Progetto di Legge Uniforme

L'Organizzazione per l'Armonizzazione del Diritto Commerciale in Africa (OHADA) è un'istituzione che attualmente riunisce 17 Stati africani (Benin, Burkina Faso, Camerun, Congo, Costa d'Avorio, Comore, Gabon, Guinea Conakry, Guinea Equatoriale, Guinea Bissau, Mali, Niger, Ciad, Senegal, Togo, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo) che hanno deciso di attuare un diritto commerciale armonizzato.

Tale armonizzazione si realizza per mezzo di testi sovralegislativi denominati Leggi Uniformi.

Solo che gli Stati membri dell'OHADA, per ragioni politiche, preferiscono ancora mantenere tutta la loro sovranità sui testi in materia fiscale e di legislazione sociale.

Ecco perché il Progetto della Legge Uniforme sul Diritto del Lavoro del 30 gennaio 2014, che tuttavia presenta un vantaggio economico e sociale per la collettività, non è sempre stato adottato dalle autorità di tale organismo.

Ci auguriamo di vedere in un prossimo futuro che il Consiglio dei Ministri dell'OHADA riconsideri l'esame di questo testo e lo adotti indirettamente.

Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) per retribuzione si intende: lo stipendio o lo stipendio base ordinario e qualsiasi somma o prestazione corrisposta direttamente in contanti o in natura (ma suscettibile di essere quantificata in denaro) dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di questi ultimi, precisando che detti benefici possono essere attuali o prospettici.

Tuttavia, per limitare da un lato i rischi fiscali e sociali, e dall'altro riuscire ad ottimizzare la struttura retributiva degli enti, è necessario garantire che tutti gli elementi costitutivi della base delle varie imposte e i contributi sulle retribuzioni sono visibili in modo che i principali destinatari delle informazioni salariali, ovvero: investitori o dirigenti, dipendenti, funzionari fiscali e previdenziali, conoscano, durante i vari possibili controlli, le basi su cui sono stati appresi gli elementi salariali.

Pertanto, concentrandosi sugli aspetti operativi, il Libro di cui riporto il sito web fornisce risposte concrete sulle basi giuridiche per il calcolo delle retribuzioni in ciascuno Stato Membro dell'OHADA.

http://lacomptaenlive.com/2022/08/matrice-excel-de-l-expert-surles-bases-legales-de-calcul-des-salaires -or-payroll- in-ohada-membri-paesi.html

GUIDA PRATICA AFRICA SUBSAHARIANA - L'ACCORDO OHADA - UNA NORMATIVA COMUNE A 17 PAESI AFRICANI

OHADA è un sistema giuridico uniforme incentrato sui diritti legati agli affari adottato, fino ad oggi, da diciassette nazioni dell'Africa occidentale e centrale (il Burundi però ne ha chiesto l'ingresso) nel 1993 a Port Louis, Mauritius e poi rivisto nel 2008 in Québec, Canada.

OHADA è l'acronimo del francese "Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires". Il Trattato è aperto a tutti gli Stati, siano essi membri o meno dell'Organizzazione dell'Unità Africana.

L'OHADA fu creata con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico nell'Africa occidentale e centrale creando un clima migliore per attrarre gli investimenti in un mercato di 225 milioni di consumatori.

Lo scopo della presente Guida è quello di rendere edotti gl'imprenditori italiani di questa Normativa Uniforme brevemente commentata così da facilitare ed incoraggiare le attività imprenditoriali tra l'Italia ed i Paesi Africani aderenti all'OHADA.

Le leggi uniformi fino ad ora promulgate dall'OHADA sono esclusivamente legate al business ed al diritto commerciale in particolare:
- diritto commerciale generale,
- società commerciali e gruppi di interesse economico,
- diritto delle garanzie,
- diritto fallimentare,
- legge sull'arbitrato,
- armonizzazione della contabilità aziendale,
- contratti per il trasporto di merci,
- diritto delle società cooperative.

Ci auguriamo che, con la pubblicazione della presente Guida chiunque voglia iniziare un'attività economica nell'Africa sub-sahariana occidentale e centrale possa trovare, finalmente in lingua italiana, un valido supporto normativo aggiornato, coordinato e messo a sistema.

Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei contenuti della presente pubblicazione, da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni potrà essere imputata a Regione Lombardia ed Unioncamere Lombardia o agli estensori della guida stessa.

CAMERA DI COMMERCIO BERGAMO
Camera di Commercio Cremona
Camera di Commercio Pavia
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA BRESCIA
Camera di Commercio Mantova
CAMERA DI COMMERCIO SONDRIO
CAMERA DI COMMERCIO COMO-LECCO insieme per lo sviluppo
CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI
CAMERA DI COMMERCIO VARESE Futuro Impresa Territorio